ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **38**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ENTE POSTE ITALIANE

(Esercizio 1995)

Trasmessa alla Presidenza il 24 marzo 1997

N.B. – La documentazione contabile è contenuta nel volume allegato.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 6/97 del 28 febbraio 1997 ..... *Pag.* 7

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente poste italiane per l'esercizio 1995 ..... » 11

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 6/97.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 28 febbraio 1997;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare il suo articolo 3;

vista la determinazione 27 febbraio 1990, n. 10/90, contenente norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione del controllo istituita a norma dell'articolo 9 della suddetta legge n. 259 del 1958;

visto l'articolo 5 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modifiche, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, con cui l'Ente poste italiane (EPI) è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

vista la determinazione n. 7/94 del 15 febbraio 1994 con cui la Sezione ha disciplinato le modalità di esecuzione degli adempimenti cui l'EPI e le Amministrazioni vigilanti debbono provvedere, ai sensi della citata legge n. 259, ai fini dell'esercizio del controllo;

visto il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1995 nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Francesco De Filippis, e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente sull'esercizio 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1995 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL PRESIDENTE F.F.
ED ESTENSORE
F.to: De Filippis

Depositata in Segreteria il 4 marzo 1997.

p.c.c.
IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Eleonora Totti)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE POSTE ITALIANE (EPI) PER L'ESERCIZIO 1995

SOMMARIO

1 – Premessa ..... *Pag.* 13

2 – Considerazioni generali ..... » 18

3 – Quadro ordinamentale ed operativo ..... » 30

a) nota preliminare ..... » 30

b) il contratto di programma ..... » 39

c) la Carta dei servizi ..... » 44

d) le « convenzioni » ..... » 45

e) la determinazione delle tariffe ..... » 51

f) la creazione di società per azioni (Spa) ..... » 59

g) le compensazioni finanziarie ..... » 73

h) il regime tributario ..... » 75

4 – Gestione finanziaria ..... » 77

a) introduzione ..... » 77

b) analisi speciale ..... » 81

c) gestione dei residui ..... » 112

5 – Attività gestionale dell'Ente ..... » 114

a) organi centrali ..... » 114

b) organi periferici ..... » 121

c) servizi postali ..... » 127

d) servizi finanziari ..... » 138

6 – Attività contrattuale ..... » 143

7 – Personale ..... *Pag.* 155

a) scenario operativo ..... » 155

b) attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente ..... » 164

c) attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente ..... » 174

d) costo del lavoro ..... » 199

8 – Il sistema dei controlli interni ..... » 203

9 – Vigilanza governativa ..... » 210

10 – Conclusioni ..... » 217

Allegati alla Relazione ..... » 223

1 - Premessa

1.1 La Corte dei conti ha riferito al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 1994[1] ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 con riferimento all'art. 5 del D.L. 1 dicembre 1993 n. 487 convertito, con modificazioni, nella Legge 29 gennaio 1994, n. 71 con cui fu disposta la trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (in seguito ex Amm.ne P.T.), in Ente Pubblico Economico, denominato Ente "Poste Italiane" (in prosieguo EPI) in previsione della sua ulteriore costituzione in S.p.A. entro il 31 dicembre 1996: termine questo prorogato al 31 dicembre 1997 ovvero alla data stabilita dal CIPE ex art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1.2 I dati di seguito riportati, senza l'indicazione della fonte, sono tratti dagli atti e dai documenti ufficiali dell'Ente. In proposito, la Corte deve sottolineare le difficoltà riscontrate nell'acquisizione di dati certi ed affidabili essendo emerse, a più riprese, omissioni, discordanze ed incongruenze tra gli elementi forniti dai diversi servizi dell'Ente.

1.3 Il presente referto attiene alla gestione del 1995 e ai fatti più salienti successivi. Esso viene presentato in assenza dell'atto approvativo dell'Autorità Governativa di Vigilanza sul consuntivo del 1995 allo scopo di consentire una tempestiva informazione del Parlamento sui risultati del controllo eseguito, per attivare, ove del caso, l'esercizio del controllo politico.

1.4 Il processo di trasformazione in SpA, come meglio esplicitato in prosieguo, s'appalesa di difficile attuazione a cagione del duplice concorso di cause ostative: a) la sostanziale ascesa degli oneri del personale; b) la tendenza di stallo - che diviene negativa, in termini reali - dei ricavi, specie per quanto attiene alle "entrate" del Tesoro, della Cassa DD.PP., dell'INPS e dei servizi postali.

[1] (Cfr. Atti Parlamentari Camera Deputati XII° Legislatura Doc. XV, n. 101)

1.5 L'esercizio finanziario del 1995 si chiude con una perdita di £. 819.166 milioni in aggiunta al disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1994 nella misura di £. 1.404 miliardi per un "debito consolidato" di £. 2.223 miliardi, destinato ad incrementarsi al termine del 1996 di altri 700/800 miliardi; trend che sembra confermarsi per il 1997.

1.6 Per consentire la migliore comprensione delle notazioni che saranno esposte in seguito è opportuno precisare che le attività ed i servizi dell'Ente, si possono così schematizzare:

- **Servizi universali e riservati**

  trattasi di servizi affidati all'Ente in regime di monopolio legale come:

  - la corrispondenza postale (ordinaria, assicurata, raccomandata, autenticati e certificati), telegrammi, telex, fax, servizi di telematica pubblica, servizi di certificazione, autenticazione e protezione;

- **Servizi universali**

  interessanti le attività a carattere globale suscettibili di essere affidate - di norma mediante atto di concessione - ad altri soggetti (pacchi fino a 20 Kg.), nonchè i servizi di riscossione e pagamento, risparmio postale, servizi di c/c, altri servizi finanziari effettuati in via diretta o affidati dallo Stato;

- **Servizi non universali e non riservati**

  perchè svolti in regime di libera concorrenza ed interessanti i settori postali di bancoposta, di telecomunicazione, finanziari, assicurativi e di distribuzione.

  L'Ente agisce pertanto come operatore pubblico in un mercato vincolato e come operatore privato in un mercato libero. La massima parte dei servizi è offerta in condizioni di libero mercato e dovrebbe costituire la parte "attiva" con cui compensare le "passività" derivanti dai servizi offerti in regime di monopolio legale.

  I servizi svolti in regime di libera concorrenza sono svolti:

a) per i servizi postali: dalle grandi multinazionali e dagli operatori nazionali (anche a carattere locale), dominanti i settori degli effetti pregiati (espressi e pacchi) e del recapito urbano rapido;

b) per i servizi di bancoposta: dal sistema bancario e finanziario;

c) per i servizi di telecomunicazione: dalle società di esercizio e di offerta di valore aggiunto nel settore delle telecomunicazioni.

Di norma, la concorrenza screma la parte più ricca ed accessibile del mercato delle Poste, offrendo servizi a prezzi più elevati e di migliore qualità. Consegue che l'Ente ha ampi spazi per realizzare utili di esercizio per la parte concorrenziale con cui ripianare le perdite dei servizi universali e riservati, attraverso il miglioramento del connotato di imprenditorialità della propria azione, specie nel settore della gestione e dell'impiego delle risorse umane.

Nel suddetto quadro sono svolti dall'Ente:

- Servizi Postali che rappresentano il "Core Business" delle Poste Italiane da cui si ricava circa il 50% delle entrate;
- Servizi Finanziari (Bancoposta) che costituiscono la più grande infrastruttura del sistema di pagamento esistente in Italia, da cui si ricava circa il 45% delle entrate[2];
- Servizi Telecomunicazioni rappresentati da[3]:
  a) servizio Telex nazionale (con riferimento al 1995 si sono avute 23.000 unità paganti per un importo globale di 61 Mld);
  b) servizio telegrafico pubblico (nel 1995 ha interessato 34,4 milioni di telegrammi per un importo globale di 104,8 Mld.);

[2] Il Bancoposta è utilizzato dalla GRANDE UTENZA (Enti Pubblici e imprese) e dai CITTADINI, per raccogliere e trasferire denaro ovunque tramite:
- movimento di denaro da CITTADINO a GRANDE UTENZA (riscossione di pagamenti a Telecom, Enel, ecc.)
- movimento di denaro da GRANDE UTENZA a CITTADINO (pagamento stipendi, pensioni, in generale "servizi delegati")
- raccolta del risparmio del CITTADINO per conto della Cassa Depositi e Prestiti
- movimento di denaro da correntista a correntista (postagiro)
- movimento di denaro da CITTADINO a CITTADINO (vaglia)

[3] Dati: Ente Poste. Tuttavia con riferimento al volume del traffico telegrafico l'Ente ha evidenziato, in via previsionale, 76 milioni di operazioni, mentre le risultanze a consuntivo si collocano a circa la metà (34,4 milioni).

c) servizi di telematica pubblica per un totale di 325.000 documenti per un importo globale di 2 Mld.

1.7 Per fornire una visione comparativa dei principali indicatori dei servizi postali nei diversi Stati aderenti all'Unione Postale Universale (U.P.U.) è stato elaborato il seguente prospetto sulla scorta dei dati desunti dalla Relazione annuale del 1995 pubblicata dall'U.P.U.

Pur dovendosi precisare che gli aggregati possono presentare lievi differenze con i dati reali (come è il caso dell'Italia), l'analisi consente di pervenire ad alcune valutazioni quali quantitative di estremo interesse riguardanti il traffico postale e la produttività del personale.

Ulteriore avvertenza attiene alle diverse competenze esistenti nei Paesi interessati, alcuni riguardanti, a volte, esclusivamente i servizi postali strictu sensu, in altri casi anche servizi finanziari con l'offerta alla clientela di prodotti differenziati da Paese a Paese.

Con riferimento alla Francia, la cui situazione è abbastanza assimilabile al nostro Paese, si rileva che il volume del traffico postale (corrispondenza) s'eleva a 24,39 miliardi di pezzi; cioè a circa cinque volte il volume di traffico italiano, mentre la rete risulta di poco superiore a quella italiana. Analoghe considerazioni si possono fare per la Germania, la Gran Bretagna, per il Belgio ecc.

1.8 I controlli eseguiti dalla Corte, collocati nel nuovo quadro operativo previsto dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, hanno mirato all'accertamento di eventuali illegalità ed irregolarità nonchè alla verifica del rispetto dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza e di trasparenza": principi questi di portata generale applicabili a tutti gli organismi pubblici - qualunque sia la loro veste giuridica - rappresentando un'ulteriore specificazione della finalità di "buon andamento" dei pubblici apparati, caratterizzante gli ordinamenti democratici (art. 97 Cost.).

DATI DEI SERVIZI POSTALI ADERENTI ALL'U.P.U. (Anno 1995)

Stati	Dati generali					Volume del traffico postale (corrispondenza /anno)			
	Superficie Km2	Popolazione (in milioni)	PNL (in mld $)	Uffici Postali	Personale	Traffico interno	Internazionale		Totale
							spedite	ricevute	
Grecia	131.990	10,5	111,8	1.266	11.572	0,44	0,07	0,04	0,55
Portogallo	92.389	10,8	103,2	6.638	15.527	0,95	0,06	0,05	1,06
Spagna	504.782	39,2	557,4	11.100	65.140	3,98	0,17	0,15	4,3
Italia	301.268	57,2	1091,1	14.142	203.126	5,35	0,16	0,18	5,69
Irlanda	70.284	3,6	60,1	1.934	8.062	0,45	0,05	0,11	0,61
Finlandia	338.127	5,1	125,5	1.791	24.600	1,14	0,02	0,03	1,19
Germania	356.910	81,6	2420	17.172	307.000	19	0,39	0,57	19,96
Gran Bretagna	244.100	58,3	1099,7	19.414	208.810	17,53	0,79	*0,79*	19,11
Belgio	30.519	10,1	269,2	1.635	44.462	3,06	0,28	0,22	3,56
Lussemburgo	2.586	0,4	16,8	106	1.697	0,1	0,03	0,02	0,15
Paesi Bassi	40.844	15,5	396,9	2.009	55.263	*5,30*	*0,56*	*0,37*	*6,23*
Francia	551.500	58,3	1549,2	16.919	289.250	23,58	0,35	0,46	24,39
Danimarca	43.077	52,2	175,2	1.273	25.030	*2,66*	0,13	0,08	2,87
Austria	83.853	8,5	235,2	2.634	34.003	3,11	0,22	0,29	3,62
Svezia	449.964	8,8	228,5	1.745	55.714	4,32	0,09	0,12	4,53
Unione Europea	3.242.193	**420,1**	**8439,8**	**99.778**	**1.349.256**	**91,0**	**3,4**	**3,5**	**97,82**
Cipro	9.251	0,7	9	738	1.380	0,04	0,01	0,01	0,06
Islanda	103.000	0,3	7	109	1.353	0,06	0	0	0,06
Norvegia	323.895	4,4	147,7	2.356	31.025	2,06	0,04	0,07	2,17
Svizzera	41.293	7	306	3.674	38.526	*4,05*	*0,19*	*0,19*	4,43
Stati Uniti	9.372.614	263	6982	49.906	874.972	177,66	0,65	0,65	178,96
Canada	9.976.139	29,3	564,6	*18.421*	*53.795*	*11,15*	*0,32*	*0,32*	11,79
Totale IPC (21 stati)*	23.068.385	**724,8**	**16456,1**	**174.982**	**2.350.307**	**285,99**	**4,58**	**4,72**	**295,29**
Australia	7.713.364	18,1	347,9	3.954	36.122	4,18	0,18	0,19	4,55
Nuova Zelanda	268.676	3,3	59,2	*971*	*8.800*	*0,79*	*0,04*	*0,04*	0,87
Giappone	377.801	125,2	4960,7	24.587	142.538	24,26	0,11	0,27	24,64
Messico	1.958.201	90,5	235	7.382	32.434	0,63	0,13	0,19	0,95
Corea del Sud	99.016	44,9	421,1	3.437	41.617	3,4	0,03	0,05	3,48
Polonia	312.677	38,6	104,1	7.853	101.388	1,13	0,04	0,05	1,22
Repubblica Ceca	78.841	10,3	40,5	3.511	46.968	0,63	0,04	0,06	0,73
Israele	20.770	5,5		663	5.460	0,45	0,03	0,03	0,51
Turchia	779.452	61,6	171,4	34.692	*40.000*	1,16	0,1	0,22	1,48
Totale Stati	34.677.183	**1122,8**	**22796,0**	**262.032**	**2.805.634**	**322,6**	**5,3**	**5,8**	**333,72**

* Paesi aderenti all'International Post Corporation (organismo internazionale privato con sede in Bruxelles)

I dati sottolineati e in corsivo sono stati rilevati da altre fonti

2 - Considerazioni generali

2.1 I dati contabili, emergenti dal bilancio consuntivo, non ancora approvato dall'Autorità governativa, per l'esercizio finanziario 1995, si possono schematizzare come segue:

Bilancio 1995 (in miliardi di lire)

Stato Patrimoniale		Conto Economico	
Attivo(1)	L. 345.418,948	A) Valore della produzione	L. 12.000,215
Passivo		*B) Costi della produzione*	L. (12.593,175)
Patrimonio netto		*C) Proventi e oneri finanziari*	L. (283,522)
I) Capitale Sociale e riserve	L. 5.634,143	*D) Rettifiche di valore di attività finanziarie*	
VIII) Perdita 1994 e nuovo	L. (684,516)	*E) Proventi e oneri straordinari*	L. 57,316
IX) Perdita d'esercizio	L. (819,166)		
Totale patrimonio netto	L. 4.130,461		
b) Fondi per rischi e oneri	L. 1.774,584		
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Partite debitorie	L. 339.498,538		
e)Ratei e risconti	L. 15,365		
Totale	L. 345.418,948	Perdite dell'esercizio	L. 819,166

2.2 Con riserva di una dettagliata disamina della gestione finanziaria del 1995, preme sin d'ora, rilevare che, nonostante l'incremento del valore della produzione nella misura di 736,8 miliardi, la perdita d'esercizio risulta essere superiore a quella del consuntivo 1994, che si stabiliva solo nominalmente a L. 684.516 miliardi, scontando un intervento finanziario dello Stato di 968 miliardi (art. 7 della citata legge 71/94), ridotto nel 1995 a 159,5 miliardi. Le perdite anzidette non computano gli oneri per il trattamento di fine rapporto, nè quelli per le disponibilità finanziarie e le disponibilità di cassa, a causa del ricorso da parte dell'Ente - almeno sino a tutto il 1995 - ai flussi finanziari del Tesoro. Tali elementi mostrano le difficoltà del

---

[4] L'attivo è costituito da (in miliardi di lire):
a) Crediti verso soci etc. ----------
b) Immobilizzazioni L. 13.600,759
c) Attivo circolante L. 331.810,046
d) Ratei e Risconti : L. 8,143

percorso economico-finanziario dell'Ente, nel senso di armonizzare la gestione con gli obiettivi di ripianamento economico-finanziario, prescritti dalla legge 71/94 nonchè con le correlate direttive ministeriali, differendo, così, l'obiettivo della trasformazione in S.p.A. dell'Ente, rinviato al 31 dicembre 1997 ovvero ad altra data stabilita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) ex art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In tale prospettiva, è d'obbligo segnalare che secondo la proiezione elaborata dall'Ente al 30 settembre 1996 l'esercizio del 1996 presenterà una perdita di 780 miliardi con compromissione del programma di risanamento economico-finanziario il quale è caratterizzato, come rilevato anche dal Ministro P.T.[5] dai seguenti principali profili:

- la flessione dei volumi di attività con conseguente tendenziale calo, anche prospettico, dei ricavi di vendita;
- la sostanziale invarianza e rigidità della struttura dei costi dell'Ente che, rappresentata per oltre l'85% dal costo del lavoro sostanzialmente fisso, con correlata vischiosità operativa dell'Azienda;
- la natura di parte dei ricavi correlati alla negoziazione dell'attività con altri organi della pubblica amministrazione, che comporta di fatto una riduzione dell'area governata dalle logiche di mercato.

2.3 Nel precedente referto la Corte ebbe a segnalare le disfunzioni amministrative e finanziarie ereditate dall'Ente all'atto della trasformazione, ponendo in risalto che nel primo periodo della sua esistenza gli organi di gestione avevano dato adeguata attuazione

[5] Cfr. Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge 29 gennaio 1994, n. 71, sull'andamento del processo di trasformazione e di risanamento dell'Ente Poste Italiane in Atto Senato, XIII Legislatura, (8° Commissione) DOC. CXIII, n. 1.

alla relazione giuridico-istituzionale, composta da una complessa e articolata produzione normativa, mentre difficile si era palesata la realizzazione dell'approccio economico-aziendale, in quanto il necessario passaggio dalla "centralità" degli atti alla "centralità" dei risultati era stato fortemente rallentato, se non compromesso, dalle difficoltà di pervenire al mutamento culturale, manageriale ed operativo dell'apparato e dei suoi operatori.

In tale contesto vennero riscontrate alcune discrasie quali:

- il ritardo nel recapito della corrispondenza dei pacchi;
- le lentezze e le vetustà delle procedure dei servizi finanziari;
- le carenze organizzative comportanti disagi per la clientela (le note "file" agli sportelli);
- l'omesso inventario dei "bisogni" e delle "domande";
- l'inadeguatezza delle scritture contabili in termini di costi-ricavi;
- il difetto di trasparenza, pubblicità e di tutela del cliente;
- le difficoltà di osservare i principi di economicità, efficienza, efficacia;
- la prevalenza delle "domande" interne del personale in rapporto al soddisfacimento dei bisogni della clientela;
- l'attuazione di manovre tariffarie finalizzate alla copertura delle perdite di bilancio;
- il collocamento dell'attività contrattuale degli organi, specie quelle degli organi periferici, in un quadro normativo non armonizzato con la disciplina dell'Unione Europea;
- l'inefficacia del sistema dei controlli interni alla struttura, malgrado la loro ridondanza (Area Ispettorato, Area Internal Auditing, Area Programmazione e Controllo di Gestione);
- lo squilibrio esistente tra le dieci Aree di supporto in rapporto alle due Aree operative (Servizi Postali e Servizi Finanziari).

In buona sostanza a fronte di un quadro ordinamentale soddisfacente, tempestivamente realizzato, veniva rilevata la carenza dell'approccio economico-aziendale e del relativo passaggio da una condizione statica e burocratica ad una visione dinamica, mirante all'offerta dei "prodotti" in relazione ai bisogni della clientela sulla base di un "costo" favorevole, secondo i sani principi e criteri imprenditoriali.

2.4 In proposito va prontamente rilevato che, all'atto dell'approvazione del consuntivo 1994, intervenuto in data 23 luglio 1996 (Cfr. All. 1), il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni (in seguito Ministro P.T.), nel rilevare che le "difficoltà operative ed interpretative che nella fase transitoria tra il vecchio e il nuovo sistema contabile hanno determinato le rilevate incertezze nella definizione della situazione finanziaria, economica e patrimoniale", ebbe a richiamare l'Ente al "rigoroso rispetto delle norme di contabilità applicabili a regime" e, per quanto attiene ai profili operativi, al "conferito assolvimento degli obblighi assunti con il contratto di programma". In tale occasione, il Ministro vigilante, non ritenendo esaustivi gli elementi forniti dall'Ente (Cfr. All. 2), segnalò la necessità di procedere all'indicazione di mezzi di riassorbimento del disavanzo di amministrazione e alla predisposizione di una contabilità costi/benefici delle risorse umane e sulla razionale distribuzione delle risorse disponibili.

2.5 Il riscontro operato dalla Corte in ordine alle misure adottate dall'Ente, nel quadro dell'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti), evidenzia che, nel periodo interessato dal presente referto alcuni dei suddetti inconvenienti sono stati eliminati o quanto meno affievoliti, potendosi ascrivere, in positivo, la

riduzione del personale, passato da 221.546 unità (1 gennaio 1994) a 189.323 unità (31 dicembre 1996)[6] che avrebbe dovuto comportare una sensibile incidenza riduttiva sul costo del personale; la pronta emanazione, ai fini della trasparenza, pubblicità e tutela della clientela, della Carta della Qualità dei Servizi Postali, approvata con D.P.C.M. del 30 gennaio 1996 (Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale n. 23 del 9 febbraio 1996) nonchè l'elaborazione e la parziale esecuzione di due piani concatenati, protesi al miglioramento dei servizi postali insieme all'allargamento delle attività operative mediante l'assunzione di nuovi funzioni (al fine di incrementare i ricavi, di attivare il migliore impiego del personale e di estendere i servizi offerti alla clientela), integrati da una politica di relazioni industriali, assicurante la "pace sociale" tra il "vertice" ed i lavoratori dipendenti, anche se, come sarà meglio illustrato in prosieguo, l'azione dell'Ente ha necessariamente subito negative ripercussioni finanziarie.

2.6 A fronte di tale favorevole situazione, è d'obbligo segnalare il perdurare di parte delle sopradescritte discrasie, stante da un lato la necessità di attivare[7] la "procedura di concertazione" con le organizzazioni sindacali e dall'altro la difficoltà di passare prontamente da una visione burocratica all'applicazione dei principi imprenditoriali.

---

[6] La consistenza di 189.323 comprende anche il personale che fruisce di permessi sindacali ovvero assente per motivi vari (2.826 unità) con la conseguenza che il personale effettivamente disponibile ammonta a 186.118 unità.

[7] L'art. 16 dello Statuto prescrive che "l'Ente e le OO.SS. possono concordare protocolli di intesa aventi ad oggetto:

a) diritti di informazione sulla gestione dei rapporti di lavoro, sull'organizzazione del lavoro, sulla politica degli organici, sul funzionamento dei servizi, sulle innovazioni tecnologiche, sugli investimenti, sulla qualità dell'ambiente di lavoro;

b) forme preventive per il componimento di conflitti concernenti l'interpretazione di clausole e norme dei contratti collettivi.

Al presente, è dato riscontrare - come verrà esplicitato in prosieguo - che, malgrado l'orientamento gestionale adottato dal "vertice", la persistenza presso la struttura - a cagione della sua difficoltà di corrispondere prontamente alle direttive e strategie aziendali - di una situazione di scostamento dai principi di sana gestione finanziaria, interessante i seguenti profili:

- mancata creazione di un sistema affidabile di scritturazione contabile e delle correlate prospettazioni di bilancio (Cfr.capitolo 4);
- inadeguatezza degli interventi di ordinaria manutenzione e di rinnovamento dei mezzi strumentali (Cfr. capitolo 6);
- inesistenza di un piano di mobilità del personale per "sventare" le negative ripercussioni sulla produttività dello stesso in ordine ai servizi offerti alla clientela (Cfr. capitolo 7);
- scarsa razionalità della struttura periferica, le cui innovazioni appaiono più nominalistiche che inseribili in una moderna concezione di "bacini di utenza" (Cfr. capitolo 3);
- omesso rinnovo delle procedure operative e del sistema di monitoraggio (Cfr. capitolo 5);
- insoddisfacente ideazione ed attuazione della gestione delle risorse umane con riferimento a precisi obiettivi e alle connesse strategie aziendali (Cfr. capitolo 3);
- parziale conseguimento degli obiettivi, previsti dal Contratto di programma (Cfr. capitolo 3);
- insufficiente applicazione da parte della struttura della disciplina europea in materia di appalti di lavori e di acquisto di beni e servizi (Cfr. capitolo 6);
- difettosa armonizzazione dell'attività imprenditoriale con i principi di lealtà di concorrenza, prescritti dalla disciplina europea mirante alla nuova configurazione delle imprese postali pubbliche operanti

nel territorio dell'Unione Europea (Cfr. All. 3, 4 e 5) in armonia con le direttive di strategia aziendale impartite dal Ministro P.T.

2.7 Nel procedere all'analisi del pre-consuntivo sui risultati economici e finanziari al 31 dicembre dell'esercizio 1996, il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni con nota datata 29 novembre 1996 ha richiamato l'Ente (Cfr. All. 6) all'adozione di idonee misure per razionalizzare gli oneri per il personale. Infatti, malgrado gli interventi di "sfollamento" del personale - concretatosi, alla data del 31 dicembre 1996, in una riduzione di 38680 unità con riferimento alla consistenza di 223.264 unità accertata in data 31 dicembre 1993 - la relativa spesa costituisce una non trascurabile fonte d'impatto negativo con le aspettative parlamentari e governative di risanamento economico-finanziario, tenuto conto dell'incidenza del costo del personale nei confronti dei ricavi dell'Ente, oscillante fra l'80 e l'82%, al netto delle compensazioni finanziarie, in disparte ogni ulteriore considerazione sui nuovi oneri trasferiti all'IPOST mediante pensionamenti di anzianità e, quindi, sulle correlate ripercussioni nel settore della finanza pubblica allargata. In proposito, l'Ente ha interlocutoriamente risposto, impegnandosi all'invio "di una dettagliata relazione in ordine alle politiche sin qui attuate e alle iniziative allo studio che risultino coerenti con i propositi di risanamento che hanno motivato le proposte già formulate dall'Ente in sede di predisposizione della manovra triennale del Governo nel settore postale e già giudicate in sede governativa rispondenti ed adeguate agli obiettivi di efficienza, efficacia e di qualità dei servizi offerti alla clientela" (Cfr. All. 7).

2.8 Ulteriore profilo da segnalare all'attenzione del Governo e del Parlamento consiste nella necessità di procedere ad un'attenta ponderazione e valutazione della strategia dell'Ente, mirante alla costituzione di nuove società per azioni, collocate sul versante finanziario, nonchè sul crescente rinforzamento dell'azione dell'Ente nei settori appartenenti alla libera concorrenza. Tali azioni suscitano, come sarà precisato in seguito, forti perplessità in ordine al rispetto del quadro normativo disegnato dalla legge 71/94 nonchè dell'osservanza delle regole di mercato, a causa del supporto finanziario goduto dall'Ente e della sua posizione di concessionario operante anche in regime di monopolio, che consente di beneficiare di una rete di 14.666 punti, in parte finanziata dallo Stato mediante il sistema delle compensazioni finanziarie; finanziamento integrato dalla "riserva" ereditata dall'Ente con l'attribuzione dei residui passivi dell'ex Amministrazione P.T. valutabili nella misura di circa 2.200 miliardi.

Infine, merita segnalare che l'attività contrattuale, esclusa quella "pilotata" direttamente dal Consiglio di Amministrazione (CdA), è stata improntata alla sostanziale elusione della normativa comunitaria, come sarà illustrato in prosieguo.

2.9 Alla luce delle suesposte circostanze e notazioni, la Corte raccomanda la pronta adozione di misure di ripianamento dello squilibrio economico-finanziario, specie in materia di oneri connessi con la gestione delle risorse umane, pervenendo, altresì, ad un significativo incremento della produttività con contestuale razionalizzazione della rete postale in uno con il rispetto da parte della struttura della disciplina comunitaria in materia contrattuale: e

ciò nell'intento di conseguire il necessario riavvicinamento con gli standars degli altri Stati dell'Unione Europea, i cui indicatori di produttività si presentano come segue.

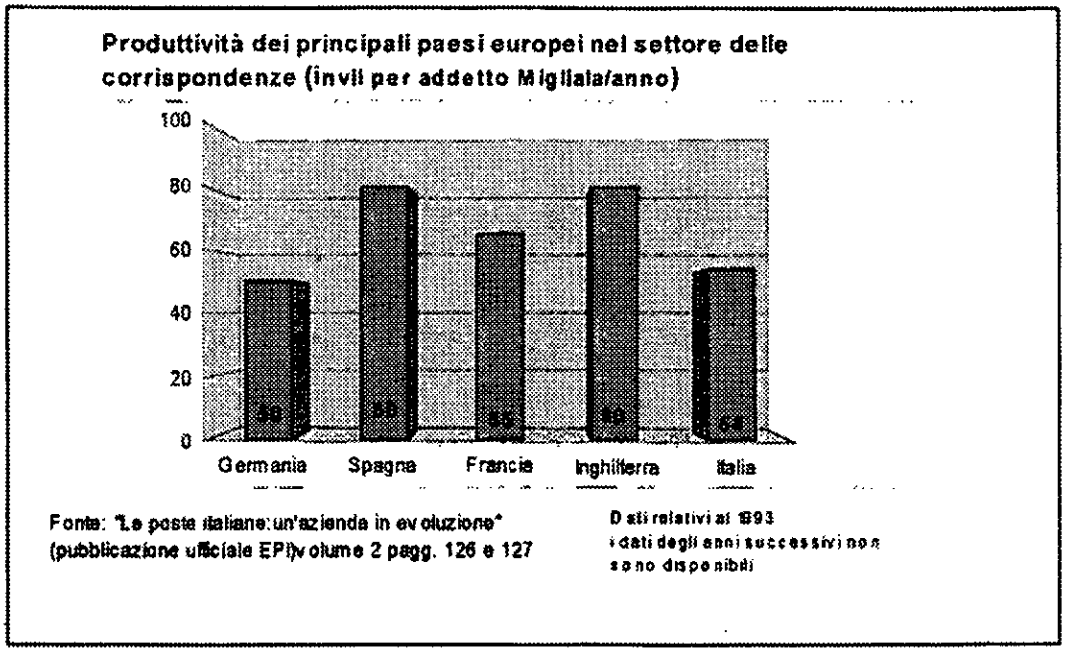

Il fenomeno della scarsa produttività si riflette negativamente sulla celerità delle distribuzioni e del recapito degli effetti postali, le cui percentuali, con riferimento alla corrispondenza verso l'Europa si presentano come segue.

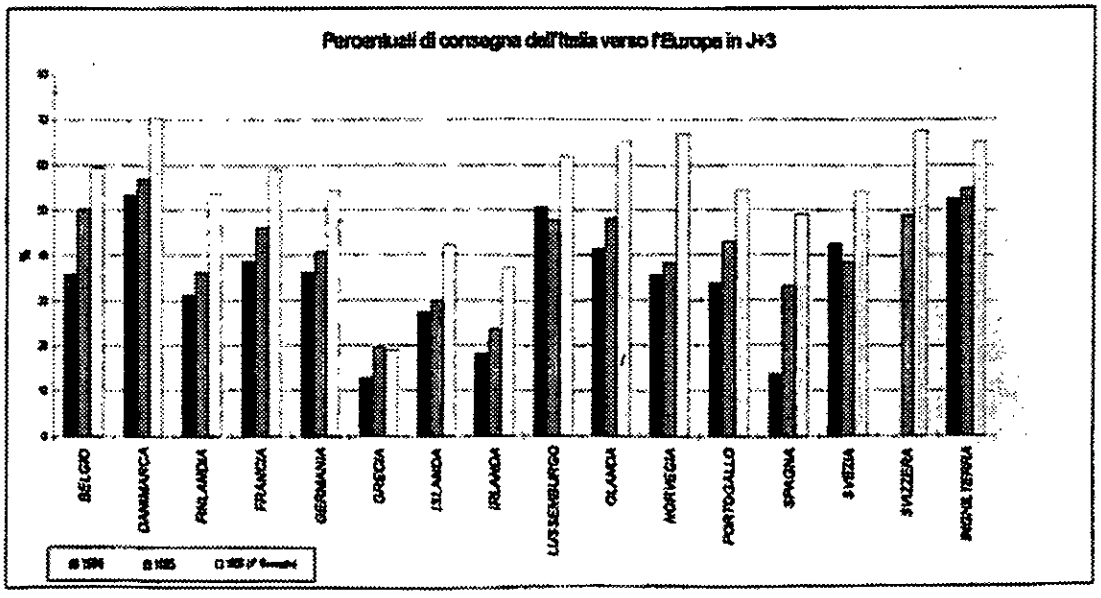

Il dato stimato per l'anno 1996 si attesta (con riferimento allo standard internazionale di J+3) al 70 % della corrispondenza in uscita e al 30 % di quella in entrata: valori questi notevolmente inferiori agli altri Stati europei, come si evince dalla seguente rappresentazione grafica, comprovante la posizione di retroguardia dell'Italia, collocato all'ultimo posto.

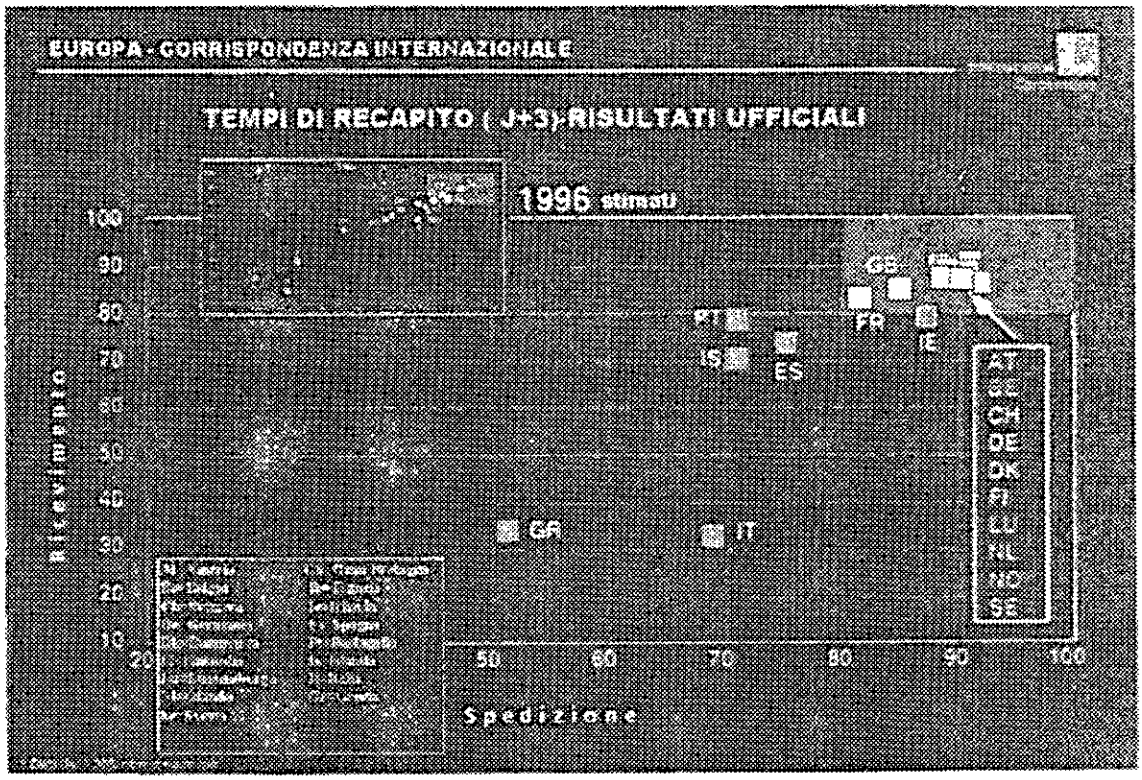

Sulla scorta dei dati rilevati dall'U.P.U. si è proceduto alla comparazione degli indicatori dei Paesi europei più assimilabili all'Italia per estensione e popolazione. I relativi indici di investimento, di ricavi e di produttività depongono per un divario negativo nei confronti dell'Italia, come si evince dal seguente prospetto:

RAFFRONTO TRA ALCUNI SERVIZI POSTALI EUROPEI NEL 1995

DATI 1995	Germania	Francia	Gran Bretagna	Italia	Spagna
Generalità					
Superficie del territorio	356.910	551.500	244.100	301.268	504.750
Popolazione (milioni)	82	58	58	57	39
Tasso di cambio del DTS	2,131	7,264	0,965	2.159,7	166,41
Personale					
Numero impiegati a tempo pieno	210.000	236.302	171.252	151.401	57.844
Numero impiegati part-time	88.000	50.958	35.518	12.722	7.248
Numero impiegati a tempo equivalenti	283.000	269.761	195.934	153.765	61.517
Uffici Postali					
Numero di uffici postali permanenti	17.172	16.910	16.414	14.142	4.297
Mezzi tecnici					
Numero di cassette postali	140.000	129.853	115.000	71.740	33.825
Numero di aerei	0	20	0	ND	ND
Numero di automobili/autocarri	56.000	45.000	32.882	8.153	1.200
Numero di motociclette	335	12.250	240	5.617	5.884
Numero di biciclette/scooter	25.000	10.000	26.000	ND	ND
Risultati finanziari					
Totale dei ricavi (DTS)	13.421.556.956	ND	5.476.292.744	4.882.987.179	942.656.389
Totale spese(DTS)	13.233.844.854	ND	5.109.297.836	5.360.220.931	982.551.117
Investimenti (DTS)	1.220.141.726	ND	345.284.000	319.460.000	65.000.000
Distribuzione					
Numero dei recapiti giornalieri urbani	1	1	2	1	1
Numero dei recapiti rurali settimanali	6	6	6	6	5
Corrispondenza: Traffico totale					
Corriere nazionale	19.000.000.000	20.518.820.000	12.500.000.000	6.252.144.000	3.929.574.000
Corriere internazionale (in e out)	963.000.000	813.874.400	1.358.000.000	337.339.000	315.492.186
Corrispondenza: servizi accessori					
Raccomandate (nazionali e internazionali)	98.200.000	239.026.852	ND	26.625.000	15.622.473
Assicurate (nazionali e internazionali)	8.400.000	3.178.580	ND	49907500	ND
Giornali	2.539.291.000	2.079.800.000	ND	6700000	ND
Pacchi postali					
Pacchi ordinari (nazionali e internazionali)	451.328.400	211.473	ND	580.000	1.226.028
Pacchi assicurati (nazionali e internazionali)	4.682.525	53900	ND	3822500	ND
Servizi finanziari					
Vaglia (nazionali e internazionali)	519.315.958	4.787.547.600	361.304.400	774.287.571	1.503.756.291
Conto correnti	4.350.000	9.907.761	1.756.021	521.324	ND
Avere dei conto correnti (DTS)	13.421.556.956	21.052.940.634	2.774.172.082	20.268.279.621	ND
Pagamenti (nazionali internazionali)	113.304.447	1.265.035.348	229.751.470	709.530.688	11.556.202
Conti di risparmio	20.400.000	36.285.450	20.581.202	49.570.000	ND
Avere conto di risparmio	26.798.189.404	55.836.205.689	11.238.438.839	18.119.998.302	ND

INDICI 1995	Germania	Francia	Gran Bretagna	Italia	Spagna
Rapporto investimenti/Ricavi	0,091	ND	0,069	0,067	0,092
Rapporto Ricavi/Spese	1,014	ND	1,05	0,89	0,959
Ricavi per impiegato equivalente	51033	ND	33.893	24.405	15.323
Oggetti postali trattati per impiegato equivalente	77.583	92.450	29.948	29.240	20.062
Oggetti postali trattati per abitante	250	419	324	101	110

Schematicamente, la produttività dell'Ente si può presentare come segue.

PROSPETTO DI SINTESI SULLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

Uno dei problemi più seri di funzionalità è quello della produttività del lavoro, il cui basso livello assoluto è rimasto per lungo periodo stazionario

il fenomeno

è da attribuirsi principalmente ad istituti normativi di gestione del personale non coerenti con l'esigenza di una gestione aziendale intesa in senso economico.

evidenzia la necessità di nuove strategie che prevedano l'adozione di misure che incrementino l'efficienza

Fonte: "Le poste italiane:un azienda in evoluzione"
(pubblicazione ufficiale EPI) volume 2 pagg.126 e 127

3 - Quadro ordinamentale ed operativo.

A) Nota preliminare.

3.1 Nella precedente relazione, sono stati esposti dettagliatamente la struttura organica dell'Ente, a livello di gestione e di controllo, nonchè il loro contesto normativo. Pertanto, nel rinviare a quanto in precedenza illustrato,[8] è sufficiente ricordare che la nomina del Presidente e dei componenti del CdA è avvenuta con D.P.R. del 19 febbraio 1997 e quella del CRC con Decreto del Ministro PT datato 15 febbraio 1997.

Sul piano ordinamentale l'Ente - oltre al Presidente, al Consiglio di Amministrazione (CdA) e al Collegio dei revisori dei conti (CRC), s'articola in una struttura centrale e periferica, raffigurata nel seguente organigramma.

[8] Cfr. Atti Camera, XII Leg., Doc XV, n. 101, pag. 21 e ss

Organigramma Ente poste Italiane - Personale al 31/12/96

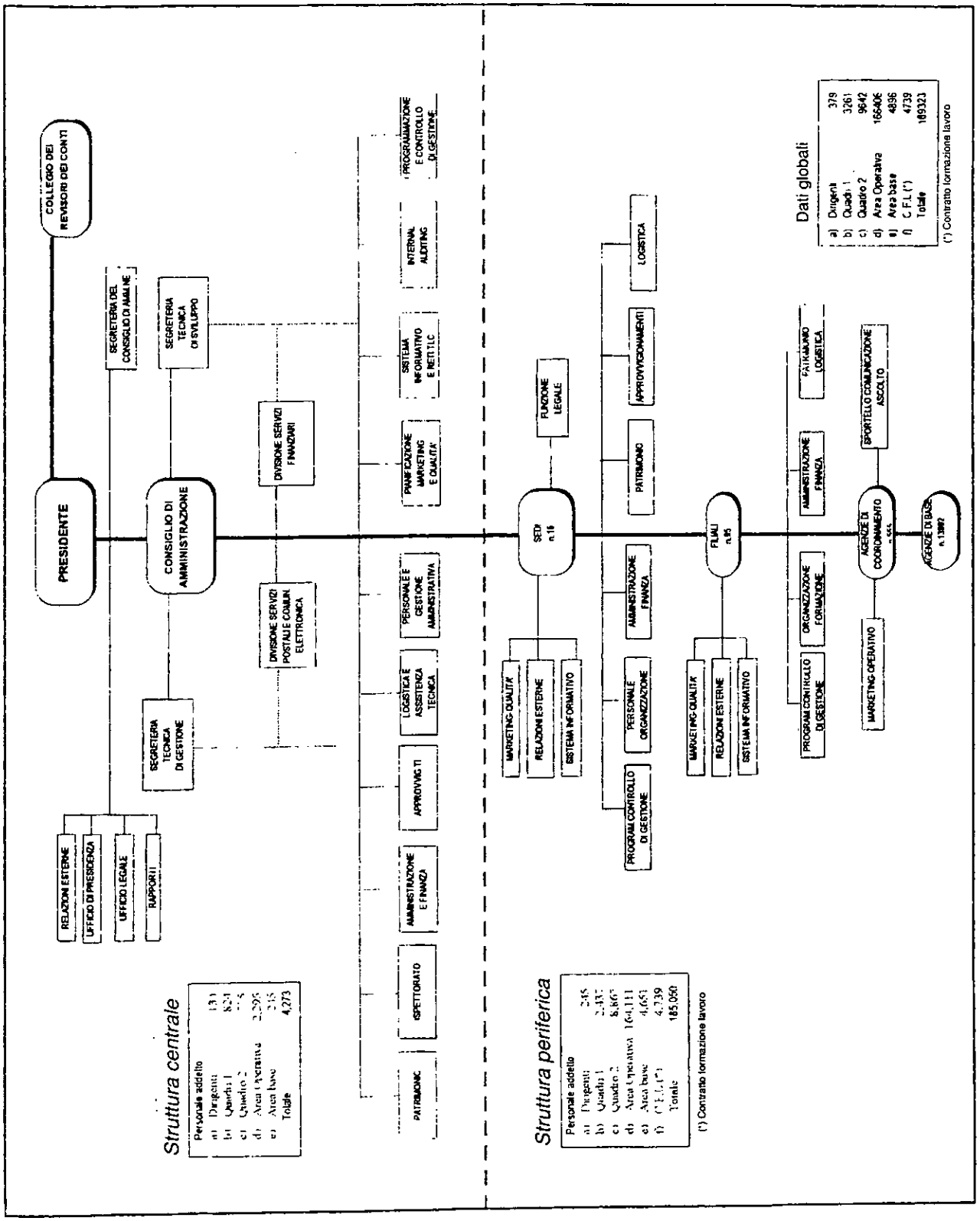

Con riferimento alla ripartizione delle molteplici funzioni svolte dall'Ente e dagli organi governativi e di controllo esterno si ha la seguente rappresentazione grafica.

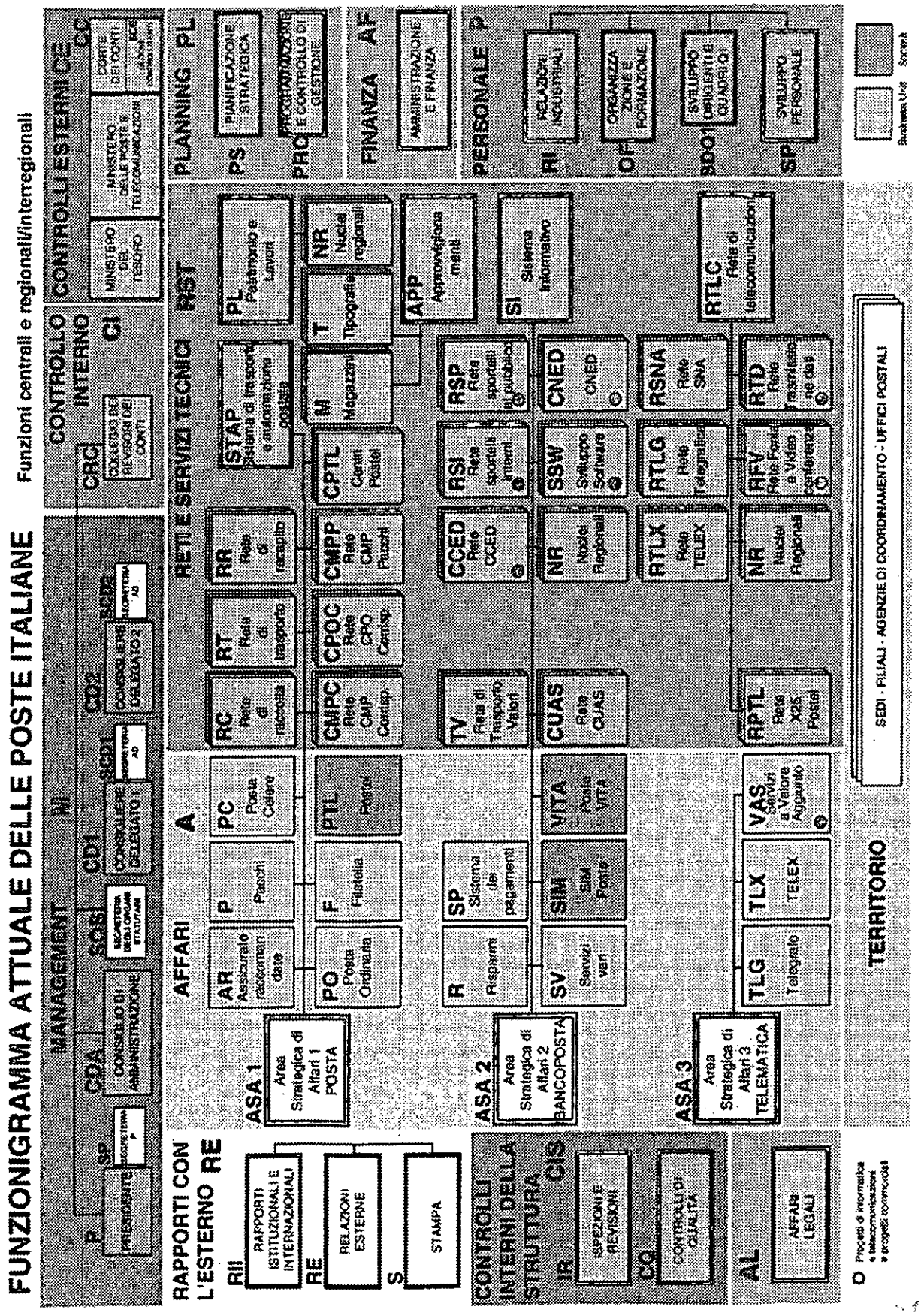
FUNZIONIGRAMMA ATTUALE DELLE POSTE ITALIANE
Funzioni centrali e regionali/interregionali
MANAGEMENT
CONTROLLO INTERNO
CONTROLLI ESTERNI
PLANNING
FINANZA
PERSONALE
RETI E SERVIZI TECNICI
AFFARI
RAPPORTI CON L'ESTERNO
CONTROLLI INTERNI DELLA STRUTTURA
TERRITORIO
SEDI - FILIALI - AGENZIE DI COORDINAMENTO - UFFICI POSTALI

Per facilitare la comprensione della struttura periferica dell'Ente, è sufficiente ricordare che la **Sede,** di norma di dimensione regionale, è responsabile, dovendo garantire i correlati risultati, per i seguenti settori:

- produzione e coordinamento dei servizi postali, coordinamento dei servizi finanziari e raggiungimento degli standard di qualità dei servizi
- relazioni industriali, trasparenza e correttezza nella gestione del personale, diffusione della cultura d'azienda e incremento della professionalità del personale
- studio e progettazione di soluzioni organizzative e distribuzione delle risorse tra le Filiali
- coordinamento del processo di controllo di gestione e controllo dell'attuazione del budget di Sede
- attività di marketing e promozione e sviluppo dei servizi
- collaudo, assistenza, manutenzione e gestione delle infrastrutture logistiche e patrimoniali
- gestione del bilancio della struttura
- gestione del sistema informativo ed invio esatto e tempestivo dei dati
- relazioni esterne

La **Filiale** a competenza provinciale è responsabile per:

- assegnazione alle Agenzie di coordinamento degli obiettivi e delle risorse umane, finanziarie e strumentali
- coordinamento della gestione operativa delle Agenzie
- commercializzazione dei servizi
- formazione e preparazione professionale del personale
- comunicazione dei dati al Sistema Informativo
- verifica della sicurezza e dell'igiene del lavoro e contatti con Enti locali e USL

L'Agenzia di coordinamento da istituire presso l'unità baricentrica delle Agenzie di bacino[9] provvede nei seguenti settori:

- gestione del personale e dei beni strumentali, autorizzati nella produzione dei servizi
- promozione e vendita dei servizi
- certificazione sui servizi prodotti ed erogati
- piccola manutenzione dei beni strumentali
- gestione dello "Sportello di comunicazione ascolto"
- coordinamento delle Agenzie dipendenti.

L'Agenzia provvede a tutte le operazioni dei servizi postali, finanziari e di telecomunicazione.

3.2 I compensi annui spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione nonchè al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti (effettivi e supplenti) sono stati fissati con D.I. (Ministro P.T. e Tesoro) del 27 aprile 1994 nelle seguenti misure complessive lorde da corrispondere in rate mensili[10]

- Presidente dell'Ente	£ 300 milioni
- Componenti del CdA	£ 270 milioni
- Presidente del CRC	£ 100 milioni
- Componenti del CRC	£ 80 milioni
- Componente supplente del CRC	£ 16 milioni

[9] In ordine alla creazione delle agenzie di coordinamento si rinvia al capitolo 5.

[10] Con lo stesso decreto è stata, altresì, prevista la corresponsione ai partecipanti alle riunioni del CdA, ivi compreso il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo, di un gettone di presenza di Lire 250.000 lorde

3.3 Per quanto attiene all'articolazione della struttura dell'Ente, si fa rinvio all'esposizione compiuta nella precedente relazione, ricordandosi che, a livello centrale, operano due divisioni operative (servizi postali e servizi finanziari) affiancate da 10 aree di sviluppo/gestione,[11] individuate per fornire ed assicurare alle suddette divisioni il migliore svolgimento delle funzioni aziendali operative.

Oltre alle Aree strategiche e a quelle funzionali esistono gli Uffici di supporto che curano il perseguimento di obiettivi specifici e lo svolgimento di attività strumentali a supporto degli Organi dell'Ente.

Gli Uffici di supporto sono:

- Ufficio di Presidenza
- Relazioni esterne
- Rapporti istituzionali
- Funzione legale
- Segreterie degli organi
- Segreterie tecniche per lo sviluppo/gestione.

A livello periferico l'organizzazione si articola su quattro diverse strutture territoriali rappresentate rispettivamente, in ordine di importanza funzionale, da Sedi, da Filiali, da Agenzie di coordinamento e da Agenzie, costituenti una rete, articolata in 14.666 punti.

[11] Le aree di sviluppo/gestione sono le seguenti:
- Area Pianificazione, Marketing e Qualità
- Area Programmazione e controllo di Gestione
- Area Personale e Gestione Organizzativa
- Area Amministrazione e Finanza
- Area Approvvigionamenti
- Area Logistica e Assistenza Tecnica
- Area Patrimonio
- Area Sistema Informativo e Rete di telecomunicazioni
- Area Internal Auditing
- Area Ispettorato

UFFICI TERRITORIALI (ultima rilevazione eseguita al 31 dicembre 1996)

SEDI	FILIALI	AG. COORD.	AG. DI BASE	TOTALE
16	95	555	14.000	14.666

Fonte: EPI

E' importante segnalare un mutamento, che costituisce l'inizio del processo di razionalizzazione delle risorse umane in relazione ai "bacini di utenza", attuato con la delibera n. 31 del 14 giugno 1996 con la quale il C.d.A. dell'Ente "ha ritenuto opportuno procedere ad un accorpamento della direzione di alcune Sedi e Filiali dell'Ente, in considerazione del raggiungimento degli obiettivi di economicità e funzionalità". Conseguentemente, a decorrere dal 1° luglio 1996 sono state accorpate le seguenti Sedi:

- la Sede Umbria con la Sede Toscana;
- la Sede Molise con la Sede Abruzzo;
- la Sede Basilicata con la Sede Puglia.

La Corte raccomanda che il processo integrativo possa proseguire rapidamente con la soppressione ovvero la rimodulazione organica delle Agenzie di coordinamento al fine di conseguire l'obiettivo di economicità e funzionalità stabilito dalla legge istitutiva dell'Ente.

3.4 L'attuale struttura non sembra discostarsi da quella dell'ex Amministrazione P.T.; anzi ne risulta appesantita dall'istituzione di 555 Agenzie di coordinamento (Cfr. All. 8). Tali organismi previsti nel quadro dell'unità baricentrica delle Agenzie di cui alla struttura territoriale approvata con delibera del CdA n. 26 del 30 marzo 1995 sono stati ideati con il compito di procedere al "coordinamento" delle agenzie, in modo da assicurare facilità e prontezza d'intervento, connotandosi quale momento di "collegamento" tra la filiale e le singole agenzie. Alla direzione delle Agenzie di coordinamento sono preposti i "quadri", di primo livello, (nominati secondo criteri automatici al di fuori

della declaratoria del CCNL, come sarà meglio illustrato in seguito) assistiti da una "Segreteria e Marketing" operativo e da un servizio di "Sportello, Comunicazione e Ascolto". Tale nuova strutturazione, introdotta in via sperimentale, merita un'approfondita verifica in termini di costo/risultato in relazione all'esigenza di una migliore sinergia funzionale della rete postale. In tale prospettiva, la Corte raccomanda di provvedere ad una razionalizzazione della struttura periferica, privilegiando il momento di "centralità" della filiale sui rispettivi bacini di utenza nell'intento di ridurre i costi di gestione e di incrementare la funzionalità operativa del dirigente responsabile.

B) Il contratto di programma

3.5 Con atto datato 17 gennaio 1995 è stato sottoscritto dal Ministero P.T. e dal Presidente dell'Ente il contratto di programma, previsto dall'art. 8 della legge 71/94[12] (Cfr. All. 9).

Sul contenuto e sulle diverse fasi che hanno portato alla formazione e alla sottoscrizione del contratto, la Corte ha già ampiamente riferito nell'ultima relazione[13] In questa sede verranno illustrati i risultati conseguiti.

---

[12] L'art. 8 della legge 71/94 prescrive che:

"1. Il Consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina, predispone una schema di contratto di programma, volto ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ed a prevedere gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e di contenimento dei costi, di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi gestiti in regime di concorrenza, i criteri di determinazione delle tariffe, e, sulla base di accertate eccedenze, il piano triennale di riassetto e di eventuale riconversione del personale. Lo schema di contratto è finalizzato al risanamento economico finanziario dell'ente, nonchè al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri Paesi europei. Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere delle competenti commissioni parlamentari che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni. Il contratto di programma è stipulato tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il presidente dell'ente su conforme avviso del Ministro del tesoro. Il contratto di programma deve contenere una carta del servizio pubblico postale, in cui saranno individuate le obbligazioni e le responsabilità dell'ente in ordine ai livelli di qualità dei servizi, con specifico riferimento alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici specie per gli utenti disabili, semplificazione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze, segnalazioni e richieste di indennizzo.

2 Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'ente sono determinate dal consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che può annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero nello stesso termine, può sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè in materia di organizzazione e amministrazione della medesima, si applicano, per quanto compatibili con il nuovo ordinamento, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni, emanate col regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, e con i regolamenti tecnici adottati dal consiglio di amministrazione sulla base del contratto di programma e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Sino alla data di inizio dell'attività dell'ente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano invariate l'organizzazione con la dotazione organica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la disciplina dei relativi controlli, secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di traformazione, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari ed ai livelli di qualità conseguiti nella gestione dei servizi".

[13] Cfr. Atti Camera, XII Leg. Doc. XV, n. 101, pag. 32 e succ.

3.6 Il contratto di programma, sulla scia dell'esperienza europea e di quanto praticato per le Ferrovie dello Stato, è finalizzato al risanamento economico-finanziario dell'Ente e al soddisfacimento delle esigenze della clientela nel senso di conseguire, entro il 31 dicembre 1996 i seguenti obiettivi:

- recupero della qualità dei servizi mediante un adeguato sistema di monitoraggio;
- contenimento dei costi tramite misure di riorganizzazione e di riassetto del personale;
- individuazione dei criteri di tariffazione dei servizi;
- elaborazione ed attuazione di un piano triennale di riassetto del personale, anche mediante riconversione e mobilità dello stesso in rapporto alle esigenze dell'Ente;
- adozione della "Carta" del servizio pubblico postale;
- implementazione di un affidabile sistema contabile, supportato da scritturazioni chiare, precise, concordanti e facilmente controllabili assistito da contabilità analitiche per i diversi "prodotti" offerti alla clientela.

Il contratto di programma ha previsto entro il 31 dicembre 1996, i seguenti tempi di recapito:

- lettere ordinarie	città per città	24h	85% del corriere
	su scala nazionale	48h	85% del corriere
- pacchi ordinari		5 giorni	85% del corriere

3.7 Nel corso del 1995 e 1996, gli obblighi posti a carico dell'Ente hanno trovato solo parziale attuazione, non essendo state emanate incisive misure applicative in ordine all'istaurazione della contabilità analitica - essenziale per definire le compensazioni finanziarie a carico dello Stato - all'individuazione dei criteri di tariffazione dei servizi, all'attuazione del

piano triennale di riassetto del personale e della sua riconversione: alla mobilità del personale nonchè al sistema dei controlli interni.

Per quanto attiene al rispetto dei tempi di recapito si sottolinea che il sistema di rilevamento esistente all'inizio del 1995 non è stato considerato soddisfacente dalla competente divisione operativa perchè affetto dai seguenti punti critici:

- la cadenza dei controlli è del tutto insoddisfacente;
- il numero di invii è assolutamente insufficiente;
- il panel è formato secondo criteri sostanzialmente casuali che non tengono conto della realtà organizzativa;
- il panel non è assolutamente rappresentativo dei flussi di traffico;
- il metodo, quindi, non pesa i risultati di ciascuna relazione secondo i flussi di traffico che interessano tale relazione;
- solo una minima parte delle possibili relazioni viene testata;
- i risultati non sono espressi nel linguaggio internazionale J + n, ma in termini di media e pertanto non sono in linea con gli impegni del contratto di programma.

Ne consegue che il sistema degli invii di prova, che è insostituibile e che viene largamente utilizzato da tutti i paesi più evoluti sia per il controllo interno che per quello esterno di certificazione, è stato utilizzato dall'Ente in modo improprio, inefficace e addirittura penalizzante per i risultati che fornisce, che si stimano mediamente peggiori tra il 20% ed il 40% rispetto alla situazione reale.

3.8 Nel 1995 e nel 1996 per i rilevamenti interessanti i tempi di recapito sul territorio nazionale, l'Ente ha proceduto secondo diverse modalità, in armonia con gli standard internazionali, così come previsto dal "Piano operativo postale" (POP), la cui attuazione è stata fissata al 31 dicembre 1996. I relativi dati forniti dall'Ente, ma non controllati, sono esposti nel

capitolo 5 lett. C) e deporrebbero per il limitato conseguimento degli obiettivi fissati dal contratto di programma esclusivamente per la corrispondenza città per città, mentre per le altre voci sussistono ancora sensibili "scarti" di ritardo

3.9 I rilevamenti compiuti dal International Post Corporation (IPC) per il corriere internazionale, con riferimento al 1° semestre 1996, evidenziano tempi di recapito di maggiore durata, malgrado il miglioramento in relazione all'anno 1995, come si desume dalla seguente tabella, comprovante il collocamento al penultimo posto (dopo la Grecia) delle poste italiane, precedute da Spagna e Portogallo e da altri Paesi

Europa:Percentuale riferita al tempo entro lo standard j+3 -Primo semestre 96

	AT	BE	DK	FI	FR	DE	GR	IS	IE	IT	LU	NL	NO	PT	ES	SE	CH	UK	media
Austria	-	84,2	95,3	68,0	81,7	93,6	26,6	71,4	43,0	31,8	90,1	92,3	85,6	66,7	64,5	84,5	92,1	87,9	74,1
Belgio	87,2	-	93,7	86,2	87,7	92,3	35,2	74,9	72,6	25,1	97,0	94,1	58,3	83,2	81,4	84,2	75,2	93,0	77,7
Danimarca	94,2	68,1	-	96,1	96,8	97,0	36,9	96,3	79,4	14,0	92,7	98,8	95,9	61,9	70,7	97,7	97,9	95,0	83,4
Finlandia	91,4	85,2	91,6	-	71,7	89,3	27,8	84,9	57,1	10,1	92,4	92,3	92,2	57,4	58,4	94,1	91,9	91,6	74,7
Francia	83,4	85,8	91,0	78,8	-	89,5	23,3	58,9	67,6	39,6	90,6	90,8	87,6	85,8	80,2	83,9	88,6	88,9	77,3
Germania	39,6	80,9	94,5	93,1	84,9	-	29,1	78,9	71,9	34,7	96,6	94,1	86,5	83,6	76,2	88,9	95,3	92,4	81,2
Grecia	42,0	45,1	47,1	47,1	39,9	38,7	-	23,0	27,3	8,1	49,5	53,2	47,1	29,3	34,4	37,2	53,4	53,6	39,8
Islanda	71,0	62,3	95,5	66,9	75,4	91,7	22,6	-	50,0	2,4	94,0	86,2	95,7	53,3	49,8	94,9	88,8	87,0	71,0
Irlanda	73,4	79,5	93,7	78,1	82,9	84,5	15,7	73,1	-	11,0	85,9	95,9	72,1	58,6	62,7	78,5	85,8	95,2	72,0
Italia	67,9	63,6	70,6	83,8	69,0	84,4	19,0	42,1	37,5	-	81,8	86,3	66,8	64,2	49,0	64,0	67,6	65,0	55,7
Lussemburgo	78,9	95,6	97,8	92,6	95,4	96,9	33,7	93,5	80,1	22,2	-	97,1	96,7	86,4	78,7	93,2	98,2	94,1	84,2
Olanda	93,9	95,5	95,4	95,4	84,4	94,1	36,3	82,9	76,3	33,2	93,2	-	95,1	85,7	81,4	88,7	93,9	93,5	83,6
Norvegia	84,8	87,7	98,3	94,8	84,0	89,0	28,0	93,1	69,5	27,3	90,7	96,0	-	66,7	59,3	96,9	97,4	92,8	80,1
Portogallo	73,3	71,3	60,4	65,7	79,5	71,3	19,2	33,2	39,4	9,6	69,2	79,4	70,3	-	77,1	63,6	79,2	81,2	62,5
Spagna	70,4	82,3	87,8	72,2	80,9	77,3	36,3	42,8	58,3	19,7	81,5	69,8	79,0	84,1	-	79,5	91,7	74,5	71,1
Svezia	83,3	81,5	95,6	96,1	81,3	88,1	24,1	90,4	53,5	12,1	77,7	92,8	95,4	70,2	65,1	-	89,9	92,6	76,3
Svizzera	96,4	88,6	92,7	93,6	90,0	96,8	38,6	90,4	73,8	23,9	96,9	97,0	96,4	89,0	86,1	86,2	-	96,2	84,2
Regno Unito	85,7	91,1	96,2	94,7	86,9	91,1	35,2	83,8	89,1	34,2	90,3	95,1	93,6	84,0	77,5	90,3	94,0	-	83,1
media 1996	*80,3*	*80,8*	*83,2*	*82,0*	*78,6*	*84,3*	*28,7*	*71,7*	*62,2*	*21,1*	*84,7*	*88,8*	*83,2*	*71,7*	*67,8*	*82,1*	*87,1*	*86,7*	*74,0*

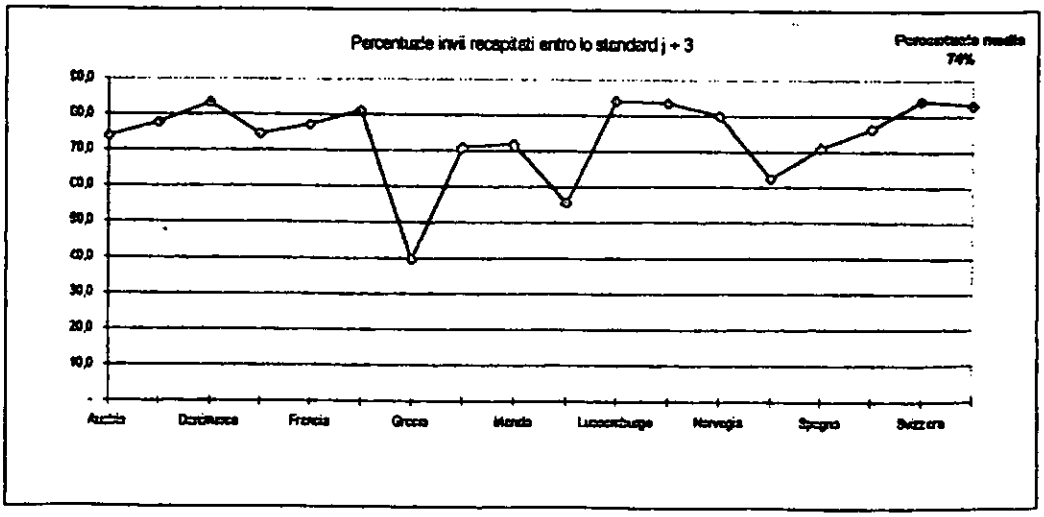

3.10 Il riassetto del personale è stato caratterizzato dal sostanziale insuccesso della riduzione quantitativa, come si evince dal seguente prospetto, in quanto a fronte di 168.000 unità previste per il 31 dicembre 1996 dal piano triennale di riassetto e di riconversione del personale, esplicitamente deliberato dal CdA (Cfr. Del. n. 43 del 12 giugno 1995), poi rimodulato in 178.000 effettivi, al 31 dicembre 1995 la struttura si componeva di 204.000 unità (di cui presenti 197.000), contro una consistenza di 223.264 unità alla fine del 1993: consistenza ulteriormente diminuita al 31 dicembre 1996 a 189.323 unità al 31 dicembre 1996 (incluso il personale con contratto formazione lavoro).

Obiettivo 31/12/1996 (piano triennale di riassetto e Del n. 43 del CdA del 12/6/1994)	**168.000 unità**
Personale presente al 31/12/1995 (dotazione organica 204.000 unità)	**197.000 unità**
Personale presente al 31/12/1996	**189.323 unità**
Scarto con il programma 1994	**21.323 unità**
Scarto con il nuovo piano 1996 (178.000 unità)[14]	**11.323 unità**

I suddetti scarti, accompagnati dalla scarsa mobilità del personale e dall'inadeguato incremento della produttività, depongono per la sussistenza di gravi difficoltà nell'improntare ai principi imprenditoriali la gestione delle risorse umane.

3.11 Sul piano degli investimenti, è in corso di attuazione il "Piano generale operativo" (PGO) per l'informatizzazione dei servizi finanziari e del sistema contabile con esclusione, quindi, del servizio postale, la cui strumentazione appare obsoleta e in cattivo stato di manutenzione, per il quale è previsto un nuovo intervento operativo per la sua modernizzazione informatica.

[14] Cfr. Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge 29 gennaio 1994, n. 71, sull'andamento del processo di trasformazione e di risanamento dell'Ente Poste Italiane.

3.12 Il differimento di tale intervento compromette le possibilità di "privatizzazione" dell'Ente e di liberalizzazione del mercato, in difformità dalle direttive governative e parlamentari nonchè della linea di tendenza dell'Unione Europea[15] .

3.13 Il sistema di contabilità, improntato ai principi ed ai criteri civilistici ed assistito dalle contabilità analitiche per i singoli "prodotti" è ancora in fase di realizzazione per cui non è possibile evidenziare i settori in perdita anche al fine dell'adozione di misure correttive.

3.14 Conclusivamente, gli obiettivi esposti nel contratto di programma sono stati solo in parte conseguiti (ad es. l'approvazione della "Carta della qualità del servizio pubblico postale") ed hanno interessato più i profili ordinamentali che quelli propriamente imprenditoriali, a cagione anche della rigidità (fortemente condizionata dalle relazioni industriali) del costo del personale, ad andamento ascensionale, la cui gestione non permette di conseguire soddisfacenti incrementi di produttività e della qualità dei servizi offerti alla clientela.

C) La Carta dei servizi.

3.15 Sul contenuto della Carta si è ampiamente riferito nella precedente relazione.

Sulla sua applicazione, non avendo l'Ente proceduto ad apposito monitoraggio, si fa riserva di riferire nella prossima relazione.

[15] Vedasi al riguardo i "considerando" e la normativa della proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, presentata dalla commissione il 22 novembre 1995.

D) Le convenzioni.

3.16 Nella precedente relazione sono state illustrate le seguenti "convenzioni" stipulate dall'Ente con altri organismi:

- convenzione con il Ministero delle Finanze per la distribuzione di valori bollati sul territorio nazionale (esclusa la Sicilia);
- convenzione con la Regione siciliana per la distribuzione nell'isola dei valori bollati;
- convenzione con l'INPS per l'erogazione agli aventi diritto dei trattamenti previdenziali ed assistenziali;
- convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti per la definizione del corrispettivo riguardante il servizio di collocamento e di amministrazione dei libretti di risparmio e dei Buoni Postali Fruttiferi;
- convenzione con i Ministeri della Pubblica Istruzione e del Tesoro per il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei distretti scolastici;
- convenzione con il Consorzio Pistoiese Trasporti (CO.PI.T.) per la vendita dei documenti di viaggio nell'ambito della provincia di Pistoia (in via sperimentale);
- convenzione con l'INAIL per il pagamento agli aventi diritto di trattamenti assicurativi;
- convenzioni con OMNITEL per l'installazione su edifici postali di apparati di telecomunicazione;
- convenzione con la Società Autostrade per la vendita delle tessere VIACARD;
- convenzione con il Ministero delle Finanze per la riscossione delle indennità dovute per il condono edilizio.

3.17 Al presente, non risulta ancora sottoscritta dal Ministero del Tesoro la convenzione ex art. 2 della legge 71/1994 riguardante la gestione dei flussi finanziari, operata in nome e per conto del Tesoro.

3.18 Non è possibile valutare a posteriori l'impatto finanziario (positivo ovvero negativo) per l'Ente, a causa della mancanza di un sistema di contabilità analitica. In via di generale valutazione, la Corte ritiene che le suddette iniziative possono appalesarsi utili, sotto il profilo gestionale, per conseguire l'ottimizzazione dell'impiego della rete postale, salvaguardando il livello occupazionale ed incrementando i ricavi. Tuttavia, in carenza di apposita documentazione contabile, non è possibile pronunciarsi sul conseguimento dei suddetti obiettivi.

3.19 Nel corso del 1995 e 1996, l'Ente ha provveduto a stipulare i seguenti ulteriori atti.

- **Convenzione con l'Istituto Postelegrafonici (IPOST)**

Oggetto della presente convenzione stipulata in data 29 gennaio 1996 è la concessione, da parte dell'Istituto Postelegrafonici di prestiti ai dipendenti dell'Ente da estinguersi mediante trattenuta mensile sullo stipendio.

Tale materia prima del 26 novembre 1994, data di sottoscrizione del CCNL, era regolata dalla disciplina generale che, per i dipendenti statali, affida la gestione dei prestiti all'I.N.P.D.A.P. (già E.N.P.A.S.) di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

La convenzione stabilisce sia la tipologia del credito (piccoli prestiti da estinguersi in 1 anno e mutui pluriennali da estinguersi in 5 o 10 anni) che le modalità di erogazione dei prestiti nonchè la regolazione dei rapporti economici ed i connessi adempimenti.

L'effettuazione delle trattenute sarà eseguita dalle Poste Italiane a mezzo dei suoi Uffici che provvederanno anche alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione della ritenuta stessa.

I costi sostenuti dalle Poste Italiane (previsti in £ 720 di ritenuta mensile e in £ 1.800 per variazione semplificata) così come la tassa afferente alle operazioni in conto corrente postale sono a carico dell'IPOST e vengono detratte dall'intero importo delle trattenute all'atto del versamento fissato entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta stessa.

La durata della convenzione è limitata al 31 dicembre 1996 data dell'eventuale costituzione della S.p.A.

- **Convenzione con Telecom Italia Mobile.**

L'atto stipulato in data 23 marzo 1995 consente alla Società Telecom Italia, concessionaria sia del sistema G.S.M. che del sistema radiomobile TACS, di utilizzare gli edifici di proprietà dell'Ente per l'installazione di apparecchiature per il servizio radiomobile, verso il corrispettivo di £. 30 milioni per ciascuna apparecchiatura riproducendo gli stessi contenuti (economici e normativi) concordati con l'Omnitel.

- **Convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).**

I contenuti di questa Convenzione, che è stata firmata il 28 giugno 1995 ed ha validità 3 anni, possono essere così sinteticamente riassunti:

- per il triennio l'EPI si impegna a consentire l'uso delle carte di pagamento bancarie sui POS postali[16] ;

[16] Il POS postale è costituito da una postazione elettronica, analoga al BANCOMAT, per le operazioni di prelievo e di addebitamento sui relativi c/c postali e bancari.

- l'Abi, entro il triennio, si impegna a prevedere le modalità di utilizzo delle Postcard sui POS bancari;

- l'introduzione avverrà in due fasi: una sperimentale su un numero limitato di uffici postali e relativa alle sole operazioni di pagamento dei conti correnti postali ed una di regime estesa a tutti gli UPE ed alle altre categorie di operazioni postali;

- i costi verranno così ripartiti:

Sono a carico dell'Ente:

- i costi hardware, software e di personale relativi all'installazione e gestione dei POS ubicati negli Uffici Postali e del Centro di Gestione cui è demandato il colloquio con i Centri Applicativi;
- i costi derivanti dalla sua adesione al sistema di compensazione nazionale dei recapiti tramite RNI[17] ;
- i costi per il collegamento tra il proprio Centro di Gestione ed i Centri Applicativi, solo se attuato con linee dedicate.

Il costo complessivo di avviamento, per 480 uffici e 700 POS, è di circa 600 milioni ed i costi di esercizio ammontano a 90 milioni/anno.

Sono a carico delle banche:

- tutti i costi elaborativi connessi al processo di autorizzazione e regolamento delle operazioni, nonchè i costi trasmissivi relativi al trasferimento dei dati tra i Centri Applicativi, la SIA[18] e le banche.

I vantaggi per l'EPI derivanti dalla Convenzione sono sia di ordine economico, in quanto comporta una riduzione dei costi di gestione del denaro (contazione e trasporto del denaro nonchè rischi di rapina), sia di mercato e di qualità del servizio (riduzione del tempo di esecuzione dei pagamenti agli sportelli postali, miglioramento dell'immagine dell'Ente).

[17] Rete Nazionale Interbancaria
[18] Società Interbancaria per l'Automazione

- **Convenzione con la Società INTERCOINS.**

Con delibera n. 64/95 del 28 settembre 1995 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Poste ha approvato la Convenzione con la Società INTERCOINS di Milano per la prenotazione presso le Agenzie postali di monete in oro e in argento coniate dalla Zecca degli Stati Uniti d'America in occasione delle Olimpiadi di Atlanta 1996.

Tale attività ha analoga natura e contenuto giuridico-patrimoniale rispetto a quella precedentemente svolta per conto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la vendita di medaglie commemorative e di vari prodotti numismatici.

Tale Convenzione con la Società Intercoins stabilisce, a favore dell'Ente Poste, una commissione pari al 10% sull'ammontare in lire delle prenotazioni. Poiché è stato previsto un volume di versamenti pari a 700 milioni di lire (in considerazione del fatto che tale prodotto interessa collezionisti, numismatici, ecc.) all'Ente spetteranno circa 70 milioni.

Le spese che, invece l'Ente Poste dovrà sostenere, si riferiscono ad un comunicato promozionale da stampare sulle liste dirette ai propri correntisti valutate in complessive lire 480.000.

- **Convenzione con l'ENPACL.**

Con delibera n. 62/95 è stata approvata la Convenzione fra l'Ente Poste Italiane e l'Ente Nazionale Assistenza e Previdenza Consulenti del Lavoro (ENPACL) per la fornitura su nastri magnetici contenenti la registrazione dei dati relativi ai versamenti effettuati sul conto corrente postale n. 80381007 dagli iscritti all'ENPACL e la registrazione dei dati anagrafici dei versanti.

Al riguardo, l'Ente Poste ha previsto di poter soddisfare le richieste del contraente con la normale attività di gestione, in quanto per altri correntisti già si provvede, tramite l'Area SIRT, a registrare su nastri magnetici i versamenti effettuati su conti correnti.

In ordine ai costi è stato previsto un totale di circa 5 milioni, considerato un ammontare di circa 20.000 versamenti ed un costo medio per ogni singola registrazione di £ 250 circa.

A fronte di tale spesa è stato ritenuto congruo il prezzo a carico del contraente fissato in £ 400 e £ 500 e secondo la lunghezza delle singole registrazioni.

Il ricavo complessivo, compresa la fornitura del nastro magnetico, dovrebbe ascendere a £ 9.000.000, in quanto è stato considerato un ricavo medio per registrazione di £ 450.

Il costo del software necessario alla registrazione dei dati, quantificato in £. 2.505.000, è stato posto interamente a carico del contraente.

3.20 Pur avendo il merito, nel quadro della strategia aziendale, di garantire il migliore impiego della "rete postale", le anzidette convenzioni dovranno essere valutate in termini di costi/ricavi e di rispetto delle regole della concorrenza, in quanto la misura del corrispettivo potrebbe beneficiare degli interventi finanziari dello Stato, erogati sotto varia forma. Inoltre, limitatamente alle convenzioni poste in essere con lo Stato, con la Cassa DD.PP., con l'INPS e con altri enti pubblici dovrà essere verificata da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato la compatibilità con le regole di concorrenza.

E) La determinazione delle tariffe

a) Sistema normativo

1. Si è già illustrato nel precedente referto sulla procedura seguita dall'ex Amministrazione P.T. per la revisione delle tariffe dei servizi postali. Questa procedura era vincolata all'acquisizione del parere del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), soppresso dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante disposizioni sull'organizzazione della pubblica amministrazione, che doveva pronunciarsi con parere vincolante ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1986 n. 41.

   L'art. 8, comma 2°, della legge 29 gennaio 1994, n. 71 stabilisce che fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'ente sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

   Tale disposizione è ribadita dall'art. 6 lett. n) dello Statuto ed è puntualizzata dall' art. 9 del Contratto di Programma che fissa i criteri di determinazione delle tariffe specificando, al comma 5, che l'E.P.I. dovrà predisporre tutta la documentazione per la verifica da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle modalità di calcolo e della determinazione delle tariffe proposte.
2. Tale potestà decisionale dell'Ente è stata rimodulata dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, emanato in attuazione della legge 537/93 recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ed il riordino della relativa disciplina. Il suddetto provvedimento normativo attribuisce al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la determinazione delle tariffe postali e telegrafiche, riconducendo la potestà dell'Ente nel più ristretto ambito propositivo. Con l'art. 2, commi 19 e 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le tariffe dei servizi postali e di pagamento non svolti in regime di monopolio legale sono determinate

autonomamente dall'Ente, prevedendosi che, entro il 31 gennaio 1997, il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con deliberazione del CIPE dell'8 maggio 1996 (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996), dovrà proporre in accordo con il Ministro P.T. e con l'Ente, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera del CIPE del 24 aprile 1996, recante " Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (G.U. n. 118 del 22 maggio 1996), una nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un metodo di adeguamento delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza verso livelli efficienti dei costi di produzione dei servizi postali[19] .

3. L'innovazione legislativa mira da un lato a consentire la "liberalizzazione" delle tariffe dei servizi postali e di pagamento, assegnando alla potestà dell'Ente la correlata quantificazione, la quale però dovrebbe pur sempre soggiacere alla "vigilanza" ministeriale da esprimersi esplicitamente a causa della loro ripercussione sulla clientela e della correlazione con i servizi svolti in regime di monopolio legale. E', infatti, principio fondamentale e generale del vigente ordinamento rimettere alla competente Autorità governativa ogni funzione di regolazione dei pubblici servizi[20] , tra cui vanno necessariamente compresi il sistema tariffario e la relativa determinazione dei singoli servizi, stante la sua influenza sulla stessa ragione d'esistenza dell'Ente,

[19] Gli atti citati sono riportati rispettivamente negli allegati n. 6 e 7.

[20] L'art. 11 della legge 71/94 prevede che "il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovraintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonchè i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria".

non potendosi trovare, al di fuori dello scenario del pubblico servizio, alcuna necessità di istituire un protagonista pubblico nel settore postale. Consegue che la suddetta novellazione normativa della legge 662/96 deve essere attuata in stretta osservanza con il surrichiamato principio generale e, quindi, comporterebbe un'esplicita "presa d'atto" del Ministro PT.

Conclusivamente, in ordine al sistema di determinazione delle tariffe, la Corte, nel rilevarne la scarsa trasparenza e comprensione - come si desume dalle relative disposizioni tariffarie riportate in allegato (Cfr. All. n. 10) donde sembrano derivare ampi spazi di discrezionalità per gli operatori in sede attuativa - precisa che nel vigente sistema giuridico occorrerebbe un'esplicita "presa d'atto" dell'Autorità di vigilanza e che si provveda ad una nuova rielaborazione delle diverse tariffe, secondo i principi di semplificazione e di facilità di applicazione e controllo da parte della clientela. Inoltre, va osservato che le manovre tariffarie deliberate ed attuate avrebbero dovuto consentire da un lato la razionalizzazione delle prestazioni delle attività, delle risorse tecniche, strumentali e impiantistiche per l'ottimizzazione dei processi di lavoro e la riduzione dei costi di produzione coniugata all'efficiente ed efficace erogazione dei servizi e dall'altro la determinazione dei costi unitari di produzione, secondo le linee direttive specificate nel contratto di programma e ribadite dal Ministro PT con le "raccomandazioni" allegate al D.M. 24 maggio 1995 (Cfr. All. 11).

b) I provvedimenti tariffari

1. A partire dal 1 gennaio 1994 l'Ente ha emanato i seguenti provvedimenti tariffari, approvati dal Ministro P.T.:

Manovre tariffarie

Tipo di tariffe	Delibere CdA	Provvedimenti Ministeriali	Decorrenza	Ricavi previsti
- servizi postali, finanziari e di telecomunicazioni	n. 11/95 del 20/2/95 n. 23/95 del 30/3/95 n. 38/95 del 26/5/95	D.M. 24/5/95	1/6/1995	531,7 Mld (su base annua)
- spedizione di pacchi nel regime interno	n. 39/95 del 26/5/95	D.M. 3/7/95	15/7/1995	170 Mld (su base annua)
- approvazione manovra tariffaria per l'anno 1996	n. 72/95 del 16/11/95			632,7 Mld
-sospensione dell'applicazione della manovra tariffaria per il 1996		nota del Ministro PT del 21/12/1995		
- presa d'atto da parte dell'Ente della sospensione della manovra tariffaria per l'anno 1996 disposta dal Ministro P.T.	n. 83/95 del 27/12/95			
- spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale di cui ai commi 26 e 27 dell'art. 2 della legge 549/95	n. 9/96 del 22/2/96 n. 14/96 del 28/3/96		1/4/1996	496 Mld (su base annua)
-interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale[21]	n. 57/96 del 30/12/96	nota del Ministro PT del 20/1/1997	1.1.1997	Minore erogazione ai titolari di c/c postali di 345,05 mld

Con siffatte manovre - per il periodo della loro applicazione - furono previsti nuovi maggiori ricavi di £. 388,06 miliardi per il 1995 e di £. 1.073,7 miliardi per il 1996.

I dati a consuntivo forniti dall'Ente (All. 12) relativi ai maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle nuove tariffe indicano un totale di £. 209,9 miliardi per il 1995 e di £. 415,5 miliardi per il 1996.

[21] Per motivi espositivi le modifiche contrattuali apportate dall'Ente ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 sono stati inseriti nel prospetto, anche se trattasi di materia interessante solo parzialmente il regime tariffario.

Dal confronto dei dati di consuntivo con quelli di previsione emerge che i maggiori introiti si sono realizzati soltanto nella misura del 54,8% e del 38,7%, rispettivamente per il 1995 e per il 1996, evidenziando una non corretta impostazione previsionale dell'intera manovra tariffaria.

2. Con l'ultimo provvedimento (30 dicembre 1996) il CdA dell'Ente ha deliberato (del. n. 57 del 30 dicembre 1996) la corresponsione di un tasso di interesse zero per i conti correnti postali[22] .

   In ordine agli aspetti specifici delle manovre per il 1996, si constata un aumento troppo elevato di alcune tariffe - a volte sino al 300% - nonchè la mancanza di corrispondenza tra i proventi previsti dall'applicazione delle tariffe, introdotti nel 1996 per un incremento di ricavi pari a complessive £ 632.7 miliardi e quelli indicati nel programma di gestione 1996, deliberato dal CdA il 7 novembre 1995, che espone maggiori proventi per complessive £ 617 miliardi.

3. Riguardo alla manovra per il 1996 anche il Ministro P.T., con nota del 21 dicembre 1995, ha formulato all'Ente le seguenti osservazioni:
   - non risultano applicati pienamente i criteri di determinazione delle tariffe indicati all'art. 9 del Contratto di Programma;
   - nella relazione illustrativa della proposta di revisione tariffaria per il Consiglio di Amministrazione non vengono fornite informazioni circa i riflessi della suddetta manovra sull'indice generale dei prezzi al consumo ISTAT;
   - non compaiono valutazioni dell'Ente relative alla possibile variazione del livello di domanda che è ragionevole attendersi a seguito dell'introduzione della manovra;

[22] L'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale attualmente calcolato al tasso dell'1,5% lordo, a decorrere dal 1° gennaio 1997 è calcolato a tasso zero. Su base convenzionale possono essere fissati tassi di remunerazione differenziati per categorie di correntisti e in presenza di caratteristiche omogenee. Agli Enti ed Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2 comma 18 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonchè alla Banca d'Italia e sue dipendenze, non può essere corrisposto alcun interesse su base convenzionale".

- in carenza della contabilità analitica, "i potenziali effetti della manovra potrebbero determinare fenomeni di sussidi incrociati tra servizi riservati e non riservati".

In conclusione, il Ministro ha disposto, ex art. 8 comma 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 71, la sospensione della manovra tariffaria in questione, in quanto non rispondente ai criteri e alle direttive impartite dal Ministro stesso in occasione della precedente manovra (Cfr. All. 13).

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha preso atto di tale sospensione con delibera n. 83 del 27 dicembre 1995.

4. Nel corso del 1996, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 febbraio 1996 (delibera 9/96) ha stabilito di determinare le nuove tariffe delle stampe periodiche in abbonamento postale[23] , in attuazione alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica[24] .

Alla delibera n. 9/96 è seguita una nota del Ministro delle Poste datata 20 marzo 1996 contenente osservazioni in ordine alle nuove tariffe per le spedizioni di stampe nonchè la mancata approvazione relativamente alla rideterminazione delle tariffe stabilite per stampe non periodiche in quanto non collegate nominativamente al disposto dell'articolo 2 della legge 549/95.

---

[23] Nel dare attuazione alla suddetta norma l'Ente ha stimato gli introiti in £. 496 miliardi a fronte di 688 miliardi che sarebbero stati corrisposti con la normale tariffa.

[24] L'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (commi 26, 27 e 34) ha introdotto una nuova classificazione delle stampe periodiche, individuando sostanzialmente tre categorie di testate, ciascuna assoggettata ad un diverso regime tariffario:

A) REGIME SOVVENZIONATO: sovvenzione di lire 200 per ogni copia spedita in abbonamento postale da imprese editrici di quotidiani e periodici, a condizione che le pubblicazioni non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45% e che i relativi abbonamenti siano stipulati a titolo oneroso dai destinatari.

B) REGIME AGEVOLATO: appartengono a questo regime le pubblicazioni, di qualsiasi natura, che non abbiano fine di lucro e perseguano finalità sociali, scientifiche, politiche e culturali, spedite da editori di periodici e che non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 40%.

C) REGIME LIBERO: appartengono a questo regime le pubblicazioni mancanti dei requisiti richiesti per l'appartenenza ai regimi sovvenzionato e agevolato. Queste pubblicazioni non hanno alcun tipo di agevolazione tariffaria.

Con delibera n. 14/96 del 28 marzo 1996[25] l'organo consiliare dell'Ente è pervenuto alla determinazione di dare decorrenza dal 1° aprile 1996 a modifica di quanto in precedenza disposto con Del. 9/96 del 22 febbraio 1996 riguardante la spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale di cui ai commi 26 e 27 dell'art. 2 della legge 549/95.

Con nota del 20 gennaio 1997, il Ministro PT, nel pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dei conti correnti postali, di cui alla delibera 30 dicembre 1996 n. 57 relativamente alla determinazione del tasso d'interesse a favore dei correntisti postali fissato a livello "zero", ha osservato che la stessa non tiene conto della normativa emanata con il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), attuativo della direttiva del Consiglio CEE n. 89/646 del 15 dicembre 1989 contenente la 2° direttiva relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli Enti creditizi ed il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE.

In proposito la Corte segnala, che l'azzeramento del tasso d'interesse non sembra conforme all'art. 2, comma 18 della legge 23 dicembre 1996, n. 662[26] , che deporrebbe per la corresponsione di un tasso seppur minimo e che il mancato rispetto dell'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 115 e successivi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come rilevato, per quest'ultimo profilo dal Ministro PT, condurrebbero all'illegittimità del provvedimento nei confronti dei correntisti[27] .

---

[25] Delibera 14/96. Art. 1: decorrenza dal 1° aprile 1996 alle tariffe di cui alla propria precedente delibera n. 9/96 limitatamente alla spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale di cui ai commi 26 e 27 dell'art. 2 della legge n. 549/95, secondo le tabelle "A" e "B". Art. 2: dar luogo, per le spedizioni non ammesse ai benefici di cui ai predetti commi, all'applicazione delle tariffe base ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1993, fatto salvo il tasso di inflazione programmato, secondo la tabella "C". La delibera è immediatamente esecutiva.

[26] Dispone l'art. 2, comma 18, della citata legge 662/96 che "con decorrenza dal 1 gennaio 1997 il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall'Ente Poste Italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente Poste Italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali".

[27] Con nota datata 31 gennaio 1997 il Presidente dell'Ente, nel rilevare che il D.Lvo 1 settembre 1993, n. 385, non è applicabile all'Ente, ha segnalato che nei confronti dei correntisti "in ossequio a quanto previsto dal codice postale e

Comunque la nuova regolamentazione del conto corrente postale non sembra avvenuta in conformità della legge 8 agosto 1990, n. 241 nonchè della Carta della Qualità dei Servizi Postali (approvata con D.PC.M. del 30 gennaio 1996) che impongono all'Ente di osservare il principio della trasparenza, che nel caso di specie si concreta nella preventiva informazione agli interessati stante la natura paritetica e contrattuale del rapporto.

In ogni caso tale delibera, non avendo ricevuto il consenso ministeriale non avrebbe potuto trovare applicazione dal 1° gennaio 1997, in armonia con il sistema normativo precedentemente illustrato.

dal relativo regolamento di attuazione" è stata data comunicazione delle nuove condizioni contrattuali offerte sulla scorta della legge 662/96. Tale informativa è comunque da considerarsi tardiva con riferimento alla data del 1° gennaio 1997: data in cui le condizioni contrattuali sono state modificate.

F) Creazione di società per azioni (S.p.A.)

1 - Il Consiglio di Amministrazione con le delibere n. 24/95 del 30 marzo 1995, n. 3/96 del 18 gennaio 1996, n. 4/96 del 18 gennaio 1996 e n. 17/96 del 9 maggio 1996[28] , ha previsto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto[29] la creazione di quattro S.p.A., operanti rispettivamente nei seguenti settori:

- recapito espresso;
- assicurazione vita;
- intermediazione immobiliare;
- posta elettronica (POSTEL).

A tutt'oggi, il progetto di costituzione della S.p.A. "Recapito espresso" non è stato attuato, mentre per le restanti iniziative si è proceduto alla costituzione con le delibere n. 41 e 42 entrambe del 16 luglio 1996 e con la delibera n. 53 del 13 novembre 1996[30] .

[28] Delibera N. 24 del 30 marzo 1995 autorizza il Presidente dell'Ente a concludere gli accordi necessari per la costituzione di una S.p.A per la gestione del corriere espresso e dei pacchi ordinari.
- Delibera N.3 del 18 gennaio 1996 approva il progetto di costituzione di una S.p.A per la vendita di prodotti assicurativi nel ramo vita a partecipazione totalitaria da parte dell'Ente Poste Italiane.
- Delibera N. 4 del 18 gennaio 1996 approva il progetto di costituzione di una S.p.A per la costituzione di una SIM (Società di intermediazione mobiliare) a partecipazione totalitaria da parte dell'EPI.
- Delibera N.17 del 9 maggio 1996 approva il progetto di costituzione di una S.p.A. per la gestione del servizio di posta elettronica P.T. Postel.

[29] L'art. 3, comma 2 dello Statuto prevede che "per conseguire la maggiore efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali, ampliando la quantità e la qualità dei servizi resi all'utenza, le attività di cui al precedente comma 1 possono essere integrate con idonee iniziative mirate al miglioramento della gestione, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro, attraverso la costituzione di società per azioni o l'assunzione di partecipazioni in società di capitali operanti in Italia o all'estero che esercitino attività comunque connesse o complementari a quelle dell'Ente".

[30] Delibera N. 41 del 16 luglio 1996 con la quale si procede alla costituzione di una società per azioni avente per oggetto la vendita di prodotti assicurativi nel ramo vita, così come disciplinata dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con denominazione "POSTE VITA SpA".
- Delibera N. 42 del 16 luglio 1996 con la quale si procede alla costituzione di una società per azioni avente per oggetto l'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n.1 con denominazione "SIM POSTE" Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.(SIM POSTE).
- Delibera N. 53 del 13 novembre 1996 con la quale si procede alla costituzione di una società per azioni avente ad oggetto la gestione del servizio di posta elettronica P.T. Postel con denominazione "POSTEL S.p.A".

2 - Esse sono state avviate con i seguenti atti:

- Rogito notarile (Rep.n 17852- Raccolta n. 3014), omologato dal Tribunale di NAPOLI in data 26 settembre 1996 si è costituita la **Società S.p.A. POSTE VITA** con sede legale in Napoli, Piazza Garibaldi n.19 con durata fino al 31 dicembre 2100, con capitale sociale di £. 20.000.000.000 (ventimiliardi), suddiviso in 20.000.000 (ventimilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di £. 1.000(mille) ciascuna, di cui £ 19.800.000 di proprietà dell'Ente (costituente il 99 %) e £. 200.000 azioni ordinarie per £. 200.000.000 (duecentomilioni) di altro socio, iscritta nel registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio di Napoli, in data 23 ottobre 1996 (con numero di iscrizione: 845481/1996 del Registro delle Imprese di Napoli).

L'art. 5 dell'atto costitutivo prevede che la società ha per oggetto "l'esercizio delle assicurazioni e delle operazioni di cui al punto A della Tabella allegata I del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 174 nonchè della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività" (Cfr. All. n. 14)

In attuazione del mandato ricevuto con la suddetta delibera n. 41/1996, il Presidente dell'Ente, nel precitato rogito notarile, ha nominato l'Amministratore unico fino alla approvazione del bilancio relativo alla chiusura del primo esercizio sociale, con i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo abilitato a compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'assemblea. L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, senza limitazione alcuna, può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonchè procuratori per singoli affari o per categorie di affari (Cfr. All. n. 15).

Con lo stesso rogito sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale.

- Rogito notarile (Rep.n. 17854- Raccolta n. 3115) omologato dal Tribunale di Milano in data 14 ottobre 1996 si è costituita la **Società S.p.A. SIM POSTE** con sede legale in Milano con capitale sociale di £. 20.000.000.000 (ventimiliardi), suddiviso in 20.000.000 (ventimilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di £. 1.000 ciascuna, di cui £. 19.800.000 (diciannovemilioniottocentomila) di proprietà dell'Ente (costituente il 99 %) e 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie di altro socio pari a £. 200.000.000 (duecentomilioni), iscritta nel registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio di Milano, in data 28 ottobre 1996 (con numero di iscrizione : 1534278/96).

L'art. 5 dell'atto costitutivo identifica l'oggetto sociale "nello svolgimento professionale di alcune o di tutte le attività regolate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e sue successive modificazioni ed integrazioni".

Il testo dell'art. 5 dell'atto costitutivo precisa le seguenti operazioni:

"- negoziazione per conto proprio o per conto di terzi, ovvero sia per conto proprio che per conto di terzi, di valori mobiliari;

- collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

- gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

- raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;

- consulenza in materia di valori mobiliari;

- sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede

legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, di cui all'art. 18 ter, comma 3, del D.L.vo 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974 n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni. Può collocare certificati di deposito o obbligazioni emessi da istituti di credito speciale, nonchè gli altri prodotti finanziari ed assicurativi consentiti dalla vigente disciplina.

La società può inoltre svolgere, sempre ottenute le prescritte autorizzazioni e con le modalità consentite, le seguenti attività correlate:

- custodia ed amministrazione di valori mobiliari;
- finanziamento di contratti di Borsa mediante operazioni di riporto e le altre operazioni consentite;
- negoziazione per conto terzi di valute in Borsa e fuori-borsa, anche ai sensi dell'art. 21 della legge 1/91;
- rappresentanza in Italia di intermediari esteri nonchè le seguenti attività strumentali in via prevalente per soddisfare esigenze sociali;
- studi, ricerche, analisi e conseguente attività editoriale (esclusa la pubblicazione di quotidiani) in materia economica e finanziaria;
- elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati ed informazioni economiche e finanziarie;
- formazione ed addestramento del personale e comunque ogni altra attività consentita dalla legge 1/91 e disposizioni regolamentari.

La società inoltre potrà, sempre subordinatamente ad ogni necessaria autorizzazione, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare, ai soli fini strumentali, assumere partecipazioni in altre SIM ed in società aventi per oggetto attività connesse e strumentali allo scopo sociale nonchè in società esercenti l'attività di acquisizione e gestione di immobili per uso funzionale della società e di trasporto valori e

meglio e comunque in società che svolgono le attività elencate negli appositi regolamenti emanati da Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB.
E' in ogni caso esclusa la raccolta di risparmio fra il pubblico per l'erogazione del credito nonchè ogni altra attività di intermediazione nei pagamenti e l'emissione di titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti".
In attuazione del mandato ricevuto con la delibera n. 42/1996 del 16 luglio 1996, il Presidente dell'Ente, nel citato rogito notarile, ha nominato l'Amministratore unico fino all'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio sociale, con i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo abilitato a compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'assemblea.
L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, senza limitazione alcuna, può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonchè procuratori per singoli affari o per categorie di affari (Cfr. All. n. 16).
Con lo stesso rogito sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti nonchè i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale.

Con la delibera n.53/96 del 13 novembre 1996 l'Ente ha proceduto alla costituzione della **Società POSTEL S.p.A** con sede legale in Firenze, Piazza della Repubblica n.6, con capitale sociale di £. 40.000.000.000 (quarantamiliardi), suddiviso in numero 40.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di £. 1.000 ciascuna, di cui n. 22.000.000 di proprietà dell'Ente (costituente il 55% del capitale sociale) e n. 18.000.000 azioni (pari al 45%) del socio FINMECCANICA- ELSAG BAILEY.

A tutt'oggi l'Ente non ha ancora proceduto all'emanazione degli atti attuativi.

3 - Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, con note nn. 156/R e 158/R del 9 settembre 1996 (Cfr. All. n. 17), ha comunicato l'assenso del proprio dicastero, in linea di principio, alle iniziative "POSTE VITA" e "SIM POSTE" (accompagnandole da una serie di raccomandazioni cui l'Ente dovrà attenersi) in attesa del perfezionamento della procedura d'intesa con il Ministero del Tesoro (ex art. 2, comma 4 del Contratto di Programma) che non si era ancora pronunciato (Cfr. All. n. 18).

4 - In merito alle suddette iniziative, censurate a più riprese dal CRC, il magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo ai sensi dell'art. 12 della citata legge 259/58, ha formulato riserva per verificarne la compatibilità sotto la duplice angolazione della conformità a legge e del rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

5 - L'iniziativa non sembra inquadrabile da un lato nel quadro normativo previsto dalla legge 71/94 e atti consequenziali e dall'altro nell'ottica di sana gestione finanziaria delineata dall'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 241.

In tale prospettiva va ricordato che l'art. 1 della legge 71/94 statuisce dapprima la trasformazione dell'Amministrazione P.T. in ente pubblico economico e, successivamente, l'ulteriore modificazione di quest'ultimo entro il 31 dicembre 1996 in Società per azioni. Prosegue l'art. 2 della citata legge precisando che i compiti istituzionali dell'Ente attengono alle attività e ai servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma nonchè, fino all'adozione dei medesimi, alle attività e ai servizi dell'ex

Amministrazione P.T., restando attribuiti al Ministero P.T. le funzioni indicate nel successivo art. 11.[31]

Ai sensi dell'art. 4 della citata legge 71/94 lo statuto dell'Ente, deliberato dal Consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro P.T. di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, determina gli scopi istituzionali dell'Ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri e reca principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente.

Lo statuto dell'Ente - deliberato dal Consiglio di amministrazione il 27 gennaio 1994 ed approvato con D.I. del 14 aprile 1994[32] - precisa all'art. 3, comma 1, le attività e i servizi istituzionali dell'Ente[33] statuendo al successivo comma che per conseguire la maggiore efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali, ampliando la quantità e la qualità dei servizi resi all'utenza, le attività di cui al precedente comma 1

[31] L'art. 11 della legge 71/94 statuisce che "il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovraintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonchè i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazioni e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

[32] Nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1994 n. 266 è dato semplice avviso dell'approvazione dello statuto e della sua pubblicazione nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero PT del 15 agosto 1994.

[33] L'Ente svolge le seguenti attività:

a) i servizi di posta, bancoposta e di telecomunicazione già esercitati in base al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni;

b) i servizi di telematica pubblica, nonchè i relativi servizi di certificazione, autenticazione e protezione;

c) le operazioni attinenti al sistema delle riscossioni e dei pagamenti sulla base delle convenzioni previste dall'art. 2, secondo comma, della legge istitutiva;

d) la raccolta del risparmio postale tra il pubblico in nome e per conto della Cassa depositi e prestiti, i servizi dei conti correnti postali e le operazioni ad essi connesse, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2, della legge istitutiva;

e) gli altri servizi finanziari effettuati secondo le disposizioni vigenti in via diretta ovvero all'Ente affidati con convenzioni dallo Stato o da soggetti pubblici o privati;

f) le attività previste dal contratto di programma stipulato dall'Ente di cui all'art. 8 della legge istitutiva;

g) gli altri servizi ed attività già esercitati dall'Amministrazione di cui al punto a).

possono essere integrate con idonee iniziative mirate al miglioramento della gestione, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro, attraverso la costituzione di società per azioni o l'assunzione di partecipazioni in società di capitali operanti in Italia o all'estero, che esercitino attività comunque connesse o complementari a quelle dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto, la competenza in subiecta materia spetta al Consiglio di amministrazione.

Infine, il contratto di programma prevede all'art. 3, comma 6, lett. e) che l'Ente può "intraprendere attività aggiuntive comunque connesse o complementari alle attività istituzionali con la finalità di migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione, diversificando i servizi a favore dell'utenza, anche tramite convenzioni con soggetti pubblici e privati, o partecipazione a società di capitali, fermo restando anche in questi casi quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 del contratto di programma" ed, in particolare, alla preventiva autorizzazione del Ministro P.T. che deve provvedere ad acquisire le necessarie intese con il Ministro del Tesoro: autorizzazione che s'intende accordata decorsi 45 giorni dalla ricezione della relativa delibera del CdA (silenzio-assenso), salva un'unica interruzione per accertamenti istruttori.

6. Tanto precisato sul piano normativo, va immediatamente sottolineato che la legittimità delle norme statutarie può essere verificata al momento dell'emanazione degli atti deliberativi, soprattutto nel caso di norma a contenuto dispositivo.

   In tale prospettiva, la legge 71/94 persegue l'esclusivo obiettivo di trasformare l'Ente, nel suo complesso, in SpA interdicendo una creazione "a corolla" o "a cascata" di altre SpA controllate dall'Ente, che assume il ruolo di holding, in violazione della sua natura di organismo operativo, con possibili incidenze negative sul pieno esercizio dei compiti istituzionali.

In tal modo, risulta anche fortemente depotenziata la funzione di controllo del Governo, della Corte dei Conti e del Parlamento, essendo le costituite SpA poste al di fuori del sistema istituzionale pubblico, voluto dal Legislatore a presidio del corretto operare.

Consegue che la legge istitutiva dell'Ente sembra deporre per una delimitazione dei compiti istituzionali da un lato alle materie indicate nello statuto e dall'altro al risanamento economico-finanziario per la trasformazione in SpA entro il 31 dicembre 1996: trasformazione questa rinviata ex legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, comma 27) non avendo il Legislatore ritenute sussistenti le condizioni minimali richieste dal vigente ordinamento e dalle regole di mercato, a cagione delle perdite di bilancio, riscontrate nel 1994 e nel 1995, malgrado i finanziamenti statali.

Appare quindi che, al presente, stante la limitazione istituzionale e non essendo stata ancora attuata la fase di risanamento economico-finanziario non sussisterebbero le condizioni giuridiche e di mercato per intraprendere le iniziative in esame, dall'esito incerto e non suscettibili - in caso d'insuccesso - di agevole "ritorno" allo status quo ante, a causa delle sicure difficoltà, comprovate dalla lunga e molteplice esperienza evidenziata in settori similari, di procedere alla liquidazione delle SpA, a capitale pubblico.

Inoltre, la proliferazione societaria contrasta con l'attuale orientamento governativo proteso alla privatizzazione delle società esistenti e non alla creazione di nuovi organismi a capitale pubblico, anche nell'ottica di una liberalizzazione dei mercati interessati e del contestuale trasferimento al settore privato delle aziende pubbliche.

Alla stregua di quanto precede, la normativa di settore in uno con la situazione economico-finanziaria dell'Ente - accompagnata dalle difficoltà incontrate nella pratica nel processo di trasformazione con particolare riguardo al mutamento di mentalità e di professionalità degli operatori

postali - depone per la non conformità delle iniziative in esame al quadro normativo di riferimento; iniziative da considerare ultra vires in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente nell'attuale fase di trasformazione.

Va, ancora, precisato, sempre sul piano normativo, che gli scopi delle società Poste-Vita e SIM-Poste non appaiono, tra l'altro, riconducibili alle specifiche disposizioni previste dallo statuto dell'Ente, trattandosi di attività economiche non caratterizzate dai profili di connessione ovvero di complementarietà con i compiti istituzionali, connotandosi invece quali nuovi compiti istituzionali, la cui imputazione all'Ente esulerebbe dal surriferito sistema normativo.

Si soggiunge, poi, che sul piano procedimentale non è stato rispettato l'obbligo della preliminare ed esplicita autorizzazione del Ministro P.T. di concerto con il Ministro del Tesoro, stante l'inapplicabilità al caso di specie del ricorso del silenzio-assenso previsto dal contratto di programma, le cui pattuizioni devono essere conformi al superiore quadro normativo disegnato dalla legge istitutiva e dallo statuto.

Va rilevato che le società in questione sono sostanzialmente a partecipazione unica dell'Ente, a cagione dell'irrilevanza della quota sociale assegnata all'altro socio (Poste-Vita e SIM-Poste), peraltro legato all'Ente da un rapporto di impiego[34] ovvero istituzionale[35] .

La suddetta configurazione dei soci privati e della loro partecipazione al capitale sociale infrange sostanzialmente l'art. 2247 C.C. in relazione al successivo art. 2325, venendo a concretare la figura della costituzione per atto unilaterale con un unico socio. Infatti, la partecipazione dei soci privati sembra piuttosto inserirsi nella tipologia del contratto di "favore" che in quella di effettiva volontà di costituire le società in questione.

[34] Il socio di minoranza è un dirigente dell'Ente, responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza.

[35] Il socio di minoranza è membro del CdA dell'Ente.

Inoltre, la partecipazione dei soci minoritari non appare conforme al vigente ordinamento: la partecipazione in qualità di socio della "POSTE VITA S.p.A.", di un dirigente dell'Ente Poste Italiane, nominato Amministratore unico con pienezza di tutti i poteri , esclusi quelli riservati all'Assemblea e l'analoga previsione prevista per la SIM Poste per la partecipazione del socio minoritario di un membro del CdA dell'Ente, non sembrano conformarsi al principio di trasparenza previsto dall'art. 1 della legge 241/90 e, nel secondo caso, si pone ulteriormente la problematica concernente la confluenza in uno stesso soggetto delle posizioni di controllore e di controllato.

Per quanto attiene alla costituzione della Società POSTEL riguardante il servizio di posta elettronica si osserva che, a tutt'oggi l'Ente non ha ancora ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale. I relativi compiti trovano la loro genesi nell'ordinamento della soppressa Amministrazione P.T., di cui l'Ente Poste Italiane è successore universale. Il Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica e le norme d'utenza per l'utilizzazione del servizio stesso sembrano attestare la sostanziale riconducibilità di ques'ultimo nell'alveo della corrispondenza di cui all'art.1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 156.

Alla luce di tale quadro normativo, sussistono forti perplessità in ordine al trasferimento del servizio in capo ad una entità terza rispetto all'Ente Poste che, istituzionalmente, deve espletarlo con la partecipazione di un socio, titolare del 45% del pacchetto azionario, scelto discrezionalmente dall'Ente.

Si soggiunge che la creazione della Società POSTEL discende da un vero e proprio svincolo dalle regole e dal procedimento prescritto dall'art. 8, comma 2 del d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71 e dalle correlate disposizioni del

contratto di programma, nonchè dai tipici controlli previsti dalla suddetta legge.

Le motivazioni poste a fondamento dello strumento societario, sembrano incentrarsi , per gli aspetti funzionali, sulla libertà di tariffazione e, per la scelta del partner, alla pregressa collaborazione con la Elsag Bailey Spa (pregressi rapporti contrattuali) senza prendere in considerazione la possibilità che nell'attuale mercato siano rinvenibili partners in possesso dei prescritti requisiti. Quest'ultima considerazione astrae da riferimenti normativi, eventualmente applicabili in materia, e muove dalla mera constatazione che il servizio di posta elettronica è ormai diffuso. Di conseguenza, da parte dell'Ente non sono stati forniti adeguati elementi per escludere che il mercato sia in grado di offrire soluzioni tecnologiche più avanzate rispetto a quelle offerte dall'individuato socio di minoranza, con la possibilità di rendere un servizio qualitativamente migliore alle stesse o a condizioni più convenienti di quelle attualmente prospettate.

Infine, sotto il profilo costi/benefici , non risulta che sia stata compiuta una rigorosa analisi volta a stabilire la convenienza dell'iniziativa nel contesto dei servizi erogati dall'Ente mediante la costituzione di una società "ad hoc".

Devesi, infine, soggiungere che il socio Elsag Bailey, società a parziale partecipazione IRI (62,14% IRI , il restante 37, 86% appartiene a gruppi privati con azioni quotate in borsa) ha già operato, quale privato contraente con l'ex Amministrazione P.T.. La creazione della nuova società sembra concretare una sostanziale elusione della normativa comunitaria per la scelta del privato contraente per la fornitura di un servizio, in precedenza contrattualmente assegnato a trattativa privata all'Elsag Bailey che ha, altresì avviato una procedura contestativa per il recupero di ingenti crediti vantati nei confronti dell'Ente. Inoltre non risulta essere stata compiuta alcuna verifica in merito alle precedenti attività contrattuali dell'Elsag

Bailey con l'ex Amministrazione PT allo scopo di accertare il ricorso di situazioni atti ad attivare l'applicazione degli artt. 1418, 1427, 1439 e 1970 CC nonchè dell'art. 3 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e degli artt. 68 e 69 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

7. Ulteriore profilo attiene al sistema di controllo previsto dalla legge 71/94, che risulta interamente alterato, a causa della maggiore difficoltà per il CRC e per l'Autorità governativa di vigilanza di poter essere ragguagliati sull'azione delle SpA in questione per l'esercizio dei propri poteri di controllo: situazione questa che pregiudica considerevolmente anche il controllo della Corte dei Conti. Tale situazione si appalesa di particolare gravità a causa dell'assunzione da parte dell'Ente, da considerarsi quale unico socio, di una società a responsabilità illimitata in settori economici a rischio elevato.
8. Nella prospettiva del rispetto dei principi di sana gestione finanziaria (art. 1 legge 241/90), rafforzato dalla natura imprenditoriale dell'Ente, la creazione della nuova società POSTEL risulta non sufficientemente giustificata, essendo la specifica azione attualmente svolta con profitto dall'Ente: attività che dovrebbe essere ripartita con i nuovi soci.

   Per quanto attiene alle restanti società - ferme restando le riserve sul modulo societario - i relativi "business plan" sembrano giustificarne l'istituzione con l'esigenza di una più proficua utilizzazione della rete: finalità questa perseguibile con apposite convenzioni di impiego stipulate con gli operatori economici interessati, senza alcuna assunzione di rischio economico da parte dell'Ente. Nè sembra compatibile con le attuali competenze professionali del personale dell'Ente avviare iniziative assolutamente estranee alle loro capacità salvo il ricorso a nuove assunzioni con ripercussione direttamente ovvero indirettamente sulla gestione finanziaria dell'Ente.

Infine, come già rilevato, le iniziative in questione si pongono in una strategia aziendale divergente con le direttive governative e parlamentari, miranti alla privatizzazione delle SpA a capitale pubblico e non già all'istituzione di altri organismi, che aggrava l'attuale fase di dismissione dell'Ente, anticipando iniziative pertinenti alla successiva configurazione societaria.

G) Le compensazioni finanziarie

L'articolo 6 del Contratto di programma prevede l'erogazione di compensazioni finanziarie[36] per lo svolgimento del servizio pubblico di cui all'art. 1 del Contratto da parte di piccoli uffici postali periferici, operanti in zone remote che non garantiscono le condizioni di equilibrio economico, nonchè per il servizio di distribuzione delle stampe periodiche e dei giornali quotidiani, in uno all'applicazione di tariffe particolari stabilite dallo Stato a carico dell'EPI.

Lo stesso art. 6 dispone, altresì, che dovranno essere considerati per ciascun piccolo ufficio esclusivamente i costi, diretti o indiretti, determinati su base consuntiva, di univoca imputabilità all'ufficio stesso a fronte dei quali non risultino ricavi derivanti dall'attività del medesimo.

Per quanto concerne, invece, le compensazioni dovute per distribuzione della stampa periodica e dei giornali quotidiani, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio dovranno essere inviati al Ministero i dati consuntivi corredati da una apposita relazione.

Per tutte le compensazioni di cui all'art. 6 del Contratto, entro il 30 maggio di ciascun esercizio, dovranno essere trasmesse al Ministero le previsioni relative all'esercizio successivo.

In applicazione della suddetta regolamentazione l'Ente ha provveduto a rilevare presso le Sedi e le Filiali gli elementi necessari per la quantificazione delle relative compensazioni secondo modalità procedurali contestate dal Ministero PT, perchè calcolate in modo difforme dalle modalità previste dal contratto di programma.

Allo scopo di superare tale fase contestativa, la relativa quantificazione (del triennio 1994-1996) degli oneri statali è stata eseguita dalla citata legge 662/96, in 1.200 miliardi da corrispondersi in sei quote annuali di £.

[36] Con tale espressione si indica il corrispettivo erogato dallo Stato all'Ente per le attività "sociali", che costituiscono "oneri impropri", riguardanti il funzionamento di "sportelli" per ragioni politiche.

150 miliardi per il 1997 e di £. 210 miliardi per il periodo 1998-2002, compreso (art. 2, comma 21), a fronte di una richiesta dell'Ente di £. 2.409,5 miliardi[37] .

Va, comunque, rilevato che, alla mancata produzione di chiari ed idonei elementi obiettivi, si connette un dimezzamento dei dichiarati oneri impropri con negativa incidenza sui conti aziendali.

Si rileva, quindi, essenziale l'accelerazione del processo d'informatizzazione dei servizi - di cui si tratterà in prosieguo - ai fini di una obiettiva ed attendibile evidenziazione dei costi che costituiscono un presupposto dei rimborsi.

[37] L'Ente Poste, per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 ha richiesto le compensazioni risultanti dal seguente quadro riepilogativo:

	1994	1995	1996
Uffici periferici	115	105	85
Stampe periodiche	607,5	642	680
Agevolazioni ex legge 515/93	28,8	33	36
Voli aeropostali notturni	24	---	---
Agevolazioni per l'editoria	17,5	18	18
Totale	792,5	798	819

Fonte: Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'Ente Poste
Bilancio 1995

Tali richieste sono state contestate dal Ministro P.T. e poi definite con la citata legge n. 662/96

H) Regime tributario

1 La configurazione giuridica dell'Ente (ente pubblico economico) comporta la sua riconducibilità, ai sensi dell'art. 87, comma 4 lett. b) del T.U. sulle imposte dirette (D.P.R. 22/12/1986, n. 917), tra gli enti pubblici e privati, diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Ai sensi dell'art. 9 della citata legge 71/94, l'Ente beneficia di un regime tributario speciale, che lo rende esente dal pagamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui al D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, al pari di tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Amministrazione P.T. esenti da imposte e tasse. Alle obbligazioni e titoli similari, emessi dall'ente, si applica il trattamento tributario previsto per i titoli della stessa specie, emessi dalle società per azioni quotate in borsa.

Il contesto tributario dell'Ente prevede, altresì, l'assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati, aree fabbricabili e terreni posseduti nel territorio dello Stato. Con D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85 il servizio telegrafico nazionale è stato assoggettato all'I.V.A.

2 In sede di prima applicazione della surriferita disciplina, il Ministero delle Finanze, con nota datata 2 maggio 1994 (Cfr. All.19) ha ritenuto che l'Ente possa continuare a fruire del regime di esenzione dell'I.V.A. previsto per le attività del servizio di " bancoposta" e per quelle concernenti il servizio postale e telegrafico ed ha riconosciuto la possibilità di adempiere agli obblighi inerenti alla formazione e

alla tenuta delle scritture contabili, agli effetti delle imposte dirette, mantenendo, sino a quando consentito dalla legge istitutiva, l'assetto contabile pubblico adottato in precedenza dall'ex Amm.ne P.T. (bilancio finanziario).

3 Malgrado la suddetta " risoluzione" del Ministero delle Finanze, la Corte ritiene che, a parte le esenzioni tributarie previste dalla normativa precedentemente citata, l'Ente sia assoggettabile al pari dei soggetti pubblici e privati produttori di servizi commerciali, al regime fiscale valevole per questi ultimi e che ogni diverso trattamento non solo infrange la normativa fiscale ma cozza contro " il principio" di libera concorrenza, in quanto introduce un regime di favore non consentito dalla normativa comunitaria (art. 85 e ss. del Trattato di Roma). Nel 1994, l'Ente non ha osservato, nella sua qualità di sostituto d'imposta, gli adempimenti previsti dall'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre nel 1995, pur procedendo alla compilazione e presentazione del Mod. 770, i quadri non appaiono riconciliabili, donde i rilievi formulati dal Collegio dei revisori dei conti (Cfr. All.20).

4 Le suesposte vicende potrebbero generare un contenzioso con l'Amministrazione finanziaria, con sensibili ripercussioni sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in termini di aggravio dei risultati finali dell'esercizio e, quindi dell'esposizione debitoria dell'Ente.

4 - Gestione finanziaria.

A) Introduzione

Il trend definitivo dell'Ente è stato già esposto e quantificato come segue nelle precedenti considerazioni generali:

Perdite di esercizio nel triennio 1994-1996

ANNO	IMPORTO	NOTE
1994	684,516	La perdita d'esercizio si è elevata a 1.642,516 mld ridottasi a 684,516 mld in virtù del "contributo" statale di 968 mld.
1995	899,166	La perdita d'esercizio si è elevata a 978,666 mld ridottasi a 819,166 mld in virtù del contributo statale di 159,5 mld.
1996[38]	780,0	Al netto del contributo statale di 159,5 mld.
TOTALE	2.363,682	

In questa sede saranno valutati e ponderati i dati emergenti del bilancio 1995, i quali però - per alcune voci come ad esempio quella degli oneri sociali - non trovano conferma negli elementi riportati negli appositi quadri del Mod. 770/95.

Tale situazione viene portata a conoscenza del Parlamento e del Governo affinchè la rappresentazione contabile della gestione finanziaria dell'Ente si armonizzi con i principi civilistici garantendo il massimo grado di affidabilità dei dati esposti in bilancio.

Infatti, sul piano normativo merita ricordare che l'articolo 4, comma 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione P.T. in Ente Pubblico Economico, stabilisce che le norme "sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli

[38] Dati di previsione forniti dall'Ente e riferite nella Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge 29 gennaio 1994 n. 71 sull'andamento dl processo di trasformazione e di risanamento dell'Ente Poste Italiane.

2423 e seguenti del Codice civile" norma questa ribadita dall'art. 25 del Regolamento di amministrazione e contabilità (RAC).

Per l'esercizio 1994, tuttavia, l'Ente ha redatto il documento contabile di fine esercizio in termini finanziari di competenza e di cassa sulla base del previgente sistema contabile pubblico. Ciò in quanto ai sensi dell'art. 8, comma 3 della citata legge 71/1994 le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di organizzazione e amministrazione si applicano fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni emanate con il Regolamento di amministrazione e contabilità.

Detto regolamento, approvato con D.M. 16 gennaio 1995, è entrato in vigore il 20 febbraio 1995, per cui l'adozione del nuovo sistema contabile ha avuto avvio nel corso del 1995.

Al fine di pervenire alla trasformazione del sistema contabile dal preesistente regime pubblicistico a quello derivante dalla vigente normativa civilistica, l'Ente il 25 luglio 1994, stipulò uno specifico contratto con la Società Reconta E. & Y. avente per oggetto la definizione del nuovo sistema contabile dell'Ente stesso.

L'affidamento dell'incarico alla suddetta Società avrebbe dovuto comportare la predisposizione della situazione patrimoniale e del conto economico al 31.12.1994. Tuttavia la complessità delle operazioni connesse al processo di trasformazione contabile, hanno consentito per l'esercizio 1994 la predisposizione solo a livello sperimentale di un bilancio in termini civilistici ottenuto attraverso la riclassificazione dei dati della contabilità pubblica.

In realtà la realizzazione dell'impianto di un nuovo sistema contabile per l'Ente ha dovuto confrontarsi con le elevate dimensioni dell'azienda stessa sia per numero di addetti che per numero di operazioni eseguite.

Tra le principali attività del progetto di trasformazione del sistema contabile, un ruolo determinante è stato assunto dall'intensa e rapida azione formativa sul personale addetto alle operazioni contabili.

Infatti, nel mese di settembre 1994, sono state formate 290 persone e tra queste, un gruppo di 40 unità, sono state chiamate a loro volta a fare i formatori, in modo da diffondere a livello centrale e periferico i nuovi concetti di contabilità.

Il processo di trasformazione contabile, ancorchè non completato, ha interessato l'intero Ente dalle strutture centrali (5 Articolazioni dell'Area Amministrazione e Finanza) a tutte le strutture periferiche (19 Sedi, 95 Filiali e oltre 14.000 Agenzie) ed è stato caratterizzato dalla necessità di adeguare le scritture contabili al mutato quadro normativo, per tenere conto dei nuovi adempimenti di natura civile (tenuta dei libri e dei registri obbligatori) e di natura fiscale (ai fini della determinazione delle imposte dirette e indirette).

Per l'esercizio 1995, quindi, in considerazione dell'avvio del nuovo sistema di contabilità civilistica in parallelo con il sistema finanziario, l'Ente ha predisposto il primo bilancio secondo le prescrizioni del codice civile.

La nuova architettura contabile dell'Ente è stata definita in modo progressivo attraverso una serie di istruzioni operative emanate dall'Area Centrale Amministrazione e Finanza a tutte le Aree, Sedi e Filiali, fin dal 1994. Dette istruzioni sono state largamente integrate e modificate, in relazione alle accertate esigenze, negli esercizi 1995 e 1996, da cui risulta un sistema amministrativo contabile, così sintetizzabile.

Il sistema contabile è tenuto dalle diverse unità operative a livello di Filiale e di Sede, oltre che ovviamente dalla Sede Centrale, con uno specifico pacchetto di software.

Per la completa informatizzazione del sistema contabile che dovrà consentire, tra l'altro, di svolgere in tempo reale i necessari controlli e pervenire ad un alleggerimento dei carichi di lavoro, l'Ente ha provveduto ad indire apposite gare.

Allo stato attuale, infatti, la nuova architettura contabile non consente di rilevare i dati per conoscere il costo del prodotto e la sua composizione.

Le procedure di controllo del nuovo sistema contabile sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto a quelle esistenti presso la ex Amministrazione P.T., come si è potuto verificare a seguito di controlli effettuati a campione per accertare la corrispondenza dei valori iscritti in bilancio con i saldi riportati nelle scritture.

La realizzazione di un idoneo sistema di contabilità analitica è condizione necessaria per consentire, in ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 6 del Contratto di programma, l'esatta quantificazione degli obblighi di servizio universale sulla base dei costi diretti ed indiretti, fissi e variabili effettivamente sostenuti per ciascun servizio interessato alla richiesta di compensazione.

Analoghe osservazioni, concernenti l'affidabilità e l'efficacia delle procedure di controllo insite nel sistema amministrativo-contabile, vengono formulate dalla Società Reconta E. & Y. nella propria relazione sull'intervento di monitoraggio delle registrazioni contabili e di revisione delle voci di bilancio di esercizio al 31 dicembre 1995.

Con riferimento al sistema delle registrazioni, la Reconta medesima, segnala che "è opportuno distinguere quello relativo alle scritture elementari che si sostanziano nelle scritture che alimentano il Rendiconto Pubblico e quello relativo alle scritture sistematiche (partita doppia) che alimentano il Bilancio d'esercizio."

B) Analisi speciale

L'Ente ha redatto per l'esercizio 1995 il primo bilancio ufficiale secondo i principi di contabilità civilistica.

Già per l'anno 1994 l'Ente aveva predisposto, seppure a titolo sperimentale, un bilancio d'esercizio improntato a criteri economico civilistici.

Tale bilancio, a differenza di quello redatto per l'esercizio 1995, era stato ottenuto per quanto riguarda il conto economico, mediante la riclassificazione dei dati esposti nel consuntivo e la rettifica degli stessi per ricondurre la competenza finanziaria a competenza economica.

La situazione patrimoniale al 1 gennaio 1994 era stata, invece, ottenuta apportando rettifiche e adeguamenti di valore ai dati della situazione patrimoniale al 31 dicembre 1993 emergente dal rendiconto pubblico, mentre, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 1994 era stata ottenuta apportando ai valori di bilancio del 1 gennaio 1994 le variazioni derivanti dalle entrate e dalle spese.

L'inconsueta modalità di formazione del bilancio e il fatto che le poste di bilancio non si basano su registrazioni sistematiche in partita doppia, fanno attribuire al bilancio civilistico 1994 un basso grado di attendibilità, di analiticità e di chiarezza espositiva.

Da ciò ne deriva una limitata possibilità, se non per grandi aggregati di valore, di confrontare e comparare i bilanci d'esercizio 1994 e 1995.

In particolare occorre rilevare che lo Stato Patrimoniale 1995, a differenza di quello dell'esercizio precedente, accoglie anche i valori della gestione Bancoposta relativi a "Conti Correnti", "Vaglia e Risparmi e Servizi Delegati", mentre quelli dei Depositi e dei Buoni Postali Fruttiferi sono evidenziati nei Conti d'ordine.

Ulteriormente va rilevato che nel 1994 l'Ente non era ancora assoggettato all'Imposta sul Valore Aggiunto in quanto osservava la normativa fiscale

dell'ex Amministrazione P.T.. Conseguentemente, costituendo l'imposta un maggior onere per talune forniture e prestazioni di terzi, risulta di difficile percezione la comparabilità dei valori di tali poste con quelli delle medesime voci del Conto Economico 1995 che, invece, sono espresse al netto dell'IVA, in quanto dal 1995 l'Ente è assoggettato completamente alla normativa sull'Imposta sul Valore Aggiunto.

Il bilancio civilistico 1995 dell'Ente Poste è composto della Situazione Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa. Ai sensi dell'art. 2428 cc il bilancio è stato corredato da una Relazione degli amministratori sulla gestione.

Il bilancio evidenzia una perdita netta di L. 819.166.046.513 e si riassume nei seguenti dati:

Situazione patrimoniale

Attivo	L.	345.418.948.204.155
Passivo	L.	345.418.948.204.155
Patrimonio netto	L.	4.130.460.782.383[39]
Conti d'ordine	L.	198.171.384.414.970

Conto Economico

Valore della produzione	L.	12.000.215.407.459
Costi della produzione	L.	12.593.175.641.545
Proventi e oneri finanziari	L.	(283.521.910.812)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	L.	-
Proventi e oneri straordinari	L.	57.316.098.385
Risultato prima delle imposte	L.	(819.166.046.513)
Imposte sul reddito dell'esercizio	L.	-
Perdita dell'esercizio	L.	(819.166.046.513)

[39] Nel progetto preliminare di bilancio era stato previsto l'importo di 4180,6 Mld, rimodulato nella cifra esposta nel bilancio approvato dal CdA in 4130,6 Mld a seguito delle considerazioni svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla corretta valutazione del patrimonio netto.

Sotto l'aspetto formale, sia la Situazione Patrimoniale che il Conto Economico risultano redatti in maniera conforme agli schemi imposti rispettivamente dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile; in particolare, poiché il bilancio 1995 rappresenta sostanzialmente il primo bilancio ufficiale dell'Ente, non si sono presentati problemi di cambiamento dei criteri di valutazione.

Anche la nota integrativa, nella quale vengono indicati i criteri applicati nella valutazione delle singole voci di bilancio, è stata redatta rispettando il contenuto minimale previsto dall'articolo 2427 del codice civile.

In particolare, la nuova architettura contabile non consente di rilevare i dati per conoscere il costo dei singoli prodotti e la sua composizione.

In fase iniziale, quindi, la nuova contabilità incorpora limitati strumenti di autocontrollo, peraltro, di notevole ausilio in considerazione dell'elevata complessità delle operazioni, tra le quali, ad esempio quelle relative alla "Gestione vaglia e risparmi", alla "Gestione della liquidità" e alla "Gestione del patrimonio".

I controlli effettuati dalla Corte nel corso delle sue verifiche, effettuate durante l'esercizio 1995, hanno fatto emergere le seguenti anomalie sulla tenuta delle scritture contabili:

- ritardo nelle registrazioni contabili (dovuto anche alla carenza di informatizzazione dei servizi periferici) sui libri obbligatori;
- mancato rispetto del principio della competenza economica;
- incerto collegamento con le scritture civilistiche dei "residui passivi di stanziamento";
- mancata contabilizzazione delle spese sostenute a favore del Ministero P.T. e le relative registrazioni contabili;
- ritardo nella preposizione di responsabili ai controlli interni.

Sul progetto di bilancio dell'Ente Poste Italiane è stata redatta una apposita relazione dalla Società Reconta Ernst & Young, quale "lettera di

conforto" al Consiglio di Amministrazione dell'Ente per l'approvazione del Bilancio 1995 (Cfr. All. n. 21): lettera che non può assumere un peculiare profilo, provenendo dallo stesso consulente che ha concorso all'elaborazione e alla tenuta del sistema contabile.

Con riferimento all'operatività del sistema dei controlli interni la stessa società Reconta, ha segnalato l'esistenza di un diverso grado di affidabilità ed efficacia delle procedure di controllo insite nel sistema amministrativo-contabile che, specie in alcune ben individuate Unità Periferiche, non sempre è apparso adeguato a produrre registrazioni contabili attendibili tali da essere recepite nel bilancio dell'Ente senza un'ulteriore attività di verifica, raccordo e riconciliazione.

STATO PATRIMONIALE

L'analisi dei risultati di esercizio evidenzia che il patrimonio immobiliare al 31.12.1995 ha assorbito gli aumenti di valore per L. 1.592 miliardi del 1994 attribuiti su di una parte limitata degli immobili.

Inoltre, non risulta essere stata risolta la problematica circa l'individuazione di adeguati criteri di valutazione dei beni, nè risultano, altresì, eliminate le incertezze in merito al valore degli edifici in corso di costruzione, trasferito per la quasi totalità alla voce edifici destinati a fini istituzionali.

Non risultano particolari annotazioni in ordine all'aggregato relativo alle immobilizzazioni finanziarie se non l'osservazione che la Nota integrativa è priva di notizie circa i risultati conseguiti nel 1995 dalla partecipazione di L. 121,4 milioni al capitale sociale della Eurogiro network.

Con riferimento alla voce "crediti verso clienti" viene rilevato che l'Ente nel 1994 stipulò con la Cassa DD.PP. una convenzione in forza della quale ha iscritto nel bilancio 1995 proventi per complessivi L. 1.836,5

miliardi (calcolati sui crediti dei depositanti di L. 197.020 miliardi) a fronte dei quali la Cassa DD.PP. ha erogato, ad oggi, acconti per un importo forfettario di L. 1.600 miliardi ritenendo, altresì, autonomamente in tal modo, estinta ogni altra pendenza. Ad oggi il credito vantato dall'Ente è stato quantificato in L. 236 miliardi, sulla cui esigibilità la Corte richiama l'Ente ad intraprendere apposite iniziative per una pronta soluzione.

Con riguardo alla Gestione Vaglia e Risparmi, viene osservato che l'Ente rappresenta tra le attività patrimoniali anche le risultanze delle operazioni riguardanti le anticipazioni di Tesoreria per far fronte ai pagamenti di sportello per conto delle varie Amministrazioni statali e quelle conseguenti, tra le passività, per le operazioni di pagamento in favore dei singoli beneficiari. La rappresentazione di questi fatti di gestione non appare nel bilancio di esercizio 1994 sperimentale.

Poichè i flussi di cassa registrati come sopra (Gestione Bancoposta) comprendono ora anche quelli riguardanti la gestione delle risorse di bilancio, il saldo totale delle disponibilità liquide, indicato in L. 16.395 miliardi, comprende sia le disponibilità derivanti dalla gestione di bilancio dell'Ente che quelle derivanti dalla gestione che può definirsi "per conto", contenente parte delle anticipazioni di Tesoreria rimaste inutilizzate alla fine dell'esercizio.

In ordine alla gestione della "Cassa vaglia", l'art. 201 del Regolamento postale approvato con R.D. 8 maggio 1993, n. 841, prevede l'obbligo da parte dell'Ordinatore cassa vaglia della compilazione annuale del rendiconto generale amministrativo, nel quale si rispecchiano, in sintesi, le risultanze definitive delle contabilità dei Cassieri Provinciali.

Il "canale bancario"

Le operazioni di ritiro del denaro incassato dagli Uffici Postali (ora Agenzie) e di sovvenzione agli stessi coinvolgono le Agenzie, la Cassa Provinciale e la Tesoreria Provinciale dello Stato.

Con il "canale bancario" dette operazioni sono sostituite in sostanza da flussi di contante tra le Agenzie e gli Istituti di credito convenzionati, limitandosi l'intervento della Cassa Provinciale al regolamento dei saldi in stanza di compensazione presso Banca d'Italia-Tesoreria Provinciale dello Stato.

Per il servizio svolto viene riconosciuto agli Istituti di credito un compenso pari alla valuta da sette a quattordici giorni lavorativi, con esclusione dei giorni di consegna e di ritiro, calcolata sul numerario movimentato.

La giacenza media giornaliera di assegni circolari (pari ai flussi di contanti movimentati dalle banche) presso le Casse Provinciali che nel 1994 era stata valutata in 2.500 miliardi, dai dati del 1995 risulta notevolmente aumentata.

In merito a quanto sopra riferito, la Corte segnala l'urgenza di dare soluzione a tale questione che riveste particolare importanza sotto i profili contabile, economico-finanziario e di Tesoreria, ed ora anche fiscale.

Da notare, inoltre, che il bilancio dell'Ente non esprime alcun costo relativo al servizio svolto dal sistema bancario.

Tale costo "grava" infatti totalmente sulla "Tesoreria dello Stato" alla quale il numerario stesso viene a "costare" 7 giorni o 14 giorni lavorativi di valuta, attraverso un sistema di assegni negoziati giornalmente in stanza di compensazione, sia per le sovvenzioni che per i depositi.

Va, poi, evidenziata e ribadita l'improcrastinabile esigenza della stipula della convenzione con il Ministero del tesoro attraverso la quale regolare

la movimentazione dei flussi in parola, la tempestività e la correttezza delle connesse rilevazioni contabili (art. 2 della legge 71/94).

A ciò va aggiunto, infine, che con il ricorso a tale procedura gravano sul bilancio dell'Ente gli oneri relativi alle esistenti risorse materiali (ammortamento e custodia dei mezzi di trasporto inutilizzati) ed al personale già addetto al servizio la cui riconversione non risulta completamente realizzata.

Il "Patrimonio netto" risulta così composto: **L. 4.130.460.782.383**

a) Fondo di dotazione	L.	50.000.000.000
b) Attività e passività trasferite dall'ex Amministrazione P.T.	L.	4.822.143.137.820
c) Riserve	L.	762.000.000.000
d) Perdita esercizio 1994	L.	(684.516.308.924)
e) Perdita esercizio 1995	L.	(819.166.046.513)
TOTALE	L.	4.130.460.782.383

La base di partenza del nuovo Ente Poste è rappresentata dalla Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1993 dell'ex Amministrazione P.T. I dati attivi e passivi rivenienti in detta Situazione patrimoniale sono stati riclassificati e il risultato della complessa operazione ha dato luogo allo Stato patrimoniale al 1° gennaio 1994 dell'Ente Poste Italiane.

Qui di seguito, si confrontano le situazioni al 31 dicembre 1993, al 31 dicembre 1994 ed al 31 dicembre 1995 espresse in miliardi di lire:

	Rendiconto Patrimoniale al 31.12.1993 (1)	Situazione Patrimoniale al 1.1.1994 (2)	Situazione Patrimoniale al 31.12.1994 (2)	Situazione Patrimoniale al 31.12.1995 (3)
ATTIVITA'	25.046.8	33.089.1	34.764.1	345.418.9
PASSIVITA'	54.596.9	26.992.0	29.151.4	341.288.5
DIFFERENZA	-29.550.1	6.097.1	5.612.7	4.130.4

Nota 1 Da Rendiconto generale dello Stato
Nota 2 Da riclassificazione
Nota 3 Da Contabilità Generale

Il passaggio, tra il "deficit patrimoniale" di L. 29.550,1 miliardi al 31 dicembre 1993 ad un netto di L. 6.097,1 miliardi al 1° gennaio 1994, deriva dalla riclassificazione dei dati patrimoniali "pubblici" in dati patrimoniali "civilistici", come segue, espressi in miliardi di lire:

ATTIVITA'	Pubblico	Civilistico	Differenza
Immobilizzazioni immateriali	0	1.3	+1.3
Immobilizzaz. materiali e rimanenze	10.089.2	6.773.7	-3.315.5
Immobilizzazioni finanziarie	0	6.892.5	+6.892.5
Crediti (residui attivi)	14.956.8	11.097.6	-3.859.2
Disponibilità liquide	0.8	8.322.5	+8.321.7
Ratei e riscontri	0	1.5	+1.5
TOTALE ATTIVITA'	25.046,8	33.089,1	+8.042,3
PASSIVITA'			
Fondi rischi	0	1.396.7	-1.396.7
Debiti Tesoreria	8.290	14.840.3	-6.550.3
Residui passivi e debiti	6.666.7	5.656,3	+1.010.4
PASSIVITA' FINANZIARIE	14.956,7	-------	-------
Mutui	39.625.9	4.735,5	+34.890.4
Fondi riserva	14.3	0	+14.3
Anticipi	----	195.8	-195.8
Ratei e risconti passivi	0	167.4	-167.4
PASSIVITA' PATRIMONIALI	39.640,2	-------	-------
TOTALE PASSIVITA'	54.596,9	26.992.0	+27.640.9
Differenza tra attività e passività	- 29.550,1	6.097,1	+35.647,2

Il Patrimonio netto di L. 6.097,1 miliardi all'1.1.1994 posto a confronto con la consistenza negativa netta di L. 29.550,1 miliardi al 31 dicembre 1993 porta a rilevare che riclassificazione ha determinato un beneficio contabile di L. 35:647,2 miliardi, derivante dalla somma algebrica delle partite sopra riportate, tra le quali si evidenzia quella di L. 34.890,4 miliardi relativa ai mutui che, per effetto dell'art. 7, commi 3 e 7 della

Legge n. 71/1994, sono posti a carico del bilancio dello Stato e pertanto non più presenti tra i debiti dell'Ente.

Il patrimonio netto di L. 6.097,1 miliardi al 1° gennaio 1994 per effetto delle complessive operazioni della gestione 1994, rilevate con il bilancio civilistico sperimentale, si riduce a L. 5.612,7 miliardi. Quest'ultimo importo deriva dalla somma algebrica tra il patrimonio netto al 31 dicembre 1993 di L. 6.097,1 miliardi, la perdita dell'esercizio di L. 684,5 miliardi e le riserve per L. 200 miliardi.

Il Patrimonio netto al 31 dicembre 1995 si è ridotto, come sopra indicato, a L. 4.130,4 miliardi per effetto essenzialmente della perdita di esercizio di L. 819,1 miliardi e dell'importo di L. 1.225 miliardi riferito a rettifiche che l'Ente ha ritenuto di apportare al Patrimonio netto inizialmente determinato in L. 6.097,1 (ivi compreso il fondo di dotazione di L. 50 miliardi) in virtù di tali rettifiche il patrimonio netto si riduce quindi a L. 4.872,1 in luogo delle iniziali L.6.097,1.

La dotazione patrimoniale di L. 4.822.143 milioni (escluso il fondo di dotazione) segna, come appena detto, una riduzione di L. 1.225 miliardi rispetto all'importo indicato nel bilancio sperimentale redatto per il 1994 in termini civilistici.

La notevole minore consistenza di L. 1.225 miliardi della dotazione patrimoniale rispetto a quella iniziale, come prima detto, di L. 6.097,71 miliardi, trova riferimento in una revisione dei valori patrimoniali, effettuata nel corso del 1995, dalla quale è emerso quanto segue:

Rettifiche in aumento

- Fabbricati in corso	L. 90.366 milioni
- Fabbricati civili dall'A.S.S.T.	L. 80.282 "
- Storno fondi amm.to fabbr. strumentali	L. 927 "
- Adeguamento Fondi amm.to macchine	L 38.892 "
- Maggiori crediti	L. 95.048 "
- " "	L. 15.772 "
- Adeguamento fondo rischi (rendite vitalizie)	L. 5.700 "
- Insussistenza ICI	L. 422 "
- " " debito erario	L. 2.216 "
- Minori debiti confronti IPOST	L. 12.158 "
- " " personale	L. 1.853 "
	L. 343.636 "

Rettifiche in diminuzione

- Immobilizzazioni materiali	L.	55.124 milioni
- Svalutazione fabbricati	L.	3.733 "
- Immobilizzo materiali in esercizio	L.	559.749 "
- " " in corso	L.	72.783 "
- Ammort.to impianti	L.	40.682 "
- " fabbricati strumentali	L.	30.066 "
- " automezzi	L.	73 "
-Svalutazione rimanenze materiali	L.	15.996 "
- Fondo svalutazione crediti generico	L.	50.000 "
- " " crediti pers.le comandato	L.	8.256 "
- " Rischi vertenze	L.	72.640 "
- " " verso Min. P.T.	L.	34.042 "
- Pensioni agosto/dicembre 1993	L.	479.110 "
- Debiti verso IPOST	L.	3.870 "
- Premio produzione	L.	9.875 "
- Debiti per accertamenti medici	L.	1.200 "
- Debiti verso IPOST	L.	131.443 "
DIMINUZIONI	L.	1.568.642"
AUMENTI	L.	343.636"
Totale adeguamenti passivi alla dotazione Patrimonio iniziale	**L.**	**1.225.006 "**

Pur considerando la straordinarietà e la complessità delle operazioni interessate alla modifica da un bilancio finanziario disciplinato dalle norme della contabilità pubblica in un bilancio civilistico che racchiude la gestione di un Ente articolato in oltre 118 unità centrali e periferiche dotate di autonomia gestionale, la Corte ritiene necessario segnalare che

talune variazioni apportate rivestono un elevato grado di discrezionalità. Pertanto, all'atto della trasformazione dell'Ente in Società per azioni si deve provvedere necessariamente ad una completa valutazione dei valori patrimoniali al fine di determinare con la dovuta attendibilità l'ammontare dei conferimenti apportati dall'Ente nella nuova Società.

CONTO ECONOMICO

Dall'esame delle voci del conto economico emerge quanto segue:

A) Valore della produzione **L. 12.000.215.407.459**

Nella seguente tabella vengono riportati i complessivi ricavi (o entrate correnti) relativi agli esercizi 1993, 1994 (anche riclassificato) e 1995, espressi in miliardi di lire:

	1993	1994	Riclassificato 1994	1995
RICAVI	11 060 000	12 493 049	12 091 243	12 000 215

L'aggregato risulta così composto:

1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni L. 11.478.461.548.567

2 - Altri ricavi e proventi L. 521.753.858.892

TOTALE L. 12.000.215.407.459

1) Vendita delle prestazioni e dei servizi L. 11.478,461 miliardi

Detto aggregato è così composto:

(in miliardi di lire)

DESCRIZIONE	SALDO AL 31.12.94	SALDO AL 31.12.95	VARIAZIONI +/-
A) SERVIZI POSTALI :	5.539,641	6.157,376	617.735
- CARTE VALORI	1.468,395	1.475,628	7.233
- FRANCATURA MECCANICA	2.112.243	2.177,235	64.992
- POSTA ELETTRONICA	213.812	256,668	42.856
- SPEDIZIONE IN ABBONAM.	568.185	505,110	(63.075)
- SPEDIZIONI SENZA AFFRANC.	469,283	454.992	(14.291)
- ALTRI SERVI POSTALI	261.545	352.801	91.256
- FRANCATURA PER C/AMM. DELLO STATO	446,178	305,100	(141.078)
- COMPENSAZIONI FINANZIARIE DALLO STATO	0	629.842	629.842
B) SERVIZI DI BANCOPOSTA :	4.757.914	4.998.190	240.276
- SERVIZI DI C/C	1.796.565	1.912,141	115.576
- REMUNERAZIONE DA CASSA DD.PP. PER SERV. A RISP.	1.764.198	1.836.574	72.376
- COMPENSI ACCETTAZIONE E PAGAMENTO	622.379	703,032	80.653
- REMUNERAZIONE SERVIZI DELEGATI	438.751	375,679	(53.072)
- ALTRI SERVIZI BANCOPOSTA	146.021	170,764	24.743
C) SERVIZI DI TELECOMUNICAZ. :	430,494	335,053	(95,441)
- SERVIZIO TELEX E FAX	147.874	118,895	(28.979)
- SERVIZIO TELEGRAMMI	114,090	104,791	(9.299)
- COMPENSI DA CORRISPONDENTI	95,334	79,869	(15.465)
- CANONI E CONCESSIONI	70.238	31,498	(38.740)
- ALTRI SERVIZI E COMPENS.	2.958	0	(2.958)
D) ABBUONI NEI RIMBORSI SU PROVENTI:	(13.464)	(12,158)	1.306
TOTALE RICAVI	10.714.585	11.478.461	763.876

Dal raffronto dei suddetti ricavi con quelli del 1994 (riclassificati), emergono maggiori proventi per L. 763.876 milioni, con un incremento percentuale del 7,12 %.

I ricavi, analiticamente espressi nello schema sopra esposto, vengono di seguito raffrontati con i dati degli anni precedenti, al fine di favorire una migliore lettura dei risultati (in miliardi di lire) con l'avvertenza che l'incremento è in larga parte connesso con la riclassificazione del bilancio del 1994.

	1993(1)	%	1994(2)	%	Riclassificazione 1994	%	1995	%
a) Proventi Serv. Post	5.633	50.93	5.725	49.67	5.540	51,70	6.157	53.64
b) Proventi Serv. Banc.	3.509	31.73	4.774	41.42	4.758	44.41	4.998	43.54
c) Servizi di Telec.	615	5.56	452	3.92	430	4.01	335	2.92
d)Servizi Poste e Telec.	1.279	11.56	548	4.76	----	----	----	----
e) Gestione Case Ec.	24	0.22	26	0.23	----	----	----	----
f) Abbuoni e Rimborsi	----	----	----	----	-13	0,12	-12	-0.10
TOTALE	11.060	100	11.525	1005	10.715	100	11.478	100

Nota n.1 dati ricavati dal conto consuntivo pubblico (entrate correnti) 1993
Nota n.2 dati ricavati dal conto consuntivo pubblico (entrate correnti) 1994

a) Servizi Postali

I proventi per i servizi postali segnano rispetto all'importo di L. 5.539.641 milioni del 1994 (riclassificato) un incremento complessivo di L. 617.735 milioni, pari al 10,03%.

I proventi di L. 1.475.628 milioni sono stati contabilizzati in un primo momento secondo la procedura utilizzata negli esercizi precedenti, ove i ricavi corrispondevano all'assegnazione dei valori alle Agenzie, ancorchè non effettivamente venduti.

In tal caso il ricavo non era costituito dall'incasso della vendita dei valori ma dal trasferimento dell'importo facciale dei valori stessi dalla "Cassa Vaglia" al c/c postale dei proventi.

A fine anno, per ripristinare la corretta competenza economica, sono state defalcate le somme relative alle giacenze presenti presso le Agenzie. In tal modo i ricavi corrispondono al venduto.

Per quanto riguarda, inoltre, la "francatura meccanica" di L. 2.177.235 milioni, si rileva che i relativi proventi derivano dal corrispettivo pagato per le spedizioni della corrispondenza e pacchi mediante l'applicazione di impronte in sostituzione di francobolli: l'esatta rilevazione dei ricavi, nella fattispecie, trattandosi di servizio svolto con anticipazioni (nel caso dei privati) o a credito (Amministrazioni ed Enti pubblici), è effettuata tenendo presente la competenza dell'esercizio in relazione alle contabilità mensili presentate dai clienti e controllate dalle Agenzie.

Il traffico per i servizi postali nell'anno 1995 di contro segna una diminuzione di 146.259.000 pezzi, pari al 2,27% (n. 6.429.329.000 pezzi nel 1994 e n. 6.283.070.000 pezzi nel 1995).

Nel delineato contesto, si evidenzia l'incidenza positiva della manovra tariffaria 1995 (Delibere del C.d.A. nn. 38 e 39 del 1995) che, congiuntamente alle compensazioni finanziarie vantate verso lo Stato, ai sensi dell'art. 6 del Contratto di Programma, giustificano l'incremento di L. 617.735 milioni.

b) Servizi Finanziari L. 4.998.190 milioni

L'introito di L. 4998.190 milioni, rispetto a quello di L. 4.757.914 milioni del 1994 (riclassificato), segna un conseguente incremento dei ricavi di L. 240.276 milioni, pari al 5,05%.

Alla composizione del predetto incremento di L. 240.276 milioni concorrono essenzialmente i servizi di conto corrente e di risparmio postale, per effetto dei maggiori compensi della Cassa Depositi e Prestiti (+ 188 miliardi), nonchè delle operazioni di accettazione e pagamento (+ 80 miliardi) nell'ambito del servizio c.c.p..

In calo rispetto all'anno precedente (- L. 53 miliardi) si presentano, invece, i ricavi per la remunerazione dei servizi delegati riconosciuta all'Ente per il pagamento delle pensioni INPS, di altri Ministeri e dei titoli di spesa delle Amministrazioni pubbliche.

Complessivamente, il servizio ha registrato iniziative volte all'integrazione della Posta con il settore bancario, nell'ottica di potenziare e diversificare la gamma dei prodotti finanziari da collocare attraverso la rete di vendita delle Agenzie.

Tuttavia, viene fatto presente che dette ultime iniziative, dal punto di vista economico-finanziario, rappresentano ancora una modesta componente di ricavo rispetto alla principale voce di complessive L. 3.748.715 milioni rinveniente dalla Cassa Depositi e Prestiti per i servizi di conti correnti e di risparmio.

La conoscenza del costo di ogni singolo prodotto da realizzare attraverso strumenti contabili appare necessaria non solo per la politica di budget ma anche per verificare la remunerabilità delle tariffe rispetto ai costi.

Viene infine evidenziato che il miglioramento economico ottenuto nel 1995 per la vendita di prodotti finanziari è stato, al pari dei servizi postali, determinato anche dal positivo effetto della manovra tariffaria 1995.

c) Servizi di Telecomunicazione L. 335.053 milioni

Per detti servizi viene rilevato anche per l'anno 1995 il calo generalizzato dei ricavi in tutte le categorie che compongono il servizio stesso, che

passano infatti da L. 430.494 milioni del 1994 (riclassificato) a 335.053 milioni di lire, con una riduzione di L. 95.441 milioni, pari al 22%.
Viene, pertanto, ribadita la necessità di porre in essere ogni urgente idonea iniziativa di riconversione sia delle strutture che del personale addetto.

d) La voce Abbuoni e Rimborsi su Proventi esprime le rettifiche degli introiti del servizio postale di L. 12.158 milioni per rimborsi agli utenti dovuti a ritardata consegna di postacelere, errata tassazione, errate affrancature e "scatti a vuoto" presso le Agenzie ed i privati. In considerazione del non trascurabile ammontare delle rettifiche si segnala la esigenza di un mirato intervento teso ad eliminare al massimo le cause dei disservizi.

2) Altri Ricavi e Proventi L. 521.754 milioni

L'aggregato è così composto:

DESCRIZIONE	SALDO AL 31.12.1994	SALDO AL 31.12.1995	VARIAZIONI +/-
a) Contributi in c/eserc.	986.809	237.525	(749.284)
b) Spese di personale addebitate a terzi	135.576	134.112	(1.464)
c) Canoni, fitti, concessioni e recupero di spese per la gestione degli alloggi di servizio	35.848	57.150	21.302
d) Economie	98.364	0	(98.362)
e) Altri	120.063	92.967	(27.096)
TOTALE	1.376.658	521.754	(854.904)

La differenza negativa di L. 749.284 milioni, riscontrata nella voce contributi in conto esercizio, rispetto al saldo 1994, è imputabile quasi totalmente ai minori contributi dello Stato; soprattutto è diminuito quello di cui alla legge n. 71/94 che da 968.000 milioni di lire è passato, per

effetto della medesima legge n. 71 a 167.810 milioni di lire (L. 173.000 milioni meno 5% per effetto della Legge 41/95).

B) Costi della Produzione **L. 12.593.175.641.545**

L'aggregato viene posto a confronto con i dati degli esercizi 1993, 1994 (anche riclassificato) - cifre espresse in milioni di lire.

	1993	1994	1994 Riclassificato	1995
COSTI	15.650.000	12.733.000	12.629.281	12.593.176

In ordine ai sopra indicati costi, che risultano superiori di L. 592.960 milioni rispetto ai corrispondenti ricavi, va posto in particolare evidenza che essi, costituiti in misura preponderante da spese ed oneri diretti ed indiretti per il trattamento economico del personale dipendente, non sono suscettibili di ripartizione in funzione delle singole tipologie dei servizi prodotti cui afferiscono, per mancanza di una contabilità analitica.
Nella seguente tabella (cifre espresse in milioni di lire) viene riportata la ripartizione delle spese sostenute, con il relativo raffronto con l'esercizio 1994 riclassificato, al fine di consentire le necessarie valutazioni.

VOCI	SALDO AL 31.12.1994	SALDO AL 31.12.1995	VARIAZIONI
a) Acquisizione materiale di scorta, ricambio e consumo	406.205	263.048	-143.157
b) Acquisizione di servizi	1.223.314	1.420.130	+196.816
c) Godimento di beni di terzi	265.182	209.475	-55.707
d) Retribuzioni ed oneri previdenziali ed assistenziali al personale	10.118.683	9.562.908	-555.775
e) Ammortamenti e svalutazioni	427.343	536.961	+109.618
f) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10.629	-5.487	-16.116
g) Accantonamenti fondi per rischi ed oneri	66.609	231.525	+1.614.916
h) Oneri diversi di gestione	111.316	374.616	+263.300
TOTALE	12.629.281	12.593.176	-36.105

In merito viene osservato che la diminuzione dei costi di produzione di circa 36 miliardi è dovuta al minor onere sostenuto per il personale (L. 555 miliardi), connesso, essenzialmente, alla cessazione dal servizio di circa 21.000 unità.

Pertanto, ad esclusione di tale voce, si evidenzia un considerevole aumento dei restanti costi di gestione (circa L. 519 miliardi).

Si rileva la crescita delle spese di manutenzione ordinaria (da 73 a 331 miliardi di lire) da collegarsi alla necessità di manutenere impianti ed apparecchiature obsolete in relazione alla mancata realizzazione di un piano d'investimenti per il rinnovo delle strutture e al modesto importo speso nell'esercizio precedente.

Inoltre, relativamente all'attività contrattualistica posta in essere per l'acquisizione di servizi (trasporti postali, pulizia, ecc.), è stato rilevato il frequente ricorso alla trattativa privata, spesso nella forma delle c.d. "obbligazioni provvisorie", in luogo di apposite gare pubbliche nonchè la non osservanza della normativa comunitaria.

Il costo relativo al trattamento economico del personale, la cui somma complessiva è di L. 9.562.908 milioni (esercizio 1994: L. 10.119.683 milioni), ha assorbito circa il 76% dei costi di produzione (L. 12.593.176 milioni) che passa al 79,32% se si escludono gli ammortamenti e le svalutazioni, con una riduzione in termini assoluti di L. 555.775 milioni rispetto agli oneri del 1994.

Nel delineato contesto, è evidente come ancora oggi il "vertice" dell'Ente incontra notevoli difficoltà, volendo privilegiare la "pace sociale" di razionalizzazione della distribuzione delle risorse lavorative, specialmente tra Nord e Sud, ricorrendo, molto frequentemente, a personale straordinario ovvero al conferimento di mansioni superiori, con conseguente aggravio di costi a carico dell'Ente.

Sembrerebbe, in sostanza, delinearsi un quadro dove la razionalizzazione dei processi e la distribuzione delle risorse lavorative ed il recupero della produttività individuale, ovvero gli elementi costituenti il fulcro del Contratto di Programma, abbiano segnato delle difficoltà realizzative.

Rendiconto Finanziario 1995

L'articolo 29, comma 3, del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente Poste, prevede l'adozione della doppia contabilità, pubblica e privata, fino alla data del 31.12.1995.

Conseguentemente, l'Ente Poste ha predisposto anche per il 1995 il Rendiconto Finanziario Pubblico secondo la normativa della contabilità generale dello Stato ed alla stessa data ha redatto il primo bilancio d'esercizio secondo lo schema previsto dalla vigente normativa civilistica come stabilito dalla legge di trasformazione in Ente Pubblico Economico.

Ai fini dell'esame del documento di sintesi finanziaria e per una migliore valutazione e ponderazione dell'attività svolta dall'Ente nel corso dell'esercizio 1995, si rappresentano di seguito gli aggregati finali della gestione.

In sede di formazione del preventivo dell'Ente Poste Italiane (deliberato nel quadro del programma annuale di gestione in data 9 febbraio 1995, del. n°8/95) per l'anno finanziario 1995 erano state previste le seguenti risultanze contabili in conto competenza:

Entrate previste	12.714.924.994.000
Spese previste	13.505.575.800.000
Disavanzo previsto	790.650.806.000

Il conto consuntivo ha fatto registrare, invece, i seguenti risultati contabili finali:

Entrate accertate	12.704.393.294.573
Spese impegnate	13.042.182.838.134
Disavanzo finale	337.789.543.561

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE	1994(*)	1995
Entrate Correnti		
Vendita B&S	11.000	11.293
Altre entrate	1.493	1.407
Entrate Conto Capital-	51	1.072
Accensione Prestiti	200	0
Totale	**12,744**	**12,704**

SPESE	1994	1995
Spese Correnti		
Spese Personale	10,324	9,802
Acquisto B&S	2.048	2,198
Altre spese	361	361
Spese Conto Capitale	270	0
Rimborso Prestiti	265	381
Totale	**13,268**	**13,042**

(*) Le entrate correnti per l'esercizio 1994 sono comprensive del contributo dello stato di £. 968 miliardi

ANNO 1994 (in mld)

Entrate

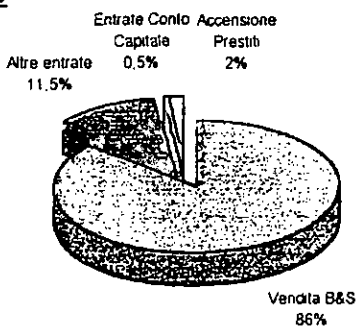

Spese

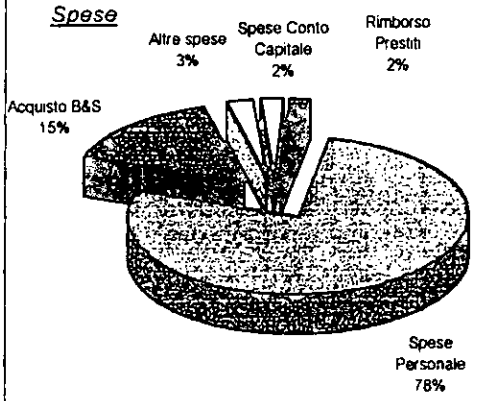

ANNO 1995 (in mld)

Entrate

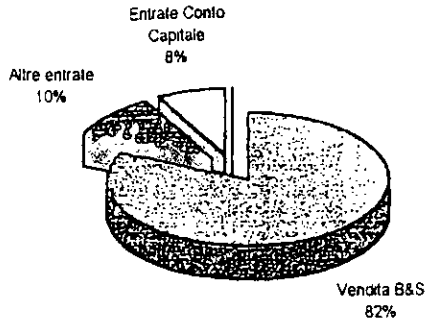

Spese

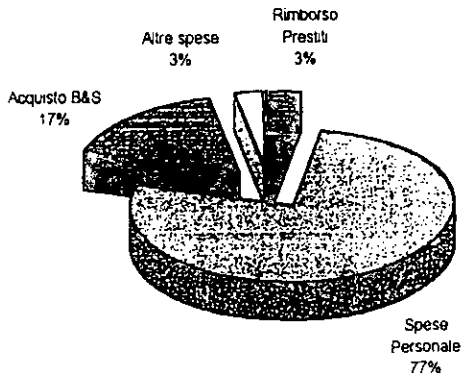

a) La gestione finanziaria delle entrate

A chiusura dell'esercizio le entrate dell'Ente si stabiscono in miliardi di lire, nei loro aggregati conclusivi, come segue (tra parentesi i dati del 1994)

A) Previsioni iniziali	**1995**	**1994**
Titolo I	12.714,9	(13.668,2)
Titolo II	2,3	(172,3)
Accensione prestiti	790,6	(200,0)
Totale	13.505,5	(14.040,6)

B) Previsioni finali	**1995**	**1994**
Titolo I	12.733,1	(12.551,5)
Titolo II	1,6	(52,3)
Accensione prestiti	436,4	(200,0)
Totale	13.171,2	(12.803,9)

C) Consuntivo	**1995**	**1994**
Titolo I	12.703,3	(12.493,0)
Titolo II	1,0	(51,1)
Accensione prestiti		(200,0)
Totale	12.704,3	(12.744,1)

Gli aggregati contabili in termini di competenza delle singole voci sono riportati nella seguente tabella:

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	ANNO 1994			ANNO 1995		
	PREVENTIVO		CONSUNTIVO	PREVENTIVO		CONSUNTIVO
	INIZIALE	FINALE	COMPETENZA	INIZIALE	FINALE	COMPETENZA
Categoria I - Vendita di beni e servizi						
Rubrica I Servizi Postali	6,263,228,000,000	5,883,228,000,000	5,697,975,650,590	6,044,023,446,000	5,568,562,902,000	5,791,636,681,745
Rubrica II Servizi di Bancoposta	5,304,195,963,000	4,593,456,713,000	4,769,618,316,367	4,204,456,713,000	5,070,231,946,000	5,071,375,423,556
Rubrica III Servizi di telecomunicazioni	583,306,000,000	477,400,000,000	451,545,491,334	477,400,000,000	407,349,137,000	330,571,884,744
Rubrica IV Servizi Postali e di Telecomunicazioni	18,276,579,000	98,276,579,000	81,454,392,638	38,276,579,000	59,783,316,000	100,195,644,430
Totale Categoria I	***12,169,006,542,000***	***11,052,361,292,000***	***11,000,593,850,929***	***10,764,156,738,000***	***11,105,927,301,000***	***11,293,779,634,475***
Categoria II - Trasferimenti						
Rubrica I Servizi Postali	27,591,666,000	27,591,666,000	27,323,803,630	31,374,999,000	29,827,523,000	28,223,917,173
Rubrica II Servizi di Bancoposta	3,500,000,000	3,500,000,000	3,944,806,203	3,500,000,000	3,500,000,000	6,870,805,470
Rubrica III Servizi di telecomunicazioni		-	2,725,015	-	-	-
Rubrica IV Servizi Postali e di Telecomunicazioni	1,430,300,300,000	1,430,300,300,000	1,427,877,655,452	1,875,684,257,000	1,527,728,752,000	1,270,556,805,297
Totale Categoria II	***1,461,391,966,000***	***1,461,391,966,000***	***1,459,148,990,300***	***1,910,559,256,000***	***1,561,056,275,000***	***1,305,651,527,940***
Categoria III - Redditi						
Rubrica IV Servizi Postali e di Telecomunicazioni	2955000000	2,955,000,000	4,474,661,686	2,955,000,000	5,446,622,000	29,712,261,014
Rubrica V Gestione case economiche	31274000000	31,274,000,000	26,357,980,097	31,274,000,000	31,189,751,000	30,259,144,332
Totale Categoria III	***34,229,000,000***	***34,229,000,000***	***30,832,641,783***	***34,229,000,000***	***36,636,373,000***	**59,971,405,346**
Categoria IV - Poste compensative delle spese						
Rubrica III Servizi di telecomunicazioni	-	-	-	-	-	-
Rubrica IV Servizi Postali e di Telecomunicazioni	3,600,000,000	3,600,000,000	2,473,619,137	3,600,000,000	17,084,556,000	43,918,525,932
Totale Categoria IV	***3,600,000,000***	***3,600,000,000***	***2,473,619,137***	***3,600,000,000***	***17,084,556,000***	**43,918,525,932**
Categoria V - Somme non attribuibili						
Rubrica IV Servizi Postali e di Telecomunicazioni	-	-	-	-	***12,488,805,000***	-
TOTALE TITOLO I	13,668,227,508,000	12,551,582,258,000	12,493,049,102,149	12,712,544,994,000	12,733,193,310,000	12,703,321,093,693
TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE						
Categoria VI - Vendita di beni patrimoniali						
Rubrica VI Servizi promiscui	***122,380,000,000***	***2,380,000,000***	***1,126,693,697***	***2,380,000,000***	***1,621,727,000***	***1,072,200,880***
Categoria VII - Ammortamenti,migliorie						
Rubrica VI Servizi promiscui	-	-	-	-	-	-
Categoria VIII - Trasferimenti						
Rubrica VI Servizi promiscui	***50,000,000,000***	***50,000,000,000***	***50,000,000,000***	-	***33,000***	-
TOTALE TITOLO II	172,380,000,000	52,380,000,000	51,126,693,697	2,380,000,000	1,621,760,000	1,072,200,880
RIEPILOGO						
TITOLO I Entrate correnti	13,668,227,508,000	12,551,582,258,000	12,493,049,102,149	12,712,544,994,000	12,733,193,310,000	12,703,321,093,693
TITOLO II Entrate in conto capitale	172,380,000,000	52,380,000,000	51,126,693,697	2,380,000,000	1,621,760,000	1,072,200,880
accensioni prestiti	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000	790,650,806,000	436,413,008,000	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	**14,040,607,508,000**	***12,803,962,258,000***	***12,744,175,795,846***	***13,505,575,800,000***	***13,171,228,078,000***	***12,704,393,294,573***

Globalmente i dati contabili dell'esercizio finanziario 1995 registrano minori entrate rispetto al 1994 per 40 miliardi.

Le entrate accertate nei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni (totale della categoria vendita beni e servizi) sono state complessivamente maggiori di 188 miliardi rispetto alle previsioni.

Al riguardo, è opportuno specificare gli scostamenti tra le entrate accertate e le previsioni assestate dei capitoli di entrata nei predetti settori di servizio.

A) servizi postali: è stata registrata complessivamente una maggiore entrata per 223 miliardi, dovuta principalmente ad un maggior introito sul capitolo 101 (Posta lettere) per 152 miliardi;

B) servizi di bancoposta: su una previsione assestata di 5.070 miliardi, è stata registrata una maggiore entrata di un miliardo, dovuta alla differenza tra incrementi su alcuni capitoli (ad es. cap. 143 "Rimborso Cassa DD PP" per 35 miliardi) e minori entrate su altri capitoli (ad es. cap. 141 "servizio vaglia" per 10 miliardi e cap. 145 "rimborso pagamento titoli" per 20 miliardi);

C) servizi di telecomunicazioni: in questo settore si registra una minore entrata di lire 77 miliardi rispetto alle previsioni assestate e di lire 121 miliardi rispetto all'accertato 1994. Tale importo negativo è la risultante contabile delle minori entrate accertate a carico del capitolo 181 (proventi telegrammi e telex) per 36 miliardi e dei minori introiti per i canoni di uso dei servizi di telecomunicazioni (capitoli 184 e 187) per 40 miliardi.

b) La gestione finanziaria delle spese

Per quanto attiene al versante delle spese, le risultanze di bilancio alla chiusura dell'esercizio si stabiliscono in miliardi di lire come segue (tra parentesi i dati del 1994):

	1995	**1994**
Stanziamenti iniziali	13.505,5	(14.040,6)
Stanziamenti definitivi	13.171,2	(13.527,1)
Impegni	13.042,1	(13.268,4)
Pagamenti	11.822,9	(11.469,7)
Residui	1.219,1	(1.798,7)
Economie	127,7	(258,7)

Le risultanze contabili delle spese in termini di competenza, sono riferite nella seguente tabella:

RIASSUNTO DELLE SPESE

TITOLO I - SPESE CORRENTI	ANNO 1994			ANNO 1995		
	PREVENTIVO		CONSUNTIVO	PREVENTIVO		CONSUNTIVO
	INIZIALE	FINALE	COMPETENZA	INIZIALE	FINALE	COMPETENZA
Categoria I - Personale in attività di servizio						
Rubrica I Servizi generali	***8,717,901,000,000***	***8,656,337,709,308***	***8,554,122,847,071***	***8,608,138,691,000***	8,332,991,055,000	8,250,935,387,967
Categoria II - Personale in quiescenza						
Rubrica I Servizi generali	***1,899,277,000,000***	***1,781,599,608,782***	***1,769,683,582,851***	***1,579,012,200,000***	1,556,351,894,000	1,552,332,015,585
Categoria III - Aquisto di beni e servizi						
Rubrica I Servizi generali	1,013,431,200,000	923,249,757,160	850,786,819,770	1,050,151,044,000	1,016,473,442,159	894,213,115,105
Rubrica II Servizi postali	1,117,956,500,000	1,067,553,841,978	1,050,695,453,699	1,277,660,078,000	1,262,781,661,000	1,203,156,061,020
Rubrica III Servizi di Bancoposta	33,694,000,000	33,966,073,897	32,079,486,573	31,598,474,000	32,901,900,841	29,844,556,915
Rubrica IV Servizi di telecomunicazioni	141,045,300,000	131,769,792,720	105,929,629,865	125,104,748,000	93,819,822,000	62,221,219,786
Rubrica V Gestione case economiche	13,203,000,000	10,299,214,906	9,427,727,974	11,702,526,000	11,473,256,000	8,603,581,803
Totale Categoria III	***2,319,330,000,000***	***2,166,838,680,661***	***2,048,919,117,881***	***2,496,216,870,000***	***2,417,450,082,000***	***2,198,038,534,629***
Categoria IV - Trasferimenti						
Rubrica I Servizi generali	89,289,716,000	82,538,324,000	83,536,376,535	84,602,924,000	82,308,039,000	80,126,676,664
Rubrica II Servizi postali		-	-		-	-
Rubrica III Servizi di Bancoposta	123,600,000	123,600,000	110,318,004	150,000,000	150,000,000	142,313,647
Rubrica IV Servizi di telecomunicazioni	10,000,000,000	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV	***99,413,316,000***	***82,661,924,000***	***83,646,694,539***	***84,752,924,000***	***81,181,950,048***	***80,268,990,311***
Categoria V - Interessi						
Rubrica I Servizi generali	***198,240,272,000***	***243,001,022,000***	***243,000,747,430***	***301,586,400,000***	***301,586,400,000***	***301,586,012,553***
Categoria VI - Poste corrett. e comp.dell'entrate						
Rubrica I Servizi generali				10,000,000,000	23,000,000,000	22,440,367,000
Rubrica II Servizi postali	15,778,000,000	17,375,027,316	17,183,929,666	18,644,633,000	18,376,786,000	204,052,065,892
Rubrica III Servizi di Bancoposta	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-
Rubrica IV Servizi di telecomunicazioni	1,660,000,000	457,095,000	279,638,590	598,897,000	404,705,000	33,218,189,740
Rubrica V Gestione case economiche				-	-	-
Totale Categoria VI	***17,444,000,000***	***17,838,122,316***	***17,463,568,256***	***29,249,530,000***	***74,787,491,000***	***259,710,622,632***
Categoria VII - Ammortamenti, rinnov. e migliorie						
Rubrica I Servizi generali	-	-	-	-	-	-
Categoria VIII - Somme non attribuibili						
Rubrica I Servizi generali	10,448,200,000	8,838,086,426	8,235,032,869	8,762,060,000	11,457,950,000	11,146,162,409
Rubrica II Servizi postali	1,723,720,000	1,648,143,907	1,527,362,827	1,586,925,000	1,374,967,000	1,225,262,865
Rubrica III Servizi di Bancoposta	10,383,900,000	8,783,900,000	5,935,980,218	4,513,900,000	6,013,900,000	5,189,981,857
Rubrica IV Servizi di telecomunicazioni	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-
Totale Categoria VIII	***22,561,820,000***	***19,276,130,333***	***15,698,375,914***	***14,868,885,000***	***18,852,817,000***	***17,561,407,131***
TOTALE TITOLO I	***13,274,167,408,000***	***12,967,553,197,400***	***12,732,534,933,912***	***13,113,825,500,000***	***12,783,201,689,048***	***12,660,432,970,808***
TITOLO II - SPESE CONTO CAPITALE						
Categoria IX - Costituzione di capitali fissi						
Rubrica VI Servizi promiscui	***450,689,600,000***	***243,863,300,080***	***220,167,097,499***	***10,000,000,000***	***5,000,000,000***	
Categoria XII - Anticipazioni						
Rubrica VI Servizi promiscui	***50,000,000,000***	***50,000,000,000***	***50,000,000,000***	-		
TOTALE TITOLO II	***500,689,600,000***	***293,863,300,080***	***270,167,097,499***	***10,000,000,000***	***5,000,000,000***	
RIEPILOGO						
TITOLO I Spese correnti	13,274,167,408,000	12,967,553,197,400	12,732,534,933,912	13,113,825,500,000	12,784,477,778,000	12,660,432,970,808
TITOLO II Spese in conto capitale	500,689,600,000	293,863,300,080	270,167,097,499	10,000,000,000	5,000,000,000	-
Rimborso prestiti	265,750,500,000	265,750,500,000	265,750,253,240	381,750,300,000	381,750,300,000	381,749,867,326
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	***14,040,607,508,000***	***13,527,166,997,480***	***13,268,452,284,651***	***13,505,575,800,000***	***13,171,228,078,000***	***13,042,182,838,134***

Sul fronte delle spese, quindi, si registra una economia di bilancio pari a lire 127,7 miliardi, dovuta a minori impegni assunti nell'esercizio per spese di personale (in attività e in quiescenza), per spese di gestione ed al blocco degli investimenti in termini di competenza.

In ordine alle minori spese di parte corrente, si elencano qui di seguito (valori espressi in miliardi di lire) i capitoli sui quali si sono verificati gli scostamenti più rilevanti rispetto al dato previsionale:

CAP. 104 - Contributi, ecc.	26
CAP. 148 - Premi produttività	11
CAP. 196 - Fitto locali	18
CAP. 197 - Manutenzione fabbricati	14
CAP. 199 - Illuminazione, ecc.	37
CAP. 347 - Trasporto effetti postali	14
CAP. 351 - Acquisto, ecc.	18
CAP. 355 - Acquisto stampati	24
CAP. 428 - Manutenzione impianti tel	29

Le eccedenze sono di modesta entità tranne il caso del cap. 371 dove viene registrata una maggiore spesa per lire 186 miliardi dovuta alla regolazione contabile delle carte valori postali giacenti presso gli uffici.

Con la preesistente Amministrazione p.t., le sovvenzioni di c.v.p. effettuate agli uffici rappresentavano un vero ricavo; senza considerare se a fronte di tale ricavo corrispondesse una effettiva vendita.

Con il nuovo sistema della contabilità di tipo civilistico si è resa necessaria una diversa regolamentazione dell'intera questione.

Conseguentemente, sulla base delle giacenze verificate alla data del 31 dicembre 1995, è stato effettuato un versamento figurativo delle c.v.p. con la conseguente ripresa in carico delle stesse, alla data del 1° gennaio 1996, non più a valore, bensì a materia.

Con tale impostazione verrà registrato come entrata soltanto l'effettivo venduto.

VALUTAZIONI DI BILANCIO

Ai fini di evidenziare alcune significative tendenze aziendali sono stati elaborati alcuni indici di bilancio, che per maggiore rappresentatività vengono posti a confronto con quelli analoghi determinati con i dati del conto consuntivo dell'esercizio 1994.

1a) INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

	1994	1995
Entrate correnti - trasferimenti correnti / Entrate correnti	12.493 - 1.459 / 12.493 = 0,88	12.703 - 1.305 / 12.703 = 0,90

1b) INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

	1994	1995
Entrate da trasferimenti correnti / Entrate correnti	1.459 / 12.493 = 0,12	1.305 / 12.703 = 0,10

I dati del 1995 registrano un lieve miglioramento per quanto riguarda l'autonomia finanziaria dell'Ente e una minore dipendenza finanziaria da interventi esterni.

2) INDICE DI AUTONOMIA CONTRIBUTIVA

	1994	1995
Entrate contributive / Entrate correnti	968 / 12.493 = 0,07	168 / 12.703 = 0,01

3) INDICE DI VELOCITA' DI GESTIONE DELLE SPESE CORRENTI

	1994	1995
Pagamento spese correnti di competenza / Impegni spese correnti di competenza	11.151 / 12.732 = 0,87	11.441 / 12.660 = 0,90

4) INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE

	1994	1995
Riscossione entrate proprie e assimilabili / Accertamenti entrate proprie e assimilabili	9.290 / 12.744 = 0,73	8.353 / 12.704 = 0,66

Gli indici 3) e 4) rivelano una maggiore velocità di gestione delle spese rispetto alle entrate, che nel corso del 1995 ha subito un ulteriore divario, evidenziando un rallentamento funzionale nella gestione delle entrate.

5) INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

	1994	1995
Totale residui attivi di competenza / Totale accertamenti di competenza x 100	3.454 / 12.744 x 100 = 27,1	4.352 / 12.704 x 100 = 34,3

6) INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

	1994	1995
Totale residui passivi di competenza / Totale impegni di competenza x 100	1.799 / 13.268 x 100 = 13,5	1.219 / 12.660 x 100 = 9,6

7) SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

	1994	1995
Residui riscossi + minori accertamenti / Residui all'1.1 + maggiori accertamenti x 100	6.804 / 15.352 x 100 = 44,3	8.059 / 12.001 x 100 = 67,1

8) SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

	1994	1995
Residui pagati + minore accertamento / Residui all'1.1 + maggiore accertamento x 100	2.940 / 7.941 x 100 = 37.0	1.729 / 6.800 x 100 = 25,4

9) INDICE (O PERCENTUALE) DELLA CAPACITA' DI SPESA

	1994	1995
Totale pagamenti (competenza + residui) / Massa spendibile (impegni + residui all'1.1)	11.469 + 2.940 / 13.268 + 7.941 = 0,68	11.823 + 1.729 / 13.042 + 6800 = 0,68

La capacità dell'Ente di tradurre in pagamenti la spesa effettivamente impegnata è rimasta sostanzialmente immutata nel corso dell'esercizio 1995.

10) INDICE (O PERCENTUALE) DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

	1994	1995
Totale dei residui al 31 dicembre (x 100) / Massa spendibile (impegni + residui all'1.1)	6.800 x 100 / 13.268 + 7941 = 32,1	6.090 x 100 / 13.042 + 6.800 = 30,7

L'indice 10) misura l'accumulo di residui passivi, e cioè la quota di massa spendibile che permane o diviene residuo. In questo caso nell'esercizio 1995 si è registrato un minor accumulo di residui passivi rispetto all'esercizio precedente.

11) INDICE DI SCOSTAMENTO DALLE PREVISIONI INIZIALI DI BILANCIO (ENTRATA)

	1994	1995
Accertamenti x 100 / Previsioni iniziali	12.744 x 100 / 14.040 = 90,8	12.704 x 100 / 13.505 = 94,1

12) INDICE DI SCOSTAMENTO DALLE PREVISIONI INIZIALI DI BILANCIO (SPESA)

	1994	**1995**
Impegni x 100 / Previsioni iniziali	13.268 x 100 / 14.040 = 94,5	13.042 x 100 / 13.505 = 96,5

C) La gestione dei residui

La gestione dei residui ha determinato a fine esercizio partite attive e passive, rispettivamente per L. 8.294 miliardi e L. 6.090 miliardi.

Le Autorità governative di vigilanza avevano già segnalato la necessità di pervenire a una scrupolosa revisione delle singole partite al fine di eliminare quelle prive di titolo giuridico per essere mantenute nelle scritture contabili.

Al riguardo vale osservare che nel corso del 1995 l'Ente ha provveduto alla eliminazione di residui passivi per L. 200 miliardi, mentre nessuna variazione è stata contabilizzata nelle voci dell'attivo.

La immutata situazione dei residui attivi al 31 dicembre 1995 appare in netto contrasto con le operazioni svolte nel bilancio civilistico ove risultano individuate numerose partite quali crediti insussistenti per i quali si è provveduto alla loro radiazione o svalutazione.

Conto della Competenza 1995

Conto dei Residui

capitoli categ.	oggetto dell'entrata	previste	riscosse	rimaste da riscuotere	totale	maggiori o min.entrate	residui al 1 genn 1995	riscossi	rimasti da riscuotere	totale	versamenti comp e residui	residui attivi al 31 dic 1995
1	2		4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE							RESIDUI ATTIVI					
	Riassunto per Rubriche											
Rubrica 1	Servizi generali	5 598 390 425 000	5 318 114 210 918	501 746 388 000	5 819 860 598 918	221 470 173 918	488 795 282 335	399 235 967 964	87 559 314 371	488 795 282 335	5 717 350 178 882	589 305 702 371
Rubrica 2	Servizi postali	5 073 731 946 000	2 502 593 321 385	2 575 652 807 661	5 078 246 229 026	4 514 283 026	2 547 690 435 548	2 255 777 339 051	291 913 096 497	2 547 690 435 548	4 758 370 680 416	2 867 566 004 158
Rubrica 3	Servizi Bancoposta	407 340 137 000	229 699 650 905	100 672 233 839	330 571 884 744	(L 76 777 252 256)	185 570 234 529	124 787 042 795	60 783 191 734	185 570 234 529	354 486 693 700	181 655 425 573
Rubrica 4	Servizi telecomunicazioni	1 622 532 051 000	271 712 959 603	1 172 670 277 070	1 444 383 236 673	(L 178 148 814 327)	814 761 482 428	789 485 512 963	25 275 969 465	814 761 482 428	1 061 196 472 586	1 197 946 245 535
Rubrica 5	Gestione casa economiche	31 189 751 000	29 578 286 407	680 857 925	30 259 144 332	(L 930 606 668)	39 929 039	39 620 275	308 764	39 929 039	29 617 906 682	881 186 689
Rubrica 6	Servizi promiscui	1 621 727 000	1 023 423 223	48 777 857	1 072 200 880	(L 549 526 120)	88 953 685	56 029 808	32 923 877	88 953 685	1 079 453 031	81 701 534
TOTALE		12 734 815 037 000	8 352 721 852 421	4 351 671 442 152	12 704 393 294 573	(L 30 421 742 427)	4 034 846 317 564	3 569 381 512 856	485 564 804 708	4 034 846 317 564	11 922 103 365 277	4 817 236 246 860
	RIEPILOGO											
TITOLO I	SPESE CORRENTI	12 733 193 310 000	8 351 698 429 198	4 351 822 664 495	12 703 321 093 693	(L 29 872 216 307)	4 034 857 363 879	3 569 325 483 048	485 531 880 831	4 034 857 363 879	11 921 023 912 246	4 817 154 545 326
TITOLO II	SPESE CONTO CAPITALE	1 621 727 000	1 023 423 223	48 777 857	1 072 200 880	549 526 120	88 953 685	56 029 808	32 923 877	88 953 685	1 079 453 031	81 701 534
ACC PRESTITI		-	-	-	-	-	7 966 511 737 517	4 489 826 737 517	3 476 685 000 000	7 966 511 737 517	4 489 826 737 517	3 476 685 000 000
TOTALE		12.734.815.037.000	8.352.721.852.421	4.351.671.442.152	12.704.393.294.573	(L. 30.421.742.427)	12.001.458.055.081	8.059.208.250.373	3.942.249.804.708	12.001.458.055.081	16.411.830.102.794	8.293.921.246.860

capitoli categ.	oggetto della spesa	previste	pagate	rimaste da pagare	totale	economie	residui al 1 genn 1995	pagati	rimasti da pagare	R.P. eliminati	tot pag.ti comp e residui	tot residui al 31 dic 1995
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SPESE							RESIDUI PASSIVI					
	Riassunto per Rubriche											
Rubrica 1	Servizi generali	11 322 892 691 207	10 437 858 002 578	674 921 734 707	11 112 779 737 283	(L 210 112 953 924)	2 805 250 329 318	1 166 267 785 426	1 438 982 543 892	24 991 809 160	11 604 125 788 002	2 068 912 469 439
Rubrica 2	Servizi postali	1 282 533 414 000	975 990 682 225	432 442 707 552	1 408 433 389 777	(125 898 975 777	468 430 173 145	268 823 074 185	197 507 098 960	117 844 835 833	1 244 913 756 410	512 304 970 679
Rubrica 3	Servizi Bancoposta	39 071 800 841	13 675 817 106	21 500 935 313	35 176 752 419	(L 3 894 848 422)	57 951 988 130	24 361 919 737	33 590 068 393	4 833 374 307	38 037 936 843	50 257 629 399
Rubrica 4	Servizi telecomunicazioni	127 230 527 000	6 342 194 246	89 087 215 260	95 429 409 526	(L 31 791 117 474)	85 457 986 190	14 607 310 821	70 850 675 369	9 654 238 210	20 949 505 067	150 293 652 428
Rubrica 5	Gestione case economiche	11 473 258 000	7 373 323 772	1 230 258 031	8 603 581 803	(L 2 869 674 197)	2 536 231 175	1 535 969 784	1 000 261 391	58 077 991	8 909 293 556	2 172 441 431
Rubrica 6	Servizi promiscui	5 000 000 000	-	-	-	(L 5 000 000 000)	3 582 767 233 785	253 454 577 020	3 329 312 656 765	42 864 415 194	253 454 577 020	3 286 448 241 571
TOTALE		12.788 201 689 048	11 441 240 119 925	1 219 192 650 883	12 660 432 970 808	(L 127 788 718 240)	6 800 393 941 733	1 729 150 636 973	5 071 243 304 760	200 046 750 695	13 170 390 756 898	6 090 389 404 948
	RIEPILOGO											
TITOLO I	SPESE CORRENTI	12 783 201 689 048	11 441 240 119 925	1 219 192 650 883	12 660 432 970 808	(L 122 788 718 240)	3 217 626 707 948	1 475 696 059 953	1 741 930 847 995	157 182 335 501	12 916 936 179 878	2 803 941 163 377
TITOLO II	SPESE CONTO CAPITALE	5 000 000 000	-	-	-	(L 5 000 000 000)	3 582 767 233 785	253 454 577 020	3 329 312 656 765	42 864 415 194	253 454 577 020	3 286 448 241 571
RIMB PRESTITI		381 750 300 000	381 749 867 326	-	381 749 867 326	(L 432 674)	-	-	-	-	381 749 867 326	-
TOTALE		13.169.951.989.048	11.822.989.987.251	1.219.192.650.883	13.042.182.838.134	(L. 127.789.150.914)	6.800.393.941.733	1.729.150.636.973	5.071.243.304.760	200.046.750.695	13.552.140.624.224	6.090.389.404.948

5 - Attività gestionale dell'Ente.

A) Organi centrali

Nel processo di rilancio dell'Ente e di recupero della qualità dei servizi si inseriscono gli investimenti previsti dal Programma di Gestione per il 1995 diretti a ricostituire l'architettura informatica e comunicativa dell'Ente, indispensabile per una efficace gestione dei processi aziendali.
L'art. 3 del Contratto di Programma nel fissare gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e nell'individuare gli strumenti operativi per il raggiungimento di questi, impegna l'Ente a realizzare investimenti in:
- attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e servizi e dei propri processi produttivi e gestionali;
- servizi informativi automatizzati e nella rete di telecomunicazioni;
- progetti speciali di logistica postale integrata;
- attività e servizi finanziari ed assicurativi.

In tale contesto si collocano il POP (su cui si è riferito in precedenza), gli interventi in materia di personale, che saranno illustrati in prosieguo, e nella creazione di società per azioni (Cfr. cap. 3 lett. F) e dalle nuove tariffe. Tali azioni sono state completate dal "Piano Generale Operativo" per lo sviluppo delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione e di prima informatizzazione dei servizi finanziari dell'Ente Poste, progetto avviato nel corso del 1995 e destinato ad avere un grosso impatto nell'arco dei prossimi anni.
Il Piano Generale Operativo (PGO) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Poste, in via di massima, nella seduta del 27 aprile 1995 (delibera n. 33/95) e, successivamente, nella seduta del 15 luglio 1995 sono stati definiti e deliberati gli obiettivi in cui si articola il

Piano che è composto dai seguenti punti:

1. Il Piano Generale Operativo per lo sviluppo delle infrastrutture informatiche e di informatizzazione dei servizi finanziari;

2. Il progetto di razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione Dati dell'Ente ;

3. Il progetto di informatizzazione degli uffici postali a maggior traffico (n. 4000) per l'automazione al pubblico dei Servizi Finanziari;

4. Il progetto di infrastruttura informatica di HW, SW di base e LAN presso tutti gli uffici interni;

5. Il progetto dei Sistemi Centrali di elaborazione e potenziamento CNED e taluni CCED;

6. I compiti e l'organizzazione della Struttura per il monitoraggio e la verifica dei risultati del Piano di sviluppo delle infrastrutture informatiche, di telecomunicazione nonchè della informatizzazione dell'Ente;

7. Le linee guida per il monitoraggio e la verifica dei risultati del Piano di sviluppo delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione nonchè della informatizzazione dell'Ente.

I vari progetti sono stati raggruppati in tre categorie, secondo la loro graduale realizzazione, in funzione del loro impatto sul nuovo sistema informatico e del tempo di realizzazione e cioè :

a: progetti strategici a breve periodo, intesi a porre le basi per la realizzazione della nuova architettura informatica e comunicativa dell'Ente;

b: progetti strategici a medio periodo che prevedono, nell'arco di due o tre anni, l'effettiva ricostituzione dell'intera architettura tecnologica e comunicativa dell'Ente;

c: progetti tattici a breve periodo rivolti alla razionalizzazione degli apparati esistenti, in funzione del loro mantenimento in vista del futuro

sistema, nonchè all'ottimizzazione ed allo sviluppo di applicazioni aventi carattere di urgenza o di particolare rilevanza.

"Il Piano di Sviluppo delle Infrastrutture Informatiche e di Telecomunicazione e di Prima Informatizzazione dei Servizi Finanziari" ha ricevuto, in data 11 luglio 1995, il parere favorevole dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

In proposito, appare opportuno ricordare che l'Ente Poste, ai sensi della legge istitutiva n. 71/1994, è erede di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ex Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni; quest'ultima è stata destinataria di alcuni interventi legislativi necessari per finanziare opere di investimento da realizzare nel periodo 1982/1994.

Tali interventi in sede parlamentare si sono tradotti nella legge n.39 del 1982 e successive integrazioni e modificazioni e, nella legge n. 887 del 1984.

Sulla base delle citate disposizioni normative sono stati assegnati all'ex Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni finanziamenti per lo sviluppo, il miglioramento ed il potenziamento dei servizi d'istituto nei settori delle infrastrutture edilizie, della informatizzazione e meccanizzazione dei servizi postali e di bancoposta, degli alloggi di servizio nonchè per la realizzazione della rete di telecomunicazioni.

Tali finanziamenti, ammontanti complessivamente a £ 6.351 MLD, sono stati in gran parte già utilizzati per l'attuazione di opere previste dalle predette leggi; tuttavia, sono ancora disponibili fondi nella misura di £.1.594 MLD di cui:

- £. 441 MLD derivanti dalla legge n 39/82 e successive integrazioni; e
- £. 1.153 MLD derivanti dalla legge 887/84

Sono altresì disponibili nei residui di stanziamento somme per lire 131MLD provenienti da alcuni capitoli ordinari di bilancio (e, precisamente, dai cap. n. 501, 503 e 536).

In tal modo viene definito il totale delle disponibilità che ammonta a lire 1.725MLD necessario per realizzare i nuovi investimenti produttivi.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente ha successivamente stanziato (delibera n. 61 del 28/9/1995) la somma di 200 miliardi, apportando le necessarie variazioni di bilancio, per finanziare in via immediata la realizzazione delle reti di telecomunicazioni (con la stessa delibera è stato istituito un nuovo capitolo n. 554 denominato "Rete di Telecomunicazioni").

Attraverso la rimodulazione degli stanziamenti (del. n. 79/95, art.3, comma 9 del Contratto di Programma) l'Ente ha provveduto alla destinazione dei suddetti fondi in 6 capitoli di spesa di nuova istituzione, così ripartiti:

Capitoli		
551	Infrastrutture edili	£ 400 MLD
552	Logistica integrata	£ 150 MLD
553	Formazione-addestramento personale ricerca	£ 200 MLD
554	Rete di telecomunicazione	£ 200 MLD
555	Infrastrutture informatiche	£ 615 MLD
556	SW applicativo per la gestione dei servizi del sistema informativo	£ 160 MLD
		£ 1.725 MLD

Si precisa che i finanziamenti straordinari sono stati assicurati attraverso mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti con articolati piani di

ammortamento (ammortamento che potrà essere effettuato in 35 anni al tasso del 3,70 %.).

L'Ente sottoporrà a costante monitoraggio, per mezzo di un'apposita struttura, le attività e le fasi di ogni singolo progetto incluso lo stesso Piano Generale Operativo che sarà soggetto a revisione trimestrale.

Il progetto globale di informatizzazione e di telematizzazione dell'Ente si suddivide in tre macro fasi:

a) la prima è relativa alla messa in rete dei servizi attualmente erogati al pubblico, di nuovi servizi ed alla creazione di servizi automatizzati interni che riguardano la gestione economica-finanziaria.

   E' previsto che tale fase termini entro la fine del 1997;

b) la seconda è relativa ad una serie di ottimizzazioni e razionalizzazioni che riguardano le infrastrutture informatiche (centri elaborazione periferici CCED, rete trasmissione dati, audio e video) e al lancio di ulteriori nuovi servizi che utilizzino le infrastrutture predisposte nell'ambito della fase a).

   E' previsto che tale fase termini entro la fine del 1999;

c) la terza fase è relativa al lancio dei servizi avanzati che utilizzino le infrastrutture predisposte nell'ambito delle fasi a) e b).

   Si prevede che tale fase inizi a partire dall'anno 2000.

Per quanto concerne le tipologie delle gare relative ai progetti facenti parte del Piano Generale Operativo si osserva, in via preliminare, che la parcellizzazione dell'intero piano in più gare non deve essere di ostacolo per il raggiungimento degli obiettivi posti a fondamento dell'intero progetto e all'applicazione dei principi di buona gestione finanziaria.

Al riguardo, va osservato, inoltre che la suddivisione del piano in più lotti deve essere tale da assicurare in primo luogo, accanto all'economicità, l'autonoma funzionalità di ogni parte dell'intero progetto; da un punto di vista diametralmente opposto la mancanza di tempestivo avvio o il ritardo

di una parte del progetto, non deve costituire impedimento alla puntuale partenza delle altre iniziative previste dal piano.

La mancata ottimizzazione degli interventi o il differimento di un anno nel completamento della realizzazione dello stesso piano comporterebbe, secondo stime indicate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, una perdita di redditività di circa 1000 miliardi nel periodo 1996/2000.

Di qui la necessità di accellerare al massimo le procedure di aggiudicazione delle opere.

La scelta dell'Ente di procedere alla realizzazione del Piano Generale Operativo mediante esperimento di una serie di appalti fra loro correlati è così giustificata:

a) possibilità di consegiure la più ampia concorrenza fra le ditte partecipanti;

b) opportunità di profittare della professionalità di imprese che hanno indirizzato la propria attività e specializzazione in settori definiti e particolari nel campo dell'informatica;

c) economie di scala ottenibili in ragione dell'aumentato numero dei partecipanti alle gare.

Infine, per evitare la sudditanza tecnologica nei confronti dell'impresa aggiudicataria ed al fine di contenere i costi del ricorso a terzi, l'Ente intende predisporre corsi di formazione ed addestramento, nonchè corsi di riconversione tecnica del personale dell'Ente, sia in ambito centrale che in quello periferico. Tali corsi saranno inseriti nei capitolati speciali d'onere con l'obbligo per l'appaltatore di farsene carico.

In ordine alle procedure seguite dall'Ente la Corte sottolinea la necessità di pervenire alla scelta del privato contraente in armonia con l'art. 3 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dei correlati artt. 68 e 69 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, contenente il principio generale di esclusione dalle gare dei soggetti che hanno osservato un comportamento non corretto con

la P.A. in precedenti contratti nonchè degli artt. 1418, 1427, 1439 e 1970 C.C. con particolare riferimento alle Società implicate in attività illecite in occasione della stipulazione di contratti con l'ex Amministrazione PT, trattandosi di un principio applicabile a qualsiasi soggetto pubblico.

In proposito la Corte ha richiesto adeguati chiarimenti all'Ente, sul cui esito si riserva di riferire nella prossima relazione.

B) Organi Periferici

A livello territoriale, l'attività gestionale dell'Ente trova elementi di particolare evidenza nell'istituzione delle Agenzie di coordinamento e nell'avvio del servizio di apertura festiva delle agenzie delle principali città italiane.

Quest'ultimo servizio, sebbene riferito all'esercizio 1996, viene trattato nella presente relazione per la particolare attenzione posta dall'Ente e per il risalto riportato sulla stampa.

1) Le Agenzie di coordinamento

L'Ente Poste, in quanto azienda a rete, ha incentrato il processo di riorganizzazione strutturale-organizzativa a livello territoriale sulla costituzione di nuove strutture di produzione, denominate "Agenzie di coordinamento".

L'introduzione di queste nuove strutture si basa sul rovesciamento della logica organizzativa precedente che aveva portato ad un aumento delle attività sussidiarie e infrastrutturali, per puntare alla valorizzazione degli uffici che lavorano ai business aziendali e in particolare a quelli di contatto con i clienti.

L'esigenza di strutturarsi diversamente per meglio rispondere alla necessità di porre il cliente al centro dell'attenzione, coincideva, poi, con un'altra esigenza, quella di poter meglio controllare la gestione delle sue risorse, umane, strumentali e finanziarie.

Si è voluto, dunque, raggruppare un certo numero di agenzie di base in un comprensorio e decentrare lì la gestione delle risorse e la promozione commerciale dei business.

Le due principali macro funzioni attribuite alle Agenzie di Coordinamento

riguardano le seguenti attività:

- gestione delle risorse umane assegnate all'intero bacino: movimentazione giornaliera del personale, ferie, visite fiscali, infortuni, missioni, competenze variabili ecc.);
- gestione dei rapporti con la clientela: attivazione sportello Comunicazione/Ascolto per fornire informazioni e ricevere/trattare reclami, promuovere commercialmente i servizi.

Individuato uno "standard minimo di implementazione", ossia il livello minimo di attività effettiva che permette di classificare una Agenzia come "operativa", nell'anno 1996 è stata eseguita la verifica generale dello stato di implementazione delle Agenzie di Coordinamento istituite nel corso dell'anno 1995, la cui attivazione è stata completata durante l'esercizio 1996. Allo stato attuale, sono allo studio i progetti esecutivi di riorganizzazione strutturale che configurano la seconda impegnativa fase della trasformazione aziendale, la cui implementazione è prevista a partire dai prossimi mesi.

Le informazioni ottenute tramite schede di monitoraggio fatte pervenire alle stesse Agenzie di Coordinamento, dalle Filiali e dalle Sedi, e mediante interviste telefoniche, analizzate secondo lo standard minimo sopra definito, hanno dato le seguenti risultanze: delle 555 Agenzie di Coordinamento istituite nel corso dall'anno 1995, il numero di Agenzie ad implementazione evoluta è pari a 218 strutture, ossia, il 39,3% del totale previsto.

Sintetizzando i risultati per Sede, si rileva che in alcune di esse nessuna Agenzia di Coordinamento ha raggiunto lo standard minimo di implementazione (Trentino, Lazio, Puglia, Sardegna e Calabria); per quanto riguarda le altre Sedi con implementazione parziale, si rileva che in 21 Filiali non vi sono Agenzie di Coordinamento implementate a livello evoluto, mentre 20 hanno raggiunto il 100% di implementazione.

Nel prospetto che segue viene riportata la distribuzione di queste nuove strutture territoriali, per ogni singola Sede, ed il loro livello di implementazione rispetto al numero totale di agenzie istituite, in rapporto con le operazioni di versamento in conto corrente postale effettuate nel corso dell'anno 1995:

AGENZIE DI COORDINAMENTO

SEDE	AGENZIE DI COORDINAMENTO				DATI DI TRAFFICO	
	AGENZIE ISTITUITE		AGENZIE IMPLEMENTATE		CONTI CORRENTI ANNO	
	NUMERO	% RISP AL TOTALE	NUMERO	% RISP AL N PREVISTO	N RO VERSAMENTI	%
PIEMONTE V.A.	48	8,6%	26	54,2%	54.615.392	8,0%
LOMBARDIA	78	14,1%	53	67,9%	92.310.198	13,5%
TRENTINO A.A.	13	2,3%	0	0,0%	18.820.378	2,8%
FRIULI V.G.	14	2,5%	3	21,4%	14.033.058	2,1%
VENETO	43	7,7%	31	72,1%	51.191.374	7,5%
LIGURIA	16	2,9%	11	68,8%	20.918.021	3,1%
EMILIA ROMAGNA	42	7,6%	36	85,7%	46.073.796	6,7%
TOTALE NORD	***254***	***45,8%***	***160***	***63,0%***	***297.962.217***	***43,6%***
TOSCANA	40	7,2%	17	42,5%	50.244.296	7,3%
MARCHE - UMBRIA	27	4,9%	17	63,0%	29.529.307	4,3%
LAZIO	47	8,5%	0	0,0%	79.738.432	11,7%
ABRUZZO - MOLISE	22	4,0%	6	27,3%	21.514.078	3,1%
TOTALE CENTRO	***136***	***24,5%***	***40***	***29,4%***	***181.026.113***	***26,5%***
CAMPANIA	41	7,4%	1	2,4%	60.289.076	8,8%
PUGLIA - BASILICATA	37	6,7%	2	5,4%	49.650.662	7,3%
CALABRIA	24	4,3%	0	0,0%	20.616.889	3,0%
SICILIA	42	7,6%	15	35,7%	53.858.674	7,9%
SARDEGNA	21	3,8%	0	0,0%	20.452.634	3,0%
TOTALE SUD	***165***	***29,7%***	***18***	***10,9%***	***204.867.935***	***30,0%***
TOTALE COMPLESSIVO	***555***	***100,0%***	***218***	***39,3%***	***683.856.265***	***100,0%***

Fonte: Dati Agenzie di Coordinamento: Segreteria.
Dati di traffico: Divisione servizi finanziari

In merito alla innovazione strutturale, la Corte richiama le precedenti notazioni, raccomandando la razionalizzazione della rete postale, evitando articolazioni strutturali non giustificate dalla funzionalità delle Filiali e dalle peculiari necessità dei bacini d'utenza.

2 ***Apertura domenicale***

Nel mese di marzo 1996 l'Ente Poste Italiane ha dato avvio, in 15 città italiane, all'esperimento di apertura domenicale delle principali Agenzie postali.

Al fine di condurre un'analisi sui risultati di tale iniziativa, è stato chiesto all'Area Programmazione e Controllo di Gestione di fornire le informazioni sui servizi resi presso le Agenzie interessate, relativamente al numero delle operazioni eseguite e ai ricavi conseguiti nel periodo da marzo a maggio 1996.

I risultati dell'indagine, riferita alle città di Napoli, Milano, Palermo, Bologna, Trento, Catania, Roma, Venezia, Ancona, Firenze e Palermo, vengono rappresentati nei seguenti prospetti, unitamente ai dati di traffico e di ricavo dell'analogo periodo dell'anno precedente.

CONFRONTO NUMERO OPERAZIONI MARZO-MAGGIO 1995/1996

SERVIZI FORNITI	Giorni Festivi	Giorni Feriali	Totale Marzo-Aprile-Maggio 1996	Totale Marzo-Aprile-Maggio 1995	%
Cambiavalute (banconote)	567	7.860	8.427	6.185	36,2%
Cambiavalute (travellers)	14	721	735	401	83,3%
Accettazione Conti Correnti	40.028	955.751	995.779	926.169	7,5%
Carte telefoniche vendute	916	19.106	20.022	20.860	-4,0%
Totale Servizi Finanziari	*41.525*	*983.438*	*1.024.963*	*953.615*	*7,5%*
Raccomandate accettate	14.800	1.312.038	1.326.838	1.395.356	-4,9%
Telegrammi accettati	30.202	943.310	973.512	934.725	4,1%
Assicurate accettate	530	308.010	308.540	355.928	-13,3%
Totale Servizi Postali	*45.532*	*2.563.358*	*2.608.890*	*2.686.009*	*-2,9%*
Totale complessivo	87.057	3.546.796	3.633.853	3.639.624	-0,2%

CONFRONTO RICAVI MARZO-MAGGIO 1995/1996

SERVIZI FORNITI	Giorni Festivi	Giorni Feriali	Totale Marzo-Aprile-Maggio 1996	Totale Marzo-Aprile-Maggio 1995	%
Cambiavalute (banconote)	566.000	7.897.000	8.463.000	6.125.000	38,2%
Cambiavalute (travellers)	41.000	3.064.000	3.105.000	1.984.000	56,5%
Accettazione Conti Correnti	39.930.000	941.236.420	981.166.420	845.498.141	16,0%
Carte telefoniche vendute	987.889	10.111.094	11.098.983	13.539.715	-18,0%
Totale Servizi Finanziari	*41.524.889*	*962.308.514*	*1.003.833.403*	*867.146.856*	*15,8%*
Raccomandate accettate	74.730.545	6.895.221.269	6.969.951.814	7.510.079.309	-7,2%
Telegrammi accettati	172.941.288	3.806.551.978	3.979.493.266	3.135.431.596	26,9%
Assicurate accettate	3.196.890	1.919.661.734	1.922.858.624	2.155.458.150	-10,8%
Francobolli venduti al pubblico	34.003.000	5.215.776.614	5.249.779.614	4.855.518.830	8,1%
Totale Servizi Postali	*284.871.723*	*17.837.211.595*	*18.122.083.318*	*17.656.487.885*	*2,6%*
Totale complessivo	326.396.612	18.799.520.109	19.125.916.721	18.523.634.741	3,3%

Va precisato che per la presente indagine non sono stati inseriti i dati delle città di Genova, Torino e Bari in quanto le relative informazioni non sono state trasmesse correttamente.

L'analisi comparata dei prospetti, ottenuti aggregando tutte le notizie pervenute, mostra, per quanto riguarda i Servizi Finanziari, un netto aumento nel numero di operazioni eseguite, cui corrisponde un aumento dei ricavi dovuto, in parte, anche alle nuove tariffe praticate dall'Ente a partire dal giugno 1995.

Per quanto riguarda, invece, i Servizi Postali fatta eccezione per l'accettazione di telegrammi e per i ricavi derivanti dall'accettazione degli stessi nonchè dalla vendita al pubblico di francobolli - servizi questi ultimi che mostrano un trend di crescita - si nota una considerevole diminuzione sia nel numero delle operazioni eseguite che nei ricavi conseguiti.

In particolare, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, si osserva una diminuzione di circa il 5% nel numero di raccomandate accettate e del 13% in quello delle assicurate, cui corrispondono diminuzioni nei ricavi

nonostante l'adozione delle nuove tariffe, rispettivamente, del 7% e del 10%.

In considerazione dell'elevato numero di città prese a riferimento per la presente indagine e sebbene la stessa sia stata compiuta solo in quegli uffici che svolgono il servizio festivo e quindi una sola Agenzia per ciascuna città, sembra possibile estenderne i risultati a tutto il territorio nazionale e constatare che, rispetto all'anno precedente, si è verificata una sensibile diminuzione nell'accettazione di assicurate e raccomandate.

In sostanza l'indagine permette di stabilire che l'apertura festiva delle Agenzie postali se da un lato è vista come un valido strumento promozionale, dall'altro fa registrare un mancato incremento sia in termini di traffico che di ricavi e, al contrario, comporta un considerevole aumento delle spese.

C) Servizi Postali

1 ***Produzione dei servizi postali***

I dati relativi alla produzione dei servizi per l'anno 1995 seguono, rispetto all'anno precedente, un andamento differente nei vari settori, come si evince dai seguenti prospetti (in rosso sono indicate le diminuzioni):

SERVIZI POSTALI			
	1994	**1995**	**%**
Corrispondenze Ordinarie	3.300.000.000	3.310.000.000	0,3%
Stampe	2.441.000.000	2.282.000.000	-6,5%
Pacchi	70.000.000	62.000.000	-11,4%
Raccomandate	299.000.000	286.388.000	-4,2%
Assicurate	55.000.000	50.236.000	-8,7%
Posta Celere	4.329.000	5.446.000	25,8%
Posta elettronica	260 000.000	287.000.000	10,4%
TOTALE SERVIZI POSTALI	6.429.329.000	6.283.070.000	-2,3%
Oggetti postali per famiglia	301	297	-1,3%

SERVIZI TELEGRAFICI			
	1994	**1995**	**%**
Telegrammi	32.277.000	34.380.000	6,5%
Fax e publifax	249.700	324.500	30,0%
Traffico telex	73.814.000	59.000.000	-20,1%
Abbonati telex	28.802	23.000	-20,1%

Avuto riguardo ai ricavi del "core business" dell'Ente (servizi postali) la serie storica, senza scontare il processo inflazionistico, esterna una lieve maggiorazione, in termini assoluti, nel periodo 1990-1992 con diminuzione nel 1993 e 1994, cui segue un incremento nel 1995 ed un'ulteriore caduta nel 1996, come graficamente esposto nel seguente prospetto, comprovante le difficoltà dell'Ente verso il risanamento economico-finanziario.

Occorre fare presente, tuttavia, che dette ultime iniziative, dal punto di vista economico-finanziario, rappresentano ancora una modesta componente di ricavo rispetto alla principale voce di complessive L. 3.748 miliardi rivenienti dalla Cassa Depositi e Prestiti per la remunerazione dei servizi di conti correnti (L. 1.912 miliardi) e di risparmio (L. 1.836 miliardi).

RAFFRONTO DELLE ENTRATE DEI SERVIZI POSTALI ANNI 1990-1996

(in mld)

ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO
1990*	1991*	1992*	1993*	1994**	1995**	1996**
5126,40	5367,90	5760,30	5633,10	5725,30	5819,80	5651,80

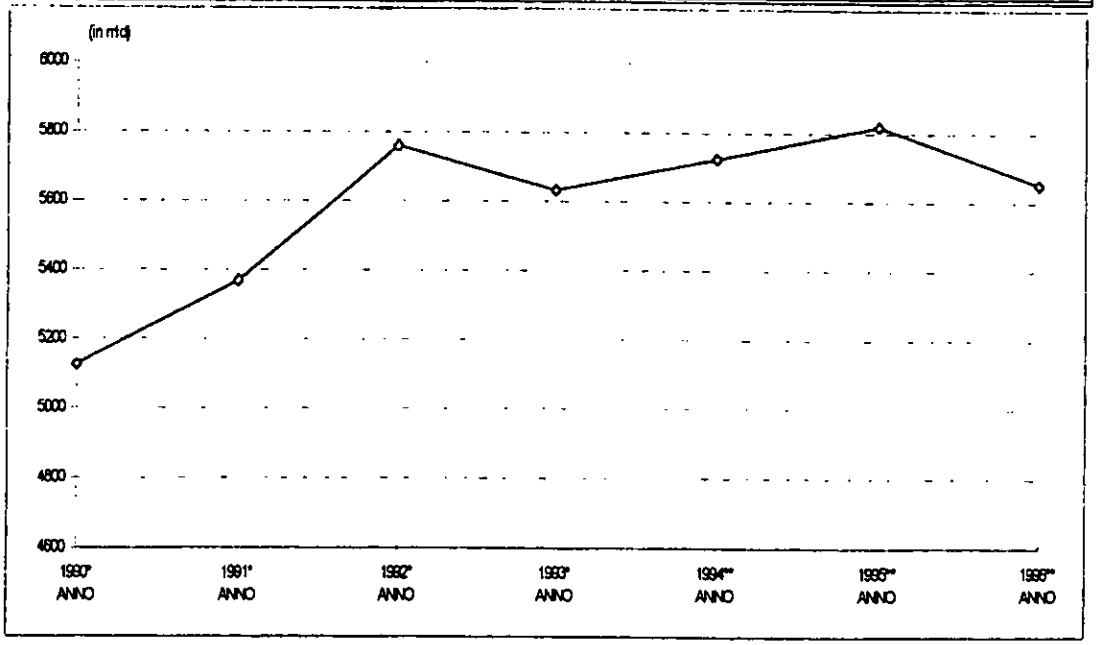

(*) Fonte - Relazione Finanziaria ex AmministrazioneP.T. :anni 1990-1993 -
(**) Fonte -E.P.I. -

2 ***Notazioni con riferimento agli obblighi del contratto di programma***

Gli obiettivi di qualità fissati dall'art. 3 del Contratto di Programma da raggiungere entro il 31.12.1995 per il recapito delle lettere e dei pacchi sono i seguenti:

per le lettere ordinarie:
su scala nazionale, in 72 ore (j + 3) se l'impostazione avviene entro le ore 17,00 nelle città capoluogo di provincia e le ore 12,00 nelle località di provincia, per l'85% dell'intero corriere,
città per città, in 48 ore (j + 2) se l'impostazione avviene entro la raccolta delle ore 17,00, per l'85% del corriere.

per i pacchi:
entro sei giorni (j + 6) dall'impostazione per l'85% del corriere.

Per i restanti servizi postali, l'Ente ha assunto l'impegno ad allineare i tempi di recapito del corriere, con uno scostamento del 15%, alla media di quelli rilevati in sede U.P.U. degli Enti analoghi di altri paesi europei.

QUALITA' DEL SERVIZIO

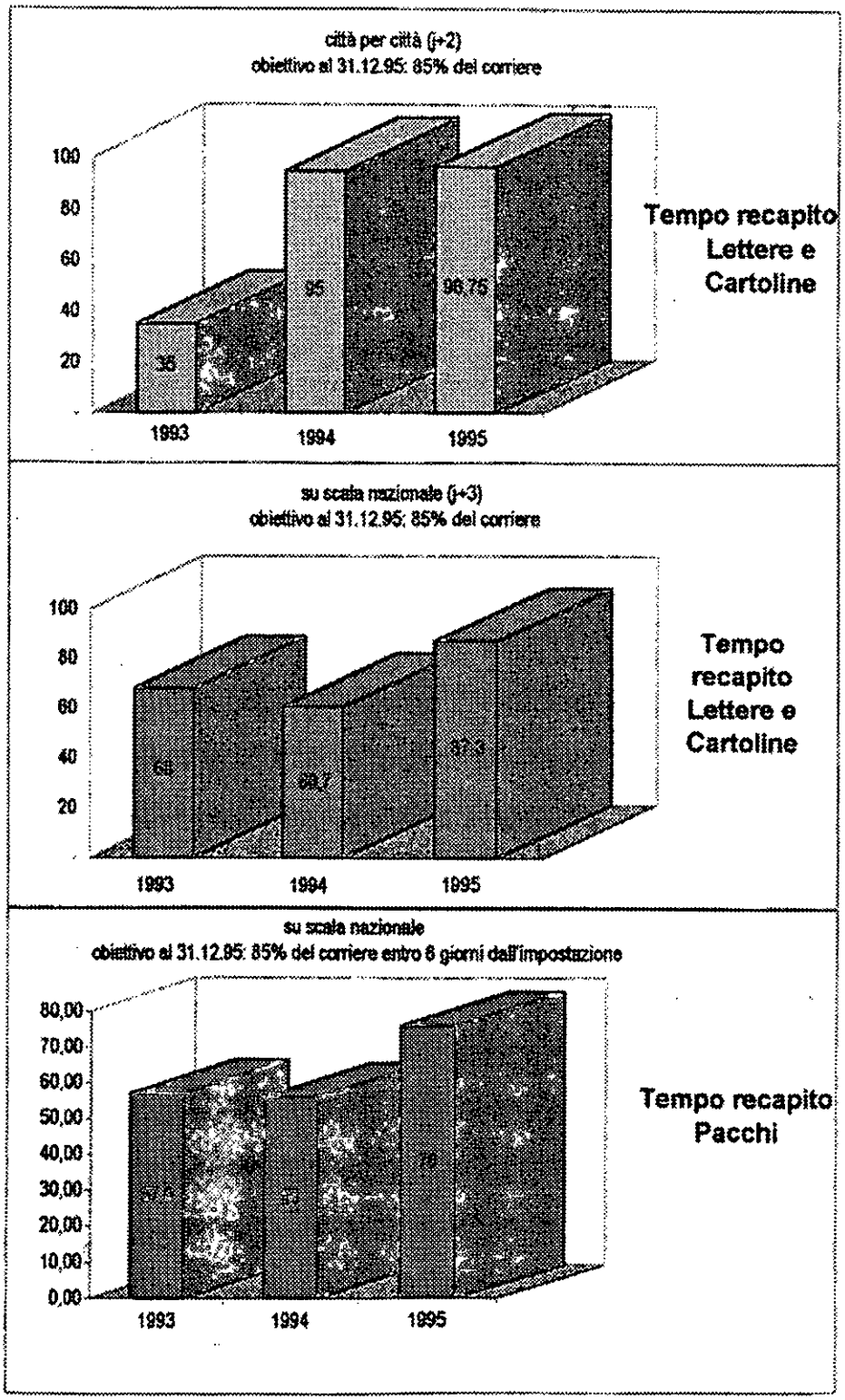

Fonte:Relazione degli Amministratori sulla gestione 1995

I dati surriferiti indicano che gli obiettivi di qualità previsti per il 1995 sono stati raggiunti - in una ponderazione globale - per le sole corrispondenze ordinarie, mentre non sono stati raggiunti per il servizio dei pacchi dove, tuttavia, si registra un sensibile miglioramento generale, mentre non risultano conformi al contratto di programma per il 1996 con l'eccezione della corrispondenza cittadina nel mese di novembre.

Nel 1996, avuto riguardo agli obiettivi fissati dal contratto di programma di J + 1 per il traffico cittadino e di J + 2 per il traffico nazionale, sono stati rilevati dall'Ente i tempi di recapito indicati nei seguenti prospetti (da cui sono esclusi i tempi relativi ai pacchi perchè non forniti dall'Ente) che lasciano intendere come soltanto nel mese di novembre 1996 sia stata rispettata la tempistica convenuta per la corrispondenza cittadina, mentre nel restante periodo, i tempi di recapito risultano superiori.

Servizi Postali
Andamento del servizio rispetto agli impegni assunti dall'EPI con il contratto di programma alla data del 31/12/96.

PERCENTUALE DI LETTERE "CITTA PER CITTA" RECAPITATE RISPETTO ALLLO STANDARD J+1

	j+1	obiettivo
Gennaio	65	85
Febbraio	68	85
Marzo	72	85
Aprile	66	85
Maggio	76	85
Giugno	70	85
Luglio	68	85
Agosto	71	85
Settembre	80	85
Ottobre	84	85
Novembre	87	85
Dicembre	82	85

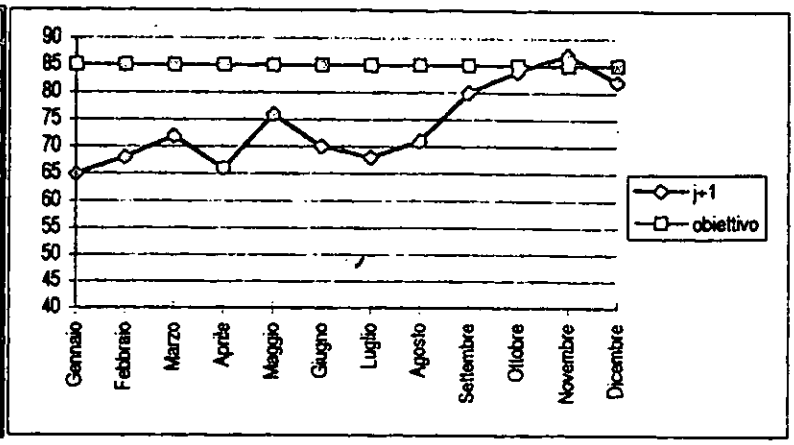

PERCENTUALE DI LETTERE RECAPITATE IN AMBITO NAZIONALE RISPETTO ALLLO STANDARD J+2

	j+2	obiettivo
Gennaio	56	85
Febbraio	60	85
Marzo	61	85
Aprile	61	85
Maggio	66	85
Giugno	63	85
Luglio	62	85
Agosto	64	85
Settembre	69	85
Ottobre	71	85
Novembre	77	85
Dicembre	70	85

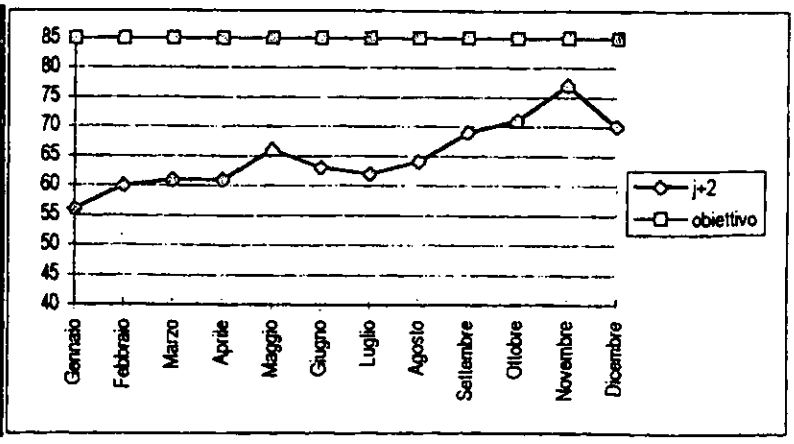

Per una migliore comprensione dei dati surriferiti va precisato - con riferimento alla situazione rilevata nel corso dei singoli mesi del 1996 - che nelle città italiane più rappresentative ai fini di utenza postale il traffico cittadino evidenzia notevoli "rallentamenti" come si desume dal seguente prospetto, elaborato sui dati forniti dall'Ente.

Rilevamento nel periodo Gennaio/Dicembre 1996 sulla qualità del servizio postale di alcune principali città rispetto all'obiettivo previsto dal contratto di programma del 31/12/96 "città per città" j+1

città	abitanti (*)	% nazionale	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Roma	2.667.052	5,03	29,4	35,4	4	32,5	50	34,7	7,5	38,8	64,37	82	84,2	77,4
Milano	1.321.555	2,49	50	42,3	23,8	46,6	52,2	40,7	50	28,3	61,97	60	68,6	45,45
Genova	661.827	1,25	58,6	76,4	71	66,6	85,7	76,1	74,7	67,5	83,9	90,4	96,5	93,2
Napoli	1.062.208	2,00	12,5	14,6	12,6	45,2	66,9	53,9	61,8	82	68,57	73	100	98,9
Bari	337.435	0,64	20,4	62,1	73	87,2	84,7	86,4	81,5	90,6	91,3	94	89,1	88,8
Bologna	390.434	0,74	38,8	54	24,2	21,4	60	31,2	56,3	61	83,3	79	88,2	81,7
Palermo	693.387	1,31	45,5	48,7	49,1	17,1	36,6	38,6	78,6	25	68,5	48	62,5	62,6

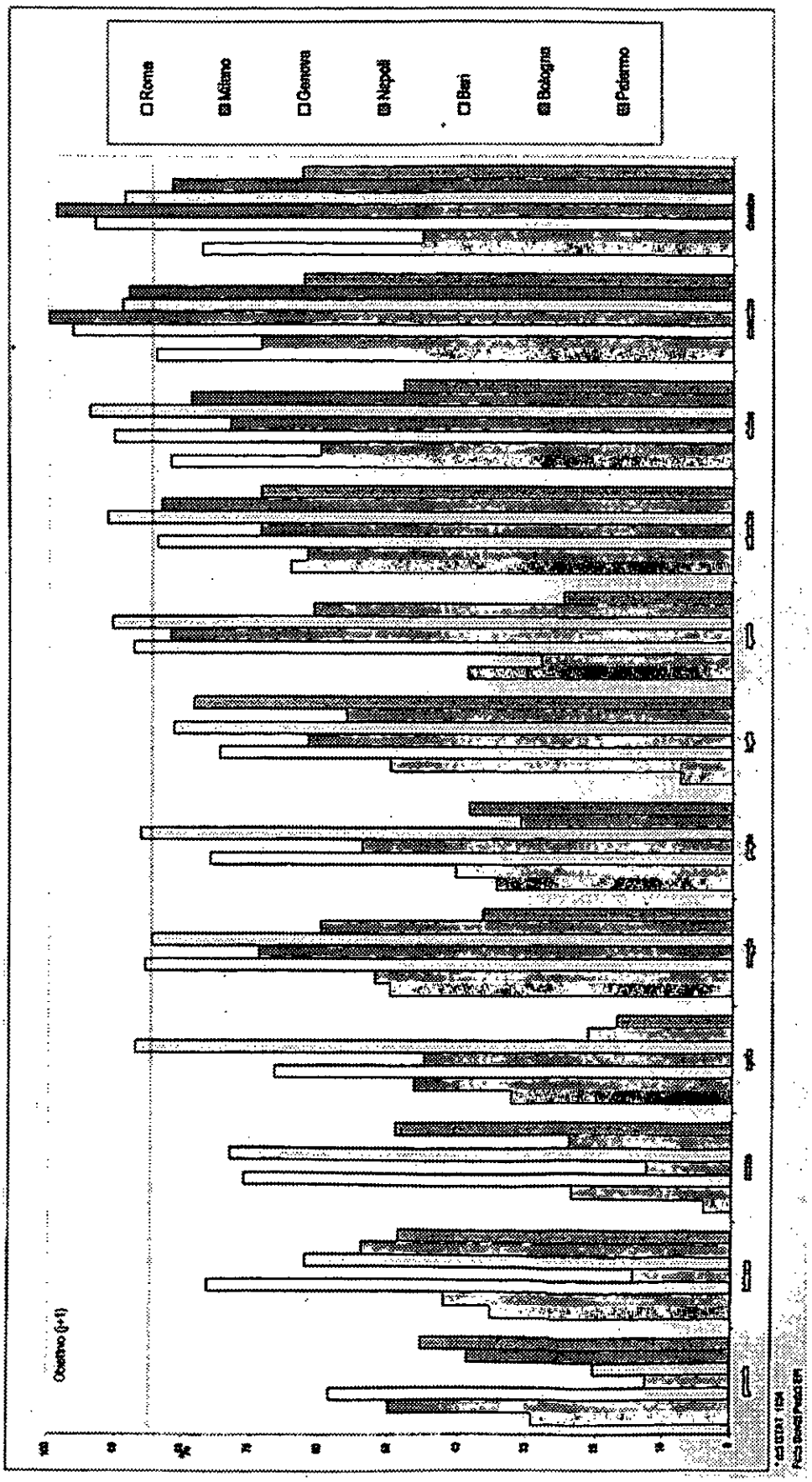

Nel settore del recapito espresso le Poste Italiane sono presenti con i servizi di Postacelere interno (P.I.) e internazionale (EMS)

	invii			fatturato		
	1994	**1995**	**var.%**	**1994**	**1995**	**var.%**
Postacelere	3.507.141	4.570.885	+30.3	55.903.000.000	67.358.000.000	+ 20.5
Servizio EMS	821.917	875.110	+ 6.5	49.143.000.000	50.367.000.000	+ 2.5

Fonte: E.P.I.

Il servizio PT Postel è un sistema di posta elettronica ibrida che consente il trasferimento di messaggistica elaborata in forma elettronica in via telematica, su supporto magnetico o cartaceo a seconda delle caratteristiche dell'utente finale. Il servizio conta circa 4.600 abbonati ed ha realizzato per il 1995 un movimento di 286,5 milioni di invii con un fatturato di 256,6 miliardi di lire.

La tabella che segue mostra lo sviluppo del servizio nel confronto con l'esercizio precedente.

	abbonati	nr. Invii	fatturato (in milioni)
1994	3783	259.263.187	213.812
1995	4544	286.571.815	256.668
var. %	+ 12%	+ 11 %	+20%

Fonte: E.P.I.

Nell'ambito degli interventi progettati per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai clienti sono state predisposte, o sono in via di sperimentazione, alcune innovazioni nei servizi con attenzione a specifici segmenti di mercato.

3 ***Circuito istituzionale***

Dal 18 settembre 1995 è stato attivato a Roma un nuovo servizio dedicato ad enti ed organismi istituzionali per lo scambio reciproco di corrispondenza entro un tempo massimo di 24 ore. Il servizio costituisce un primo esempio di segmentazione della clientela con una specifica attenzione alla forte presenza istituzionale nella capitale.

Il circuito interessa gli uffici postali , interni e non, cui fanno capo Presidenza della Repubblica, Camera e Senato, Corte Costituzionale, Presidenza del Consiglio, tutti i Ministeri, Corte dei Conti, Consiglio Superiore della Magistratura, Avvocatura dello Stato, Comandi Generali dei Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Prefettura, Questura, Corte di Cassazione, Corte d'Appello, Tribunali, Banca d'Italia, Regione Lazio, Comune di Roma, Università "La Sapienza".

Il rilevamento dei dati di traffico, calcolato in fase preliminare, è risultato nell'ordine di circa 1000 pezzi al giorno (di cui il 40% raccomandati o assicurati e il 60% ordinari).

4 ***Raccolta a domicilio della corrispondenza ordinaria per i grandi clienti***

Questo servizio è stato intrapreso per superare le rigidità della rete di raccolta delle agenzie di contatto e allargare il bacino di utenza dei grandi centri postali.

5 ***Pick up Postacelere***

Il fine è quello di segmentare la raccolta e il recapito presso l'utenza d'affari dei centri storici; il servizio viene svolto con veicoli elettrici e personale dedicato, le prime cinque città interessate sono Firenze, Bologna, Genova, Palermo e Bari.

I servizi postali segnano complessivamente una flessione che diventa piuttosto marcata per il servizio dei pacchi e per quello delle assicurate dove i volumi di traffico registrano un calo rispettivamente dell'11,4% e dell'8,7%.

Per i servizi telegrafici i dati di traffico e di ricavo confermano il trend di flessione che ormai da alcuni anni caratterizza un settore sottoposto sempre più a una rapida obsolescenza.

In particolare il numero dei telegrammi evidenzia un incremento del 6,5% rispetto all'anno precedente, cui non corrisponde un altrettanto incremento dei ricavi in considerazione del fatto che l'incremento di traffico è generato da comunicazioni di servizio interne all'Ente.

D) Servizi finanziari

1 *Produzione dei servizi finanziari*

Considerazioni di segno diverso vanno fatte per i servizi finanziari dove si registrano risultati positivi sia in termini di traffico che di movimentazione finanziaria, come dal seguente prospetto.

SERVIZI FINANZIARI			
	1994	1995	%
Conti corrente			
- correntisti	480.683	521.325	8,5%
- versamenti	683.575.000	684.260.000	0,1%
- Credito medio correntisti	45.791.072.000.000	49.074.939.000.000	7,2%
Vaglia interni emessi	18.883.000	20.004.000	5,9%
Vaglia internazionali (em. e pag.)	2.954.000	2.583.000	-12,6%
Libretti fibi in essere	13.399.000	14.200.000	6,0%
- Avere depositanti	39.387.737.000.000	45.264.879.000.000	14,9%
Buoni Postali Fruttiferi-fibi	70.726.000	72.972.000	3,2%
- Avere depositanti	136.555.464.000.000	151.755.556.000.000	11,1%

Il sistema dei pagamenti

Nel corso del 1995 sono stati effettuati 684 milioni di versamenti a mezzo **conto corrente postale**, cui è seguito, a fronte di una sostanziale stabilità nel numero di operazioni rispetto al 1994 (683,5 milioni di versamenti), un incremento dell'7,2% nell'ammontare degli importi. Ciò ha prodotto maggiori ricavi in termini di corresponsione di interessi da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Un risultato positivo viene anche registrato nel numero dei correntisti che al 31.12.1995 risultava essere di 521.324, con un incremento dell'8,4% rispetto all'anno precedente, in parte attribuibile all'apertura di nuovi conti correnti per la gestione dei portafogli titoli.

Il settore dei **vaglia interni ed internazionali** evidenzia che il traffico si attesta su circa 22,6 milioni contro i 21,8 milioni dell'anno precedente.

La tabella che segue mostra l'entità delle movimentazioni realizzate attraverso i servizi dei conti correnti e dei vaglia, in rapporto con l'esercizio precedente.

	1994		1995		Variazioni %	
Servizio	Nr. Operazioni	Importi (in milioni)	Nr. Operazioni	Importi (in milioni)	Nr. Operazioni	Importi
CONTI CORRENTI						
Versamenti	683.574.961	350.307.085	684.260.075	379.081.147	0.10%	8.21%
Assegni	13.108.788	317.381.410	13.746.811	351.707.485	4.87%	10.82%
Nr. Correntisti	480.683		521.325		8.46%	
Credito medio		45.791.072		49.074.939		7.17%
VAGLIA						
Vaglia Interni Emessi	18.883.423	6.445.000	20.004.237	6.935.000	5.94%	7.60%
Vaglia Interni Pagati	18.713.266	6.437.000	19.679.955	6.906.000	5.17%	7.29%
Vaglia Int.li Emessi	1.177.735	569.491	1.289.268	615.778	9.47%	8.13%
Vaglia Int.li Pagati	1.916.857	1.245.362	1.293.649	1.095.000	-32.51%	-12,07%

Fonte: E.P.I.

La raccolta del risparmio

La crescita del risparmio registrata nel 1994 si è consolidata nel 1995 con un ulteriore incremento dell'11%, pur in presenza di una riduzione dei tassi di interesse da corrispondere ai risparmiatori postali deliberata nel corso del 1995 dal Ministero del Tesoro.

La tabella che segue, mostra l'andamento della raccolta del risparmio.

ANDAMENTO BUONI POSTALI FRUTTIFERI ANNI 1993 - 1995							
RIEPILOGO B.P.F. (TITOLI ED OPERAZIONI IN MIGLIAIA - IMPORTI IN MILIONI DI LIRE)							
	DEPOSITI		RIMBORSI		ECCEDENZA	SITUAZIONE A FINE ANNO	
ANNO	Numero operazioni	Importi	Numero operazioni	Importi	Eccedenza	Titoli in essere	Avere dei Depositanti
1993	6.902	11.933.364	6.591	11.333.400	599.964	67.250	117.866.764
1994	10.059	22.098.114	6.563	14.568.614	7.529.500	70.726	136.555.464
1995	8.415	16.569.357	6.204	13.671.303	2.898.054	72.972	151.755.556

Fonte: E.P.I.

Libretti di Risparmio

Con D.P.R. 8.8.1994, n. 533, l'Ente Poste, recependo la normativa di carattere generale introdotta dalla legge 17.2.1992, n. 154, ha formalizzato una nuova procedura per il calcolo degli interessi secondo valuta sui libretti. A partire dall'1.1.1995 quindi gli interessi non sono più corrisposti a quindicina.

Attualmente sono accesi oltre 14 milioni di libretti con una operatività di circa 21 milioni di operazioni annue

ANDAMENTO LIBRETTI ANNI 1993 - 1995							
RIEPILOGO LIBRETTI (TITOLI ED OPERAZIONI IN MIGLIAIA - IMPORTI IN MILIONI DI LIRE)							
	DEPOSITI		RIMBORSI		ECCEDENZA	SITUAZIONE A FINE ANNO	
ANNO	Numero operazioni	Importi	Numero operazioni	Importi	Eccedenza	Titoli in essere	Avere dei Depositanti
1993	8.064	13.526.054	7.302	12.268.886	1.257.168	12.924	31.122.045
1994	9.447	18.882.401	7.821	13.564.311	5.318.090	13.399	39.387.737
1995	11.057	25.222.576	9.886	21.770.099	3.452.477	14.200	45.264.879

Fonte: E.P.I.

Servizi per conto dello Stato ed enti pubblici

I servizi per conto terzi presentano una posizione soddisfacente. I compensi riconosciuti per il pagamento dei servizi delegati ammontano complessivamente ad oltre 371 miliardi. L'Ente conferma quindi la sua posizione di rilievo nel settore, configurandosi come punto terminale di contatto della pubblica amministrazione sul territorio per il sistema dei pagamenti.

Infine, in attuazione dell'art. 14 del D.P.R. 367/94, dal mese di novembre 1995 è entrato in funzione il servizio di accreditamento degli stipendi del personale statale mediante c/c postale, libretto postale e con l'emissione di assegni con sistema "vidaut".

Nel quadro delle iniziative assunte dalla Divisione Servizi Finanziari per lo sviluppo dei prodotti vanno segnalati:

Il servizio di collocamento e rimborso dei titoli di Stato

Il servizio di raccolta delle prenotazioni dei titoli di Stato a breve termine presso le agenzie postali è stato avviato a partire dall'asta dell'11 gennaio 1995 per BOT a tre e sei mesi e, con l'asta di luglio, ad un anno.

Il servizio è stato esteso nel corso del 1995 a circa 9.000 Agenzie e i depositi titoli aperti al 31 dicembre 1995 erano 159.000.

L'Eurogiro

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, il 26 maggio 1995, ha deliberato di attivare l'adesione al circuito Eurogiro, un sistema per il trasferimento dei fondi su base elettronica.

Al sistema attualmente partecipano in qualità di membri tutti i paesi dell'U.E. e, in qualità di utilizzatori della rete, Giappone e Stati Uniti.

I principali trasferimenti che Eurogiro consente di effettuare riguardano le operazioni tra correntisti postali (postagiro) tra non correntisti (vaglia) e da non correntisti a correntisti (vaglia di versamento).

Nel corso del 1995 è stata portata a conclusione la fase sperimentale per la teletrasmissione dei postagiro e dei vaglia internazionali di versamento in entrata, mentre dal febbraio 1996 sono stati attivati gli scambi relativi al messaggio Eurogiro MT 100/20 (postagiro) con Austria, Belgio, Germania, Gran Bretagna, Finlandia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera, Danimarca, Spagna e Giappone.

Il Servizio Bancomat

La Convenzione per l'introduzione delle "carte bancarie di pagamento" tra gli strumenti di pagamento ammessi agli sportelli postali, stipulata tra l'Ente Poste e l'A.B.I. il 26 giugno dell'esercizio in esame (Delibera n. 45/95 del 12 giugno), rientra tra le iniziative volte a perseguire una progressiva integrazione della Posta con il sistema bancario.

La sperimentazione del servizio è stata avviata il 21.12.1995 presso l'agenzia interna della Sede Centrale dell'Ente e allo stato attuale sono abilitati n. 38 sportelli su tutto il territorio nazionale.

6 - Attività Contrattuale

6.1 L'attività contrattuale dell'Ente Poste è disciplinata dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'EPI che è stato approvato con D.I. 16 gennaio 1995 ed entrato in vigore il 20 febbraio 1995.

In particolare, il Titolo II del R.A.C. prevede le nuove disposizioni normative sull'attività contrattuale dell'Ente, precisando all'art. 8 quanto segue :

"I contratti di appalto per lavori, forniture e servizi sono disciplinati dalla vigente normativa comunitaria e nazionale di attuazione, nei limiti dell'importo dalla stessa previsti.

"I contratti di appalto per lavori sono altresì disciplinati dal presente regolamento per quanto non espressamente previsto da norme di legge inderogabili in materia di lavori pubblici.

"Per i contratti di grande rilevanza e comunque per i contratti che richiedono la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai fini della definizione dell'oggetto e delle clausole del contratto, sono effettuati idonei studi di fattibilità fondati sugli elementi specificamente indicati nello stesso comma"[40].

L'art. 10 del RAC, inoltre, regolamenta i procedimenti di scelta del contraente nei casi ed alle condizioni stabilite nello stesso articolo.

La suddetta disciplina non ha modificato sostanzialmente la tendenza seguita in passato dall'ex Amministrazione PT di prediligere il ricorso alla trattativa privata, spesso nella forma delle c.d. "obbligazioni provvisorie":e ciò si è verificato sia per i contratti stipulati dalla Sede Centrale che per quelli conclusi dalle Sedi Periferiche.

6.2 Con riferimento all'attività contrattuale svolta dall'Ente nel corso dell'anno 1995 occorre precisare, preliminarmente, che l'analisi della

[40] Rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. e) dello Statuto, i contratti d'importo superiore a 6 miliardi.

Corte si fonda sugli elementi acquisiti dal CRC, in quanto l'indagine svolta dal Magistrato delegato al controllo ha posto in evidenza risultati discordanti con quelli forniti dagli stessi organismi operativi al CRC: situazione questa che ancora una volta segnala il grado di inaffidabilità dei dati forniti dagli organismi periferici dell'Ente[41].

Su tale situazione sono in corso approfonditi accertamenti istruttori, sul cui esito la Corte si riserva di riferire.

[41] A titolo indicativo, si riportano sinteticamente le risultanze dell'indagine sull'attività contrattuale svolta dal Magistrato delegato al controllo, riguardanti le Filiali, le Sedi e gli organi centrali dell'Ente:

ATTIVITA' CONTRATTUALE SVOLTA DALLE FILIALI

TIPO DI GARA	CONTRATTI	%	IMPORTI	% a valore
TRATTATIVA PRIVATA	2.867	69%	114.606.655.138	38%
LICITAZIONE PRIVATA	624	15 %	153.890.207.485	51%
OBBLIGAZ. PROVV	331	8 %	21.211.933.017	0,7%
ALTRO	335	8 %	11.641.545.151	0,4%
TOTALE	4.157	100%	301.350.340.791	100%

ATTIVITA' CONTRATTUALE SVOLTA DALLE SEDI

TIPO DI GARA	CONTRATTI	%	IMPORTI	% a valore
TRATTATIVA PRIVATA	842	88%	24.814.524.008	64%
LICITAZIONE PRIVATA	94	10 %	13.939.615.515	35%
OBBLIGAZ. PROVV.	5	0,6%	183.040.163	0,4%
ALTRO	13	1,4 %	200.727.862	0,6%
TOTALE	954	100%	39.137.907.548	100%

ATTIVITA' CONTRATTUALE ORGANI CENTRALI

SISTEMA DI SCELTA	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	NUMERO CONTRATTI
GARA INTERNAZ.LE	68.053.556.066	40
LICITAZIONE	11.617.455.858	39
OBBLIGAZ. PROVV.	34.101.957.105	20
TRATTATIVA	51.259.429.385	296
LETTERA COMM.LE	4.026.050.014	60
ALTRE	554.412.340	2
TOTALE	169.612.860.768	457

I dati acquisiti dal CRC vengono sintetizzati, come segue:

A) Asta pubblica

Filiali	--	--
Sedi	--	--
Aree centrali	8 contratti	L. 55.268.534.721
Totale	8 contratti	L. 55.268.534.721

B) Licitazione Privata

Filiali	359 contratti	L. 41.470.934.194
Sedi	60 contratti	L. 9.870.105.373
Aree Centrali	62 contratti	L. 17.840.463.879
Totale	481 contratti	L. 69.181.503.446

C) Appalto concorso

Filiali	--	--
Sedi	--	--
Aree Centrali	6 contratti	L. 5.412.618.000
Totale	6 contratti	L. 5.412.618.000

D) Trattativa Privata

Filiali	3.167 contratti	L. 200.255.995.599
Sedi	645 contratti	L. 22.693.552.265
Aree Centrali	368 contratti	L. 87.850.456.392
Totale	4.180 contratti	L. 310.800.004.256

L'onere complessivo sostenuto per i 4.675 contratti conclusi nel 1995 è stato pari a L. 440.662.660.423.

ATTIVITA' CONTRATTUALE DEGLI UFFICI DELL'ENTE NEL 1995 (importi)

	FILIALI	SEDI	AREE CENTRALI	TOTALE
ASTA PUBBLICA	L. -	L. -	L. 55,268,534,721	**L. 55,268,534,721**
LICITAZIONE PRIVATA	L. 41,470,934,194	L. 9,870,105,373	L. 17,840,463,879	**L. 69,181,503,446**
APPALTO CONCORSO	L. -	L. -	L. 5,412,618,000	**L. 5,412,618,000**
TRATTATIVA PRIVATA	L. 200,255,995,599	L. 22,693,552,265	L. 87,850,456,392	**L. 310,800,004,256**
TOTALE	**L. 241,726,929,793**	**L. 32,563,657,638**	**L. 166,372,072,992**	**L. 440,662,660,423**

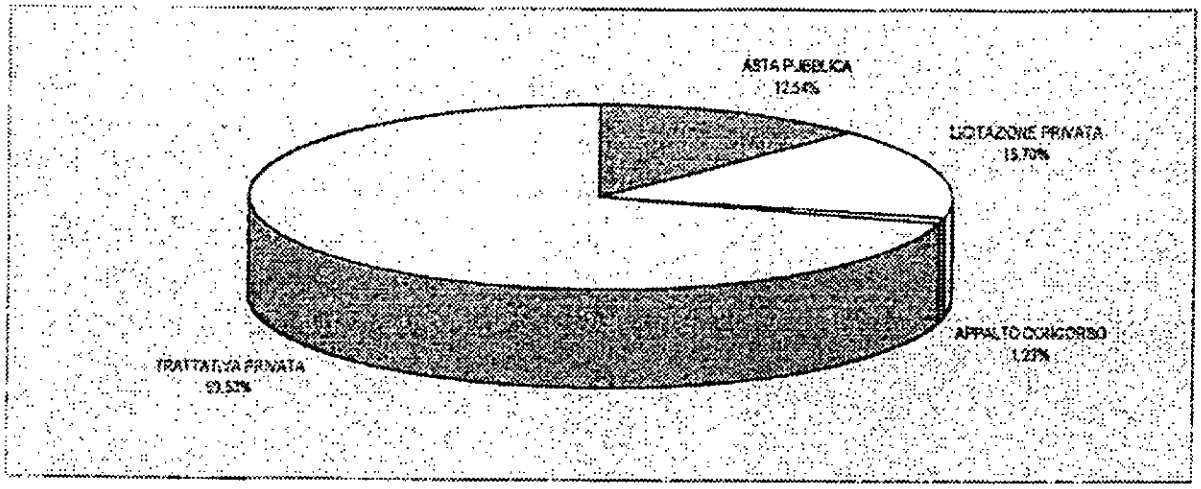

ATTIVITA' CONTRATTUALE DEGLI UFFICI DELL'ENTE NEL 1995 (n° contratti)

	FILIALI	SEDI	AREE CENTRALI	TOTALE
ASTA PUBBLICA	0	0	8	**8**
LICITAZIONE PRIVATA	359	60	62	**481**
APPALTO CONCORSO	0	0	6	**6**
TRATTATIVA PRIVATA	3167	645	368	**4180**
TOTALE	**3526**	**705**	**444**	**4675**

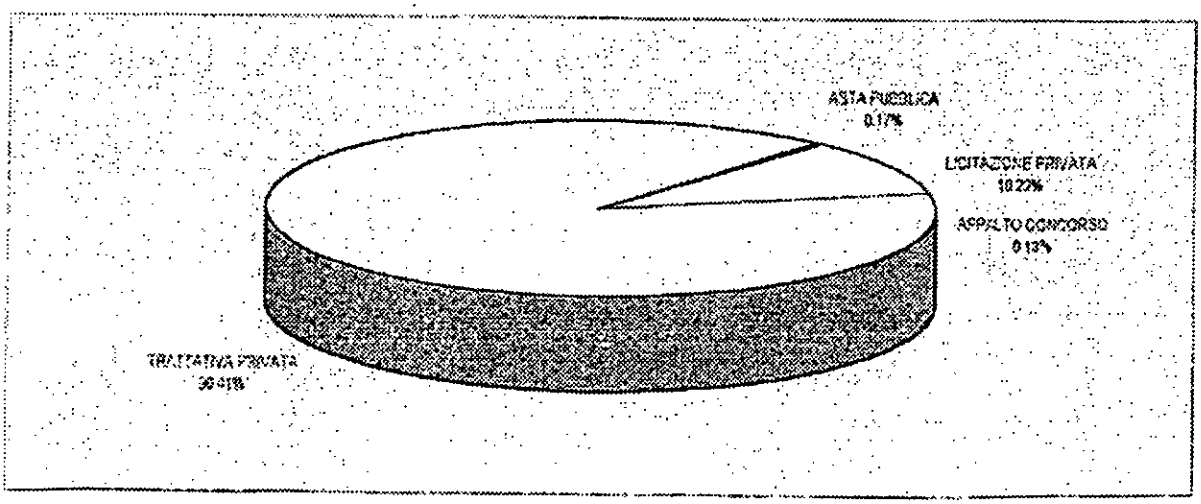

6.3 Gli elementi acquisiti dal CRC e interessanti gli organi periferici e centrali dell'Ente, confermano il perdurare del fenomeno preferenziale per il sistema di trattativa privata in luogo delle altre forme più trasparenti ed economiche dell'appalto-concorso o della pubblica gara.

Il ricorso a tali ultime forme di scelta del privato contraente oltre a garantire la migliore trasparenza dell'attività dell'Ente, contribuisce a determinare la congruità del prezzo e delle altre obbligazioni poste a carico dell'Ente, in quanto solo dalla competizione tra diversi operatori economici interessati è possibile acquisire idonei elementi per procedere al giudizio di congruità del prezzo e quindi del rispetto del principio di economicità.

La perseveranza dell'Ente di riferirsi al prezzario elaborato nel 1986 non appare conforme ai criteri di sana gestione finanziaria, essendosi verificato, in data recente e, a più riprese, una consistente riduzione dei prezzi pattuiti, come rilevato in occasione dei rinnovi contrattuali ovvero della loro rinegoziazione con lo stesso privato contraente, malgrado l'incremento del costo della vita constatato in quest'ultimo decennio da parte dell'ISTAT.

6.4 Con riferimento all'attività contrattuale degli organi centrali, si segnalano le seguenti innovazioni. Nel precedente ordinamento, erano le singole Divisioni Centrali a provvedere direttamente per l'acquisizione di beni e servizi di propria competenza; nel nuovo Ente l'attività contrattuale è stata accentrata nell'Area Approvvigionamenti. Tale Area, inotre, ha il compito di definire e di implementare i criteri per l'individuazione dei fornitori e provvedere al processo di qualificazione degli stessi, assicurando trasparenza ed economicità.

Quest'ultima attribuzione va correlata con quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità che all'art. 13, punto 1.2 statuisce la formazione e l'aggiornamento di elenchi generali e

speciali delle ditte e delle imprese di fiducia dell'Ente, per poterle invitare a partecipare a licitazioni private o ad appalti-concorso e per poterle interpellare nei casi in cui si debba procedere a stipulazione di contratti mediante trattativa privata.

6.5 Per quanto riguarda l'analisi specifica dei contratti stipulati dalla sede centrale è necessario fare alcune considerazioni che hanno una valenza generale.

a) Nel corso del 1995/1996 intensa è stata l'attività dell'Ente per l'informatizzazione dei servizi (PGO) mediante l'avvio e l'esecuzione di gare europee a cui hanno partecipato anche società che risultano indagate per la precedente attività contrattuale posta in essere con l'ex Amministrazione PT. In proposito la Corte fa presente che anche nei confronti degli enti pubblici economici deve costituire parametro normativo di riferimento la disciplina privatistica per le amministrazioni statali (artt. 1418, 1427, 1439 e 1970 CC nonchè, anche con riferimento all'attività contrattuale interessante il settore dell'informatica, l'art. 3 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e gli artt. 68 e 89 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) in quanto affermazione del principio fondamentale di escludere dalle gare o comunque di ricusare stipulazioni, specie se ad alto contenuto patrimoniale, con organismi che in precedenza abbiano tenuto un comportamento censurato in sede penale o comunque non ispirato ai principi di sana e leale trasparenza.

Trattandosi di attività tuttora in corso gli accertamenti della Corte non sono stati ancora ultimati.

b) Per i contratti inerenti il servizio di pulizia va segnalato, in sintonia con analoghe considerazioni formulate dal Collegio dei Revisori nell'ambito della propria azione di controllo, che le disposizioni impartite nella specifica materia dall'Area Centrale Patrimonio e

Lavori agli Uffici Periferici dell'Ente hanno portato alla stipula di contratti che, originariamente, prevedevano una durata del servizio limitata al 31/12/1995, successivamente prorogata al 30/6/1996, secondo la tecnica dell'"obbligazione provvisoria" che si sostanzia nella conservazione del privato contraente, contravvenendo così al principio della gara pubblica, prescritto anche dalla normativa europea.

Secondo l'Ente le suddette disposizioni sono state impartite in vista della necessaria revisione globale della materia contrattuale dei servizi di pulizia che si sarebbe dovuta concretizzare, essenzialmente, con un nuovo schema di Capitolato d'Oneri da sottoporre all'approvazione del C.d.A. in conformità alla nomativa vigente e nazionale (ai sensi dell'art.15 del RAC).

c) Nel quadro dell'attività contrattuale svolta dall'Ente, particolare attenzione va rivolta a uno specifico contratto stipulato con IPC Unipost SC per l'avviamento del sistema di monitoraggio relativo alla certificazione della qualità del servizio (Cfr. All. n. 22).

La stipulazione di tale contratto, che in virtù della clausola del rinnovo tacito comporta un valore convenzionale superiore ai 6 miliardi di lire, appare in netto contrasto con l'articolo 6, lettera e) dello Statuto, in base al quale è il Consiglio di Amministrazione che autorizza la conclusione dei contratti di importo superiore a sei miliardi di lire.

Sull'intera questione la Corte ha avviato specifici accertamenti, che saranno riferiti nel corso della prossima relazione.

d) merita ancora di essere segnalato il contratto concluso con la Società Nikols per il servizio di brokeraggio assicurativo stipulato a trattativa privata dal Presidente dell'Ente e che non risulterebbe deliberato dal CdA malgrado l'esistenza di un corrispettivo indefinito ma che si

può presupporre di consistente entità, posto a carico dell'Ente attraverso il pagamento che avrebbe dovuto eseguire il privato concernente il servizio di intermediazione assicurativa.

In ordine a tale contratto sono stati presentati esposti privati protesi a contestare il corretto operato dell'Ente nonchè l'interrogazione parlamentare (n. S1686 - XIII legislatura) e sono stati formulati consistenti rilievi da parte del CRC.

Le indagini esperite dalla Corte dei Conti ai fini del presente referto non hanno sinora permesso di accertare l'applicazione concreta del suddetto contratto e i relativi oneri finanziari sopportati dall'Ente, potendosi rilevare che il procedimento osservato per la scelta del privato contraente e per la quantificazione del corrispettivo non appaiono in linea con l'attuale normativa.

e) Carattere del tutto particolare evidenziano le vicende contrattuali con la Società Reconta Ernst & Young S.p.A. nei cui confronti l'Ente ha stipulato - alla luce delle risultanze istruttorie compiute dalla Corte tuttora in corso - i seguenti contratti:

- contratto n. DCP/7/6REP.004 del 25 settembre 1994;
- contratto REP.SPEC. n. 03821/155 del 6 dicembre 1995;
- contratto REP. n. 11827/5 del 7 febbraio 1996;
- contratto REP.SPEC. n. 03884/38 del 23 febbraio 1996.

I suddetti contratti non sembrano ottemperare alla normativa antimafia vigente al momento della loro sottoscrizione ed inoltre non sono stati sottoposti all'esame del CdA malgrado che gli stessi si connotano quale conferimento di incarichi di consulenza rientranti nella competenza del CdA non essendo stati riservati ad altri organi dalla legge o dallo Statuto.

Inoltre, il ricorso alla trattativa privata non sembrerebbe giustificato trattandosi di un settore in cui qualificata e nutrita è la concorrenza

tra gli operatori privati: concorrenza che costituisce l'unico strumento per addivenire alla congruità del corrispettivo posto a carico dell'Ente.

Inoltre va rilevato che l'attività svolta dalle società private in questione attiene ai compiti istituzionali proposti dall'Area Amministrazione e Finanza.

f) La Corte segnala, inoltre, che l'Ente Poste con delibera n. 34/95 ha approvato la perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa del progetto per la realizzazione di un complesso edilizio da destinare ai servizi postali nell'ambito del Centro Direzionale di Napoli.

Per tale atto sono state già manifestate delle perplessità in merito alla rispondenza dei termini economici del rapporto di concessione ai principi di sana e corretta gestione finanziaria, oltre al mancato rispetto della normativa comunitaria.

Da successivi accertamenti istruttori è emerso che sono tuttora in corso accertamenti penali, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma sull'intero rapporto concessorio instaurato con la S.p.A. Mededil, mentre da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli sono state formulate richieste di rinvio a giudizio nei confronti di responsabili a vari livelli, in ordine ai reati commessi nella realizzazione del Centro Direzionale di Napoli e, in particolare, del Centro Direzionale Postale.

Alla luce di tali nuove emergenze processuali sono state richieste ulteriori delucidazioni all'Ente, sul cui esito la Corte si riserva di riferire.

g) Tra i rapporti contrattuali che l'Ente ha ereditato dalla ex Amministrazione P.T., particolare rilevanza assume la convenzione

normativa con la ex società Italposte, ora Servizi Tecnici S.p.A., approvata con D.M. del 22 settembre 1989, per l'affidamento alla stessa attraverso il ricorso all'istituto della concessione di sola costruzione, ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137 che, però, risulta incompatibile con la normativa comunitaria[41], di tutte le attività per l'esecuzione dei lavori di decontaminazione d'amianto e messa a norma dell'edificio di Roma - Eur.

Con successivo D.M. del 30 dicembre 1989 sono stati approvati il progetto esecutivo dei lavori e il relativo disciplinare di concessione stipulato in data 22 dicembre 1989, per una spesa complessiva presunta di £. 95.827.763.036.

Con D.M. 16 marzo 1991 è stata approvata l'ulteriore spesa di £. 20.554.772.378.

Realizzato un padiglione provvisorio della volumetria complessiva di mc. 9.600 circa e approvato il 17 giugno 1991 un piano dei lavori da parte della USL RM/7, è stata poi proposta dalla concessionaria una perizia di variante e suppletiva (3 luglio 1992) di £. 18.251.308.296.

La successiva revisione progettuale posta all'esame del Consiglio di amministrazione dell'Ente nella seduta del 23 marzo 1995 fa scaturire una ridistribuzione della spesa il cui ammontare complessivo è pari a £. 119.953.019.062, cui va aggiunta un'ulteriore spesa per revisione prezzi valutata presuntivamente in circa £. 9.000.000.000.

Per tale questione, che allo stato sembrerebbe sub judice alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, la Corte si riserva di riferire nel corso della prossima relazione dovendo però rilevare sin d'ora il mancato rispetto della legislazione europea e nazionale per la scelta del privato contraente, nonchè l'onerosità

[41] La direttiva del Consiglio (89/440/CEE) ha assimilato la "concessione di lavori pubblici" agli "appalti di lavori pubblici".

contrattuale degli interventi edili la cui congruità dei prezzi non appare adeguatamente giustificata e comprovata.

6.6 In materia contrattuale il Ministro P.T. ha rilevato l'esistenza di alcune irregolarità ed anomalie, le cui problematiche di maggior rilievo attengono ai seguenti aspetti.

Nel corso del 1995, si è registrata una netta prevalenza del ricorso alla trattativa privata o alle "obbligazioni provvisorie" e sulla base di stime provvisorie, risulta, per il primo semestre 1996 rispetto al corrispondente periodo del 1995, un forte "trend" incrementativo delle procedure di scelta a trattativa privata.

Si osserva che spesso non appaiono giustificati i motivi che consentono il ricorso alla trattativa privata sulla scorta del regolamento di amministrazione e contabilità approvato con D.M. 16 gennaio 1995.

In ordine all'attività di progettazione interessante il settore dell'informatica, si nota, infine, come lo stato di attuazione del piano generale operativo per l'informatizzazione e la telematizzazione segni sensibili ritardi rispetto alle originarie previsioni.

Alla luce delle surriferite osservazioni, il Ministro P.T. ha impartito specifiche direttive al Presidente dell'Ente sulla esigenza di stimolare, a livello centrale e periferico, adeguati processi di autocorrezione nella gestione delle procedure contrattuali, specie per quanto attiene alle modalità di scelta dei contraenti ed al rispetto della disciplina comunitaria vigente, al fine di assicurare, oltre ad una più compiuta osservanza dei principi della concorrenza, anche l'acquisizione di beni e servizi ai prezzi più convenienti.

6.7 Alla stregua di quanto precede, la Corte raccomanda al "vertice" dell'Ente - anche in attuazione delle surriferite direttive del Ministro P.T. - di adottare incisive misure di intervento affinchè l'attuale sistema

contrattuale possa prontamente uniformarsi ai principi di trasparenza e di economicità nel quadro della normativa nazionale ed europea.

In tale prospettiva, in merito alle forniture di beni e di servizi andrebbe richiamato il rispetto dell'art. 10, punto 1 paragrafo 1.1 del R.A.C., secondo cui la scelta del contraente deve avvenire, di regola, con le formalità proprie della licitazione privata.

II Personale

A) Scenario operativo

7.1 In via preliminare, la Corte sottolinea la grandissima difficoltà incontrata nel reperimento dei dati interessanti il personale sia per la sua consistenza sia per il volume dei correlati oneri finanziari.

Consegue che l'esposizione fa riferimento ai dati forniti dall'Ente, peraltro non controllati da parte della struttura di controllo interno (Ispettorato, Area Programmazione e Controllo di Gestione, Area Internal Auditing). Tale omissione compromette non solo l'attività di controllo della Corte, ma anche i provvedimenti di razionale impiego delle risorse umane e della quantificazione degli elementi da riportare nel mod. 770 indirizzato all'Amministrazione finanziaria per comprovare il volume delle ritenute d'acconto e dei relativi versamenti eseguiti o da eseguire a favore dell'Erario, da cui potrebbero derivare responsabilità penali, civili e amministrative.

In via generale, si può affermare che gli oneri per il personale, malgrado l'avvenuta consistente riduzione connessa con l'applicazione dell' "anticipato pensionamento" (peraltro contestato in larga misura dagli interessati avanti il giudice ordinario con ripercussioni negative d'ordine finanziario ed operativo), si connotano per una "sostanziale" tendenza all'aumento, resa ancor più grave dall'inadeguata produttività, riconosciuta anche dal "vertice" dell'Ente (confronta i dati riferiti nel precedente paragrafo n. 2.9).

7.2 Nella precedente relazione la Corte riferì sul quadro normativo che presiede lo status e la gestione del personale: quadro desumibile dall'art. 6 della legge 71/94. I profili più salienti allora evidenziati, consistevano nella privatizzazione del rapporto d'impiego governato

dalle regole di diritto civile; nel trasferimento al Ministero di 1.619 unità del personale addetto agli uffici indicati nel suddetto articolo; nell'eccessivo impegno del Consiglio di Amministrazione e del Consigliere delegato in materia di gestione delle risorse umane come comprovato dal prospetto (in prosieguo specificato) relativo agli atti deliberativi del C.d.A.; nella scarsa produttività del personale; nell'eccessivo ricorso al conferimento delle funzioni superiori; nel sensibile assenteismo, per motivi vari, del personale operante soprattutto negli uffici periferici; nel consistente volume dei permessi sindacali[42] sostanzialmente invariati nonostante il decremento dei dipendenti; nella scarsa mobilità del personale per consentire il razionale impiego delle risorse umane; nel rilevante costo del personale in relazione alle entrate dell'Ente e ancor più al volume dei ricavi.

7.3 Nel corso del 1995 e del 1996 non risultano essere state adottate dal "vertice" dell'Ente e dalle strutture preposte alla gestione del personale misure incisive per l'eliminazione dei suddetti inconvenienti, essendo stata la gestione delle risorse umane incentrata soprattutto nell'attuazione dell'art. 22 del CCNL per i dirigenti e del protocollo d'intesa siglato con le OOSS per il restante personale, riguardante il collocamento in quiescenza del personale che aveva raggiunto il massimo dell'età contributiva ai fini pensionistici (39 anni, 6 mesi e 1 giorno) anche se in età inferiore ai 65 anni. In buona sostanza si è

[42] Secondo i dati forniti dall'Ente, in ordine al numero di ore di permessi sindacali usufruite dal personale, la situazione fu così schematizzata:

	Ore	Giorni	Unità	Costo medio unitario	Costo complessivo
1993	982.482	163.747	606	44.078.000	26.732.000.985
1994	874.314	145.719	540	43.683.000	23.575.715.100
1995	980.000	163.333	605	43.683.000	26.425.464.589

trattato di un intervento che ha privilegiato il ricorso alle pensioni di anzianità in luogo di quelle di vecchiaia.[43]

Nel triennio 1994/96, la gestione del personale, che assorbe circa l'80% delle risorse dell'Ente, è stata caratterizzata da un lato dalla "normalizzazione" dei premi erogati "a pioggia" dall'ex Amministrazione P.T.[44] e dall'altro dallo "scorrimento" verso le qualifiche apicali (con criteri non trasparenti e divergenti dalle "declaratorie" del CCNL) ovvero dall'inserimento nella categoria "professional", provocando sostanziali incrementi retributivi con vanificazione delle economie prodotte dall' "esodo", venendo le relative risorse finanziarie "spalmate" a favore del personale in servizio.

Inoltre, pur in una evidente situazione di ridondanza delle risorse umane - giustificatrice dei provvedimenti di "esodo"- l'Ente ha provveduto all'assunzione di nuovo personale, per sopperire alle carenze di alcuni uffici settentrionali, mantenendo i livelli eccedentari nel restante territorio, a cagione del mancato avvio delle necessarie misure di mobilità. In tale prospettiva, significativamente emblematica, può citarsi il fallimento della ristrutturazione degli uffici centrali, protesa alla mobilità di 1.200 effettivi operanti presso la Sede Centrale verso le unità operative della Filiale romana; ristrutturazione contenuta in 663 unità dopo l'avvio iniziale interessante 400 unità, come sarà meglio precisato in seguito.

A ciò aggiungasi la grandissima difficoltà per il CRC e per la Corte di pervenire ad un'adeguata conoscenza della consistenza del personale e

---

[43] In proposito è da segnalare che per il personale non dirigente, nel 1994, si è verificato un notevole "esodo volontario" di 19.915 unità di cui è cenno in prosieguo.

[44] Premio industriale, compenso per lavoro straordinario, compenso orario di intensificazione, compenso annuale di incentivazione, indennità mansioni superiori, indennità per servizi prestati dalle ore 21 alle ore 7, indennità personale ex ul. autorizzato alla conduzione dei veicoli, indennità per i servizi viaggianti, indennità al personale interprete di lingue estere, compenso al personale ex ul. per la propaganda dei servizi a danaro.

del suo costo, a causa del probabile "slittamento" degli oneri finanziari agli esercizi successivi e della "opacità" dei provvedimenti adottati in materia di personale ovvero concordati con le OO.SS, specie per quanto attiene agli inquadramenti nei livelli primo e secondo dei quadri.

Nè può sottacersi, infine, la sostanziale conservazione della precedente struttura con sensibile sovradimensionamento delle articolazioni centrale e periferiche - quest'ultime, persino, incrementate con le "agenzie di coordinamento" - caratterizzata dalla carenza di un adeguato sistema di determinazione dei carichi di lavoro e del loro monitoraggio per incrementare e razionalizzare la produttività dell'apparato, il cui livello inadeguato è rilevato anche dal "vertice" dell'Ente (Cfr. prospetto riportato nelle "considerazioni generali").

Ulteriore profilo concerne la quantificazione del fabbisogno del personale per le sedi periferiche: quantificazione compiuta nel 1995 con riferimento a 204.000 unità senza essere ulteriormente rimodulata.

Sulla suddetta situazione, censurata a più riprese dal CRC, il Ministro ha richiamato l'attenzione del "vertice" dell'Ente[45] affinchè siano adottate incisive misure correttive, a tutt'oggi non ancora intervenute.

Alla luce di quanto precede, la gestione delle risorse umane risente ancora - anche a causa del forte condizionamento delle OOSS - dei criteri di gestione caratterizzanti l'ex Amministrazione P.T.: criteri che sono geneticamente alla fonte dei gravi squilibri finanziari secondo quanto verrà in seguito illustrato.

7.4 L'esame dettagliato degli atti deliberativi assunti dal C.d.A. evidenzia che nel triennio 94/96 gran parte dell'attività del C.d.A. è stata

[45] Lettera prot. GM 941/96 del 29 novembre 1996

incentrata sulle questioni interessanti il personale:

ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - TRIENNIO 1994/96

ANNO	PERSONALE	CONSULENZE	CONTRATTI	BILANCIO	PROGR.NE	CONVENZ.	NORME STRUTT. ENTE	COSTITUZ. S.p.A.	TARIFFE	ALTRE	TOTALE
1994	21	8	2	13	4	11	4	-	-	4	67
1995	20	4	7	9	16	10	5	-	-	12	83
1996	18	2	1	2	3	5	-	7	7	14	59
TOTALE	59	14	10	24	23	26	9	7	7	30	209

Dai dati suesposti si evince che nel 1994 il volume delle delibere riguardanti il personale s'elevava al 31,4% del totale, ridottosi al 24,1% nel 1995 per risalire al 30,6% nel 1996 e ciò nonostante le deleghe conferite dal C.d.A. a favore del Consigliere delegato per la gestione delle risorse umane oltre alla prassi instaurata di non sottoporre all'esame del C.d.A. molti atti di gestione.

Infatti, nel periodo considerato non risultano sottoposti all'esame del C.d.A. la definizione dei criteri di inquadramento nelle aree funzionali e delle assunzioni a tempo indeterminato, la determinazione dei carichi di lavoro ed il loro monitoraggio, la quantificazione degli organici (almeno a livello di Sede) ecc.

7.5 Secondo l'art. 8, comma 1 della legge 71/94, e dalla sua ulteriore specificazione compiuta con l'art. 5 del Contratto di Programma, il C.d.A. avrebbe dovuto procedere al risanamento economico-finanziario mediante il contenimento dei costi, incluso quello del personale. In tale prospettiva, il C.d.A. con delibera 42 del 12 giugno 1995 determinò in n. 168.838 unità il fabbisogno del personale dipendente al 31 dicembre 1996. Per il 1995 era stata prevista una consistenza di 204.000 unità - esclusi i dirigenti - da ridurre ulteriormente al 31.12.1996 a 178.000 effettivi.

Secondo i dati forniti dall'Ente, il personale con contratto a tempo indeterminato ascendeva all'1 gennaio 1995 a 196.776 unità, diminuite al 31 dicembre 1995 a 188.940, risalito a 189.323 unità al 31 dicembre 1996, importo quest'ultimo superiore di 11.323 unità all'obiettivo rimodulato di 178.000 effettivi.

7.6 Alla luce delle surriferite diminuzioni, integrate dai dati forniti dall'Ente in ordine ai valori medi degli anni 1994 e 1995, gli oneri del personale avrebbero dovuto subire una contrazione rispettivamente di 1.049,5 miliardi per il 1994 e di 313,5 miliardi per il 1995, secondo il conteggio:

Anno	1994	1995	Totale
n. unità cessate (*)	24.999	7.469	32.468
economia presunta (**)	1.049.485.801.275	313.556.920.266	1.363.042.721.541

(*) compreso personale dirigente
(**) importo ottenuto moltiplicando il numero delle unità cessate per il costo medio pro-capite, riferito all'anno 1993: L. 41.981.111 (calcolato dividendo l'importo di bilancio - cat. I, dedotte le spese per l'ASST, per il numero medio di unità)

Dai dati di bilancio emerge la situazione che segue:

(in miliardi di lire)

Anno	1993	1994	*diff. 94-93*	1995	*diff. 95-94*	*diff. 95-93*
Spese personale (*)	9.402,2 (**)	8.554,1	- *848,1*	8.251,0	- *303,1*	- *1.151,2*

(*) Importo dedotto degli oneri relativi al personale dell'ex A.S.S.T.
(**) Importi di bilancio consuntivo (Totale Cat. I)

Invece si sarebbero dovute riscontrare le seguenti economie:

(in miliardi di lire)

Anno	1993	1994	economia 93/94	1995	economia 94/95	economia biennio 94/95
Spese personale (*)	*9.402,2*	*8.554,1*	- **848,1**	- *8.251,0*	- **303,1**	- **1.151,2**
Economia presunta			**1.049,5**		**313,6**	**1.363,1**
Minore economia riscontrata			**201,4**		**10,5**	**211,9**

(*) Importi di bilancio

L' economia riscontrata nel biennio è inferiore a quella attesa in quanto essa è stata in parte assorbita dal maggior onere retributivo dovuto agli aumenti contrattuali, pari a lire 1.909.330 in media pro-capite/anno, per un totale di 365,4 miliardi nel 1995 (Cfr. paragrafo riguardante il trattamento economico).

La Corte ha l'obbligo di rilevare che i suddetti dati potrebbero essere le risultanze dei pagamenti eseguiti nell'anno e non già delle "competenze" spettanti al personale nello stesso periodo donde deriverebbe uno "slittamento" all'esercizio successivo di oneri da riferire più correttamente a quello precedente. Sta di fatto, invero, che l'Ente attesta le seguenti diminuzioni medie di personale nel corso del triennio 1994-1996 con riferimento alla consistenza media del 1993.

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE RETRIBUITO DALL'ENTE

ANNO	1993	1994	1995	1996
consistenza media	223.966	215.990	191.737 (*)	190.367 (*)

Fonte: APO - (*) Incluso personale assunto con contratto di formazione e lavoro

7.7 Attesa la difficoltà di ottenere dati affidabili in materia di personale e delle relative registrazioni contabili, a causa della carenza del relativo conto "competenze del personale" oltre gli oneri accessori, la Corte si riserva di procedere agli accertamenti diretti allo scopo di verificare i dati suddetti in considerazione della loro rilevanza ai fini del risanamento economico-finanziario.

I dati provvisori del 1996 sembrano condurre alle medesime conclusioni e sugli stessi la Corte si riserva di riferire appena concluso il relativo iter.

7.8 In ordine alla consistenza numerica del personale dell'Ente nel trirennio 1994/96, l'Area Personale e Organizzazione (A.P.O.) ha fornito i suguenti dati:

PERSONALE AMMINISTRATO DALL'ENTE - ANNI 1994 - 1995 - 1996

QUALIF. / EX CAT. AREE FUNZIONALI	1994		1995			1996	
	1° gen.	1° luglio	1° gen.	1 giugno	31 dic.	1 luglio	31 dic.
DIR. GENER	31	30					
DIR. SUPER.	58	48					
PRIMO DIRIG.	310	286					
TOTALE DIRIGENTI	***399***	***364***	***256***	***381***	***376***	***352***	***379***
ISP. GEN. R.E.	29	28	19				
DIR. DIV. R.E.	124	103	77				
CATEG. IX \							
DIRETT. VIII /	1.470	1.338	1.295				
DIRETT. VII	25	21	16				
CATEG. VIII	2.754	2.483	2.837				
QUADRI 1° LIV.	***4.402***	***3.973***	***4.244***	***3.798***	***3.515***	***3.392***	***3.261***
CATEG. VII	9.551	8.974	6.484				
QUADRI 2° LIV.	***9.551***	***8.974***	***6.484***	***6.917***	***6.614***	***9.010***	***9.642***
CATEG. VI	23.663	27.600	23.171				
CATEG. V	90.132	83.422	78.462				
CATEG. IV	89.196	87.363	80.186				
AREA OPERAT.	***202.991***	***198.385***	***181.819***	***177.805***	***174.557***	***173.912 (*)***	***171.145 (*)***
CATEG. III	333	332	309				
CATEG. II	3.870	3.780	3.665				
AREA DI BASE	***4.203***	***4.112***	***3.974***	***3.896***	***3.878***	***5.312***	***4.896***
TOTALE DIPENDENTI	***221.147***	***215.444***	***196.521***	***192.416***	***188.564***	***191.626***	***188.944***
TOTALE GENERALE	***221.546***	***215.808***	***196.776***	***192.797***	***188.940***	***191.978***	***189.323***

(*) incluso personale assunto con contratto di formazione lavoro

Fonte: A.P.O.

Dall'evoluzione degli aggregati surriferiti e delle relative voci si desume la difficoltà, malgrado il processo di "pensionamento anticipato", di ridurre il personale esuberante in rapporto ai limiti quantitativi fissati dal C.d.A. (168.000 unità nel 1994 1 178.000 effettivi rimodulati nel 1995) nonchè lo "slittamento" verso i "quadri e l'area operativa di personale precedentemente inquadrato in qualifiche funzionali di minore profilo.

7.9 La Corte raccomanda che la strategia di gestione delle risorse umane dovrebbe perseguire gli obiettivi di contenimento del costo del lavoro e di razionalizzazione dell'attuale ripartizione del personale, con sensibili incrementi di produttività in tutto il territorio nazionale, inoltre, gli interventi di carattere generale, suscettibili di influenzare il risanamento economico finanziario dell'Ente prescritto dal legislatore, dovrebbero costituire oggetto almeno di disamina da parte del C.d.A. anche ai fini di consentire l'attivazione della funzione di controllo (Collegio dei Revisori dei Conti e Corte dei Conti).

B) Attuazione del Contratto Collettivo Nazionale per il Personale Dirigente

7.10 Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dirigente (Del. 33 del 9 agosto 1994) è caratterizzato da momenti innovativi che interessano la natura e l'esclusività delle prestazioni di lavoro, la risoluzione del contratto, la quantificazione dei congedi ordinari e straordinari e l'accorpamento in un'unica qualifica (Dirigente) dei tre livelli precedentemente esistenti (Dirigente Generale, Dirigente Superiore e Primo Dirigente): innovazioni queste contenute negli artt. 8-22 del CCNL il cui testo è riferito in allegato (Cfr. All. 23).

Il trattamento retributivo del personale dirigente dell'Ente è composto da una retribuzione fissa nonchè di due voci di retribuzione variabile (superminimo e retribuzione variabile), non contemplando più il trattamento accessorio, corrisposto fino al 31 luglio 1994, comprensivo di Premio Industriale, Premio di Produzione, Premio Incentivante e Compenso per Lavoro Straordinario.

La parte fissa è costituita dal minimo contrattuale mensile (Art. 3), stabilito in £ 4.850.000, e dagli aumenti retributivi in funzione dell'anzianità (Art. 4) corrisposti nella misura di £ 250.000 mensili al compimento, a decorrere dal 1° agosto 1994, di ciascun biennio con tale qualifica con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, e nella misura di "lire 155.000 mensili per ogni anno di effettivo esercizio di funzioni dirigenziali che risultino formalmente attribuite e comunque espletate nella Pubblica Amministrazione" fino al 31 luglio 1994.

Gli aumenti di anzianità complessivamente riconoscibili non possono essere superiori ai dieci bienni. La parte "variabile" della retribuzione è, invece, descritta nei successivi artt. 5 e 6 del CCNL.

L'art. 5 prevede l'erogazione del superminimo individuale il cui importo, determinato in funzione dell'autonoma valutazione dell'Ente in considerazione del peso delle responsabilità organizzative assegnate al dirigente, della complessità delle funzioni da svolgere e della professionalità dell'interessato, deve essere contenuto, per ciascun livello di funzione, entro i limiti stabiliti dal CCNL stesso.

L'art. 6 " retribuzione variabile" prevede che "in relazione ai risultati economico-finanziari conseguiti nell'anno dall'Ente, al dirigente che ha raggiunto gli obiettivi assegnatigli potrà essere attribuito un premio, nella misura massima del 25% della retribuzione annua percepita, relativamente agli articoli 3, 4 e 5".

7.11 In sede di prima applicazione del contratto sono stati attribuiti il minimo contrattuale (art. 3 del CCNL) e l'aumento di anzianità (art. 4).

Al fine di assicurare al personale dirigente della ex Amministrazione P.T. il mantenimento del trattamento economico già in godimento al 31 dicembre 1993 aumentato del 3,50% per il 1994 - come stabilito dall'Accordo, intercorso tra Governo e Sindacati, sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 - il C.d.A. nella seduta del 27 novembre 1994, ha esaminato la possibilità di corrispondere a tutti i dirigenti dell'ex Amministrazione P.T., inquadrati nella dirigenza dell'Ente un assegno "ad personam" non pensionabile con funzione perequativa e riassorbibile con l'eventuale assegnazione del superminimo individuale.

Tale possibilità non si è concretata in alcun atto deliberativo, mentre l'assegno "ad personam", corrisposto con decorrenza 1° gennaio 1994, è stato effettivamente erogato in un'unica soluzione per l'anno 1994 nel mese di dicembre 1994.

7.12 In ordine alla concessione dell'assegno di "armonizzazione", previsto dal CCNL precedentemente approvato e poi modificato in seguito alla

determinazione 36/94 della Corte dei Conti (Cfr. All. 24), i criteri della sua concessione - secondo l'orientamento della Corte - avrebbero dovuto osservare i seguenti riferimenti:

a) riferimento al netto e non al lordo degli emolumenti da considerare;

b) riferimento al trattamento legalmente spettante e non a quello comunque percepito;

c) non inclusione nell'assegno de quo di voci "variabili" precedentemente valutate, aventi carattere di straordinarietà, avuto riguardo a peculiari prestazioni, come tali non suscettibili di trovare nel nuovo sistema ragione di perdurante esistenza, tenuto conto del connotato di omnicomprensività del minimo contrattuale (retribuzione fissa) previsto e quantificato in £ 4.850.000 mensili ai sensi dell'art. 3 del CCNL, integrato dall'anzianità di servizio di cui all'art. 4 del CCNL.

Tanto precisato, la Corte deve rilevare che per la quantificazione dell'ammontare, il suddetto quadro di riferimento, enunciato dalla Corte, non risulta applicato, avendo l'Ente preso in considerazione l'intero volume degli emolumenti corrisposti dall'ex Amministrazione P.T. ad ogni singolo dirigente calcolati al lordo ed erogato anche a "pioggia" e come tale scisso da una effettiva prestazione di servizio. Inoltre va rilevata la non conformità a legge della corresponsione del suddetto assegno, sia perchè non previsto dal CCNL, sia per la non avvenuta emanazione in apposita delibera da trasmettere agli organi di controllo e vigilanza e sia per essere stato erogato in contrasto con quanto previsto dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, avendo il vertice dell'Ente proceduto all'erogazione dell'assegno in questione dopo l'approvazione del CCNL la cui modificazione non poteva aver luogo prima di un biennio dalla sua stipulazione.

7.13 Oltre tale assegno il C.d.A., ai sensi dell'art. 6 del citato contratto, ha stabilito, con delibera n. 58 del 23 dicembre 1994, l'attribuzione della retribuzione variabile, in riferimento ai risultati economico-finanziari conseguiti nel 1994.

Tale attribuzione, di carattere non permanente, è stata corrisposta al personale in un'unica soluzione nel gennaio 1995 in misura compresa tra il 15% e il 25% del trattamento retributivo globalmente corrisposto al dirigente nel 1994, senza che siano stati esplicitati i criteri di determinazione dei corrispondenti importi. (Per completezza di informazione si riportano in allegato 25 gli importi corrisposti ai dirigenti dell'Ente).

7.14 Per il biennio 1994/1995 non si è proceduto all'erogazione, ai sensi dell'art. 5 del CCNL, del superminimo.

Nell'imminenza della scadenza della parte economica del contratto di categoria fissato al 31 luglio 1996, il C.d.A. ha disposto, con delibera n. 18 del 9 maggio 1996, l'attribuzione a decorrere dal 1° maggio 1996 del superminimo ai singoli dirigenti sulla base di valutazioni individuali, secondo le quantificazioni riportate nell'allegato 26.

La corresponsione del superminimo - che non è stato attribuito ai dirigenti nominati con decorrenza 1 gennaio 1996 e coloro nominati successivamente - ha assorbito l'assegno integrativo "ad personam", la cui erogazione permane limitatamente al differenziale.

Con riferimento al personale dirigente in servizio nel 1993, operanti nella struttura centrale, si sono verificate le seguenti maggiorazioni:

SPESA PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELLE AREE CENTRALI

Dirigenti Area	Imponibile 1993	Imponibile 1994	Imponibile 1995 (*)	Differenza 1993/1994	Diff. Perc. 1993/1994	Differenza 1994/1995	Diff. Perc. 1994/1995
PRC	66.763.034	67.702.504	88.698.146	939.470	1,4%	20.995.642	31,0%
SIST. INFORMATIVO	79.071.528	105.203.207	115.444.655	26.131.679	33,0%	10.241.448	9,7%
INTERNAL AUDIT	57.998.432	73.848.246	86.716.707	15.849.814	27,3%	12.868.461	17,4%
AMM. E FINANZA	100.093.833	106561246	152.887.578	6.467.413	6,5%	46.326.332	43,5%
APPROVVIG.	81.543.047	86.315.918	99.936.776	4.772.871	5,9%	13.620.858	15,8%
ISPETTORATO	100.286.233	94.530.505	119.366.883	- 5.755.728	-5,7%	24.836.378	26,3%
SERV. FINANZIARI	-	-	60.345.809	-	-	-	-
SERV. POSTALI	95.410.993	95.654.465	159.267.698	243.472	0,3%	63.613.233	66,5%
PATRIMONIO E LAV	74.718.197	70.876.689	115.201.099	- 3.841.508	-5,1%	44.324.410	62,5%
PERSONALE E ORG	93.224.748	93.761.237	126.343.437	536.489	0,6%	32.582.200	34,8%
PIANIF. STRATEG.	97.956.479	98.502.278	126.790.459	545.799	0,6%	28.288.181	28,7%
LOGISTICA	138.749.857	125.426.201	177.926.580	- 13.323.656	-9,6%	52.500.379	41,9%
S.T.A.S	132.809.857	122.368.003	182.176.319	- 10.441.854	-7,9%	59.808.316	48,9%
S.T.A.G.	132.809.852	137.524.748	175.921.135	4.714.896	3,6%	38.396.387	27,9%

Con riferimento al costo del personale, comprensivo anche di tutti gli oneri indiretti riguardanti il personale, gli aggregati finanziari sono quantificati nel seguente prospetto e risultano superiori nel 1994 e 1995 agli incrementi previsti dall'Accordo sul costo del lavoro, compromettendo il piano di risanamento economico-finanziario dell'Ente, a causa anche degli effetti di "trascinamento" sugli esercizi futuri. Per il 1996, la Corte si riserva di riferire a causa della difficoltà di acquisire i relativi dati contabili.

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE [46]

	Esercizio 1993			Esercizio 1994			Esercizio 1995		
Descrizione	N° Dir	Importi	Media unitaria	N° Dir	Importi	Media unitaria	N° Dir	Importi	Media unitaria
Stipendi + irpef+contributi a carico dipendente		21.498.885.152			12.062.632.306			-	
Minimo contrattuale		-			8.137.049.209			19.893.892.614	
Anzianità		-			1.399.992.847			2.617.115.722	
Pens. ex art. 2 L.335		-			1.171.227.966			2.805.223.018	
Retribuzione variabile		-			-			4.522.791.144	
Superminimo		-			-			-	
Tredicesima		-			-			2.308.608.404	
Premio industriale		2.143.802.034			1.285.148.616			-	
Straordinario		6.508.038.012			3.849.019.868			-	
Premio produzione		542.889.165			318.853.854			-	
Compenso annuale incentivazione		1.625.367.986			1.624.963.427			1.092.921.340	
Altre voci		1.572.437.917			846.992.934			-	
Tredicesima + 15 gg pers cessato		-			676.507.249			-	
R.E. (con funzioni superiori)		- 2.583.256.903			- 1.314.025.110			-	
Funz. sup. Ch-Dir.		-			-			53.142.069	
TOTALE	356	31.307.944.365	87.943.634	327	30.230.373.218	92.447.625	345	33.291.894.311	96.493.314
Indennità funzioni superiori		146.685.450			87.643.305			-	
Contributi a carico Ammne		2.170.317.465			1.690.148.407			2.190.730.121	
Contributi a carico Ammne		3.843.271			2.992.971			-	
Gratifica di fine servizio		-			-			-	
Totale personale in attività di servizio	356	33.630.790.551	94.468.513	327	32.011.157.899	97.893.449	345	35.482.624.432	102.848.187
Contributi fondo quiesc. e prev		3.363.992.070			2.819.730.032			5.951.539.676	
Versamento all'INPDAP		27.091.942			25.776.102			29.038.650	
	356	37.021.844.563	103.993.945	327	34.856.664.033	105.283.682	345	41.463.202.958	120.183.197
Indennità varie		3.322.308.764			3.097.394.161			4.912.668.639	
	356	40.344.153.327	113.326.273	327	37.754.058.194	115.455.835	345	46.375.869.597	134.422.868

[46] Le somme relative alle voci Stipendi, Premio Industriale, Straordinario, Premio di produzione e Compenso annuale di incentivazione sono state erogate fino alla data di entrata in vigore del nuovo contratto.

Avuto riguardo ai livelli retributivi del 1994 e 1995, ragguagliati al 1993 si sono verificati sensibili scostamenti sulla media degli emolumenti corrisposti al personale, con una maggiorazione pro capite di £ 1.425.933 nel 1994 e di £ 3.201.009 nel 1995: incrementi questi incompatibili, ex art. 9 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, con la deficitaria situazione dell'Ente.

	1993	1994	1995
Maggiorazioni previste con l'Accordo - Gov. OOSS -sul costo del lavoro	—	+ 3,5%	+ 2,5%
Retribuzioni medie unitarie conseguenti alle maggiorazioni	87.943.664	91.021.692	93.297.235

	1993	1994	1995
Retribuzioni medie unitarie effettive	87.943.664	92.447.625	96.498.244
Differenza con gli aumenti stabiliti	-	1.425.933	3.201.009

7.15 Tanto premesso la Corte rileva che ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29, è prescritto agli Enti pubblici economici che "l'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonchè negli enti di cui all'art. 73, comma 5, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica".

Per quanto attiene l'Ente si fa presente che i saldi finali di bilancio 1994 e 1995 evidenziano negatività di £ 684 mld per il 1994 , di £ 819 mld per il 1995 e in via di proiezione per il 1996 di £ 780 mld., in via di incremento per il 1997.

Tali saldi negativi sono in contrasto con il principio fondamentale di equilibrio di bilancio applicabile agli Enti pubblici economici nonchè con il voluminoso indebitamento dello Stato e compromette così ogni azione di risanamento economico-finanziario. Inoltre gli scostamenti sopra segnalati non rispettano l'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993

determinando una situazione che non mancherà di suscitare ripercussioni negli stessi termini sulle quantificazioni retributive del restante personale, la cui tendenza evidenziata dai dati di bilancio del triennio 1994/96 è in sensibile ascesa malgrado la consistente diminuzione, che peraltro ha dato luogo ad un forte contenzioso giurisdizionale, essendo state le decisioni di "anticipato pensionamento" dell'Ente impugnate dagli interessati avanti il giudice ordinario.

A tale riguardo si fa presente che l'Ente ha già erogato per i dirigenti la somma di £ 2.793.348.520 come da seguente prospetto

	RICORSI AL 16/12/96			SPESA		
Tipologia	Numero	Definiti	Non Definiti	Somme approssimative liquidate a tutto il 16/12/96	Spesa prevista per i ricorsi ancora in trattazione	Somme approssimative relative alle spese legali a tutto il 16/12/96
Art. 22 CCNL	55	29	26	2.789.739.334 (*)	2.562.155.102	68.255.179
Errata valutazione anzianità dirigenziale (art. 4 CCNL)	20		20			
Avverso il trasferimento	1	1				1.478.400
Mancata monetizzazione delle ferie non godute (art. 8 CCNL)	2		2	3.609.186		
Totale	78	30	48	2.793.348.520	2.562.155.102	69.733.579

Fonte: EPI-APO

7.16 L'art. 15 del CCNL fissa le modalità di rimborso spese per il dirigente trasferito da una sede ad altra di lavoro per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'Ente.

Tale articolo prevede:

- una indennità una tantum pari a 4 mensilità e mezzo per il dirigente con carichi di famiglia, e 3 mensilità e mezzo per quello senza tali carichi;
- eventuale maggiorazione di spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi fra le parti ma comunque non superiore ai 2 anni;

- le spese di trasloco;
- in caso di mancato preavviso, che deve essere non inferiore ai 3 mesi ovvero 4 per il dirigente che abbia familiari conviventi o a carico, il dirigente verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini.

Nel prospetto che segue è riportato l'ammontare della spesa derivante dall'applicazione dell'art. 15 del CCNL dal 1° agosto 1994 al 30 giugno 1996 (n. 127 trasferimenti), distinta per singole voci.

TRASFERIMENTI - SPESA SOSTENUTA DALL' 1.8.1994 AL 30.6.1996

Numero Provvedimenti	Indennità Una Tantum	Trattamento missione mancato preavviso	Alloggio al 31.5.96	Trasloco	Totale
127	2.362.625.075	1.242.956.710	132.439.273	26.094.320	**3.764.115.378**

Fonte: EPI-A.P.O.

Da ultimo si deve segnalare che nello stesso periodo preso in esame è stata sostenuta un'ulteriore spesa, quantificata dall'Ente in £ 502.810.320, per i distacchi relativi a n. 36 dirigenti.

7.17 La consistenza numerica del personale dirigente ha subito, nel corso del primo anno di gestione dell'Ente, una significativa contrazione passando dalle 399 unità amministrate al 1° gennaio 1994 alle 249 al 30 settembre 1994 per poi aumentare a 281 unità al 31 dicembre 1994, a 376 al 31 dicembre 1995 e 379 al 31 dicembre 1996.

La massima riduzione di personale si è verificata con l'entrata in vigore del nuovo contratto, ed è stata determinata dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22 del CCNL dei dirigenti relative alla risoluzione automatica del rapporto di lavoro al compimento dell'età pensionabile o al raggiungimento del massimo dell'anzianità contributiva

utile ai fini pensionistici (39 anni, 6 mesi e 1 giorno) e comunque al compimento dei 65 anni di età.

Tale norma destinata ad avviare il processo di rinnovamento e di ricambio delle posizioni di dirigenza necessari nella fase di trasformazione, ha generato, come già detto, una serie di ricorsi che hanno comportato oneri aggiuntivi alla spesa per il personale dirigente.

Nel corso del 1994 si sono verificate, come specificato nel prospetto riportato in precedenza, n. 133 risoluzioni del rapporto di lavoro di cui 121 (pari al 91% del totale) per collocamento a riposo; negli anni successivi, il numero delle risoluzioni è inferiore ma rimane comunque alta la percentuale del collocamento a riposo rispetto alle altre cause (pari al 54% e 89% del totale rispettivamente nel 1995 e 1996).

RISOLUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAUSE	1994	1995	1996	Totale
Passaggio altra Amministrazione	3	3	-	6
Decesso	1	1	2	4
Collocamento a riposo	121	13	58	192
Dimissioni	8	6	4	18
Decadenza	-	1	-	1
Licenziamento	-	-	1	1
Totale	**133**	**24**	**65**	**222**

Fonte: EPI-APO

Il C.d.A. ha provveduto nel triennio 1994/96, come si evince dal prospetto che segue, alla nomina di 221 dirigenti

	N° e data delibera	Decorrenza	Num. nomine
1994	Del. 43 del 30/9/1994	01/10/94	n. 10
	Del. 44 del 6/10/94	16/10/94	n. 31
	Totale		***41***
1995	Del. 7 del 26/1/1995	27/01/95	n. 8
	Del. 32 del 27/4/95	08/05/95	n. 117
	Del. 81 del 21/12/95	01/01/96	n. 14
	Totale		***139***
1996	Del. 2 del 11/1/96	01/02/96	n. 15
	Del. 33 del 14/6/96	01/07/96	n. 3
	Del.37 del 28/6/96	15/07/96	n. 23
	Totale		***41***
Totale del triennio			**221**

C) **Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente (c.d. personale dipendente)**

7.18 Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro siglato dall'Ente in data 26 novembre 1994 (delibera n. 52 del 26 novembre 1994, all. 27) disciplina il rapporto di lavoro tra l'Ente Poste Italiane e i suoi dipendenti. Esso si ispira alle norme generali contenute nella legge 20 maggio 1970, n. 300 e nella legge 10 aprile 1991, n. 125, nonchè ai principi previsti nel Protocollo d'intesa, tra Governo e Sindacati, del 23 luglio 1993. E' caratterizzato dalla mutata natura del rapporto giuridico che è di diritto privato.

Nel corso dell'anno 1995 l'Area Personale e Organizzazione (A.P.O.) ha provveduto, mediante specifiche circolari, a dare attuazione ai vari articoli contenuti nel C.C.N.L. e agli accordi siglati successivamente.

7.19 La rilevazione dei dati, peraltro modificati a più riprese dall'Ente nelle diverse comunicazioni, ha evidenziato per il 1995, una ulteriore diminuzione della consistenza numerica del personale dell'Ente, rispetto agli anni precedenti.

Il prospetto che segue e la relativa rappresentazione grafica illustrano la situazione nei vari anni:

SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Totale	237.259	230.638	226.643	223.264	197.742	188.564	188.944 (*)

(*) incluso personale assunto con c.f.l.

Fonti: dal 1990 al 1993: Rendiconti amministrazione p.t. - Relazione finanziaria
1994: C.E.D. - Ente Poste; 1995: Bilancio E.P.I.; 1996 APO

SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE - ANNI VARI

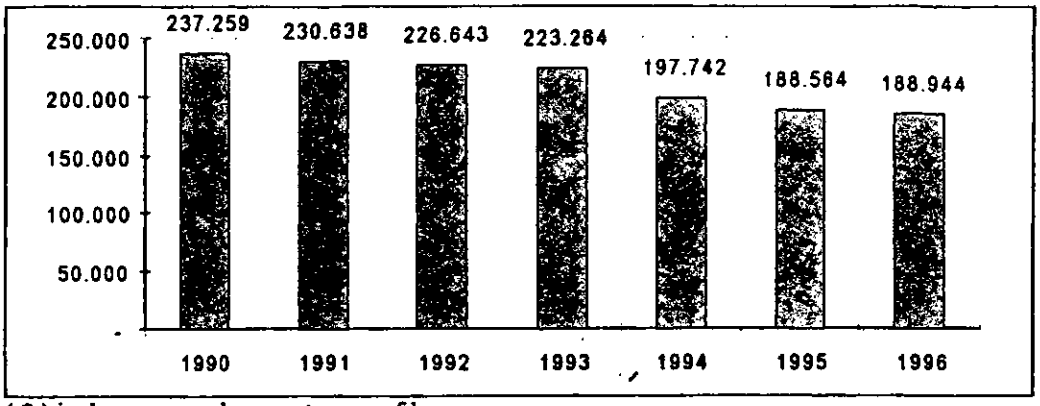

(*) incluso personale assunto con c.f.l.

Il numero di unità mediamente presenti nel triennio 94/96 tende a diminuire.

Nella tabella e nel grafico che seguono sono riportate, distinte per ex categorie, il numero di unità mediamente presenti negli anni 1994 e 1995 e la relativa differenza.

PERSONALE MEDIAMENTE PRESENTE

EX CATEG.	NUMERO DIPENDENTI			
	1994	1995	differenza	
Ruolo es.	139	53	- 86	-61,87%
IX	974	801	- 173	-17,76%
VIII	3.208	2.860	- 348	-10,85%
VII	8.906	6.769	- 2.137	-24,00%
VI	25.685	25.784	99	0,39%
V	85.374	72.789	- 12.585	-14,74%
IV	87.243	78.410	- 8.833	-10,12%
III	329	298	- 31	-9,42%
II	3.797	3.625	- 172	-4,53%
Totale	215.655	191.389	- 24.266	-11,25%

Fonte A.P.O.

PERSONALE MEDIAMENTE PRESENTE - ANNI 1994 1995

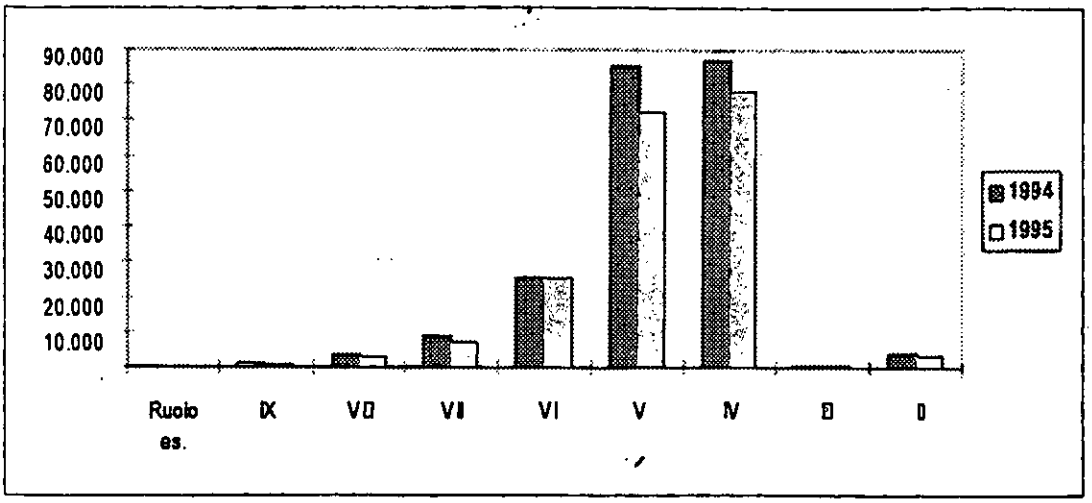

Il maggior decremento di personale si è verificato nell'ambito delle ex categorie IV e V (rispettivamente n. 8.833 e 12.585 unità in meno nel 1995).

Il grafico successivo rappresenta la consistenza numerica di personale per singola Sede.

PERSONALE MEDIAMENTE PRESENTE PER SEDE - ANNO 1995

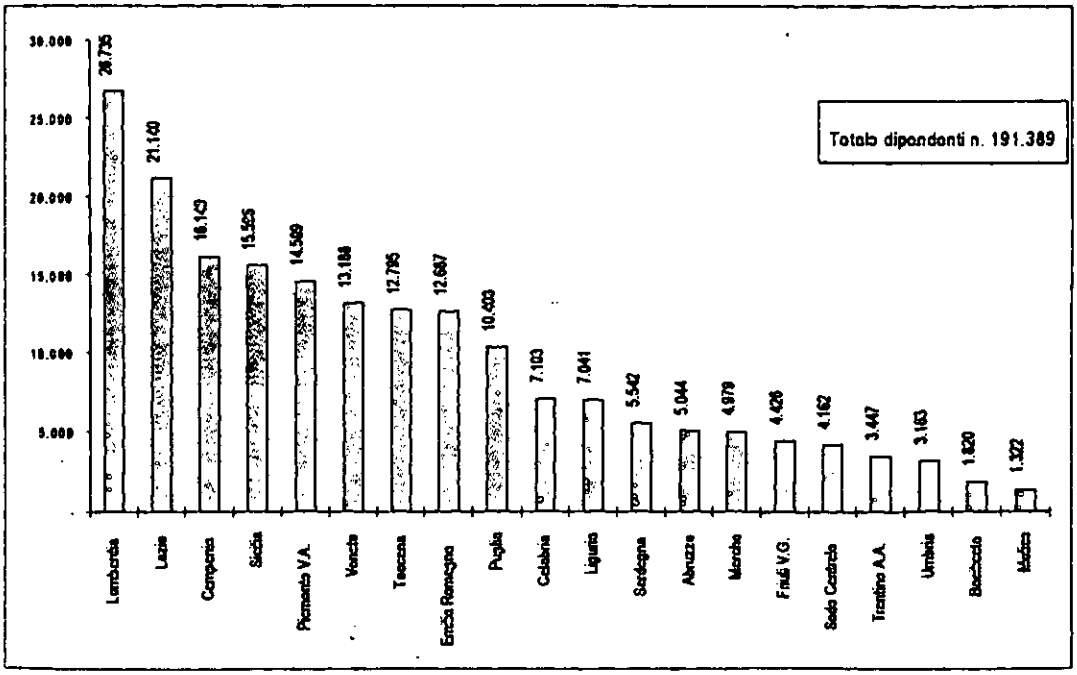

Fonte: A.P.O.

7.20 Le risoluzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 79 e seguenti del C.C.N.L.) avvenute nel triennio 94/96 sono state in totale 36.597 di cui 24.866 riscontrate nel anno 1994. In tale anno, la causa più incisiva è dovuta alle dimissioni che ha comportato 19.915 risoluzioni pari all'80% del totale. Nel 1995 il numero è sceso a 7.445, ulteriormente ridottosi nel 1996 a 4286. Seguono i prospetti relativi ai vari anni, in cui i suddetti dati vengono specificati per cause e per aree funzionali.

RISOLUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO - ANNO 1994

CAUSE	AB	AO	Q2	Q1	TOTALE	%
Destituzione	-	35	-	-	35	0,14
Passaggio altra Amministrazione	13	638	19	24	694	2,79
Decesso	14	359	42	12	427	1,72
Collocamento a riposo	17	2.146	445	192	2.800	11,26
Dispensa dal servizio	33	798	48	23	902	3,63
Dimissioni	147	17.407	1.829	532	19.915	80,09
Decadenza	2	87	-	-	89	0,36
Rinuncia	-	3	1	-	4	0,02
Totale	226	21.473	2.384	783	24.866	100%

Fonte: A.P.O.

RISOLUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO - ANNO 1995

CAUSE	AB	AO	Q2	Q1	TOTALE	%
Destituzione	1	54	1	3	59	0,79
Passaggio altra Amministrazione	3	107	4	10	124	1,67
Decesso	7	274	25	6	312	4,19
Collocamento a riposo	19	2.308	912	582	3.821	51,32
Dispensa dal servizio	12	399	31	5	447	6,00
Dimissioni	22	2.298	247	75	2.642	35,49
Decadenza	1	36	1	2	40	0,54
Totale	65	5.476	1.221	683	7.445	100%

Fonte: A.P.O.

Le carenze di personale verificatesi a seguito delle cessazioni non sono state compensate da nuove assunzioni, il cui numero si è limitato a poche centinaia (n. 423 nell'anno 1994 e 310 nel 1995).

Come si evince dal prospetto sopra riportato, il numero delle cessazioni avvenute nel corso dell'anno 1995 non è particolarmente rilevante, tuttavia, esso sommato a quello dell'anno precedente, in cui si è riscontrato un grande esodo, ha contribuito ad abbassare il numero di dipendenti attualmente in carico all'ente.

Le principali cause di risoluzione del rapporto di lavoro nel biennio 94/95 sono state il collocamento a riposo e le dimissioni.

7.21 Assunzioni

A) Assunzioni a tempo indeterminato

Le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 1995 (n. 310 unità) sono state, come per l'anno precedente (423 unità), molto contenute. Dette assunzioni riguardano in massima parte vincitori di concorsi già banditi dall'ex Amministrazione p.t. o derivano da obblighi precedentemente assunti dall'Ente.

La tabella che segue specifica il numero di unità assunte e il relativo motivo:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 1995

TITOLO DI ASSUNZIONE	AREA DI INQUADRAMENTO	N. UNITA'
Ex dipendenti Send-Italia non in possesso dei requisiti richiesti per il c.f.l.	A O	110
Vincitori concorsi pregressi Perito TLC banditi dall'ex Ammin.ne P.T.	A O	116
Vincitori concorso pregresso O.S.E.	A O	28
Familiari dipendenti dell'Ente deceduti per causa di servizio	A O	2
Vincitori concorsi pregressi Consiglieri Tecnici	Q 2	45
Progetto Portafoglio Elettronico	Area Quadri	5
Personale già comandato presso l'Ente	Q 1	3
Personale assunto con delibera del C.d.A.	Q 1	1
TOTALE		***310***

Fonte: A.P.O.

B) Assunzioni con contratto di formazione e lavoro

Nel corso dell'anno 1995, in attuazione di accordi intervenuti con le OO.SS sono state assunte complessivamente n. 793 unità, tutte applicate nelle Sedi del Nord Italia.

ASSUNZIONI MEDIANTE C.F.L. - ANNO 1995

Accordo sigliato il 31.3.95 c/o Ministero del Lavoro tra Ente Poste, Ausitra e OO.SS. (ex dipendenti Send-Italia)	n. 417
Personale che aveva già prestato servizio presso l'Ente o l'ex Amm.ne p.t. con la medesima forma contrattuale	n. 347
Accordo sigliato il 29.5.95 c/o Ministero del Lavoro tra Ente Poste, ex Maserati e OO.SS.	n. 29
TOTALE	***n. 793***

Fonte: A.P.O

Mentre alla data del 31 dicembre 1996 si registrano in totale 4.739 unità così ripartite:

ASSUNZIONI MEDIANTE C.F.L. - ANNO 1996

Piemonte	409
Lombardia	1248
Veneto	890
Trentino A.A.	297
Friuli V.G.	147
Liguria	169
Emilia Romagna	1286
Toscana	293
Totale	***4739***

C) Assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato (personale straordinario)

In attuazione dell'art. 8 del C.C.N.L., per le specifiche fattispecie ivi previste e nei limiti del budget complessivo, nel corso dell'anno 1995 sono state assunte, con una media annuale di 6.821 unità. Tali unità

sono risultate mediamente presenti in Azienda, per ogni giorno dell'anno, per complessive n. 2.335.982 giornate. La relativa copertura finanziaria è gravata sui capitoli di spesa 111/01 e 111/02.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
(Media unità)

ASSUNZIONI ANNO 1994	ASSUNZIONI ANNO 1995
5.496	6.821

Fonte. A.P.O.

Il personale straordinario che viene assunto per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale e che nella ex Amministrazione p.t. ha assunto carattere di normalità, resta tuttora numeroso.

Nel prospetto che segue viene rappresentato il numero di assunzioni straordinarie effettuate sul territorio nei due anni trascorsi:

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER SEDE
(Unità mediamente presenti nell'anno)

SEDE	ANNO 1994		ANNO 1995	
	n. unità	% rispetto al totale	n. unità	% rispetto al totale
PIEMONTE V.A.	687	12,50	985	14,44
LIGURIA	201	3,66	276	4,05
LOMBARDIA	1.042	18,96	1.283	18,81
TRENTINO A.A.	266	4,84	328	4,81
VENETO	934	16,99	996	14,60
FRIULI V.G.	215	3,91	214	3,14
EMILIA-ROMAGNA	759	13,81	1.074	15,75
MARCHE	211	3,84	274	4,02
UMBRIA	84	1,53	84	1,23
TOSCANA	422	7,68	530	7,77
LAZIO	107	1,95	193	2,83
ORGANI CENTRALI	24	0,44	-	-
ABRUZZO	107	1,95	76	1,11
MOLISE	8	0,15	9	0,13
CAMPANIA	105	1,91	143	2,10
PUGLIA	80	1,46	19	0,28
BASILICATA	18	0,33	18	0,26
CALABRIA	54	0,98	82	1,20
SICILIA	89	1,62	89	1,30
SARDEGNA	83	1,51	148	2,17
Totale unità	5.496	100 %	6.821	100 %

Fonte: A.P.O.

Come si può constatare dalla precedente tabella, il fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale, resta più marcato nelle regioni del Nord: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte.

L'andamento del costo del personale straordinario, desumibile dai dati di bilancio, viene di seguito rappresentato a partire dell'anno 1990:

COSTO DEL PERSONALE STRAORDINARIO - ANNI VARI

	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Unità lavorative (*)	7.514	6.440	7.991	8.184	5.067	6.821
Stipendi (in miliardi di L.) (**)	220	206	257	288	185	238

(*) Dato rilevato direttamente dalle Sedi periferiche
(**) Dato rilevato dal Bilancio

Le assunzioni effettuate negli anni 1994 e 1995 sono così riepilogate:

A TEMPO DETERMINATO		A TEMPO INDETERMINATO	
1994	1995	*1994*	1995
5.796	7.614 (*)	*423*	310

(*) comprese n. 793 unità assunte con C. F.L.
Fonte: A.P.O.

7.22 La Corte, malgrado l'esplicita richiesta, non è riuscita a disporre di tutti gli elementi interessanti l'inquadramento al 15 febbraio 1995 di 3.828 unità inquadrate nei quadri di primo livello e di 6.907 nel secondo livello, potendo soltanto rilevare che i soggetti interessati non risultano, in buona parte in possesso dei requisiti previsti dal CCNL [47]. Consegue

[47] CCNL Personale dipendente:
Art 42 - Area di base - Declaratoria
1. Attività semplici, con conoscenze elementari; attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Comprende i dipendenti che svolgono mansioni, manuali e non, che presuppongono conoscenze tecniche non specifiche o, se di natura amministrativa, tecnica o contabile, di mero supporto manuale o di contenuto puramente esecutivo.
Può essere richiesta l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Art. 43 - Area operativa - Declaratoria.
1. Attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione.

che il personale apicale che dovrebbe assumere un rilevante ruolo nel processo di trasformazione e di risanamento economico-finanziario non risponde ai criteri di professionalità che sono indispensabili per assicurare all'Ente il necessario mutamento di cultura e di professionalità.

Ciò precisato, la Corte si riserva di riferire ulteriormente sulle operazioni d'inquadramento, segnalando che, secondo le informazioni fornite dalla struttura dell'Ente - stante la carenza di specifiche decisioni del C.d.A. - le procedure d'inquadramento sono state avviate nel 1995 ed i relativi provvedimenti hanno preso efficacia dal 15 febbraio 1995.

Comprende i dipendenti che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono mansioni - a contatto o meno con la clientela - che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzazione di strumenti semplice e complessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione.

Art. 44 - Area Quadri di 2° livello - Declaratoria.

1. Attività con preparazione professionale specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche.

Comprende i dipendenti che, in ragione della particolare connotazione organizzativa dell'Ente, delle articolazioni funzionali e dei relativi assetti territoriali sono preposti:

- alla conduzione e al controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza;
- a funzioni di significativa importanza con facoltà di iniziative nell'ambito delle direttive gestionali;
- a favorire contributi per il conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio;
- alla promozione dei servizi, con piena responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti.

Art. 45 - Area Quadri di 1° livello - Declaratoria.

1. Attività con elevata preparazione professionale e responsabilità di gestione di grandi unità organiche.

Comprende i dipendenti cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Ente.

In particolare, essi esplicano funzioni implicanti la responsabilità ed il controllo di unità organizzative e di particolare complessità, ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità stabilite dalla direzione dell'Ente, conoscenze professionali e gestione di rapporti con terzi di considerevole rilievo, ovvero - essendo in possesso di appropriate conoscenze e competenze di tipo dottrinario e scientifico - svolgono funzioni di interesse strategico per l'Ente, con prevalente ed elevato contenuto specialistico in attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione e pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.

Comprende inoltre alcune tipiche figure professionali, con competenze specialistiche, abilitazioni all'esercizio della professione ed iscrizione ai relativi albi, necessarie per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, con funzioni di studio, consulenza, progettazione, programmazione e ricerca ad essi assegnati dalla direzione dell'Ente.

Secondo quanto stabilito dall'accordo integrativo al C.C.N.L. del 23 maggio 95, approvato in parte dal C.d.A. (delibere 46 e 47 del 14 giugno 1995) sono stati individuati, tra l'altro:

- i filoni operativi omogenei e le tipologie di attività;
- i criteri di attuazione graduale dell' istituto della fungibilità (art. 47 C.C.N.L.);
- i criteri di accesso alle aree di classificazione.

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
(alla data del 15.2.95)

AREE FUNZIONALI	N. UNITA'
Q 1	3.828
Q 2	6.907
A O	178.194
A B	3.945
Totale	192.874

Fonte: A.P.O.

7.23 L'Art. 55 del C.C.N.L. ha strutturato la retribuzione del personale in "fissa" e "variabile".

La retribuzione fissa comprende:

a regime:

- minimo tabellare
- indennità di contingenza
- tredicesima mensilità

in via transitoria:

- indennità di contingenza in godimento
- retribuzione individuale di anzianità (art. 25 D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335)
- elemento distintivo della retribuzione

- ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascuna Area, al fine di conservare al personale proveniente da differenti ex categorie la voce stipendiale fissa d'origine.

La retribuzione variabile comprende:

- premi di produttività
- indennità di funzione
- compenso incentivante (provvisorio)
- indennità particolari.

7.24 L'Ente ha, invece, provveduto ad una diversa aggregazione come risulta prospetti che seguono:

RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER EX CATEGORIE ANNO 1994

Ex cat	Numero medio dipendenti	Retribuzione fissa (esclusa R.I.A.)	R.I.A.	Totale retrib. fissa	Retrib. Variabile	Totale	Retrib media annua unitaria
	1	2	3	4 (col. 2 + 3)	5	6 (col. 4 + 5)	7 (col. 6 / 1)
Ruolo es.	139	6.999.328.007	-	6.999.328.007	3.004.240.968	9.993.568.975	*71.896.180*
IX	974	33.301.820.996	2.971.742.212	36.273.563.208	13.042.840.465	49.316.403.673	*50.632.858*
VIII	3.208	103.547.968.551	14.819.973.267	118.367.941.818	34.643.968.240	153.011.910.058	*47.696.979*
VII	8.905	258.528.736.719	34.706.296.617	293.235.033.336	85.968.390.659	379.203.423.995	*42.578.422*
VI	25.685	697.428.867.334	71.388.220.730	768.817.088.064	191.942.650.329	960.759.738.393	*37.405.479*
V	85.374	2.186.087.941.675	125.957.782.490	2.312.045.724.165	631.104.263.248	2.943.149.987.413	*34.473.610*
IV	87.243	2.136.233.015.421	120.533.568.979	2.256.766.584.400	707.568.826.031	2.964.325.410.431	*33.977.802*
III	329	7.547.490.430	582.911.570	8.130.402.000	1.541.021.143	9.671.423.143	*29.396.423*
II	3.797	81.197.567.930	1.732.132.798	82.929.700.728	17.074.907.871	100.004.608.599	*26.337.795*
Totale	215.655	5.510.862.737.063	372.692.628.663	5.883.555.365.726	1.685.881.108.954	7.569.436.474.680	*35.099.749*

Fonte: A.P.O.

RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER EX CATEGORIE ANNO 1995

Ex cat.	Numero medio dipendenti	Retribuzione fissa (esclusa R.I.A.)	R.I.A.	Totale retrib. fissa	Retrib. Variabile	Totale	Retrib media annua unitaria
	1	2	3	4 (col. 2 + 3)	5	6 (col. 4 + 5)	7 (col. 6 / 1)
Ruolo es.	53	3.119.544.753	-	3.119.544.753	1.018.023.629	4.137.568.382	*78.067.328*
IX	801	28.320.334.368	5.972.632.883	34.292.967.251	14.813.267.067	49.106.234.318	*61.306.160*
VIII	2.860	91.857.685.989	23.310.179.769	115.167.865.758	43.801.529.200	158.969.394.958	*55.583.705*
VII	6.769	201.450.909.564	47.453.922.103	248.904.831.667	72.979.797.506	321.884.629.173	*47.552.760*
VI	25.784	708.910.615.207	141.774.021.528	850.684.636.735	166.306.800.000	1.016.991.436.735	*39.442.733*
V	72.789	1.895.097.022.557	286.028.399.958	2.181.125.422.515	476.062.697.379	2.657.188.119.894	*36.505.353*
IV	78.410	1.953.420.680.605	288.231.518.756	2.241.652.199.361	525.275.603.720	2.766.928.003.081	*35.287.948*
III	298	6.914.549.341	1.125.586.701	8.040.136.042	1.084.752.184	9.124.888.226	*30.620.430*
II	3.625	78.615.099.918	7.998.319.295	86.613.419.213	12.187.050.625	98.800.469.838	*27.255.302*
Totale	191.389	4.967.706.442.302	801.894.580.993	5.769.601.023.296	1.313.529.721.310	7.083.130.744.605	*37.009.080*

Fonte A.P.O.

Da essi risulta l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente negli anni 1994 e 1995, suddiviso per ex categorie, ripartito secondo la nuova struttura stipendiale (fissa e variabile) prevista dal C.C.N.L.; la retribuzione media annua unitaria è stata ottenuta dividendo il totale delle retribuzioni dell'anno per il numero medio dei dipendenti (media aritmetica ponderata).

Sulla base dei dati forniti dall'Ente è stato elaborata l'analisi delle singole voci retributive nella loro configuarazione totale ed unitaria:

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - RAFFRONTO ANNI 1994 E 1995

EX	NUMERO MEDIO DIPENDENTI				RETRIBUZIONE FISSA (ESCLUSA RIA) TOTALE				RETRIBUZIONE FISSA (ESCLUSA RIA) UNITARIA			
CATEG	1994	1995	differenza		1994	1995	differenza		1994	1995	differenza	
Ruolo es	139	53	- 86	-61,87%	6 989 328 007	3 119 544 753	- 3 869 783 254	-55,37%	50 282 935	58 859 335	8 576 400	-1,30%
IX	974	801	- 173	-17,76%	33 301 820 996	28 320 334 368	- 4 981 486 628	-14,96%	34 190 781	35 356 223	1 165 441	-0,69%
VIII	3 208	2 860	- 348	-10,85%	103 547 968 551	91 857 685 989	- 11 690 282 562	-11,29%	32 278 045	32 118 072	- 159 973	-0,28%
VII	8 906	6 769	- 2 137	-24,00%	258 528 736 719	201 450 909 564	- 57 077 827 155	-22,08%	29 028 603	29 760 808	732 205	-0,06%
VI	25 685	25 784	99	0,39%	697 428 867 334	708 910 615 207	11 481 747 873	1,65%	27 153 158	27 494 206	341 048	0,24%
V	85 374	72 789	- 12 585	-14,74%	2 186 087 941 675	1 895 097 022 557	- 290 990 919 118	-13,31%	25 606 015	26 035 486	429 471	-0,01%
IV	87 243	78 410	- 8 833	-10,12%	2 136 233 015 421	1 953 420 680 605	- 182 812 334 816	-8,56%	24 486 011	24 912 902	426 892	-0,01%
III	329	296	- 31	-9,42%	7 547 490 430	6 914 549 341	- 632 941 089	-8,39%	22 940 700	23 203 186	262 485	-3,62%
II	3 797	3 625	- 172	-4,53%	81 197 567 930	78 615 099 918	- 2 582 468 012	-3,18%	21 384 664	21 686 924	302 260	-0,83%
Totale	215 656	191 389	- 24 266	-11,25%	5 510 862 737 053	4 967 706 442 302	- 543 156 294 781	-9,86%	25 554 089	25 954 071	402 002	0,00%

EX	NUMERO MEDIO DIPENDENTI				R.I.A. TOTALE				R.I.A. UNITARIA			
CATEG	1994	1995	differenza		1994	1995	differenza		1994	1995	differenza	
Ruolo es	139	53	- 86	-61,87%	-	-	-	-				
IX	974	801	- 173	-17,76%	2 971 742 212	5 972 632 883	3 000 890 671	100,98%	3 051 070	7 456 471	4 405 400	144,39%
VIII	3 208	2 860	- 348	-10,85%	14 619 973 267	23 310 179 769	8 490 206 502	57,29%	4 619 682	8 150 413	3 530 720	76,43%
VII	8 906	6 769	- 2 137	-24,00%	34 706 296 617	47 453 922 103	12 747 625 486	36,73%	3 896 957	7 010 477	3 113 521	79,90%
VI	25 685	25 784	99	0,39%	71 388 220 730	141 774 021 528	70 385 800 798	98,60%	2 779 374	5 498 527	2 719 153	97,83%
V	85 374	72 789	- 12 585	-14,74%	125 957 782 490	286 028 399 958	160 070 617 468	127,08%	1 475 366	3 929 556	2 454 191	166,34%
IV	87 243	78 410	- 8 833	-10,12%	120 533 568 979	288 231 518 756	167 697 949 777	139,13%	1 381 584	3 675 954	2 294 369	166,07%
III	329	296	- 31	-9,42%	582 911 570	1 125 586 701	542 675 131	93,10%	1 771 768	3 777 137	2 005 369	113,18%
II	3 797	3 625	- 172	-4,53%	1 732 132 798	7 998 319 295	6 266 186 497	361,76%	456 185	2 206 433	1 750 248	383,67%
Totale	215 656	191 389	- 24 266	-11,25%	372 892 828 863	801 894 580 993	429 201 952 330	115,16%	1 728 189	4 189 868	2 461 679	142,44%

EX	NUMERO MEDIO DIPENDENTI				TOTALE RETRIBUZIONE FISSA (COMPRESA R.I.A.)				RETRIBUZIONE FISSA UNITARIA (COMPRESA R.I.A.)			
CATEG	1994	1995	differenza		1994	1995	differenza		1994	1995	differenza	
Ruolo es	139	53	- 86	-61,87%	6 989 328 007	3 119 544 753	- 3 869 783 254	-55,37%	50 282 935	58 859 335	8 576 400	17,06%
IX	974	801	- 173	-17,76%	36 273 563 208	34 292 967 251	- 1 980 595 957	-5,46%	37 241 851	42 812 693	5 570 842	14,96%
VIII	3 208	2 860	- 348	-10,85%	118 167 941 818	115 167 865 758	- 3 200 076 060	-2,70%	36 897 737	40 268 485	3 370 747	9,14%
VII	8 906	6 769	- 2 137	-24,00%	293 235 033 336	248 904 831 667	- 44 330 201 669	-15,12%	32 925 560	36 771 286	3 845 726	11,68%
VI	25 685	25 784	99	0,39%	768 817 088 064	850 684 636 736	81 867 548 671	10,65%	29 932 532	32 992 733	3 060 201	10,22%
V	85 374	72 789	- 12 585	-14,74%	2 312 045 724 165	2 181 125 422 515	- 130 920 301 650	-5,66%	27 081 380	29 965 042	2 883 662	10,65%
IV	87 243	78 410	- 8 833	-10,12%	2 256 766 584 400	2 241 652 199 361	- 15 114 385 039	-0,67%	25 867 595	28 588 856	2 721 261	10,52%
III	329	296	- 31	-9,42%	8 130 402 000	8 040 136 042	- 90 265 958	-1,11%	24 712 468	26 980 322	2 267 854	9,18%
II	3 797	3 625	- 172	-4,53%	82 929 700 728	86 613 419 213	3 683 718 485	4,44%	21 840 848	23 893 357	2 052 509	9,40%
Totale	215 656	191 389	- 24 266	-11,25%	5 883 556 385 726	5 789 601 023 295	- 113 954 342 431	-1,94%	27 282 258	30 145 938	2 863 680	10,50%

EX CATEG	NUMERO MEDIO DIPENDENTI 1994	1995	differenza		RETRIBUZIONE VARIABILE TOTALE 1994	1995	differenza		RETRIBUZIONE VARIABILE UNITARIA 1994	1995	differenza	
Ruolo es.	139	53	86	-61,87%	3.004.240.966	1.018.023.629	1.986.217.339	-66,11%	21.613.244	19.207.993	2.405.251	-11,13%
IX	974	801	173	-17,76%	13.042.840.465	14.813.267.067	1.770.426.602	13,57%	13.391.007	18.493.467	5.102.460	38,10%
VIII	3.208	2.860	348	-10,85%	34.643.968.240	43.801.529.200	9.157.560.960	26,43%	10.799.242	15.315.220	4.515.978	41,82%
VII	8.906	6.769	2.137	-24,00%	85.968.390.659	72.979.797.506	12.988.593.153	-15,11%	9.652.862	10.781.474	1.128.612	11,69%
VI	25.685	25.784	99	0,39%	191.942.650.329	166.306.800.000	25.635.850.329	-13,36%	7.472.947	6.450.000	1.022.947	-13,69%
V	85.374	72.789	12.585	-14,74%	631.104.263.248	476.062.697.379	155.041.565.869	-24,57%	7.392.230	6.540.311	851.919	-11,52%
IV	87.243	78.410	8.833	-10,12%	707.568.826.031	525.275.803.720	182.293.022.311	-25,76%	8.110.207	6.699.092	1.411.115	-17,40%
III	329	298	31	-9,42%	1.541.021.143	1.084.752.184	456.268.959	-29,61%	4.683.956	3.640.108	1.043.847	-22,29%
II	3.797	3.625	172	-4,53%	17.074.907.871	12.187.060.625	4.887.857.246	-28,63%	4.496.947	3.361.945	1.135.002	-25,24%
Totale	215.856	191.389	24.266	-11,25%	1.685.891.108.964	1.313.529.721.310	372.361.387.644	-22,08%	7.817.491	6.863.141	954.350	-12,21%

EX CATEG	NUMERO MEDIO DIPENDENTI 1994	1995	differenza		TOTALE RETRIBUZIONE (FISSA + VARIABILE) 1994	1995	differenza		RETRIBUZIONE MEDIA UNITARIA (FISSA + VARIABILE) 1994	1995	differenza	
Ruolo es.	139	53	86	-61,87%	9.993.568.975	4.137.568.382	5.856.000.593	-58,60%	71.896.180	78.067.326	6.171.146	8,58%
IX	974	801	173	-17,76%	49.316.403.673	49.106.234.318	210.169.355	-0,43%	50.632.858	61.308.160	10.673.302	21,08%
VIII	3.208	2.860	348	-10,85%	153.011.910.058	158.969.394.958	5.957.484.900	3,89%	47.696.979	55.583.705	7.886.725	16,54%
VII	8.906	6.769	2.137	-24,00%	379.203.423.995	321.884.629.173	57.318.794.822	-15,12%	42.578.422	47.552.760	4.974.338	11,68%
VI	25.685	25.784	99	0,39%	960.759.738.393	1.016.991.436.735	56.231.698.342	5,85%	37.405.479	39.442.733	2.037.254	5,45%
V	85.374	72.789	12.585	-14,74%	2.943.149.987.413	2.657.188.119.894	285.961.867.519	-9,72%	34.473.610	36.505.353	2.031.743	5,89%
IV	87.243	78.410	8.833	-10,12%	2.964.325.410.431	2.766.928.003.081	197.397.407.350	-6,66%	33.977.802	35.287.948	1.310.146	3,86%
III	329	298	31	-9,42%	9.671.423.143	9.124.888.226	546.534.917	-5,65%	29.396.423	30.620.430	1.224.007	4,16%
II	3.797	3.625	172	-4,53%	100.004.608.599	98.800.469.838	1.204.138.761	-1,20%	26.337.795	27.255.302	917.507	3,48%
Totale	215.856	191.389	24.266	-11,25%	7.589.436.474.680	7.083.130.744.605	486.305.730.075	-6,42%	35.099.749	37.009.080	1.909.330	5,44%

L'esame comparativo dei valori espressi nelle tabelle di cui sopra permette di fare alcune valutazioni.

Il numero dei dipendenti amministrati dall'Ente nel 1995 è sceso di oltre 24.000 unità, pari al 13% in meno rispetto al 1994, mentre l'ammontare totale delle retribuzioni è diminuito di circa 486 mld., pari al 6,42 % in meno rispetto al 1994.

Da un' analisi più approfondita, si osserva che:

- la "retribuzione fissa (esclusa R.I.A.)" in totale è diminuita nel 1995 di L. 543 miliardi circa rispetto al 1994 (-9,86%). Tale contrazione è dovuta alla suddetta diminuzione di personale, che risulta più marcata nelle ex categorie IV^ e V^ (rispettivamente dell'8,56 e del 13,31% in meno rispetto al 94);
- la "R.I.A." appare invece complessivamente più che raddoppiata nell'anno 1995, per quasi tutte le categorie. In questa voce sono stati inclusi gli aumenti contrattuali corrisposti in maniera crescente per le varie categorie.

- la "retribuzione variabile", è anch'essa diminuita nel 1995 (372 mld.), ciò per effetto della riduzione di personale, della soppressione del premio industriale e del contenimento del lavoro straordinario; l'introduzione del premio di produttività e dell'indennità di funzione per le ex categorie VII, VIII e IX (area quadri) ne hanno parzialmente elevato i valori.

In definitiva la retribuzione annua corrisposta al personale dipendente è mediamente aumentata del 5,44%, circa 1.900.000 di lire pro-capite, con una ripartizione non proporzionale tra le categorie: si passa infatti dalle circa 900.000 lire in più della II categoria, agli oltre 10 milioni della IX categoria.

7.25 Il tasso di assenteismo nel 1995 (7,71%) ha registrato una ulteriore contrazione rispetto a quello del 1994 (9,01%) e a quello degli anni precedenti:

ASSENZE IN RAPPORTO A PRESENZA MEDIA ANNUA

(valori espressi in migliaia)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995
a) Giorni lavorativi (*)	61.230	63.049	61.651	57.925	58.075	51.193
b) Giorni assenze	6.956	7.226	6.636	5.892	5.231	3.946
b/a%	11,4%	11,5%	10,8%	10,2%	9,0%	7,7%

(*) Determinati moltiplicando il numero dei dipendenti mediamente presenti nell'anno per 270 (giornate di lavoro dipendente)

La causa che incide maggiormente sul tasso di assenteismo risulta essere la malattia (4,88%).

ASSENZE DEL PERSONALE - ANNO 1995

(in giornate lavorative)

Cause di assenza	M	%	F	%	Totale	%
Permessi sindacali					159.238	0,31%
Sciopero	11.841	0,02%	18.119	0,04%	29.960	0,06%
Malattia	1.070.629	2,09%	1.425.852	2,79%	2.496.481	4,88%
Aspettativa						
- motivi di famiglia	27.748	0,05%	40.863	0,08%	68.611	0,13%
- per servizio militare	3.050	0,01%	-	0,00%	3.050	0,01%
- cariche elettive	16.963	0,03%	3.493	0,01%	20.456	0,04%
- tossicodip./ handicap.	8.738	0,02%	6.181	0,01%	14.919	0,03%
Maternità	21.920	0,04%	794.061	1,55%	815.981	1,59%
Permessi speciali						
- lutto/matrimonio	14.139	0,03%	7.735	0,02%	21.874	0,04%
- studio ed esami	26.283	0,05%	24.125	0,05%	50.408	0,10%
Infortuni	165.689	0,32%	79.354	0,16%	245.043	0,48%
Sospensione dal servizio						
- disciplinare	4.004	0,01%	1.507	0,00%	5.511	0,01%
- cautelare	11.611	0,02%	3.226	0,01%	14.837	0,03%
Totale	**1.382.615**	2,70%	**2.404.516**	4,70%	**3.946.369**	7,71%

Fonte: A.P.O. L'indagine è riferita 189.605 unità.

7.26 In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 del contratto di programma è stato predisposto il piano di gestione delle risorse umane per il biennio 1995/96, trasmesso al Ministero delle Poste il 3 marzo 1995.

Nel quadro delle linee guida in esso definite, sono state avviate le procedure volte a realizzare la ristrutturazione organizzativa e il riassetto dell'organico dipendente, al fine di pervenire ad un graduale contenimento del disavanzo.

Nell'ottica di principi privatistici di gestione, previa intesa con le OO.SS. aziendali, è stata disposta tra l'altro, la mobilità dei lavoratori presenti in Azienda dai settori amministrativi e tecnici di supporto verso gli uffici esecutivi, di produzione e di erogazione dei servizi al pubblico.

A partire dal primo semestre 1994, è stato dato l'avvio alla mobilità volontaria dalle Aree centrali agli uffici operativi delle Sedi, che, a

tutt'oggi, ha interessato n. 418 unità, mentre nel primo semestre del 1995 è stata disposta la mobilità d'ufficio dalle Aree Centrali alla Sede Lazio, che ha mobilitato n. 663 unità.

Il prospetto che segue illustra i movimenti di personale delle quattro aree funzionali nei semestri degli ultimi tre anni:

MOBILITA' VOLONTARIA DALLE AREE CENTRALI ALLE SEDI

	Q1	Q2	A.O.	A.B.	TOTALE
1.1.94 / 30.6.94	14	7	43	2	66
1.7.94 / 31.12.94	35	35	75	4	149
1.1.95 / 30.6.95	16	14	79	4	113
1.7.95 / 31.12.95	6	3	17	18	44
1.1.96 / 30.6.96	1	1	24	2	28
1.7.96 / 15.12.96		5	8	5	18
TOTALE	72	65	246	35	418

Fonte: A.P.O.

MOBILITA' D'UFFICIO DALLE AREE CENTRALI ALLA SEDE LAZIO

	Q1	Q2	A.O.	A.B.	TOTALE
1.1.94 / 30.6.94					
1.7.94 / 31.12.94					
1.1.95 / 30.6.95	67	57	447	92	663
1.7.95 / 31.12.95					
1.1.96 / 30.6.96					
1.7.96 / 15.12.96					
TOTALE	67	57	447	92	663

Fonte: A.P.O.

7.27 Nell'anno 1995, al personale appartenente alle aree di base, operativa e quadri di secondo livello, sono state attribuite n. 12.152 funzioni superiori, per un ammontare complessivo di L. 20,631 miliardi, con costi più elevati nelle sedi del nord - Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna - ed in Toscana.

FUNZIONI SUPERIORI

SEDE	*1994*	1995	
	N. Funzioni	N. Funzioni	COSTO
Piemonte-V.A.	*1.707*	1.154	2.215.248.041
Lombardia	*3.132*	2.748	4.615.427.087
Trentino-A.A.	*216*	145	175.000.000
Veneto	*1.525*	1.288	2.706.929.235
Friuli-V.G.	*512*	412	440.196.905
Liguria	*390*	294	850.484.647
Emilia Romagna	*1.309*	743	1.566.330.000
Toscana	*1.258*	671	3.500.000.000
Marche	*474*	317	235.623.731
Umbria	*160*	350	141.492.235
Lazio e Aree Centrali	*1.452*	873	755.203.551
Abruzzo	*15*	215	84.631.510
Molise	*102*	32	29.625.695
Campania	*375*	581	826.538.294
Puglia	*302*	576	289.105.421
Basilicata	*141*	75	62.762.522
Calabria	*375*	442	422.794.972
Sicilia	*1.056*	496	856.512.961
Sardegna	*657*	740	857.335.330
TOTALE	*15.158*	***12.152***	***20.631.242.137***

Fonte: APO

Nel grafico viene rappresentato il numero delle funzioni conferite nel 1995 sul territorio, in rapporto al personale mediamente applicato nelle singole Sedi:

FUNZIONI SUPERIORI CONFERITE - ANNO 1995

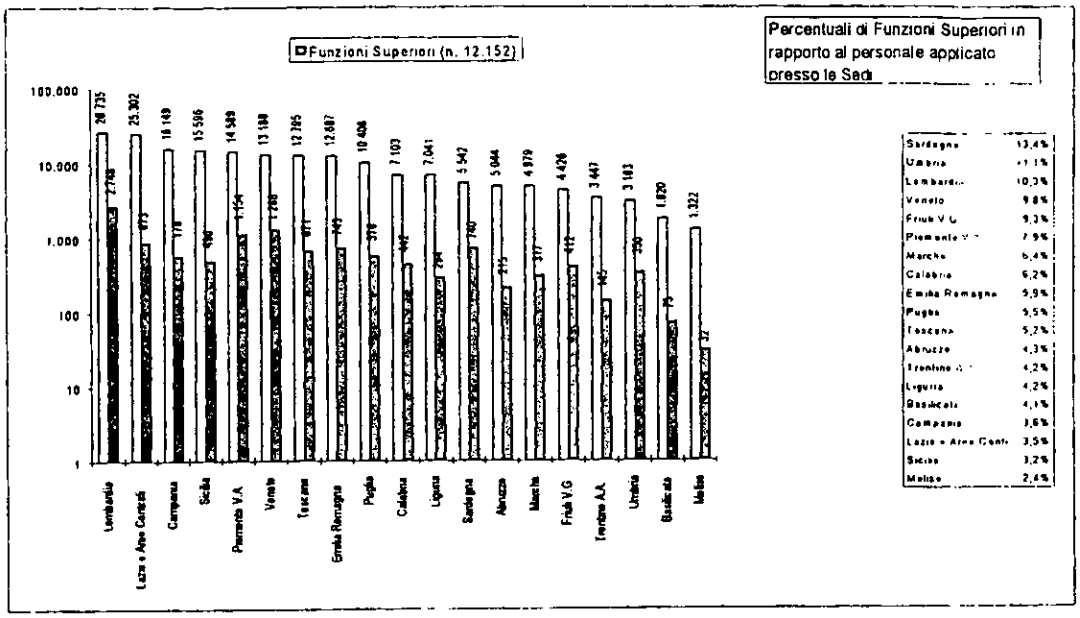

Fonte: A.P.O.

Tale costo risulta più contenuto rispetto agli anni precedenti:

COSTO FUNZIONI SUPERIORI - ANNI VARI

(espresso in miliardi)

	1990	1991	1992	1994	1995
Costo	30	50	34	22	20,6

Fonti: dal 1990 al 1993 Amministrazione P T
1994 e 1995: bilancio

Nell'anno 1995 sono state inoltre conferite funzioni "dirigenziali" per l'applicazione temporanea di 15 dipendenti dell'area quadri di 1° livello a reggenza o coordinamento di Aree di Sede, di Filiali o di Articolazioni di Aree Centrali, per un costo complessivo di L. 53.142.069

7.28 Il C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti disciplina all'art. 1 il nuovo modello di relazioni industriali, ispirato ai principi generali individuati nelle leggi e nelle intese sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.

L'articolazione dello schema di modello relazionale si basa sui seguenti punti, specificati nell'articolo:

1. Informazione
2. Consultazione
3. Partecipazione
4. Contrattazione
5. Procedure di raffreddamento (allo scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali ed al fine di ridurre le situazioni conflittuali).

Nel corso dell'anno 1995 sono stati siglati circa 30 accordi integrativi o interpretativi dei singoli articoli del C.C.N.L. che hanno dato origine a più di 40 circolari esplicative diramate dall'A.P.O.

In attuazione di quanto previsto nel successivo articolo 2 (diritti sindacali), punto 10 (permessi sindacali), è stato definito il numero dei permessi sindacali attribuiti a ciascuna sigla sindacale, il cui contingente complessivo è stato determinato in 980.000 ore.

A fronte di tale ammontare, sono state successivamente autorizzate a favore di tutti i sindacati complessivamente 955.428 ore, con un'economia di 24.572 ore.

Nella tabella che segue vengono riportate il numero di ore autorizzate, i giorni di assenze effettuate dal personale per permessi sindacali, il numero di unità che ne ha usufruito ed il realtivo costo.

COSTO PERMESSI SINDACALI

Anno	Ore (*)	Giorni (*)	Unità (assenze / 270)	Costo medio unitario (**)	Costo Complessivo
1995	955.428	159.238	590	43.032.567	25.389.214.530

(*) Fonte: A.P.O.
(**) Fonte: Bilancio E.P.I. 1995 (Importo tot. cat. I^ diviso n. medio unità)

7.29 Invalidi Civili

A) Inchiesta invalidi civili

Dalle notizie apparse nei maggiori organi di stampa a tiratura nazionale nell'agosto 1994 è emerso che le assunzioni di invalidi civili da parte dell'ex Amministrazione P.T. ai sensi della legge n.482/1968 non sembrerebbero essere sorrette dall'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge.

Parallelamente all'inchiesta penale, tutt'oggi in corso, affidata al Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, è stata tempestivamente avviata, su iniziativa del Presidente dell'Ente Poste, un'inchiesta amministrativa interna che riguarda le assunzioni effettuate negli ultimi dieci anni.

L'Area Ispettorato, opportunamente interessata di eseguire le indagini, ha fornito la propria collaborazione al Magistrato incaricato della succitata inchiesta penale ed agli organi di polizia giudiziaria dal medesimo delegati, ed ha, altresì, inviato di volta in volta, alla Magistratura romana ed a quella di altre località (Bari e Teramo) apposite informative sui singoli casi segnalati con esposti anonimi o sottoscritti.

Per quanto attiene le risultanze dell'inchiesta interna, partecipate con informativa alla Procura della Repubblica di Roma, dall'esame di un campione di circa mille fascicoli è emerso che nel 58% dei casi la domanda di assunzione da parte dell'interessato è pervenuta dopo il

"dispongo" del Ministro ed, addirittura nel 15% dei casi il "dispongo" ha preceduto l'iscrizione all'ufficio di collocamento e nelle liste dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.

E' stato inoltre accertato che in alcuni casi l'idoneità fisica allo svolgimento della funzione e l'ascrivibilità delle menomazioni fisiche a quelle descritte nella settima ed ottava categoria della tabella A di cui al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 sono state accertate dalla U.S.L o dall'Ispettorato Sanitario P.T. diverso da quello di residenza degli assumendi con una particolare preferenza per l'Ispettorato Regionale P.T. per il Lazio (9,9% dei casi).

Il Presidente dell'Ente Poste con nota n. 24617 del 27.12.1995, informando il Ministro delle PP.TT. sull'andamento delle indagini in corso relative all'inchiesta sui falsi invalidi ha precisato che soltanto in due casi nel corso del 1995 si sono adottate iniziative di sospensione cautelare dal servizio in attesa della sentenza definitiva (ai sensi dell'art. 33 del CCNL vigente), subordinandole alla acquisizione della formale conoscenza che il dipendente è sottoposto a procedimento penale per essersi procurato l'ingiusto vantaggio dell'inserimento nella categoria protetta degli invalidi civili con conseguente diritto all'assunzione (in virtù degli artt. 110 - 479 - 476 e 323 del c.p.).

A decorrere dal gennaio del 1996, in seguito al rinvio a giudizio di 49 dipendenti disposto dal Tribunale di Avellino e del rinvio di altri 5 dipendenti richiesto dal Tribunale di Isernia, sono stati adottati dall'Ente altri provvedimenti di sospensione cautelare.

Di peculiare interesse è l'atteggiamento assunto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli rispetto all'Avvocatura Distrettuale di Campobasso: infatti, quest'ultima ha notificato in data 18.12.1995 al Ministero delle Poste la propria posizione nel senso di non dover

procedere alla costituzione di parte civile "per la natura dei fatti contestati nonchè per quel che si può desumere dal capo d'imputazione". Diversamente l'Avvocatura di Napoli, in data 3.2.1996, ha ritenuto di doversi costituire parte civile (ravvisando nei fatti contestati agli imputati possibili pregiudizi di natura patrimoniale e non) anche "in nome e per conto e nell'interesse del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Ministro delle Poste e del Presidente pro tempore dell'Ente Poste comunicando in data 3.2.1996 che, ove l'iniziativa non venga ratificata dall'Ente alla prossima udienza dell'11.3.1996 si provvederà alla formale rinuncia di costituzione di parte civile già effettuata per lo stesso Ente.

Nel corso dell'esercizio 1996 gli accertamenti dell'Area Ispettorato sono proseguiti con l'esame dei fascicoli personali dei dipendenti assunti anteriormente all'anno 1990. L'esame ha riguardato circa 1200 fascicoli, dai quali sono emerse sostanzialmente le stesse irregolarità già riscontrate negli oltre 1000 fascicoli esaminati in precedenza.

A seguito delle difficoltà rappresentate dalla Direzione Generale della Sanità Militare di effettuare gli accertamenti sanitari per verificare l'attuale sussistenza di affezioni invalidanti in quei dipendenti la cui posizione, dall'esame cartolare dei fascicoli personali, è parsa maggiormente irregolare, è stata interpellata la Direzione Generale Affari Generali del Ministero del tesoro.

Quest'ultima ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare gli accertamenti in questione, previa acquisizione della documentazione sanitaria in base alla quale i dipendenti sono stati dichiarati affetti da patologie invalidanti.

Pertanto, si è reso necessario procedere all'acquisizione della documentazione relativa all'iscrizione degli invalidi presso gli Uffici

Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione e di quella sanitaria esistente presso le Unità Sanitarie Locali che hanno proceduto al riconoscimento dell'invalidità civile.

Allo stato attuale sono stati richiesti alla Direzione Generale del Ministero del Tesoro gli accertamenti sanitari di verifica per n. 87 dipendenti, per i quali l'Ente Poste è in attesa di conoscere il relativo esito.

B) Assunzioni invalidi civili

L'A.P.O. ha fornito il numero di unità assunte ai sensi della sopracitata legge 482/68, nel corso di vari anni.

Il prospetto che segue rappresenta la situazione numerica suddivisa per tipologie di categorie c.d. "protette", negli anni dal 1990 al 1995.

Il numero di dette assunzioni sembra subire una riduzione quasi totale, passando dalle 1.294 unità del 1990 alle 16 del 1995.

ASSUNZIONI CATEGORIE RISERVATARIE
(Legge 482/68 ed altre) - ANNI VARI

	1990	1991	1992	1993	1994	1995
INVALIDI CIVILI	999	732	1 304	252	66	3
ORF GUER E CAD SERV E LAV	232	134	183	28	63	8
MUTIL E INVAL GUER E SERV	10	5	1	2	-	-
VED GUER E CAD SERV E LAV	6	2	5	-	-	-
SORDOMUTI	12	6	16	9	-	-
CIECHI CIVILI	5	5	2	3	10	4
INV CIV FATTO GUERRA	2	1	-	-	-	-
PROFUGHI	17	8	4	2	1	-
FIGLI GR INV G SERV LAV	8	10	5	-	-	-
ALTRE CATEGORIE	3	-	-	-	-	1
TOTALE	***1.294***	***903***	***1.520***	***296***	***140***	***16***

Fonte A.P.O.

Il quadro successivo mostra il numero di assunzioni effettuate negli stessi anni, ripartito per ex categorie di inquadramento, distinto tra assunzioni dirette e per concorso.

ASSUNZIONI CATEGORIE RISERVATARIE
PER CATEGORIA - ANNI VARI

CTG	TIPO DI ASSUNZ	1990	1991	1992	1993	1994	1995
II	DIRETTE	197	55	39	4	2	
	PER CONC	8	2		1		
	TOTALE	***205***	***57***	***39***	***5***	***2***	
III	DIRETTE						
	PER CONC						
	TOTALE						
IV	DIRETTE	571	370	839	219	61	11
	PER CONC	66	5	4	1		
	TOTALE	***637***	***375***	***843***	***220***	***61***	***11***
V	DIRETTE	436	464	635	63	77	5
	PER CONC	14	1	3	3		
	TOTALE	***450***	***465***	***638***	***66***	***77***	***5***
VI	DIRETTE		2		1		
	PER CONC	1	4		2		
	TOTALE	***1***	***6***		***3***		
VII	DIRETTE				1		
	PER CONC	1					
	TOTALE	***1***			***1***		
VIII	DIRETTE						
	PER CONC						
	TOTALE						
IX	DIRETTE				1		
	PER CONC						
	TOTALE				***1***		
TOT	DIRETTE	1204	891	1513	289	140	16
	PER CONC	90	12	7	7	0	0
	TOTALE	***1294***	***903***	***1520***	***296***	***140***	***16***

Fonte: A.P.O.

7.30 Procedimenti disciplinari

L'articolo 30 del CCNL per il personale dipendente dell'Ente stabilisce i doveri dei dipendenti.

La violazione da parte dei lavoratori di tali doveri comporta, secondo la gravità, l'applicazione di sanzioni disciplinari.

La tabella che segue riporta il numero di procedimenti disciplinari avviati negli anni 1989-1995 nei confronti del personale.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Anno	Procedimenti Avviati	Procedimenti Archiviati	Procedimenti definiti conclusi con sanzione				Procedimenti Estinti
			Censura	Riduzioni stipendio	Destituzioni	Totale	
1989	432	64	201	71	6	278	90
1990	503	55	237	111	4	352	96
1991	496	49	242	135	6	383	64
1992	529	47	241	112	8	361	121
1993	667	55	302	147	6	455	157
1994	545	24	232	88	6	326	191
1995	97	30	8	7	16	31	36

Fonte: A.P.O.

Numerosi sono anche i procedimenti penali, l'analisi dei dati pervenuti ha permesso di constatare che i reati più comuni sono la manomissione, lo smarrimento e l'abbandono di corrispondenza nonchè irregolarità nel servizio di bancoposta.

La tabella che segue riporta i procedimenti penali avviati negli anni dal 1989 al 1995 a carico del personale.

PROCEDIMENTI PENALI

Sedi	1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995	
	Avviati	Definiti	Avviati	Definiti	Avviati	Definiti	Avviati	Definiti	Avviati	Definiti	Avviati	Definiti	Avviati	Definiti
Lombardia	49	16	44	30	48	13	44	19	83	27	60	31	42	16
Veneto	6	1	-	2	9	6	16	7	22	11	15	13	10	9
Friuli V G	2	1	5	7	2	3	7	7	7	13	12	10	3	4
Trentino A A	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2
Liguria	7	1	5	6	5	5	6	1	4	3	3	4	11	3
Toscana	20	4	11	6	16	5	21	6	32	14	20	11	9	10
Marche	8	9	7	7	12	9	19	7	15	11	10	13	3	9
Abruzzo	2	1	3	1	2	3	12	11	8	10	16	3	8	8
Molise	2	1	-	-	4	2	3	2	3	2	3	3	2	-
Calabria	-	1	2	3	5	-	2	5	7	7	14	4	3	4
Sicilia	1	-	8	1	7	5	11	-	8	5	11	5	11	1
Totale	99	36	86	65	111	53	142	66	191	105	165	99	103	66

Fonte A.P.O.

Le Sedi che non figurano nella tabella non hanno fornito le relative notizie.

D) <u>Costo del lavoro</u>

7.31 Il trattamento economico del personale dirigente e non dirigente costituisce la principale voce dei costi di produzione ed è la parte più incisiva dell'intera spesa sostenuta dall'Ente.

Tale spesa, ha avuto un andamento crescente fino al 1993 mentre risulta più contenuta negli anni '94 e '95.

Il prospetto che segue ne mostra l'andamento negli ultimi sei anni:

COSTO DEL PERSONALE - ANNI VARI

(in miliardi di lire)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Personale						
in servizio	8.528	9.028	8.996	9.842	8.554	8.251
in quiescenza	1.285	1.302	1.675	2.137	1.769	1.552
A) TOTALE	9.813	10.330	10.671	11.979	10.323	9.803
B) Spese correnti	13.179	13.864	14.768	15.650	12.732	12.660
C) Spese finali	14.452	15.217	15.475	16.398	13.268	13.042
A/B%	74,5%	74,5%	72,3%	76,5%	81,1%	77,4%
A/C%	67,9%	67,9%	69,0%	73,1%	77,8%	75,2%

Fonte: Bilancio Consuntivo anni vari

La successiva tabella riporta il costo totale del personale con indicazione dei compensi fissi e accessori, nonchè i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, per gli esercizi 1994 e 1995:

COSTO ANNUALE DEL LAVORO

(dati rilevati dai consuntivi di bilancio 1994 - 1995)

Voci retributive	Esercizio 1994	% Rsp totale spesa pers	Esercizio 1995	% Rsp totale spesa pers	Differenza	% diff anno prec
Stipendi, ed altri assegni fissi pers. di ruolo	5.901.161.078.303	57,2%	5.801.791.905.388	59,2%	-99.369.172.915	-1,7%
Retribuz. pers. non di ruolo e pers. straord.	185.026.182.735	1,8%	238.000.691.000	2,4%	52.974.508.265	22,3%
Premio industriale	600.640.028.417	5,8%	-		-600.640.028.417	
Premio produzione (pers. pol. post. e com.)	4.138.833.500	0,0%	-		-4.138.833.500	
Compenso produttività	-		458.363.111.500	4,7%	454.224.278.000	99,1%
Compensi per lavoro straordinario	220.208.395.393	2,1%	172.130.271.276	1,8%	-48.078.124.117	-27,9%
Compenso orario di intensificazione	151.085.799.813	1,5%	-	0,0%	-151.085.799.813	
Compensi pers. per propag. servizi a denaro, prestaz. lavoro giornate festive, compensi comp. C.D.A. C.R.C., altre	18.218.902.283	0,2%	51.926.631.603	0,5%	33.707.729.320	64,9%
Compenso annuale incentivazione	556.830.924.700	5,4%	468.919.638.340	4,8%	-87.911.286.360	-18,7%
Indennità varie	249.081.249.782	2,4%	286.897.759.651	2,9%	37.816.509.869	13,2%
Contributi previdenziali ed assistenziali	667.731.452.145	6,5%	708.336.376.609	7,2%	40.604.924.464	5,7%
Gratifica di fine servizio	-	#DIV/0!	64.569.002.600	#DIV/0!	64.569.002.600	100,0%
Totale personale in attività di servizio	8.554.122.847.071	82,9%	8.250.935.387.967	84,2%	-303.187.459.104	-3,7%
Personale in quiescenza	1.769.683.582.851	#DIV/0!	1.552.332.015.585	#DIV/0!	-217.351.567.266	-14,0%
Totale	10.323.806.429.922	100%	9.803.267.403.552	100%	-520.539.026.370	#DIV/0!

Nel 1995 il costo del personale ha registrato una diminuzione di 521 miliardi di lire rispetto all'anno precedente. La spesa per il personale ha assorbito il 63% dell'ammontare complessivo delle spese (L. 13.042

mld.), al netto della quiescenza e il 65% delle entrate accertate (L. 12.704 mld.) una percentuale riconosciuta "indubbiamente rilevante" dallo stesso Ente (bilancio pubblicistico anno 1995) "e che dimostra le grandi difficoltà da affrontare sulla strada del risanamento, soprattutto se si pensa all'equilibrio che occorrerà raggiungere nel rapporto costi-ricavi in assenza di qualunque contributo statale".

I valori precedentemente esposti (espressi in miliardi di lire) vengono di seguito riepilogati:

	1994	% risp. al totale delle spese	1995	% risp. al totale delle spese	differenza 94/95	% differ.
Personale in attività di servizio	8.554	64,5%	8.251	63,3%	- 303	-3,7%
Personale in quiescenza	1.770	13,3%	1.552	11,9%	- 218	-14,0%
Totale	***10.324***	77,8%	***9.803***	75,2%	- ***521***	-5,3%
TOTALE GENERALE SPESE	13.268	100%	13.042	100%	- 739	

Dall'esame comparativo delle somme ascritte alle singole voci retributive emerge che nell'anno 1995 c'è stata un economia di oltre 99 miliardi di lire sulla spesa per stipendi al personale di ruolo, compensata però dalla maggiore spesa per stipendi al personale non di ruolo e straordinario di circa 53 miliardi di lire; parallelamente alla soppressione del premio industriale, il cui onere nel 1994 era di L. 661 miliardi, l'introduzione del compenso di produttività ha comportato una spesa nel 95 di oltre 454 miliardi; il contenimento del lavoro straordinario ha permesso un'economia di 48 miliardi di lire.

7.32 I grafici che seguono rappresentano l'analisi in percentuale delle singole voci della spesa del personale.

COSTO DEL PERSONALE - ANNI 1994/1995

ESERCIZIO 1994

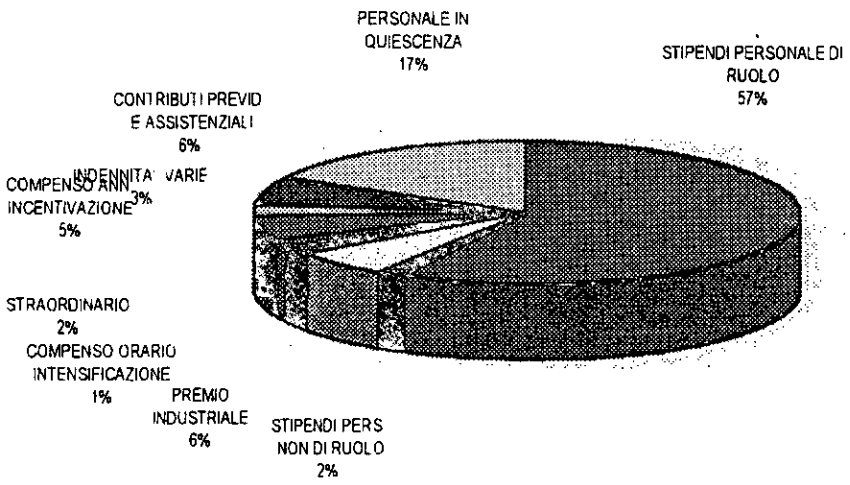

ESERCIZIO 1995

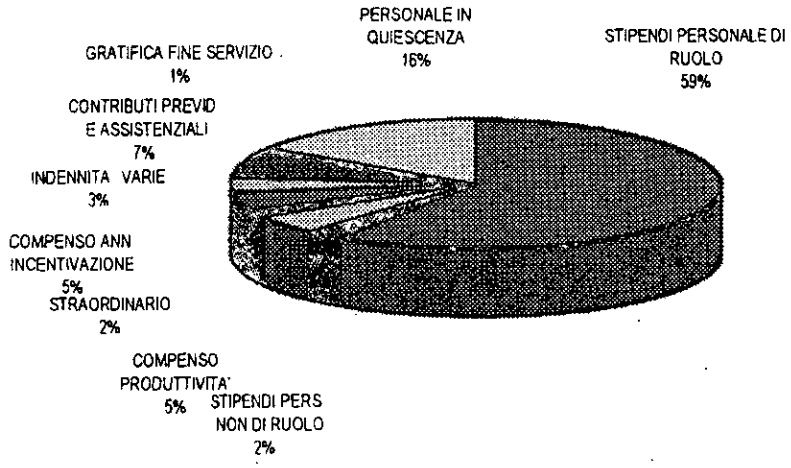

8 Il Sistema dei Controlli Interni

In tema di controlli interni. accanto al Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo istituzionale, operano a livello d'apparato e con competenza a carattere generale le Aree Ispettorato, Internal Auditing e Programmazione e Controllo di Gestione.

Un'ulteriore attività di controllo interno è demandata alle due Divisioni di Servizi (Finanziari e Postali) nonchè all'Area Amministrazione e Finanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 14.1.1994, n. 20, la Corte segnala che valida e puntuale è stata l'azione di controllo svolta dal Collegio dei Revisori, riunitosi formalmente nel corso dell'esercizio 1995, in 73 sedute e nel 1996 in 77 sedute, redigendo di volta in volta appositi processi verbali, trasmessi con adeguatezza temporale al vertice dell'Ente, al Ministero PT e a questa Corte.

Notevole è stata anche l'attività del CRC in ordine a particolari problematiche segnalate al Ministro PT ovvero a questa Corte [48].

L'esame del CRC è stato condotto su tutti gli atti deliberativi adottati dal CdA nonchè sulla principale attività gestionale svolta dagli organi centrali e periferici in materia contrattuale, fiscale, di personale nonchè sui diversi documenti contabili quali i bilanci preventivi e consuntivi, sistema di tenuta delle scritture (a campione) variazioni e ogni altro atto di rilevanza contabile.

Da tale controllo è emersa una copiosa mole di considerazioni, suggerimenti ed osservazioni sintetizzati per quanto attiene all'anno 1996 nell'Allegato n.28 che ha contribuito, in modo ecomiabile, ad assicurare - nel caso di adeguamento da parte degli organi operativi - la corretta conduzione dell'Ente provvedendo ad eliminare le segnalate discrasie ed irregolarità.

[48] Nella precedente relazione sono state riferite le principali notazioni del CRC in ordine all'attività di controllo svolta nel 1994 e nel 1995 - Cfr. Atti Camera - XII Leg. - Doc. XV, n. 101, pag 481 ss. -

Per quanto attiene, invece, al funzionamento delle unità organizzative centrali di monitoraggio e di controllo, istituite a livello di apparato a partire dal gennaio 1995, va rilevato che esse configurano un sistema di controlli interni, che si caratterizza per la ridondante presenza di strutture operanti senza un adeguato coordinamento che ottimizzi le risorse impiegate e senza perseguire appieno gli obiettivi della "missione" loro affidata, come risulta dall'organizzazione dei servizi, compromettendone - fatta eccezione per l'azione svolta dall'Area Ispettorato - la conformità ai criteri di buona gestione finanziaria degli organi dell'Ente.

In proposito, gli accertamenti compiuti dalla Corte hanno evidenziato che le attività di controllo non sembrano corrispondere al conseguimento degli obiettivi riguardanti l'affidabilità delle scritture contabili e delle relative risultanze riversate nei bilanci dell'Ente o della correttezza dei più salienti atti di gestione interessanti:

- l'attività contrattuale nelle sue diverse tipologie;
- i procedimenti seguiti per la scelta del privato contraente;
- la validità dei processi seguiti per la produzione dei singoli servizi.

Tali carenze si ripercuotono negativamente sul processo direzionale dei diversi livelli di responsabilità e generano e fomentano comportamenti che si ripercuotono negativamente sulle finanze dell'Ente.

In proposito merita segnalare che i dati riguardanti i principali fatti gestionali risultano essere discordanti e non coerenti con i dati di bilancio e con gli altri dati rilevati da diversi servizi centrali e periferici, come comprovano gli elementi acquisiti in materia contrattuale dal Collegio dei Revisori dei Conti e dalla Corte dei Conti.

Ulteriore esempio - anch'esso emblematico della carenza di monitoraggio - è costituito dall'esperimento delle cassette verdi[49], installate nella città di Roma, i cui risultati sono stati negletti.

[49] Trattasi di cassette dedicate alla impostazione dei titoli e della corrispondenza diretti dai correntisti postali al CUAS

L'elenco potrebbe continuare e comprova la necessità di provvedere prontamente all'effettiva operatività degli organi centrali e periferici in materia di controllo e di monitoraggio delle risorse umane e finanziarie nonchè dei processi di produzione dei servizi per conseguire la loro ottimizzazione con conseguente abbassamento dei costi e miglioramento della qualità dei servizi offerti alla clientela.

Con particolare riguardo all'azione svolta dai competenti servizi si espone quanto segue.

A) AREA ISPETTORATO

Nell'ambito del sistema dei controlli interni di cui l'Ente si è dotato, è previsto che all'Area Ispettorato compete:

- garantire la sicurezza dei servizi postali e finanziari, e quella degli edifici ed impianti, e prevenire e reprimere comportamenti che, violando leggi o norme poste dall'Ente, procurino danno al suo patrimonio o alla sua immagine;
- monitorare i servizi dell'Ente, al fine di verificarne la corretta gestione finanziaria secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Revisori e in armonia con le attività promosse dall'Internal Auditing e da Programmazione e controllo di gestione.

Nell'anno 1995, l'Ispettorato è stato interessato da un nuovo assetto organizzativo e di revisione e di snellimento degli interventi di controllo in relazione alla missione affidata, deliberato dal CdA (Cfr. Del n. 30/96 del 14 giugno 1996 - Allegato n.29) per incrementare la funzionalità mediante una strutturazione territoriale.

Nell'ambito delle proprie funzioni, l'Area Ispettorato ha eseguito numerosi controlli nel settore contabile con verifiche di cassa e visite amministrativo-contabili.

Tali controlli, aventi carattere prevalentemente preventivo, sono stati incrementati nel corso del 1996 come si rileva dai dati di sintesi di seguito indicati e in più occasioni hanno consentito di accertare ammanchi dolosi di cassa per importi di notevole entità:

	1995	**1996**
visite amm.vo-contabili	484	980
verifiche di cassa	2808	6532
verifiche a seguito di rapine	264	449
inchieste settore sicurezza serv. fin.ri	226	1673

Nel settore della sicurezza dei servizi postali sono state elevate contravvenzioni, per violazione dell'esclusività corrispondenza e pacchi, per circa 8 miliardi (24 miliardi nel corso dell'anno 1996) e sono stati recuperati per diritti evasi 2.3 miliardi (3,7 miliardi nel corso dell'anno 1996).

Per l'esercizio 1995, la Corte rileva la validità dell'azione svolta dall'Area Ispettorato, già evidenziata nel precedente referto al Parlamento, in ordine all'attività meramente ispettiva concernente la sicurezza dei servizi postali e finanziari; auspica, inoltre, una più proficua operatività nel perseguimento di compiti di monitoraggio, specie per quanto attiene al rispetto del principio di sana gestione finanziaria.

B) AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

L'articolo 33 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, prevede che all'Area Programmazione e Controllo di Gestione compete la verifica

dell'attuazione del programma e del budget nonchè la proposta di eventuali correttivi, in caso di scostamenti tra il budget e i consuntivi nell'andamento di gestione.

L'attività dell'Area Programmazione e Controllo di Gestione (PRC), a partire dal gennaio 1995, ha interessato lo studio e la progettazione di procedure di controllo.

In attuazione all'art. 18 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, l'Area PRC ha predisposto il budget dei singoli Centri di Responsabilità Economica (CRE) centrali e periferici, per un totale di circa 18.000 unità organizzative. La formulazione di tale budget è stata preceduta dalla programmazione annuale, con la quale vengono allocate sul territorio le risorse secondo gli obiettivi globali indicati dalle Divisioni/Aree Centrali in linea con le strategie dell'Ente.

Analoga procedura di programmazione e di budget è stata definita per l'anno 1996 per ogni centro di responsabilità economica.

Le informazioni riguardanti i singoli budget sono state inserite nella banca dati dell'Area PRC al fine di effettuare le analisi degli scostamenti tra previsione e consuntivo.

Ulteriori e importanti strumenti di controllo, quali il progetto "Activity-Based Costing", consistente in nuove tecniche di contabilità direzionale per la determinazione dei costi in base alle attività e la predisposizione di un idoneo sistema informativo economico/finanziario, risultano essere tuttora in corso di realizzazione.

In ordine ai risultati previsti dalla struttura organizzativa interna[50] va rilevato sul piano funzionale il mancato rispetto del principio di

[50] AREE DI RESPONSABILITA'
- Definizione ed implementazione dei sistemi e delle procedure di Programmazione e Controllo; progettazione e realizzazione delle procedure di rilevazione e degli strumenti di misurazione dei fatti aziendali; controllo dell'applicazione delle procedure definite.
- Assistenza al Vertice Aziendale, alle Divisioni, alle Aree, alle Sedi e alle Filiali nel processo di negoziazione/approvazione dei rispettivi programmi e budget.
- Assistenza alle unità organizzative nella redazione del programma e dei budget.
- Controllo della coerenza dei programmi e del budget delle unità organizzative e consolidamento a livello di Azienda.

separazione dei ruoli di gestione e di controllo, mentre, sul piano operativo va notato che l'azione non ha prodotto alcun intervento nel quadro propositivo di misure correttive, prese in considerazione dal CdA.

C) AREA INTERNAL AUDITING

Sul piano strettamente operativo e con riferimento alle aree di responsabilità e di risultato[51] attribuite a tale Area, gli interventi di audit

- Controllo dell'attuazione nell'Ente del Contratto di programma e invio della relativa documentazione al Ministero vigilante.
- Convalida economica dei programmi e budget.
- Monitoraggio dell'attuazione delle azioni programmate.
- Controllo degli scostamenti budget-consuntivo per Divisione, per Aree strategiche di affari delle Divisioni (ASA), per Sedi, per Filiali ed a livello Azienda, analisi delle cause ed identificazione di eventuali azioni correttive.
- Consuntivazione gestionale nelle varie articolazioni e produzione dei report relativi.
- Definizione di metodologie, procedure e parametri per la valutazione economico-finanziaria delle alternative di investimento, sia in riferimento ad investimenti globali sia per singoli progetti, della produttività.
- Valutazione della redditività dei progetti di investimento.
- Controllo sulla congruenza di previsioni e consuntivi di spesa sia in fase realizzativa che a chiusura del progetto.
- Metodologie per la definizione di parametri per la attribuzione dei costi.
- Definizione, sviluppo e controllo del proprio piano di qualità.

AREE DI RISULTATO
- Aderenza/congruenza del programma e del budget al piano strategico per ASA ed a livello di Azienda.
- Coerenza economico-operativa dei programmi e del budget.
- Omogeneità delle procedure impiegate dalle unità di programmazione e controllo presenti nelle strutture aziendali.
- Efficacia dell'azione di controllo di gestione.
- Efficacia dei metodi di valutazione degli investimenti e di valutazione della produttività e coerenza dei parametri di misurazione con gli obiettivi aziendali.
- Efficacia delle metodologie di attribuzione dei costi.
- Rispetto delle modalità e dei tempi del processo di programmazione.
- Costo della propria struttura.

[51] AREE DI RESPONSABILITA'
- Elabora il piano pluriennale ed annuale di attività auditing ed il relativo programma di verifiche. Prevede i necessari "follow up".
- Esegue verifica sui comportamenti e sul sistema dei controlli interni relativi alle attività amministrative, finanziarie, fiscali, alla gestione delle risorse, nonchè ai processi aziendali con riferimento sia a procedure e norme che ai processi automatizzati.
- Valuta l'adeguatezza del sistema generale dei controlli interni in termini di rapporto costi/benefici.
- E' responsabile della validazione delle procedure di nuova formazione e di quelle soggette ad ampi e significativi rifacimenti quando esse riguardino processi di particolare rilevanza.
- Promuove la consapevolezza della necessità dei controlli all'interno dell'organizzazione, in quanto essi garantiscono il miglioramento continuo della qualità dei servizi prodotti.
- Promuove studi sulla definizione dei principi professionali per lo sviluppo dell'attività di revisione interna.
- Propone piani di sviluppo professionale per l'adeguamento della formazione degli Auditors alle innovazioni di metodi e tecniche di controllo.
- Controlla i collegamenti di TLC riservati e le attività connesse al Segreto di Stato.

risultano di modesta entità, non essendosi rilevato alcun intervento in ordine all'affidabilità delle scritturazioni e dei dati di bilancio, mediante l'esecuzione di attività di controllo da realizzare con il sistema di campionamento.

Anche per l'anno 1996 l'attività di audit, sebbene registri un lieve incremento nel numero di interventi eseguiti rispetto all'anno precedente, non risulta pienamente conforme alla missione assegnata alla stessa Area.

Al riguardo, si osserva che le verifiche e le analisi condotte nell'ambito dei servizi postali e finanziari, dalle quali peraltro per talune procedure emergono gravi carenze nel sistema di controllo, sembrano piuttosto ascrivibili alle funzioni attribuite alle Divisioni dei rispettivi servizi.

La Corte rileva, pertanto, la necessità che l'azione dell'Area Internal Auditing dovrebbe essere orientata - in collegamento con le altre due aree di controllo - in primo luogo a garantire l'affidabilità dei dati esposti in bilancio e la corretta tenuta delle scritture contabili sottostanti ed in secondo luogo ad individuare il proficuo funzionamento dei sistemi di autocontrollo delle singole strutture operative, offrendo al "vertice" adeguati elementi per le decisioni gestionali e congrue valutazioni dei processi produttivi in ordine alla relazione costi/risultati di estrema rilevanza per l'adozione di misure di risanamento economico-finanziario dell'Ente e per assicurare migliori servizi alla clientela.

- Definisce, sviluppa e controlla il proprio piano di qualità.

AREE DI RISULTATO
- Accertamento ed evidenziazione delle anomalie di funzionamento procedurali e sostanziali.
- Adeguatezza dei sistemi di controllo interni (condivisa con le funzioni dei responsabili dei controlli interni).
- Coerenza delle procedure, dei processi operativi e dei comportamenti aziendali alle politiche e direttive del vertice aziendale nonchè a leggi e regolamenti.
- Realizzazione dei controlli previsti dai piani di attività e dal programma di verifiche e follow up.
- Adeguata professionalità degli Auditors e coerente e trasparente applicazione dei principi professionali ed etici cui deve conformarsi l'attività di revisione interna.
- Efficacia nell'adempimento delle attività connesse alla tutela del Segreto di Stato.
- Resoconto annuale dell'attività di Internal Auditing con giudizio di sintesi sulla efficacia del sistema dei controlli interni.
- Costo della propria struttura.

9. La Vigilanza Governativa

9.1 L'attività di vigilanza governativa svolta dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni è regolamentata dall'art.11 della legge n.71/1994, istitutiva dell'Ente Poste Italiane, dagli artt. 8-9 del Titolo IV dello Statuto e dall'art. 15 del Contratto di Programma.

Il Ministro PT ha notevolmente intensificato la propria azione di controllo di vigilanza governativa; infatti, anche attraverso l'azione dell'apparato ministeriale (Direzione Generale Regolamentazione e Qualità dei Servizi), come risulta dal prospetto che qui di seguito viene riportato, ha seguito puntualmente l'attività dell'Ente nel suo modo di operare ed ha condiviso e, in alcuni casi fatti propri i rilievi formulati dall'organo di controllo dell'Ente.

VIGILANZA GOVERNATIVA ANNI 1995-1996

ORGANO	RICHIESTA INFORMAZIONI E DIRETTIVE	
	1995	1996
MINISTERO P.T.	26	26
SEGRETARIATO GENERALE M. P.T.	27	25
D.G. REG. QUALITA' DEI SERVIZI	0	52
MINISTERO TESORO	1	1
SERV. R. G. MINISTERO TESORO	8	19
TOTALE	62	123

9.2 Da un punto di vista meramente contenutistico si deve constatare, come appare dalla tabella qui di seguito riportata , che alcune materie, più di altre, hanno formato oggetto di ripetuti interventi del suddetto dicastero, anche al solo fine di raccogliere elementi informativi per poter successivamente formulare un giudizio (a titolo esemplificativo: il

personale) ed ai quali l'Ente non ha provveduto o ha fornito parziale riscontro.

VIGILANZA GOVERNATIVA ANNI 1995-1996

MATERIE	RICHIESTA INFORMAZIONI E DIRETTIVE 1995	RICHIESTA INFORMAZIONI E DIRETTIVE 1996	TOTALI
PERSONALE	1	6	7
SERVIZI FINANZIARI	0	4	4
SERVIZI POSTALI	0	2	2
TARIFFE	6	4	10
CONTRATTO PROGRAMMA	3	7	10
CONTENZIOSO PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE-RELATIVI COSTI	0	1	1
ATTIVITA' FORMATIVA	3	0	3
INFORMATIZZAZIONE	1	3	4
DISSERVIZI POSTALI	1	1	2
CARTA DELLA QUALITA'	1	1	2
INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	3	1	4
CONTRATTI PER FORNITURE BENI E SERVIZI	2	6	8
CREAZIONE DI SpA	0	9	9
IMMOBILI MINISTERO PT	0	1	1
APERTURA DOMENICALE UFFICI PT	0	1	1
BROKERAGGIO ASSICURATIVO	0	1	1
ATTIVITA' PUBBLICITARIA E PROMOZIONALE	0	1	1
CNNL PERSONALE E DIRIGENTI ENTE POSTE	0	1	1

9.3 Per completare il quadro della vigilanza governativa è necessario ricordare che l'Ente, conformemente a quanto prescritto dalla legge istitutiva e dagli altri atti fondamentali in cui si estrinseca l'autonomia organizzativa e funzionale dell'EPI (ossia, lo Statuto, il Contratto di Programma e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità), deve assolvere ad alcuni obblighi di comunicazione nei confronti del

Ministero del Tesoro che, dal canto suo, deve esprimere il proprio parere sugli atti trasmessi.

Anche il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce periodicamente al Ministero del Tesoro ed è tenuto ad inviare copia dei verbali delle proprie riunioni (ai sensi dell'art. 8, 3 comma dello Statuto e dell'art. 35, 6 comma del Regolamento di Amministrazione e Contabilità).

Il Ministero del Tesoro, attraverso la collaborazione della Ragioneria Generale dello Stato - IGF- ha eseguito anche nel corso del 1995 n. 302 verifiche di Cassa presso tutte le Filiali dell'Ente, inviando i relativi verbali al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente (art. 33, 4 comma del RAC).

9.4 In ordine cronologico, il primo intervento dell'Autorità di vigilanza sulla gestione 1995 ha riguardato la variazione delle tariffe per i servizi postali, finanziari e di telecomunicazione approvata dal CdA con delibera n.11 del 20 febbraio 1995.

In proposito, considerata la rilevanza attribuita a livello governativo all'obiettivo di contenimento del tasso di inflazione, il Ministro delle Poste, nell'invitare l'Ente a fornire i dati di supporto all'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe di cui all' art. 9 del Contratto di Programma, ha chiesto (in data 21 dicembre 1995) di sospendere l'applicazione della manovra tariffaria deliberata nel corso della seduta del 16 novembre 1995 del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

9.5 Un'altra rilevante questione sulla quale l'Autorità vigilante ha soffermato la propria attenzione concerne gli adempimenti prescritti dall'art. 5, 2 comma del Contratto di Programma, relativi alla trasmissione agli organi di vigilanza governativa di periodiche relazioni.

Il Ministro delle Poste ha osservato che soltanto il programma di gestione per il 1996 ha formato oggetto di deliberazione consiliare

mentre, risulta " illigittimamente spostata la competenza decisionale" di altri documenti rilevanti che sono prodromici al documento di programmazione in quanto ricognitivi dell'attività gestoria in corso, ossia, la relazione semestrale, i preconsuntivi della gestione, la proiezione dei risultati a fine anno.

Il Ministro ha, inoltre, precisato che "tali documenti consuntivi, previsionali e programmatici dell'Ente, pur con una diversa scansione temporale, sono teleologicamente legati al perseguimento degli obiettivi di contenimento dei costi e di risanamento economico-finanziario" costituendo così dei parametri per la valutazione dell'andamento gestionale dell'Ente.

La problematica relativa agli obblighi posti dall'applicazione dell'art. 5, 2 comma del Contratto di Programma, evidenziata dall'Organo di vigilanza governativa, ha costituito motivo di scambio di una fitta corrispondenza che si è protratta sino all'aprile del 1996.

Considerata l'importanza della questione posta dal Ministro e le difficoltà interpretative generate dalle prescrizioni in materia, l'Ente ha ritenuto di dover portare la questione in Consiglio d'Amministrazione, discutendola nella seduta del 14 marzo 1996.

9.6 L'Ente ha, inoltre, assunto dei provvedimenti in merito ai contratti di formazione lavoro, ai premi di produttività, all'indennità di funzione ed agli inquadramenti (delibere nn. 42,43,44,46 e 47/95), provvedimenti sui quali sia il Collegio dei Revisori dell'Ente che il Ministro delle Poste hanno formulato una serie di osservazioni.

Sulla scorta dei rilievi del CRC, il Ministro ha invitato l'Ente a fornire i necessari chiarimenti sull'intera vicenda posto che, come rilevato dalla Corte dei Conti nella Relazione al Parlamento per il 1993 sull'ex Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, fra le disfunzioni riscontrate anche negli anni precedenti risulta "la scarsa produttività del

personale per carenza di un efficiente sistema di organizzazione e di amministrazione". Conseguentemente, per lo stesso Ministro, non trova giustificazione l'assunzione di ulteriori oneri conseguenti a nuove assunzioni di personale.

In ordine alla questione del personale, l'Autorità di vigilanza governativa con nota del 13 luglio 1995 ha, inoltre, formulato le seguenti ulteriori osservazioni:

a) "le operazioni di riassetto dell'organico del personale dipendente e della propria organizzazione che favoriscano, così come previsto dal Contratto di Programma, la mobilità del personale nell'ambito di un complessivo piano di gestione di risorse umane debbono essere rivolte alla riduzione dei relativi costi, che rappresentano la voce di bilancio di maggior rilievo, migliorando nel contempo la qualità dei servizi";

b) "i premi di produttività, conformemente al disposto di cui all'articolo 67 del C.C.N.L. possono essere corrisposti in quanto sia rilevabile un aumento di produttività aziendale quantitativa - misurabile nel rapporto fra costi e ricavi e fra servizi prodotti e risorse umane impiegate - e qualitativa";

c) "la corretta applicazione degli artt. 45, 48, 49 e 51 del C.C.N.L. non sembra lasciare spazio ad inquadramenti nell'area quadri di 1° livello in assenza del diploma di laurea ..... che non può essere sostituito dalla posizione apicale rivestita da appartenenti alla ex carriera di concetto; ai fini della copertura dei posti che risultano vacanti, pur nella ricorrenza dei requisiti normativamente richiesti, non sembra possa farsi ricorso esclusivamente alle risorse umane esterne, atteso che l'art. 51, 2° comma del C.C.N.L. prevede "percentuali di accesso dall'interno alle diverse Aree".

9.7 Infine, il Ministro ha richiamato l'Ente all'osservanza della disposizione di cui all'art. 53, 3° comma del C.C.N.L. in base alla

quale "nessun onere economico potrà discendere dall'attuazione degli inquadramenti". Tale norma non lascia spazio a margini di valutazione discrezionale sull'entità di maggiori oneri che verrebbero sostenuti in conseguenza dell'inquadramento nell'Area Quadri di 1° livello del personale di VII livello ex carriera direttiva".

In relazione al "Piano di sviluppo delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione e di prima informatizzazione dei servizi finanziari" approvato, in via di massima, dal Consiglio d'Amministrazione dell'EPI nella seduta del 27 aprile 1995, il Ministro delle poste si è espresso con parere favorevole, ritenendolo "coerente con quanto previsto dall'art. 3, commi 7 e 8 del Contratto di Programma, con riferimento sia agli obiettivi tattici e strategici relativi alle innovazioni organizzative e gestionali, sia in ordine ai sistemi di controllo previsti per il monitoraggio delle iniziative che si intendono assumere".

Lo stesso Ministro ha sostenuto, tuttavia, la necessità di una costante azione di verifica dei tempi e dei risultati di avanzamento del Piano in vista del risanamento organizzativo, economico e finanziario presupposto alla trasformazione in S.p.A. dell'Ente.

9.8 Con riguardo alla "Carta della Qualità dei Servizi Postali" il Ministro, esaminando il testo in via preliminare e ritenendolo coerente con gli obiettivi previsti dal Contratto di Programma, ha invitato l'Ente ad accelerare l'iter per la sua approvazione in modo tale da consentire la sua adozione anche da parte dell'Autorità di Governo (nota del 18 ottobre 1995).

Si segnala, per completezza, che la "Carta della Qualità dei Servizi Postali" è stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 gennaio 1996.

In seguito a proteste e denucie di gravi disservizi postali, sia in Parlamento che nell'opinione pubblica, sul ritardo nel recapito e

l'illecita sottrazione di valori e di merci, nonchè sull'insufficiente ed incompleta organizzazione dei servizi, il Ministro delle Poste in data 8 giugno 1995 ha scritto al Presidente dell'Ente pregandolo di "voler affrontare risolutivamente il problema".

Nel contempo il Ministro delle Poste ha chiesto di intensificare l'impegno dell'Ente sia in termini di controllo che in termini di attività eventualmente necessaria al buon esito degli interventi in corso al fine di assicurare, nel modo più economico, il miglioramento della qualità dei servizi.

10 - Conclusioni

10.1 La Corte ribadisce le difficoltà riscontrate nell'acquisizione degli elementi contabili, contrattuali e gestionali, che inducono a rilevare un grado importante di "opacità" nella gestione dell'Ente, il cui "vertice" dovrebbe assumere con prontezza adeguate misure protese all'eliminazione della lamentata situazione per garantire la massima trasparenza e l'affidabilità delle risultanze contabili e gestionali.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'Ente ha solo parzialmente adottato misure correttive in ordine alle osservazioni e ai rilievi formulati dalla Corte nella precedente relazione.

L'art. 1 comma 2 della citata legge 71/94 ebbe a statuire che "entro il 31 dicembre 1996 l'Ente Poste Italiane è trasformato in Società per Azioni" termine questo prorogato con la recente legge collegata alla finanziaria del 1997 (23 dicembre 1996 n. 662).

L'analisi sulla gestione del triennio 1994/1996 depone per il mancato conseguimento dell'obiettivo legislativo in quanto la gestione dell'Ente non si è appalesata equilibrata tra costi e ricavi e come tale non suscettibile di avere assicurato il risanamento economico-finanziario previsto dalla legge istitutiva dell'Ente.

Nel corso della relazione sono state indicate le cause ostative al processo trasformativo, tra cui spicca l'elevato costo del personale, malgrado il consistente "esodo" di 36.819 unità (dirigenti e non dirigenti) nel triennio considerato (1 gennaio 1994/31 dicembre 1996) che dovrebbe comportare a partire dal 1° gennaio 1997 un abbattimento di costi nella misura di circa 1.554,7 miliardi in rapporto al costo del personale rilevato dal consuntivo al 31 dicembre 1993 quantificato in 9.841,7 miliardi, inclusi gli oneri per

il personale dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici, retribuito ancora dall'ex Amministrazione P.T.[52]

La Corte rileva che la sostanziale prosecuzione del precedente sistema di gestione delle risorse umane - oltre ad apparire in netto contrasto con i criteri di sana gestione finanziaria - compromette il conseguimento dell'obiettivo di risanamento economico dell'Ente e, di conseguenza, la sua trasformazione in SpA anche alla nuova data del 31 dicembre 1997, in divergenza con le direttive governative e parlamentari e con la liberalizzazione del mercato, enunciata dall'Unione Europea. Infatti, nel triennio 1994-96 l'Ente ha maturato nuove perdite in misura di £. 2.283 mld (con susseguenti riduzioni del patrimonio dell'Ente), malgrado la contribuzione statale di £. 1.287 mld, cui si aggiungono 2.200 mld di residui attivi nonchè gli incrementi dei ricavi derivanti dalle manovre tariffarie e dalla "rinegoziazione" dei corrispettivi versati dalla Cassa DD.PP. e dall'INPS[53].

Da un preliminare calcolo, eseguito dal Collegio dei revisori dei conti sulla scorta del preconsuntivo 1996, viene evidenziato che nel 1997 l'onere complessivo del personale ammonterebbe a circa 11.000 miliardi: cifra questa -se confermata - non compatibile con gli obiettivi di risanamento economico-finanziario della gestione, in presenza di un volume costante di ricavi accertato durante l'esercizio 1996[54].

Consegue che il processo di rinnovamento avviato dal "vertice" dell'Ente non contempla incisive misure correttive improntate al

[52] Nel consuntivo l'aggregato si eleva, come posto in risalto nella precedente relazione, a £. 9.841,7 miliardi in quanto comprensivo degli oneri relativi al personale della soppressa ASST, calcolati in ragione di £. 439,4 miliardi.

[53] In virtù di tale rinegoziazione, gli organismi suddetti hanno proceduto ad erogare un maggior corrispettivo di circa 1.500 miliardi.

[54] Cfr. verbale Collegio dei revisori dei conti n. 58 del 16 e 22 ottobre 1996.

rispetto dei principi di imprenditorialità, riguardanti il contenimento del costo del personale, la razionalizzazione della "rete postale" con riferimento ai "bacini di utenza" e l'ottimizzazione del rapporto costi/risultati, all'implimentazione di un sistema contabile affidabile e di pronto ed agevole monitoraggio e controllo, il rigoroso rispetto da parte della struttura della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici e di forniture di beni e servizi - evitando il ricorso alla trattativa privata, salvo i casi assolutamente necessari -, l'oculato rinnovamento e l'adeguata manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti. Pur riconoscendo gli sforzi compiuti dagli amministratori per l'adeguamento operativo dell'Ente al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria (economicità, efficacia ed efficienza), specie per quanto attiene al mutamento della mentalità e all'allargamento della "cultura" dei dirigenti e degli altri operatori alle tecniche aziendalistiche, improcastinabile si appalesa un sostanziale impulso organizzativo e gestorio mirante - attraverso la rimodulazione organizzativa in senso riduttivo (con l'eliminazione strutturale delle Agenzie di coordinamento) e l'incremento della produttività -all'introduzione della "politica dei risultati" in contrapposizione alla "politica delle competenze" nel senso di costituire sinergie operative e funzionali, procedendo ad una nuova configurazione dei servizi centrali, alla razionalizzazione della "rete postale" allo scopo di eliminare le attuali ridondanze e sovrapposizioni collegate al precedente modello dell'ex Amministrazione P.T. nonchè alla nuova quantificazione delle dotazioni organiche dei quadri di primo e di secondo livello. Vanno, poi, attivati un sistema contabile ed una banca-dati affidabili e di pronta utilizzazione e controllo, per eliminare l'attuale "nebulosità" che caratterizza l'acquisizione dei dati di gestione.

10.2 Le iniziative anzidette, accompagnate dal mutamento culturale e mentale degli operatori verso i principi aziendalistici e da un nuovo quadro di politica delle relazioni industriali, atto a rivitalizzare il ruolo della dirigenza, potrebbero consentire, entro un periodo breve-medio, di invertire le attuali tendenze deficitarie di bilancio e di recuperare le necessarie risorse finanziarie per la trasformazione dell'Ente in SpA.

10.3 L'ammodernamento delle risorse strumentali, il rinnovo delle procedure operative, l'esistenza di una costante e ponderata azione di monitoraggio potrebbero eliminare, con il recupero di adeguate risorse finanziarie, i segnalati inconvenienti e discrasie funzionali.

10.4 Fondamentali sono il rispetto del principio della trasparenza, di cui la programmazione, l'identificazione dei centri operativi e dei relativi responsabili, la rivitalizzazione di una snella e razionale struttura di controllo interno sostanziano i momenti più salienti per imprimere all'Ente efficienza ed economicità all'attuale fase di rinnovamento aziendale.

10.5 Del pari essenziali si appalesano:

- l'introduzione di moderne tecniche di gestione in uno con la sollecita attivazione e potenziamento della rete informatica anche per i servizi postali (corrispondenza e pacchi);
- l'assegnazione del personale ai posti-funzione, determinati secondo le effettive esigenze organizzative, evitando le posizioni soprannumerarie del personale nelle qualifiche apicali, finanziariamente onerose;
- la revisione della struttura organizzativa centrale e della rete postale con riferimento alle funzioni da svolgere ed ai "bacini d'utenza" per assicurare il raggruppamento dei "punti" operativi e delle aree centrali, secondo criteri di omogeneità d'intervento,

riducendo le strutture di staff, attualmente ridondanti in rapporto alle due divisioni operative (servizi postali e servizi finanziari);

- l'eliminazione delle nuove società operative, incompatibili con l'attuale situazione economico-finanziaria dell'Ente;

- la predisposizione di manovre tariffarie sulla base di adeguate analisi di mercato e del "cost - accounting" dei singoli prodotti onde sfruttare le possibilità concorrenziali offerte dal mercato;

- il ricorso a procedimenti di pianificazione, caratterizzati da proficui carichi di lavoro, di agevole monotoraggio;

- la responsabilizzazione a tutti i livelli, secondo i principi della "politica dei risultati" degli operatori e l'implementazione di un sistema di "ricambio" mirante ad assicurare il rispetto delle finalità aziendali, secondo criteri imprenditoriali;

- la definizione di una politica di relazioni industriali, atta ad evitare la microconflittualità, così nociva per l'ordinato e produttivo sviluppo dell'Ente;

- il rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti di lavori e di forniture di beni e servizi.

10.6 Il nuovo quadro organizzativo ed operativo disegnato dalla legge n. 71/94 e dal recente provvedimento del collegato alla finanziaria 1997 (legge 23 dicembre 1996, n. 662) impone l'esistenza di alcuni "presupposti", idonei a produrre la necessaria inversione di tendenza, ormai improcrastinabile per assicurare la trasformazione in SpA dell'Ente.

Il primo consiste nell'effettiva volontà di incidere sulla presente realtà, accorpando i diversi servizi ed organismi ovvero armonizzandone l'azione, in modo da conseguire gli obiettivi strategici secondo i criteri imprenditoriali, nei sensi suindicati, per

una sostanziale riduzione dei costi del personale e dei processi operativi.

Il secondo riposa sull'affermazione di una cultura e di una metodologia orientata al risultato finale con il minor costo (politica dei risultati), da prevedere per fasi graduali e successive, in un rinnovato scenario di integrale liberalizzazione dei servizi postali e finanziari, mediante una approfondita valutazione e ponderazione del servizio postale universale nell'ottica europea[55] di ricorso ai privati imprenditori, secondo i principi di economicità, efficienza e trasparenza di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[55] In proposito si richiamano le notazioni svolte dalla Commissione Europea con la "Comunicazione" del 26 luglio 1995 nel Doc. COM (95) 227 DEF - 95/0221 (COD) e dal progetto di direttiva del Parlamento e del Consiglio (92/C 322/10) presentata dalla Commissione il 22 novembre 1995 insieme alla "Comunicazione" del 27 luglio 1995 con il documento SEC (95) 830 def.

RELAZIONE

SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE POSTE ITALIANE (EPI) PER L'ESERCIZIO 1995

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

1. Nota del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni sul Conto consuntivo 1994
2. Nota dell'Ufficio di Presidenza dell'Ente sul conto consuntivo 1994
3. Progetto di Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e in particolare sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali
4. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e al miglioramento della qualità del servizio
5. Proposta di risoluzione sul progetto di comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e in particolare sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali
6. Nota del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni sulle problematiche connesse con la gestione delle risorse umane
7. Nota dell'Ufficio di Presidenza dell'Ente sulle problematiche connesse con la gestione delle risorse umane
8. Situazione numerica delle Agenzie di coordinamento

9. Contratto di Programma

10. Tariffe postali e telegrafiche per l'interno e per l'estero

11. Decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni 24 maggio 1995

12. Manovra tariffaria 1995- Effetti della manovra tariffaria sul 1996

13. Nota del Ministro delle Poste sulla manovra tariffaria

14. Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174: Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita

15. Statuto della Società denominata "Poste Vita S.p.A."

16. Statuto della Società denominata "SIM Poste S.p.A."

17. Nota 156/R del Ministro P.T. sulla delibera del C.d.A. n.4/96 di approvazione del progetto di costituzione della SIM-Poste

18. Nota 158/R del Ministro P.T. sulla delibera del C.d.A. n. 3/96 di approvazione del progetto di costituzione della Poste-Vita

19. Verbale n.68/96 del Collegio dei Revisori dei Conti

20. Verbali nn.70-71/96 del Collegio dei Revisori dei Conti

21. Lettera di conforto della Reconta Ernest & Young sul Progetto di bilancio dell'Ente Poste Italiane

22. Contratto per l'avviamento del sistema di monitoraggio relativo alla certificazione della qualità del servizio stipulato fra Ente Poste Italiane e l'IPC Unipost SC

23. Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il Personale Dirigente

24. Determinazione n.36/94 della Corte dei Conti

25. Premio ex art. 6 C.C.N.L Personale Dirigente

26. Attribuzione Superminimo

27. Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il Personale Dipendente

28. Principali notazioni del Collegio dei Revisori dei Conti

ALLEGATO 1.

Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

GM/677/96

Roma, 23 luglio 1996

Al Presidente
dell'Ente Poste Italiane
Viale Europa, 190
00144 Roma
(rif.prot. UP/SC/39/19 del 29/3/96)

p.c.: Al Ministero del Tesoro
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Via XX Settembre
00100 ROMA
(rif.prot. V/183116 del 13/11/95)

p.c. Al Collegio dei Revisori
dei Conti
Ente Poste Italiane
Viale Europa, 190
00144 Roma

p.c. : Al Cons. Francesco DE FILIPPIS
Incaricato del controllo sull'EPI
Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via Baiamonti 25
00100 Roma

Poste Italiane Ente Pubblico Economico
Consigliere della Corte dei Conti
delegato al controllo
24 LUG. 1996
N. 1838/681-39/PT
ARRIVO

OGGETTO: Conto consuntivo 1994

Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale codesto Ente ha trasmesso le informazioni ed i chiarimenti richiesti in ordine al conto consuntivo dell'esercizio 1994.

Per quel che concerne la normativa contabile applicata, codesto Ente ha fatto presente che il conto consuntivo è stato redatto secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato e non secondo il d.P.R. n. 696 del 1979 riguardante la contabilità degli enti pubblici del parastato. E, infatti, risulta che il Consiglio di Amministrazione di codesto Ente medesimo, con delibera n. 30 dell'11 Aprile 1995, ha stabilito per il conto

consuntivo 1994 l'elaborazione secondo le norme contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità dell'ex Amministrazione P.T.; accanto a detto documento, inteso come atto unico ed ufficiale della rappresentazione dei risultati della gestione 1994, la predetta delibera ha introdotto, a solo fine sperimentale, un bilancio di esercizio da elaborarsi attraverso la riclassificazione in termini economico-patrimoniali dei fatti amministrativi rilevati secondo il sistema finanziario.

Come si legge nella parte motiva della sopracitata delibera, tale soluzione è stata necessitata dalla circostanza che per l'esercizio 1994 erano state già applicate le disposizioni vigenti per la ex Amministrazione P.T., essendo entrati in vigore nell'anno successivo il regolamento di amministrazione e contabilità ed il contratto di programma.

Codesto Ente, peraltro, ha ritenuto di dover applicare anche il regolamento di cui al citato d.P.R. n. 696 limitatamente al riaccertamento di alcuni residui attivi e passivi, alla definizione del risultato di amministrazione e alla inclusione di talune partite di giro, e di far ricorso, per lo stato patrimoniale, alla normativa civilistica e fiscale per i criteri di determinazione delle poste e di valutazione delle attività e delle passività.

In tale quadro, ed in mancanza di una compiuta definizione degli strumenti contabili intesi a completare l'autonomia di codesto Ente, la compresenza di procedure contabili eterogenee, oltre ad incidere sulle condizioni di operatività dell'area responsabile della gestione del bilancio, ha influito sulla chiarezza delle risultanze relative al consuntivo 1994, che, come rilevato anche dalla Ragioneria Generale dello Stato, non consentono valutazioni del tutto certe in ordine alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale.

Nei limiti sopra delineati, l'analisi del bilancio, mostra, in estrema sintesi, i seguenti risultati:

un disavanzo finanziario di competenza al 31 dicembre 1994, secondo le rettifiche apportate dall'E.P.I. ai residui del 1993, di L. 524 miliardi;

un disavanzo di amministrazione in L. 1404 miliardi (riaccertamento disavanzo 1993: 880 miliardi + disavanzo dell'anno 1994: 524 miliardi);

un disavanzo economico L. 1534 miliardi;

un patrimonio netto L. 2418 miliardi.

Al fine di evidenziare alcune significative tendenze aziendali nella gestione relativa al 1994, sulla base di specifici indici elaborati dallo scrivente, sono state poste in rapporto grandezze tratte dalle risultanze del bilancio opportunamente riclassificato. Tale raffronto conferma in gran parte le preoccupazioni già esposte circa la sostanziale assenza di una efficiente e efficace riorganizzazione aziendale, che favorisca nel breve e nel medio

periodo l'eliminazione di ipofunzionalità nella gestione di un bilancio che allo stato rileva ancora una eccessiva rigidità strutturale.

Conclusivamente, l'esercizio 1994 non sembra evidenziare apprezzabili inversioni di tendenza nella gestione rispetto all'anno precedente, né una riorganizzazione efficiente delle strutture, con l'individuazione anche di centri di responsabilità, per un efficace perseguimento del recupero della qualità dei servizi e del contenimento dei costi, che costituiscono obiettivi fondamentali da raggiungere nel triennio 1994/1996.

Gran parte delle osservazioni formulate dallo scrivente e dal Collegio dei Revisori dei conti in ordine al conto consuntivo 1994 sembra trovare puntuale conferma nei rilievi mossi dalla Corte dei Conti nella relazione sulla gestione finanziaria relativa al conto consuntivo in oggetto.

Tutto ciò premesso, tenuto conto delle difficoltà operative ed interpretative che nella fase transitoria tra il vecchio e nuovo sistema contabile hanno determinato le rilevate incertezze nella definizione della situazione finanziaria, economica e patrimoniale, si ritiene di poter procedere, sulla scorta anche del parere favorevole espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato, all'approvazione del bilancio relativo all'anno 1994, richiamando, tuttavia, la responsabile attenzione di codesto Ente sulla esigenza, non solo di un rigoroso rispetto delle norme di contabilità applicabili a regime, ma soprattutto di un compiuto assolvimento degli obblighi assunti con il contratto di programma ai fini di un significativo riequilibrio della gestione, considerando anche l'approssimarsi del termine previsto dall'art. 1 della Legge n. 71 del 1993 per la trasformazione in società per azioni.

In particolare, si riassumono di seguito le questioni di maggior rilievo in ordine alle quali non possono considerarsi compiutamente esaustive le risposte fornite da codesto Ente relativamente ai punti sottoindicati della richiamata nota del 29 marzo 1996:

PREMESSE:

2 - indicazione dei mezzi di riassorbimento del disavanzo di amministrazione;

9 - carenza di una contabilità costi/benefici delle risorse umane e sulla razionale distribuzione delle risorse disponibili;

RISULTATI DI SINTESI E ASPETTI GENERALI:

- non risultano sufficientemente esplicitati i criteri e le metodologie da adottare per la redazione della situazione patrimoniale iniziale;
- non risultano esplicitati i criteri e le metodologie in corso di adozione con riguardo alla riconciliazione dei dati contabili ricavati dal sistema di contabilità pubblica e da quello di contabilità privata;

- non risultano esplicitati i criteri e gli ordini di grandezza degli eventi economici e patrimoniali relativi alle gestioni precedenti;
- scarsa attendibilità della capacità previsionale, tenuto conto dei rilevanti scostamenti a consuntivo;
- parte dei residui di stanziamento risultano conservati senza il rispetto del principio della prudenza, considerando che sul trasferimento all'Ente deve ancora pronunciarsi la Ragioneria Generale dello Stato;
- la riduzione del numero di unità del personale non risulta accompagnata da elementi di lettura significativa delle modalità di ristrutturazione per l'adeguamento dell'ente alle effettive necessità produttive sia sul piano territoriale che per l'ottimizzazione dei servizi resi;
- non risulta quale sia stata la ridistribuzione delle risorse umane, che costituiscono anche in termini finanziari la voce più rilevante del bilancio;
- i dati relativi ai proventi derivanti dalla vendita di beni e di servizi non mostrano apprezzabili segni di incremento;

ASPETTI SPECIFICI:

- quanto alla valutazione dei beni immobili, come ravvisato anche dalla Corte dei Conti nella citata relazione al Parlamento, occorre procedere alla compiuta regolarizzazione delle relative scritture, in particolare aggiornando i registri di consistenza ed individuando corretti criteri di valutazione;
- in ordine alla gestione dei residui si impone una radicale revisione delle partite attive e passive per accertare la reale situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il Ministro

A. Manzano

Poste Italiane
Ente Pubblico Economico
00144 Roma, viale Europa, 190
telefono n. 5980492
telefax n. 5982205

ALLEGATO 2.

Roma, 29 MAR. 1996 19__

Ufficio di Presidenza

Prot. n. UPSC 3417
All. vari
Risp. al n.
del

Al Ministero delle Poste
e delle Telecomunicazioni
Segretariato Generale
Viale America, 201
00144 ROMA

Conto consuntivo 1994.

Con riferimento alla lettera n. PSG 3114 del 20 novembre 1995, con la quale è stata trasmessa una nota di osservazioni in merito al conto consuntivo 1994, si trasmette l'unito documento contenente le informazioni e gli elementi di chiarimento richiesti.

Confidando di aver corrisposto alla richiesta formulata, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Direttore

Poste Italiane Ente Pubblico Economico
Il Consigliere della Corte dei Conti
delegato al controllo
16 LUG. 1996
N. 1828/BIS
ARRIVO

17/7/96

Poste Italiane
Ente Pubblico Economico
00144 Roma, viale Europa, 190
telefono 06/5953 1

21-3-96 003329
Roma, ____ (19)

Area ____
Prot. n. AF/ ____
All. ____
Risp. al n. ____
del ____

Ente Poste Italiane
Consigliere Delegato
Ing. G. Viviani
p.c. Ufficio di Presidenza

OGGETTO: Richiesta chiarimenti ed osservazioni da parte del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

In riferimento a quanto richiesto con la nota UP/SC/SCR4/23032 del 27 novembre 1995, lo scrivente ritiene di poter fornire i seguenti elementi di giudizio.

Risposte alle osservazioni concernenti il conto consuntivo 1994, indicate nella nota allegata alla lettera n° PSG3114 del 20 novembre 1995 del Segretario Generale del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni

A) Risposte alle osservazioni indicate nelle "Premesse" della nota citata

Il conto consuntivo 1994 è stato redatto, come negli anni precedenti, secondo la normativa della Contabilità Generale dello Stato e non sulla base del regolamento di cui al DPR n° 696.

Pertanto il risultato di gestione emergente dal consuntivo è di competenza finanziaria e non di competenza economica, quale

sarebbe stato se si fossero seguite le norme del citato regolamento. In tal caso, infatti, il risultato finanziario delle entrate e delle spese di parte corrente, risultante dalla prima parte del conto economico, sarebbe stato rettificato in risultato economico con l'iscrizione, nella seconda parte dello stesso conto, delle partite non direttamente originate dagli accertamenti di entrate e dagli impegni di spesa.

Il regolamento suddetto é stato seguito soltanto per taluni aspetti quali il riaccertamento di alcuni residui attivi e passivi, la definizione del risultato di amministrazione e la inclusione di talune partite di giro.

Si ritiene opportuno informare che l'Ente ha redatto uno stato patrimoniale inziale e, quindi, riferito al 1° gennaio 1994, adottando criteri di determinazione delle poste e di valutazione delle attività e delle passività stabiliti dalla normativa civilistica e fiscale. Al riguardo si allega il fascicolo in cui sono esposti lo stato patrimoniale iniziale, il prospetto delle differenze scaturite dalla comparazione tra i valori di quest'ultimo stato patrimoniale e quelli corrispondenti del rendiconto patrimoniale pubblico, la relazione illustrativa dei criteri di valutazione e delle modalità di determinazione delle poste di bilancio che sono stati seguiti.

Ciò premesso, si espongono qui di seguito le risposte alle osservazioni e censure mosse: per quanto di competenza dell'Area AF.

1. Sino all'esercizio 1993, talune entrate e talune spese del mese di dicembre, pur essendo di competenza finanziaria di un dato esercizio, venivano accertate e impegnate, per prassi, nell'esercizio successivo in quanto il loro ammontare diveniva noto soltanto dopo il controllo e la contabilizzazione degli incassi e dei pagamenti, operazioni che venivano completate nei primi mesi del nuovo anno.
   A seguito della trasformazione dell'Amministrazione di Stato in Ente pubblico, si è ritenuto opportuno osservare per il 1994 la competenza finanziaria dell'anno, anche se, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 71/1994, si sono continuate ad applicare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nell'Amministrazione statale delle Poste.

Per ottenere la competenza finanziaria pura del 1994, le entrate e le spese di competenza finanziaria del 1993 che, seguendo la prassi, sarebbero state accertate nel 1994, sono state invece attribuite all'esercizio di competenza 1993 mediante variazioni apportate ai relativi residui risultanti dal consuntivo.

Con tale operazione, il risultato finanziario del 1993, prima in equilibrio, si è modificato in un disavanzo di miliardi 880, che concorre a formare il disavanzo d'amministrazione di miliardi 1.404 al 31.12.94.

Le rettifiche ai residui sono analiticamente indicate alle pagine 3 e 4 della relazione illustrativa al conto consuntivo.

2. Sino all'esercizio 1993, il bilancio di previsione e il successivo consuntivo chiudevano sempre in pareggio la gestione di competenza in quanto il relativo disavanzo veniva coperto con sovvenzione del Tesoro o con anticipazione della Cassa Depositi e Prestiti, ambedue autorizzate dalla legge finanziaria. Conseguentemente, la somma algebrica delle componenti la situazione amministrativa (cassa, residui attivi, residui passivi) era sempre zero.

Con la trasformazione dell'ex Amministrazione Statale in Ente, essendo venute messo le suddette sovvenzioni e anticipazioni, il bilancio finanziario di competenza potrà chiudere in disavanzo, come è avvenuto nel 1994, o, in prospettiva, in avanzo. Pertanto, la situazione amministrativa potrà chiudere in disavanzo o in avanzo.

La situazione amministrativa del 1994 chiude con un disavanzo di 1.404 miliardi, derivante da:

rettifiche apportate ai residui del 1993 e quindi disavanzo attribuibile a quest'ultimo esercizio	miliardi 880
disavanzo finanziario di competenza dello esercizio 1994	miliardi 524
miliardi	1.404

Non si ritiene che l'Ente avrebbe dovuto individuare i mezzi di copertura in sede di relazione al consuntivo, in quanto la fonte di finanziamento potrà essere individuata nel momento in cui si prevede carenza di fondi per i pagamenti, sulla base delle alternative di finanziamento possibili e delle relative condizioni economiche in quel momento esistenti. Se non si manifesteranno necessità di contanti, la copertura potrebbe avvenire con i risultati positivi degli esercizi successivi. Tale politica consente di contenere i costi per oneri finanziari.

Fino all'esercizio 1993, dato che il bilancio finanziario chiudeva sempre in pareggio in quanto il disavanzo veniva coperto con sovvenzione del Tesoro o con anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti, la differenza tra i pagamenti e gli incassi iscritti in consuntivo risultava sempre uguale alla differenza fra residui attivi e residui passivi. E' per questo motivo che quest'ultima differenza, se positiva, veniva iscritta nel conto generale del patrimonio n. 4 "Passività finanziarie" quale anticipazione della gestione vaglia e risparmi.
Il totale di questo conto risultava pertanto uguale a quello del conto generale n° 1 "Attività finanziarie".

In realtà, la suddetta differenza fra residui attivi e residui passivi corrispondeva all'anticipazione della Cassa Vaglia soltanto nel caso in cui tutte le somme incassate dalle Poste erano state versate alla Cassa Vaglia entro la fine dell'esercizio.

Poichè ciò difficilmente si verificava per vari motivi, l'anticipazione della cassa vaglia alla fine dell'esercizio era in realtà pari al totale dei pagamenti in conto competenza e in conto residui (i pagamenti avvengono sempre con disponibilità della Cassa Vaglia) meno la quota parte degli incassi versata alla cassa vaglia a titolo di rimborso dei pagamenti eseguiti aumentate delle giacenze di Tesoreria Stato c/entrate di bilancio.

Poichè, con la costituzione dell'Ente, il bilancio finanziario non chiude più in pareggio, essendo venuta meno la copertura del

disavanzo con sovvenzione del tesoro e con anticipazione della Cassa Depositi e Prestiti (V. punto 3), l'importo anticipato dalla cassa vaglia si può determinare soltanto con l'ultima differenza indicata al precedente capoverso a fine dicembre 1995 in corso di definizione.

3 - Presso l'Area A.F Articolazione Patrimonio sono disponibili, per ogni verifica, le schede relative agli interventi effettuati nel 1994 per gli edifici in corso di costruzione

4 - La rilevante esposizione verso la cassa vaglia è dipendente dalle seguenti due cause:

- i pagamenti in conto competenza e in conto residui, ammontanti complessivamente a miliardi 14.359,2, sono stati quasi il doppio rispetto agli incassi in conto competenza e in conto residui, ammontanti complessivamente a miliardi 7.754,3. Ciò in quanto l'Ente non ha potuto incassare crediti per sovvenzioni del Tesoro e per anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti, ammontanti complessivamente a miliardi 7.966,5;

- Nei primi mesi del 1995 sono stati incassati i crediti v/Tesoro e la cassa DDPP e sono stati effettuati i versamenti alla cassa vaglia a pareggio dell'anticipazione 1994.

5 - Le nuove procedure contabili consentono di rilevare quotidianamente i rapporti con le Tesorerie dello Stato. Si è disponibili per eventuali raffronti in sede di stesura delle Convenzioni di cui all'art. 2 della legge 71/1994.

6 - Lo scrivente non é in possesso di utili elementi di giudizio.

7 - L'utilizzo del c/c/p é previsto dall'art. 28, comma 1, del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

8 - Non si é in possesso di utili informazioni in merito.

9 La contabilità analitica e il collegato controllo di gestione la cui impostazione è in corso, consentiranno, una volta adottati, di eliminare le carenze attualmente esistenti per valutare i costi/benefici delle risorse umane e, conseguentemente, provvedere ad una più razionale distribuzione ed utilizzazione delle risorse medesime.

10 Il controllo di gestione, che, come già detto, è in corso di impostazione, consentirà di monitorare in via continuativa i carichi di lavoro.

In ordine, poi, alle considerazioni esposte dopo l'osservazione n° 10, si precisa che nel 1994 la rilevazione dei fatti di gestione, per i motivi già esposti in precedenza, è stata effettuata con le stesse modalità e scritture degli anni precedenti, in armonia con le norme della contabilità generale dello Stato. Soltanto con l'esercizio 1995 è stato possibile dare corso, in parallelo con la contabilità di tipo pubblico, alla rilevazione dei fatti di gestione con i criteri economico-patrimoniali tipici della contabilità civilistica.

Pertanto in sede di bilancio 1995, redatto secondo la normativa civilistica e fiscale saranno illustrate nelle relative relazione e nota integrativa le nuove procedure di rilevazione contabile e di inventariazione dei beni e i punti di controllo interno del sistema contabile. Per quanto riguarda la riconciliazione delle disponibilità liquide sia a fine 1994 che alla fine dei precedenti esercizi, si assicura che si è sempre provveduto alla riconciliazione degli estratti conto della Tesoreria e dei c/c postali con le scritture aziendali. Non si è invece proceduto alla circolarizzazione delle partite debitorie e creditorie alla fine del 1994, in quanto la contabilità tenuta con la normativa pubblica e i controlli stabiliti dalla stessa danno certezza di esistenza alle partite medesime.

La circolarizzazione sarà comunque effettuata con il bilancio 1995.

B) Risposte alle osservazioni di natura contabile di cui al punto 1 "Risultati di sintesi e aspetti generali" della nota citata nel titolo

Non si può non concordare sulla "tenuta di scritture contabili che consentano di individuare centri di responsabilità dell'attività gestoria al fine anche di una razionale distribuzione delle risorse ritenute effettivamente disponibili".

E' necessario, però, tenere presente che l'ex Amministrazione statale delle Poste teneva la contabilità con sistema manuale, articolata in capitoli e articoli, in stretta aderenza alla classificazione delle entrate e delle spese stabilita dal bilancio di previsione, secondo la normativa della Contabilità Generale dello Stato.

La trasformazione dell'Amministrazione statale in Ente Pubblico, assoggettato in materia di contabilità e bilancio alla normativa del codice civile, ha comportato innanzi tutto l'impostazione della contabilità generale civilistica, in modo da poter direttamente arrivare in tempi accettabili - tenuto conto dell'estensione territoriale dell'Ente, della quantità di personale coinvolto e del sensibile numero di unità organizzative addette alla rilevazione dei fatti di gestione - alla redazione del bilancio civilistico, obbligo imposto dalla legge.

Tale impostazione ha richiesto un impegno notevole sia di lavoro sia di tempo per la necessità di convertire professionalmente il personale contabile e quello delle altre aree che interfaccia con Amministrazione e Finanza, di creare una struttura informatica, sia pure semplice, per la tenuta della contabilità generale, di impostare le nuove procedure per la contabilità civilistica e i relativi registri e libri obbligatori dalla normativa del codice civile e da quella fiscale. A quest'ultimo riguardo va segnalato che l'ex Amminstrazione dello Stato non era assoggettata alla normativa IVA e quindi con la costituzione dell'Ente si è dovuto procedere alla istituzione dei registri e delle procedure IVA in tutte le strutture aziendali, compresi gli uffici operativi (oltre 14.500) e istruire il personale

adibitovi. La nuova contabilità generale e la contabilità IVA sono partite dal 1 gennaio 1995.

Non si può, poi, non sottolineare che sia i lavori d'impostazione della contabilità generale e della contabilità IVA eseguiti nel 1994 sia quelli applicativi delle nuove contabilità eseguiti nel 1995 sono stati effettuati con la contemporanea tenuta in parallelo della contabilità pubblica.

Contemporaneamente alla tenuta della contabilità generale, è partito lo studio per il controllo di gestione, la cui base è costituita da una contabilità analitica articolata per centri di responsabilità, di profitto e di costi.

Tale contabilità analitica rileverà le spese per distinazione e, nell'ambito di questa, per natura, in modo da consentire, attraverso la comparazione dei costi unitari per unità fisica dei servizi prodotti sostenuti dalle singole unità operative, l'individuazione dei fattori impiegati che incidono negativamente sul costo specifico rispetto alle componenti del costo standard. Ciò vale in particolare per l'incidenza del costo del personale, legato oltre che alla sua produttività anche al livello della qualifica rivestita dal personale impiegato.

La creazione del controllo di gestione, richiedendo strutture informatiche, sia nell'aspetto hardware che software, molto sofisticate e personale appositamente preparato comporta tempi lunghi per la sua realizzazione.

In ordine, poi, alle osservazioni esposte alla pagina 4 della nota cui si risponde, si fa presente quanto segue:

la situazione patrimoniale iniziale dell'Ente risulta dall'unito fascicolo nel quale sono state pure esposti i criteri e le metodologie adottate per passare dal rendiconto patrimoniale pubblico al 31.12.1993 alla situazione patrimoniale civilistica al 1 gennaio 1994, sia per quanto riguarda la natura delle voci

che il relativo valore. Tale situazione patrimoniale, che ha costituito il punto di partenza del bilancio 1994 redatto in via sperimentale non ha formato oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione nè è stato revisionato dal Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto, per l'anno in questione, la contabilità ufficiale è stata quella pubblica. Anche per il bilancio civilistico 1995 il punto di partenza non potrà che essere lo stato patrimoniale iniziale al 1° gennaio 1994 aggiornato con le variazioni intervenute nel corso dello stesso anno;

i criteri per riconciliare i dati della situazione patrimoniale privatistica con quella pubblica sono esposti come già detto nel fascicolo allegato. E' però più corretto parlare delle rettifiche apportate alle poste e valori del rendiconto patrimoniale pubblico per ottenere le poste e i valori dello stato patrimoniale iniziale dell'Ente. I valori della situazione patrimoniale al 31.12.1994 del bilancio sperimentale di tale anno sono stati ottenuti sommando algebricamente ai valori iniziali le variazioni intervenute con la gestione 1994.

Queste variazioni patrimoniali se legate ad accertamenti di entrate e a impegni di spese sono state ottenute mediante apposita analisi condotta su ciascun capitolo e nell'ambito di questa su ciascun contratto. Le variazioni patrimoniali non dipendenti dalla gestione del bilancio, sono state rilevate dalle scritture ausiliarie tenute con le modalità preesistenti.

Le partite che hanno concorso a formare le poste del conto economico sono state pure ottenute mediante l'analisi delle entrate e delle spese accertate in ciascun capitolo di bilancio. Per quanto riguarda le spese, l'analisi è stata spinta, nell'ambito di ciascun capitolo, ai singoli contratti per accertare che le prestazioni dei terzi erano state effettivamente rese onde poterle imputare al bilancio civilistico. Gli eventuali impegni di spesa non ancora tradotti in prestazioni eseguite nell'esercizio e costituenti, quindi, residui di contratto, sono stati naturalmente esclusi dal bilancio civilistico. Sono stati ugualmente esclusi dal

bilancio civilistico i residui di stanziamento che non sono per la loro natura debiti in senso giuridico.

I criteri seguiti per tali analisi sono riportati nelle istruzioni a suo tempo emanate agli uffici centrali e periferici dell'ente, istruzioni di cui si allega un esemplare.

Le istruzioni sono state illustrate in convegni-dibattiti.

In ordine alle poste e alle relative grandezze che non trovano rappresentazione nel bilancio pubblico in quanto dipendenti da fatti che non trovano espressione nel bilancio finanziario, ma che devono invece essere rappresentate nel bilancio civilistico in quanto debbono concorrere a formare il reddito d'esercizio e contemporaneamente costituire componenti patrimoniali, in genere del passivo, si fa presente che già nello stato patrimoniale iniziale dell'Ente si è di ciò tenuto conto.

In particolare sono stati istituiti fondi futuri di spese e fondi rischi per rendite vitalizie al personale, per rapine agli uffici postali, per richieste di pagamento di resui passivi perenti, per contenzioso in corso nei confronti sia del personale sia di terzi, per l'eventuale versamento al Tesoro dei residui di stanziamento dei capitoli della parte capitale concernenti i servizi radioelettrici le cui fonti di finanziamento erano state già acquisite dall'ex Azienda.

Si tratta di partite i cui rispettivi valori si riferiscono tutti ad eventi passati dell'ex Amministrazione statale ma che si manifesteranno o potrebbero manifestarsi finanziariamente nel corso della gestione dell'Ente o della futura società per azioni.

Come già detto i residui di stanziamento non sono stati invece iscritti nel bilancio civilistico in quanto non rappresentano obbligazioni debitorie dell'Ente.

E' stato anche istituito il fondo svalutazione crediti per un importo corrispondente alla presunta inesigibilità, fondo non incluso nei fondi rischi in quanto è stato portato a diretta decurtazione dei crediti, come stabilito dalla L. n° 127.

Per quanto riguarda l'ammortamento dei cespiti si rinvia alle pagine da 4 a 11 della relazione allo stato patrimoniale iniziale dell'ente. In sintesi l'ammortamento è stato computato sia sui fabbricati sia sugli altri beni strumentali nella misura massima annua consentita dalla normativa fiscale per tutti gli anni compresi tra quello di entrata in esercizio del bene e il 1993 compreso, ultimo anno di gestione dell'Amminstrazione statale.

I fondi ammortamento non sono stati iscritti fra le passività, in quanto sono stati portati a diretta diminuzione dei valori di costo o dei valori di conto per gli immobili, quale deprezzamento di valore subito per il loro uso e per il decorso del tempo. Ciò, peraltro, in armonia al disposto dalla legge n. 127. Il valore di costo degli immobili è costituito dal valore di costo e dall'importo delle rivalutazioni effettuate a tutto il 1993.

Per tutte le immobilizzazioni è stato istituito il libro dei cespiti ammortizzabili mediante computer e con l'osservanza della relativa normativa fiscale.

I valori al 31.12.94 dello stato patrimoniale del bilancio sperimentale sono stati ottenuti, come già detto in precedenza, aggiornando i valori iniziali con le variazioni intervenute nell'anno, misurate da contrapposte variazioni numerarie o da accantonamenti a fondi ammortamento, e a fondi rischi e oneri. Si ritiene opportuno precisare che i maggiori valori dipendenti dalla rivalutazione degli immobili contabilizzata in corso d'anno, portati in aumento del valore inziale degli immobili nel rendiconto patrimoniale pubblico, non sono stati invece presi in considerazione nello stato patrimoniale civilistico. Ciò per non

inquinare il risultato economico con componenti positive estranee alla gestione.

Giova, però, fare presente che in sede di trasformazione dell'ente in società per azioni, qualora alla stessa partecipino altri soggetti, gli immobili iscritti nello stato patrimoniale iniziale dell'ente al valore di costo, al netto degli ammortamenti, dovranno essere rivalutati da una società specializzata per rendere palesi le eventuali riserve che i valori di bilancio sottendono, operazioni necessarie per determinare la quota di partecipazione al capitale sociale, relativa al conferimento dell'azienda.

Giova, infine, fare presente che il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito dalle seguenti voci:

- fondo di dotazione di 50 miliardi istituito con la legge di trasformazione delle Poste in ente pubblico;
- attività e passività trasferite dall'ex Amministrazione Statale per miliardi 6.047,1, corrispondente alla differenza tra il totale dei valori attribuiti alle attività e quello attribuito alle passività nello stato patrimoniale iniziale.

Il valore della seconda delle voci sopra indicate è suscettibile di variazioni sia perchè le attività comprendono anche i beni, ancora da individuare formalmente, che devono essere trasferiti al Ministero, sia perchè i criteri di valutazione adottati potrebbero non essere condivisi dai Ministeri Vigilanti.

Un approfondimento del problema sarà operato in sede di redazione del bilancio 1995.

C) Risposte alle osservazioni di natura contabile di cui al punto 2 "Aspetti specifici" della nota citata nel titolo

Le risposte sono elencate con lo stesso ordine delle osservazioni:

1.1 Gli immobili sono inventariati sia su registri di consistenza sia su computer.

1.2 Sulla base dell'archivio magnetico, sono stati redatti elenchi dei fabbricati esistenti, distintamente per filiale, contenenti oltre ai dati necessari alla loro individuazione anche la relativa destinazione. Le filiali, sulla base di tali elenchi, hanno provveduto ad accertare che i dati fisici corrispondevano a quelli contabili.

1.3 Il valore attribuito agli immobili nello stato patrimoniale iniziale dell'ente è quello di conto al 31.12.93, abbattuto delle quote annue di ammortamento maturate dall'anno di entrata in esercizio fino al 1993 compreso, calcolate con l'aliquota massima fiscale, per i fabbricati strumentali; il valore di conto senza abbattimento delle quote di ammortamento per i fabbricati alloggi.

1.4 La rivalutazione dei fabbricati ha riguardato esclusivamente i fabbricati strumentali. I nuovi valori sono stati determinati, seguendo la normativa esistente nello Stato, sulla base dei prezzi di mercato del 1990 e su di essi ha espresso il proprio parere l'Ufficio Tecnico Erariale. I maggiori valori contabilizzati nel 1993 sono relativamente modesti (miliardi 9,1) in quanto la maggior parte delle rivalutazioni sono state contabilizzate nel 1994 (miliardi 1.596,5). Il rendiconto patrimoniale pubblico tiene conto anche della rivalutazione contabilizzata nel 1994 e non poteva essere diversamente in quanto la contabilità è stata tenuta secondo la normativa pubblica preesistente. Il bilancio privatistico dello stesso anno, redatto a titolo sperimentale, non ne tiene invece conto. Ciò sia perchè le rivalutazioni del 1994 non sono state in gran parte

assentite dall'Ufficio Tecnico Erariale, in quanto, con la trasformazione in ente, le Poste erano fuori dalla normativa stabilita per le Amministrazioni dello Stato, sia perchè l'inclusione della rivalutazione, come già detto, avrebbe alterato artificiosamente il risultato del conto economico privatistico, sia, infine, perchè alla rivalutazione degli immobili si dovrà procedere, con l'ausilio di una società specializzata, al momento della trasformazione dell'ente in società per azioni, per determinare la quota di partecipazione al capitale della società.

2. Le altre immobilizzazioni e le rimanenze di materiale di consumo e di parti di ricambio sono state iscritte nel rendiconto patrimoniale pubblico con gli stessi criteri dei precedenti anni. Questi beni sono tutti inventariati su documenti cartacei e quindi non è stato possibile raggrupparli in categorie omogenee secondo criteri civilistico-fiscali.

Conseguentemente, per redigere lo stato patrimoniale iniziale dell'Ente è stata fatta un'analisi delle spese per immobilizzazioni sostenute nel periodo corrispondente alla durata massima d'ammortamento prevista dalla normativa fiscale per ciascuna categoria di beni. Con questa analisi è stato determinato il valore di costo delle immobilizzazioni che, non essendo ancora teoricamente ammortizzate, erano da considerarsi ancora in uso. Il valore di costo è stato, poi, abbattuto dalle quote di ammortamento maturate dall'anno di entrata in esercizio del bene sino al 1993 compreso. Tutti gli altri beni sono stati considerati ammortizzati e quindi il loro valore escluso dallo stato patrimoniale iniziale dell'Ente.

Per le immobilizzazioni per le quali, dato il rilevante numero e il relativo basso valore unitario e la loro distribuzione territoriale su circa 15.000 uffici, non è

stato possibile redigere l'inventario su base informatica, il loro valore di costo complessivo è stato iscritto sul libro dei cespiti ammortizzabili per anno di formazione.

Per gli acquisti effettuati dall'Ente è stata, invece, impostata apposita procedura informatica per l'inventariazione. Per determinare il valore dei materiali di consumo è stata disposta apposita rilevazione con la quale i materiali sono stati ripartiti in nuovi, fuori uso, obsoleti. Ai primi è stato attribuito il valore di nomenclatura, agli altri valore zero. Il valore complessivo rilevato dagli inventari di magazzino e riscontrato con le esistenze fisiche è stato abbattuto del valore dei materiali fuori uso e obsoleti.

3. Il materiale scientifico e artistico, le biblioteche e i musei sono stati iscritti nello stato patrimoniale iniziale dell'Ente al valore di rendiconto pubblico al 31.12.1993. Ciò in attesa della decisione sul loro trasferimento o meno al Ministero.

I beni sono annotati su inventari cartacei. Nessun riscontro è stato eseguito tra dati inventariali e esistenza fisica dei beni.

4. I residui attivi iscritti nel rendiconto patrimoniale pubblico del 1994 sono stati determinati secondo le norme della Contabilità Generale dello Stato. Nello stato patrimoniale iniziale dell'Ente, come del resto in quello civilistico del 1994 redatto in via sperimentale, i residui attivi inclusi tra i crediti sono soltanto quelli costituiti da diritti ad esigere, con esclusione quindi di quelli che, per la tecnica di bilancio, si compensano con i residui passivi. L'importo nominale dei crediti è stato svalutato in relazione all'anno di formazione e al grado di solvibilità dei debitori. Non è stata effettuata la circolarizzazione

per avere l'attestazione di esistenza dei crediti, la quale sarà, invece, eseguita per il bilancio 1995.

5. I residui passivi risultanti dal rendiconto patrimoniale pubblico sono quelli risultanti dal consuntivo e quindi determinati secondo la normativa della Contabilità Generale dello Stato. Nello stato patrimoniale iniziale dell'Ente e in quello civilistico 1994 sono stati inclusi tra i debiti esclusivamente i residui corrispondenti a obbligazioni debitorie, con esclusione dei residui di stanziamento, dei residui di contratto e dei residui che si compensano, per la tecnica di bilancio, con i residui attivi. Non è stata eseguita la circolarizzazione che sarà invece effettuata per il bilancio 1995. Comunque, date le modalità stabilite dalla Contabilità Generle dello Stato per la determinazione dei residui e i controlli esercitati all'interno dell'Ente e dalla Corte dei Conti non dovrebbero sussistere dubbi sulla loro esistenza.

6. In regime di Amministrazione statale, l'azienda chiudeva sempre in pareggio il bilancio di previsione di competenza e il relativo consuntivo in quanto il disavanzo veniva coperto con sovvenzione del Tesoro o con anticipazione della Cassa Depositi e Prestiti, autorizzate dalla legge finanziaria. Conseguentemente la situazione amministrativa costituita dalla somma algebrica della Cassa (avanzo o disavanzo di cassa) e dei residui attivi e passivi chiudeva sempre a zero. Il saldo della cassa, generalmente negativo per il ritmo più celere dei pagamenti rispetto agli incassi, risultava non soltanto dalla differenza fra pagamenti di spesa e ricavi di entrate ma anche dalla differenza fra residui attivi e residui passivi.

Nel rendiconto patrimoniale, conto generale n° 4 "Passività finanziarie" la differenza fra residui attivi e passivi veniva iscritta a pareggio, dopo la consistenza dei

residui passivi, con la voce "Anticipazione della Cassa Vaglia e Risparmi". Ciò in quanto, come già detto, la differenza tra i residui attivi e passivi corrispondeva alla differenza fra i pagamenti, in conto competenza e in conto residui e gli incassi, in conto competenza e in conto residui nel presupposto che tutti gli incassi realizzati nell'anno fossero stati versati alla Cassa Vaglia entro la chiusura dell'esercizio. Poichè ciò non poteva verificarsi per motivi contabili e per altri motivi, l'anticipazione della Cassa Vaglia e Risparmi era in realtà pari alla differenza tra i pagamenti risultanti dal consuntivo e le somme incassate, ma limitatamente alla parte riversata alla Cassa Vaglia. Dal rendiconto patrimoniale al 31.12.1993, l'anticipazione della Cassa vaglia risulta dal conto generale n. 4 "Passività finanziarie" di miliardi 8.290, ma tenuto conto che delle somme incassate, miliardi 6.550,3 giacenti presso la Tesoreria dello Stato, non erano state versate alla Cassa Vaglia, l'ammontare dell'anticipazione della Cassa Vaglia era in realtà di miliardi 14.840,3 (=differenza di miliardi 8.290 tra residui attivi e passivi più miliardi 6.550,3 per somme incassate ancora da versare a fine esercizio alla predetta Cassa). Per quest'ultima cifra, infatti, è stato iscritto il debito verso la Cassa Vaglia nello stato patrimoniale iniziale dell'ente. Naturalmente, il predetto importo di miliardi 6.550,3 è stato iscritto nell'attivo del medesimo stato patrimoniale.

E' opportuno precisare che, nel rendiconto patrimoniale pubblico, le disponibilità non riversate alla Cassa Vaglia non apparivano in quanto l'importo dell'anticipazione, come già detto, era già al netto di tale disponibilità.

Con la trasformazione dell'Amministrazione statale in ente pubblico, il bilancio finanziario di competenza non chiude più in pareggio in quanto sono venute meno le

sovvenzioni del Tesoro e le anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti a copertura del disavanzo.

Pertanto l'ammontare dell'anticipazione della Cassa Vaglia può essere determinata soltanto quale differenza fra pagamenti e incassi e non più quale differenza fra residui attivi e passivi. Quest'ultima differenza costituisce soltanto un aggregato che concorre a formare la situazione amministrativa, per cui per avere l'anticipazione della Cassa Vaglia si dovrà sommare alla differenza medesima il disavanzo di competenza degli esercizi precedenti se non coperto con immissione di denaro fresco. Con riferimento all'esercizio 1994, ipotizzando per semplicità di esposizione che l'intero importo incassato sia stato versato alla Cassa Vaglia, il debito verso la medesima al 31 dicembre 1994 risulta dai seguenti addendi:

Residui attivi al 31.12.94	Mld	12.001,4
Residui passivi al 31.12.1994	Mld	6.800,3
		5.201,3
Disavanzo di competenza del 1994	Mld	524,2
Riaccertamento dei residui attivi e passivi del 1993 che determinano un maggior disavanzo di quest'ultimo anno non coperto con sovvenzione del Tesoro o con anticipazioni della Cassa depositi e Prestiti	Mld	880
Anticipazioni della Cassa vaglia a fine 1994	Mld	6.605,3

Allo stesso risultato si perviene se al disavanzo di cassa del 93 di sommano algebricamente gli incassi e i pagamenti del 1994:

Disavanzo cassa al 31.12.93	Mld		8.290
Incassi del 1994 in conto competenza e in conto residui	Mld	16.094,3	
Pagamenti del 1994 in conto competenza e in conto residui	Mld	14.409,5	
Avanzo di cassa della gestione '94	Mld		1.684,9
Disavanzo di cassa complessivo al 31.12.94	Mld		6.605,1

Le passività patrimoniali di cui al conto generale n° 5, con esclusione di quelle indicate nella nota cui si risponde, sono costituiti da prestiti il cui rimborso viene effettuato annualmente secondo i relativi piani di ammortamento - fa eccezione il fondo di riserva di 800 milioni che nella situazione patrimoniale iniziale dell'Ente concorre a formare il patrimonio netto. In ordine, poi, alle osservazioni esposte subito dopo quelle di cui al punto 7, si fa presente che lo stato patrimoniale iniziale dell'ente è stato effettuato tenendo conto sia delle componenti negative e positive non rappresentate nel rendiconto patrimoniale pubblico sia delle differenze tra i valori iscritti in quest'ultimo rendiconto e il valore di funzionamento, ai fini della determinazione del reddito, dei beni trasferiti all'Ente. Ciò si può rilevare in analisi dalla relazione allo stato patrimoniale iniziale dell'Ente. La differenza dei valori attivi e passivi è stata iscritta con la voce "Attività e passività conferite dall'ex Amministrazione dello Stato" nella posta Patrimonio netto. Come già detto in precedenza questa voce del Netto comprende anche i beni che formalmente dovranno essere trasferiti al Ministero, per cui quando tale trasferimento sarà effettuato, il loro valore sarà decurtato dalle relative poste attive e contemporaneamente dalla predetta voce del Netto. Trattasi, infatti, di rettifiche da apportare allo stato patrimoniale iniziale di cui non è stato possibile tenere conto in sede di impostazione di quest'ultimo. Anche eventuali altre rettifiche ai valori iniziali dovranno

essere effettuate in modo analogo, riferendosi a partite trasferite dall'ex Amministrazione all'Ente. Per le osservazioni di cui agli ultimi due capoversi di pag. 12 della nota cui si risponde, si fa presente che:

la perdita d'esercizio di miliardi 1.534, determinata con i criteri dei precedenti anni, è costituita dalla data differenza fra entrate e spese di parte corrente, con esclusione quindi delle entrate e delle spese per movimento di capitali e per accensione e rimborso prestiti. Sono state pure escluse le partite relative a capitali che trovano corrispondenza sia in entrata sia in uscita, e le partite di entrata relative alla categoria trasferimenti. Il disavanzo di competenza di miliardi 524 deriva invece dalla differenza fra tutte le entrate accertate e tutte le spese impegnate. I risultati economici delle singole gestioni esposti nella relazione del Collegio dei Revisori sono state ottenute mediante ripartizione delle spese su base parametrica. L'analisi delle componenti economiche di ciascuna gestione, peraltro da determinare con criteri civilistici che rispecchiano la competenza economica dell'esercizio, potrà essere esposta dopo che sarà stata avviata la contabilità analitica, come in precedenza è stato già detto. Le informazioni sintetiche sul contenzioso in essere e sulle passività potenziali ad esso riferibile sono esposte alle pag. 33 e 34 della relazione allo stato patrimoniale iniziale.

In riferimento ai chiarimenti richiesti a pag. 13, lo scrivente ritiene utile precisare quanto segue:

a) Il cap. 101 dell'entrata, disaggregato, ha prodotto le seguenti risultanze contabili in termini di competenza finanziaria:

(valori in milioni di lire)

101.01	Posta lettere	1.469.984
101.02	Francatura meccanica	2.123.154
101.03	Francatura stampe	565.184
101.04	Nolo bolgette	16.059
101.05	Francature autorizzate	473.911
101.06	Oggetti caduti in rifiuto	34
101.07	Francatura su ccp	145.307
101.08	Diritti scambio	849
101.09	Trasporto pacchi	7.228
101.10	Posta elettronica	221.472
	Totale	5.023.182
106	Esenzioni postali	446.179

Per quanto concerne i dati relativi alle quantità e valori del traffico sostenuto nell'esercizio 1994 a carico dei predetti capitoli, questi potranno essere richiesti alla Divisione Servizi Postali e Comunicazione Elettronica le cui strutture sono deputate anche alle rilevazioni di cui trattasi.

b) Si allega la nuova convenzione regolatrice dei rapporti Ente/Cassa Depositi e Prestiti sottoscritta in data 9 gennaio 1996.

c) Tutte le somme trasferite all'Ente dal Ministero del Tesoro sono regolarmente registrate in bilancio di entrata e si riferiscono, nella fattispecie, ai seguenti capitoli:

(valori espressi in miliardi di lire)

Cap. 106 -	446
Cap. 107 -	20
Cap. 122 -	26
Cap. 243 -	0
Cap. 258 -	968
Cap. 262 -	202
Cap. 267 -	7
Cap. 269 -	4
Cap. 270 -	30
Cap. 271 -	22
Cap. 278 -	43

d) La gestione case economiche, in termini finanziari, ha prodotto le seguenti risultanze di entrata e spesa:

Entrata Gestione case economiche.

Cap. 341	1.371.353.065
Cap. 342	24.986.627.032

Spesa

Cap. 488	1.218.677.616
Cap. 489	8.078.812.697
Cap. 490	130.237.661

Informazioni dettagliate sulla gestione possono essere fornite dall'Area Patrimonio e Lavori.

e) Per quanto concerne il disavanzo di amministrazione, pari a L. 1.404 miliardi, si partecipa che le attuali disponibilità finanziarie consentono di far fronte alla predetta perdita di gestione.

Ovviamente, l'Ente, sin dall'esercizio 1997 si troverà nelle condizioni di dover produrre immediati utili di esercizio al fine di ripianare i disavanzi 1994 e 1995.

Come già detto in precedenza, si ritiene che anche i maggiori oneri pregressi di L. 880 miliardi debbano, in virtù delle disposizioni contenute nella legge n. 71/1994, essere posti a carico del Ministero del Tesoro.

Quoziente di consolidamento dei debiti

(esprime la misura del consolidamento e la struttura dell'indebitamento, in miliardi di

$$\frac{\text{Debiti a medio - lungo termine}}{\text{Debiti a breve}}$$

$$\frac{7.364,2}{11.547,2} = 63.8$$

Quoziente di disponibilita'

(esprime la capacita' di copertura dei debiti a breve mediante le attivita' che presumibilmente possono produrre movimenti di cassa. L'indice, superando l'unita,' appare di segno positivo).

$$\frac{\text{Attivita' correnti}}{\text{Passivita' correnti}} = \frac{\text{Liquidita' + disponibilita'}}{\text{Debiti a breve}}$$

$$\frac{12.052,3}{11.547,2} = 1,04$$

Riclassificazione rendiconto patrimoniale
(in miliardi di lire)

Attivita' correnti	
Liquidita' immediate:	
Liquidita' differite:	
Crediti	50,8
Residui	12.001,5
totale	12.052,3
Attivita' immobilizzate:	
Immobili	8.552,2
Macchinari	3.330,3
Materiali	107,6
totale	11.990,1
Passivita' correnti	
Debiti a breve:	
Debiti cassa vaglia	6.605,3
Residui	6.800,4
Residui di stanziamento	-2.138,0
* Mutui	279,5
totale	11.547,2
Debiti a medio - lungo termine:	
Mutui	7.364,2
Capitale netto:	
Perdita di esercizio	524,3
Fondo dotazione	50,0
Fondo riserva	0,3

* Per i mutui a breve l'importo tiene conto delle somme dovute per il 1994

L'elaborazione in via sperimentale del bilancio di esercizio consente una precisa risposta a dubbi e perplessità manifestate nei riguardi delle rilevazioni contabili e delle valutazioni patrimoniali; rilevazioni e valutazioni che troveranno esaustivo completamento in sede di stesura del bilancio di esercizio per il 1995.

Il Direttore dell'Area
(Dr. E. Lupi)

ALLEGATO 3.

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 26.07.1995
SEC(95) 830 def.

Progetto di

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'applicazione delle regole di concorrenza
al settore postale e in particolare sulla valutazione
di alcune misure statali relative ai servizi postali

PREMESSA

Come riconosciuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, il settore postale[1] è disciplinato dal diritto comunitario, ed in particolare dalle norme sulla concorrenza contenute nel Trattato.

In seguito alla presentazione da parte della Commissione di un libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali[2] e di una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio che esponeva i risultati delle consultazioni relative al libro verde e le misure raccomandate dalla Commissione[3], sono state avviate importanti discussioni sul futuro ambito normativo del settore postale comunitario.

Il presente progetto di comunicazione, che integra la misure di armonizzazione proposte dalla Commissione, si fonda sugli esiti di queste discussioni in accordo con i principi stabiliti nella risoluzione del Consiglio (94/C 48/02) del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali comunitari. Esso fissa gli orientamenti in base ai quali la Commissione intende applicare al settore postale le norme sulla concorrenza presenti nel Trattato, al fine di proseguire sulla via di una liberalizzazione graduale e controllata del mercato postale, mantenendo nel contempo le garanzie necessarie per la fornitura di un servizio universale.

Oltre a definire l'approccio da seguire per verificare la compatibilità delle misure adottate dagli Stati membri - che limitano la libertà di prestare servizi e/o di competere all'interno dei mercati postali - con le norme sulla concorrenza presenti nel Trattato, la comunicazione conferma il diritto degli Stati membri di mantenere, al momento attuale, un ambito ben definito di servizi riservati.

In più, si affronta il problema di un accesso non discriminatorio alla rete postale e quello delle garanzie normative necessarie per assicurare una concorrenza leale nel settore.

---

(1) Si vedano, in particolare Cause riunite C-48/90 e C-66/90, Regno dei Paesi Bassi, Koninklijke RTT Nederland NV e PTT-Post contro Commissione, Raccolta 1992, pag. I-0565 e Causa C-320/91 Paul Corbeau, Raccolta 1993 pag. I-2533.

(2) COM(91) 476 def.

(3) "Linee direttrici per lo sviluppo dei servizi postali comunitari", COM(93) 247 del 2 giugno 1993.

PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Indice

Introduzione

1. Definizioni

2. Articolo 90, paragrafo 1

3. Articolo 90, paragrafo 1 e articolo 59
   (a) Principi fondamentali
   (b) Conseguenze

4. Articolo 90, paragrafo 1 e articolo 86
   (a) Il mercato di cui trattasi
   (b) Posizione dominante
   (c) Abusi potenziali

5. Articolo 90, paragrafo 2
   (a) Il servizio di pubblico interesse economico e l'area riservata . .
   (b) Condizioni
      i Liberalizzazione degli altri servizi postali
      ii Mancanza di mezzi meno restrittivi per garantire il servizio universale
      iii Proporzionalità
      iv Controllo da parte di un organismo indipendente di regolamentazione
      v Monitoraggio efficace dei servizi riservati
      vi Trasparenza della tenuta della contabilità
      vii Accesso non discriminatorio alla rete postale

6. Applicazione dell'articolo 92 in materia di aiuti concessi dallo Stato agli esercenti postali quali definiti al punto 2.2.
   a) Principi
   b) Applicazione degli articoli 90 e 92

7. Riesame

Introduzione

La Commissione ritiene che, in quanto strumento essenziale di comunicazione e di scambio, i servizi postali siano di vitale importanza per tutte le attività sociali ed economiche. In questo settore si stanno sviluppando nuovi servizi postali e la sicurezza delle regole di mercato è la premessa necessaria per l'investimento e la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha riconosciuto che le disposizioni del trattato CE, ed in particolare le norme sulla concorrenza, si applicano al settore postale[4].

Di conseguenza, viene spesso chiesto alla Commissione delle Comunità europee l'atteggiamento che essa intende assumere per dare attuazione alle norme sulla concorrenza contenute nel Trattato CE nei confronti delle misure statali relative ad imprese pubbliche e ad imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti esclusivi o speciali nel settore postale.

Considerando soprattutto lo sviluppo dei nuovi servizi postali offerti da operatori privati, alcuni Stati membri hanno rivisto o stanno rivedendo la loro legislazione postale al fine di ridurre il monopolio delle proprie amministrazioni postali al livello considerato necessario per conseguire l'obiettivo del pubblico interesse. Infine, il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre misure atte a definire, tra l'altro, un servizio universale armonizzato e i servizi postali che possono essere riservati[5].

È pertanto opportuno un approccio globale che ricomprenda, da un lato, le proposte di direttive del Parlamento e del Consiglio per la definizione di una serie armonizzata di servizi postali nonché, dall'altro, l'individuazione degli obblighi imposti agli Stati membri in virtù del Trattato, fornendo loro in tal modo linee direttrici chiare onde evitare violazioni dello stesso.

A tale proposito, il Consiglio ha chiesto che le misure siano trasparenti, semplici e di facile gestione, al fine di assicurare le migliori condizioni possibili di verifica e di applicazione.

In questa fase, una comunicazione sembra pertanto lo strumento più appropriato per orientare gli Stati membri e le amministrazioni postali che sono titolari di diritti speciali ed esclusivi a garantire una corretta applicazione delle regole di concorrenza. La presente comunicazione, pur non potendo avere carattere esaustivo, ha l'obiettivo di chiarire in termini generali gli obblighi concreti imposti dal Trattato agli Stati membri nel settore postale e di fornire quindi i criteri necessari alla corretta interpretazione, in particolare, dell'articolo 90, paragrafo 1 del trattato CE in combinato disposto con gli articoli 59 e 86.

Con la presente comunicazione, la Commissione procede verso la definizione del campo di applicazione della deroga di cui all'articolo 90, paragrafo 2 per garantire una maggiore trasparenza e facilitare le decisioni in materia di investimento da parte di tutti i soggetti operanti nel settore postale nell'interesse degli utenti dei servizi postali nell'Unione europea.

1. Definizioni

Ai fini della presente comunicazione, si intende per:

"servizi postali", i servizi che consistono nella raccolta, in particolare la raccolta pubblica, nel trasporto e nella distribuzione di invii postali;

"rete postale pubblica", l'insieme delle risorse umane e delle attrezzature indispensabili per garantire

---

[4] Vedasi nota 1.

[5] Risoluzione del Consiglio del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali comunitari, GU n. C 48, del 16.2.1994, pag. 3.

- la raccolta pubblica degli invii postali dalle cassette di impostazione o da altri punti di accesso dislocati su tutto il territorio effettuata in virtù degli obblighi imposti dal servizio universale;
- l'avviamento e movimentazione di tali invii tra i punti di accesso e il rispettivo centro di distribuzione;
- il recapito di tali invii al relativo indirizzo durante i normali giri di distribuzione previsti;

"raccolta", il processo di concentrazione, trasporto e smistamento degli invii postali dal luogo di spedizione e dalle cassette di impostazione ai punti di accesso alla rete postale;

"distribuzione", le operazioni che vanno dallo smistamento nei centri di distribuzione al recapito degli invii postali agli indirizzi indicati sugli invii;

"invio postale", ogni oggetto munito di indirizzo, le cui caratteristiche tecniche e fisiche ne consentano il trasporto all'interno della rete postale. La definizione comprende la corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici, pacchi postali con o senza valore commerciale;

"corrispondenza", la comunicazione in forma scritta su un qualsiasi supporto materiale da inviare e recapitare all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro. Non rientrano tra la corrispondenza i libri, i cataloghi, i giornali, i periodici;

"scambio di documenti", la consegna da parte del mittente di materiale ad un centro di scambio ad hoc nel quale i suoi corrispondenti dispongono di caselle apposite dalle quali possono recuperare la loro posta;

"pubblicità diretta per corrispondenza", gli invii di corrispondenza basati su uno stesso testo e spediti a un vasto numero di destinatari a fini di pubblicità e di vendite;

"servizio espresso", il servizio che, oltre a una maggiore rapidità e affidabilità nella raccolta e recapito degli invii, comprende tutto o alcuni dei seguenti servizi supplementari: garanzia di consegna a data predeterminata; presa a domicilio, recapito nelle mani del destinatario, possibilità di cambiare la destinazione e l'indirizzo nel tragitto; conferma al mittente dell'avvenuto ricevimento; controllo, ricerca e rintracciamento di invii spediti; servizio a misura del cliente e, ove richiesto, fornitura di servizio à la carte;

"fornitori del servizio universale", gli organismi pubblici o privati che sono designati da uno Stato membro a provvedere alla fornitura del servizio universale o di parti di tale servizio;

"diritti esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro ad un'impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di fornire un servizio postale o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica;

"diritti speciali", i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica,

- limita su base discrezionale a due o più il numero di dette imprese, autorizzate a fornire un servizio o ad effettuare un'attività,
- designa, secondo criteri che non sono criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, numerose imprese concorrenti come quelle autorizzate a fornire un servizio o ad effettuare un'attività, o
- conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi stabiliti per legge o regolamento che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio o di effettuare la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti.

"spese terminali", la remunerazione applicata tra fornitori del servizio universale per il recapito di invii transfrontalieri;

"intermediario", qualsiasi operatore economico che agisce in veste di intermediario tra il mittente dell'invio postale e un fornitore del servizio universale raccogliendo e/o trasportando e/o presmistando gli invii prima di inoltrarli alla rete postale pubblica nello stesso Stato o in un altro;

"punti di accesso", i luoghi fisici presso i quali i clienti o gli intermediari possono consegnare gli invii postali nelle varie fasi di trattamento degli invii stessi prima della loro distribuzione. Tra questi figurano gli sportelli degli uffici postali, le cassette di impostazione nonché i punti terminali dei centri di distribuzione per gli invii postali presmistati;

"autorità nazionale di regolamentazione", l'organismo o gli organismi a cui in ciascuno Stato membro sono demandate dagli Stati membri, tra l'altro, le funzioni di regolamentazione che rientrano nell'ambito della presente comunicazione;

"esigenze essenziali", i motivi di natura non economica di interesse generale che possono indurre uno Stato membro a subordinare la fornitura dei servizi postali a determinate condizioni vincolanti. Tali motivi sono il comune senso del pudore, il controllo di eventuali attività criminose e, nei casi in cui siano giustificate, la protezione dei dati.

2. Articolo 90, paragrafo 1

2.1. Il Trattato obbliga gli Stati membri a non emanare né mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del trattato stesso. L'espressione "impresa" designa qualsiasi persona che esercita una attività economica, indipendentemente dallo statuto giuridico di tale persona e dalle sue modalità di finanziamento. La fornitura del servizio di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali costituisce un'attività economica, in quanto tali servizi vengono normalmente prestati a titolo oneroso.

Il termine "impresa pubblica" designa qualsiasi impresa su cui le autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà o hanno in essa una partecipazione finanziaria oppure in conseguenza delle norme che disciplinano l'impresa in questione. L'influenza dominante è presunta quando le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le quote del capitale dell'impresa oppure hanno il diritto di nominare più della metà dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza. Gli organismi che fanno parte dell'amministrazione di uno Stato membro e che gestiscono in modo organizzato i servizi postali a favore di terzi in cambio di una remunerazione vanno anch'essi considerati come "imprese pubbliche".

2.2. Le disposizioni nazionali relative agli esercenti postali ai quali gli Stati membri hanno concesso diritti speciali o esclusivi per la fornitura di determinati servizi postali, ed in particolare la concessione di diritti speciali o esclusivi, sono considerate misure ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1 del Trattato e devono essere valutate alla luce delle disposizioni del Trattato a cui fa riferimento tale articolo.

2.3. In tutti gli Stati membri, ad eccezione di Svezia e Finlandia, i diritti speciali o esclusivi riguardano servizi quali la raccolta, il trasporto e la distribuzione di invii postali nonché le modalità di fornitura di tali servizi, come ad esempio il diritto esclusivo di collocare le cassette di impostazione lungo le strade principali o di emettere francobolli recanti il nome del paese in questione.

3. Articolo 90, paragrafo 1 e articolo 59

(a) Principi fondamentali

3.1. La concessione di diritti speciali o esclusivi a uno o più esercenti quali definiti al punto 2.2 per la raccolta, inclusa la raccolta pubblica, il trasporto e la distribuzione di determinate categorie di invii postali, limita inevitabilmente la possibilità che tali servizi siano forniti da imprese con sede in altri Stati membri oppure da imprese stabilite negli Stati membri in questione, qualora i destinatari o i mittenti degli invii postali gestiti da tali imprese risiedano in altri Stati membri. In pratica, le restrizioni alla fornitura di servizi postali ai sensi dell'articolo 59 del Trattato[6] riguardano il divieto di trasportare talune categorie di invii postali in altri Stati membri, in particolare da parte di intermediari, come pure il divieto di distribuire la posta transfrontaliera in arrivo.

3.2. L'articolo 66 in combinato disposto con gli articoli 55 e 56 del Trattato stabilisce le deroghe all'articolo 59. Trattandosi di eccezioni, esse devono essere interpretate in modo restrittivo. Per quanto concerne i servizi postali, le deroghe di cui all'articolo 55 si applicano solo al trasporto e alla distribuzione della posta originata nel corso di procedure di tipo amministrativo o giudiziario collegate, anche solo a titolo occasionale, all'esercizio di una pubblica potestà, in particolare le notificazioni previste nel quadro di dette procedure. Il trasporto e la distribuzione di tali invii sul territorio di uno Stato membro possono pertanto essere subordinati ad un obbligo di licenza (cfr. infra 3.5) al fine di tutelare l'interesse pubblico. Le altre deroghe al trattato elencate in queste disposizioni non si applicano ai servizi postali. Di per sé tali servizi non devono minacciare l'ordine pubblico né avere ripercussioni sulla salute pubblica.

3.3. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia sono possibili, in linea di principio, ulteriori deroghe sulla base di esigenze imperative se finalizzate al soddisfacimento di esigenze essenziali di natura non economica e di interesse generale e se applicate senza provocare effetti discriminatori e in modo proporzionale all'obiettivo da conseguire. Per quanto riguarda i servizi postali, le sole esigenze essenziali che legittimano restrizioni alla libertà di fornire servizi postali sono il comune senso del pudore e il controllo di eventuali attività criminose, quali il trasporto illegale di armi e droga, come pure, nei casi in cui sia giustificata, la protezione dei dati. In questo contesto, per protezione dei dati si intende il carattere di riservatezza tipico della corrispondenza. Al contrario, la protezione dei consumatori non comporta restrizioni della libertà di fornire servizi postali, poiché questo obiettivo può essere conseguito anche attraverso la libera concorrenza nel quadro della normativa generale in materia di deontologia degli scambi e di protezione dei consumatori.

3.4. Secondo la Commissione, pertanto, il mantenimento in vigore di diritti speciali o esclusivi volti a limitare la fornitura transfrontaliera di servizi postali sarebbe, in linea di principio, incompatibile con gli articoli 90 e 59 del Trattato, salve restando le considerazioni esposte al punto 5.4.

(b) Conseguenze

3.5. Laddove gli Stati membri ritengano necessario regolamentare i servizi postali per salvaguardare le esigenze essenziali o le funzioni di servizio pubblico, il contenuto di tali normative deve essere conforme agli obiettivi perseguiti. Come regola di massima, gli obblighi devono essere fatti rispettare nel quadro delle licenze per

---

[6] Per un'illustrazione generale dei principi derivanti dall'articolo 59, cfr. la comunicazione della Commissione 93/C 334/03 concernente la libera circolazione dei servizi attraverso le frontiere. GU n. C 334 del 9.12.1993, pag. 3.

categoria e delle procedure di dichiarazione mediante le quali gli esercenti di servizi postali forniscono nome, forma giuridica, designazione e indirizzo nonché una breve descrizione dei servizi offerti al pubblico. La concessione di licenze individuali dovrebbe essere prevista solo nel caso di servizi postali specifici e laddove sia dimostrato che procedure meno restrittive non permettono di far fronte alle relative funzioni di interesse pubblico. In ogni caso, gli Stati membri sono invitati a notificare alla Commissione le misure adottate per consentire a quest'ultima di verificarne la rispondenza al principio di proporzionalità.

4. Articolo 90, paragrafo 1 e articolo 86

(a) Il mercato di cui trattasi

4.1. L'articolo 86 del trattato vieta, in quanto incompatibile con il mercato comune, qualsiasi azione di una o più imprese che comporti lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. I territori degli Stati membri costituiscono settori geografici separati per quanto riguarda il recapito della posta interna e, per quanto riguarda anche il recapito nel territorio nazionale della posta internazionale, a causa dei diritti esclusivi degli operatori quali definiti al punto 2.2 e delle restrizioni imposte alla fornitura di servizi postali. Ognuno di tali settori geografici costituisce una parte sostanziale del mercato comune. Per la definizione del mercato di cui trattasi il paese di origine della corrispondenza transfrontaliera in arrivo è irrilevante.

4.2. Per quanto riguarda l'aspetto merceologico, occorre distinguere vari settori.

4.3. Il servizio di corrispondenza ordinaria comprende il recapito della corrispondenza nel normale giro di distribuzione quotidiano.

Ne è invece esclusa la fornitura di servizi postali in proprio, cioè l'esecuzione di servizi postali da parte di una persona giuridica o fisica che è all'origine della corrispondenza o della raccolta, trasporto e consegna di corrispondenza da parte di un terzo che agisce in proprio.

Sono altresì esclusi gli invii postali che non sono considerati corrispondenza in quanto consistono in copie identiche della stessa comunicazione scritta che non sono state modificate da aggiunte, cancellature o indicazioni diverse dal nome del destinatario e dal suo indirizzo. Trattasi di riviste, giornali, periodici stampati, compresi cataloghi o altri stampati quali pubblicità diretta per corrispondenza o beni o documenti abbinati e relativi a tali invii.

4.4. Tra gli altri mercati distinti vanno annoverati, ad esempio, il mercato del servizio espresso, il mercato dello scambio di documenti e quello dei nuovi servizi che integrano i nuovi mezzi delle tecnologie di telecomunicazione e alcuni elementi dei servizi postali.

Lo scambio di documenti differisce dal settore di cui al punto 4.3 in quanto non comprende la raccolta e la consegna al destinatario degli invii postali trasportati, ma prevede soltanto l'inoltro della corrispondenza dalla casella di un utente alla casella di un altro utente, quando tali caselle sono collocate in uno o più luoghi diversi dalla sede di un utente.

Anche il servizio espresso differisce dal settore di cui al punto 4.3 in virtù del valore aggiunto rispetto al servizio postale di base[7]. Oltre a garantire una raccolta, un trasporto e una distribuzione più rapidi e affidabili degli invii postali, un servizio espresso si distingue per la fornitura di tutti o alcuni dei seguenti servizi supplementari: la garanzia di recapito ad una data determinata; la raccolta al domicilio del mittente; la consegna nelle mani del destinatario; la possibilità di cambiare destinazione o destinatario durante il percorso; la conferma al mittente dell'avvenuta consegna; il sistema di ricerca e rintracciamento; il trattamento personalizzato e l'offerta di una gamma di servizi in funzione delle esigenze dei clienti.

4.5. Anche le attività di cui al punto 4.3 comprendono settori differenti; i mercati della raccolta e dello smistamento, il mercato del trasporto e infine il mercato della distribuzione (interna e internazionale) della posta. Tali quattro attività costituiscono gli elementi del servizio finale offerto all'utente, ma prestato in vari casi da esercenti differenti, il che evidenzia che si tratta di settori diversi. Ciò vale per la posta internazionale, dove la raccolta e il trasporto vengono effettuati da un esercente postale diverso da quello che provvede alla distribuzione, nonché nel caso della corrispondenza interna, in quanto la maggior parte degli esercenti permette ai clienti principali di effettuare lo smistamento degli invii in grandi quantità in cambio di sconti sulle proprie tariffe pubbliche. Anche la raccolta ed il deposito della corrispondenza e i metodi di pagamento variano in questi casi. Attualmente gli uffici corrispondenza di grandi società sono spesso gestiti da intermediari che preparano e provvedono ad un primo smistamento della posta prima di consegnarla all'esercente postale per la distribuzione finale. Inoltre, molti esercenti postali consentono un accesso a valle alla propria rete postale, talvolta presso l'ufficio di distribuzione, che permette in molti casi di ottenere una maggiore affidabilità (qualità del servizio) aggirando eventuali punti deboli a monte nella rete postale. Raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione dovrebbero essere pertanto considerati come mercati separati in quanto rispondenti ad esigenze differenti.

(b) Posizione dominante

4.6. Poiché nella maggioranza degli Stati membri l'esercente quale definito al punto 2.2 è l'unico a controllare una rete postale pubblica a copertura di tutto il territorio dello Stato membro, esso detiene una posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del Trattato sul proprio mercato nazionale per la distribuzione della corrispondenza ordinaria Poiché la consegna rappresenta la fase finale del servizio prestato all'utente, l'esercente in questione è in genere dominante anche sui mercati della raccolta e del trattamento della corrispondenza. Inoltre, nella maggior parte degli Stati membri, questa posizione dominante si estende anche a servizi quali le lettere raccomandate oppure i servizi speciali di consegna e/o alcuni settori del mercato dei pacchi

(c) Abusi potenziali

4.7. Ai sensi dell'articolo 86, lettera b), secondo comma del Trattato una pratica abusiva può consistere nel limitare l'efficienza di un servizio a danno degli utenti del servizio stesso. Quando uno Stato membro concede diritti esclusivi ai suoi esercenti quali definiti al punto 2.2 per servizi che non sono da essi offerti o sono offerti in condizioni tali da non soddisfare le esigenze degli utenti, diversamente da un servizio prestato da operatori economici in concorrenza tra di loro, questo Stato membro induce detti soggetti, con il semplice esercizio del diritto esclusivo loro conferito, a limitare la fornitura del servizio in questione in quanto risulta

---

[7] Decisioni della Commissione 90/16/CEE (GU n. L 10 del 12.1.1990, pag. 47) e 90/456/CEE (GU n. L 233 del 28.8.90, pag. 19).

impossibile, in tale circostanza, l'efficace esercizio di queste attività da parte di imprese private. Il caso ricorre ogniqualvolta le misure adottate a tutela delle attività di cui al punto 4.3 limitano la fornitura di altri servizi separati. Sulla scorta della documentazione specifica al riguardo, la Commissione ha richiesto[8] a diversi Stati membri di abolire le restrizioni esistenti in virtù dei diritti esclusivi per quanto concerne la fornitura di servizi espresso da parte di corrieri internazionali.

Un'indagine effettuata di recente per conto della Commissione europea[9] ha dimostrato che gli esercenti postali pubblici degli Stati membri non esposti alla concorrenza non hanno fatto significativi progressi - a partire dal 1990 - nella normalizzazione di dimensioni e pesi, carenza che costituisce un ostacolo supplementare per aumentare la concorrenza nonché una limitazione a miglioramenti di qualità e di efficienza resi possibili dalle nuove tecnologie. Questi operatori postali hanno inoltre favorito una certa mancanza di trasparenza per quanto riguarda la compensazione interna dei costi e ciò spiega, secondo lo studio in questione, la maggior parte delle disparità di prezzo che penalizzano soprattutto gli utenti privati non in grado di accedere ad alcuna forma di sconto. Ciò indica che gli esercenti postali, quando beneficino di diritti speciali o esclusivi, molto spesso lasciano peggiorare[10] la qualità del servizio ed omettono avendo omesso di prendere gli accorgimenti necessari per migliorarla.

Per quanto riguarda i servizi postali transfrontalieri, lo studio ha dimostrato che la loro qualità deve essere notevolmente migliorata per soddisfare le esigenze degli utenti e soprattutto dei privati che non si possono permettere i servizi dei corrieri o in alternativa la trasmissione via fax. Impedendo l'ingresso nel mercato di altri operatori economici, gli Stati membri inducono gli esercenti postali ad offrire servizi transfrontalieri carenti, limitando così la prestazione dei servizi in contrasto con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86.

4.8. Non è necessario che gli Stati membri costituiscano nuovi enti preposti specificamente al controllo delle condizioni di accesso applicate o della conformità con i diritti speciali ed esclusivi. Tuttavia non dovrebbero conferire a un proprio "esercente" ai sensi del punto 2.2 o a un ente che non ha autonomia rispetto al Ministero competente, il potere di vigilare sull'applicazione dei diritti esclusivi concessi e sulle attività degli esercenti postali in genere. Tale potestà indurrebbe infatti gli esercenti quali definiti al punto 2.2, che godono di una posizione dominante a svantaggiare i propri concorrenti, violando così l'articolo 86. Il sistema di una concorrenza non falsata, quale previsto dal Trattato, può essere assicurato soltanto se vengono garantite pari opportunità ai diversi operatori economici. Il fatto di consentire ad un esercente, quale definito al punto 2.2, di valutare le dichiarazioni dei propri concorrenti, di assegnare a un'impresa la potestà di vigilare sulle attività dei propri concorrenti oppure di associare un'impresa alla concessione di licenze significa assicurare all'impresa stessa la disponibilità di informazioni commerciali relative ai propri concorrenti e quindi la possibilità di interferire a piacimento nell'attività dei concorrenti.

---

(8) Vedasi nota 7.

(9) UFC-Que Choisir, *"I servizi postali nell'Unione europea"*, aprile 1994.

(10) In molti Stati membri gli utenti, qualche decina di anni fa, potevano ancora contare su un ricevimento nel pomeriggio di corrispondenza ordinaria spedita al mattino. Da allora la qualità del servizio è manifestamente diminuita, in particolare il numero di giri di distribuzione al giorno dei postini, ridotto da cinque a uno (o due in alcune città dell'Unione). I diritti esclusivi assegnati alle amministrazioni postali hanno favorito tale scadimento di qualità, avendo impedito ad altre imprese di affacciarsi al mercato. Di conseguenza le amministrazioni postali hanno mancato di compensare gli incrementi retributivi e la riduzione dell'orario di lavoro con le moderne tecnologie, diversamente dalle imprese operanti in industrie aperte alla concorrenza.

4.9. Anche il rifiuto di fornire un servizio è un abuso incompatibile con il disposto dell'articolo 86 del trattato. Tale comportamento porterebbe a una limitazione dei servizi ai sensi dell'articolo 86, lettera b) e, se rivolto solo a determinati utenti, darebbe luogo ad una discriminazione contraria all'articolo 86, lettera c). Nella maggior parte degli Stati membri, gli esercenti quali definiti al punto 2.2 consentono agli intermediari l'accesso in vari punti della propria rete postale. Tuttavia le condizioni di accesso, ed in particolare le tariffe applicate, sono spesso di natura riservata e quindi probabilmente atte a portare a discriminazioni. Gli Stati membri devono assicurare a questo riguardo che la propria normativa postale non induca gli operatori postali a differenziare in modo ingiustificato le condizioni praticate o a escludere determinate imprese.

4.10. L'esercizio di una rete universale di raccolta e distribuzione conferisce agli esercenti quali definiti al punto 2.2 vantaggi significativi nell'offerta di servizi liberalizzati. Il divieto di cui all'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 86, lettera b) si applica anche all'eventualità che la posizione dominante degli esercenti in questione sul mercato ai sensi del punto 4.3 venga estesa senza motivi obiettivi ai mercati separati e separabili dal suddetto mercato e conformi alle esigenze di operatori economici specifici, con il rischio di eliminare ogni tipo di concorrenza con mezzi diversi da quelli economici. Nei paesi in cui la distribuzione locale della corrispondenza è liberalizzata e il monopolio è limitato al trasporto e alla consegna interurbani, un ampliamento del monopolio da quest'ultimo mercato al primo sarebbe pertanto incompatibile - in assenza di ulteriori motivazioni - con le disposizioni del Trattato menzionate in precedenza, in quanto il funzionamento dei servizi di pubblico interesse economico non è risultato finora pregiudicato dalla situazione preesistente. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare alla Commissione l'eventuale estensione prevista dei diritti speciali o esclusivi e la relativa giustificazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di interesse economico generale menzionati.

4.11. Esistono potenziali conseguenze sul commercio tra Stati membri, in quanto i servizi postali offerti da operatori diversi da quelli definiti al punto 2.2 sono in grado di comprendere invii da e verso altri Stati membri e le restrizioni possono ostacolare le attività transfrontaliere in altri Stati membri.

5. Articolo 90, paragrafo 2

(a) Il servizio di pubblico interesse economico e l'area riservata

5.1. L'articolo 90, paragrafo 2 del Trattato consente una deroga all'applicazione delle norme del Trattato qualora essa osti all'adempimento, di diritto e di fatto, dello specifico compito affidato agli esercenti quali definiti al punto 2.2 per la fornitura di un servizio di pubblico interesse economico. Tale compito consiste nella fornitura e nel mantenimento di una rete postale pubblica di base che garantisca, a tariffe accessibili, redditizie e trasparenti, l'accesso a livello nazionale alla rete stessa entro distanze ragionevoli e durante un orario di apertura adeguato e che preveda la raccolta degli invii postali da cassette di impostazione accessibili o da punti di raccolta dislocati sull'intero territorio e la distribuzione di tali invii agli indirizzi indicati nel corso dei regolari giri di distribuzione, oltre ai servizi associati, affidati a tali esercenti per la distribuzione universale nel rispetto di una qualità determinata in virtù di misure normative.

L'interesse pubblico in questione impone la disponibilità nell'Unione di una rete postale pubblica effettivamente integrata, che consenta un'efficace circolazione delle informazioni e promuova, da un lato, la competitività dell'industria europea nonché lo sviluppo degli scambi e una maggiore coesione tra regioni e Stati membri e, dall'altro, il miglioramento dei contatti sociali tra i cittadini dell'Unione.

Nella definizione dell'area riservata deve essere tenuto conto delle risorse finanziarie necessarie per la fornitura di un servizio di pubbblico interesse economico.

Le risorse finanziarie per il mantenimento e il miglioramento di tale rete pubblica provengono ancora essenzialmente dalle attività di cui al punto 4.3. Un'analisi dei proventi ricavati dai flussi postali negli Stati membri ha evidenziato che il mantenimento in essere di diritti speciali o esclusivi con riguardo a tale mercato è sufficiente, in assenza di circostanze straordinarie, a garantire il mantenimento e il miglioramento della rete postale pubblica. Gli invii di corrispondenza che rientrano nella prima fascia di peso del servizio postale ordinario costituiscono il nucleo fondamentale di questo mercato.

Nella maggior parte degli Stati membri, i limiti del monopolio sono fissati in base al peso dell'invio. Alcuni Stati membri applicano un limite combinato peso/prezzo, mentre in uno Stato membro si applica soltanto un limite di prezzo.

5.2. In media, la corrispondenza di peso inferiore ai 350 grammi e ad una tariffa inferiore al quintuplo della tariffa pubblica per un invio ordinario rientrante nella prima fascia rappresenta circa il 98% della corrispondenza degli esercenti postali. Poiché l'impatto sui proventi sarebbe trascurabile, gli esercenti quali definiti al punto 2.2 potrebbero quindi non chiedere che sia loro riservato il servizio relativo alla corrispondenza che non rientra nei limiti sopra definiti.

In mancanza di una diversa armonizzazione di queste attività nell'ambito del diritto comunitario in modo compatibile con le disposizioni del Trattato, la portata del settore che gli Stati membri possono riservare al soggetto che fornisce il servizio universale e che non sono obbligati ad aprire alla concorrenza dovrebbe quindi estendersi solo al servizio di cui sopra. Nella misura in cui gli Stati membri concedono diritti speciali o esclusivi per detto servizio, questo va considerato un settore merceologico. Sulla scorta dell'esperienza accumulata, la Commissione intende riesaminare l'ambito di quest'area, specie per quanto riguardo il limite di peso e di prezzo, entro e non oltre il primo semestre del 2000.

5.3. La pubblicità diretta per corrispondenza deve essere inclusa nella definizione di corrispondenza. Tuttavia tale settore sta ancora sviluppandosi a ritmi diversi nei singoli Stati membri e in tale fase ciò rende difficile alla Commissione specificare da un punto di vista generale gli obblighi degli Stati membri relativi a tale servizio. La pubblicità diretta per corrispondenza non contiene messaggi effettivamente personalizzati, ma è destinata a soddisfare esigenze di operatori specifici sostituendo la pubblicità nei media. Inoltre i mittenti di pubblicità diretta per corrispondenza non chiedono gli stessi tempi brevi di consegna richiesti da una clientela che necessita dei servizi quali definiti al punto 5.2. Il fatto che tali due servizi non sempre siano direttamente intercambiabili evidenzia l'esistenza di mercati separati.

Le due principali questioni connesse con la pubblicità diretta per corrispondenza sono la tariffazione e l'abuso potenziale della liberalizzazione di tale mercato per eludere l'area dei servizi riservati di cui al punto 5.2. Gli elementi concreti desumibili dall'esperienza degli Stati membri che non impongono restrizioni ai servizi di pubblicità diretta per corrispondenza non permette ancora di trarre deduzioni conclusive e non consente una valutazione generale definitiva. Tenuto conto di queste incertezze è ritenuto opportuno procedere in via transitoria caso per caso. Gli Stati membri possono considerare necessario in particolari circostanze mantenere talune restrizioni vigenti per i servizi di pubblicità diretta per corrispondenza o introdurre l'obbligo di licenza per evitare distorsioni artificiose del traffico e una sostanziale destabilizzazione dei proventi. Tali restrizioni possono riguardare esclusivamente gli invii di pubblicità diretta per corrispondenza che rientrano nel criterio combinato peso/prezzo applicabile ai servizi che possono essere riservati come indicato al punto 5.2.

Sulla scorta dell'esperienza accumulata, la Commissione intende prendere una decisione entro il 30 giugno 1998 sulla base di tutti i dati economici specifici allo sviluppo dei mercati postali negli Stati membri in questione sull'arco di tempo

corrispondente e sulla base dell'equilibrio finanziario del soggetto che fornisce il servizio universale nonché sulla possibilità di estendere l'area riservata alla pubblicità diretta per corrispondenza dopo il 31 dicembre 2000. Una decisione di tale tipo dovrebbe implicare, in particolare, discussioni con l'autorità di regolamentazione, l'esercente quale definito al punto 2.2 e i potenziali utenti del servizio di pubblicità diretta per corrispondenza al fine di valutare se i problemi in sospeso possano essere risolti e quali siano le soluzioni da prendere in considerazione.

5.4. Per quanto riguarda la distribuzione della corrispondenza transfrontaliera in arrivo, il sistema dell'importo delle spese terminali percepito dall'esercente postale dello Stato membro di consegna della corrispondenza internazionale e corrisposto dallo Stato membro di origine è attualmente in corso di revisione per adeguare le stesse spese ai costi effettivi di recapito.

Gli Stati membri possono quindi ritenere necessario mantenere in particolari circostanze talune restrizioni vigenti per la distribuzione di corrispondenza transfrontaliera in arrivo[11] onde evitare sviamenti artificiosi del traffico che gonfierebbero la quota della corrispondenza transfrontaliera sul traffico comunitario. Tali restrizioni possono riguardare esclusivamente invii che rientrano nell'area dei servizi riservabili.

Sulla scorta dell'esperienza accumulata, la Commissione intende decidere entro il 30 giugno 1998 sulla base di tutti i dati economici specifici allo sviluppo dei mercati postali negli Stati membri in questione sull'arco di tempo corrispondente e sulla base dell'equilibrio finanziario del soggetto che fornisce il servizio universale nonché sulla possibilità di estendere l'area riservata alla corrispondenza transfrontaliera in arrivo dopo il 31 dicembre 2000.

Nel valutare la situazione, la Commissione terrà conto delle circostanze pertinenti e specifiche agli Stati membri.

5.5. La raccolta, lo smistamento e il trasporto di invii postali è stato o è in corso di liberalizzazione in vari Stati membri. Poiché gli effetti sotto il profilo proventi di detta liberalizzazione possono essere diversi in funzione della situazione esistente nei vari Stati membri, alcuni di essi possono ritenere necessario mantenere in particolari circostanze alcune restrizioni esistenti sulla raccolta, sullo smistamento e sul trasporto di invii postali da parte di intermediari in modo da consentire la necessaria ristrutturazione dell'esercente quale definito al punto 2.2. Tuttavia tali restrizioni dovrebbero comunque essere applicate soltanto agli invii postali che rientrano nel settore definito al punto 5.2 e non oltrepassare quanto è già de facto accettato nello Stato membro in questione e essere compatibili con il principio di un accesso non discriminatorio alla rete postale ai sensi del punto 5(b)vii. La necessaria ristrutturazione dell'esercente quale definito al punto 2.2 dovrebbe essere completamente realizzata entro e non oltre il 1° gennaio 2000. Sulla scorta dell'esperienza accumulata, la Commissione riesaminerà la situazione sotto il profilo di tali restrizioni non oltre il primo semestre del 2000.

5.6. Gli esercenti quali definiti al punto 2.2 non dovrebbero utilizzare i proventi ricavati dall'area riservata per procedere a compensazioni interne dei costi a favore delle attività in aree aperte alla concorrenza salvo il caso che la quota del costo corrispondente agli obblighi del servizio universale sostenuto dal soggetto che fornisce il servizio universale giustifichi tale compensazione interna dei costi o in altri casi motivati, quali la corrispondenza di tipo culturale o servizi ai disabili.

---

[11] In particolare ciò può riguardare la corrispondenza da uno Stato che è stata spedita da imprese commerciali in un altro Stato per essere immessa nella rete postale pubblica tramite un operatore postale di questo altro Stato.

Comunque il prezzo dei servizi in concorrenza offerti dall'esercente quale definito al punto 2.2 dovrebbero essere superiori ai costi addizionali medi della fornitura del servizio[12]. Se i servizi fossero offerti ad un prezzo inferiore a tale costo, la Commissione esaminerebbe la situazione alla luce dell'articolo 86.

(b) Condizioni

Per quanto riguarda la deroga all'articolo 90, paragrafo 2, si applicano le condizioni seguenti:

i. liberalizzazione di altri servizi postali

Gli Stati membri devono pertanto revocare tutti i diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di servizi postali ad eccezione dei settori definiti nel punto 5.2 e del servizio di corrispondenza collegato all'esercizio di una potestà pubblica, adottando nel contempo tutte le misure atte a garantire il diritto di tutti gli operatori economici di prestare i servizi menzionati.

Ciò non impedisce agli Stati membri di assoggettare, se necessario, la prestazione di tali servizi a procedure di dichiarazione o di licenze per categoria e, nei casi che lo giustifichino, a procedure individuali di autorizzazione al fine di assicurare la conformità con le esigenze essenziali. In questo caso, gli Stati membri devono garantire che le condizioni definite in queste procedure siano trasparenti, obiettive e non discriminatorie e che esistano rimedi giuridici efficaci per impugnare l'eventuale diniego.

ii. mancanza di mezzi meno restrittivi per garantire i servizi di interesse economico generale

I diritti esclusivi possono essere estesi solo se assolutamente necessari per garantire l'adempimento dei compiti di pubblico interesse economico affidati all'esercente quale definito al punto 2.2. In molti settori, l'ingresso sul mercato di nuove imprese potrebbe contribuire alla realizzazione dei servizi di pubblico interesse economico sulla base delle capacità specifiche e competenze di cui esse dispongono.

Qualora un esercente quale definito al punto 2.2 non garantisca il raggiungimento degli obiettivi del servizio universale in conformità con il diritto comunitario (come ad esempio la possibilità da parte di ogni cittadino dello Stato membro di avere accesso a giornali, riviste e libri) attraverso la rete postale universale, finanziata dalla gestione dei servizi oggetto di diritti speciali o esclusivi e qualora gli obblighi di servizio universale non possano essere soddisfatti altrimenti, gli Stati membri, anziché estendere questi diritti, devono definire una serie di specifiche di servizio pubblico, in aggiunta alle esigenze essenziali, per quanto riguarda le condizioni di continuità e, nei casi che lo giustifichino, di disponibilità e di qualità del servizio nel quadro delle procedure di autorizzazione o dichiarazione applicate ad operatori concorrenti.

Tutte queste condizioni debbono costituire un capitolato d'oneri di servizio pubblico e devono essere oggettive, non discriminatorie e trasparenti. Prima della loro entrata in vigore, la Commissione verificherà la loro compatibilità con le disposizioni del Trattato.

---

[12] La media di tutti i costi aggiuntivi, compreso il costo del capitale, sostenuti dal soggetto che fornisce il servizio universale per prestare il servizio di cui trattasi. Un'impresa che opera alle normali condizioni del mercato in circostanze ordinarie non offrirà servizi ad un prezzo inferiore a tale costo poiché se fosse inferiore a tale valore, la cessazione di tale servizio sarebbe atta ad accrescere la redditività netta dell'impresa.

iii. proporzionalità

Gli Stati membri devono inoltre garantire che la portata dei diritti speciali o esclusivi concessi sia proporzionale al pubblico interesse economico perseguito nell'ambito di tali diritti. Proibire la distribuzione in proprio, ovvero l'esecuzione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all'origine dell'invio di corrispondenza, oppure la raccolta o il trasporto di corrispondenza effettuati da un terzo operante esclusivamente per proprio conto, non sarebbe ad esempio proporzionato all'obiettivo di garantire risorse adeguate per la rete postale pubblica. Gli Stati membri devono inoltre adeguare il contenuto di questi diritti speciali o esclusivi all'evoluzione delle necessità e delle condizioni connesse alla fornitura di servizi postali e tenendo conto di eventuali aiuti di Stato concessi all'esercente quale definito al punto 2.2

iv. controllo da parte di un organismo indipendente di regolamentazione

Uno o più organismi indipendenti dagli esercenti quali definiti al punto 2.2 vigilano sull'adempimento da parte di questi ultimi del loro compito di servizio pubblico, sulla libertà di accesso alla rete postale pubblica e, ove richiesto, sulla concessione di autorizzazioni o sul controllo delle dichiarazioni come pure sul rispetto dei diritti speciali o esclusivi accordati agli esercenti quali definiti al punto 2.2 da parte di altri soggetti economici.

Tale organismo deve garantire in particolare che i contratti per la fornitura di servizi riservati siano caratterizzati dalla massima trasparenza, dall'esistenza di una fatturazione separata e siano distinti da quelli per i servizi non riservati, quali stampa, etichettatura e imbustatura; che le condizioni per i servizi in parte riservati, in parte liberalizzati siano separate e che la parte riservata sia aperta a tutti gli utenti postali, indipendentemente dal fatto che venga acquistata la parte non riservata.

v. monitoraggio efficace dei servizi riservati

Le attività escluse dal gioco della concorrenza devono essere efficacemente controllate dagli Stati membri in base ad obiettivi e livelli di rendimento del servizio preventivamente pubblicati e devono essere oggetto di relazioni periodiche riguardanti il loro conseguimento.

vi. trasparenza della tenuta della contabilità

Gli esercenti quali definiti al punto 2.2 utilizzano componenti comuni delle infrastrutture per competere in una ampia gamma di mercati. Discriminazioni di prezzo e di servizio tra varie classi di utenti possono essere facilmente praticate dagli esercenti che gestiscono una rete postale universale, date le rilevanti spese generali che non è possibile attribuire ad un servizio in particolare. Risulta pertanto estremamente difficile determinare l'esistenza di compensazioni interne dei costi, sia tra le varie fasi di trattamento degli invii postali nella rete postale pubblica sia tra le attività riservate e i servizi forniti in condizioni di concorrenza. Inoltre, un certo numero di esercenti offre tariffe preferenziali per invii di natura culturale, pur essendo chiaro che i costi marginali a lungo termine non saranno coperti. È quindi necessario che gli esercenti quali definiti al punto 2.2 tengano registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in virtù di diritti esclusivi da quelli ottenuti invece dai servizi prestati in regime di concorrenza, al fine di consentire la valutazione delle condizioni applicate ai diversi punti di accesso della rete postale pubblica. Anche per i servizi che si compongono di elementi appartenenti sia ai servizi riservati sia a quelli aperti alla concorrenza, devono essere tenuti distinti i costi riferiti a ciascun elemento.

vii. accesso non discriminatorio alla rete postale

L'accesso deve essere garantito a clienti o intermediari presso punti di accesso pubblici definiti. Le condizioni di accesso, ivi compresi gli eventuali contratti, devono essere trasparenti, pubblicate in maniera corretta e offerte su base non discriminatoria.

Gli Stati membri devono eliminare tutte le restrizioni esistenti per il trattamento della corrispondenza antecedente alla sua immissione nella rete postale pubblica, a meno che non sia dimostrata la necessità di tali restrizioni per motivi attinenti al finanziamento del servizio universale, all'ordine pubblico o ad esigenze essenziali.

A quanto risulta alcuni esercenti offrono tariffe preferenziali a particolari clienti o gruppi secondo modalità non trasparenti. Gli Stati membri devono verificare le condizioni di accesso a tale rete al fine di accertare che non esistano discriminazioni né nelle condizioni di utilizzo né nelle commissioni praticate tra intermediari rispetto agli esercenti ai sensi del punto 2.2. È necessario appurare in particolare che gli intermediari, inclusi gli esercenti quali definiti al punto 2.2 appartenenti ad altri Stati membri, possano scegliere tra i punti di arrivo disponibili nella rete postale pubblica e ottengano l'accesso entro un periodo di tempo ragionevole e in base a prezzi proporzionali ai costi.

Detto obbligo non implica che gli Stati membri siano tenuti a garantire m l'accesso alla rete postale pubblica per gli invii di corrispondenza provenienti dal loro territorio e trasportati da imprese commerciali in un altro Stato per essere avviati alla rete postale pubblica attraverso un esercente postale di quest'ultimo Stato, unicamente per potersi avvantaggiare di tariffe postali inferiori. Non sono considerate abusive altre ragioni economiche quali i costi e le attrezzature di produzione, il valore aggiunto o il livello del servizio offerto in altri Stati membri. Le frodi possono essere punite con sanzioni comminate dall'organismo indipendente di regolamentazione.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, le condizioni di accesso applicate e le informazioni necessarie per valutarne le motivazioni. La Commissione non può rivelare le informazioni così acquisite qualora queste siano protette dal segreto d'ufficio o utilizzarle per altri scopi.

6. Applicazione dell'articolo 92 in materia di aiuti concessi dallo Stato agli operatori postali quali definiti al punto 2.2

a) Principi

Pur se alcuni operatori esercenti postali quali definiti al punto 2.2 evidenziano una elevata redditività, la maggior parte di essi sembra trovarsi in perdita o prossima al punto di copertura dei costi per le attività postali, sebbene le informazioni sui risultati a livello finanziario siano molto scarse perché relativamente pochi esercenti pubblicano regolarmente informazioni pertinenti significative per un'eventuale revisione contabile. È ovvio, tuttavia, che vengono erogati aiuti finanziari diretti, sotto forma di sovvenzioni, o indiretti quali gli sgravi fiscali, per sostenere taluni servizi postali, anche se spesso non sono chiare le somme effettivamente erogate.

Il Trattato CE assegna alla Commissione l'obbligo di far rispettare l'articolo 92, in base al quale gli aiuti concessi dagli Stati sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, ad esclusione di alcuni casi in

cui sono o possono essere concesse deroghe. Fatto salvo l'articolo 90, paragrafo 2, ai servizi postali vengono applicati gli articoli 92 e 93[13].

Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione - per l'approvazione - tutti i progetti di concessione di aiuto o di modifica dei regimi di aiuto esistenti. Inoltre la Commissione deve effettuare un controllo degli aiuti autorizzati in precedenza o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore del Trattato o prima dell'adesione dello Stato membro in questione.

Tutti i fornitori del servizio universale rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/723/CEE[14] della Commissione del 25 giugno 1980 sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche, modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE[15]. Oltre al requisito generale di trasparenza per la contabilità degli esercenti ai sensi del punto 2.2, esposto al punto 5,(b)vi, gli Stati membri devono garantire che le loro relazioni finanziarie con questi operatori siano trasparenti, come disposto dalla direttiva stessa, affinché risulti chiaramente quanto segue:

a) i fondi pubblici messi a disposizione in modo diretto, inclusi gli sgravi o le esenzioni fiscali;
b) i fondi pubblici messi a disposizione tramite altre imprese pubbliche o istituzioni finanziarie;
c) l'uso effettivo di tali fondi pubblici.

La Commissione considera inoltre come concessione di fondi pubblici:

(a) il ripianamento di perdite d'esercizio;
(b) il conferimento di capitali;
(c) le sovvenzioni a fondo perduto o i prestiti agevolati;
(d) la concessione di agevolazioni finanziarie mediante la rinuncia ai profitti o alla restituzione di somme dovute;
(e) la rinuncia a un rendimento normale dei fondi pubblici concessi;
(f) la compensazione degli oneri finanziari imposti dalle autorità pubbliche.

b) Applicazione degli articoli 90 e 92

La Commissione è stata chiamata a valutare diversi privilegi fiscali accordati ad un esercente postale ai sensi dell'articolo 92 del Trattato. La Commissione ha verificato se questi aiuti sono andati a vantaggio di servizi prestati dall'esercente postale in questione in un'area aperta alla concorrenza. Tenendo conto del fatto che il sistema di tenuta della contabilità non era ancora stato attuato in misura sufficiente per tale verifica, la Commissione si è basata sugli studi per valutare i costi supplementari connessi con gli obblighi di servizio universale incombenti all'esercente postale quale definito al punto 2.2. in relazione alla sua attività nell'area riservata ed ha confrontato tali costi con l'importo dell'aiuto concesso dallo Stato, al fine di verificare la conformità dell'aiuto stesso con il disposto dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato.

Tuttavia la Commissione ha invitato lo Stato membro interessato ad accertare che la contabilità in questione applicata dall'esercente postale sia in grado di garantire che i fondi pubblici non possano essere usati per compensare altre attività effettuate nel settore aperto alla concorrenza ed ha chiesto la stesura di una relazione annuale per poter verificare la compatibilità con il diritto comunitario.

---

[13] Sentenza della Corte di Giustizia. Causa C-387/92, Banco de Credito contro Ayuntamiento Valencia. Raccolta 1994, pag. I-877.
[14] GU n. L 195, del 29.7.1980, pag. 35.
[15] GU n. L 254 del 12.10.1193, pag. 16

7. Riesame

La presente comunicazione viene adottata a livello comunitario al fine di facilitare la valutazione di determinate misure statali relative ai servizi postali e, in particolare, per chiarire la portata dell'area che può essere riservata dagli Stati membri agli esercenti postali quali definiti al punto 2.2. nonché le modalità previste a tal fine. Appare opportuno che dopo un certo periodo dall'adozione di determinati provvedimenti da parte degli Stati membri, la Commissione realizzi una valutazione del settore postale con riferimento alle norme del Trattato per verificare la necessità di apportare eventuali modifiche alle posizioni definite nella presente comunicazione. Nel corso del primo semestre dell'anno 2000, la Commissione realizzerà una valutazione globale della situazione vigente nel settore postale con riferimento agli obiettivi della presente comunicazione.

La Commissione proseguirà nel monitoraggio del settore per determinare se sia necessaria l'adozione di misure vincolanti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 90 del Trattato, tenendo in particolare considerazione lo sviluppo degli scambi commerciali tra Stati membri e la certezza in materia di investimenti necessaria affinché sia possibilee rimanere al passo con l'evoluzione tecnologica nel settore.

CONSULTAZIONE

La Commissione invita le parti interessate a trasmettere osservazioni in merito al presente progetto di comunicazione. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro i due mesi successivi alla pubblicazione del progetto stesso via fax (numero 32-2-296 98 19) o per posta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità Europee
Direzione generale "Concorrenza" (DG IV)
Direzione C
200 rue de la Loi/Wetstraat 150
B - 1049 Bruxelles

Previa consultazione pubblica, la Commissione intende adottare la presente comunicazione per fornire agli operatori del settore tutti i chiarimenti necessari in relazione all'applicazione delle regole di concorrenza.

ALLEGATO 4.

Poste Italiane
FORMAZIONE
Area Personale e Organizzazione
CULTURA AZIENDALE - COMUNICAZIONE INTERNA - FORMAZIONE

GAZZETTE UFFICIALI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali e al miglioramento della qualità del servizio.

Copia per uso interno

N. C 322/22 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 2. 12. 95

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e al miglioramento della qualità del servizio

(95/C 322/10)

COM(95) 227 def. — 95/0221(COD)

(Presentata dalla Commissione il 22 novembre 1995)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 22 gennaio 1993, concernente il Libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali (1),

vista la risoluzione del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sullo sviluppo dei servizi postali comunitari (2),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

1. considerando che è necessario adottare le misure per creare un mercato unico conformemente all'articolo 7 A del trattato; che il mercato unico comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

2. considerando che la creazione di un mercato unico nel settore postale è importante per l'economia e per la coesione economica e sociale della Comunità, poiché i servizi postali rappresentano uno strumento essenziale di comunicazione e scambio;

3. considerando che la Commissione ha presentato, l'11 giugno 1992, un Libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali e il 2 giugno 1993, una comunicazione sulle linee direttrici per lo sviluppo dei servizi postali comunitari;

4. considerando che la Commissione ha proceduto ad un'ampia consultazione pubblica sugli aspetti dei servizi postali che presentano un interesse a livello comunitario;

5. considerando che l'attuale dimensione del servizio postale universale e le condizioni in cui esso viene prestato variano fortemente da uno Stato membro all'altro; che, in particolare, i risultati in termini di qualità del servizio nei vari Stati membri risultano molto diseguali;

6. considerando che i collegamenti postali transfrontalieri non sempre sono tali da soddisfare le attese degli utilizzatori e dei cittadini europei; che i risultati dei servizi postali transfrontalieri comunitari, in termini di qualità, sono oggi particolarmente insoddisfacenti;

7. considerando che le disparità constatate nel settore postale presentano importanti implicazioni per quei settori di attività che dipendono in modo specifico dai servizi postali e rappresentano un freno alla coesione interna della Comunità, poiché le regioni che non possono usufruire di servizi postali di qualità soddisfacente si trovano in posizione sfavorevole tanto per quel che riguarda i loro invii di corrispondenza che per quanto riguarda la distribuzione di merci;

8. considerando che è sin da ora necessario fissare delle misure che permettano un'apertura progressiva del mercato ed un giusto equilibrio nell'applicazione di tali disposizioni, in modo da garantire in tutto il territorio comunitario, nel rispetto degli obblighi e dei diritti dei prestatori del servizio universale, la libera prestazione di servizi nel settore postale stesso;

9. considerando che è necessaria un'azione a livello comunitario tendente ad una maggiore armonizzazione delle condizioni che regolano il settore postale, e che di conseguenza è necessario fissare regole comuni;

10. considerando che, in base al principio di sussidiarietà, è necessario stabilire a livello comunitario un quadro di principi generali, ma che la definizione di modalità specifiche è un compito che incombe agli Stati membri, i quali potranno scegliere il regime più adatto alla loro situazione particolare;

(1) GU n. C 42 del 15. 2. 1993, pag. 240.

(2) GU n. C 48 del 16. 2. 1994, pag. 3.

11. considerando che è essenziale garantire, a livello dell'Unione europea, un servizio universale postale equivalente a un insieme minimo di servizi di buona qualità che devono essere forniti in ciascuno Stato membro ad un prezzo accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica nella Comunità.

12. considerando che l'obiettivo del servizio universale è quello di consentire a tutti gli utenti un accesso agevole alla rete postale offrendo, in particolare, un numero sufficiente di punti di contatto fissi e condizioni soddisfacenti per quanto riguarda la frequenza della raccolta e della distribuzione; che il servizio universale deve essere fornito nel rispetto delle esigenze fondamentali per garantire un funzionamento continuo e adattarsi alle necessità degli utenti, garantendo loro un trattamento equo e non discriminatorio;

13. considerando che il servizio universale deve comprendere i servizi nazionali e i servizi transfrontalieri;

14. considerando che gli utenti del servizio universale devono essere adeguatamente informati della gamma dei servizi proposti, delle modalità della prestazione e dell'utilizzazione nonché delle tariffe relative;

15. considerando che il mantenimento della possibilità di riservare taluni servizi, nel rispetto delle norme del trattato e fatta salva l'applicazione delle norme di concorrenza, appare giustificato dalla necessità di consentire il funzionamento del servizio universale in condizioni di equilibrio finanziario;

16. considerando che gli oggetti di corrispondenza di peso uguale o superiore a 350 grammi rappresentano per l'organismo postale pubblico meno del 2 % del volume e del 3 % delle entrate sul totale dei servizi di trattamento della corrispondenza; che il criterio del prezzo (5 volte la tariffa di base) consentirà di meglio separare il servizio riservato dal servizio di posta espressa, già liberalizzato;

17. considerando che è opportuno escludere dal numero dei servizi riservati la pubblicità diretta per corrispondenza, un segmento distinto nel mercato postale che in media, nella Comunità, rappresenta per l'organismo postale pubblico il 17 % del volume e il 12 % delle entrate sul totale dei servizi di trattamento della corrispondenza; che il mantenimento di questo servizio nel settore riservato può tuttavia essere giustificato fino al 31 dicembre 2000, qualora ciò si riveli necessario per l'equilibrio finanziario del prestatore del servizio universale; che, entro il 30 giugno 1998, la Commissione deciderà sull'opportunità di rinviare la liberalizzazione ad una data ulteriore, tenendo conto degli sviluppi (in particolare economici, sociali e tecnologici) intervenuti nel settore fino a quella data e dell'equilibrio finanziario del prestatore o dei prestatori del servizio universale;

18. considerando che è opportuno escludere dai servizi che possono essere riservati la distribuzione della posta transfrontaliera in entrata che in media, nella Comunità, rappresenta per l'organismo postale pubblico il 4 % del volume e il 3 % delle entrate sul totale dei servizi di trattamento della corrispondenza; che il mantenimento di questo servizio nel settore riservato può tuttavia essere giustificato fino al 31 dicembre 2000, qualora ciò si riveli necessario per l'equilibrio finanziario del prestatore del servizio universale; che, entro il 30 giugno 1998, la Commissione deciderà sull'opportunità di rinviare la liberalizzazione ad una data ulteriore, tenendo conto degli sviluppi (in particolare economici, sociali e tecnologici) nel settore fino a quella data e dell'equilibrio finanziario del prestatore o dei prestatori del servizio universale;

19. considerando che è previsto un riesame globale della portata del settore riservato entro il primo semestre dell'anno 2000;

20. considerando che, per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, gli Stati membri possono avere un interesse legittimo ad affidare ad uno o più organismi direttamente designati la collocazione delle cassette postali destinate a raccogliere gli oggetti postali sulla via pubblica, e che per le stesse ragioni hanno il diritto di scegliere l'organismo (o gli organismi) autorizzati ad emettere francobolli recanti la denominazione del paese;

21. considerando che i servizi speciali, ad esempio il servizio espresso (caratterizzato non solo da una maggiore rapidità ed affidabilità nella raccolta, nel trasporto e nella distribuzione della posta ma anche dal fatto che garantisce tutte o parte di queste prestazioni supplementari: garanzia di consegna entro una data ben definita, raccolta a domicilio, consegna direttamente al destinatario, possibilità di cambiare la destinazione ed il destinatario durante il trattamento, conferma al mittente dell'avvenuta consegna, controllo degli invii, trattamento personalizzato dei clienti e fornitura di un servizio su misura in funzione delle esigenze), i nuovi servizi (distinti dai servizi tradizionali) e lo scambio di documenti non fanno parte del servizio universale e che non vi è quindi ragione per riservarli ai prestatari del servizio universale; che quanto detto vale anche per l'autoprestazione (cioè l'assunzione del compito di effettuare i servizi postali da parte di una persona fisica o giuridica che è all'origine degli oggetti di corrispondenza, oppure l'assunzione del compito di effettuare la raccolta e l'inoltro di tali oggetti da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome di questa persona), che non rientra nella categoria dei servizi;

22. considerando che gli Stati membri debbono avere la possibilità di regolamentare sul rispettivo territorio, mediante procedure di dichiarazione, la fornitura dei servizi postali non riservati ai prestatari del servizio

universale; che queste procedure debbono essere trasparenti e non discriminatorie;

23. considerando che gli Stati membri debbono avere la possibilità di subordinare, se opportuno, la concessione delle licenze a obblighi di servizio universale o a contributi finanziari a un fondo di compensazione destinato a compensare i prestatori del servizio universale per l'onere finanziario eccessivo che grava su di essi a causa della fornitura di tale servizio; che gli Stati membri debbono avere la possibilità di includere nelle autorizzazioni l'obbligo che le attività autorizzate non incidano abusivamente sui diritti esclusivi e speciali concessi al prestatore o ai prestatori del servizio universale per i servizi postali riservati; che si può prevedere l'introduzione di un sistema di identificazione della pubblicità diretta per corrispondenza per ragioni di controllo a partire dal momento in cui questa sarà liberalizzata;

24. considerando che può risultare necessario armonizzare in futuro, a livello comunitario, le procedure di autorizzazione stabilite dagli Stati membri — sempre e quando siano necessarie — per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali non riservati ai prestatori del servizio universale;

25. considerando che può risultare necessario armonizzare in futuro a livello comunitario le condizioni di accesso alla rete postale pubblica degli Stati membri;

26. considerando che, per garantire una corretta gestione del servizio universale ed evitare distorsioni della concorrenza, le tariffe applicate per il servizio universale debbono essere obiettive, trasparenti, non discriminatorie e correlate ai costi;

27. considerando che il prestatore del servizio universale del paese di arrivo della posta transfrontaliera deve ricevere una remunerazione che copra i suoi costi; che questa remunerazione deve anche rappresentare uno stimolo a migliorare la qualità del servizio transfrontaliero comunitario;

28. considerando che, per introdurre criteri di trasparenza nei costi dei differenti servizi e per impedire che sovvenzioni incrociate dal settore riservato al settore non riservato possano alterare le condizioni di concorrenza in questo ultimo settore, è necessaria una separazione contabile tra servizi riservati e servizi non riservati;

29. considerando che si deve prendere in considerazione l'interesse degli utenti che hanno diritto a servizi di buona qualità; che sono quindi necessari interventi tesi a ravvicinare e migliorare la qualità dei servizi forniti a livello comunitario; che per questo miglioramento della qualità è necessario che gli Stati membri fissino adeguate norme per i servizi che compongono il servizio universale, norme che i prestatori del servizio universale devono soddisfare od eventualmente superare;

30. considerando che la qualità dei servizi qual è percepita dagli utenti rappresenta un aspetto essenziale del servizio fornito e che le norme di valutazione di tale qualità di servizio e i livelli di qualità oggettivamente raggiunti debbono essere resi pubblici nell'interesse degli utenti stessi; che è necessario disporre di norme armonizzate della qualità del servizio e di metodi di misura comuni in modo da potere valutare la convergenza della qualità del servizio su scala comunitaria;

31. considerando che le norme di qualità nazionali devono essere definite dagli Stati membri in armonia con le norme di qualità comunitarie; che quelle relative ai flussi transfrontalieri intracomunitari (che implicano l'attività di almeno due prestatori del servizio universale di due diversi Stati membri) devono essere definite a livello comunitario;

32. considerando che il rispetto di queste norme deve essere verificato regolarmente, in modo indipendente e su una base armonizzata e che gli utenti devono avere il diritto di essere informati dei risultati di tali controlli;

33. considerando che agli esercenti postali si applica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori (1);

34. considerando che il miglioramento della qualità dei servizi prestati presuppone che le eventuali controversie siano risolte in modo rapido ed efficiente; che, oltre ai mezzi di ricorso messi a disposizione dal diritto nazionale e comunitario, è opportuno prevedere una procedura semplificata di conciliazione; che tale procedura deve essere flessibile, poco onerosa, trasparente e consentire la partecipazione di tutte le parti interessate;

35. considerando che i progressi nell'interconnessione delle reti postali e l'interesse degli utenti richiedono l'incentivazione della normalizzazione tecnica; che l'armonizzazione tecnica è indispensabile per promuovere l'interfunzionalità fra le reti nazionali e, di conseguenza, un servizio universale comunitario efficiente ed efficace; che gli utilizzatori debbono essere attivamente consociati al processo di armonizzazione delle norme tecniche;

36. considerando che l'elaborazione dettagliata di tali norme tecniche armonizzate dev'essere progressiva; che le linee direttrici in materia di armonizzazione europea consentono di affidare tali attività specializzate di normalizzazione tecnica al Comitato europeo di normalizzazione,

(1) GU n. L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29

37. considerando che le future attività di elaborazione delle misure relative alla qualità del servizio transfrontaliero comunitario e la normalizzazione tecnica devono essere predisposte sotto la responsabilità della Commissione, assistita dagli Stati membri su consultazione delle parti interessate, in particolare delle associazioni dei consumatori, con l'ausilio di un comitato appositamente istituito;

38. considerando che, per il buon funzionamento del servizio universale e per non distorcere la concorrenza nel settore non riservato, è necessario separare le funzioni di regolamentazione da quelle di gestione; che nessun esercente postale deve essere al tempo stesso giudice e parte in causa; che rientra tra le competenze dello Stato membro definire lo statuto di una o più autorità nazionali di regolamentazione, le quali possono essere organismi pubblici o organismi indipendenti appositamente designati;

39. considerando che si dovranno valutare gli effetti che tale armonizzazione delle condizioni esercita sul funzionamento del mercato unico dei servizi postali; che è necessario che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva tre anni dopo la sua entrata in vigore, e al più tardi nel corso del primo semestre dell'anno 2000; che è opportuno che la Commissione venga assistita in questo compito da un osservatorio che controllerà l'evoluzione del settore e che sarà composto da un massimo di cinque esperti indipendenti, nominati dalla Commissione, che disporranno congiuntamente delle conoscenze tecniche necessarie e che raccoglieranno le informazioni pertinenti sullo sviluppo del settore, in particolare sugli aspetti economici e sociali, tecnologici, così come sulla qualità del servizio;

40. considerando che la Corte di giustizia ha confermato l'applicabilità delle norme in materia di concorrenza al settore postale; che la presente direttiva deve essere conforme alle norme del trattato; che la Commissione ha chiarito le modalità di applicazione al settore postale delle norme di concorrenza, ed in particolare dell'articolo 90 del trattato, in una comunicazione; che le norme sulla concorrenza prevedono la istituzione di un'autorità indipendente che garantisca il controllo effettivo dei servizi riservati e la trasparenza della contabilità dei prestatori del servizio universale; che le norme di concorrenza prevedono ugualmente che venga garantito l'accesso non discriminatorio alla rete postale;

41. considerando che la presente direttiva non incide sull'applicazione delle norme del trattato, ed in particolare delle norme in materia di concorrenza e di libera prestazione di servizi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO 1

Obiettivo e campo di applicazione

Articolo 1

La presente direttiva fissa regole comuni concernenti:

— la prestazione di un servizio postale universale nella Comunità;

— i criteri che definiscono i servizi che possono essere riservati ai prestatori del servizio universale;

— i principi tariffari e la trasparenza contabile;

— la fissazione di norme di qualità e la creazione di un sistema che garantisca il rispetto di tali norme;

— l'armonizzazione delle norme tecniche;

— la istituzione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

1) *servizi postali:* i servizi consistenti nella raccolta (in particolare quella pubblica), il trasporto e la distribuzione degli oggetti postali;

2) *rete postale pubblica:* l'insieme delle risorse umane e dei beni atti a garantire:

— la raccolta pubblica, dalle cassette postali o dagli altri punti di accesso sull'insieme del territorio, degli oggetti postali per i quali sussiste l'obbligo di servizio universale;

— l'instradamento e il trattamento di tali oggetti dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione;

— la consegna di tali oggetti ai destinatari, nell'ambito di regolari giri di consegna;

3) *raccolta:* l'operazione consistente nel raccogliere, trasportare e consegnare oggetti postali dal luogo di preparazione o dalla cassetta postale, nella quale sono stati depositati a questo scopo, fino al punto di accesso alla rete postale;

4) *prelevamento:* l'operazione consistente nel raccogliere gli oggetti di corrispondenza nelle cassette postali installate a tal fine sul suolo pubblico o in appositi locali gestiti dai prestatori del servizio universale;

5) *distribuzione:* le operazioni dallo smistamento, effettuato nei centri incaricati di organizzare la distribuzione, alla consegna degli oggetti postali ai destinatari;

6) *oggetto postale:* l'invio indirizzato le cui caratteristiche materiali e tecniche consentono l'inserimento nella rete postale; si tratta in particolare di oggetti di corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici nonché pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;

7) *oggetto di corrispondenza:* la comunicazione in forma scritta, su supporto materiale di qualunque natura che sarà trasportato e consegnato al destinatario all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro; i libri, i cataloghi, i giornali e i periodici non sono considerati oggetti di corrispondenza;

8) *scambio di documenti:* la consegna di posta da parte dei mittenti in centri di scambio appositi, nei quali i loro corrispondenti dispongono di cassette postali personali da cui vengono a ritirare la posta loro indirizzata; gli utilizzatori di un centro di scambio debbono essere membri di un gruppo abbonato al servizio;

9) *invio raccomandato:* l'oggetto postale garantito forfettariamente contro i rischi di perdita o di deterioramento e consegnato contro ricevuta;

10) *invio con valore dichiarato:* l'oggetto postale con assicurazione del contenuto per il valore dichiarato dal mittente in caso di perdita o di deterioramento;

11) *posta transfrontaliera in entrata:* la posta in entrata in uno Stato membro e proveniente da un altro Stato membro o da un paese terzo;

12) *pubblicità diretta per corrispondenza:* gli oggetti di corrispondenza formati da un medesimo messaggio inviato ad un numero significativo di indirizzi per scopi pubblicitari o di marketing;

13) *prestatore del servizio universale:* l'ente, pubblico o privato, incaricato da uno Stato membro di effettuare tutte le prestazioni del servizio universale o una parte delle stesse;

14) *spese terminali:* la remunerazione dei prestatori del servizio universale incaricati della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;

15) *mittente:* la persona fisica o giuridica che è all'origine degli oggetti postali;

16) *utenti:* gli utenti professionali, gli utenti residenziali e gli esercenti postali non incaricati del servizio universale (compresi gli intermediari), qualora desiderino accedere ai servizi per gestire tutte le fasi di una prestazione;

17) *intermediario:* l'operatore economico che agisce tra il mittente ed il prestatario del servizio universale, incaricandosi della raccolta, dell'instradamento e/o del premistamento degli oggetti postali prima che questi vengano immessi nella rete postale pubblica dello stesso o di un altro paese;

18) *autorità nazionale di regolamentazione:* in ciascuno Stato membro, l'organo o gli organi ai quali lo Stato membro delega, segnatamente, le funzioni di regolamentazione attinenti alla presente direttiva.

CAPITOLO 2

Servizio universale

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a che gli utenti godano del diritto a un servizio universale corrispondente ad un'offerta di servizi postali di buona qualità in tutti i punti del territorio e a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

A tal fine, gli Stati membri controllano che la densità dei punti di accesso e dei luoghi di raccolta tenga conto delle esigenze degli utenti.

Essi procurano che i prestatori del servizio universale garantiscano tutti i giorni lavorativi ed almeno cinque giorni la settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, quanto meno:

— un prelevamento dai punti di raccolta;

— una distribuzione alla residenza o sede di ogni persona fisica o giuridica.

Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni:

— il prelevamento, il trasporto e la distribuzione degli oggetti di corrispondenza indirizzata, dei libri, dei cataloghi, dei giornali e dei periodici indirizzati fino a 2 kg e dei pacchi postali indirizzati fino a 20 kg;

— i servizi relativi agli oggetti raccomandati e agli oggetti con valore dichiarato.

Le dimensioni minime e massime degli oggetti postali considerati sono fissate dalla Convenzione e dall'Accordo sui pacchi postali adottati dall'Unione postale universale nel congresso di Washington del dicembre 1939

Il servizio universale definito al presente articolo include sia i servizi nazionali che i servizi transfrontalieri.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro designa uno o più esercenti postali per la fornitura del servizio universale, informa la Commissione sull'esercente o sugli esercenti prescelti e definisce, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti del prestatore o dei prestatori del servizio universale. Tali informazioni vengono pubblicate.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro procura che il servizio universale risponda alle seguenti esigenze:

— fornire un servizio che garantisca l'inviolabilità della corrispondenza e il segreto postale;

— offrire agli utilizzatori, a parità di condizioni, un trattamento identico;

— fornire un servizio esente da discriminazioni di sorta, in particolare da quelle di ordine politico, religioso o filosofico;

— fornire un servizio che non possa essere sospeso o annullato, se non in casi di forza maggiore;

— adeguarsi al contesto tecnico, economico e sociale, nonché alla domanda degli utilizzatori.

Articolo 6

Gli Stati membri procurano che i prestatori del servizio universale forniscano regolarmente agli utenti informazioni sufficientemente precise sulle caratteristiche dei servizi universali offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Tali informazioni sono pubblicate, segnatamente sotto forma di opuscoli o a mezzo di affissione.

Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione la modalità con cui sono rese disponibili le informazioni da pubblicare ai sensi del comma precedente. Le eventuali successive modifiche vengono comunicate alla Commissione non appena possibile.

Articolo 7

Ciascun Stato membro garantisce la continuità della prestazione del servizio universale, qual è definito nella presente direttiva.

CAPITOLO 3

Armonizzazione dei servizi che possono essere riservati

Articolo 8

1. I servizi che, nella misura necessaria per garantire l'espletamento del servizio universale, possono essere riservati al prestatore o ai prestatori del servizio universale di ciascuno Stato membro sono: la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di oggetti di corrispondenza interna, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo delle tariffe pubbliche applicate per oggetti di corrispondenza del primo livello di peso, ed il cui peso sia inferiore a 350 grammi, fatto salvo il paragrafo 2.

2. La distribuzione della posta transfrontaliera in entrata e della pubblicità diretta per corrispondenza può continuare ad essere riservata fino al 31 dicembre 2000, qualora tale riserva sia necessaria per l'equilibrio finanziario del prestatore o dei prestatori del servizio universale. Entro il 30 giugno 1998, la Commissione decide sull'opportunità di riservare tali servizi anche successivamente al 31 dicembre dell'anno 2000, tenendo conto degli sviluppi (in particolare economici, sociali e tecnologici) del settore fino a quella data e dell'equilibrio finanziario del prestatore o dei prestatori del servizio universale.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 1 vengono riesaminate al momento in cui la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione sull'applicazione della presente direttiva, ai sensi dell'articolo 25 e al più tardi nel corso del primo semestre dell'anno 2000.

4. Gli Stati membri forniscono, a richiesta della Commissione, tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione di cui al paragrafo 2, nonché della valutazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 9

Gli Stati membri designano l'organismo o gli organismi aventi diritto di collocare cassette postali destinate a raccogliere gli oggetti postali sulla via pubblica e di emettere francobolli recanti la denominazione del paese.

CAPITOLO 4

Condizioni per la fornitura dei servizi non riservati e condizioni di accesso alla rete

Articolo 10

1. Gli Stati membri possono applicare procedure di dichiarazione e, nei casi giustificati, procedure di autorizzazione per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali che non sono riservati ai prestatori del servizio universale. Tale procedure debbono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri obiettivi.

2. La concessione dell'autorizzazione può essere subordinata, se opportuno, a obblighi proporzionali di servizio universale e all'obbligo di non incidere abusivamente sui diritti esclusivi e speciali concessi al prestatore o ai prestatori del servizio universale per i servizi postali riservati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1.

3. Lo Stato membro, qualora constati che gli obblighi del servizio universale previsti dalla presente direttiva rappresentano un onere finanziario eccessivo per il prestatore del servizio universale, può subordinare la concessione delle autorizzazioni all'obbligo di contribuire finanziariamente ad un fondo di compensazione appositamente creato a tale fine ed amministrato da un organismo indipendente dal o dai beneficiari. In tal caso, lo Stato membro deve garantire che, nella determinazione della misura dei contributi finanziari, vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i motivi di qualsiasi eventuale diniego dell'autorizzazione vengano comunicati al richiedente e prevedono i relativi rimedi giuridici.

5. Gli Stati membri possono prevedere un sistema di identificazione della pubblicità diretta per corrispondenza che ne permetta il controllo allorché sarà liberalizzata.

Articolo 11

1. Il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A del trattato, fissano le necessarie misure di armonizzazione delle procedure di autorizzazione per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali non riservati, ad esclusione dei servizi che non possono essere sottoposti a tali restrizioni, come lo scambio di documenti e la posta transfrontaliera in uscita verso altri Stati membri.

2. Le misure di armonizzazione di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare i criteri cui deve conformarsi l'esercente postale che sollecita l'autorizzazione, le procedure cui il medesimo deve attenersi, le modalità di pubblicazione dei criteri e delle procedure, nonché i rimedi giuridici contro il diniego dell'autorizzazione.

Articolo 12

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A del trattato, fissano le necessarie misure di armonizzazione affinché gli utenti ed i prestatori del servizio universale possano accedere, in condizioni di trasparenza e di non discriminazione, alla rete postale pubblica nelle varie fasi che precedono la distribuzione finale degli oggetti postali

CAPITOLO 5

Principi tariffari e di trasparenza contabile

Articolo 13

Gli Stati membri provvedono affinché le tariffe del servizio universale siano fissate nel rispetto dei seguenti criteri:

— i prezzi debbono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti;

— i prezzi debbono essere fissati in funzione dei costi per ciascuno dei servizi che compongono il servizio universale; gli Stati membri possono decidere di applicare sull'intero territorio nazionale una tariffa unica per ciascun servizio che rientra nel servizio universale;

— le tariffe debbono essere trasparenti e non discriminatorie.

Articolo 14

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le spese terminali siano determinate in base ai costi dei prestatori del servizio universale i quali effettuano il trattamento e la distribuzione in modo non discriminatorio della posta nel paese di arrivo, nonché in base alla qualità dei servizi forniti.

Articolo 15

1. Gli Stati membri procurano che, nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, i prestatori del servizio universale istituiscano un sistema di contabilità conforme alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. I prestatori del servizio universale gestiscono la loro contabilità interna tenendo conti separati, da un lato per ciascun servizio rientrante nel settore riservato (facendo la distinzione tra raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione) e dall'altra per i servizi non riservati, come se i servizi in questione fossero gestiti da imprese differenti. Nel loro rendiconto annuale di gestione stabiliscono uno stato patrimoniale e conto profitti e perdite separati per i servizi riservati e per i servizi non riservati.

3. Indipendentemente dal regime di proprietà loro applicabile e dalla forma giuridica, i prestatori del servizio universale fanno certificare il bilancio annuale da un organismo di revisione contabile indipendente. I prestatori del servizio universale che non sono obbligati per legge a pubblicare il bilancio annuale ne tengono comunque una copia a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione e della Commissione.

La Commissione adotta le misure necessarie per salvaguardare la riservatezza delle informazioni ricevute in proposito.

CAPITOLO 6

Qualità dei servizi

Articolo 16

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché venga offerto un servizio universale di buona qualità.

Le norme di qualità riguardano in particolare i tempi di inoltro, la regolarità e l'affidabilità dei servizi.

Le norme sono fissate:

— dagli Stati membri per i servizi nazionali;

— dalla Commissione per i servizi transfrontalieri intracomunitari, con la procedura prevista dall'articolo 21.

Il controllo delle prestazioni viene effettuato almeno una volta all'anno da organismi indipendenti dai prestatori del servizio universale, secondo modalità normalizzate fissate dalla Commissione. I risultati sono pubblicati almeno una volta all'anno.

Articolo 17

Gli Stati membri provvedono affinché siano stabilite norme per il traffico postale nazionale e procurano che queste norme siano compatibili con quelle fissate dalla Commissione per i servizi transfrontalieri intracomunitari. L'obiettivo iniziale deve comunque essere quello di far sì che, anche tenendo conto delle specificità nazionali, in tutti gli Stati membri gli oggetti di corrispondenza della categoria standard più rapida abbiano un periodo di inoltro da estremo a estremo di un giorno lavorativo tra il momento della partenza e quello della distribuzione, per almeno l'80 % delle spedizioni.

Queste norme vengono sottoposte a revisione periodica.

Il controllo delle prestazioni e la documentazione dei risultati debbono essere effettuati a norma dell'articolo 16.

Articolo 18

Un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione fissa le norme di qualità dei servizi transfrontalieri intracommunitari ai sensi dell'articolo 16. La Commissione pubblica le norme nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e garantisce un controllo regolare, nonché la pubblicazione dei risultati che dimostrano il rispetto di queste norme e i progressi realizzati. Le norme vengono periodicamente aggiornate.

In attesa della fissazione di tali norme, gli Stati membri applicano la seguente norma per gli oggetti postali della categoria standard più veloce: un termine di inoltro da estremo a estremo di tre giorni lavorativi tra il momento della spedizione nel paese di origine e quello di distribuzione nel paese di destinazione (G+3) per il 92 % degli invii e di cinque giorni lavorativi (G+5) per il 99 % degli invii. Si tratta di medie che i prestatori del servizio universale possono migliorare.

Articolo 19

Gli Stati membri provvedono affinché vengano stabilite procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o inosservanza delle norme di qualità del servizio. Gli Stati membri provvedono affinché venga istituito un sistema di rimborso/risarcimento rapido ed efficace, e affinché le controversie vengano risolte in maniera tempestiva.

Fatti salvi gli altri rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria, gli Stati membri garantiscono che gli utenti, agendo, quando il diritto nazionale lo prevede, in collegamento con gli organismi che tutelano gli interessi degli utenti e/o dei consumatori, possano presentare all'autorità nazionale di regolamentazione i casi in cui i reclami presentati dagli utenti al prestatore del servizio universale non abbiano avuto esito positivo.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16, gli Stati membri controllano che i prestatori del servizio universale pubblichino, assieme al rapporto annuale sul controllo delle prestazioni, le informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui questi sono trattati.

CAPITOLO 7

Armonizzazione delle norme tecniche

Articolo 20

L'armonizzazione delle norme tecniche viene effettuata tenendo segnatamente conto dell'interesse degli utenti.

La fissazione delle norme per il settore postale è affidata al Comitato europeo di normalizzazione sulla base di mandati, secondo ai principi definiti nella direttiva 83/189/CEE del Consiglio (*). Questi lavori sono svolti tenendo conto delle misure di armonizzazione stabilite a livello internazionale e, in particolare, delle misure decise dall'Unione postale universale. Le norme sono pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* una volta all'anno.

Gli Stati membri garantiscono che, all'atto della fornitura del servizio universale, sia fatto riferimento alle norme pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(*) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

L'avanzamento dei lavori effettuati dal Comitato europeo di normalizzazione, nonché i progressi realizzati in questo settore, sono sottoposti all'esame del comitato consultivo previsto a tal fine all'articolo 21 della presente direttiva.

CAPITOLO 8

Il comitato consultivo

Articolo 21

La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

Il comitato viene consultato in merito alle misure sulla qualità del servizio previste dall'articolo 16 e in merito all'armonizzazione delle norme tecniche previste dall'articolo 20.

Il rappresentante della Commissione sottomette al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a una votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

La Commissione consulta inoltre i rappresentanti degli esercenti postali, delle imprese interessate, degli utenti, in particolare degli utenti residenziali, e delle parti sociali sulle misure relative alla qualità del servizio e sull'armonizzazione delle norme tecniche. La Commissione informa periodicamente il comitato consultivo sui risultati della consultazione e sui lavori dell'osservatorio di cui all'articolo 23.

CAPITOLO 9

Autorità nazionale di regolamentazione

Articolo 22

Ciascuno Stato designa un'autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente e funzionalmente indipendente dagli esercenti postali. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità nazionali di regolamentazione designate per svolgere i compiti che derivano dalla presente direttiva.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di controllare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva; ad esse può inoltre essere affidato il compito di controllare l'osservanza delle norme in materia di concorrenza nazionali e comunitarie nel settore postale.

Una volta all'anno, le autorità nazionali di regolamentazione inviano alla Commissione una relazione sui progressi realizzati a livello nazionale nell'attuazione degli obiettivi previsti dalla presente direttiva. La relazione annuale è trasmessa alla Commissione entro cinque mesi dalla fine dell'anno civile cui si riferisce la relazione.

CAPITOLO 10

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, e al più tardi nel corso del primo semestre dell'anno 2000, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva stessa. In questo compito, la Commissione viene assistita da un osservatorio che segue l'evoluzione del settore.

2. L'osservatorio è composto di un massimo di cinque esperti indipendenti, nominati dalla Commissione, che congiuntamente posseggano le conoscenze teoriche necessarie. I componenti raccolgono le informazioni relative allo sviluppo del settore (in particolare per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali e tecnologici) e alla qualità dei servizi.

Articolo 24

Entro sei mesi a decorrere dalla sua entrata in vigore, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 25

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO 5.

PARLAMENTO EUROPEO

documenti di seduta

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

21 novembre 1996

A4-0388/96

RELAZIONE

sul progetto di comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e in particolare sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (SEC(95)0830 - C4-0551/95))

Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Georges de Brémond d'Ars

I N D I C E

Pagina regolamentare

A. PROPOSTA DI RISOLUZIONE

B. MOTIVAZIONE

Parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Parere della commissione per i trasporti e il turismo

Con lettera del 22 novembre 1995 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo il suo progetto di comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e in particolare sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali.

Nella seduta dell'11 dicembre 1995, il Presidente del Parlamento europeo ha comunicato di aver deferito tale progetto di comunicazione alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini nonché alla commissione per i trasporti e il turismo.

Nella riunione del 18 dicembre 1995, la commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale ha nominato relatore l'on. Georges de Brémond d'Ars.

Nelle riunioni del 23 gennaio, 20 febbraio, 25 giugno, 3 ottobre, 9 ottobre e 20 novembre 1996 ha esaminato il progetto di comunicazione della Commissione nonché il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 27 voti favorevoli e 22 contrari.

Erano presenti al momento della votazione gli onn. von Wogau, presidente; Metten, Theonas e Katiforis, vicepresidenti; de Brémond d'Ars, relatore; Areitio Toledo, Barton (in sostituzione dell'on. Billingham), Béres (in sostituzione dell'on. Caudron), Bowe (in sostituzione dell'on. García Arias), Cassidy, Christodoulou, Donnelly, Falkoner (in sostituzione dell'on. Harrison), Fourçans, Gallager, García-Margallo, Garosci, Gasoliba I Böhm, Glante, Haug (in sostituzione dell'on. Miller), Hautala, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Kestelijn-Sierens, Kuckelkorn, Langen, Larive, Lindqvist, Lukas, Mezzaroma, Murphy, Paasilina, Peijs, Pérez Royo, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rübig, Secchi, Siso Cruellas (in sostituzione dell'on. Friedrich), Soltwedel-Schäfer, Tappin (in sostituzione dell'on. Moscovici), Torres Marques, W.G. van Velzen (in sostituzione dell'on. Lulling), Väyrynen (in sostituzione dell'on. Riis-Jørgensen), Watson e Wibe (in sostituzione dell'on. Ruffolo).

I pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per i trasporti e il turismo sono allegati alla presente relazione.

La relazione è stata depositata il 21 novembre 1996.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

A.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Risoluzione sul progetto di comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e in particolare sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (SEC(95)0830 - C4-0551/95)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e in particolare sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (SEC(95)0830 - C4-0551/95),

- visto il parere reso dal Parlamento in prima lettura il 9 maggio 1996 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e al miglioramento della qualità del servizio(1),

- viste le conclusioni del Consiglio "Telecomunicazioni", del 27 novembre 1995, sul progetto di comunicazione sui servizi postali (Doc. 12025/95, Stampa 340-G),

- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 1995, con la quale chiede in particolare alla Commissione di ritirare il suo progetto di comunicazione sulle regole di concorrenza nel settore dei servizi postali(2),

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0388/96),

A. considerando che una comunicazione è una forma di atto giuridico non prevista dai trattati e di per sé priva di qualsiasi effetto giuridico vincolante, ma destinata ad illustrare e a puntualizzare la posizione della Commissione sulle conseguenze del diritto vigente, derivato dal trattato,

B. considerando che il progetto di comunicazione in esame interferisce con la proposta di direttiva e che l'adozione di una comunicazione può giustificarsi solo in caso di assenza prolungata di una posizione comune del Consiglio,

C. considerando che il progetto di comunicazione, nella sua formulazione attuale, sembra contenere numerose contraddizioni e incongruenze rispetto alla proposta di direttiva della Commissione e ancor più rispetto agli emendamenti approvati in prima lettura dal Parlamento europeo,

D. considerando che un'eventuale comunicazione non può essere in contraddizione con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, ma deve essere pienamente compatibile con quest'ultima, di cui non può allo stato attuale pregiudicare il contenuto,

E. considerando che un'eventuale adozione da parte della Commissione, nel prossimo dicembre, del suo progetto di comunicazione sarebbe prematura e ingiustificata in mancanza di una conclusione della procedura concernente il progetto di direttiva,

(1) GU C 152 del 27.5.1996, pag. 20.
(2) GU C 308 del 20.11.1996, pag. 60.

F. considerando che, se effettivamente esiste l'urgenza di trovare una soluzione a livello comunitario ai problemi dei servizi postali in Europa, la Commissione ha scoperto quest'esigenza solo recentemente, malgrado le richieste più volte formulate dal Parlamento europeo sin dal 1988 (relazione della on. Braun-Moser, GU C 12/88 del 16.1.1989, pagg. 55-69; relazione dell'on. Simpson sul Libro Verde GU C-42/93, pag. 240; GU C-194 del 1993, pag. 397; GU C-315 del 1993, pag. 643) e dal Consiglio, il quale nel settembre 1989 e successivamente il 7 febbraio 1994 (GU C-48, del 16.2.1994, pag. 3) ha invitato in particolare la Commissione ad elaborare proposte in vista dell'integrazione di tali servizi nel Mercato interno,

1. ritiene che la Commissione dovrebbe ritirare provvisoriamente il suo progetto di comunicazione, tanto più che esso è infirmato da numerose contraddizioni e incoerenze rispetto alla proposta di direttiva e, più in particolare, rispetto agli emendamenti approvati - a larga maggioranza - dal Parlamento europeo in prima lettura;

2. ricorda che la Corte di giustizia delle Comunità europee di Lussemburgo ha confermato che le regole di concorrenza sono applicabili al settore postale;

3. è del parere che la Commissione dovrebbe, sulla falsariga della sua comunicazione sul settore delle telecomunicazioni, inserire nel suo progetto di comunicazione una dichiarazione secondo la quale le disposizioni del testo in questione non sono costitutive di diritti ed obblighi, ma hanno unicamente valore declaratorio, e che la comunicazione non può quindi di per sé far sorgere diritti ed obblighi ulteriori rispetto a quelli enunciati nella proposta di direttiva, né recare pregiudizio all'applicazione e all'interpretazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee;

4. ritiene tuttavia che si debba prestare maggiore attenzione all'obiettivo finale perseguito, vale a dire l'instaurazione di un mercato postale armonizzato e, in ampia misura, liberalizzato, che garantisca nel contempo servizi accessibili e di qualità a tutti gli utenti;

5. insiste affinché il Consiglio si pronunci il più rapidamente possibile sulla proposta di direttiva relativa alle regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

B.
MOTIVAZIONE

ANTEFATTI

Il Parlamento europeo è stato consultato, nel dicembre 1995, su due testi della Commissione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 2 dicembre 1995:

- da un lato, una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e al miglioramento della qualità del servizio (COM(95)0227),

- dall'altro, un progetto di comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e in particolare sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (SEC(95)0830).

Sul primo testo, il Parlamento europeo si è pronunciato in prima lettura il 9 maggio 1996 sulla base di una relazione della sua commissione per i trasporti, competente per il merito (relazione Simpson, A4-0105/96). Il 30 settembre 1996, il Consiglio non si era ancora pronunciato su tale testo e la questione dovrebbe essere nuovamente esaminata il 28 novembre prossimo.

Sul secondo documento, che costituisce oggetto della presente relazione e per il quale la nostra commissione è stata dichiarata competente per il merito, la commissione giuridica ha formulato il suo parere il 4 giugno scorso (parere dell'on. Cot, PE 215.666/def.) mentre la commissione per i trasporti si è espressa il 24 luglio scorso (parere dell'on. Ferber, PE 218.092/def.).

I due pareri sono ampiamente concordi e vertono sostanzialmente sulla natura giuridica e sull'opportunità del progetto di comunicazione. La commissione per i trasporti chiede il ritiro puro e semplice del progetto di comunicazione, e ciò costituisce la principale differenza rispetto alla posizione della commissione giuridica; le due commissioni si sono comunque pronunciate a favore della sospensione del progetto di comunicazione, in attesa che la procedura di adozione della direttiva sia ultimata. Le due commissioni ci propongono di accogliere le loro conclusioni.

Ancor prima che il progetto di comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale (SEC(95)0830) venisse pubblicato il 2 dicembre 1995, il Parlamento europeo si era pronunciato, con la sua risoluzione del 25 ottobre 1995, contro la prevista pubblicazione del progetto di cui era stato informato. Anche il Consiglio "Telecomunicazioni" del 27 novembre 1995 ha espresso forti riserve sull'opportunità di tale testo. Infine, la Commissione si è limitata a presentare un progetto di comunicazione e si è impegnata a non pubblicare la comunicazione in quanto tale prima della fine del 1996, dichiarandosi contraria a qualsiasi ritiro senza tuttavia escludere la possibilità di apportarvi modifiche.

INTRODUZIONE

La pubblicazione simultanea di due testi incongruenti - una proposta di direttiva e un progetto di comunicazione sullo stesso argomento - non ha precedenti.

Come rilevato dalla commissione giuridica del Parlamento, una comunicazione è una forma di atto giuridico non prevista dai trattati e di per sé priva di qualsiasi effetto giuridico vincolante, ma destinata ad interpretare e a puntualizzare la posizione della Commissione sulle conseguenze del diritto vigente, derivato dal trattato. La comunicazione non figura infatti tra le diverse procedure legislative elencate all'articolo 189 del trattato e neppure all'articolo 90, paragrafo 3. La proposta di direttiva prevale quindi, in ogni caso, sulla comunicazione della Commissione qualora i due testi presentino differenze sostanziali.

Una siffatta differenza tra due documenti ufficiali provenienti dalla Commissione è difficilmente comprensibile, dal momento che un compito di quest'ultima è appunto quello di assicurare la coerenza della legislazione comunitaria. Il Parlamento europeo non può accettare né deve tollerare una siffatta deriva, che consente alla Commissione di aggirare l'obbligo di consultazione del Parlamento e del Consiglio nell'ambito della procedura di codecisione applicabile alle proposte basate sull'articolo 100 A e che potrebbe costituire un precedente inaccettabile per la nostra istituzione.

l'OPPORTUNITA' DI DUE TESTI:

Nella comunicazione generale che precede la proposta di direttiva relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e al miglioramento della qualità del servizio, la Commissione rileva al paragrafo 3 che "i due documenti, la direttiva e la "nota informativa" (termine strano e inconsueto per definire un progetto di comunicazione), sono complementari" e precisa che "la proposta di direttiva fornisce un quadro normativo armonizzato a livello comunitario per il settore postale". Al paragrafo 5 la Commissione afferma invece che "la nota informativa mira a definire un quadro chiaro e affidabile per la futura applicazione delle norme di concorrenza: ciò è per ora considerato sufficiente a fornire il grado di certezza giuridica necessario per uno sviluppo "morbido" del settore. Tale affermazione autorizza qualche dubbio circa la volontà della Commissione di vedere adottata rapidamente la proposta di direttiva. Ciò è confermato peraltro dal suo rifiuto della maggior parte degli emendamenti approvati dal Parlamento in prima lettura, il che potrebbe far pensare che essa privilegia il suo progetto di comunicazione.

Occorre eliminare qualsiasi ambiguità sul valore giuridico della comunicazione se quest'ultima dovesse venire pubblicata prima dell'adozione definitiva della direttiva da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Come indicato dal relatore per parere della commissione giuridica, on. Cot, nella sua motivazione (punti 2.1 e 2.2), la comunicazione dovrebbe logicamente essere pubblicata dopo l'adozione definitiva della direttiva e corredata di una dichiarazione in base alla quale le disposizioni del testo non sono costitutive di diritti e obblighi diversi da quelli enunciati nella proposta di direttiva, né pregiudicano l'applicazione o l'interpretazione delle regole comunitarie sulla concorrenza da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, dichiarazione analoga a quella inserita nella comunicazione relativa al settore delle telecomunicazioni.

D'altro canto, la Commissione giustifica la sua comunicazione sulla base di alcune sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, e in particolare della sentenza Corbeau (causa C-320/91, Racc. 1993, pag. I-2563) relativa ai servizi postali, che interpreta diversi punti dell'articolo 90 del Trattato. Se questo può giustificare il fatto che i servizi postali possano essere aperti alla concorrenza, l'interpretazione della Commissione si discosta dalle conclusioni di tale sentenza laddove la Corte riconosce che la concorrenza può essere esclusa in taluni settori per consentire all'operatore incaricato di svolgere un servizio d'interesse economico generale di assicurare l'equilibrio economico e finanziario della sua impresa, ammettendo tuttavia che l'esclusione della concorrenza non si giustifica nel caso di servizi specifici, separabili dal servizio d'interesse generale, che rispondono a esigenze particolari degli operatori economici e richiedono talune prestazioni supplementari che il servizio d'interesse generale non offre (Relazione d'attività 1992-1994 della CJCE).

DIFFERENZE SOSTANZIALI FRA I DUE TESTI

Il progetto di comunicazione presenta molte incongruenze con la proposta di direttiva.

Di tali incongruenze, differenze o lacune fra i due testi si possono citare a titolo di esempio, le seguenti: la direttiva fa riferimento a "oggetti postali", la comunicazione a "i [illegible]stali". Il punto 4.5 del progetto di comunicazione prevede l'apertura to[illegible]ncorrenza dei "mercati della raccolta e dello

smistamento, (del) mercato del trasporto e infine (del) mercato della distribuzione della posta" mentre la direttiva considera tali attività un settore riservato.

Del resto la Commissione fa presente nella sua relazione sulla consultazione pubblica da essa organizzata (punto 6) che le definizioni figuranti nella direttiva e nel progetto di comunicazione saranno di norma identiche. Come si potrebbe assicurare tale identità se il progetto in questione venisse adottato in dicembre, prima della conclusione della procedura di codecisione relativa alla direttiva, di cui non si possono pregiudicare le disposizioni?

Con tale relazione, la Commissione riconosce implicitamente di non poter adottare il suo progetto di comunicazione prima dell'adozione della direttiva in quanto, per definizione, essa non potrebbe assicurare l'identità delle definizioni in mancanza del testo adottato dal Parlamento e dal Consiglio. Il vostro relatore propone quindi di seguire quest'affermazione di buon senso della Commissione.

CONCLUSIONE

La concorrenza spietata in atto in questo settore rende necessaria una regolamentazione dei servizi postali, ma non ha senso adottare un progetto di comunicazione che verrebbe con tutta probabilità contraddetto dalla direttiva e dalla Commissione.

La lentezza - sei anni - con la quale la Commissione ha formulato le sue proposte e i suoi progetti non può oggi giustificare la fretta nell'adozione di un testo che, lungi dal risolvere i problemi della concorrenza nel settore postale, non farà che complicarne la soluzione.

Occorre invece adoperarsi per accelerare la procedura di adozione della direttiva in modo da poter valutare, alla sua conclusione, l'opportunità e l'eventuale contenuto di una comunicazione.

PARERE

(articolo 147 del regolamento)

della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
e la politica industriale

Relatore per parere: on. Jean-Pierre Cot

Nella riunione del 24 gennaio 1996, la commissione giuridica e per i diritti dei cittadini ha nominato relatore per parere l'on. Jean-Pierre Cot.

Nelle riunioni del 18 marzo 1996, 23 aprile 1996 e del 4 giugno 1996, ha esaminato il progetto di parere ed ha approvato l'insieme delle conclusioni con 10 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione gli onn. Casini, presidente; Cot, relatore per parere; Anastassopoulos, Florio, McIntosh, D. Martin, Medina Ortega, Oddy, Schaffner, Ullmann, Wijsenbeek e Zimmermann.

1. Precedenti

Il Parlamento europeo è stato consultato, durante la tornata del mese di dicembre 1995, su un pacchetto di misure relative allo sviluppo dei servizi postali nella Comunità europea. Si tratta di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio([3]) - il cui esame, per parere, è stato attribuito allo stesso relatore (PE 215.660/def.) - e di un progetto di comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme della concorrenza al servizio postale ed in particolare sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali([4]).

Quando il Consiglio Telecomunicazioni ha esaminato questo pacchetto di misure, il 27 novembre 1995, esso ha adottato una serie di conclusioni ([5]) in cui si è riferito specificamente alle relazioni tra la proposta di direttiva e il progetto di comunicazione nei seguenti termini:

"- *RILEVA che la comunicazione prevista dalla Commissione non riveste in se stessa un carattere vincolante, ma costituisce un documento mediante il quale la Commissione fa conoscere le linee direttrici che essa intende seguire nell'applicazione nel settore della posta delle regole di concorrenza del trattato;*

- *CHIEDE, a questi effetti, alla Commissione, nella misura in cui essa intendesse dar seguito al suo progetto di comunicazione, di tenere nella massima considerazione le osservazioni del Consiglio e in particolare la necessità di far sì che, per scrupolo di trasparenza e di certezza giuridica,*

  - *le definizioni ed i concetti utilizzati rispettivamente nella comunicazione e nella proposta di direttiva o in altre disposizioni comunitarie pertinenti siano coerenti;*

  - *la pubblicazione della comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenga simultaneamente a quella della direttiva e in ogni caso prima della fine del 1996;"*

([3]) COM(95)0227 - C4-0540/95 - 95/0221(COD).
([4]) SEC(95)0830 - C4-0551/95.
([5]) Doc. 12025/95 (Stampa 340 - G).

2. Le relazioni fra il progetto di comunicazione e la proposta di direttiva.

2.1. La comunicazione è una forma di atto non prevista dai trattati e che manca di qualsiasi carattere vincolante. La Commissione in alcune occasioni ha utilizzato tale tipo di atto per quelle materie in cui intende godere di un potere discrezionale da esercitare, caso per caso, e specificamente nell'area delle sue competenze di controllo delle regole comunitarie di concorrenza.

Un precedente relativamente recente di questo tipo di atto è dato dalla comunicazione relativa alle "direttive per l'applicazione delle regole comunitarie sulla concorrenza nel settore delle telecomunicazioni" (91/C 233/02) (6) che si incentrava soprattutto sull'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE, alle imprese del settore.

I principi generali che introducevano la liberalizzazione di alcuni servizi e segmenti del mercato delle telecomunicazioni erano stati regolati da due direttive precedenti, fondate sull'articolo 90.3 del Trattato(7).

In questa comunicazione, la Commissione ha concepito il diritto della concorrenza come un blocco autonomo, applicabile indipendentemente dal diritto sostanziale che regola tale settore che è dato dalla Direttiva 90/387/CEE relativa alla creazione del mercato interno dei servizi di telecomunicazioni mediante la realizzazione dell'offerta di una rete aperta di telecomunicazioni (8). Tale direttiva è stata adottata conformemente all'articolo 100 A del Trattato.

E' interessante segnalare, tuttavia, che la menzionata comunicazione, differentemente dal progetto di comunicazione relativo ai servizi postali, conteneva una "dichiarazione d'intenti", al paragrafo 10, secondo la quale le linee direttrici contenute nella comunicazione non avrebbero potuto costituire diritti né pregiudicare l'applicazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, delle regole comunitarie di concorrenza.

D'altra parte, al paragrafo 11, la Commissione si riservava il diritto di modificare tale comunicazione alla luce dei futuri sviluppi giurisprudenziali, economici o tecnologici.

In realtà, questo tipo di comunicazioni, a meno che non vengano sottoposte ad una revisione periodica, hanno un'utilità relativa nel tempo. L'applicazione e l'interpretazione delle regole comunitarie sulla concorrenza da parte della CGCE, è altamente evolutiva e dipende in grande misura, come dimostrato dalla giurisprudenza, dai rapidi mutamenti strutturali del settore in questione, in funzione dei progressi tecnologici, nonché dalla richiesta costante di nuovi servizi da parte dei consumatori.

E' indiscutibile che questo tipo di atto, la comunicazione, può costituire un elemento di grande valore pratico e informativo per gli Stati membri e gli operatori economici interessati, onde evitare possibili infrazioni alle regole comunitarie sulla concorrenza. Tuttavia, tali regole non possono essere interpretate autonomamente, ma coerentemente con il diritto derivato che regola il settore in questione e sulla base della giurisprudenza della CGCE. Dato il carattere evolutivo di tale giurisprudenza, sarebbe opportuno che tali comunicazioni venissero sottoposte a revisione periodica.

2.2. La proposta di direttiva relativa alle regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio (COM(95)0227) e il presente progetto di comunicazione sono stati pubblicati simultaneamente, il che non pare né logico né coerente, da un punto di vista giuridico.

---

(6) GU C 233 del 6.9.91, pagg. 2-26.
(7) Direttiva 88/301/CEE, GU L 131 del 27.5.1988, pag. 73 e Direttiva 90/388/CEE, GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.
(8) GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1.

L'attuale progetto di comunicazione prende in ogni caso le mosse da un'analisi svolta in funzione degli stessi principî e disposizioni che figurano nella proposta di direttiva. Il legislatore comunitario ha comunque la facoltà all'interno del margine di manovra che gli attribuisce la base giuridica della proposta e della procedura di codecisione, di modificare, ampliare o restringere il contenuto o la portata di questi principi e disposizioni. Alla luce di ciò, la pubblicazione del progetto di comunicazione avrebbe dovuto intervenire, in ogni caso, dopo l'adozione definitiva della proposta di direttiva.

2.3. Le disposizioni della proposta di direttiva costituiscono un quadro comunitario armonizzato. In virtù del principio di sussidiarietà che presiede alla legislazione comunitaria, spettà agli Stati membri fissare le modalità che ritengono opportune, scegliendo il regime che meglio convenga alla loro situazione particolare, all'interno di tale quadro.

La proposta di direttiva contempla una serie di norme di portata molto diversa. Di fronte al carattere generale della maggioranza delle sue norme, alcune di esse enunciate sotto forma di semplici principi, si può osservare, comunque, che il progetto di comunicazione relativo al settore postale, include disposizioni di marcato carattere normativo per gli Stati membri, rispetto alla condotta che devono seguire nella prestazione di determinati servizi. In alcune occasioni, queste disposizioni corrispondono ad un vuoto della proposta di direttiva.

Per citare un esempio concreto, il punto 3 del progetto di comunicazione analizza le restrizioni che potranno mantenere rispetto alla prestazione di alcuni servizi postali transfrontalieri quegli Stati membri che abbiano concesso diritti esclusivi o speciali a determinati operatori.

Dette restrizioni potranno giustificarsi, sotto certe condizioni, in virtù di necessità di carattere imperativo o di "esigenze essenziali". Il progetto di comunicazione definisce, nella parte dedicata alle definizioni (punto 1), dette esigenze come motivi di natura non economica di interesse generale che possono indurre uno Stato membro a subordinare la fornitura dei servizi postali a determinate condizioni vincolanti; tali motivi sono il comune senso del pudore, il controllo di eventuali attività criminose e, nei casi in cui siano giustificate, la protezione dei dati.

La distribuzione ed il trasporto nel quadro di procedure di tipo amministrativo o giudiziario legate all'esercizio di una pubblica potestà, potranno anche esse essere ristrette in virtù delle deroghe che ammette il trattato alla libera prestazione di servizi (articolo 66 in combinato disposto con gli articoli 55 e 56). Conseguentemente, la prestazione di queste attività sul territorio di uno Stato membro potranno essere subordinate ad un obbligo di licenza per proteggere il pubblico interesse.

La proposta di direttiva non contiene alcuna definizione delle "esigenze essenziali", né degli invii postali collegati con l'esercizio della pubblica autorità; neppure include alcuna disposizione chiara sulla portata di tali restrizioni.

Il progetto di comunicazione costituisce uno strumento interpretativo alquanto insolito delle disposizioni della proposta di direttiva, soprattutto in quegli ambiti in cui la proposta di direttiva manca di sufficiente motivazione o le cui disposizioni hanno un carattere ambiguo.

Le conseguenze della revisione del settore riservato, menzionata semplicemente al paragrafo 3 dell'articolo 8, si possono comprendere soltanto in funzione delle disposizioni contenute nei corrispondenti paragrafi del progetto di comunicazione, vale a dire:

- che detta revisione includerà i limiti generali di peso e tariffa degli invii postali, la cui raccolta, trasporto o distribuzione siano stati "riservati", mediante diritti esclusivi o speciali, a determinati prestatari (paragrafo 5.2, secondo comma);

- la "necessaria ristrutturazione" degli esercenti che godono dei menzionati diritti, dovrà essere completamente realizzata entro e non oltre il 1° gennaio 2000 (paragrafo 5.5). Secondo quanto si ricava dal progetto di comunicazione, tale "ristrutturazione" presupporrà la soppressione di tutte le restrizioni temporali che la futura direttiva potrà permettere agli Stati membri, soprattutto per quel che riguarda la pubblicità diretta e la posta transfrontaliera in entrata. Ugualmente potrà implicare la liberalizzazione totale di quelle attività, che come la raccolta e il trasporto, gli Stati membri abbiano potuto riservare inizialmente a determinati prestatari.

3. **Conclusioni.**

La commissione giuridica e per i diritti dei cittadini chiede alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale di includere nella sua relazione le seguenti conclusioni:

1. segnala che la comunicazione è una forma di atto non prevista dai Trattati e di per sé priva di qualsiasi effetto giuridico vincolante, ma che è diretta a interpretare e puntualizzare la posizione della Commissione sulle conseguenze delle disposizioni giuridiche risultanti dal Trattato. Occorre evitare che la comunicazione possa introdurre un'incertezza giuridica nell'ambito del diritto realmente applicabile.

2. Ritiene che la Commissione dovrebbe includere nel progetto di comunicazione una dichiarazione in base alla quale le disposizioni di questo testo non costituiscono altri diritti né obblighi diversi da quelli che figurano nella proposta di direttiva, né pregiudicano l'applicazione o l'interpretazione operata dalla CGCE delle regole comunitarie sulla concorrenza.

3. Ritiene che la Commissione dovrebbe, una volta adottata la direttiva, procedere ad un adeguamento del progetto di comunicazione, in funzione delle disposizioni della stessa, e che tale obiettivo di coerenza debba essere esteso alle definizioni ed alle scadenze contenute nei due testi.

4. Auspica che la Commissione nel procedere alle suddette adozioni tenga maggiormente in considerazione la giurisprudenza "Corbeau" (causa C-320/91, Racc. 1993, p. I-2563) e "Almelo" (causa C-393/92, Racc. 1994, p. I-1477) della Corte di giustizia dell'Unione europea(*).

5. Ritiene che la Commissione dovrebbe sospendere tale progetto sino all'approvazione, da parte del Parlamento e del Consiglio, della proposta di direttiva relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari ed al miglioramento della qualità del servizio.

(*) Cfr. parere del relatore sulla proposta di direttiva concernente regole comuni per lo sviluppo di servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (PE 215.660/def.).

PARERE

(articolo 147 del regolamento)

della commissione per i trasporti e il turismo
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
e la politica industriale

Relatore per parere: on. Markus Ferber

Nella riunione del 24-25 aprile 1996 la commissione per i trasporti e il turismo ha nominato relatore per parere l'on. Ferber.

Nelle riunioni del 1° e 2 luglio e del 22-24 luglio 1996 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato l'insieme delle conclusioni all'unanimità.

Hanno partecipato alla votazione gli onn. Cornelissen, presidente; Ferber, relatore per parere; Castricum, Dary, Donnay (in sostituzione dell'on. Danesin), Farassino, Megahy, Miller (in sostituzione dell'on. Piecyk), Schmidbauer, Simpson, Sisó Cruellas, Stenmarck, Stockmann, Tamino (in sostituzione della on. van Dijk), van der Waal e Waidelich (in sostituzione dell'on. Watts).

1. Introduzione

Il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza dei servizi postali all'interno della Comunità sin dal 1988(10) e ha approvato un considerevole numero di interrogazioni alla Commissione e al Consiglio nonché di relazioni e di risoluzioni sull'argomento(11).

Recentemente il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la proposta della Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e al miglioramento della qualità del servizio(12).

In tutte queste relazioni e risoluzioni il Parlamento europeo ha sottolineato che la futura legislazione sui servizi postali europei riguarderà l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno dei servizi postali e dovrebbe, pertanto, essere presentata a norma dell'articolo 100A del TUE.

Secondo questa posizione, il Parlamento europeo dovrebbe astenersi dall'approvare un parere sul progetto di "comunicazione" della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale; di fatto, tale parere sarebbe superfluo visto che il progetto di "comunicazione" in questione non avrebbe dovuto essere pubblicato.

Inoltre, la comunicazione contiene una serie di misure che potrebbero pregiudicare una corretta attuazione della direttiva sullo sviluppo dei servizi postali, nella forma approvata dal Parlamento europeo il 9 maggio 1996.

Già precedentemente alla prima lettura della direttiva relativa ai servizi postali, il Parlamento europeo, a stragrande maggioranza, ha invitato la

---

(10) Relazione della on. Braun-Moser, GU C 12/89, del 16 gennaio 1989, pagg. 54-69.

(11) GU C 42/93, pag. 240 (relazione dell'on. Simpson sul Libro verde), GU C 194/93, pag. 397, GU C 315/93, pag. 643.

(12) Relazione dell'on. B. Simpson, A4-0105/96, del 9 maggio 1996; si veda il processo verbale di tale seduta.

Commissione a ritirare il suo progetto di comunicazione sulle regole di concorrenza([13]) poiché esso "va ben al di là delle competenze della Commissione in materia così come queste sono definite dal trattato"([14]), sebbene il progetto di comunicazione sia stato pubblicato dalla Commissione come parte di un pacchetto nella stessa gazzetta ufficiale che contiene la direttiva sui servizi postali([15]).

2. Osservazioni

In primo luogo va sottolineato che il Parlamento europeo non ha mai messo in discussione le competenze della Commissione nel settore della politica di concorrenza, quali definite dal trattato sull'Unione europea; in circostanze normali la commissione per i trasporti e il turismo si compiacerebbe della pubblicazione di questo "progetto di comunicazione", sebbene esso sia alquanto inusuale, volto a chiarire le regole di concorrenza applicabili a un dato settore economico.

Tuttavia, non sembra essere questo lo scopo o, perlomeno, l'unico scopo, del "progetto di comunicazione". Come si è già fatto notare, questo documento contiene una serie di interrogativi e di incongruenze che fanno sorgere dei dubbi sui seguenti punti:

- la validità giuridica della "comunicazione" rispetto alla direttiva sui servizi postali e alle disposizioni del TUE;
- il superamento delle proprie competenze da parte della Commissione;
- la discutibilità dell'analisi economica e della coerenza della comunicazione;
- le vere intenzioni della Commissione.

Le incertezze riguardo a questi quattro punti possono essere riassunte nel modo seguente:

i) la "comunicazione" è in contrasto con gli obiettivi della direttiva, il cui testo è stato approvato dalla Commissione. Molti principi di base della "comunicazione" contrastano o contraddicono le misure e gli obiettivi che la Commissione persegue con la direttiva e, se dovessero venire approvati, destabilizzerebbero i mercati e sarebbero controproducenti in vista dell'attuazione di un mercato unico dei servizi postali; in tal modo non verrebbe garantita la sicurezza giuridica e la visibilità economica;

ii) la "comunicazione" interpreta la legislazione secondaria, che dovrebbe essere applicata solo quando sarà stato attuato il principio fondamentale della direttiva, vale a dire lo sviluppo di un mercato unico dei servizi postali sulla base di un servizio universale efficiente. Solo in questo momento la Commissione sarà in grado di applicare, in funzione di determinate nuove condizioni di mercato, le regole di concorrenza al settore postale nei limiti definiti dalla direttiva;

iii) la "comunicazione" contrasta con le sentenze della Corte di giustizia sull'ammissibilità delle restrizioni alla concorrenza, o addirittura dell'esclusione di tutti i tipi di concorrenza, qualora esse si dimostrassero necessarie al fine di permettere a un'impresa responsabile per lo svolgimento di un dato compito di interesse economico generale di eseguirlo([16]);

([13]) Risoluzione del 25 ottobre 1995, GU C 308/95 del 20 novembre 1995, pag. 60.

([14]) Si veda la relazione dell'on. B. Simpson, A4-0105/96, del 9 maggio 1996.

([15]) GU C 322 del 2 dicembre 1995.

([16]) Sentenza Corbeau della Corte di giustizia - C320/91, raccolta 1993, pag. I-2563.

iv) la "comunicazione" è incompatibile con i pareri espressi dagli organi politici dell'Unione europea in merito al potere decisionale(17);

v) potenzialmente la "comunicazione" anticipa la legislazione ed accelera la liberalizzazione. In tal modo verrebbero pregiudicati gli stessi contenuti e obiettivi principali della direttiva, che sono soggetti al controllo politico e giuridico superiore del Consiglio e del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 100A del TUE;

vi) la Commissione si spinge troppo avanti nelle sue affermazioni sulla "necessaria ristrutturazione degli esercenti postali entro il 1° gennaio 2000" (punto 5.5 della "comunicazione");

vii) la Commissione va troppo in là nelle sue affermazioni relative alla giustificazione delle restrizioni alla fornitura dei servizi postali (punto 5b della "comunicazione");

viii) la "comunicazione" va oltre la proposta di direttiva nelle sue affermazioni sulla liberalizzazione dei quattro diversi settori del mercato postale (punto 4 della "comunicazione");

ix) la "comunicazione" presenta un'analisi poco chiara della distinzione dei quattro settori principali della distribuzione della posta (punto 4 della "comunicazione");

x) la "comunicazione" non fornisce un'analisi economica solida a sostegno delle sue affermazioni relative alla liberalizzazione della pubblicità diretta e della corrispondenza transfrontaliera (punto 5 della "comunicazione");

xi) la "comunicazione" contiene almeno venti discrepanze nella definizione del contenuto della direttiva. Il contenuto della "comunicazione" e quello della direttiva non sono quindi stati correttamente armonizzati;

xii) la "comunicazione" sembra estendere le intenzioni che hanno guidato la Commissione nel 1994, quando quest'ultima ha cercato contemporaneamente di pubblicare una proposta di direttiva a norma dell'articolo 100A sul servizio universale e di approvare una direttiva a norma dell'articolo 90, paragrafo 3, sulla liberalizzazione dei servizi postali.

Di conseguenza, le intenzioni della Commissione sono del tutto chiare alla commissione per i trasporti e il turismo: la Commissione mira ad approvare una dichiarazione "politica" che le permetterebbe di liberalizzare in modo unilaterale il mercato dei servizi postali mediante l'adozione di decisioni o direttive d'iniziativa a norma dell'articolo 90, paragrafo 3, del TUE, anticipando in tal modo il futuro contenuto della direttiva nonché opponendo e contraddicendo il processo decisionale giuridico vincolante ai sensi dell'articolo 100A del TUE, attualmente applicato tra Parlamento europeo e Consiglio sulla direttiva.

Ciò non può essere accettato. Come affermato nella relazione dell'on. Simpson, la "comunicazione" "compromette l'equilibrio istituzionale nel processo decisionale del Parlamento europeo"(18).

La commissione per i trasporti e il turismo sottolinea pertanto, ancora una volta, che qualsiasi ulteriore misura di liberalizzazione dovrebbe essere controllata dal Consiglio e dal Parlamento sulla base dell'articolo 100A, e non dalla Commissione.

---

(17) Risoluzione del Consiglio del 7 febbraio 1994, GU C 48/94, pag. 3; Dichiarazioni del Consiglio del 27 novembre 1995.

(18) PE 199.154 / A4-0105/96 del 9 maggio 1996, punto 8 della motivazione.

Questa posizione non deve essere interpretata come un'opposizione alla liberalizzazione. Confondere la richiesta del Parlamento europeo di esercitare un controllo politico sulle misure di liberalizzazione delineate nella proposta di risoluzione del 9 maggio 1996 con una presunta ostilità generale nei confronti delle misure di liberalizzazione in questo settore è frutto di un malinteso di base.

Inoltre, nella relazione sopraccitata sulla proposta di direttiva relativa allo sviluppo dei servizi postali, si afferma chiaramente che tale direttiva, nella versione approvata dal PE, "soddisfa in pieno i requisiti di coerenza e sicurezza giuridica, l'esigenza di garantire la fattibilità economica, la qualità e l'efficienza dei servizi postali, nonché le condizioni per l'instaurazione di un mercato europeo liberalizzato e aperto"([19]).

3. Situazione attuale

Se si tiene conto del calendario della procedura legislativa, sembra comprensibile che la posizione e le osservazioni del Parlamento concernenti la direttiva sullo sviluppo dei servizi postali non siano ancora state prese in considerazione nel "progetto di comunicazione". La posizione del PE può essere sintetizzata nel modo seguente:

i) il Parlamento europeo ha chiesto una modifica del calendario della liberalizzazione;

ii) il Parlamento europeo ha chiesto la soppressione delle disposizioni relative al libero accesso;

iii) il Parlamento europeo ha concluso che solo l'articolo 100A del TUE può essere applicato a ulteriori proposte relative alla liberalizzazione dei servizi postali. La prima lettura del Parlamento europeo ha escluso l'applicazione dell'articolo 90, paragrafo 3, del TUE per la liberalizzazione della pubblicità diretta e della corrispondenza transfrontaliera in arrivo; d'ora in poi le future misure di liberalizzazione dovranno essere decise dal Consiglio e dal Parlamento in conformità della procedura di revisione prevista dall'articolo 100A.

Va ricordato che questa posizione è condivisa anche dal Comitato economico e sociale e dal Comitato delle Regioni così come dal Senato francese che, in una sua risoluzione, ha affermato che il potere decisionale per qualsiasi futura liberalizzazione dei servizi postali spetta al Consiglio e al Parlamento europeo sulla base dell'articolo 100A del TUE([20]).

Tuttavia, i nuovi sviluppi concernenti il calendario dell'approvazione della direttiva e della comunicazione potrebbero compromettere l'intero quadro di un eventuale accordo delle istituzioni dell'UE su tale questione. Sembrerebbe anzi che, sebbene la direttiva sullo sviluppo dei servizi postali sia stata approvata dal Parlamento con notevole rapidità, il progresso dei lavori in seno al Consiglio abbia subìto una battuta d'arresto.

Ciò implica la possibilità che la direttiva proposta non venga approvata dal Parlamento e dal Consiglio entro la fine del 1996, il che rischierebbe di creare ulteriori complicazioni, visto che la Commissione ha ripetutamente dichiarato di voler ritardare l'approvazione del proprio "progetto di comunicazione" fino all'adozione definitiva della direttiva sui servizi postali, in modo tale da creare una certa coesione tra i due testi. Tuttavia, la Commissione ha anche dichiarato la sua ferma intenzione di approvare la comunicazione al più tardi entro il dicembre 1996.

([19]) Punto 25 della motivazione.

([20]) Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, 22 maggio 1996, Leggi e decreti n. 118.

In questo caso, se il "progetto di comunicazione" dovesse essere approvato prima della direttiva, non sarebbe più necessario armonizzare i due testi, visto che la direttiva sarebbe diventata superflua. Ciò sarebbe inaccettabile non solo per il Parlamento europeo, ma anche per il Consiglio, poiché una situazione di questo tipo negherebbe i poteri decisionali degli organi legislativi dell'UE, vale a dire il Consiglio e il Parlamento europeo.

E' quindi chiaro che, da un lato, la Commissione deve armonizzare il contenuto del "progetto di comunicazione" con il contenuto definitivo della direttiva e, dall'altro, non deve approvare questa comunicazione prima dell'adozione definitiva della direttiva da parte del Parlamento e del Consiglio.

4. Conclusioni

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale a inserire nella sua relazione le seguenti conclusioni:

1) invita la Commissione a ritirare il suo "progetto di comunicazione";

2) invita la Commissione, come è già stato richiesto dal Parlamento e dal Consiglio, a non approvare il "progetto di comunicazione" prima dell'approvazione definitiva da parte del Parlamento e del Consiglio della proposta di direttiva sullo sviluppo dei servizi postali comunitari e sul miglioramento della qualità del servizio;

3) invita la Commissione a impiegare tutti i mezzi disponibili al fine di assicurare che la direttiva sullo sviluppo dei servizi postali e sul miglioramento della qualità del servizio sia adottata il più rapidamente possibile;

4) invita la Commissione ad impegnarsi a riconoscere che il progetto di "comunicazione" è complementare e subordinato alla direttiva;

5) nel caso in cui la Commissione proponesse un nuovo progetto di "comunicazione", quest'ultimo dovrà essere armonizzato con il contenuto definitivo della direttiva.

ALLEGATO 6.

Il Ministro delle Poste delle Telecomunicazioni

Prot. GM 941/96

Roma, 29 NOV. 1996

Al Presidente
dell'Ente Poste Italiane
Viale Europa, 190
00144 ROMA

p.c. Al Collegio dei revisori
dei conti
Ente Poste Italiane
Viale Europa, 190
00144 ROMA

" " Al Cons. De Filippis
Incaricato del controllo
sull'E.P.I.
Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via Baiamonte, 25
00100 ROMA

oggetto: Ente Poste Italiane. Problematiche connesse con la gestione delle risorse umane.

L'analisi del pre-consuntivo sui risultati economici e finanziari al 31 dicembre dell'esercizio in corso, che al 30 settembre prefigura una maggior perdita rispetto a quella prevista al 30 giugno (da 674 miliardi a 780 miliardi), mostra come il problema spesa per il personale costituisca un nodo particolarmente critico per l'intrapreso percorso di risanamento economico e finanziario avviato da codesto Ente.

E infatti, malgrado le iniziative assunte - che hanno indubbiamente recato alcune importanti innovazioni tecnologiche di settore intese all'ottimizzazione delle risorse umane o, quanto meno, contenuto trend di flessione, - le risultanze di bilancio relative agli esercizi 1994 e 1995, le previsioni elaborate per il 1996 e, soprattutto, gli elementi sintomatici dei principali andamenti aziendali emersi, non consentono ancora di intravedere segni inequivoci di risoluzione del problema.

In particolare non possono ancora prodursi gli effetti di una efficace ed efficiente riorganizzazione aziendale a causa del permanere di un pesante squilibrio tra ricavi della produzione e relativi costi: il documento di preconsuntivo 1996 segna così un peggioramento del margine operativo lordo (da -58,1 miliardi a -111,1 miliardi) rispetto all'anno precedente, che appare sintomatico di una eccessiva rigidità strutturale della spesa.

Tra i fattori di tale rigidità, particolare rilievo assume il rapporto percentuale tra la spesa per il personale (9.880 miliardi) ed i ricavi della produzione, al netto delle compensazioni finanziarie dello Stato (11.312 miliardi), che presenta un progressivo incremento sino a raggiungere, con il preconsuntivo al 31 dicembre 1996, l'87,34%.

Tale indice, che denota una abnorme incidenza sulla manovra della spesa, lascia sempre meno spazio a spese di investimento. Tanto più che la proiezione di un consistente saldo negativo per l'esercizio 1996 potrebbe scontare, - secondo valutazioni del Collegio dei revisori di codesto Ente - ulteriori effetti peggiorativi a seguito dell'eventuale imputazione a carico di detto esercizio dei costi per il rinnovo biennale del contratto di lavoro, per maggiori oneri previdenziali, nonché per l'emersione di un notevole contenzioso con il personale.

E' da notare che l'aumento della spesa per il personale, pari a 317 miliardi rispetto al conto economico 1995, si è verificato malgrado la riduzione del numero delle unità, che risulta passato da 192.808 unità alla data del 1° gennaio 1996 a 189.534 addetti al mese di novembre dello stesso anno e, quindi ad un numero di unità

maggiore di quello indicato negli impegni assunti con il contratto di programma per la fine del triennio 1994/96. L'aumento dei costi dovrebbe essere più contenuto in ragione degli investimenti, programmati e disposti per l'informatizzazione dell'organizzazione e dei servizi.

In più verbali il Collegio dei revisori dei conti di codesto Ente (cfr. da ultimo verbale n. 65/96) ha formulato osservazioni su importanti questioni riguardanti il personale.

Sulla scorta anche del pre-consuntivo 1996, il Collegio ha stimato per il 1997, in attesa di una specifica e documentata scheda tecnica, un onere complessivo per il personale ammontante a circa 11.000 miliardi che - se confermato e non accompagnato da una decisa e sollecita azione intesa a promuovere rilevanti incrementi nell'ambito dei ricavi - appare scarsamente compatibile con gli obiettivi di risanamento economico-finanziario della gestione.

In questa logica, le proposte formulate dall'Ente per la manovra finanziaria triennale del Governo nel settore postale appaiono in linea di coerenza con i propositi di risanamento

Deve comunque rilevarsi che il costo unitario medio del personale che dal 1994 al 1996 registra un incremento quasi costante (quantificabile in linea di larga massima in 47,8 milioni nel 1994; 49,6 milioni nel 1995; 52,1 milioni nel 1996), segnerebbe un aumento molto più sensibile nel 1997 (58 milioni, a numero di unità di personale invariato), e sarebbe destinato ad ulteriore lievitazione in caso di riduzione del numero complessivo del personale.

In tal contesto, si rende necessario un ulteriore potenziamento dell'azione già intrapresa da codesto Ente per monitorare e migliorare la qualificazione delle professionalità esistenti, anche ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti di mobilità, evitando il conferimento di mansioni superiori, il ricorso al personale straordinario ed il consolidamento del relativo rapporto, che aggravano i già rilevanti costi a carico del bilancio.

Il miglioramento del rapporto tra le spese ed i ricavi va, infine, ricercato anche sul versante di questi ultimi, accelerando ed intensificando tutte le iniziative già intraprese da codesto Ente ai fini della razionalizzazione della organizzazione esistente, meglio calibrando la stessa verso obiettivi di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi offerti all'utenza.

Si resta in attesa di conoscere gli orientamenti che codesto Ente riterrà di assumere in relazione alle prospettate problematiche.

Antonio Maccanico

ALLEGATO 7.

Poste Italiane
Ente Pubblico Economico
00144 Roma, viale Europa, 190
telefono 06 59589002
telefax 06 5942265

Roma, 10 DIC. 1996

Ufficio di Presidenza

Prot. n. UP3/ 1 4193
All.
Risp. al n.
del

Ministro delle Poste
e delle Telecomunicazioni
On. Dott. Antonio Maccanico
Largo Pietro Di Brazzà, 86
00187 R O M A

e, p.c. Collegio dei Revisori dei Conti
S E D E

Cons. Dott. Francesco De Filippis
Magistrato della Corte dei Conti
Delegato al Controllo
S E D E

Problematiche connesse con la gestione delle risorse umane.

Con riferimento alla nota n. GM941/96 in data 29 novembre 1996 con la quale vengono sollecitate puntuali cautele intese a migliorare il rapporto tra spese e ricavi nel quadro della razionalizzazione della organizzazione dei servizi si prende riserva di far tenere all'On. Signor Ministro una dettagliata relazione in ordine alle politiche sin qui attuate ed alle iniziative allo studio che risultino coerenti con i propositi di risanamento che hanno motivato le proposte già formulate dall'Ente in sede di predisposizione della manovra triennale del Governo nel settore postale e già giudicate in sede governativa rispondenti ed adeguate agli obiettivi di efficienza, efficacia e di qualità dei servizi offerti all'utenza.

Il Presidente

ALLEGATO 8.

SITUAZIONE NUMERICA
AGENZIE DI COORDINAMENTO

SEDE	FILIALE	Totale
SEDE ABRUZZO	FILIALE CHIETI	5
	FILIALE L'AQUILA	6
	FILIALE PESCARA	3
	FILIALE TERAMO	3
Totale SEDE ABRUZZO		17
SEDE BASILICATA	FILIALE MATERA	2
	FILIALE POTENZA	6
Totale SEDE BASILICATA		8
SEDE CALABRIA	FILIALE CATANZARO	8
	FILIALE COSENZA	9
	FILIALE REGGIOCALABRIA	7
Totale SEDE CALABRIA		24
SEDE CAMPANIA	FILIALE AVELLINO	5
	FILIALE BENEVENTO	3
	FILIALE CASERTA	6
	FILIALE NAPOLI	17
	FILIALE SALERNO	10
Totale SEDE CAMPANIA		41
SEDE EMILIAROMAGNA	FILIALE BOLOGNA	10
	FILIALE FERRARA	4
	FILIALE FORLI'	3
	FILIALE MODENA	6
	FILIALE PARMA	5
	FILIALE PIACENZA	3
	FILIALE RAVENNA	4
	FILIALE REGGIOEMILIA	4
	FILIALE RIMINI	3
Totale SEDE EMILIAROMAGNA		42
SEDE FRIULI V.G.	FILIALE GORIZIA	2
	FILIALE PORDENONE	3
	FILIALE TRIESTE	2
	FILIALE UDINE	7
Totale SEDE FRIULI V.G.		14
SEDE LAZIO	FILIALE FROSINONE	5
	FILIALE LATINA	5
	FILIALE RIETI	3
	FILIALE ROMA	30
	FILIALE VITERBO	4
Totale SEDE LAZIO		47
SEDE LIGURIA	FILIALE GENOVA	8
	FILIALE IMPERIA	3
	FILIALE LASPEZIA	2
	FILIALE SAVONA	3
Totale SEDE LIGURIA		16

SITUAZIONE NUMERICA
AGENZIE DI COORDINAMENTO

SEDE LOMBARDIA	FILIALE BERGAMO	8
	FILIALE BRESCIA	9
	FILIALE COMO	8
	FILIALE CREMONA	3
	FILIALE MANTOVA	4
	FILIALE MILANO	31
	FILIALE PAVIA	5
	FILIALE SONDRIO	3
	FILIALE VARESE	7
Totale SEDE LOMBARDIA		78
SEDE MARCHE	FILIALE ANCONA	5
	FILIALE ASCOLIPICENO	4
	FILIALE MACERATA	3
	FILIALE PESARO	4
Totale SEDE MARCHE		16
SEDE MOLISE	FILIALE CAMPOBASSO	3
	FILIALE ISERNIA	2
Totale SEDE MOLISE		5
SEDE PIEMONTE V.A.	FILIALE ALESSANDRIA	6
	FILIALE AOSTA	3
	FILIALE ASTI	3
	FILIALE CUNEO	8
	FILIALE NOVARA	6
	FILIALE TORINO	17
	FILIALE VERCELLI	5
Totale SEDE PIEMONTE V.A.		48
SEDE PUGLIA	FILIALE BARI	10
	FILIALE BRINDISI	3
	FILIALE FOGGIA	6
	FILIALE LECCE	6
	FILIALE TARANTO	4
Totale SEDE PUGLIA		29
SEDE SARDEGNA	FILIALE CAGLIARI	7
	FILIALE NUORO	5
	FILIALE ORISTANO	3
	FILIALE SASSARI	6
Totale SEDE SARDEGNA		21
SEDE SICILIA	FILIALE AGRIGENTO	4
	FILIALE CALTANISSETTA	3
	FILIALE CATANIA	7
	FILIALE ENNA	2
	FILIALE MESSINA	7
	FILIALE PALERMO	10
	FILIALE RAGUSA	2
	FILIALE SIRACUSA	3
	FILIALE TRAPANI	4

SITUAZIONE NUMERICA
AGENZIE DI COORDINAMENTO

Totale SEDE SICILIA		42
SEDE TOSCANA	FILIALE AREZZO	4
	FILIALE FIRENZE	10
	FILIALE GROSSETO	4
	FILIALE LIVORNO	3
	FILIALE LUCCA	4
	FILIALE MASSA	2
	FILIALE PISA	4
	FILIALE PISTOIA	3
	FILIALE PRATO	2
	FILIALE SIENA	4
Totale SEDE TOSCANA		40
SEDE TRENTINO A.A.	FILIALE BOLZANO	6
	FILIALE TRENTO	7
Totale SEDE TRENTINO A.A.		13
SEDE UMBRIA	FILIALE PERUGIA	8
	FILIALE TERNI	3
Totale SEDE UMBRIA		11
SEDE VENETO	FILIALE BELLUNO	4
	FILIALE PADOVA	7
	FILIALE ROVIGO	3
	FILIALE TREVISO	7
	FILIALE VENEZIA	8
	FILIALE VERONA	7
	FILIALE VICENZA	7
Totale SEDE VENETO		43
Totale complessivo		555

ALLEGATO 9.

CONTRATTO DI PROGRAMMA

Tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Ente Poste Italiane

SOMMARIO

Contratto di programma

Art.1 - Attività e servizi da svolgere

Art.2 - Attribuzioni del Ministero

Art.3 - Obiettivi di recupero della qualità dei servizi e relativi strumenti

Art.4 - Carta del servizio pubblico postale

Art.5 - Obiettivi di contenimento dei costi

Art.6 - Obblighi di pubblico servizio, compensazioni e oneri straordinari

Art.7 - Piano di riasseto e di riconversione del personale

Art.8 - Autonomia di negoziazione e di programmazione

Art.9 - Criteri di determinazione delle tariffe

Art. 10 - Emissione di carte valori postali. Filatelia

Art. 11 - Separazione contabile

Art. 12 - Criteri e direttive sulla separazione contabile

Art. 13 - Relazione di certificazione

Art. 14 - Bilancio, documentazione contabile

Art. 15 - Vigilanza e controllo da parte del Ministero

Art. 16 - Rapporti internazionali

Art. 17 - Schemi di documentazione

Art. 18 - Aggiornamenti e revisioni

Art. 19 - Entrata in vigore e durata

CONTRATTO DI PROGRAMMA

tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni rappresentato dal Ministro pro-tempore On. Avv. Giuseppe Tatarella e l'Ente Poste Italiane, di seguito indicato E.P.I., rappresentato dal Presidente Prof. Avv. Enzo Cardi;

su conforme avviso del Ministero del tesoro;

visto l'art. 8 della legge 29 gennaio 1994, n. 71;

visti gli artt. 5 e 6 dello Statuto dell'E.P.I.;

visto lo schema di contratto di programma predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'E.P.I.;

considerato che il contratto di programma, fra l'altro, ha la finalità di evidenziare le attività e gli obiettivi fondamentali dell'E.P.I. nel periodo 1994-1996 in ordine al recupero della qualità dei servizi ed al contenimento dei costi, gli strumenti per lo svolgimento di quelle attività e per il perseguimento degli obiettivi, le principali obbligazioni ed i diritti delle parti, le relazioni finanziarie dell'E.P.I. con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il piano di riassetto dell'organizzazione e del personale, il quadro dei criteri tariffari, le soluzioni per una migliore soddisfazione a tutela degli utenti;

considerata altresì l'importanza del contratto di programma, in una fase in cui le Poste Italiane assumono maggiore autonomia organizzativa e funzionale, tendono verso la struttura di società per azioni e predispongono un piano di riordinamento volto a conseguire maggiori livelli di rendimento nell'ambito dell'Unione Europea;

visto il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Attività e servizi da svolgere

1. L'E.P.I., al fine di procedere al risanamento economico finanziario nonché al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo anche conto delle prestazioni rese da Enti analoghi in altri Paesi dell'Unione Europea, si impegna a svolgere le attività ed i servizi di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.

2. L'E.P.I. eserciterà tali attività e servizi alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari, nonché dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie e nazionali, degli accordi internazionali e delle norme emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia e delle norme tecniche che il Ministero emanerà, sentito l'Ente, in forza del presente contratto.

3. L'E.P.I. assicura la prestazione dei servizi, da considerarsi universali e riservati, concernenti tutte le corrispondenze ordinarie, assicurate, raccomandate o comunque autenticate e certificate in qualsiasi forma, i telegrammi, i telex e i servizi di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, nonché i relativi servizi di certificazione, autenticazione e protezione.

4. L'E.P.I. assicura inoltre le prestazioni dei servizi, da considerarsi universali, concernenti la raccolta e la distribuzione dei pacchi fino a 20 Kg, i servizi di riscossione e pagamento sulla base delle convenzioni previste dall'art. 2 della legge istitutiva, di raccolta del risparmio postale tra il pubblico in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti e i servizi di conto corrente postale sempre secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2 della legge istitutiva, nonché gli altri servizi finanziari effettuati, secondo le disposizioni vigenti, in via diretta, ovvero affidati con convenzioni dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati.

5. L'E.P.I. effettua in regime di concorrenza servizi di tipo non universale e non riservato attinenti ai settori postali, di bancoposta, di telecomunicazione, finanziari, assicurativi e di distribuzione, fermo quanto stabilito dal comma 2 del successivo articolo 2 e comunque dando priorità all'incremento dei livelli qualitativi dei servizi universali e riservati.

6. L'E.P.I. si impegna a svolgere le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti secondo corretti criteri economici e tecnici di gestione, anche attraverso la costituzione di società per azioni o, ove trattasi di servizi riservati e universali, l'assunzione di partecipazioni di maggioranza, in ogni caso previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di intesa con il Ministro del tesoro e secondo le modalità stabilite dal comma 3 del successivo articolo 2.

7. Fermo quanto previsto agli articoli 11 e 12 che seguono, i servizi di cui ai precedenti commi saranno resi nel rispetto delle norme di trasparenza di bilancio previste dalla legislazione nazionale e dalle norme dell'Unione Europea.

Art. 2

Attribuzioni del Ministero

1. Al fine di garantire l'esercizio da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle funzioni e dei poteri di cui al comma 1 dell'art. 11 legge 29/1/1994, n.71, l'E.P.I. si impegna a richiedere le autorizzazioni ed a trasmettere le documentazioni di cui ai commi successivi.

Nel caso di introduzione e successiva gestione, a cura dell'E.P.I., di nuovi servizi tra quelli di cui al comma 5 dell'art. 1 che precede, è fatto obbligo all'Ente di richiedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una preventiva autorizzazione che, per i servizi di bancoposta, finanziari e assicurativi, verrà adottata d'intesa con il Ministero del tesoro. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da un piano operativo di lancio del nuovo servizio contenente le seguenti informazioni:
- descrizione di sintesi del prodotto/servizio;
- fattibilità tecnica e tempistica di introduzione;
- convenienza economica;
- fattibilità e sostenibilità finanziaria;
- livello di rischiosità operativa e finanziaria;
- impatto sui livelli occupazionali ed implicazioni organizzative interne;
- responsabilità di progetto.

Nei casi di costituzione di società per azioni e/o di assunzione di partecipazioni di maggioranza di cui al comma 6 del precedente articolo, la richiesta di autorizzazione in esso prevista dovrà essere corredata da un sintetico *business plan*, contenente le informazioni elencate al precedente comma 2, nonché i seguenti ulteriori elementi:
- descrizioni dei processi di attività oggetto delle operazioni;
- criteri di esternalizzazione adottati;
- meccanismi societari e/o gestionali per il mantenimento del pieno controllo sulla realizzabilità del prodotto/servizio;
- priorità strategica dell'iniziativa;
- criteri di selezione del/dei partners;
- livello di affidabilità complessiva del/dei partners prescelti.

Il Ministero si impegna a rilasciare l'autorizzazione, acquisendo le necessarie intese con il Ministero del tesoro, per le attività di cui ai commi 2 e 3 entro 45 giorni, decorsi i quali, in assenza di diniego, l'autorizzazione si intende accordata. Tale termine potrà essere interrotto per una sola volta al fine di richiedere all'Ente informazioni e dati supplementari di supporto alla valutazione, con la decorrenza di ulteriori 45 giorni dall' acquisizione delle suddette informazioni.

Art. 3

Obiettivi di recupero della qualità dei servizi e relativi strumenti

1. Per le lettere ordinarie ed i pacchi ordinari, l'E.P.I. si impegna a conseguire i seguenti tempi di recapito sia per l'attività gestita direttamente sia per quella

affidata a terzi:

- **entro il 31 dicembre 1995:**

per le lettere ordinarie:

CITTÀ PER CITTÀ

se impostate non oltre la raccolta delle ore 17.00: entro 48 ore per l'85% del corriere;

SU SCALA NAZIONALE

se impostate entro la raccolta delle ore 17.00 nelle città capoluogo di provincia e la raccolta delle ore 12.00 nelle località di provincia: entro 72 ore per l'85% del corriere;

per il servizio pacchi ordinari:

entro 6 giorni dall'impostazione per l'85% del corriere.

- **entro il 31 dicembre 1996:**

per le lettere ordinarie:

CITTÀ PER CITTÀ

se impostate non oltre la raccolta delle ore 17.00: entro 24 ore per l'85% del corriere;

SU SCALA NAZIONALE

se impostate entro la raccolta delle ore 17.00 nelle città capoluogo di provincia e la raccolta delle ore 12.00 nelle località di provincia: entro 48 ore per l'85% del corriere;

per il servizio pacchi ordinari:

entro 5 giorni dall'impostazione per l'85% del corriere.

2. Per gli altri servizi postali non previsti al precedente comma, l'E.P.I. si impegna, per sé e per tutti i soggetti ai quali ha dato in affidamento l'espletamento dei suddetti servizi, affinché i tempi di recapito con la percentuale di scostamento del 15% del corriere siano, entro il 31 dicembre 1996, in linea con la media, rilevata in sede U.P.U., di quelli di enti analoghi di altri Paesi dell'Unione Europea.

3. Per i servizi di bancoposta l'E.P.I. si impegna affinché i livelli qualitativi di erogazione degli stessi siano, entro il 31 dicembre 1996, in linea con la media sia di quelli di enti analoghi di altri Paesi dell'Unione Europea sia di quelli degli operatori esercenti tali servizi non riservati nell'ambito del sistema bancario, medie rispettivamente rilevate in sede U.P.U. ed in sede ABI.

4. Per i servizi di telecomunicazione (segnatamente telex, telegrammi telematica pubblica) l'E.P.I. si impegna affinché i livelli qualitativi di erogazione degli stessi siano, entro il 31 dicembre 1996, in linea con la media, rilevata in sede U.I.T., di quelli di enti analoghi di altri Paesi dell'Unione Europea.

5. L'E.P.I. si impegna a costituire, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, un ufficio interno per il controllo delle prestazioni di cui ai commi precedenti che per ciascun servizio erogato e mediante l'adozione di tecniche e procedure di verifica preventivamente concordate con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che a tal fine potrà avvalersi anche di organismi esterni, valuti la coerenza tra gli obiettivi di qualità previsti nel presente contratto ed i risultati raggiunti, rilevi gli scostamenti di qualità e predisponga gli interventi per l'adeguamento degli standard qualitativi alle esigenze degli utenti.
Tale ufficio ha l'obbligo di redigere semestralmente una relazione analitica su ciascuno dei suddetti punti e sul grado di realizzazione degli obiettivi previsti ai precedenti commi e l'E.P.I. si impegna a trasmettere la stessa entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Le informazioni di cui alla suddetta relazione dovranno essere disaggregate anche su base territoriale.

6. Entro il 31 dicembre 1996, l'E.P.I. si impegna:
a) a sviluppare ulteriormente nuovi servizi di corrispondenza e recapito rapido, anche tramite convenzioni con soggetti pubblici e privati, o mediante partecipazione a società di capitali, fermi anche in questi casi gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2;
b) a potenziare il servizio di posta transfrontaliera anche mediante convenzioni con gli enti postali di altri Paesi, fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 dello Statuto dell'Ente e dal successivo art. 16;
c) a garantire l'erogazione dei servizi di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 1 in tutto il territorio nazionale, incluse le zone non agevolmente raggiungibili, anche attraverso convenzioni con enti locali e mediante il potenziamento delle tecnologie informatiche e telematiche;
d) a garantire progressivamente efficaci servizi di riscossione e di pagamento e di trasferimento fondi, ricercando in particolare condizioni di reciproca integrazione con il sistema bancario, anche in connessione con il sistema di moneta elettronica in rete nazionale ed europea (Eurogiro);
e) ad intraprendere attività aggiuntive comunque connesse o complementari alle attività istituzionali con la finalità di migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione, diversificando i servizi a favore dell'utenza, anche tramite convenzioni con soggetti pubblici e privati, o partecipazione a società di capitali, fermo restando anche in questi casi quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente contratto.

7. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma, l'E.P.I. provvederà:

a) a sviluppare e a razionalizzare la rete di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione postale;

b) a sviluppare una rete di telecomunicazioni che interconnetta tutte le proprie unità organizzative e gli uffici postali aperti al pubblico in un sistema informativo integrato interno e di servizio alla clientela, nonché con altri sistemi informativi esterni, utilizzando, laddove tecnicamente giustificato e conveniente, anche la rete telex-dati e le altre reti già esistenti.

A tale riguardo l'Ente si impegna inoltre a coordinare, d'intesa con il Ministero, la realizzazione del programma di investimenti con i piani generali del sistema nazionale di telecomunicazioni in un'ottica di integrazione ed interconnessione delle reti.

A tali fini l'E.P.I. si impegna a:

1) investire in attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e servizi e dei propri processi produttivi e gestionali;

2) investire in servizi informativi automatizzati e nella rete di telecomunicazioni;

3) investire in progetti speciali di logistica postale integrata;

4) investire in attività e servizi finanziari ed assicurativi.

8. Le parti convengono che, entro 90 giorni dall' entrata in vigore del presente contratto, saranno trasmesse a cura dell'E.P.I. schede informative di sintesi riguardanti ciascuna iniziativa di investimento tra quelle previste al precedente comma e di presumibile realizzazione entro il 31 dicembre 1996 contenenti le seguenti informazioni:

- descrizione analitica del progetto di investimento e dei relativi impegni di spesa;
- fattibilità tecnica e tempistica di realizzazione;
- impatto sul processo di ristrutturazione;
- impatto sui livelli qualitativi di erogazione del servizio;
- impatto sui processi di attività;
- modalità di selezione dei principali fornitori;
- responsabilità del progetto.

9. I fondi a copertura degli impegni descritti ai commi precedenti dovranno provenire dalla rimodulazione degli stanziamenti relativi alla legge n. 39 del 1982 e successive integrazioni e modificazioni e alla legge n. 887 del 1984.

Art 4

Carta del servizio pubblico postale

1. Oltre agli obiettivi di recupero della qualità dei servizi di cui al precedente

articolo 3, l'E.P.I. intraprende tutte le azioni necessarie a garantire gradualmente, nel periodo 1995/96, il pieno rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici, assicurando entro il 31 dicembre 1996 il sussistere delle condizioni operative ed organizzative di applicabilità.

2. L'E.P.I. si impegna a procedere, su tutto il territorio nazionale, nel senso del potenziamento e del prolungamento graduale dell'orario di apertura degli uffici in modo da ottenere una riduzione significativa dell'attesa agli sportelli; a tal fine verranno fornite agli utenti indicazioni sulle fasce temporali di accesso agli uffici stessi.

3. L'E.P.I. si impegna a:

a) permettere, anche tramite organizzazioni specializzate, verifiche semestrali sul rispetto dei principi generali e degli standard specifici di qualità e quantità dei servizi resi;

b) acquisire sistematicamente le valutazioni degli utenti tramite questionari, interviste ed altri idonei meccanismi;

c) procedere annualmente ad una verifica, resa pubblica, del rispetto degli standard di qualità del servizio fornito all'utenza.

4. L'E.P.I. si impegna a semplificare le procedure per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni, riducendo gli adempimenti richiesti agli utenti.

5. L'E.P.I., a partire dall' entrata in vigore del presente contratto, si impegna ad assicurare la piena informazione degli utenti, anche attraverso la diffusione di opuscoli, sulle condizioni economiche e tecniche dei servizi, la pubblicazione dei testi che raccolgono le norme sull'erogazione dei servizi, l'attivazione dei numeri "verdi" telefonici ed ogni altra efficace modalità.

6. L'E.P.I. si impegna ad istituire gradualmente, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, appositi uffici per le relazioni con il pubblico ed uffici per i controlli interni e per i reclami, assicurando un'adeguata distribuzione territoriale di simili strutture. Saranno previste specifiche procedure di reclamo e verranno determinati i casi di rimborso per disservizi. L'E.P.I. informerà il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del volume di attività svolta dai suddetti uffici e degli esiti della stessa nella relazione semestrale di cui al precedente art. 3, comma 5.

7. L'E.P.I., entro il 30 giugno 1995, si impegna ad attivare, in coerenza con la

normativa vigente, un programma per consentire ai disabili un accesso agevole agli uffici promuovendo anche l'organizzazione di speciali modalità di servizio a loro favore.

Art. 5

Obiettivi di contenimento dei costi

1. L'E.P.I. persegue gli obiettivi previsti al comma 1 dell'art. 1 ed all'art. 3 del presente contratto impegnandosi a programmare la gestione in modo tale da assicurare il graduale contenimento del disavanzo anche in connessione con gli obiettivi più generali del risanamento dei conti pubblici e nel rispetto di obiettivi biennali di risultato economico e di disavanzo finanziario di gestione che saranno comunicati ai Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.

2. A tal fine l'E.P.I., fermo quanto previsto al successivo articolo 15, si impegna a trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministero del tesoro:

   a) entro il 15 settembre di ciascun esercizio una relazione semestrale contenente i risultati economici e finanziari consuntivi dell'Ente al 30 giugno;

   b) entro il 30 luglio ed il 30 ottobre di ciascun anno una relazione preconsuntiva, aggiornata rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre, contenente i risultati economici e finanziari previsti al 31 dicembre nell'esercizio in corso di svolgimento;

   c) entro il 15 novembre di ciascun esercizio una proiezione aggiornata dei risultati economici e finanziari di ciascun periodo di gestione fino al 31 dicembre 1996.

   I dati economici e finanziari di cui al presente comma, dovranno essere trasmessi adottando schemi formali di rappresentazione che saranno definiti d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed in ogni caso in grado di evidenziare sia i risultati dell'Ente sia i risultati di ciascuna area di attività (servizi postali, servizi di bancoposta, servizi di telecomunicazione), fermo comunque quanto previsto ai successivi articoli 11 e 12.

3. L'E.P.I., sentite le organizzazioni sindacali operanti all'interno della propria struttura, si impegna ad assicurare che la graduale riduzione degli organici della ex Amministrazione PT ai livelli dei fabbisogni propri dell'Ente avvenga nella salvaguardia delle esigenze di interesse generale di difesa dell'occupazione e di erogazione dei servizi e delle prestazioni secondo i livelli qualitativi previsti dal presente contratto. Pertanto esso procederà alle operazioni

di riassetto dell'organico dipendente e della propria organizzazione favorendo la mobilità del personale dalle strutture indirette a quelle dirette e nel rispetto di un piano di gestione delle risorse umane che sarà trasmesso dall'E.P.I. al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto e che dovrà illustrare una tempificazione degli interventi per ciascun esercizio nonché la valutazione dell'impatto sui risultati economici e finanziari dell'Ente delle azioni di ristrutturazione organizzativa delle risorse umane.

4. L'E.P.I. si impegna ad effettuare la riorganizzazione nel senso descritto al comma 3 favorendo la riduzione dei costi e delle strutture di supporto e nel rispetto delle seguenti linee guida:

a) utilizzare i pensionamenti per raggiunti limiti di età contributiva;

b) stabilire il limite di età pensionabile secondo i limiti dell'ordinamento privatistico;

c) favorire le modalità di utilizzo flessibile della forza lavoro (part-time e doppia o tripla turnazione ove occorra);

d) trasformare, ove occorra, l'attuale rapporto di lavoro in un rapporto autonomo e volontario tramite la costituzione di reti di agenzia che consentano di stabilizzare l'organico del proprio personale dipendente;

e) promuovere, per quanto possibile, le attività di cui al comma 5 dell'art. 1.

5. L'E.P.I. si impegna ad ottimizzare i propri processi di lavoro attraverso la razionalizzazione delle prestazioni delle attività e delle risorse tecniche, strumentali e impiantistiche.

6. Fatte salve le operazioni di indebitamento con altre istituzioni pubbliche per la copertura del disavanzo di gestione relativo agli esercizi 1994, 1995 e 1996, l'E.P.I. si impegna a richiedere preventiva autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministero del tesoro per l'accensione di debiti a titolo oneroso con enti o istituzioni creditizie di importo superiore nel doppio a quello stabilito per il fondo di dotazione dall'art. 7 della legge 29 gennaio 1994, n. 71 per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.

Art. 6

Obblighi di pubblico servizio, compensazioni e oneri straordinari

1. Ferma la garanzia da parte dell'E.P.I. di assicurare lo svolgimento dei servizi universali, riservati o non, di cui all'art. 1 del presente contratto su tutto il

territorio nazionale, l'E.P.I. individuerà i piccoli uffici postali periferici operanti in zone remote che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, predisponendo per essi interventi di razionalizzazione della gestione tali da garantire la progressiva riduzione della perdita di gestione imputabile a ciascuno.
Sulla base del principio di distinzione fra le funzioni imprenditoriali e le funzioni sociali dell'E.P.I., le parti determineranno, entro 3 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, l'entità degli obblighi di servizio universale derivanti dal mantenimento degli uffici predetti.
A tal fine dovranno essere considerati per ciascun piccolo ufficio esclusivamente i costi, diretti o indiretti, determinati su base consuntiva, di univoca imputabilità all'ufficio stesso a fronte dei quali non risultino ricavi derivanti dall' attività del medesimo.

2. Per quanto riguarda il servizio pubblico connesso alla distribuzione della stampa periodica e dei giornali quotidiani, fermi restando i criteri previsti dalla normativa in vigore ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione delle agevolazioni tariffarie in materia, lo Stato si impegna a compensare l'E.P.I., al termine di ciascun esercizio finanziario, per la differenza tra la tariffa praticata per legge e la tariffa media annua applicata secondo quanto previsto dal successivo art. 9, con riferimento all'effettivo numero di spedizioni registrate dagli uffici secondo una procedura preventivamente certificata che consenta di evidenziare il numero di spedizioni effettuate nell'esercizio suddivise per pubblicazione.
A supporto della richiesta di compensazione, l'E.P.I. si impegna a trasmettere al Ministero entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, una relazione contenente i succitati dati.

3. Ove lo Stato stabilisca a carico dell'E.P.I. comportamenti da cui scaturiscano oneri impropri ovvero l'applicazione di tariffe particolari esso provvederà comunque ad assicurare la copertura delle spese o dei mancati ricavi dell'E.P.I..

4. Fermo quanto disposto ai precedenti commi, l'E.P.I. si impegna a trasmettere al Ministero, entro il 30 maggio di ciascun esercizio, la previsione relativa all'esercizio successivo per ciascuna compensazione di cui ai precedenti commi. In ogni caso la compensazione determinata su base consuntiva non potrà eccedere del 10% quella preventivata.

Art. 7

Piano di riassetto e di riconversione del personale

1. A seguito della trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti, che assume natura privatistica, l'E.P.I. procede a riclassificare il personale, in

base alle previsioni del contratto collettivo, secondo criteri di inquadramento strettamente legati alle mansioni effettive derivanti dalla nuova organizzazione del lavoro, nel rispetto del piano analitico di riorganizzazione delle risorse umane previsto al comma 3 dell'art. 5.

2. L'E.P.I. adeguerà le conoscenze professionali del personale ai nuovi obiettivi strategici. A tal fine, l'E.P.I. si impegna, a carico dei propri bilanci, ad investire in attività di formazione professionale almeno lire 200 miliardi nel periodo 1995/1996.

3. Al fine di consentire un'adeguata informazione sui processi di regolazione ed indirizzo del Ministero nei settori di interesse dell' Ente, anche in vista del miglioramento della qualificazione professionale del personale, l'E.P.I. provvederà a potenziare gli strumenti editoriali già esistenti, concordando con il Ministero l'utilizzo degli stessi.

Art. 8

Autonomia di negoziazione e di programmazione

1. Fermi gli obblighi derivanti dal presente contratto, l'E.P.I., nel rispetto della legge istitutiva e dell'art. 8 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, programma autonomamente lo sviluppo delle proprie attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità finalizzati al risanamento economico e finanziario della gestione e al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri Paesi dell'Unione Europea e delle condizioni del mercato nazionale.

2. L'E.P.I. nel perseguire condizioni di equilibrio economico gestionale determina i suoi obiettivi operativi, economici e finanziari per la gestione di ciascun esercizio deliberando un programma di attività ed un conseguente schema di bilancio preventivo.

3. Lo schema di bilancio preventivo è finalizzato alla definizione di possibili efficienti condizioni di equilibrio raggiungibili sulla base di previsioni di costi di esercizio e di investimenti coerenti sia con l'andamento prevedibile della domanda di servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazione sia con un sistema di tariffe tecnico-economiche di equilibrio determinato ai sensi del successivo articolo 9.

4. Lo schema di bilancio preventivo, nonchè la relativa documentazione giustificativa, sono oggetto di progressive informative al Ministero delle poste e

telecomunicazioni durante il processo della loro formulazione preordinata alla approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 9

Criteri di determinazione delle tariffe

1. L'E.P.I., ai sensi del precedente art. 8, determina annualmente le tariffe tecnico-economiche di riferimento per ciascun servizio e relative all'esercizio successivo e le adotta nel rispetto della procedura di cui all'art. 8 della legge del 29 gennaio 1994, n. 71 anche considerando:

   a) per i servizi postali le previste specifiche compensazioni compatibili con il Libro Verde COM (91) 476 def. sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali dell'Unione Europea e le Linee Direttrici COM (93) 247 def. per lo sviluppo dei servizi postali comunitari, ambedue emanati dalla Commissione delle Comunità Europee;

   b) per i servizi di bancoposta o settori connessi o collaterali il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che rece.p.i.sce la Direttiva CEE del Consiglio n. 89/646/CEE, per le parti di competenza;

   c) per i servizi di telecomunicazioni la Direttiva 90/387/CEE 28/6/90 sul Mercato interno dei servizi di telecomunicazione, la Direttiva 90/388/CEE 28/6/90 sulla Concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazione, la Direttiva 92/44/CEE 5/6/92 sulla applicazione della ONP alle linee affittate, il Libro verde UE 27/4/94 sulla apertura dei mercati delle comunicazioni mobili.

2. Per quanto riguarda ciascuno dei servizi postali e di telecomunicazioni riservati, la tariffa tecnico economica di equilibrio è determinata prendendo a base il costo medio unitario diretto dello specifico servizio con un limite superiore costituito dal corrispondente livello medio della tariffa praticata dagli altri enti postali dei Paesi dell'Unione Europea, rilevata su fonti U.P.U. ed U.I.T. e calcolata facendo riferimento a valori omogenei in termini di parità di potere d'acquisto.

3. Per quanto riguarda ciascuno dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni universali non riservati, le tariffe tecnico-economiche di equilibrio sono definite sulla base dei seguenti criteri:

   a) consentire le più ampie condizioni di accesso all'utenza non commerciale a condizione di non esclusione per i meno abbienti;

b) recuperare almeno i costi unitari diretti di produzione predeterminati secondo trasparenti obiettivi di recupero d'efficienza;

c) offrire eque condizioni di concorrenza rispetto alle tariffe praticate per analoghi servizi dalle aziende concorrenti;

d) garantire complessive condizioni di equilibrio economico finanziario della gestione che consentano di mantenere la garanzia di universalità.

4. Per quanto riguarda i servizi offerti in regime di concorrenza di mercato, l'E.P.I. si impegna a praticare tariffe basate sui costi medi unitari diretti di produzione che tengano conto dei livelli di prezzo praticati dalle aziende concorrenti per analoghi servizi, osservando eque condizioni di concorrenza e fermo restando il rispetto dei principi di cui al successivo articolo 11.

5. L'E.P.I. dovrà predisporre tutta la documentazione per la verifica da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle modalità di calcolo e determinazione delle tariffe proposte nel rispetto di quanto previsto al presente articolo.

Art. 10

Emissioni di carte valori postali. Filatelia

1. Le emissioni di carte valori postali vengono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente Poste Italiane sentito il parere della Consulta per la filatelia. Il programma annuale delle emissioni dovrà essere trasmesso per l'approvazione al Ministero a cura del Consiglio di amministrazione dell'E.P.I. entro il mese di settembre del secondo anno precedente a quello di emissione. Tale approvazione dovrà essere comunicata all'Ente entro 60 giorni dal ricevimento.

2. Fermo il disposto di quanto stabilito dall'art. 32 del vigente Codice Postale approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e dagli artt. 212, 213, 214 e 215 del Regolamento dei servizi postali approvato con D.P.R. n. 655 del 29 maggio 1982, l'Ente Poste Italiane provvederà inoltre alle attività di commercializzazione e distribuzione delle carte valori postali secondo le modalità previste all'art. 215 del D.P.R. 655.

3. L'E.P.I. si impegna a trasmettere al Ministero entro il mese di aprile di ciascun esercizio una relazione sull'attività svolta nel settore filatelico e sui risultati conseguiti durante il periodo precedente.

Art. 11

Separazione contabile

1. L'E.P.I. si impegna ad adottare un sistema di contabilità su conti separati che, nel rispetto formale e sostanziale dei principi di trasparenza, obiettività e parità di trattamento ai quali il servizio e l'attività dell'Ente devono uniformarsi, sia permanentemente idoneo a garantire condizioni di effettiva concorrenza nei settori postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni con riferimento ai servizi non riservati ed in vista della massima soddisfazione per l'utente ed il progresso tecnico e tecnologico.

2. Il sistema di rilevazione contabile e di rappresentazione dei risultati economici e finanziari della gestione di cui al comma precedente, deve permettere la separazione contabile tra i servizi svolti dall'ente, siano essi riservati o non, e consentire, in particolare, la verifica della insussistenza di sussidi incrociati tra quelli riservati a favore di quelli non riservati nonchè di pratiche discriminatorie, contribuendo inoltre all'individuazione dei costi per la definizione delle tariffe da applicare a ciascun servizio.

3. In particolare, l'E.P.I. è tenuto a: redigere nell'ambito della relazione annuale sulla gestione prevista dal codice civile, un conto economico ed un rendiconto finanziario nei quali siano distintamente rappresentati i risultati dell'area di gestione operativa di ciascun servizio svolto; garantire la riconciliazione di tali risultati con i risultati del settore di riferimento (Posta; Bancoposta; Telecomunicazioni) e di questi con quelli aziendali complessivi; fornire al Ministero ogni dato, informazione e chiarimento ritenuti necessari per la verifica di quanto precede.

4. Nei primi dodici mesi dall'entrata in vigore del contratto, l'E.P.I., fermo l'obbligo di rispettare quanto prescritto nel presente articolo e nelle direttive che il Ministero adotterà in forza del presente contratto, potrà fornire le informazioni e i dati richiesti sulla base del proprio sistema interno di contabilità utilizzando tecniche parametriche.

Art. 12

Criteri e direttive sulla separazione contabile

1. Ai fini di cui all'articolo precedente, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, il Ministero e l'E.P.I. concerteranno i seguenti elementi:

- requisiti informativi minimi del sistema di contabilità in grado di imputare i ricavi, i costi ed il capitale impiegato a ciascun servizio sulla base delle attività realizzate per il suo svolgimento e/o utilizzazione in termini di meccanismi di funzionamento, di standards formali di rilevazione e rappresentazione dei risultati economici e finanziari, di livello di controllabilità ed aggiornamento dei parametri fisici ed economici adottati dal sistema stesso;

- contenuti formali e sostanziali della relazione di certificazione di cui al successivo art. 13.

2. Qualora entro il 30 settembre 1995 non si sia perfezionata la concertazione di cui al comma precedente, il Ministero procederà all'emanazione di apposite direttive vincolanti per l'Ente.

3. Sulla base degli esiti delle verifiche di cui al successivo articolo 15 e della relazione di cui all'art. 13, è data facoltà al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di richiedere interventi modificativi e/o integrativi delle modalità di funzionamento del sistema di rilevazione contabile.

Art.13

Relazione di certificazione

1. A partire dall'esercizio 1995 compreso, l'E.P.I. dovrà consegnare al Ministero, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio, apposita relazione da emettersi a cura di società iscritta nell'Albo speciale delle società di revisione, che dovrà certificare il rispetto dei principi di separazione contabile di cui all'art. 11 che precede. Il testo standard di tale relazione di certificazione, la quale non è sostitutiva di quella prescritta in forza della legge n. 216 del 1974 (e decreti di attuazione), costituirà oggetto di apposita concertazione secondo quanto previsto all'art. 12.

Art. 14

Bilancio, documentazione contabile

1. L'E.P.I. deve trasmettere ai Ministeri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro il proprio bilancio annuale di esercizio, comprese le relative relazioni, entro 10 giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione.

2. Detti Ministeri si riservano la facoltà di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso.

e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci agli obblighi derivanti dal presente contratto ed alle altre norme in vigore.

3. L'E.P.I. dovrà tenere a disposizione dei Ministeri delle Poste e telecomunicazioni e del tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie.

Art 15

Vigilanza e controllo da parte del Ministero

1. Fermo ogni altro potere di controllo e verifica previsto dalle norme vigenti, il Ministero vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto a carico dell' E.P.I..

2. L'E.P.I. metterà gratuitamente a disposizione del personale del Ministero o di enti o di società di revisione dallo stesso Ministero incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale, da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

3. L'E.P.I. è tenuto, previa richiesta in tal senso, a fornire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sotto espresso vincolo di riservatezza, ogni informazione riguardante le procedure di contabilità generale ed analitica adottate, compresi dati di natura sezionale.

Art. 16

Rapporti internazionali

1. Fermo restando che l'E.P.I. è tenuto ad osservare gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nonchè gli altri accordi che il Governo italiano ha stipulato o stipulerà con Governi esteri e fermo quanto stabilito dall'art. 3 comma 3 dello Statuto dell'Ente, l'E.P.I. è autorizzato ad intrattenere rapporti diretti con enti analoghi operanti in altri Paesi competenti in materia di servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, fermi i poteri di rappresentanza attribuiti al Ministero dalla normativa vigente.

2. L'E.P.I. aggiorna con tempestive informazioni il Ministero sugli affari di rilievo da esso trattati con i predetti operatori esteri. In mancanza di preventiva autorizzazione del Ministero, l'E.P.I. si asterrà dal trattare questioni da cui possano comunque derivare impegni per il Ministero o per il Governo italiano.

5. L'E.P.I. parteciperà, per quanto di competenza ed in collaborazione con il Ministero, alle conferenze indette da organizzazioni internazionali competenti in materia per le attività di cui all'art. 1 del presente contratto. Ove il Ministero ritenesse di delegare l'E.P.I. a rappresentarlo nelle conferenze di cui sopra, l'E.P.I. dovrà attenersi alle direttive impartite dal Ministero stesso.

Art. 17

Schemi di documentazione

Ai fini della definizione del contenuto di ciascuno dei documenti per i quali è previsto dal presente contratto a carico dell' E.P.I. l'obbligo di redazione e trasmissione al Ministero, le parti concorderanno uno schema tipo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del contratto stesso.

Art. 18

Aggiornamenti e revisioni

1. A richiesta di una delle parti e trascorsi almeno dodici mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, si potrà procedere agli aggiornamenti ed alle revisioni che si rendessero necessari sulla base dell'evoluzione dei servizi, delle tecnologie e di altri aspetti rilevanti per i settori di interesse: si procederà a revisione in tutti i casi in cui dovessero intervenire eventuali modifiche normative anche in esecuzione di direttive dell'Unione Europea pertinenti alle materie oggetto del contratto.

Art. 19

Entrata in vigore e durata

1. Il presente contratto di programma regola i rapporti tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'E.P.I. fino al 31 dicembre 1996 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua stipulazione.

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
Tatarella

Il Presidente
dell'Ente Poste Italiane
Cardi

ALLEGATO 10.

Poste Italiane
Ente Pubblico Economico

Notiziario di Servizio

PARTE SECONDA

ATTI NORMATIVI
DISPOSIZIONI DI SERVIZIO
COMUNICAZIONI VARIE

3° Supplemento

TARIFFE POSTALI E TELEGRAFICHE PER L'INTERNO E PER L'ESTERO

11

1° GIUGNO 1995

Collana periodici P2

SOMMARIO

TARIFFE POSTALI E TELEGRAFICHE PER L'INTERNO E PER L'ESTERO IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 1995

TARIFFE PER L'INTERNO

Servizi Postali (tabelle 1, 6, 7 e 8)

Servizio PT Postel

Servizio EMS Postacelere

Servizi Finanziari.

Servizi di Telecomunicazione (tabelle 2, 3, 4 e 5)

Tabella 1 - Corrispondenze

Tabella 2 - Tariffe telegrafiche, servizio PT Fax, servizio Fac-simile pubblico e tariffe servizi fototelegrafici

Tabella 3 - Tariffe radiotelegrafiche, radiofototelegrafiche e radiotelex nel servizio mobile marittimo e radiomobile marittimo via satellite

Tabella 4 - Tariffe per il servizio telex e teletex.

Tabella 5 - Soprattasse relative ai servizi speciali ed accessori nel settore delle telecomunicazioni

Tabella 6 - Limiti di peso, di dimensione e di valore

Tabella 7 - Indennità per la perdita di corrispondenze raccomandate e per la perdita, manomissione od avaria dei pacchi

Tabella 8 - Invii normalizzati

TARIFFE PER L'ESTERO

Servizi Postali

Servizio PT Postel

Servizio EMS C.A.I. POST

Servizi Finanziari.

Servizi di Telecomunicazione

Tabella 1 - Corrispondenze

Tabella 2 - Invii normalizzati

TARIFFE POSTALI PER L'INTERNO

In vigore dal 1° giugno 1995

Valevoli anche nei rapporti con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.

TABELLA 1

1. CORRISPONDENZE

1.1 Lettere

fino a 20 g. invii normalizzati	L.	750
da oltre 20 g. fino a 100 g.	»	1.850
da oltre 100 g. fino a 250 g.	»	4.000
da oltre 250 g. fino a 500 g.	»	7.000
da oltre 500 g. fino a 1 kg.	»	13.200
da oltre 1 kg. fino a 2 kg.	»	22.000
da oltre 2 kg. fino a 10 kg.	»	25.000
da oltre 10 kg. fino a 20 kg.	»	50.000

△ Alle lettere dirette a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze Armate si applica la metà della tariffa ordinaria.

△ Gli invii normalizzati devono presentare tutti i requisiti riportati nella Tab. 8.

△ Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

Dimensioni massime:

lunghezza cm. 80, giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, cm. 100.

Dimensioni minime:

cm. 9 × cm. 14 (tolleranza – 2 mm.); se a forma di rotolo, una lunghezza non inferiore a cm. 10 ed un diametro non inferiore a cm. 3,5.

1.2 Biglietti postali . . . . . L. 700

△ Ai biglietti postali diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze Armate si applica la metà della tariffa ordinaria.

1.3 Fatture commerciali, invii normalizzati:

— per città	L.	450
— per fuori città	»	650

Accettazione a lotti (minimo 10.000 oggetti identici):

per città, per ciascun oggetto	»	400
per fuori città, per ciascun oggetto	»	550

I lotti devono essere presentati da parte dell'utente agli uffici indicati dall'Ente suddivisi per località di destinazione e zone del codice di avviamento postale (CAP).

△ Gli invii normalizzati devono presentare tutti i requisiti riportati nella Tab. 8.

△ Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle carte manoscritte.

Limite massimo di peso:

g. 20.

Dimensioni massime:

cm. 12 × cm. 23,5 (tolleranza + 2mm.).

Dimensioni minime:

cm. 9 × cm. 14 (tolleranza – 2mm.).

1.4 Carte manoscritte

fino a 100 g.	L.	1.850
da oltre 100 g. fino a 250 g.	»	4.000
da oltre 250 g. fino a 500 g.	»	7.000
da oltre 500 g. fino a 1000 g.	»	13.200
da oltre 1000 g. fino a 2000 g.	»	22.000

Dimensioni massime:

cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.

Dimensioni minime:

cm. 9 × cm. 14 (tolleranza – 2mm.); se a forma di rotolo, una lunghezza non inferiore a cm. 10 ed un diametro non inferiore a cm. 3,5.

1.5 Cartoline postali di Stato e dell'Industria privata . . . . . L. 750

△ Alle cartoline con corrispondenza epistolare dirette a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze Armate si applica la metà della tariffa ordinaria.

△ Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso.

Limite massimo di peso:

g. 20.

Dimensioni massime:

cm. 10,7 × cm. 15.

Dimensioni minime:

cm. 9 × cm. 14 (tolleranza – 2mm.).

1.6 Avvisi di ricevimento e di pagamento . . . . . L. 750

1.7 Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa - Stampe augurali
invii normalizzati . . . . . L. 750

△ Gli invii normalizzati devono presentare tutti i requisiti riportati nella Tab. 8.

△ Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso.

Limite massimo di peso:

g. 20.

Dimensioni massime:

cm. 12 × cm. 23,5 (tolleranza + 2mm.).

Dimensioni minime:

cm. 9 × cm. 14 (tolleranza – 2mm.).

1.8 Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non amesse alle tariffe di cui alla voce 1.10.

			fino a	20 g.	invii normalizzati	L.	500
da oltre	20 g.	fino a	100 g.		. . . . .	»	1.000
da oltre	100 g.	fino a	250 g.		. . . . .	»	2.100
da oltre	250 g.	fino a	500 g.		. . . . .	»	3.700
da oltre	500 g.	fino a	1000 g.		. . . . .	»	6.200
da oltre	1000 g.	fino a	2000 g.		. . . . .	»	8.600

△ A partire dal secondo scaglione di peso è accordata una riduzione del 50% della relativa tariffa, a condizione che le stampe siano presentate da parte dell'utente a lotti (minimo 10.000 esemplari identici) e siano ripartite per località di destinazine e zone del Codice di Avviamento Postale (CAP).

△ Gli invii normalizzati devono presentare tutti i requisiti riportati nella Tab. 8.

△ Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

△ Le stampe non periodiche, compresi i libri spediti sottofascia a tariffa editoriale, di peso non superiore a g. 40, non potute recapitare per qualunque ragione, di cui i mittenti abbiano formalmente chiesto la restituzione, sono soggette ad un diritto fisso di L. 450.

Limite massimo di peso:

kg. 2.

Dimensioni massime:

cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.

Dimensioni minime:

cm. 9 × cm. 14 (tolleranza – 2mm.); se a forma di rotolo, una lunghezza non inferiore a cm. 10 ed un diametro non inferiore a cm. 3,5.

1.8.1 Cedole di commissione librarie . . . . . L. 450

Limite massimo di peso:

g. 20.

Dimensioni massime:

cm. 12 × cm. 23,5 (tolleranza + 2mm.).

Dimensioni minime:

cm. 9 × cm. 14 (tolleranza – 2mm.).

1.9 Pieghi di libri.

fino a 500 g.	L.	1.300
da oltre 500 g. fino a 1000 g.	»	1.700
da oltre 1000 g. fino a 2000 g.	»	2.200
da oltre 2000 g. fino a 5000 g.	»	6.800

△ Pieghi di libri spediti sottofascia da case editrici o librarie autorizzate: riduzione del 50% sulla tariffa normale.

1.10 *A)* Tariffe delle stampe periodiche.

Peso	Tariffa base	Quantità per ciascuna spedizione		
		Oltre 20.000 riduz. 60%	Oltre 10.000 riduz. 55%	Oltre 2.000 riduz. 50%
fino a 200 gr.	500	200	225	250
da 201 a 250 gr.	750	300	338	375
da 251 a 300 gr.	1000	400	450	500
da 301 a 350 gr.	1125	450	506	563
da 351 a 400 gr.	1375	550	619	688
da 401 a 450 gr.	1625	650	731	813
da 451 a 500 gr.	1750	700	788	875

Oltre 501 e fino a 2.000 gr. L. 250 ogni 100 gr.

Alle pubblicazioni la cui tiratura per singolo numero non supera le 20.000 copie si applica lo sconto nella misura massima indipendentemente dal numero di oggetti presentati alla spedizione.

Alle stampe periodiche debitamente ripartite per CAP impostate negli uffici dei capoluoghi di provincia indicati dall'Ente e dirette nello stesso capoluogo e nella provincia si applica una ulteriore riduzione del 55%.

Alle stampe presentate con le stesse modalità nel capoluogo di regione e indirizzate all'interno della stessa regione verrà praticata una ulteriore riduzione nella misura del 35%.

Gli inserti cartacei, compresi nel peso dell'invio, debbono avere peso pari o inferiore a quello del periodico cui accedono.

La restituzione delle stampe non potute recapitare per qualunque ragione, avverrà soltanto previa formale richiesta da parte degli editori od amministratori.

Per tale servizio essi saranno tenuti al pagamento di una tariffa identica a quella sopportata all'atto dell'impostazione di ciascuna stampa.

Agli invii relativi ai programmi di abbonamento non eccedenti i gr. 100 si applica una ulteriore riduzione del 50%, non cumulabile con quella prevista per le impostazioni nei capoluoghi di regione o di provincia.

***B)* Tariffe degli invii di vendita per corrispondenza.**

Invii promozionali VPC:

fino a 100 gr.	L.	500
da 101 gr. a 150 gr.	»	700
da 151 gr. a 200 gr.	»	900
da 201 gr. a 250 gr.	»	1.100
da 251 gr. a 300 gr.	»	1.300
da 301 gr. a 350 gr.	»	1.500
da 351 gr. a 400 gr.	»	1.700
da 401 gr. a 450 gr.	»	1.900
da 451 gr. a 500 gr.	»	2.100

oltre 500 gr. fino a 2.000 gr. L. 400 per ogni 100 gr.

Per gli invii delle case editrici e librarie riguardanti la vendita per corrispondenza dei libri le tariffe ordinarie sono ridotte del 20%.

Alle impostazioni di partite superiori a 2.000 oggetti ripartiti per CAP secondo le indicazioni dell'Ente si applica una riduzione del 50%.

«Cataloghi VPC:

fino a 100 gr.	L.	500
da 101 gr. e fino a 200 gr.	»	1.000
da 201 gr. e fino a 300 gr.	»	1.300
da 301 gr. e fino a 400 gr.	»	1.700
da 401 gr. e fino a 500 gr.	»	2.000
da 501 gr. e fino a 1.000 gr.	»	3.400
da 1.001 gr. e fino a 2.000 gr.	»	5.000»

Per i cataloghi delle case editrici o librarie riguardanti la vendita per corrispondenza dei libri le tariffe ordinarie sono ridotte del 20%.

Alle impostazioni di partite superiori a 2.000 oggetti ripartiti per CAP, secondo le indicazioni dell'Ente si applica una riduzione del 50%.

La restituzione degli invii non potuti recapitare per qualunque ragione, avverrà soltanto previa formale richiesta da parte degli editori od amministratori.

Per tale servizio essi saranno tenuti al pagamento di una tariffa identica a quella sopportata all'atto dell'impostazione di ciascun invio.

1.11 Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale:

invii normalizzati	L.	60

△ Gli invii normalizzati devono presentare tutte le caratteristiche riportate nella Tab. 8.

△ Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle fatture commerciali normalizzate.

Limite massimo di peso:

g. 20.

Dimensioni massime:

cm. 12 × cm. 23,5 (tolleranza + 2mm.).

Dimensioni minime:

cm. 9 × cm. 14 (tolleranza – 2mm.).

1.12 Pacchetti postali - Campioni di merci - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo.

		fino a	100 g.	. . . . .	L.	1.200
da oltre	100 g.	fino a	250 g.	. . . . .	»	2.300
da oltre	250 g.	fino a	500 g.	. . . . .	»	4.000
da oltre	500 g.	fino a	1000 g.	. . . . .	»	6.600
da oltre	1000 g.	fino a	2000 g.	. . . . .	»	9.300

△ Per le spedizioni in numero non inferiore a 100.000, 200.000 e 400.000 è concessa, rispettivamente, una riduzione del 10%, del 20% e del 30% (D.M. 6-12-1976).

Limite massimo di peso:

kg. 2.

Dimensioni massime:

per i pacchetti postali e campioni: cm. 45 × cm. 20 × cm. 10 o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro. In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purché la relativa somma non risulti rispettivamente superiore a cm. 75 o cm. 60.
Per incisioni foniche: cm. 45 × cm. 45 × cm. 20.

Dimensioni minime:

cm. 9 × cm. 14 (tolleranza – 2mm.); se a forma di rotolo, una lunghezza non inferiore a cm. 10 ed un diametro non inferiore a cm. 3,5.

2. PACCHI

In vigore dal 15 luglio 1995

(Vedi aggiornamento - Tariffe in calce)

2.1 Bollettino di spedizione . . . . . L. 200

2.2 Pacchi ordinari

a) *Normali:*

da 0 a 3 Kg.	L.	3.500
fino a 5 Kg.	»	7.000
fino a 10 Kg.	»	9.000
fino a 15 Kg.	»	10.000
fino a 20 Kg.	»	13.000

b) *Ingombranti oppure normali dichiarati fragili:*
tariffe di cui alla lettera *a*) maggiorate del 100%.

c) *Ingombranti dichiarati fragili:*
tariffe di cui alla lettera *a*) maggiorate del 200%.

△ Pacchi contenenti libri spediti da case editrici o librarie: riduzione sulla tariffa normale del 50%.

△ Pacchi spediti in numero non inferiore a 50.000, 100.000 e 200.000: riduzione del 10%, del 20%, del 30% rispettivamente, sulle tariffe normali (D.M. 6-12-1976).

2.3 Pacchi urgenti fino a 5 Kg. (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):

a) *Normali:*
tariffe di cui alla lettera *a*) dei pacchi ordinari maggiorate del 100%;

b) *Ingombranti oppure normali dichiarati fragili:*
tariffe di cui alla lettera *a*) dei pacchi ordinari maggiorate del 200%;

c) *Ingombranti dichiarati fragili:*
tariffe di cui alla lettera a) dei pacchi ordinari maggiorate del 300%.

2.4 Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 Kg.):

a) *Normali:* tariffa unica	L.	1.000
b) *Ingombranti:* tariffa unica	»	2.000

2.5 Tassa giornaliera di custodia dei pacchi

dopo 3 giorni non festivi di giacenza (con un massimo di lire 6.000)	L.	600

Dimensioni massime:

a) *pacchi normali: lunghezza m. 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza m. 2;*

b) *pacchi ingombranti: lunghezza m. 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m. 3.*

Dimensioni minime:

I pacchi devono avere almeno una faccia le cui dimensioni non siano inferiori a cm. 14 x cm. 19 con uno spessore minimo di cm. 2; se a forma di rotolo, la lunghezza non deve essere inferiore a cm. 20 e la circonferenza a cm. 17.

3. SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI VARI E SERVIZI IN CONCESSIONE

3.1 Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):

a) per le corrispondenze chiuse e aperte, eccettuate quelle indicate alla successiva lettera *b*)	L.	3.400
b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento pieghi di libri spediti sottofascia da case editrici o autorizzate	»	1.600

3.2 Soprattassa di trasporto aereo

— L.C. - lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento	L.	Nulla
— A.O. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C..	»	Nulla
— Pacchi:		
fino a 1000 g.	»	1.400
per ogni 500 g. o frazione in più	»	700

— Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 Kg.

— I pacchi inviati per via aerea fino a 10 Kg. sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso. Sia la soprattassa sia il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

3.3 Diritto di assicurazione

1) *Assicurazione convenzionale con suggellatura facoltativa:*

— per le corrispondenze assicurate fino a L. 10.000 (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione)	L.	1.200
— per i pacchi assicurati fino a L. 50.000 (oltre la tassa di francatura)	»	4.000

2) *Assicurazione ordinaria:*

a) per le corrispondenze (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione):		
- fino a L. 100.000	»	6.000
- per ogni 100.000 lire o frazione oltre le prime 100.000	»	3.500

b) per i pacchi (oltre la tassa di francatura):

— fino a L. 100.000	L.	8.000
— per ogni 100.000 lire o frazione oltre le prime 100.000	»	4.500

3) *Assicurazione contro i rischi di forza maggiore:*

- tariffe di cui al punto 2) maggiorate del 50%.

Limiti di valore:

Assicurazione ordinaria:

a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali: per le corrispondenze e per i pacchi	L.	2.000.000
b) nei rapporti degli uffici principali e locali con ricevitorie e fra queste ultime: per le corrispondenze e per i pacchi	»	300.000

3.4 Diritto di assegno (oltre la tassa di francatura normale, nonché per le corrispondenze la tassa di raccomandazione) per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco:

a) per versamento dell'assegno a mezzo c/c postale	L.	1.850
b) per versamento dell'assegno a mezzo vaglia postale (oltre la tassa del vaglia da defalcarsi all'atto del rimborso).	»	1.100

Limiti di valore:

Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali, campioni (a condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in raccomandazione od eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti tra uffici principali e uffici locali	L.	1.000.000
nel caso in cui il rimborso è richiesto a mezzo versamento sul c/c postale	»	2.000.000
nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime	»	100.000

3.5 Diritto di espresso (oltre la tassa di francatura normale):

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . . . L. 3.000

3.6 Fermo in posta

diritto fisso . . . . . L. 300

3.7 Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione . . L. 450

3.8 Provvigione

a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici: 7%;

b) per la tenuta dei conti di credito: 15%;

c) per la tenuta dei conti di credito speciali: 20%.

3.9 Legalizzazione atti

per ogni operazione (oltre le tasse di francatura normali) . . . . L. 5.500

3.10 Notificazione atti giudiziari

a) francatura del piego in base alle tariffe vigenti;

b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;

c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alle tariffe vigenti.

3.11 Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi

se a cura degli interessati: diritto mensile . . . . . L. 1.500
se a cura dell'Ente: diritto mensile . . . . . » 20.000

3.12 Deposito di garanzia
per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . . L. 40.000

3.13 Tessera postale di riconoscimento . . . . . L. 3.000

3.14 Carta del correntista postale. . . . . . L. 3.000

3.15 Annullo marche: per ogni cambiale. . . . . L. 200

3.16 Diritto fisso per la richiesta in visione di titoli pagati; per contrordini e disposizioni date dai mittenti o dai destinatari; per certificazioni riguardanti l'accettazione e la consegna delle raccomandate, assicurate e pacchi. . . . . L. 1.500

per conoscere l'esito di titoli postali . . . . . » 1.500

3.17 Servizi filatelici

a) affrancatura ed obliterazione di buste filateliche, oltre al costo del francobollo e delle buste, per ciascun pezzo	L.	30
b) attivazione servizio p.t. a carattere temporaneo in locali messi a disposizione dal richiedente (due unità per sei ore di servizio continuativo al pubblico per vendita di francobolli e bollatura, bollo figurato o no):		
per il primo giorno	»	300.000
per ogni giorno successivo al primo	»	250.000
per ogni ora di servizio al pubblico oltre le sei, nella stessa giornata	»	40.000
c) attivazione mezzo p.t. a carattere temporaneo in telebus messo a disposizione dall'Ente, oltre alle tariffe di cui al precendente punto *b)*, per ogni giorno di impiego	»	250.000
d) attivazione dispacci straordinari, compreso il trasporto con mezzi ordinari dell'Ente, ove richiesto, per ciascun dispaccio	»	30.000
e) targhette pubblicitarie per macchine bollatrici:		
1) canone base comprensivo del costo delle targhette	»	100.000
2) per ogni giorno di utilizzazione:		
— in uffici corrispondenze e pacchi, uffici principali promiscui ed uffici locali	»	20.000
— in uffici principali di ferrovia o assimilati	»	30.000

3.18 Corrispettivi per concessioni di servizi

a) diritto dovuto all'Ente dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:		
per ogni oggetto	L.	300
b) diritto dovuto all'Ente da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:		
per ogni oggetto	»	300

TARIFFE PT POSTEL

In vigore dal 1° giugno 1995

A) ACCESSO AL SERVIZIO E CANONI MENSILI

a) Casella Postale

1	Tipo 1 - Singola utenza (da 2 grafici) canone mensile . .	L.	8.000
2	Tipo 2 - Singola utenza (da 15 grafici) canone mensile . .	»	27.000
3	Tipo 3 - Gruppo di 25 utenze di Tipo 1, canone mensile .	»	70.000
4	Tipo 4 - Gruppo di 100 utenze di Tipo 1, canone mensile.	»	150.000
5	Contributo per registrazione di ogni singolo grafico. . . .	»	40.000
6	Preparazione e registrazione di tracciati record per fincature: per ciascun grafico	»	200.000

b) Protocollo X. 400

1	Contributo per il collegamento.	L.	1.000.000
2	singola utenza (max 15 grafici) (1) canone mensile	»	200.000
3	Contributo per registrazione di ogni singolo grafico. . . .	»	40.000
4	Preparazione e registrazione di tracciati record per fincature: per ciascun grafico	»	200.000

B) TARIFFE PER COMUNICAZIONI NAZIONALI

1. *Corrispondenze elettroniche (C.E.) con recapito su supporto cartaceo:*

1.1 ***accettazione a lotti:***

1.1.1	Lettere (una pagina - minimo 1.000 pezzi per lotto) (2)	L.	800
1.1.2	Lettere (una pagina - minimo 500 pezzi per lotto) (2) .	»	850
1.1.3	Fatture commerciali (una pagina - minimo 1.000 pezzi per lotto) (2)	»	650
1.1.4	Fatture commerciali (una pagina- minimo 500 pezzi per lotto) (2)	»	700
1.1.5	Stampe non periodiche (una pagina - minimo 500 pezzi per lotto) (2)	»	700

(1) Per singola utenza si intende ciascun Dominio X.400, che può mantenere registrato sino ad un massimo di 15 grafici.

(2) Per ogni pagina oltre la prima fino ad un massimo di 3 L. 45, quarta e quinta L. 150, dalla sesta e fino ad un massimo di 50, L. 300.

1.1.6 Lotti trasmessi al sistema tramite casella postale elettronica «VOLUMI» (3)			
1.1.6.1 fino a 1.000 caratteri/lettera	L.		350
1.1.6.2 ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione	»		150
1.1.7 Lotti trasmessi al sistema tramite casella postale elettronica «VOLUMI 500» (3) per ciascuna pagina	»		10
1.1.8 Lotti trasmessi al sistema tramite inoltro di supporti magnetici a mezzo Postacelere			
1.1.8.1 Spedizioni di dischetti magnetici al Centro di Posta Elettronica e restituzione al mittente per via ordinaria, fino ad un massimo di 5 dischetti per invio	»		6.000
1.1.8.2 Spedizione di nastri magnetici e/o cassette al Centro di Posta Elettronica e restituzione al mittente per via ordinaria, per ogni nastro magnetico e/o cassetta	»		13.000

I supporti magnetici, confezionati in contenitori rigidi o comunque atti a preservarne l'integrità, saranno inoltrati ai Centri di Posta Elettronica tramite Postacelere Interna e restituiti al mittente in via ordinaria.

All'atto della consegna agli sportelli abilitati ai servizi Postacelere i supporti magnetici dovranno essere accompagnati dal **Modello di Deposito del Supporto Magnetico** e dal **Bollettino di Accettazione Postacelere,** entrambi debitamente compilati secondo le specifiche indicate nei rispettivi regolamenti operativi dei servizi.

All'interno dell'involucro dovrà essere presente la **Busta di Restituzione** completa di indirizzo per la restituzione al mittente. Le Poste Italiane non si assumono alcuna responsabilità nel caso di danneggiamento del supporto magnetico dovuto a inidoneo confezionamento dell'invio.

1.2 *accettazione non a lotti:*

1.2.1 con recapito non urgente (una pagina) (4)	L.		950
1.2.2 con recapito urgente (una pagina) (4)	»		4.000

(3) I messaggi inviati al sistema tramite la casella postale elettronica «VOLUMI» e «VOLUMI 500» sono soggetti al pagamento anche della tariffa prevista per la stampa e il recapito su supporto cartaceo.

(4) Per ogni pagina oltre la prima fino ad un massimo di 3 L. 85, quarta e quinta pagina L. 185, dalla sesta pagina fino ad un massimo di 50 L. 350.

2. Corrispondenza con recapito in casella postale elettronica:

2.1	recapito in casella postale elettronica di abbonati:		
2.1.1	fino a 1.000 caratteri/lettera	L.	300
2.1.2	per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione fino a 100.000 caratteri	»	150
2.1.3	per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione oltre i 100.000 caratteri	»	100

C) OPZIONI (5)

1.	Busta di ritorno del servizio per la risposta (C.E. a lotti): busta	L.	70
2.	Introduzione di inserti (C.E. a lotti):		
2.1	Inserti formato A4 ad 1 anta o ridotto	»	70
2.2	Inserti formato A4 a 2 ante	»	110
2.3	Inserti formato A4 a 3 ante	»	140
3.	Modifica a grafici registrati, per ogni singolo grafico	»	30.000
4.	Modifica a tracciati record per fincature:		
	per ciascun grafico.	»	100.000
5.	Documentazione addebiti	»	10.000
5.1	Analitica per centro di costo in aggiunta alla tariffa di cui al precedente punto 5:		
	per ogni centro di costo	»	1.000
6.	Accettazione elettronica di invii memorizzati e/o trasmessi con sistema di crittografia (6):		
	In aggiunta alle tariffe previste per la tipologia di invii spediti		
6.1	prima pagina.	»	20
6.2	pagine successe.	»	10

(5) L'utente può utilizzare anche le opzioni gratuite, come dal regolamento del servizio pubblico di posta elettronica.

(6) Solo per invii a lotti.

D) TARIFFE PER L'ESTERO

E) FUNZIONI SPECIALI DI SERVIZIO

1. Moduli Elettronici

1.1	Facoltà di generare fino a 10 moduli elettronici, canone mensile	L.	30.000
	per ogni modulo in più oltre i primi 10	»	3.000
1.2	Creazione e gestione dei moduli, ogni minuto	»	300
1.3	Utilizzo dei moduli elettronici:		
	per l'invio di lettere create utilizzando moduli elettronici si applicano le tariffe dei punti B e D. (vedi pag. 79)		

2. *Liste condivise*

2.1	Facoltà di pubblicare fino a 10 liste condivise, canone mensile	L.	30.000
	per ogni lista in più oltre le prime 10	L.	3.000
2.2	Utilizzo delle Liste Condivise:		
	per l'invio di lettere create utilizzando liste condivise si applicano le tariffe dei punti B e D (vedi pag. 79).		

3. *Bacheche elettroniche*

3.1	Facoltà di pubblicare fino a 10 bacheche elettroniche, canone mensile	L.	30.000
	per ogni bacheca in più oltre le prime 10	L.	3.000
3.2	Creazione e gestione delle bacheche, ogni minuto	L.	400
3.3	Impostazione dei messaggi in bacheca, fino a 1.000 caratteri	L.	350
3.4	Per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione	L.	150
3.5	Memorizzazione dei messaggi in bacheca, per ogni 1.000 caratteri al giorno a partire dal 6° giorno di pubblicazione (i primi 5 giorni di pubblicazione sono gratuiti)	L.	20
3.6	Consultazione delle bacheche, per ogni minuto	L.	400

F) INTERCONNESSIONE CON SISTEMI DI PAESI ESTERI

G) SERVIZIO TELEX

Per le comunicazioni miste PT Postel - Telex e viceversa deve essere corrisposta all'Ente Poste, oltre alle vigenti tariffe per il servizio pubblico di posta elettronica, la seguente tariffa telex unificata:

Fino a 400 caratteri per lettera (pari ad un minuto di comunicazione)	L.	385
Per ogni ulteriore blocco di 400 caratteri o frazione (pari ad un minuto di comunicazione o frazione)	»	230

TARIFFE SERVIZIO EMS POSTACELERE

In vigore dal 1° giugno 1995

Postacelere Interna - P.I. *post*

Tariffa base:

fino a 500 gr.	L.	12.000
da oltre 500 gr. fino a 1 Kg.	L.	18.000
da oltre 1 Kg. fino a 2 Kg.	L.	24.000
da oltre 2 Kg. fino a 5 Kg.	L.	30.000
da oltre 5 Kg. fino a 10 Kg.	L.	36.000
da oltre 10 Kg. fino a 20 Kg.	L.	42.000
Avviso di Ricevimento	L.	12.000

La Tariffa base e comprensiva del diritto di raccomandazione.

Limite massimo di peso:

Kg. 20.

Dimensioni:

Minime: cm. 20 × cm. 11;

Massime: lunghezza cm. 100; giro massimo misurato in un senso che non sia quello della lunghezza cm. 150.

Diritto di Assegno:

oltre la tariffa base, per ogni invio	L.	8.000

Limiti di valore:

Gli invii P.I. *post* possono essere gravati di assegno per un importo massimo di:

a. nei rapporti tra uffici principali ed uffici locali	L.	1.000.000
b. nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime	L.	100.000

Limiti di valore per il recapito:

Per gli invii P.I. *post* il limite di importo per il recapito a domicilio è fissato in	L.	1.000.000

Carnets:

20 tagliandi per invii fino a Kg. 1 (a tagliando)	L.	15.000
20 tagliandi per invii fino a Kg. 10 (a tagliando)	L.	20.000
20 tagliandi per invii fino a Kg. 20 (a tagliando)	L.	25.000

Inoltro di supporti magnetici ai Centri/Impianti di Posta Elettronica a mezzo P.I. *post*:

a. spedizione di dischetti magnetici, massimo cinque per invio.	L.	6.000
b. spedizione di nastri magnetici o cassette, un nastro magnetico o cassetta per invio	»	13.000

La tariffa comprende la restituzione al mittente in via ordinaria.

Modalita di consegna allo sportello.

I supporti magnetici confezionati in contenitori rigidi, o comunque atti a preservarne l'integrità, delle dimensioni minime di cm 21 × cm 29,7 (UNI A4) saranno inoltrati ai Centri/Impianti di Posta Elettronica tramite Servizio Postacelere Interna - P.I. *post* - e restituiti al mittente in via ordinaria.

All'atto della consegna agli sportelli abilitati ai Servizi Postacelere, i supporti magnetici dovranno essere accompagnati dal **Modello di deposito** del supporto magnetico e dal **Bollettino di accettazione Postacelere,** entrambi debitamente compilati secondo le specifiche indicate nei rispettivi regolamenti operativi dei servizi.

All'interno dell'involucro dovrà essere presente la **Busta di restituzione** completa di indirizzo per la restituzione al mittente. Le Poste Italiane non si assumono alcuna responsabilità nel caso di danneggiamento del supporto magnetico dovuto ad inidoneo confezionamento dell'invio.

TARIFFE SERVIZI FINANZIARI PER L'INTERNO

In vigore dal 1° giugno 1995

CONTI CORRENTI

1) Versamenti (con o senza attestazione)

tassa . . . . . L. 1.000

2) Prelevamenti mediante assegni trasferibili e non trasferibili:

tassa (da addebitare sul conto traente) . . . . . L. 1.200

Sono esenti dal pagamento della tassa di cui ai punti 1) e 2):

a) le operazioni di postagiro;

b) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali, parastatali e regionali e gli altri enti pubblici, ad eccezione dei versamenti di somme riscosse dall'Ente Poste per conto dei correntisti medesimi nello svolgimento di servizi di istituto;

c) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;

d) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni non trasferibili emessi a proprio favore;

e) le operazioni di versamento e di pagamento disposte da Organi o Uffici dell'Ente Poste purché eseguiti per esigenze amministrative o contabili dell'Ente stesso;

3) Tassa speciale per tutte le operazioni delle quali viene richiesto l'addebitamento o l'accreditamento in tempo reale:

sull'importo della operazione «con arrotondamento al milione» sempre per eccesso . . . . . L. 0,20‰

Sono escluse dalla tassa speciale tutte le operazioni disposte da Organi o Uffici dell'Ente Poste purchè eseguite per esigenze amministrative o contabili dell'Ente stesso.

4) Copie di titoli e di documenti contabili:

– fotocopia dei certificati di allibramento, delle liste analitiche e degli estratti-conto, se richiesta dopo un mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono:
per ogni certificato, per ciascuna pagina della lista analitica, per ogni estratto conto . . . . . L. 1.000

CONTI CORRENTI

– fotocopia di assegni vidimati o di postagiro convalidati (limitatamente al recto del titolo):
per ogni titolo . . . . . L. 1.000

La copia dei titoli di cui sopra può essere richiesta esclusivamente dal correntista traente o dai suoi delegati alla traenza;

– copia di conto richiesta dal correntista:
per ogni foglio di tabulato o parte di esso . . . . . L. 1.000

5) Rimborso agli aventi diritto degli assegni scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarre dall'importo dell'assegno da rimborsare) . . . . . L. 2.500

Sono esenti dal pagamento del diritto fisso i rimborsi degli assegni non giunti a destinazione, di quelli recapitati dopo il periodo di validità, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio, di quelli tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi e di quelli smarriti, sottratti o distrutti prima della restituzione dei titoli a colui che li ha esibiti per il visto urgente.
Se l'assegno è d'importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli, che sono applicati dall'ufficio accettante sulla apposita domanda di rimborso ed annullati.

6) Variazione dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:
diritto fisso (da addebitare sul conto) . . . . . L. 1.500

7) Procedura d'inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco, ovvero già riempiti dal traente ma ancora non addebitati sul conto:
diritto fisso (da addebitare sul conto) . . . . . L. 1.500

8) Attestazione di versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):

compresa nella tariffa di cui alla lettera *a)*

9) Revoca assegni o postagiro non ancora addebitati:
per ciascun assegno o postagiro . . . . . L. 2.500

10) Riaccreditamento assegni non scaduti:
diritto fisso per ogni assegno . . . . . L. 2.500

11) Accettazione dei modelli DM/10/M:
per ogni modello . . . . . L. 2.000

12) Fornitura ai grandi correntisti postali, da parte dei centri compartimentali e nazionale di bancoposta, di dati relativi ai movimenti (versamenti o postagiro) allibrati sul conto attraverso lo scambio del supporto magnetico:

a) diritto fisso per ciascuna fornitura su supporto magnetico dei dati relativi ai movimenti per singolo conto in relazione al periodo di estrazione (giornaliera, settimanale, quindicinale o mensile)
nastro - cassetta - floppy . . . . . L. 12.500

CONTI CORRENTI

b) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica, per ogni record contenente tutti i dati compreso il campo «grandi utenti»:		
sia per fatturatori che per non fatturatori	L.	40
c) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica riportante - in luogo dei records contenenti tutti i dati, compreso il campo «grandi utenti» forniti sullo stesso supporto magnetico - una sola indicazione riepilogativa, per ogni record:		
sia per fatturatori che per non fatturatori	L.	20
d) supporto magnetico fornito dal Centro Nazionale Elaborazione Dati, in sostituzione di quelli predisponibili dai Centri Periferici, oltre a tutti i diritti previsti per i C.E.D. periferici:		
diritto di accodamento per ogni record	L.	10
13) Fornitura ai correntisti postali, da parte dei Centri Comp.li Servizi Bancoposta di bobine contenenti i microfilms dei titoli di conto corrente:		
per ogni bobina	L.	70.000
14) Domiciliazione bollette:		
addebito in c/c canoni utenza (TELECOM-ENEL-ITALGAS ecc.)		gratuito
diritto di commissione annuale per ogni utenza	L.	1.000
diritto di commissione semestrale per ogni utenza	L.	500
15) Modulistica:		
moduli sciolti per versamento		gratuiti
mod. CH-8bis Aut - bollettini di vers. sovrastampati fascicolo da 50 esemplari	L.	1.250
mod. CH-8bis Aut a se stesso - bollettini di vers. a favore del proprio c/c sovrastampati fascicolo da 50 esemplari	L.	1.250
mod. CH-8quater Aut - bollettini di vers. sovrastampati a quattro tagliandi (con attestazione) fascicolo da 50 esemplari	L.	1.300
mod. CH-16 Aut assegni - fascicolo da 25 esemplari	L.	3.100
mod. CH-16 Aut speciale - assegni senza contromatrice fascicolo da 25 esemplari	L.	3.000
mod. CH-20 Aut (rosa) - fascicolo da 25 postagiro		gratuito
mod. CH-20 Aut speciale (rosa) - fascicolo da 25 postagiro (senza contromatrice)		gratuito
mod. CH-20-I-Aut (VP1) - fascicolo da 20 postagiro internazionali		gratuito
mod. CH-16 bis - distinte di accompagnamento dei modd. CH-16 spec. Aut e dei modd. Ch-20 spec. Aut fascicolo da 50 esemplari	L.	1.550
mod. CH-42 C-Aut - buste per la spedizione degli assegni automatizzati - da vistare - pacchetto da 25 buste	L.	750

16) *Limiti di valore:*

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Ente Poste):

- limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno è:

per le Agenzie di base (ex Uffici principali) e le sezioni «cassa» degli uffici dei conti correnti	L.	30.000.000
per le Agenzie di base (ex Uffici locali di rilevante entità)	L.	20.000.000
per le Agenzie di base (ex Uffici locali di media e minore entità)	L.	10.000.000

I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nella stessa Agenzia ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in una stessa Agenzia.

- Nessun limite è stabilito per le operazioni di postagiro, nonché per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste.

b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Ente Poste):

per i versamenti ed i postagiro	L.	100
per gli assegni trasferibili e non trasferibili	L.	1.000

Le operazioni disposte da Organi e Uffici dell'Ente stesso, non sono soggette ad alcun limite

VAGLIA POSTALI INTERNI

1) Modulo vaglia		L.	200
2) Vaglia ordinari			
tassa di emissione:			
—	fino a L. 20.000	L.	1.000
da oltre 20.000	fino a L. 50.000	L.	2.000
da oltre 50.000	fino a L. 300.000	L.	4.000
da oltre 300.000	fino a L. 1.000.000	L.	7.500
da oltre 1.000.000	fino a L. 2.400.000	L.	8.500

3) *Limiti di valore:*

a) vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate dall'Ente Poste)

– limite massimo per ogni vaglia	L.	2.400.000
– limite minimo per ogni vaglia	L.	100

b) vaglia di servizio:

– nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse dell'Ente Poste.

4) Vaglia fino a L. 20.000 diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze Armate: tassa di emissione . L. 400

5) Avviso di ricevimento, di pagamento, di iscrizione su c/c . . . . L. 750

6) Attestazione di emissione del vaglia:
per ogni attestazione . . . . . L. 800

7) Vaglia telegrafici:
oltre la tassa di emissione e quella telegrafica . . . . . L. 250

8) Pagamento di vaglia ordinari e telegrafici interni presso un'Agenzia diversa da quella di prima localizzazione:
per ogni vaglia . . . . . L. 2.000
Il diritto fisso non va corrisposto per i titoli presentati dagli istituti bancari nelle stanze e servizi di compensazione.

9) Vaglia scaduti
tassa di rimborso:
a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico . . . . . L. 2.500
b) per ogni vaglia di servizio . . . . . L. 2.500
Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

10) Vaglia ordinari e telegrafici smarriti
tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validità:
per ogni vaglia. . . . . L. 2.500

RISCOSSIONE CREDITI E SERVIZI ACCESSORI

1) Diritto di riscossione:
per ogni piego d'importo fino a L. 500.000 . . . . . L. 2.200
per ogni L. 100.000 o frazione in più . . . . . L. 350

2) Per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra:
per ogni titolo d'importo fino a L. 500.000 . . . . . L. 2.000
per ogni L. 100.000 o frazione in più . . . . . L. 350

3) *Limiti di valore*

in tutte le Agenzie (ex Uffici principali e locali) . . . . . L. 2.000.000

Servizi accessori

1) Rilascio tessera postale di riconoscimento	L.	3.000
2) Carta del correntista postale	L.	3.000
3) Annullo marche: postale per ogni cambiale	L.	200
4) Diritto fisso per la richiesta in visione di titoli pagati, per contrordini e disposizioni date dai mittenti o dai destinatari, per conoscere l'esito dei titoli, con eccezione dei grandi utenti per i quali la tariffa è da concordare con convenzione	L.	1.500

SERVIZIO CAMBIAVALUTE

1) Acquisto e vendita banconote:

a) diritto fisso per ogni operazione (il diritto fisso non è dovuto se il controvalore non supera L. 10.000) — L. 1.000

b) valute ammesse a negoziazione, sigla e taglio massimo:

1) Scellino austriaco	(ATS)	5.000
2) Franco belga	(BEF)	10.000
3) Franco francese	(FRF)	500
4) Marco tedesco	(DEM)	1.000
5) Yen giapponese	(JPY)	10.000
6) Sterlina inglese	(GBP)	50
7) Fiorino olandese	(NLG)	1.000
8) Peseta spagnola	(ESP)	10.000
9) Dollaro U.S.A.	(USD)	100
10) Franco svizzero	(CHF)	1.000

2) Emissione e pagamento travelers cheques:

a) emissione: per ogni operazione	L.	5.000
b) pagamento: per ogni operazione fino al controvalore di L. 100.000	L.	2.000
c) per ogni operazione oltre il controvalore di L. 100.000	L.	5.000

d) valute ammesse a negoziazione, sigla e taglio dei T/C:

1) Franco francese	(FRF)	200	500	1.000		
2) Marco tedesco	(DEM)	50	100	200	500	
3) Yen giapponese	(JPY)	10.000	20.000	50.000		
4) Sterlina inglese	(GBP)	10	20	50	100	
5) Dollaro USA	(USD)	20	50	100	500	1.000
6) Dollaro canadese	(CAD)	20	50	100		
7) Franco svizzero	(CHF)	50	100	500		
8) Fiorino olandese (*)	(HFL)	100	200	500		

(*) (solo in pagamento)

Sono ammessi al pagamento i tagli da FRF 100, JPY 5.000, GBP 2 e GBP 5, USD 5 e USD 10, CAD 10 di vecchia emissione.

e) Travelers cheques negoziabili:

- T/C American Express Related Services Inc. New York;
- T/C Societé Française du Chèque de Voyage S.A.Paris;
- T/C Travelers Cheque Associates Ltd, London.

f) *Limiti di valore del cambiavalute:*

Acquisto e vendita banconote	L.	5.000.000
Emissione travelers cheques	L.	5.000.000
Pagamento travelers cheques	L.	2.400.000

LIBRETTI DI RISPARMIO

1) Apertura di libretto		gratuita
2) Operazioni di deposito e di rimborso		gratuite
3) Rinnovazione		gratuite
4) Rinnovazione di libretto esaurito o deteriorato richiesta entro sei mesi dalla data di emissione	L.	3.000
5) Duplicazione	L.	3.000
6) Estinzione	L.	3.000

Se la somma a saldo è inferiore a L. 3.000 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo del saldo.

7) Limiti di valore delle operazioni:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate)

per le Agenzie di base (ex Uffici principali)	L.	30.000.000
per le Agenzie di base (ex Uffici locali di rilevante entità)	L.	20.000.000
per le Agenzie di base (ex Uffici locali di media e minore entità)	L.	10.000.000

Per i libretti vincolati e di previdenza l'Agenzia è autorizzata a rimborsare il credito anche se l'importo totale, per capitale ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'Agenzia.

Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficienza e dei depositi giudiziari.

b) Limite minimo . . . . . L. 100

BUONI POSTALI FRUTTIFERI

1) Emissione		gratuita
2) Riscossione		gratuita
3) Duplicazione per ogni buono di qualsiasi taglio	L.	3.000
4) Limiti di valore:		
l'importo complessivo dei buoni che ciascuna Agenzia può emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non può eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'Ente Poste:		
per le Agenzie di base (ex Uffici principali)	L.	30.000.000
per le Agenzie di base (ex Uffici locali di rilevante entità)	L.	20.000.000
per le Agenzie di base (ex Uffici locali di media e minore entita)	L.	10.000.000

L'Agenzia abilitata all'emissione dei buoni di un determinato taglio è, nel contempo, autorizzata a rimborsare il buono emesso anche se il suo importo totale, per capitale ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'Agenzia stessa.

POSTCARD

1) Rilascio postcard	L.	25.000
2) Operazioni		gratuite
3) Estratto conto delle ultime 16 operazioni e saldo		gratuito
4) Estratto conto completo da CCSB, per ogni foglio di tabulato	L.	1.000
5) Duplicato del numero di identificazione personale originale	L.	1.300
6) Variazione di indirizzo del titolare, dei documenti di riconoscimento del titolare o del delegato, nomina del delegato successiva all'apertura del conto, sostituzione o revoca del delegato	L.	1.300
7) Estinzione	L.	1.200
8) Limiti di valore:		
limite massimo giornaliero per le operazioni di prelievo alla cassa automatica	L.	500.000

TABELLA 2

TARIFFE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

In vigore dal 1° giugno 1995

1. TARIFFE TELEGRAFICHE

1.1 Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole di testo, escluso l'intero indirizzo	L.	5.000
per ogni parola in più	»	150

1.2 Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:

tassa fissa	L.	4.800
per ogni parola aggiunta dal mittente	»	100

1.3 Telegrammi con più indirizzi (TMx) o più destinazioni, privati e di Stato a pagamento:

- sono tassati come tanti telegrammi singoli quanti sono gli indirizzi o le destinazioni;
- sono escluse dalla tassazione le parole che contengono gli indirizzi o le destinazioni.

1.4 Telegrammi per avviso di avvenuta consegna di atti giudiziari:

tassa fissa per ogni telegramma	L.	4.000

2. SERVIZIO PT FAX

2.1 Canoni.

I canoni vigenti di accesso al servizio pubblico di posta elettronica comprendono l'utilizzazione del servizio PT FAX.

2.2 Tariffe.

Per la trasmissione di documenti costituiti da pagine di formato A4 (cm. 29,7 × 21), secondo la normativa UNI, originate da terminali Fac-simile o da casella postale elettronica del servizio pubblico di posta elettronica, sono stabilite le seguenti tariffe:

- destinatario residente nell'ambito del distretto telefonico sede di nodo PT FAX:

prima pagina	L.	350
per ogni pagina successiva	L.	200

destinatario non residente nell'ambito del distretto telefonico sede del nodo PT FAX:

prima pagina	L.	700
per ogni pagina successiva	L.	500

2.3. Prestazioni opzionali

2.3.1 Conferma di avvenuto inoltro:

mittente dislocato nell'ambito del distretto telefonico sede del nodo PT FAX	L.	350
mittente dislocato al di fuori del distretto telefonico sede del nodo PT FAX	L.	700

2.3.2 Documentazione degli addebiti:

per ogni utenza PT FAX	L.	5.500

2.3.3 Copia conforme del documento archiviato:

per ogni copia	L.	5.000 + spese di spedizione

3. SERVIZIO FAC-SIMILE PUBBLICO

3.1 Trasmissione di documenti in ambito nazionale.

Per documenti da inviare agli uffici P.T. abilitati per il successivo recapito:

primo foglio	L.	6.000
per ogni foglio successivo	L.	2.500

Per documenti da inviare direttamente fac-simile del destinatario:

per ogni pagina trasmessa	L.	2.500

4. TARIFFE SERVIZI FOTOTELEGRAFICI

4.1 Trasmissioni di fototelegrammi fra posti fototelegrafici pubblici fissi e fra questi ed i posti fototelegrafici privati:

a) fototelegrammi del formato cm. 18 × cm. 9,9: quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . . L. 2.600

b) fototelegrammi del formato cm. 18 × cm. 13,2: quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . . » 3.000

c) fototelegrammi del formato cm. 18 × cm. 16,5: cinque unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . . » 3.000

d) fototelegrammi del formato cm. 18 × cm. 19,8: sei unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . . » 3.000

4.2 Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti fototelegrafici privati fissi e diretti a posti fototelegrafici pubblici:

— pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito (in unità telefoniche indivisibili di tre minuti) più una unità telefonica per l'approntamento del collegamento richiesto;

— detta tassa va maggiorata della soprattassa telegrafica prevista nella precedente voce 4.1 a seconda del formato.

4.3 Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili statali e diretti a posti fissi pubblici e privati:

— le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 4.1;

— dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di » 3.600

4.4 Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili privati nazionali od esteri autorizzati:

a) trasmissioni dirette a posti statali:

— le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 4.2;

— dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . . L. 3.600

b) trasmissioni dirette a posti privati:

— le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 4.2;

— dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . . » 3.600

— per ogni unità o frazione oltre le prime quattro di occupazione del circuito, la soprattassa telegrafica va maggiorata di . . . . . » 900

TABELLA 3

5. TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE, RADIOFOTOTELEGRAFICHE E RADIOTELEX NEL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO E RADIOMOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE

A) SERVIZIO MOBILE MARITTIMO

5.1 Radiotelegrammi ordinari scambiati, via stazioni radiocostiere italiane, tra l'Italia e le navi mercantili italiane

oltre le normali tasse telegrafiche (*):

tassa costiera per ogni parola	L.	310
tassa di bordo per ogni parola	»	190

Quando si tratti di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili e militari (PRID), *ferme restando le normali tasse telegrafiche*, le tasse costiere e di bordo sono ridotte come segue:

tassa costiera per ogni parola	»	205
tassa di bordo per ogni parola:		
navi mercantili	»	135
navi militari	»	—

Radiotelegrammi ordinari scambiati con le navi militari italiane:

oltre le normali tasse telegrafiche (*):

tassa costiera per ogni parola	»	310

5.2 Radiofototelegrammi scambiati, via stazioni radiocostiere italiane, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:

		Gamma MF		Gamma HF
a) formato di cm. 18 × cm. 9,9:				
tassa costiera	L.	8.250	L.	16.500
tassa di bordo	»	8.250	»	16.500
tassa di linea telefonica	»	1.640	»	1.640
soprattassa telegrafica	»	2.860	»	2.860
Totale	L.	21.000	L.	37.500

(*) *L'importo minimo della tassa telegrafica è pari a L. 5.000 sino a 10 parole di testo, per ogni parola successiva L. 150.*

	Gamma MF	Gamma HF
b) formato di cm. 18 × cm. 13,2:		
tassa costiera	L. 10.500	L. 21.000
tassa di bordo	» 10.500	» 21.000
tassa di linea telefonica	» 1.640	» 1.640
soprattassa telegrafica	» 3.300	» 3.300
Totale	L. 25.940	L. 46.940
c) formato di cm. 18 × cm. 16,5:		
tassa costiera	L. 13.200	L. 26.400
tassa di bordo	» 13.200	» 26.400
tassa di linea telefonica	» 2.050	» 2.050
soprattassa telegrafica	» 3.300	» 3.300
Totale	L. 31.750	L. 58.150
d) formato di cm. 18 × cm. 19,8:		
tassa costiera	L. 14.850	L. 29.700
tassa di bordo	» 14.850	» 29.700
tassa di linea telefonica	» 2.450	» 2.450
soprattassa telegrafica	» 3.300	» 3.300
Totale	L. 35.450	L. 65.150

5.3 Comunicazioni radiotelex, scambiate su onde decametriche (HF), tramite stazioni radiocostiere italiane, tra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

Per la prima unità di tre minuti:	
tassa costiera	L. 6.975
tassa di bordo	» 3.240
tassa di linea compresa nella tassa costiera	» —
Totale	L. 10.215

Dopo la prima unità di tre minuti, per ogni minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

B) SERVIZIO RADIOMOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE

(SISTEMA INMARSAT-A)

5.4 Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telex nazionale via stazione terrena costiera italiana:

	Servizio manuale o semiautomatico Lire	Servizio automatico Lire
A) tassa costiera compreso il segmento spaziale	14.580 (*)	486 (**)
B) tassa di bordo	3.240 (*)	108 (**)
C) tassa di linea	compresa nella tassa costiera	

(SISTEMA INMARSAT C-AUTOMATICO)

5.5 Comunicazioni radiotelex e dati effettuate da utenti delle reti telex e itapac nazionali verso navi italiane via stazione costiera terrena italiana:

a) tassa costiera compreso segmento spaziale	Lit. 299 per 256 BITS o frazione
b) tassa di linea	Lit. 68 per 256 BITS o frazione
c) tassa di bordo ove previsto	Lit. 68 per 256 BITS o frazione

(*) Minimo tre minuti.
(**) Per blocchi di 6 secondi o frazione.

5.6 TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE VIA SATELLITE

5.6.1 Radiotelegrammi scambiati tra navi italiane ed utenti esteri e tra navi estere e utenti italiani ed esteri via stazione costiera terrena italiana (minimo sette parole):

A) tassa costiera compreso il segmento spaziale	Fr.oro	1,25
B) tassa di bordo:		
navi italiane:		
senso terra-bordo	Fr.oro	0,00
senso bordo-terra, a parola	Fr.oro	0,40
navi estere	Fr.oro	0,00
C) tassa di prosecuzione terrestre:		
tra navi italiane ed estere e l'estero:		
senso terra-bordo		(*)
senso bordo-terra		(**)
tra navi estere e l'Italia		(***)

(*) Tasse telegrafiche tra il Paese di origine e l'Italia.

(**) Tassa di percezione per il servizio dei telegrammi stabilita nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo con i Paesi del regime extraeuropeo.

(***) Tassa rapportata in franchi oro, stabilita per i telegrammi ordinari interni.

TABELLA 4

6. TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEX E TELETEX

6.1 TELEX

a) comunicazioni urbane:		
minimo un minuto primo	L.	260
ogni minuto successivo o frazione	»	130
b) comunicazioni interurbane:		
con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km. in linea d'aria:		
minimo un minuto primo	»	630
ogni minuto successivo o frazione	»	315
con distanza tra i capoluoghi di provincia superiore a 200 km. in linea d'aria:		
minimo un minuto primo	»	820
ogni minuto successivo o frazione	»	410

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

La comunicazione che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine è fatturata sulla base della tariffa più alta.

Per i collegamenti provvisori (durata minima quindici giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di	»	50.000
c) i canoni annui relativi all'uso degli impianti telex sono corrisposti all'Ente nelle seguenti quote mensili anticipate:		
canone di uso e manutenzione del posto telex completo	»	166.700
canone di uso e manutenzione di una telestampante senza emettitore-ricevitore	»	133.400
canone di uso e manutenzione di un emettitore-ricevitore automatico aggiuntivo	»	33.400

d) comunicazioni telex da e per i posti pubblici:

oltre alla normale tariffa telex è dovuta la seguente soprattassa:

per ogni comunicazione telex in partenza dai posti pubblici da effettuarsi mediante l'esclusivo intervento dell'operatore dell'Ente:

minimo un minuto primo	L.	1.200
ogni minuto successivo o frazione	»	300

(la durata della comunicazione è data dal tempo rilevato ai fini della tassazione della comunicazione telex):

per ogni comunicazione telex in arrivo	»	400

6.2 TELETEX

		bit/s 2400
		—
a) comunicazioni urbane:		
per il primo secondo	L.	7,80
per ogni secondo successivo	L.	3,90
b) comunicazioni interurbane:		
con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km. in linea d'aria:		
per il primo secondo	L.	16,30
per ogni secondo successivo	L.	8,15
con distanza tra i capoluoghi di provincia oltre i 200 km. in linea d'aria:		
per il primo secondo	L.	22,50
per ogni secondo successivo	L.	11,25

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

L'unità di tariffazione è il minuto secondo: il primo minuto secondo di comunicazione viene tariffato al doppio.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

La comunicazione che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine è fatturata sulla base della tariffa più alta.

Per spese di allacciamento, per attivazione del DCE (teleinseritore dati) e per spese generali contributo una tantum . . . . . L. 200.000

c) comunicazioni nazionali miste teletex - telex e viceversa: per tale tipo di comunicazioni miste devono essere corrisposte all'Ente le normali tariffe telex del precedente punto 6.1.

d) i canoni annui di accesso alla rete dati sono corrisposti all'Ente nelle seguenti quote mensili anticipate:

	bit/s 2400
canone mensile	L. 100.000

TABELLA 5

7. SOPRATTASSE RELATIVE AI SERVIZI SPECIALI ED ACCESSORI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

7.1	Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento (1)	L.	3.600
7.2	Avviso di servizi tassati:		
	a) se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa	»	3.600
	b) se invece è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa	»	7.200
	c) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione «consultate mittente»	»	3.600
7.3	Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante.	»	1.000
7.4	Rilascio di copia di un telegramma interno ed internazionale:		
	per ogni foglio di formato normale di cm. 20 × cm. 29	»	1.500
7.5	Rilascio o rinnovo carte di credito per la «Stampa» da utilizzarsi secondo le norme vigenti:		
	per ogni esemplare.	»	5.000
7.6	Diritto fisso per rilascio di duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma	»	1.000
7.7	Soprattassa per telegrammi accettati in conto corrente:		
	per ogni telegramma	»	300
	minimo mensile	»	4.000

(1) Servizi non ammessi con lo Stato della Città del Vaticano.

7.8	Soprattassa per telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le Borse della Repubblica	L.	1.000
7.9	Trasmissione telegrammi a mezzo del servizio telex:		
	l'impegno della linea telex o teletex per l'accesso al servizio è gratuito;		
	per ogni telegramma singolo o multiplo trasmesso è dovuta, oltre alla normale tariffa telegrafica, una soprattassa di	»	250
7.10	Rilascio copia agli utenti telex della nota degli addebiti relativa alle tasse ed ai canoni telex:		
	per ogni foglio	»	1.500
7.11	Fonodettatura di telegrammi:		
	1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato:		
	a) nell'ambito della rete urbana o settoriale	»	1.000
	b) nell'ambito distrettuale	»	1.200
	2) per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana	»	250
7.12	Soprattassa per la riformattazione dei radiotelegrammi originari dalle navi inoltrati su rete IRICON	»	600
7.13	Soprattassa per ogni telegramma, messaggio stampa, messaggio telex accettato in servizio T/A in ambito interno:		
	diritto fisso	»	500

Servizi speciali per lo scambio di telefoto.

7.14	Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto telefonico pubblico a mezzo espresso - Postxp .	L.	3.700
7.15	Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto telefonico pubblico a mezzo raccomandata espresso - PR e Postxp	»	6.900
7.16	Soprattassa per posta raccomandata - PR	»	3.900
7.17	Soprattassa per fermo posta raccomandata GPR	»	4.200

TABELLA 6

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE

Limiti massimi di peso

1 — Lettere	Kg.	20
2 — Carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento, spedizioni miste	Kg.	2
3 — Pieghi di libri	Kg.	5
4 — Carte punteggiate ad uso dei ciechi	Kg.	7
5 — Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, stampe augurali, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili e cedole di commissioni librarie	g.	20
6 — Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni foniche su dischi, nastro o filo	Kg.	2
7 — Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia svolto dagli agenti dell'Ente:		
vuoti	g.	500
con corrispondenza	Kg.	2
8 — Pacchi:		
a) pacchi postali ordinari	Kg.	20
b) pacchi urgenti	Kg.	5
c) pacchi per i quali è stato corrisposto il diritto di espresso	Kg.	10
d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi	Kg.	10
9 — Oggetti da far recapitare attraverso il servizio postacelere interno	Kg.	20

Dimensioni massime

1 — Lettere: lunghezza cm. 80, giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, cm. 100.

2 — Carte manoscritte, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste: cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.

3 — Cartoline dell'industria privata: cm. 10,7 x cm. 15.

4 — Fatture commerciali, cartoline illustrate, biglietti di visita, estratti di conto delle amministazioni dei giornali e dei periodici, cedole di commissioni librarie, stampe augurali e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili: cm. 12 x cm. 23,5 (tolleranza + 2 mm.).

5 — Pacchetti postali e campioni: cm. 45 x cm. 20 x cm. 10 o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.

In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purché la relativa somma non risulti rispettivamente superiore ai cm. 75 o cm. 60.

6 — Incisioni foniche su dischi, nastro o filo: cm. 45 x cm. 45 x cm. 20.

7 — Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia stato svolto da agenti dell'Ente: cm. 50 x cm. 30.

8 — Pacchi:

a) pacchi normali: lunghezza m. 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m. 2;

b) pacchi ingombranti: lunghezza m. 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m. 3.

9 — Servizio postacelere interno:

lunghezza cm. 80, giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, cm. 100.

Dimensioni minime

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 9 x cm. 14 (tolleranza - 2 mm.); se a forma di rotolo, una lunghezza non inferiore a cm. 10 ed un diametro non inferiore a cm. 3,5;

b) I pacchi devono avere almeno una faccia le cui dimensioni non siano inferiori a cm. 14 x cm. 19 con uno spessore minimo di cm. 2; se a forma di rotolo, la lunghezza non deve essere inferiore a cm. 20 e la circonferenza a cm. 17.

Limiti di valore

1 — Assicurazione ordinaria:		
a) nei rapporti tra uffici principali ed uffici locali:		
per le corrispondenze e per i pacchi	L.	2.000.000
b) nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime:		
per le corrispondenze e per i pacchi	»	300.000
2 — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze ed i pacchi:		
lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali, campioni (a condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in raccomandazione od eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:		
nei rapporti tra uffici principali ed uffici locali	L.	1.000.000
nel caso in cui il rimborso è richiesto a mezzo versamento sul c/c postale	»	2.000.000
nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime	»	100.000
3 — Recapito a domicilio degli invii assicurati e di quelli gravati di assegno:		
effettuato da uffici principali e uffici locali, per ogni invio	L.	300.000
effettuato dalle ricevitorie, per ogni invio	»	100.000
4 — Apposizione di delega a tergo degli avvisi di arrivo per il ritiro in Ufficio:		
di assicurate convenzionali senza suggellatura	L.	10.000
di pacchi con assicurazione convenzionale senza suggellatura	»	50.000

TABELLA 7

INDENNITÀ PER LA PERDITA DI CORRISPONDENZE RACCOMANDATE E PER LA PERDITA, MANOMISSIONE OD AVARIA DEI PACCHI

1 L'indennità dovuta agli utenti per la perdita totale di corrispondenze raccomandate è stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.

2 L'indennità dovuta agli utenti per la perdita, manomissione od avaria dei pacchi (esclusi quelli con valore dichiarato) è stabilita entro il limite massimo di dieci volte l'importo della tassa di spedizione dei pacchi ordinari; oltre tale indennità i mittenti hanno diritto nel caso di smarrimento, manomissione od avaria totale del contenuto, al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie.

3 Per smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto di un oggetto da recapitare attraverso il servizio di postacelere interno spetta al mittente una indennità di L. 50.000 oltre al rimborso della tassa pagata.

In caso di perdita parziale od avaria parziale del contenuto l'indennità viene corrisposta entro il limite di L. 50.000, in misura proporzionale all'effettivo danno subito. Non compete, in questo ultimo caso, il rimborso della tassa di spedizione.

In conseguenza del mancato recapito dell'invio affidato al servizio di postacelere interno nei termini previsti e pubblicizzati dall'Ente per le singole destinazioni, viene restituita al mittente la differenza tra la tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di una lettera raccomandata espresso di primo porto.

TABELLA 8

INVII NORMALIZZATI

1. Definizione

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;
b) in busta con pannello trasparente;
c) senza busta sotto forma di cartolina;
d) senza busta sotto forma di moduli.

2. Requisiti

2.1 *Requisiti comuni a tutti gli invii*

2.1.1 Forma rettangolare.

2.1.2 La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3 Dimensioni:
minima mm. 90 x mm. 140 (tolleranza — 2 mm.);
massima mm. 120 x mm. 235 (tolleranza + 2 mm.).

2.1.4 Peso massimo: grammi 20.

2.1.5 Spessore massimo: mm. 5.

2.1.6 Posizione dell'indirizzo:
l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7 Posizione dell'affrancatura:
l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2 *Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente*

2.2.1 Posizione dell'indirizzo:
l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2 Peso minimo: grammi 3.

2.3 *Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente*

2.3.1 Posizione del pannello:
il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia:

ad una distanza minima di mm. 40 dal bordo superiore e di mm. 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore;

ad una distanza massima di mm. 140 dal bordo laterale destro.

2.3.2 Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al disopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3 peso minimo: grammi 3.

2.4 *Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina*

2.4.1 Grammatura della carta:

massima: grammi 300 al metro quadrato;

minima: grammi 190 al metro quadrato.

È prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g. al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5 *Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli*

2.5.1 Posizione dell'indirizzo:
l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2 Grammatura della carta:

massima: grammi 300 al metro quadrato;

minima: se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a grammi 70 per metro quadrato; se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio, non deve essere inferiore a grammi 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a grammi 53 per metro quadrato.

2.5.3 Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. Invii che, pur essendo rispondenti ai requisiti di cui innanzi, non sono considerati normalizzati.

3.1 Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2 Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3 Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4 Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5 Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6 Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

4. Invii da considerare normalizzati.

4.1 Gli invii in busta chiusa normalizzata contenenti schede, tessere od altri oggetti di materiale plastico spediti in quantità non inferiore a 1.000 esemplari identici sono da considerare normalizzati purché presentati da parte degli utenti agli uffici designati dall'Ente suddivisi per località di destinazione e zone del codice di avviamento postale (CAP).

TARIFFE POSTALI PER L'ESTERO

In vigore dal 1° giugno 1995

Per lo Stato della Città del Vaticano o per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne.

TABELLA 1

1. CORRISPONDENZE

1.1 Lettere

		fino a	20 g.	invii normalizzati	L.	850
da oltre	20 g.	fino a	100 g.	. . . . .	»	2.000
da oltre	100 g.	fino a	250 g.	. . . . .	»	4.200
da oltre	250 g.	fino a	500 g.	. . . . .	»	7.700
da oltre	500 g.	fino a	1.000 g.	. . . . .	»	13.500
da oltre	1.000 g.	fino a	2.000 g.	. . . . .	»	22.000

— Nei rapporti con la Francia ed il Principato di Monaco:

fino a 100 g. . . . . tariffa interna

oltre i 100 g. . . . . tariffa internaz.

— Nei rapporti con il Belgio, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Grecia, il Portogallo, la Spagna, la Svezia, la Finlandia, l'Austria:

fino a 20 g. . . . . tariffa interna

oltre i 20 g. . . . . tariffa internaz.

△ Per gli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

△ Gli invii normalizzati devono presentare tutti i requisiti riportati nella Tabella 2.

Dimensioni massime:

lunghezza, larghezza e spessore sommati, cm. 90 senza che la dimensione maggiore possa superare cm. 60; se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro, cm. 104 senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare cm. 90.

Dimensioni minime:

per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio occorre una superficie non inferiore a cm. 9 x cm. 14 (tolleranza - 2 mm.); se a forma di rotolo, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm. 17, purché la dimensione maggiore non sia inferiore a cm. 10.

1.2 Aerogrammi . . . . . L. 850

1.3 Cartoline postali, cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili . . . . . L. 850

△ Gli invii diretti ai Paesi elencati nel precedente punto 1.1 scontano la tariffa interna, con le medesime modalità.
△ Per gli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso delle lettere.
△ Gli invii normalizzati devono presentare tutti i requisiti riportati nella Tabella 2.

Limiti di peso:

Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili . . . . . g. 20

Dimensioni:

Cartoline illustrate, biglietti di visita, stampe sotto forma di cartolina da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia; ecc.), partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili:
- dimensioni massime cm. 12 x cm. 23,5 (tolleranza + 2 mm.)
- dimensioni minime cm. 9 x cm. 14 (tolleranza - 2 mm.).

1.4 Stampe:

fino a 20 g. invii normalizzati . . . . . L. 600

da oltre 20 g. fino a 100 g. . . . . » 1.300

da oltre 100 g. fino a 250 g. . . . . » 2.400

da oltre 250 g. fino a 500 g. . . . . » 4.300

da oltre 500 g. fino a 1.000 g. . . . . » 7.300

da oltre 1.000 g. fino a 2.000 g. . . . . » 10.300

per ogni 1.000 g. o frazioni in più . . . . . » 5.150

(valida per i libri fino a kg. 5 e per le stampe o libri spediti in sacchi speciali diretti allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione, fino a kg. 30)

☐ **stampe a tariffa ridotta:**

— per i giornali e scritti periodici, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

— per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purché non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:

		fino a	20 g.	L.		300
da oltre	20 g.	fino a	100 g.	»		650
da oltre	100 g.	fino a	250 g.	»		1.200
da oltre	250 g.	fino a	500 g.	»		2.150
da oltre	500 g.	fino a	1.000 g.	»		3.650
da oltre	1.000 g.	fino a	2.000 g.	»		5.150
per ogni	1.000 g.	o frazioni in più		»		2.575

(valida per i libri fino a kg. 5 e per le stampe o libri spediti in sacchi speciali diretti allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione, fino a kg. 30).

△ Per gli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

△ Gli invii normalizzati devono presentare tutti i requisiti riportati nella Tabella 2.

☐ **Tassa fissa** per la restituzione di stampe non potute recapitare per qualunque ragione (stessi limiti previsti nel servizio interno):
per ciascun oggetto . . . . . tariffa interna

Limiti di peso:

— I pieghi contenenti libri possono raggiungere il peso di . . . . kg. 5

— sacchi speciali contenenti stampe o libri diretti allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione . . . . . » 30

Dimensioni massime:

— stessi limiti delle lettere.

Dimensioni minime:

— stessi limiti delle lettere.

1.5 Pacchetti postali:

		fino a	100 g.	. . . . .	L.	1.200
da oltre	100 g.	fino a	250 g.	. . . . .	»	2.300
da oltre	250 g.	fino a	500 g.	. . . . .	»	4.000
da oltre	500 g.	fino a	1.000 g.	. . . . .	»	6.600
(*) da oltre	1.000 g.	fino a	2.000 g.	. . . . .	»	9.300

Dimensioni massime:

— stessi limiti delle lettere.

Dimensioni minime:

— stessi limiti delle lettere.

1.6 Tassa fissa di trattamento degli invii ordinari non od insufficientemente affrancati . . . . . L. 600

(*) Lo scaglione di peso da oltre 1000 g. fino a 2000 g. è ammesso soltanto per i seguenti Paesi: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cecoslovacchia, Città del Vaticano, Cipro, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Crecia, Irlanda, Islanda, Llechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, San Marino, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Yugoslavia, Germania.

2. PACCHI

In vigore dal 15 luglio 1995

2.1	**Bollettino di spedizione**	L.	200
2.2	**Tassa sul peso** (quota-parte territoriale di partenza):		
	fino a 1 kg.	DTS	6,21
	da oltre 1 kg. fino a 3 kg.	»	6,51
	da oltre 3 kg. fino a 5 kg.	»	7,01
	da oltre 5 kg. fino a 10 kg.	»	8,01
	da oltre 10 kg. fino a 15 kg.	»	9,24
	da oltre 15 kg. fino a 20 kg.	»	10,50

Il limite massimo di peso è ridotto a kg. 10 od a kg. 5 nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni massime:

m. 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni;

m. 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza. Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m. 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m. 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

Dimensioni minime:

stessi limiti delle corrispondenze.

2.3 Quota-parte di transito:

a) territoriale: tassa stabilita in relazione alla distanza ed alle categorie di peso;

b) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed alle categorie di peso;

c) aerea: tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale ed alle categorie di peso.

△ Per le tariffe complete aeree e di superficie, vedere i volumi «Tariffa per la spedizione dei pacchi postali all'estero».

3. SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI VARI

3.1 Tassa di raccomandazione, oltre la francatura ordinaria:

— per le corrispondenze chiuse e aperte . . . . . L. 3.400

— per ogni sacco speciale di stampe . . . . . » 16.000

3.2 Tassa di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati e di lettere assicurate . . . . . » 300

3.3 Soprattasse aeree per le corrispondenze:

L.C. - Lettere, cartoline postali, cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento;

A.O. - Tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.

DESTINAZIONE	L.C. per ogni 20 g. Lire	A.O. per ogni 50 g. Lire
EUROPA	—	150

(Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne)

Albania/ Andorra/ Austria/ Belgio/ Bulgaria/ Cecoslovacchia/ Cipro/ Danimarca (Feroe)/ Finlandia/ Francia/ Germania/ Gibilterra/ Gran Bretagna (Irlanda del Nord, Man, Alderney, Guernsey, Jersey, Sercq)/ Grecia (Creta, Rodi, Sporadi)/ Groenlandia, Irlanda, Islanda/ Jugoslavia/ Liechtenstein/ Lussemburgo/ Malta/ Monaco (Princ.)/ Norvegia (Svalbard)/ Paesi Bassi/ Polonia/ Portogallo (Azzorre, Madera)/ Romania/ Spagna (Baleari, Canarie, Ceuta, Chafarinas, Jadu, Melilla)/ Svezia/ Svizzera/ Turchia/ Ungheria/ U.R.S.S.

DESTINAZIONE	L.C. per ogni 20 g. Lire	A.O. per ogni 50 g. Lire
BACINO MEDITERRANEO	200	200
Algeria/ Egitto/ Giordania/ Israele/ Jamahirya Libica/ Libano/ Marocco (Ifni, Dakia, Layoune, Semara)/ Siria/ Tunisia.		
AFRICA	350	500
Africa del Sud (Venda)/ Angola (Cabinda)/ Ascensione/ Benin/ Botswana/ Burkina Faso/ Burundi/ Cameroun/ Capo Verde/ Centrafricana/ Comore (Anjouan, Mayotte, Moheli)/ Congo/ Costa d'Avorio/ Etiopia (Eritrea)/ Gabon/ Gambia/ Ghana/ Gibuti/ Guinea/ Guinea/ Bissau/ Guinea Equatoriale (Macias, Nguema, Bioko, ex Fernando Po, Rio Muni)/ Kenya/ Lesotho/ Liberia/ Madagascar (Nossi-Bè, S.ta Maria, Kerguelen)/ Malawi/ Mali/ Mauritania (Lagouéra)/ Maurizio (Rodriguez)/ Mozambico/ Namibia/ Niger/ Nigeria/ Reunione/ Rwanda/ S. Elena/ S. Tommaso e Principe/ Senegal/ Seychelles (Amiranti)/ Sierra Leone/ Somalia/ Sudan/ Swaziland (Ngwane)/ Tanzania/ Tchad/ Togo/ Tristan da Cunha/ Uganda/ Zaire/ Zambia/ Zimbabwe.		
AMERICHE	400	600
Antigua e Barbuda/ Antille Olandesi (Bonaire, Curaçao, Saba, S. Eustacchio, S. Martino)/ Argentina (Orcadi del Sud, Terra del Fuoco)/ Aruba/ Bahamas/ Barbados/ Belize/ Bermude/ Bolivia/ Brasile/		

DESTINAZIONE	L.C. per ogni 20 g. Lire	A.O. per ogni 50 g. Lire
AMERICHE	400	600

Segue: **AMERICHE**

Canada (Terranuova)/ Cayman/ Cile/ Colombia/ Costarica/ Cuba/ Dominica/ Dominicana/ El Salvador/ Equatore (Galapagos)/ Falkland (Malvine)/ Georgia del Sud/ Giamaica/ Grenada/ Guadalupe (Desirade, SS. Maria Galante, S. Bartolomeo, S. Martino)/ Guantanamo-Bay/ Guatemala/ Guyana/ Guyana Francese/ Haiti/ Honduras/ Martinica/ Messico/ Midway/ Montserrat/ Nicaragua/ Panama/ Paraguay/ Perù/ Puerto-Rico/ S. Cristoforo/ St. Kittis (Anguilla, Nevis)/ S. Pierre e Miquelon/ S. Lucia/ S. Vincenzo (Grenadine)/ Stati Uniti d'America (Alaska, Aleutine, Haway)/ Surinam/ Trinidad e Tobago/ Turques e Caiques/ Uruguay/ Venezuela/ Vergini Britann. (Tortola)/ Vergini U.S.A.

ASIA	400	600

Afganistan/ Arabia Saudita/ Bahrain/ Bangladesh/ Bhoutan/ Brunei Darussalam/ Cina Rep. Pop. (Tibet)/ Cina (Taiwan)/ Corea del Nord/ Corea del Sud/ Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah, Umm al Qaiwain)/ Filippine/ Giappone (Ryu-Kyu)/ Hong Kong/ India (Andamane, Laccadive Nicobare, Sikkim)/ Indonesia (Borneo Indones., Celebes, Giava, Irian Occ., Molucche, Sumatra, Timor Indones.)/ Iran/ Iraq/ Kampuchea/ Kuwait/ Laos/ Macao/ Malaisia (Sabah, Labuan, Sarawak)) Maldive/ Mongolia/ Myanmar/ Nepal/ Oman/ Pakistan/ Qatar/ Singapore (Christmas-Natale Is. dell'Oceano Indiano)/ Sri Lanka/ Tailandia/ Vietnam/ Yemen.

DESTINAZIONE	L.C. per ogni 20 g Lire	A.O. per ogni 50 g Lire
OCEANIA	500	950
Australia (Tasmania, Lord Howe, Coccos-Keeling)/ Caroline/ Christmas-Natale, Isola dell'Oceano Pacifico)/ Cook (Aitutaki, Atiu, Hervey, Mangaia, Mauke, Mitiaro, Rarotonga)/ Fanning e Washington/ Figi/ Guam/ Kiribati/ Marianne/ Marshall/ Nauru/ Norfolk/ Nuova Caledonia (Belep, Chesterfield, Futuna, Huon, Lealtà, Pini, Surprise, Wallis, Walpole)/ Nuova Zelanda (Chatam, Danger, Kermadek, Manihiki, Niue-Savage, Penrhyn-Togareva, Pukapuka, Rakahanga, Suwarrow, Tokelau)/ Vanuatu (Banks, Torres)/ Nuova Guinea/ Papuasia (Ammiragliato, Bismark, Bougainville, Nuove Hannover, Nuova Inghilterra, Nuova Irlanda)/ Palaos/ Phoenix/ Pitcairn/ Polinesia Francese (Clipperton, Gambier, Marchesi, Società, Sottovento, Tahiti, Tuamotu, Tubai)/ Santa Croce/ Salomone/ Samoa Neozelandesi (Savai Upolu)/ Samoa U.S.A. (Manua, Pago Pago, Tutuila)/ Timor Orientale/ Tonga (Amici)/ Tuvalu/ Wake.		

3.4 Tassa di espresso, oltre la francatura ordinaria:

— per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco	L.	3.000
— per ogni sacco speciale di stampe	»	15.000

3.5 Tassa di assicurazione: (1)

a) sulle corrispondenze oltre la tassa di francatura ordinaria:

— tassa fissa	»	6.000
— tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione.	»	3.500

b) sui pacchi, oltre la tassa di francatura:

— tassa fissa	»	8.000
— tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione.	»	4.500

(1) Attualmente il servizio è ammesso con alcuni Paesi.

Limiti di valore:

per le corrispondenze:
— uffici principali ed uffici locali di rilevante entità: diritti speciali di prelievo (DTS) 1.633;
— uffici locali di media e minore entità: diritti speciali di prelievo (DTS) 900;
— ricevitorie: diritti speciali di prelievo (DTS) 100;
per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione ma non possono superare i 1.633 DTS.

3.6 Tassa di assegno da riscuotere all'atto dell'impostazione degli invii: (1)

	Da liquidare con vaglia di rimborso R3-R4	Da liquidare con vaglia versamento R6-R7
fino a L. 300.000	L. 5.000	L. 4.000
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000	L. 6.000	L. 4.500
da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000	L. 7.000	L. 5.000
da oltre L. 1.000.000 fino a L. 2.000.000	L. 7.500	L. 5.500
oltre L. 2.000.000	L. 8.000	L. 6.500

3.7 Tassa di avviso di ricevimento, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente . . . . . L. 850

3.8 Tassa di presentazione in dogana all'importazione:
— per ogni invio di corrispondenza . . . . . L. 2.000
— per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg. 2 (se trattasi di libri, kg. 5) . . . . . » 4.000
— per ogni pacco . . . . . » 4.000

La tassa non viene riscossa per tutti gli invii della posta lettere e per i pacchi provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea.

Per i pacchi provenienti da alcuni Paesi membri della POST EUROP, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di diritti di confine (dazi doganali, diritti di monopolio, imposte di fabbricazione, sovraimposte di confine od ogni altra eventuale imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato) e dell'I.V.A.

Per tutti gli invii ed i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi di opere librarie, riviste e scritti periodici, provenienti da Paesi non membri della Comunità economica europea, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di dazi doganali, tra i quali non è compresa l'I.V.A.

(1) Per conoscere con quali Stati siano attuati i servizi e con quali modalità si svolgono, occorre consultare le "Tabelle dei Servizi di Bancoposta Internazionali" - pubblicate sul 1° Supplemento al *Notiziario di Servizio* - parte II - del primo giorno di ogni mese.

3.9 Tassa di presentazione in dogana all'esportazione:

per ogni pacco . . . . . L. 650

3.10 Tassa per la presentazione in dogana delle bollette doganali A/24, A/47, T/EX, dei Carnets E.C.S. e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità . . . . . L. 650

3.11 Tassa di piombo doganale:

per ogni pacco contenente oggetti d'arte e di antichità . . . . . L. 400

3.12 Tassa di giacenza e di custodia, per ogni pacco, con un massimo di 6,53 DTS:

dopo 3 giorni non festivi, per ogni giorno . . . . . tariffa interna

3.13 Tassa per risposta ad un avviso di mancata consegna:

per ogni pacco . . . . . L. 500

3.14 Tassa per avviso d'imbarco:

per ogni pacco . . . . . L. 500

3.15 Tassa di reclamo:

per ogni pacco . . . . . L. 800

3.16 Tassa:

— relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia; per modificazione o correzione di indirizzo; per annullamento o modificazione dell'assegno o del vaglia; per la richiesta in visione di titoli pagati. . . . . L. 2.200

— per conoscere l'esito di titoli postali . . . . . L. 2.500

3.17 Buoni risposta internazionale . . . . . L. 1.800

3.18 Tassa per spese riconfezionamento invii posta-lettere e pacchi aperti dalle dogane: per ogni invio o pacco . . . . . L. 1.000

3.19 Fermo in posta:

diritto fisso. . . . . L. 300

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE, INDENNITÀ PER PERDITA, MANOMISSIONE O AVARIA

Limiti di peso

1	Lettere e stampe	Kg.	2
	(I pieghi contenenti i libri possono raggiungere il peso di kg. 5)		
	Sacchi speciali contenenti stampe o libri diretti allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione	Kg.	30
2	Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili a stampa	g.	20
3	Pacchetti postali	Kg.	1
4	Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche).	Kg.	7

5 Pacchi: il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato, di regola, in kg. 20.
Tuttavia tale limite è ridotto a kg. 10 od anche a kg. 5 nei rapporti con alcuni Paesi.

6 Invii CAI-POST: il peso massimo è fissato, di regola, in kg. 20.
Tuttavia tale limite è ridotto a kg. 15 od anche a kg. 10 nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni massime

1 Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza, larghezza e spessore sommati, cm. 90, senza che la dimensione maggiore possa superare cm. 60; se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro, cm. 104 senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare cm. 90.

2 Cartoline dell'industria privata: cm. 10,7 x cm. 15.

3 Cartoline illustrate, biglietti di visita, stampe sotto forma di cartolina da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia, ecc.) e partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili a stampa: cm. 12 x cm. 23,5 (tolleranza + 2 mm.).

4 Pacchi:

m. 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m. 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza. Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m. 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m. 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

Dimensioni minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 9 x cm. 14 (tolleranza — 2 mm.); se a forma di rotolo, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm. 17, purché la dimensione maggiore non sia inferiore a cm. 10.
Per i pacchi e gli invii CAI-POST valgono gli stessi limiti.

Limiti di valore

Assicurazione per le corrispondenze:

— uffici principali ed uffici locali di rilevante entità: diritti speciali di prelievo	DTS	1.633
— uffici locali di media e minore entità: diritti speciali di prelievo	DTS	900
— ricevitorie: diritti speciali di prelievo	DTS	100

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione ma non possono superare i 1.633 DTS.

Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Invii CAI-POST: il limite di importo per il recapito a domicilio degli invii CAI-POST gravati di diritti è fissato in . . . . . L. 1.000.000

Indennità per perdita, manomissione o avaria:

— Per la perdita di invii raccomandati	DTS	24,50
— Per la perdita di sacchi speciali raccomandati	DTS	81,67

Per la manomissione o l'avaria di un invio raccomandato o di un sacco speciale raccomandato l'indennità dovuta non può in alcun caso superare l'importo fissato per la perdita.

— Per la perdita, la manomissione o l'avaria di pacchi ordinari l'indennità non può superare le seguenti misure:

fino a kg. 5	DTS	44,10
da oltre kg. 5 fino a kg. 10	DTS	65,34
da oltre kg. 10 fino a kg. 15	DTS	88,21
da oltre kg. 15 fino a kg. 20	DTS	111,07

— Per gli invii CAI-POST, in caso di perdita od avaria totale del contenuto, oltre al rimborso delle tasse pagate	L.	50.000

In caso di ritardo di un invio CAI-POST rispetto ai termini fissati e pubblicizzati dall'Ente per i singoli Paesi esteri, è corrisposta una somma pari alla differenza tra la tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di un pacco aereo di eguale peso. Nessun rimborso è dovuto nei casi in cui il ritardo è prodotto da cause indipendenti dalle Amministrazioni postali.

TARIFFE PT POSTEL

In vigore dal 1° giugno 1995

Lettere A), B) e C) [illegible]

D) TARIFFE PER L'ESTERO (*)

Le tariffe per l'estero sono fissate come segue:

1. *Accettazione a lotti (max 50 pag. - non sono ammessi inserti e buste di risposta)*

	Lettere 1ª pag.	Per ogni ulteriore pag. e fino alla 3ª	Per ogni ulteriore pag. dalla 4ª fino max 50
Europa (1)	L. 900	L. 45	L. 300
Bacino del Mediterraneo	L. 1.050	L. 195	L. 450
Africa	L. 1.150	L. 295	L. 550
Americhe	L. 1.200	L. 345	L. 600
Asia	L. 1.150	L. 295	L. 550
Oceania	L. 1.400	L. 545	L. 800

2. *Accettazione non a lotti (max 50 pagine)*

	Lettere 1ª pag.	Per ogni ulteriore pag. e fino alla 3ª	Per ogni ulteriore pag. dalla 4ª fino max 50
Europa (1)	L. 950	L. 85	L. 350
Bacino del Mediterraneo	L. 1.100	L. 235	L. 500
Africa	L. 1.200	L. 335	L. 600
Americhe	L. 1.250	L. 385	L. 650
Asia	L. 1.200	L. 335	L. 600
Oceania	L. 1.450	L. 585	L. 850

E) FUNZIONI SPECIALI DI SERVIZIO (vedi pag. 24).

F) INTERCONNESSIONE CON SISTEMI DI PAESI ESTERI

a) Europa

Consegna utente ADMD (Administrative Management Domain):

Fino a 1.000 caratteri	L.	650
Per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione	»	350

(*) Le tariffe per l'estero si riferiscono a corrispondenze stampate in Italia e avviate al paese di destinazione mediante trasporto aereo.

Per le stampe e le fatture commerciali dirette all'estero si applicano le tariffe previste per le lettere.

(1) Alle corrispondenze indirizzate allo Stato della Città del Vaticano e alla Repubblica di San Marino si applicano le tariffe per le comunicazioni nazionali (punto B - pag. 21). Alle corrispondenze indirizzate in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Principato di Monaco, Belgio, Germania, Lussemburgo, Olanda, Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda, e contenenti fino ad un massimo di 3 pagine si applicano le tariffe delle comunicazioni nazionali (punto B - pag. 21).

Consegna utente PRMD (Private Management Domain):

Fino a 1.000 caratteri	»	750
Per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione	»	450

b) Paesi extraeuropei

Consegna utente ADMD (Administrative Management Domain)

Fino a 1.000 caratteri	L.	880
Per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione	»	580

Consegna utente PRMD (Private Management Domain)

Fino a 1.000 caratteri	»	980
Per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione	»	680

G) SERVIZIO TELEX (vedi pag. 25).

SERVIZIO EMS C.A.I. POST

In vigore dal 1° giugno 1995

P E S I	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4
fino a 500 gr.	30.000	46.000	58.000	68.000
da oltre 500 gr. fino a 1 Kg.	34.000	54.000	67.000	80.000
da oltre 1 Kg. fino a 2 Kg.	40.000	70.000	85.000	110.000
da oltre 2 Kg. fino a 3 Kg.	46.000	86.000	103.000	140.000
da oltre 3 Kg. fino a 4 Kg.	52.000	108.000	121.000	170.000
da oltre 4 Kg. fino a 5 Kg.	58.000	118.000	139.000	200.000
da oltre 5 Kg. fino a 6 Kg.	64.000	134.000	157.000	230.000
da oltre 6 Kg. fino a 7 Kg.	70.000	150.000	175.000	260.000
da oltre 7 Kg. fino a 8 Kg.	76.000	166.000	193.000	290.000
da oltre 8 Kg. fino a 9 Kg.	82.000	182.000	211.000	320.000
da oltre 9 Kg. fino a 10 Kg.	88.000	198.000	229.000	350.000
da oltre 10 Kg. fino a 12 Kg.	100.000	230.000	265.000	410.000
da oltre 12 Kg. fino a 14 Kg.	112.000	262.000	301.000	470.000
da oltre 14 Kg. fino a 16 Kg.	124.000	294.000	337.000	530.000
da oltre 16 Kg. fino a 18 Kg.	136.000	326.000	373.000	590.000
da oltre 18 Kg. fino a 20 Kg.	148.000	358.000	409.000	650.000

Paesi collegati al Servizio EMS C.A.I. - Post

P A E S E	Gruppo
Africa del Sud	3
Albania	1
Algeria.	1
Angola.	2
Arabia Saudita	2
Argentina	4
Aruba	3
Australia.	4
Austria.	1

P A E S E	Gruppo
Bahamas	3
Bangladesh	3
Barbados	3
Belgio	1
Benin	3
Bermuda	3
Bhutan.	3
Bielorussia	2
Bolivia	4

PAESE	Gruppo
Botswana	3
Brasile	3
Bulgaria	1
Burkina Faso	2
Burundi	2
Cameroun	2
Canada	2
Capo Verde	2
Centrafrica	3
Ciad	3
Cina	4
Cipro	1
Colombia	4
Congo	3
Corea	3
Costa d'Avorio	3
Costarica	4
Croazia	1
C.S.I. (Russia e Stati aderenti)	2
Cuba	4
Curacao	3
Danimarca	1
Ecuador	4
Egitto	1
El Salvador	4
Emirati Arabi Uniti	3
Eritrea	2
Estonia	2
Etiopia	2
Fidji	4
Filippine	3
Finlandia	1
Francia	1
Gabon	2
Germania	1
Ghana	2
Giappone	2
Gibuti	2

PAESE	Gruppo
Giordania	2
Gran Bretagna	1
Gran Cayman	4
Grecia	1
Guadalupa	4
Guatemala	3
Guinea Bissau	2
Guinea Equatoriale	2
Guyana Francese	4
Honduras	4
Hong Kong	2
India	3
Indonesia	3
Iran	2
Iraq	2
Irlanda	1
Islanda	1
Israele	2
Kenia	2
Kuwait	2
Laos	4
Lesotho	4
Lettonia	2
Liechtenstein	1
Lituania	2
Lussemburgo	1
Macao	2
Madagascar	4
Maldive	4
Malesia	3
Mali	3
Malta	1
Marocco	2
Martinica	4
Mauritania	3
Mauritius	4
Messico	3
Monaco Principato	1

PAESE	Gruppo
Mozambico	3
Nepal	4
Niger	3
Nigeria	2
Norvegia	1
Nuova Caledonia	4
Nuova Zelanda	4
Olanda	1
Oman	2
Pakistan	3
Papua Nuova Guinea	4
Paraguay	4
Perù	4
Polonia	1
Portogallo	1
Qatar	2
Reunion	4
Repubblica Ceca	1
Repubblica Slovacca	1
Romania	1
Ruanda	2
Senegal	2

PAESE	Gruppo
Seychelles	4
Sierra Leone	2
Singapore	2
Slovenia	1
Somalia	2
Spagna	1
Sri Lanka	3
Svezia	1
Svizzera	1
Thailandia	2
Taiwan	2
Tanzania	2
Togo	2
Tunisia	1
Turchia	1
Ucraina	2
Uganda	2
Ungheria	1
Uruguay	4
U.S.A.	2
Venezuela	3
Zaire	2
Zimbabwe	3

La Divisione Servizi Postali e Comunicazione Elettronica determina, con apposito provvedimento, il Gruppo tariffario di appartenenza per ciascun paese collegato.

Limite di peso:

il peso massimo è fissato, di regola, in Kg. 20. Tuttavia tale limite è ridotto a Kg. 15 o anche Kg. 10 nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni:

Minime: cm. 20 × cm. 11;

Massime: a seconda del Paese di destinazione e comunque non superiori a lunghezza cm. 150; somma della lunghezza e del perimetro misurato in un senso diverso dalla lunghezza: cm. 300.

TARIFFE SERVIZI FINANZIARI PER L'ESTERO

In vigore dal 1° giugno 1995

VAGLIA INTERNAZIONALI (*)

1) Vaglia internazionali ordinari (allo scoperto o in lista)

	—	fino a L. 300.000	L.	6.300
da oltre L.	300.000	fino a L. 500.000	»	7.500
da oltre L.	500.000	fino a L. 1.000.000	»	8.500
da oltre L.	1.000.000	fino a L. 2.000.000	»	9.500
da oltre L.	2.000.000	—	»	10.000

2) Tassa di assegno da riscuotere, all'atto dell'impostazione di invii, il cui importo deve essere liquidato con:

a) Vaglia di rimborso R3 o R4

	—	fino a L. 300.000	L.	6.300
da oltre L.	300.000	fino a L. 500.000	»	7.500
da oltre L.	500.000	fino a L. 1.000.000	»	8.500
da oltre L.	1.000.000	fino a L. 2.000.000	»	9.500
da oltre L.	2.000.000	—	»	10.000

b) Vaglia di versamento R6 o R7

	—	fino a L. 300.000	L.	5.000
da oltre L.	300.000	fino a L. 500.000	»	6.000
da oltre L.	500.000	fino a L. 1.000.000	»	6.800
da oltre L.	1.000.000	fino a L. 2.000.000	»	7.600
da oltre L.	2.000.000	—	»	8.000

(*) Le tariffe della presente tabella non si applicano ai titoli diretti nello Stato della Città del Vaticano, per i quali vigono tariffe interne.

3) Vaglia internazionali telegrafici: oltre alla tassa per i vaglia ordinari, è dovuta anche la tassa telegrafica		
4) Attestazione di emissione o di pagamento dei vaglia per ogni attestazione	L.	1.100
5) Apposizione sul vaglia internazionale della clausola «Pagamento in mani proprie»	»	800
6) Avviso di ricevimento, di pagamento, di iscrizione sul c/c	»	850
7) Domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia, per modificazione di indirizzo, per annullamento o modificazione dell'importo dell'assegno o del vaglia, per la richiesta in visione di titoli pagati, per conoscere l'esito di titoli postali	»	2.500
8) Rivalidazione e Duplicazione (quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale)	»	2.500
9) Pagamento di vaglia ordinari e telegrafici internazionali presso una Agenzia diversa da quella di prima localizzazione: per ogni vaglia	»	2.000

Il diritto fisso non va corrisposto per i titoli presentati dagli istituti bancari nelle stanze e servizi di compensazione.

POSTAGIRO INTERNAZIONALI

1) Emissione di postagiro internazionali:		
– fino a L. 500.000	L.	1.000
– per ogni L. 500.000 in più o frazione	»	500
2) Revoca di postagiro internazionali	L.	2.500

TARIFFE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

In vigore dal 1° giugno 1995

1. TARIFFE TELEGRAFICHE INTERNAZIONALI

La tassa totale dei telegrammi per l'estero si forma come segue.

Regime Europeo:

Paesi a sistema binario (Zone A e B) (tassa fissa per telegramma e tassa per parola):

a) moltiplicando la tassa per parola in fr. oro per il numero delle parole tassate, aggiungendo la tassa fissa e, se del caso, le soprattasse dei servizi speciali richiesti dai mittenti;

b) moltiplicando l'importo ottenuto dall'applicazione del comma a) precedente per il coefficiente di cambio stabilito **(1 fr. oro = L. 540)**;

c) arrotondando l'importo totale alle cinque lire successive ed aggiungendo la tassa di ricevuta di **L. 20.**

Regime Europeo: Altri Paesi (Zone C, D);

Regime Extraeuropeo: (Zone E, F, G, H);

a) moltiplicando la tassa per parola in fr. oro per il numero delle parole tassate - tenendo conto del minimo di percezione - ed aggiungendo, se del caso, le soprattasse dei servizi speciali richiesti dai mittenti;

b) moltiplicando l'importo ottenuto dall'applicazione del comma *a)* precedente per il coefficiente di cambio stabilito **(1 fr. oro = L. 540)**;

c) arrotondando l'importo totale alle cinque lire successive ed aggiungendo la tassa di ricevuta di **L. 20.**

ELENCO STATI ESTERI DIVISI PER ZONE DI TARIFFAZIONE

Zona A:
Algeria, Andorra, Austria, Azzorre
Belgio, Bosnia Erzegovina
Canarie Isole, Cipro, Croazia
Danimarca
Feroe Isole, Finlandia, Francia
Germania, Grecia, Groelandia
Irlanda
Liechtenstein, Lussemburgo
Madera, Monaco Principato, Macedonia
Norvegia
Paesi Bassi, Portogallo
Regno Unito, Repubblica Federativa Yugoslavia
Slovenia, Spagna

Tassa fissa telegramma fr.oro 21,43
Tassa per parola fr. oro 0,79
Senza minimo

Zona B:

Islanda	**Tassa fissa telegramma fr.oro 21,43** **Tassa per parola fr. oro 0,82** **Senza minimo**

Zona C:

Albania, Armenia, Azebaijan Bielorussia, Bulgaria Ceca Rep. Egitto, Estonia Georgia Kazakistan, Kirghizistan Lettonia, Libia, Lituania Malta, Marocco, Moldavia Polonia Romania, Russia Sahara Occidentale, Slovacchia Takijikistan, Turchia, Turkmenistan Ucraina, Ungheria, Uzbekistan	**Tassa per parola fr. oro 1,58** **Minimo 7 parole**

Zona D:

Gibilterra	**Tassa per parola fr. oro 1,61** **Minimo 7 parole**

Zona E:

Somalia	**Tassa per parola fr. oro 1,75** **Minimo 7 parole**

Zona F:

Arabia Saudita Bahrein Canada Emirati Arabi Uniti Giordania Iran, Iraq, Israele Kuwait Libano Oman Siria Usa, Yemenra, Yemenrdp	**Tassa per parola fr. oro 2,02** **Minimo 7 parole**

Zona G:

Afghanistan, Africa Sudafricana, Angola, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Argentina, Aruba, Ascension, Australia

Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belize, Bermudes, Bhoutan, Birmania, Bolivia, Bonaire, Botswana, Brasile, Brunei, Burkina Faso, Burundi

Caicos Isole, Cambogia, Cameroun, Capo Verde, Cayman, Centrafricana Rep., Christmas Isole, Ciad, Cile, Cina, Cocoskeeling Isole, Colombia, Comore, Cook Isola, Corea del nord, Corea del sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Curacao Isola

Dominica, Dominicana Rep.

Ecuador, El Salvador, Eritrea, Etiopia

Falkland Isole, Fiji, Filippine

Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Grenada, Guadalupa, Guantanamo, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Guyana francese

Haiti, Honduras, Hong Kong

India, Indonesia

Kenia, Kiribati

Laos, Lesotho, Liberia, Loyaute Isola

Macao, Madagascar, Maketea Isola, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Marianne, Marshall, Martinica, Mauritania, Maurizio Isola, Mayotte Isola, Messico, Micronesia, Mongolia, Montserrat, Mozambico, Myanmar

Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niuse Isola, Norfolk Isola, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda

Pakistan, Palau, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Pitcairn Isola, Polinesia francese

Qatar

Tassa per parola fr. oro 2,30
Minimo 7 parole

Raiatea Isola, Reunion, Riunione, Rodriguez, Rotuma Isola, Ruanda
Salomone Isola, Samoa, S. Christopher Isola, Senegal, Seustatius Isola, Seychelles, S. Helene, Sierra Leone, Singapore, S. Lucia, S. Maarten Isola, S. Pierre e Miquelon, Sri Lanka, S. Tomè e Principe, Sudan, Suriname, S.Vicent, Swaziland
Tahiti, Taiwan, Tanzania, Terre Australi e Antartiche francesi, Thailandia, Timor, Togo, Tokelau Isola, Tonga, Trintobag, Tristandacunha, Turk Isole, Tuvalu
Uganda, Uruguay
Vanatu, Venezuela, Vergini Britanniche Isole, Vietnam
Wallis e Futuna
Zaire, Zambia, Zimbabwe

Tassa per parola fr. oro 2,30
Minimo 7 parole

Zona H:

Alaska
Guam
Hawai
Johnston
Midway Isola
Portorico
Samoa Americana, Scroix, Sjohn Isola, S. Thomas Isola
Vergini Americane Isole
Wake

Tassa per parola fr. oro 3,72
Minimo 7 parole

2. SERVIZIO BUREAUFAX

TRASMISSIONE DI DOCUMENTI IN AMBITO INTERNAZIONALE

Per documenti da inviare agli Uffici esteri abilitati per il successivo recapito:

— Per ogni foglio:

tassa telegrafica di 11.00 Franchi-oro più tassa telefonica, tramite operatore, di tre minuti in ambito extraeuropeo e la tassa telefonica per tre minuti, senza operatore, in ambito europeo.

3. SERVIZIO RADIOMOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE

(SISTEMA INMARSAT-A)

TARIFFE RADIOTELEX VIA SATELLITE

3.1 Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed utenti esteri e tra navi estere ed utenti italiani ed esteri via stazione costiera terrena italiana:

	Servizio manuale o semiautomatico	Servizio automatico
	Fr. oro	Fr. oro
A) tassa costiera compreso il segmento spaziale	27,00 (*)	0,90 (**)
B) tassa di bordo:		
navi italiane:		
senso terra-bordo	0,00	0,00
senso bordo-terra	4,50 (*)	0,15 (**)
navi estere	0,00	0,00
C) tassa di linea:		
tra navi italiane ed estere e l'estero:		
senso terra-bordo	(1)	(1)
senso bordo-terra	(2)	(2)
tra navi estere e l'Italia	compresa nella tassa costiera	

(*) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(**) Per blocchi di sei secondi o frazione.

(1) Tassa risultante tra il Paese di origine e l'Italia.

(2) Tassa di percezione per il servizio telex tramite operatore o tassa per il servizio telex automatico stabilita nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

3.3 Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed estere ed utenti italiani ed esteri via stazioni costiere terrene estere:

	Servizio manuale o semiautomatico	Servizio automatico
	Fr. oro	Fr. oro
A) tassa costiera compreso il segmento spaziale	(3)	(3)
B) tassa di bordo:		
navi italiane:		
senso terra-bordo	0,00	0,00
senso bordo-terra	4,50 (*)	0,15 (**)
navi estere	0,00	0,00
C) tassa di linea:		
senso terra-bordo: da utenti italiani per navi italiane ed estere	(4)	(4)
senso bordo-terra: da navi italiane od estere per l'Italia o per l'estero	(5)	(5)

4. SERVIZIO RADIOMOBILE MARITTIMO INTERNAZIONALE VIA SATELLITE

(SISTEMA INMARSAT C - AUTOMATICO)

4.1 Comunicazioni radiotelex e dati effettuate da utenti italiani verso navi estere e da utenti esteri verso navi italiane ed estere via stazione costiera terrena italiana:

a) Tassa costiera compreso segmento spaziale	**Fr. oro 0.5545 per 256 BITS o frazione**
b) Tassa di linea:	
dall'Italia verso navi estere	**Fr. oro 0.1250 per 256 BITS o frazione**
dall'estero verso navi italiane ed estere	**Tassa risultante tra il paese di origine e l'Italia**

5. TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE VIA SATELLITE (vedi il punto 5.6 e seguente a pag. 44).

(*) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(**) Per blocchi di sei secondi o frazione.

(3) Quella risultante nelle pubblicazioni ufficiali U.I.T. e/o da accordi particolari tra le Amministrazioni interessate.

(4) Tassa di percezione per il servizio telex tramite operatore o tassa per il servizio telex automatico stabilita nelle relazioni tra l'Italia e il Paese in cui ha sede la stazione costiera terrena.

(5) Quella risultante tra il Paese in cui ha sede la stazione costiera terrena e l'Italia o l'estero.

TABELLA 2

INVII NORMALIZZATI

1. Definizione

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:
a) in busta senza pannello trasparente;
b) in busta con pannello trasparente;
c) senza busta sotto forma di cartolina;
d) senza busta sotto forma di moduli.

2. Requisiti

2.1 *Requisiti comuni a tutti gli invii*

2.1.1 Forma rettangolare.

2.1.2 La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3 Dimensioni:
minima mm. 90 x mm. 140 (tolleranza — 2 mm.);
massima mm. 120 x mm. 235 (tolleranza + 2 mm.).

2.1.4 Peso massimo: grammi 20.

2.1.5 Spessore massimo: mm. 5.

2.1.6 Posizione dell'indirizzo:
l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7 Posizione dell'affrancatura:
l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2 *Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente*

2.2.1 Posizione dell'indirizzo:
l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2 Peso minimo: g. 3.

2.3 *Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente*

2.3.1 Posizione del pannello:
il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore.

2.3.2 Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al disopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3 peso minimo: g. 3.

2.4 *Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina*

2.4.1 Grammatura della carta:
massima: g. 300 al metro quadrato;
minima: g. 190 al metro quadrato.

È prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g. al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5 *Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli*

2.5.1 Posizione dell'indirizzo:
l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2 Grammatura della carta:
massima: g. 300 al metro quadrato;
minima: se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a g. 70 per metro quadrato; se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio, non deve essere inferiore a g. 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g. 53 per metro quadrato.

2.5.3 Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. Invii che, pur essendo rispondenti ai requisiti di cui innanzi, non sono considerati normalizzati

3.1 Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici, ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2 Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3 Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4 Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5 Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6 Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

commissione tributaria di primo grado di Mistretta nei giorni 2 e 3 giugno 1995;

direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Messina, nei giorni 8 e 9 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A3956

DECRETO 1° luglio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio I.V.A. di Verona in data 12 maggio 1995 (dalle ore 10,30 alle ore 12) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

ufficio del registro di Clusone in data 26 maggio 1995 (dalle ore 9,30 alle ore 11,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia, sezione staccata di Trapani, in data 17 giugno 1995 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Veneto:

ufficio I.V.A. di Verona in data 12 maggio 1995.

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Clusone in data 26 maggio 1995.

Regione Sicilia:

direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Trapani, in data 17 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A3957

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 3 luglio 1995.

Approvazione delle nuove tariffe postali per la spedizione dei pacchi nel regime interno.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

Visto il contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato, ai sensi dell'art. 8 della legge predetta, in data 17 gennaio 1995, ed in particolare l'art. 9, comma 1, del contratto di programma, in cui si prevede che l'Ente poste italiane determina annualmente le tariffe tecnico economiche di riferimento per ciascun servizio e relative all'esercizio successivo;

Vista la nota dell'Ente poste italiane in data 29 maggio 1995 con cui si dà comunicazione della delibera del consiglio d'amministrazione dell'EPI, assunta in data 26 maggio 1995, avente ad oggetto «Determinazione delle tariffe per la spedizione dei pacchi» (prot. 189/2.A);

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1995 e la nota di indirizzo allegata;

Considerato che la prima manovra tariffaria da valutarsi secondo i criteri analitici stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 9 sarà quella proposta per le tariffe da applicare relativamente al 1996;

Considerato che, le proposte avanzate risultano finalizzate al risanamento economico finanziario della gestione;

Considerato che le attuali tariffe per la spedizione dei pacchi sono state fissate nel 1990;

Considerato che, pur in mancanza dei dati analitici, la manovra tariffaria «è fondata su un primo adeguamento ai costi effettivi secondo il principio informatore dell'equa correlazione tra tariffe e costi medi», secondo quanto dichiarato nella nota dell'E.P.I. del 23 febbraio 1995 avente per oggetto «Determinazione delle tariffe per la spedizione dei pacchi»;

Considerato che la nuova proposta tariffaria relativa alla spedizione dei pacchi aderisce alla ipotesi di un progressivo assorbimento dell'aumento proposto;

Considerato che va altresì garantita la necessaria certezza agli operatori che debbano a loro volta pianificare la propria attività anche attraverso una pubblicizzazione delle modificazioni tariffarie che sia coerente alla tempistica della loro introduzione;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe di spedizione dei pacchi di cui in premessa sono determinate come segue:

da 0 a 3 kg.	L.	3.500
fino a 5 kg.	»	7.000
fino a 10 kg.	»	9.000
fino a 15 kg.	»	10.000
fino a 20 kg.	»	13.000

Art. 2.

Le presenti tariffe entrano in vigore dal 15 luglio 1995.

Art. 3.

Ai fini di un corretto adempimento di quanto previsto nel contratto di programma in materia di tariffe, si trasmette in allegato una nota di indirizzo e di raccomandazione che è finalizzata alla tempestiva predisposizione da parte dell'Ente di tutta la documentazione per la verifica da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle modalità di calcolo e determinazione delle tariffe.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro: GAMBINO

95A3955

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1995), coordinato con la legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrante con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate [illegible] corsivo.

[illegible] 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [illegible] Presidente della Repubblica [illegible] modificazioni apportate dalla legge di conversione [illegible] della sua pubblicazione.

Art. 1.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 2.

Qualità dei servizi pubblici

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere *b), e), f),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e riportati nell'allegato elenco n. 2.

1-bis. *I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del «Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» adottate con decreto del Ministro per la funzione pubblica.*

2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dallo schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 marzo 1996

Dollaro USA	1568,87
ECU	1971,13
Marco tedesco	1063,21
Franco francese	311,81
Lira sterlina	2393,31
Fiorino olandese	949,97
Franco belga	51,7
Peseta spagnola	12,6
Corona danese	275,4
Lira irlandese	2468,9
Dracma greca	6,5
Escudo portoghese	10,2
Dollaro canadese	1151,04
Yen giapponese	14,75
Franco svizzero	1318,27
Scellino austriaco	151,19
Corona norvegese	244,77
Corona svedese	234,21
Marco finlandese	338,81
Dollaro australiano	1226,86

95A2157

ENTE POSTE ITALIANE

Tariffe delle stampe periodiche in abbonamento postale

Con delibera n 14/96 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Poste Italiane, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 28/12/95, n. 549, ha stabilito che le sottoindicate tariffe entreranno in vigore a decorrere dal 1° aprile 1996.

TABELLA "A"

Tariffe per le pubblicazioni rientranti nelle previsioni di cui al comma 26 art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n° 549.

		TARIFFA SENZA DECENTRAMENTO			TARIFFA CON DECENTRAMENTO					
					OLTRE 20.000		OLTRE 10.000		OLTRE 2.000	
SCAGLIONI DI PESO	TARIFFA BASE	OLTRE 20.000	OLTRE 10.000	OLTRE 2.000	REG.LE	PROV.LE	REG.LE	PROV.LE	REG.LE	PROV.LE
fino a 200 gr.	535	415	440	470	345	305	360	320	380	330
oltre 200 fino a 250 gr.	805	520	560	600	415	355	445	380	470	395
oltre 250 fino a 300 gr.	1.070	630	680	735	490	410	525	435	560	460
oltre 300 fino a 350 gr.	1.200	680	740	800	525	435	565	465	610	495
oltre 350 fino a 400 gr.	1.470	790	860	940	600	490	650	520	700	560
oltre 400 fino a 450 gr.	1.740	900	980	1.070	670	540	730	580	790	625
oltre 450 fino a 500 gr.	1.875	950	1.045	1.140	705	565	770	610	830	660
oltre 500 gr. per ogni 100 gr.	270	110	120	130	70	50	80	60	90	65

N.B.: sono mantenuti invariati, rispetto al decreto tariffario vigente, i trattamenti per programmi di abbonamento, inserti, gadgets e restituzione stampe non potute recapitare. Alle pubblicazioni la cui tiratura, per singolo numero, non superi le 20.000 copie si applica, indipendentemente dal numero di oggetti spediti, la stessa tariffa delle spedizioni oltre le 20.000 copie.

TABELLA "B"

Tariffe per le pubblicazioni rientranti nelle previsioni di cui al comma 27 art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n° 549.

SCAGLIONI DI PESO	TARIFFA BASE	OLTRE 20.000	OLTRE 10.000	OLTRE 2.000
fino a 200 gr.	135	105	110	120
oltre 200 fino a 250 gr.	200	130	140	150
oltre 250 fino a 300 gr.	270	160	170	180
oltre 300 fino a 350 gr.	300	170	185	200
oltre 350 fino a 400 gr.	365	200	215	235
oltre 400 fino a 450 gr.	435	225	245	270
oltre 450 fino a 500 gr.	470	240	260	285
oltre 500 gr. per ogni 100 gr.	70	50	55	60

N.B.: sono mantenuti invariati, rispetto al decreto tariffario vigente, i trattamenti per programmi di abbonamento, inserti, gadgets e restituzione stampe non potute recapitare. Alle pubblicazioni la cui tiratura, per singolo numero, non superi le 20.000 copie si applica, indipendentemente dal numero di oggetti spediti, la stessa tariffa delle spedizioni oltre le 20.000 copie.

TABELLA "C"

Tariffe per le pubblicazioni che ai sensi del comma 34 art. 2, non sono ammesse al benefici di cui alla legge 28 dicembre 1995, n° 549.

		TARIFFA CON DECENTRAMENTO	
	TARIFFA BASE	REGIONALE	PROVINCIALE
fino a 200 gr.	535	465	425
oltre 200 fino a 250 gr.	805	700	640
oltre 250 fino a 300 gr.	1.070	930	850
oltre 300 fino a 350 gr.	1.200	1.040	950
oltre 350 fino a 400 gr.	1.470	1.280	1.170
oltre 400 fino a 450 gr.	1.740	1.510	1.380
oltre 450 fino 500 gr.	1.875	1.630	1.490
oltre 500 gr. per ogni 100 gr.	270	230	210

N.B.: sono mantenuti invariati, rispetto al decreto tariffario vigente, i trattamenti per programmi di abbonamento, inserti, gadgets e restituzione stampe non potute recapitare.

95A2158

ALLEGATO 11.

IL MINISTRO

Visto l'articolo 8, comma 2 del decreto legge 1° dicembre 1993 n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 5, comma 7, del DPR 20 aprile 1994, n. 373;

Visto il Contratto di programma tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Ente Poste Italiane stipulato, ai sensi dell'articolo 8 della legge predetta, in data 17 gennaio 1995, ed in particolare l'art. 9, comma 1,del Contratto di programma, in cui si prevede che l'Ente Poste Italiane determina annualmente le tariffe tecnico economiche di riferimento per ciascun servizio e relative all'esercizio successivo;

Vista la nota dell'Ente Poste Italiane in data 23 febbraio 1995 con cui si dà comunicazione della delibera del Consiglio d' Amministrazione dell' EPI, assunta in data 20 febbraio 1995, avente ad oggetto " Determinazione di nuove tariffe per i servizi postali, finanziari e di telecomunicazioni " (prot. 54/C.A.);

Vista la propria nota in data 23 marzo in cui si è richiesto di soprassedere temporaneamente all'applicazione delle nuove tariffe in relazione alla necessità di acquisire ulteriore documentazione di supporto per una compiuta valutazione della manovra tariffaria;

Vista la nota dell'Ente Poste Italiane in data 3 aprile 1995 concernente la revisione tariffaria, recante ulteriore documentazione riguardante il regime internazionale dei pacchi e dati di sintesi sui costi e sulle tariffe in uso nel settore dei pacchi (prot. PRC/SEGR/UP/B4/139/13004);

Vista la nota dell'Ente Poste Italiane in data 20 aprile 1995 avente ad oggetto determinazione delle nuove tariffe per i servizi postali, finanziari e di telecomunicazioni, contenente ulteriori elementi di valutazione;

Considerato che la prima manovra tariffaria da valutarsi secondo i criteri analitici stabiliti dai commi 2,3 e 4 del medesimo articolo 9 sarà quella proposta per le tariffe da applicare relativamente al 1996;

Considerato che, le proposte avanzate risultano finalizzate al risanamento economico finanziario della gestione;

Considerato che le attuali tariffe per i principali oggetti di corrispondenza e per le tasse di versamento in c/c postale sono state fissate rispettivamente negli anni 1990 e 1992 e che per i servizi di telecomunicazioni risalgono al periodo 1986/1990 e che quindi è opportuno un loro adeguamento;

Considerato che, pur in mancanza di dati analitici, la manovra tariffaria "è fondata su un primo adeguamento ai costi effettivi secondo il principio informatore dell'equa correlazione tra tariffe e costi medi", secondo quanto dichiarato nella nota dell'E.P.I. del 23 febbraio 1995 ;

Considerato che, ad eccezione di quanto appresso si decreta, non vi sono elementi che inducano a ritenere che la manovra tariffaria proposta contraddica le considerazioni sopra enunciate

D E C R E T A:

Art. 1

Le tariffe dei servizi postali, finanziari e di telecomunicazione di cui in premessa sono determinate come nelle tabelle allegate.

Art. 2

E' annullata la parte della delibera dell' Ente Poste Italiane citata in premessa relativa alla spedizione dei pacchi in quanto la nuova tariffa proposta reca incrementi in taluni casi anche del 150%, tali da provocare turbative sulla domanda del servizio, pregiudicando cosi l'obiettivo di garantire condizioni di accesso all'utenza.

Art. 3

Rimane sospesa, per ulteriori approfondimenti, la parte della delibera relativa alle nuove tariffe per il servizio telex, in quanto l'incremento proposto della tariffa è contraddittorio rispetto alla registrata diminuzione della domanda dello stesso, pur considerando l'obiettivo del recupero dei costi del servizio.

Art. 4

Ai fini di un corretto adempimento di quanto previsto nel Contratto di programma in materia di tariffe, si trasmette in allegato una Nota di indirizzo e di raccomandazione che è finalizzata alla tempestiva predisposizione da parte dell'Ente di tutta la documentazione per la verifica da parte del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni delle modalità di calcolo e determinazione delle tariffe che saranno proposte con la prossima manovra tariffaria.

24 MAG. 1995

Il Ministro

Nota d'indirizzo e raccomandazioni

In ordine alla determinazione del costo medio unitario diretto di produzione, che costituisce criterio di giudizio per la determinazione delle tariffe, si osserva che nella manovra tariffaria per il 1995 esso non viene indicato nella gran parte dei casi e che negli altri non è sempre chiara la metodologia seguita per la sua determinazione.

A tale riguardo al fine di rispettare quanto previsto dal Contratto di programma in occasione della prossima revisione delle tariffe:

- si raccomanda all'Ente Poste Italiane di porre immediato rimedio a tale situazione attraverso l'adozione di procedure informative in grado di fornire dati significativi ed attendibili in modo omogeneo per tutti i servizi;

- si raccomanda all'Ente Poste Italiane di fornire in tal senso tempestiva informativa al Ministero P.T.;

- si invita l'Ente Poste Italiane a fornire entro sei mesi dalla data della presente i dati sopra richiamati relativamente alle nuove tariffe proposte per il 1995 al fine di precostituire gli idonei elementi di valutazione;

- si raccomanda all'Ente Poste Italiane di presentare successive proposte di revisione tariffaria solo nella completezza di quanto richiamato all'articolo 9 del Contratto di programma.

Per quanto riguarda il criterio indicato all'articolo 9 comma 2 del Contratto di Programma inerente il raffronto delle tariffe proposte con il livello medio delle tariffe praticate dagli altri Paesi dell'Unione Europea, si rileva quanto segue:

a) è adottato solo per i seguenti servizi per i quali è proposta la revisione tariffaria:
- pacchi (dati 1992)
- cartoline illustrate
- vaglia ordinari e internazionali.

b) non è stato considerato il principio della parità di potere di acquisto, così come invece stabilito.

A tale riguardo al fine di rispettare quanto previsto dal Contratto di programma in occasione della prossima revisione delle tariffe:

- si raccomanda all'Ente Poste Italiane di porre immediato rimedio a tale situazione attraverso l'adozione di procedure informative in grado di fornire dati significativi ed attendibili in modo omogeneo per tutti i servizi;

- si raccomanda all'Ente Poste Italiane di fornire in tal senso tempestiva informativa al Minstero P.T.;

- si invita l'Ente Poste Italiane a fornire entro sei mesi dalla data della presente i dati sopra richiamati relativamente alle nuove tariffe proposte per il 1995 al fine di precostituire gli idonei elementi di valutazione;

- si raccomanda all'Ente Poste Italiane di presentare successive proposte di revisione tariffaria solo nella completezza di quanto richiamato al sopra citato articolo.

Per quanto poi concerne il criterio per la determinazione delle tariffe previsto dall'articolo 9 commi 3 e 4 del Contratto di programma per i servizi non riservati e per quelli in regime di concorrenza, relativamente alle condizioni praticate da aziende concorrenti, si osserva che:

- le informazioni al riguardo sono fornite solo per i servizi pacchi, di posta celere interna, EMS CAI POST e per i versamenti in conto corrente;

- non sono chiare le modalità di selezione del campione dei concorrenti utilizzati al riguardo.

A tale riguardo:

- si suggerisce l'estensione del campione di concorrenti utilizzato a supporto di manovre quale quella in oggetto;

- si suggerisce l'adozione di un sistema di monitoraggio della concorrenza sia sulla base di distinzioni per tipologia di servizio sia sulla base di altri criteri ritenuti significativi;

- si raccomanda all'Ente Poste Italiane di presentare successive proposte di revisione tariffaria solo nella completezza di quanto richiamato al sopra citato articolo.

Con riferimento alle modalità descritte di rilevazione dei dati di traffico, si apprende delle metodologie attualmente in uso.

A questo riguardo, sia con riferimento agli aspetti direttamente legati al tema delle tariffe sia soprattutto con riferimento all'elevato numero di applicazioni e utilizzazioni che tali dati hanno in ambito EPI, si invita l'Ente Poste Italiane a:

a) adottare metodologie idonee a garantire l'attendibilità delle rilevazioni;

b) adottare procedure interne di certificazione dei dati di traffico o per singolo servizio o per singolo ufficio/area.

Alla luce delle limitate informazioni in ordine alla potenziale elasticità della domanda dei diversi servizi rispetto alle variazioni di prezzo proposte, si raccomanda all'Ente Poste Italiane di monitorare costantemente i due seguenti aspetti:

a) la potenziale ricomposizione del portafoglio dei servizi gestiti ottenibile per effetto delle oscillazioni della domanda di ciascun servizio indotta dalla revisione delle tariffe proposta;
b) le altrettanto potenziali conseguenze sui risultati economici dell'Ente che oscillazioni verso il basso dei volumi di attività potrebbero determinare;

dandone periodica informativa al Ministero.

Considerata la permanenza di un elevato numero di fasce di tariffazione ed in vista di un graduale processo di semplificazione a favore dell'utenza delle condizioni di accesso al servizio, si invita l'Ente Poste Italiane a :

a) avviare un programma di graduale ristrutturazione tariffaria con conseguente riduzione del numero delle relative fasce, laddove ciò sia reso possibile dalla attuale normativa;

b) effettuare la suddetta ristrutturazione sulla base delle indicazioni relative ai volumi di attività rilevati a consuntivo per singolo scaglione e per singolo servizio, ispirandosi a criteri di convenienza economica;

c) laddove specifiche indicazioni normative impediscano tale azione di semplificazione, proporre al Ministero scrivente iniziative coerenti con il perseguimento dell'obiettivo richiamato.

Sempre con riferimento all'articolazione per fasce delle tariffe proposte, si rileva la prevalente adozione di un sistema che tiene conto del "peso" e solo raramente delle "distanze", nel rispetto peraltro di quanto previsto dall'UPU in materia di servizi universali.

A questo proposito si invita l'Ente Poste Italiane a promuovere lo studio di possibili modalità di recepimento di un'indicazione in tal senso che, pur nel rispetto dei caratteri di universalità dei servizi, possa orientare progressivamente le tariffe ai costi di erogazione del servizio ed ai processi di attività dai quali questi ultimi scaturiscono.

Con riferimento a quanto descritto nei precedenti due punti ed alle difficoltà, richiamate dall'Ente, di muoversi speditamente nelle direzioni qui suggerite a causa del livello di obsolescenza dei processi di attività e delle procedure di rilevazione amministrativa, si invita l'Ente Poste Italiane a:

a) dare priorità agli interventi di miglioramento relativi a tutti gli aspetti qualitativi sottesi all'erogazione dei servizi in vista della massima soddisfazione dell'utenza;

b) fornire analitica e tempestiva informativa al Ministero circa i principali progetti avviati in tal senso.

Sempre con riferimento all'esigenza di semplificazione a favore dell'utenza manifestata dall'Ente, sembra onerosa e complessa la vigente struttura di costo applicata alle commissioni relative ai principali servizi finanziari in adempimento a specifiche indicazioni normative o regolamentari.

A tal fine si invita l'Ente Poste Italiane a sviluppare una proposta di semplificazione dell'assetto esistente in grado di produrre benefici sia all'Ente sia al cliente finale.

Fermo quanto descritto, si raccomanda all'Ente:

- il pieno rispetto degli obiettivi di qualità espressamente previsti a carico dell'EPI all'art. 3 del Contratto di programma;

- una documentata razionalizzazione delle strutture di costo che proceda in parallelo all'azione di risanamento economico-finanziario indotta dal varo della manovra tariffaria.

Per quanto riguarda le nuove tariffe relative alla spedizione dei pacchi si aderisce alla ipotesi, prospettata nella nota del 20 aprile, di un progressivo assorbimento dell'aumento proposto. Va mantenuto fermo al riguardo che, insieme al principio della organicità ed unitarietà della manovra tariffaria per l'anno, va altresì garantita la necessaria certezza agli operatori che debbano a loro volta pianificare la propria attività anche attraverso una pubblicizzazione delle modificazioni tariffarie che sia coerente alla tempistica della loro introduzione. Pertanto, in questo contesto è possibile anticipare decisioni tariffarie che decorrano dal 1996.

Il Ministro

TARIFFE SERVIZI POSTALI **Tabella 1**

TARIFFE POSTALI	FASCE	PRECEDENTE TARIFFA	NUOVA TARIFFA
CORRISPONDENZA			
Cartoline postali di Stato e dell'industria	20	700	750
Cartoline illustrate, biglietti da visita, partecipazioni di nascita, morte matrimonio e simili, stampe augurali	20	600	750
Diritto accessorio di raccomandazione int. e inter.le		3.200	3.400
Carte manoscritte	100	1.800	1.850
	250	3.700	4.000
	500	6.600	7.000
	1.000	12.500	13.200
	2.000	21.000	22.000
Regime internazionale			
Cartoline postali	20	700	850
Cartoline illustrate, biglietti da visita, partecipazioni di nascita, morte matrimonio e simili	20	600	850
PACCHI	500	2.400	6.000
	1.000	2.500	6.000
	3.000	2.600	7.000
	5.000	4.800	8.000
	10.000	7.600	9.000
	15.000	9.000	10.000
	20.000	10.500	13.000
P.I. POST			
	500	18.000	12.000
	1.000	24.000	18.000
	2.000	36.000	24.000
	5.000	36.000	30.000
	20.000	60.000	42.000
Diritto di assegno			8.000
CARNET	1.000		15.000 ad invio
20 invii fino a	10.000		20.000 ad invio
20 invii fino a	20.000		25.000 ad invio
INVIO SUPPORTI MAGNETICI:			
Floppy disk fino a n. 5			6.000 ad invio
Nastro o cassetta			13.000 ad invio

TARIFFE SERVIZI POSTALI

EMS CAI POST

	GRUPPO 1		GRUPPO 2		GRUPPO 3		GRUPPO 4	
FASCE DI PESO (gr)	PRECEDENTE TARIFFA	NUOVA TARIFFA	PRECEDENTE TARIFFA	NUOVA TARIFFA	PRECEDENTE TARIFFA	NUOVA TARIFFA	PRECEDENTE TARIFFA	NUOVA TARIFFA
500	36.800	30.000	58.700	46.000	66.700	58.000	75.900	68.000
1.000	41.400	34.000	70.200	54.000	80.500	67.000	98.900	80.000
2.000	48.300	40.000	92.000	70.000	105.800	85.000	140.400	110.000
3.000	55.200	46.000	113.900	86.000	131.500	103.000	181.800	140.000
4.000	62.100	52.000	135.700	108.000	156.500	121.000	223.200	170.000
5.000	69.000	58.000	157.600	118.000	181.800	139.000	264.600	200.000
6.000	75.900	64.000	179.500	134.000	207.100	157.000	306.000	230.000
7.000	82.800	70.000	201.300	150.000	232.400	175.000	347.400	260.000
8.000	89.700	76.000	223.200	166.000	257.700	193.000	388.800	290.000
9.000	96.900	82.000	245.000	182.000	283.000	211.000	430.300	320.000
10.000	103.500	88.000	266.900	198.000	308.300	229.000	471.700	350.000
12.000	117.300	100.000	307.700	230.000	349.700	265.000	538.400	410.000
14.000	131.100	112.000	352.000	262.000	404.900	301.000	628.100	470.000
16.000	145.000	124.000	400.300	294.000	460.200	337.000	717.900	530.000
18.000	158.800	136.000	448.700	326.000	515.600	373.000	807.600	590.000
20.000	172.600	148.000	497.000	358.000	570.600	409.000	897.300	650.000

Tariffe P.T. Postel

A) ACCESSO AL SERVIZIO E CANONI MENSILI

a) Casella Postale

			PRECEDENTE TARIFFA	NUOVA TARIFFA
1	Tipo 1 - Singola utenza (da 2 grafici)	canone mensile	L. 6.000	**L. 8.000**
2	Tipo 2 - Singola utenza (da 15 grafici)	canone mensile	L. 20.000	**L. 27.000**
3	Tipo 3 - Gruppo di 25 utenze di Tipo 1,	canone mensile	L. 50.000	**L. 70.000**
4	Tipo 4 - Gruppo di 100 utenze di Tipo 1,	canone mensile	L. 120.000	**L. 150.000**
5	Contributo per registrazione di ogni singolo grafico		L. 30.000	**L. 40.000**

b) Protocollo X.400

2	Contributo per registrazione di ogni singolo grafico		L. 30.000	**L. 40.000**

B) TARIFFE PER COMUNICAZIONI NAZIONALI

Corrispondenze elettroniche (C.E.) con recapito su supporto cartaceo:

1.1 accettazione a lotti:

1.1.6 Lotti trasmessi al sistema tramite casella postale elettronica "VOLUMI" (3		L. —	**L. 350**
1.1.6.1 fino a 1.000 caratteri/lettera		L. —	**L. 150**
1.1.6.2 ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione			
1.1.7 Lotti trasmessi al sistema tramite casella postale elettronica "VOLUMI500		L. —	**L. 10**
per ciascuna pagina			

Tariffe P.T. Postel

		PRECEDENTE TARIFFA	NUOVA TARIFFA
1.2 accettazione non a lotti:			
2. Corrispondenza con recapito in casella postale elettronica:			
2.1 recapito in casella postale elettronica di abbonati:			
2.1.1 fino a 1.000 caratteri/lettera		L. 350	**L. 300**
C) OPZIONI (5)			
1 Busta di ritorno del servizio per la risposta (C.E. a lotti): busta		L. 60	**L. 70**
2 Introduzione di inserti (C.E. a lotti):			
2.1 Inserti formato A4 ad 1 anta o ridotto		L. 60	**L. 70**
2.2 Inserti formato A4 a 2 ante		L. 100	**L. 110**
2.3 Inserti formato A4 a 3 ante		L. 130	**L. 140**
4 Modifica a tracciati record per fincature:			
per ciascun grafico		L. —	**L. 100.000**
5 Documentazione addebiti		L. 5.000	**L. 10.000**
5.1 Analitica per centro di costo in aggiunta alla tariffa di cui			
al precedente punto 5:			
per ogni centro di costo		L. —	**L. 1.000**
6 Accettazione elettronica di invii memorizzati e/o trasmessi			
con sistema di crittografia (6):			
In aggiunta alle tariffe previste per la tipologia di invii spediti			
6.1.1 prima pagina		L. —	**L. 20**
6.1.2 pagine successive		L. —	**L. 10**

Tariffe P.T. Postel

D) TARIFFE PER L'ESTERO (*)

Le tariffe per l' estero sono fissate come segue:

1. Accettazione a lotti (max 50 pag. - non sono ammessi inserti e buste di risposta)

	PRECEDENTE TARIFFA Per ogni ulteriore pag. e fino alla 3^	NUOVA TARIFFA Per ogni ulteriore pag. e fino alla 3^	PRECEDENTE TARIFFA Per ogni ulteriore dalla 4^ fino max 50	NUOVA TARIFFA Per ogni ulteriore dalla 4^ fino max 50
Europa (7)	L. 40	L. 45	L. —	L. 300
Bacino del Mediterraneo	L. 190	L. 195	L. —	L. 450
Africa	L. 290	L. 295	L. —	L. 550
Americhe	L. 340	L. 345	L. —	L. 600
Asia	L. 290	L. 295	L. —	L. 550
Oceania	L. 540	L. 545	L. —	L. 800

2. Accettazione non a lotti (max 50 pagine)

	Per ogni ulteriore pag. e fino alla 3^		Per ogni ulteriore pag. dalla 4^ fino max 50	
Europa (7)	L. 75	L. 85	L. 250	L. 350
Bacino del Mediterraneo	L. 225	L. 235	L. 400	L. 500
Africa	L. 325	L. 335	L. 500	L. 600
Americhe	L. 375	L. 385	L. 550	L. 650
Asia	L. 325	L. 335	L. 500	L. 600
Oceania	L. 575	L. 585	L. 750	L. 850

(*) Le tariffe per l'estero si riferiscono a corrispondenze stampate in Italia e avviate al paese di destinazione mediante trasporto aereo.
Per le stampe e le fatture commerciali dirette all'estero si applicano le tariffe previste per le lettere.

TARIFFE P.T. POSTEL

G) SERVIZIO TELEX

Per le comunicazione miste PT Postel - telex e viceversa deve essere corrisposta all'Ente Poste, oltre alle vigenti tariffe per il servizio pubblico di posta elettronica, la seguente tariffa telex unificata:

			PRECEDENTE TARIFFA	NUOVA TARIFFA
Fino a 400 caratteri per lettera (pari ad un minuto di comunicazione)			L. 320	L. 385
Per ogni ulteriore blocco di 400 caratteri o frazione				
(pari ad un minuto di comunicazione o frazione)			L. 190	L. 230

Note:

(1) Per singola utenza si intende ciascun Dominio X.400, che può mantenere registrato sino ad un massimo di 15 grafici

(2) Per ogni pagina oltre la prima fino ad un massimo di 3 L. 45, quarta e quinta L. 150 , dalla sesta e fino ad un massimo di 50, L. 300.

(3) I messaggi inviati al sistema tramite la casella postale elettronica "VOLUMI" e "VOLUMI500" sono soggetti al pagamento anche della tariffa prevista per la stampa e il recapito su supporto cartaceo.

(4) Per ogni pagina oltre la prima fino ad un massimo di 3 L. 85, quarta e quinta pagina L. 185, dalla sesta pagina fino ad un massimo di 50 L. 350.

(5) L'utente può utilizzare anche le opzioni gratuite, come dal regolamento del servizio pubblico di posta elettronica.

(6) Solo per invii a lotti.

(7) Alle corrispondenze indirizzate allo Stato della Città del Vaticano e alla Repubblica di San Marino si applicano le tariffe per le comunicazioni nazionali (punto B). Alle corrispondenze indirizzate in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Principato di Monaco, Belgio, Germania, Lussemburgo, olanda, Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda e contenenti fino ad un massimo di 3 pagine si applicano le tariffe delle comunicazioni nazionali (punto B). Specifiche alle note (2) e (4):

Prospetto riepilogativo pagine successive alla prima

	Invii a lotti		Invii non a lotti	
	PRECEDENTE TARIFFA	NUOVA TARIFFA	PRECEDENTE TARIFFA	NUOVA TARIFFA
2^ pag.	L. 40	L. 45	L. 75	L. 85
3^ pag.	L. 40	L. 45	L. 75	L. 85
4^ pag.	L. 130	L. 150	L. 150	L. 185
5^ pag.	L. 130	L. 150	L. 150	L. 185
6^-50^ pag.	L. 200	L. 300	L. 250	L. 350

TARIFFE SERVIZI FINANZIARI

TABELLA 2

VAGLIA	FASCE	PRECEDENTE TARIFFA	NUOVA TARIFFA
MODULO VAGLIA		100	200
ORDINARI E TELEGRAFICI	20.000	800	1.000
	50.000	1.800	2.000
	300.000	3.500	4.000
	1.000.000	6.500	7.500
	2.400.000	7500	8500
COMMISSIONE SERVIZI AGGIUNTIVI VAGLIA			
attestazione emissione		550	800
pagamento dislocato		1.500	2.000
rimborso vaglia scaduti:			
Ordinari o Telegrafici		1.650	2.500
di servizio		550	2.500
pagamento vaglia smarriti		1.700	2.500
RISCOSSIONE CREDITI			
diritto di riscossione	200.000	1.300	scaglione soppresso
tariffa base	500.000	1.300	2.200
per ogni 100.000 o frazione in più		150	350
ulteriori diritti per i titoli con domanda di protesto			
tariffa base	200.000	1.100	scaglione soppresso
	500.000		2.000
per ogni 100.000 o frazione in più		150	350

TARIFFE SERVIZI FINANZIARI

segue

	FASCE	PRECEDENTE TARIFFA	NUOVA TARIFFA
VAGLIA INTERNAZIONALI			
Ordinari allo scoperto o in lista	300.000	5.000	6.300
	500.000	6.000	7.500
	1.000.000	7.000	8.500
	2.000.000	7.500	9.500
	oltre	8.000	10.000
Tassa di assegno da riscuotere all'impostazione			
Da liquidare con vaglia di rimborso R3 - R4	300.000	5.000	6.300
	500.000	6.000	7.500
	1.000.000	7.000	8.500
	2.000.000	7.500	9.500
	oltre	8.000	10.000
Da liquidare con vaglia di rimborso R6 - R7	300.000	4.000	5.000
	500.000	4.500	6.000
	1.000.000	5.000	6.800
	2.000.000	5.500	7.600
	oltre	6.500	8.000
COMMISSIONE PER SERVIZI AGGIUNTIVI VAGLIA INTERNAZIONALI			
Attestazione di emissione di pagamento del vaglia		900	1.100
Pagamento dislocato vaglia ordinari e telegrafici internazionali con esclusione titoli presentati in		1.500	2.000
Tassa di rivalidazione e di duplicazione		900	2.500
Tassa per ritiro vaglia, modifica indirizzo, annullamento o modifica dell'assegno o del vaglia,		2.200	2.500
Per conoscere l'esito dei titoli		100	2.500
POSTAGIRO INTERNAZIONALI			
Diritto base	200.000	800	scaglione soppresso
	500.000		1.000
Per ogni 200.000 o frazione in più		500	
Per ogni 500.000 o frazione in più			500
Revoca postagiro		1.600	2.500

TARIFFE SERVIZI FINANZIARI

segue

	FASCE	PRECEDENTE TARIFFA	NUOVA TARIFFA
CONTI CORRENTI			
Versamenti		750	1.000
Assegni		1.000	1.200
Rimborso assegni scaduti		1.500	2.500
Attestazione di versamento e rilascio di un secondo certificato		750 + 200	1.000
Accettazione modelli DM/10M		1.000	2.000
Copia di titoli e di documenti		650	1.000
Copia conto richiesta dal correntista: per ogni foglio di tabulato o parte di esso		900	1.000
Variazione anagrafica del conto		1.100	1.500
Procedura d'inefficacia di assegni		1.100	1.500
Revoca assegni o postagiro non ancora addebitati		1.500	2.500
Riaccreditamento assegni non scaduti		1.000	2.500
SUPPORTI MAGNETICI			
Supporto megnetico emesso dai ced periferici Diritto fisso per ciascuna estrazione giornaliera/settimanale/mensile			
Nastro		12.000	12.500
Floppy			12.500
Supporto magnetico + estratto conto + lista analitica			
per ogni record			
Ai grandi utenti fatturatori			
Nastro		28	40
Cassetta		32	40
Ai grandi utenti non fatturatori			
Nastro		32	40
Cassetta		39	40
Supporto magnetico + estratto conto + lista analitica riepilogativa			
per ogni record			
Ai grandi utenti fatturatori			
Nastro		9	20
Cassetta		11	20
Ai grandi utenti non fatturatori			
Nastro		10	20
Cassetta		14	20
Supporto magnetico emesso dal Centro Nazionale Elaborazione Dati			
Oltre a tutti i diritti previsti per i CED periferici diritto di accodamento per ogni record		12	10
Bobine contenenti microfilm dei titoli		69.000	70.000

TARIFFE SERVIZI FINANZIARI

segue

	FASCE	PRECEDENTE TARIFFA	NUOVA TARIFFA
LIBRETTI e BUONI POSTALI FRUTTIFERI			
Duplicazione libretti		2.000	3.000
Estinzione libretti		1.000	3.000
Duplicazione Buoni Postali Fruttiferi	5.000	100	3.000
	50.000	2.000	3.000
	500.000	3.500	3.000
	10.000.000	5.000	3.000
POST CARD			
Variazione anagrafica		1.100	1.300
Richiesta estratto conto		900	1.000
Estinzione		1.000	1.200
SERVIZI ACCESSORI			
Rilascio tessera postale		2.000	3.000
Carta del correntista		2.500	3.000
Annullo marche per ogni cambiale		150	200
Per conoscere l'esito dei titoli, con eccezione dei grandi utenti per i quali la tariffa è da concordare con convenzione		100	1.500

TARIFFE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Tabella 3

	TARIFFA ATTUALE	NUOVA TARIFFA
TELEX		
TRAFFICO NAZIONALE		
URBANE		
primo minuto	260	312
minuti successivi	130	156
INTERURBANE fino a 200 KM		
primo minuto	630	756
minuti successivi	315	378
INTERURBANE oltre a 200 KM		
primo minuto	820	984
minuti successivi	410	492
CANONE MENSILE ABBONAMENTO	95.000	114.000

TELEGRAMMI		
Ordinari, Privati e di Stato		
fino a 10 parole	3600	5000
per ogni parola in più	100	150

MANOVRA TARIFFARIA 1995

ALLEGATO 12.

SERVIZI FINANZIARI

Periodo 1/6/1995 - 31/12/1995	**Maggiori Ricavi**	**Produzione**
Vaglia interni ed internazionali	**9.416.000.000**	**12.420.000**
Conti Correnti	**86.500.000.000**	**370.482.000**
Assegni pagati	**1.288.000.000**	**6.440.000**
TOTALE	**97.204.000.000**	

SERVIZI POSTALI

Periodo 1/6/1995 - 31/12/1995

Corrispondenza	**23.417.000.000**		**156.334.000**
Raccomandate diritto accessorio	**28.466.000.000**		**142.330.000**
Posta celere interno	**6.190.000.000**	*	**3.726.700**
CAI-POST	**577.000.000**	*	**520.400**
TOTALE PARZIALE	**58.650.000.000**		

Periodo 15/7/1995 - 31/12/1995

Pacchi	**24.000.000.000**	**28.417.000**
TOTALE	**82.650.000.000**	

SERVIZI TELECOMUNICAZIONI

Telegrammi	**30.083.000.000**	**20.055.000**

TOTALE GENERALE MANOVRA 1995 Lit. 209.937.000.000

EFFETTI DELLA MANOVRA TARIFFARIA SUL 1996

SERVIZI FINANZIARI	***Maggiori Ricavi***		***Produzione***
Vaglia interni ed internazionali	**15.800.000.000**		**20.749.000**
Conti Correnti	**160.315.000.000**		**681.261.000**
Assegni pagati	**2.949.000.000**		**14.745.000**
TOTALE	**179.064.000.000**		
SERVIZI POSTALI			
Corrispondenza	**41.572.000.000**		**277.147.000**
Raccomandate diritto accessorio	**49.116.000.000**		**245.580.000**
Posta celere interno	**14.783.000.000**	*	**7.395.300**
CAI-POST	**5.988.000.000**	*	**1.015.350**
Pacchi	**48.000.000.000**		**54.416.000**
TOTALE PARZIALE	**159.459.000.000**		
Periodo 1/4/1996 - 31/12/1996			
Stampe periodiche in abb. postale	**12.000.000.000**		**1.373.616.000**
TOTALE	**171.459.000.000**		
SERVIZI TELECOMUNICAZIONI			
Telegrammi	**64.996.000.000**		**43.328.000**

TOTALE GENERALE MANOVRA 1996 **Lit. 415.519.000.000**

* Per effetto della manovra le tariffe, pur avendo subito una riduzione, hanno fatto registrare un incremento del traffico e, quindi, dei relativi ricavi globali.

ALLEGATO 13.

Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

Roma, 21 dicembre 1995

Prot. n. GM/4059/95

Al Presidente
dell'Ente Poste Italiane
Viale Europa, 190

00144 ROMA

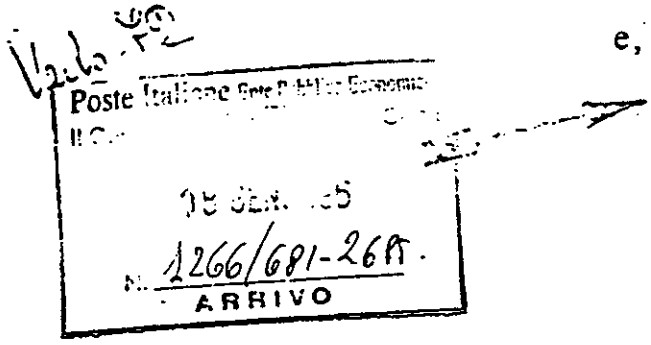

e, p.c. Collegio dei Revisori
dei Conti
Ente Poste Italiane
Viale Europa, 190

00144 ROMA

OGGETTO: Determinazione nuove tariffe per i servizi postali, finanziari e di telecomunicazioni.

Questo Ministero ha ricevuto la delibera di variazione delle tariffe per i servizi indicati in oggetto.

In proposito si osserva quanto segue:

a) non risultano pienamente applicati i criteri di determinazione delle tariffe indicati all'art. 9 del Contratto di Programma;

b) nella relazione per il Consiglio di Amministrazione, illustrativa della proposta di revisione tariffaria, non vengono fornite informazioni circa i riflessi della suddetta manovra sull'indice generale dei prezzi al consumo ISTAT. La rilevanza della variazione della spesa nominale d'utente determinato dalla manovra, pari a circa 633 miliardi così come rappresentata dall'Ente Poste, induce comunque a ritenere significativo il suo impatto sull'inflazione;

c) non compaiono valutazioni dell'Ente relative alla possibile variazione del livello della domanda che è ragionevole attendersi a seguito dell'eventuale introduzione della manovra. In questo senso non risulta pertanto chiaro se l'effetto della revisione tariffaria in esame sia orientato, nel suo complesso, al risanamento economico-finanziario richiesto peraltro esplicitamente dalla legge 29 gennaio 1994 n. 71 ovvero ad una mera copertura del disavanzo, con pericolosi e non controllabili riflessi sui volumi di attività futura dell'Ente;

d) i potenziali effetti della manovra potrebbero determinare fenomeni di sussidi incrociati tra servizi riservati e non riservati contrari ai principi sanciti dall'art. 11 commi 1 e 2 del Contratto di Programma in mancanza di un sistema informativo contabile pienamente regime. Tali fenomeni risulterebbero, difficilmente verificabili.

In conclusione, considerato che il Ministero in occasione delle precedenti manovre aveva già formalmente richiesto la predisposizione dei dati di supporto all'applicazione dei criteri di cui all'art. 9 del Contratto di Programma; nelle note di indirizzo e raccomandazione costituenti allegato ai D.M. 24 maggio 1995 e 3 luglio 1995; considerato che la proposta in esame risulta priva degli obbligatori e necessari elementi di valutazione, così come invece richiesti dall'art. 9 sopra richiamato; considerata la rilevanza attribuita, a livello governativo, all'obiettivo di contenimento del tasso di inflazione, si richiede a norma dell'art. 8 comma 2 della legge 29 gennaio 1994 n. 71, di sospendere l'applicazione della manovra tariffaria deliberata in data 16 novembre 1995 dal Consiglio di Amministrazione.

IL MINISTRO

ALLEGATO 14.

18-5-1995 *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE *Serie generale* - n. 114

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 174.

Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria per il 1993, ed in particolare l'art. 17 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/96/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, regolante l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576 del 1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazie e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;

b) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

c) impresa: ogni società che esercita le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;

d) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 4;

e) contratto: il contratto concernente assicurazioni od operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;

f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto;

g) attività in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero, se persone giuridiche, la loro sede nello stesso Stato;

h) attività in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero se persone giuridiche la loro sede, in un altro Stato membro;

i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro nel quale il contraente ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa cui si riferisce il contratto;

l) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione;

m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

n) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'obbligazione quando l'obbligazione è assunta da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;

o) società controllata: una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;

p) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli

indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare su questa una influenza notevole, ancorché non dominante;

q) mercato regolamentato: un mercato finanziario così come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993, che può essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione;

r) autorità di controllo: le autorità nazionali incaricate del controllo delle imprese;

s) unità di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale dell'Unione europea;

t) congruenza: la rappresentazione delle obbligazioni esigibili in una determinata valuta con corrispondenti attività espresse o realizzabili in questa stessa valuta;

u) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale essi sono esigibili;

v) capitale sotto rischio: il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale;

z) decreto legislativo danni: il decreto legislativo con il quale viene recepita la direttiva 92/49/CEE.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio delle assicurazioni e delle operazioni indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I. Esso si applica:

a) alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, per l'attività da queste esercitata nel predetto territorio e per quella esercitata in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati terzi, nonché per quella svolta in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri;

b) alle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro, per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi, per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento.

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

Campo di applicazione

1. L'accesso da parte di imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica alle attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, e l'esercizio da parte delle stesse imprese delle predette attività nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri o di Stati terzi, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente titolo.

2. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo:

a) le amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;

b) le società di mutua assicurazione, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1) nello statuto sia prevista la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni o di ricorrere al concorso di terzi obbligati;

2) l'ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle attività indicate nella tabella di cui all'allegato I, non ecceda il controvalore in lire italiane di 500.000 unità di conto europee durante tre esercizi consecutivi. Se tale importo è superato durante tre esercizi consecutivi, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal quarto esercizio;

c) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso determinato nella misura di cui all'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 4.

Norme applicabili alle società di mutua assicurazione

1. Alle società di mutua assicurazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

2. Le società di cui al comma 1 possono esercitare soltanto le attività rientranti nei rami I e II del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I.

Art. 5.

Tipi di società che possono esercitare le attività indicate nel punto A) *della tabella di cui all'allegato I*

1. Le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I possono essere esercitate soltanto da società per azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile, nonché da società europee allorché tale forma societaria sarà istituita nell'Unione europea.

2. Le società di cui al comma 1 debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attività indicate nel punto *A)* della predetta tabella, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale. Può tuttavia essere compreso nell'oggetto sociale anche l'esercizio delle assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni, nonché della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse.

3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che abbiano per oggetto l'esercizio delle attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I esclusivamente all'estero.

Art. 6.

Contratti compresi nel portafoglio del lavoro diretto italiano

1. Sono compresi nel portafoglio italiano tutti i contratti stipulati dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 7, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi.

Capo II

CONDIZIONI DI ACCESSO

Art. 7.

Autorizzazione

1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I debbono essere autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle imprese di assicurazione private e di interesse collettivo (ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi, fermo l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle disposizioni del capo IV del presente titolo.

3. L'autorizzazione è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dall'art. 66 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

4. L'impresa non può iniziare l'attività assicurativa prima della pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I. Essa copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che essa sia limitata ad una parte soltanto di tali attività.

2. L'autorizzazione accordata per uno o più dei rami I, II e III del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I consente di garantire, in via complementare alle assicurazioni comprese in tali rami, i rischi di danni alla persona.

Art. 9.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 10.

2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende esercitare, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione;

b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP;

d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entità di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse;

e) il programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'art. 12 e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 13.

3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP.

Art. 10.

Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione

1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a dieci miliardi di lire.

2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà dell'importo indicato al comma 1.

3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

4. Le società di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono altresì possedere il capitale o il fondo di garanzia di cui al decreto legislativo danni.

5. La misura minima del fondo di organizzazione necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera *c)*, viene determinata in via generale dall'ISVAP, con proprio provvedimento. In ogni caso tale misura non può essere superiore alla metà di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11.

Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione

1. Il limite individuale per le quote o le azioni delle società cooperative costituite per l'esercizio delle attività previste dalla tabella di cui all'allegato I non può eccedere lo 0,50 per cento del capitale sociale. Tale limite non si applica alle persone giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Art. 12.

Programma di attività

1. Il programma di attività deve indicare:

a) le obbligazioni che l'impresa intende assumere;

b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;

c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese e che costituiscono il fondo di organizzazione;

d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati.

2. Il programma deve inoltre contenere, con riguardo ai primi tre esercizi:

a) l'indicazione della prevedibile situazione di tesoreria;

b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura delle obbligazioni e del margine di solvibilità di cui agli articoli 33 e seguenti;

c) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni dei costi e dei ricavi, con adeguata specificazione per ramo, sia per le operazioni dirette, sia per le operazioni di riassicurazione passiva, nonché per le operazioni di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima, e che contenga inoltre un conto economico previsionale riassuntivo.

Art. 13.

Relazione tecnica

1. Il programma di attività deve essere accompagnato da una relazione tecnica contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi. La relazione deve essere sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale.

Art. 14.

Comunicazione delle basi tecniche all'ISVAP

1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione l'impresa deve comunicare all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa. I contenuti, le modalità ed i termini di trasmissione della comunicazione sono fissati dall'ISVAP.

2. In base alla documentazione ricevuta, l'ISVAP controlla la compatibilità degli elementi di cui al comma 1 con le disposizioni del presente decreto.

3. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 non costituisce per l'impresa condizione per l'inizio o la prosecuzione della sua attività.

Art. 15.

Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

1. L'impresa autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati al punto *A)* della tabella di cui all'allegato 1 che intende estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella deve essere a ciò autorizzata dall'ISVAP, nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 7.

2. Per ottenere l'estensione della autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'art. 10, e di essere in regola con le disposizioni relative al margine di solvibilità e della quota di garanzia di cui agli articoli 33 e seguenti nonché di essere in regola con le disposizioni sulle riserve tecniche. Qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta dall'art. 36 una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale quota minima.

3. La domanda di estensione dell'autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attività per l'esercizio dei rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12. Si applica la disposizione di cui all'art. 13.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'art. 8, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.

Art. 16.

Autorizzazione all'esercizio dei rami infortuni e malattia

1. Le imprese che intendono esercitare anche le assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono essere a ciò autorizzate in conformità a quanto disposto da detto decreto.

Art. 17.

Diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati negli articoli 5 e 9, commi 1 e 4, non può essere rilasciata:

a) se i documenti indicati nel comma 2 dello stesso art. 9 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o irregolare;

b) se non è fornita la prova che si è provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;

c) se non è fornita la prova dell'effettiva disponibilità del fondo di organizzazione;

d) se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo non posseggono i requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*;

e) se le persone fisiche, gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle persone giuridiche, che detengono il controllo o una partecipazione qualificata nell'impresa difettano dei requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, o, comunque, non garantiscono una gestione sana e prudente della stessa;

f) se il programma di attività non soddisfa alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.

Art. 18.

Modalità di diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è negata dall'ISVAP con provvedimento motivato da notificare all'impresa interessata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti indicati negli articoli 9, 12 e 13 o da quella della presentazione dei documenti aggiuntivi e dei chiarimenti richiesti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'ISVAP si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende rifiutata.

Art. 19.

Decadenza dall'autorizzazione

1. L'impresa che non dà inizio entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana all'attività decade dall'autorizzazione.

2. Se entro il termine di cui al comma 1 l'impresa ha iniziato ad esercitare soltanto alcuni dei rami autorizzati, essa decade dall'autorizzazione limitatamente ai rami non esercitati.

3. La decadenza dall'autorizzazione è dichiarata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Capo III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 20.

Vigilanza

1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, sia per quella esercitata in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri.

2. L'ISVAP esercita nei confronti delle imprese di cui al comma 1 tutte le funzioni di vigilanza ad esso attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari, che non sono espressamente abrogate dal presente decreto o non sono comunque con esso incompatibili.

3. Nel quadro dei compiti di vigilanza dell'ISVAP rientra in particolare la vigilanza finanziaria, la quale consiste nel costante controllo della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, e specialmente del possesso di un margine di solvibilità e di riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti in rapporto all'insieme dell'attività svolta, fermo quanto disposto dall'art. 21, nonché di attivi congrui ai fini della loro integrale copertura, conformemente a quanto disposto dal presente decreto.

4. Le imprese di cui al comma 1, debbono essere dotate di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e debbono disporre di adeguate procedure di controllo interno. Per tale controllo gli organi ad esso preposti si avvalgono della collaborazione dell'attuario al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare dei costi dell'impresa e del loro prevedibile andamento, necessari per le valutazioni di competenza dell'attuario stesso.

5. L'ISVAP vigila a che le imprese di cui al comma 1 che svolgono attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilità sufficiente avuto riguardo anche alla predetta attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni assunti nell'esercizio della stessa.

Art. 21.

Obbligo di gestione distinta per le imprese autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni

1. Resta fermo l'obbligo per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano, congiuntamente ai rami indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, uno o più rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni, di continuare a tenere per ciascuna delle due predette attività una gestione distinta.

2. Ai fini della gestione distinta l'impresa deve:

a) indicare nello statuto quale parte del capitale o del fondo di garanzia, del fondo di organizzazione e delle riserve è destinata all'adempimento delle obbligazioni relative a ciascuna gestione;

b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i fatti contabili e di gestione ed i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità prescritto, rispettivamente, dal presente decreto e dal decreto legislativo danni. In particolare, tutte le partite del conto economico devono essere ripartite in base alla loro origine, mentre gli elementi comuni alle due gestioni devono essere imputati alle stesse secondo criteri di ripartizione. Tali criteri devono essere comunicati all'ISVAP, che ne valuta la congruità;

c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità specifici a ciascuna attività al margine di solvibilità della corrispondente gestione.

3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, informandone tempestivamente l'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili; l'ISVAP vigila affinché non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati e dei beneficiari per contratti di assicurazione sulla vita e degli assicurati contro i danni.

4. Agli effetti del presente decreto si considerano come elementi espliciti gli elementi costitutivi del patrimonio netto dell'impresa indicati all'art. 33, comma 2.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto vengono autorizzate ad esercitare, congiuntamente ai rami indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) della tabella allegata al decreto legislativo danni. Le predette imprese debbono iniziare ad adempiere all'obbligo di cui al comma 2, lettera *b)*, con il bilancio dell'esercizio in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 22.

Determinazione delle tariffe

1. I premi applicati per le assicurazioni e per le operazioni indicate al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I debbono essere calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa mediante ricorso ai premi stessi ed ai relativi proventi, di far fronte ai suoi costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, e in particolare di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione finanziaria dell'impresa, senza però che vengano impiegati in modo sistematico e permanente mezzi che non derivano dal pagamento dei premi.

2. Le ipotesi attuariali devono essere fissate nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, delle disposizioni impartite dall'ISVAP, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP, tenuto altresì conto delle indicazioni di cui al comma 4 del predetto articolo.

3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa.

4. Nel caso di ricorso sistematico e permanente a risorse estranee ai premi di tariffa ed ai relativi proventi, l'ISVAP può vietare l'ulteriore sottoscrizione di contratti del tipo di quelli che hanno provocato tale situazione.

Art. 23.

Tasso di interesse tecnico

1. L'ISVAP fissa con proprio provvedimento, per tutti i contratti da stipulare che contengono una garanzia di tasso di interesse, un tasso di interesse massimo, che non potrà superare il 60 per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.

2. L'ISVAP, per i contratti di cui al comma 1, può altresì fissare, con il medesimo provvedimento previsto dal comma 1, più tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il 60 per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. Per i contratti in ECU il predetto tasso va riferito ai prestiti obbligazionari, espressi in ECU, delle istituzioni comunitarie.

3. Qualora l'ISVAP decida di fissare un tasso di interesse massimo per i contratti espressi in una moneta di uno Stato membro, è tenuto a consultare preventivamente l'autorità di controllo di questo stesso Stato.

4. Le imprese, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti sopra detti, debbono sempre attenersi a criteri prudenziali.

5. L'ISVAP può, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 stabilire in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, per specifiche categorie di contratti valori diversi del tasso massimo di interesse. Esso può inoltre stabilire limiti particolari per contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo.

6. Qualora l'ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 5, l'impresa può scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti che si trovano in portafoglio. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.

7. I tassi massimi fissati dall'ISVAP in applicazione del presente articolo devono essere notificati dall'ISVAP stesso alla Commissione europea e, nel caso ne facciano richiesta, alle autorità di controllo degli altri Stati membri.

Art. 24.

Riserve tecniche

1. Le imprese debbono costituire per i contratti del portafoglio italiano riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte. Le predette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, in base ai principi attuariali indicati nell'art. 25, tenendo conto del provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, delle disposizioni impartite dall'ISVAP, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso.

2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario, il quale esercita la sua funzione di controllo in via continuativa al fine di consentire con tempestività all'impresa gli interventi necessari. A tal fine, l'attuario ha l'obbligo di informare con immediatezza il direttore generale o gli organi amministrativi dell'impresa ogni qualvolta rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la relazione tecnica di cui al comma 3. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, deve darne comunicazione all'ISVAP entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.

3. I bilanci delle imprese debbono essere accompagnati da una relazione tecnica nella quale l'attuario deve descrivere analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attestare la correttezza di detti procedimenti, riferire sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio, nonché esprimere un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.

4. Le imprese debbono presentare all'ISVAP, con la periodicità e secondo i criteri da questo stabiliti, il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.

5. Per le assicurazioni complementari previste dal punto *B)* della tabella di cui all'allegato I debbono essere costituite le riserve tecniche previste dagli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo danni.

6. Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione che esercitano le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire le riserve tecniche di cui al presente articolo fino all'importo derivante dall'applicazione dei principi previsti dall'art. 25, o destinati ad integrare le medesime riserve in conformità alle prescrizioni del medesimo art. 25.

Art. 25.

Principi di calcolo delle riserve tecniche

1. Le riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, debbono essere calcolate con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, conformemente alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tenga conto di tutti gli obblighi futuri dell'impresa, tra cui:

a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere contrattualmente garantiti;

b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate;

c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto;

d) le spese dell'impresa, ivi comprese le provvigioni.

Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare.

2. L'impresa può adottare un metodo retrospettivo se dimostra che tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.

3. Le riserve tecniche debbono essere calcolate separatamente per ciascun contratto. È tuttavia consentito, riferendone nella relazione di cui all'art. 24, comma 3, far ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni quando vi sia motivo di ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del calcolo effettuato per ogni singolo contratto. Il principio del calcolo singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali.

4. Per valutazione prudente non si intende una valutazione compiuta in base ad ipotesi considerate maggiormente probabili, bensì una valutazione che tenga conto anche di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati. Il metodo di valutazione deve essere prudente non solo di per sé, ma deve anche prendere in considerazione i criteri di valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve.

5. Il tasso di interesse adoperato nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti in vigore deve essere scelto in base a criteri prudenziali, ed il relativo valore non può comunque superare il valore del corrispondente tasso d'interesse stabilito con il provvedimento di cui all'art. 23, comma 1.

6. Gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbilità debbono essere scelti secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato dell'obbligazione e del tipo di polizza.

7. Per i contratti che implicano una partecipazione agli utili, diversa da quelle considerate al comma 1, lettera *a)*, il metodo di valutazione delle riserve tecniche deve tenere conto, implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili coerentemente con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il metodo attuale di partecipazione agli utili.

8. La riserva per spese future deve tenere conto delle spese amministrative e delle provvigioni che ci si attende di dover sostenere sulla base di valutazioni prudenti. Essa può anche essere costituita implicitamente, come nel caso in cui nel calcolo della riserva complessiva si tenesse conto dei premi futuri al netto delle prevedibili spese future dell'impresa.

9. Il metodo di calcolo della riserva complessiva del contratto, facendo anche ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, non deve comunque dare luogo a riserve inferiori a quelle cui si sarebbe pervenuti con una valutazione prudenziale e non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.

10. La riserva tecnica relativa a ciascun contratto con garanzia di riscatto deve essere in ogni momento non inferiore al valore di riscatto nello stesso momento.

11. Nel caso in cui la valutazione delle attività rappresentantive delle riserve venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione, ai fini del comma 4 è considerata sufficientemente prudente una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo la quale, nel valutare le prestazioni indicate al comma 1, faccia ricorso alle medesime basi tecniche che sono state adottate, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, per il calcolo del premio, e di conseguenza non consideri le future partecipazioni agli utili.

12. Le riserve tecniche, come valutate ai sensi del comma 11, devono essere integrate dall'impresa mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva nel caso in cui il tasso fissato con il provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti in vigore in termini di tasso di interesse ed il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle relative riserve, diminuito di un quinto, risulti inferiore al suddetto impegno. Il rendimento prevedibile dovrà essere definito dall'impresa in conformità alle specifiche indicazioni fornite dall'ISVAP, con particolare riguardo agli attivi di futura acquisizione. È altresì necessario costituire una riserva aggiuntiva nel caso in cui il livello complessivo della riserva, tenendo anche conto della base finanziaria adottata, non corrisponda ai criteri di prudenza sopra citati quando si verifichi uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche in base al raffronto previsto dall'art. 24, comma 4. La costituzione della riserva aggiuntiva dovrà essere oggetto di dettagliata informativa nella relazione di cui all'art. 24, comma 3. Qualora, pur in presenza degli scostamenti considerati nel primo e terzo periodo del presente comma, non ricorrano i termini per la costituzione di una riserva aggiuntiva, l'attuario è tenuto a specificare dettagliatamente le corrispondenti valutazioni ed indagini nella predetta relazione.

13. In deroga ai principi indicati nei commi 5 e 11, fermo restando quanto previsto al comma 10, l'ISVAP può consentire alle imprese, in circostanze eccezionali, per un periodo di tempo da esso stesso stabilito, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di adottare, nel calcolo delle riserve tecniche, un tasso di interesse superiore a quello precedentemente adottato, nel caso in cui un innalzamento di un tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato di più recente emissione dia luogo a significative minusvalenze delle attività finanziarie, ed alla condizione che la conseguente diminuzione delle riserve tecniche non superi l'ammontare delle minusvalenze contabilizzate nell'anno per le attività rappresentative delle riserve stesse.

14. L'ISVAP può imporre all'impresa l'integrazione delle riserve o la costituzione di riserve aggiuntive, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistono ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui all'art. 24, comma 4, o da altri elementi di giudizio. È fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti previsti dal presente decreto.

15. L'impresa deve mettere a disposizione del pubblico i metodi e le basi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche secondo le modalità stabilite dall'ISVAP.

Art. 26.

Copertura delle riserve tecniche

1. Le riserve tecniche di cui all'art. 24, debbono essere coperte con attivi di proprietà dell'impresa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28. Nella scelta degli attivi l'impresa deve tener conto del tipo di obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità dei suoi investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli stessi.

2. Le imprese possono coprire le riserve tecniche solamente con disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

a) investimenti:

1) titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona *A)*, ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri e o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;

obbligazioni o altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o emessi da società o enti creditizi il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

altre obbligazioni o titoli assimilabili purché con scadenza residua inferiore all'anno;

pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito di titoli presso un istituto di credito nonché accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito;

cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;

altri strumenti del mercato monetario e dei capitali che verranno identificati con provvedimento di carattere generale dell'ISVAP, il quale indicherà anche i criteri per l'utilizzazione e la valutazione di strumenti derivati, quali options, futures, swaps in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche;

2) mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche, o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;

3) quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ovvero azioni e warrants negoziati in mercati regolamentati o emessi da società il cui bilancio sia stato certificato da almeno tre anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

4) partecipazioni in società immobiliari, nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale, aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare;

5) quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento;

6) terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento per le quote libere da ipoteche;

b) crediti:

1) crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare;

2) depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare;

3) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari, al netto delle partite debitorie derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;

4) anticipazioni su polizze;

5) crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia decorso il termine prescritto per l'accertamento;

6) crediti verso fondi di garanzia;

c) altri attivi:

1) immobilizzazioni materiali strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento;

2) immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;

3) depositi bancari; depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;

4) spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;

5) ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche, ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;

6) interessi reversibili.

3. In ogni caso, debbono essere rispettate per la copertura delle riserve tecniche le seguenti regole:

a) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme equivalenti di garanzia;

b) gli strumenti derivati quali *options*, *futures* e *swaps* in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti;

c) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in società di assicurazione, costituite nelle forme previste dall'art. 8 della direttiva n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, e in società di investimento con sede legale in uno Stato membro;

d) i crediti sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti del debitore;

e) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono ammessi soltanto nella misura in cui sono effettivamente esigibili da meno di tre mesi;

f) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche.

4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 3, comunica all'impresa l'inammissibilità degli stessi ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.

5. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche.

6. In caso di attivi che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi sottostanti detenuti dalla società controllata.

7. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano le imprese possono localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri.

8. Su richiesta delle imprese, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi di cui al comma 7 in uno Stato terzo.

9. In deroga alle disposizioni dei commi 7 e 8, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall'art. 125.

Art. 27.

Valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche debbono essere valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.

2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente.

3. L'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme più dettagliate per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2.

4. Alle imprese di assicurazione sono consentite ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423-*bis* del codice civile eventuali deroghe ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse.

5. Per i beni immobili le imprese devono fornire all'ISVAP adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non è superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione, il maggior valore non è riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilità.

6. L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 28.

Regole sulla congruenza

1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata moneta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile in detta moneta.

2. Le imprese debbono provvedere alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. È consentito tuttavia derogare a questo principio:

a) qualora, in applicazione di esso, risulti che l'impresa dovrebbe disporre di attività espresse in una determinata moneta per un importo non eccedente il 7 per cento delle attività espresse in altre monete;

b) qualora le obbligazioni risultino esigibili in una moneta di uno Stato terzo e gli investimenti in tale moneta siano soggetti a regolamentazione, ovvero sussistano restrizioni al trasferimento della moneta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve:

c) nei limiti del 20 per cento delle obbligazioni esigibili in una determinata moneta; resta fermo che la totalità degli attivi espressi nelle diverse monete deve essere pari alla totalità delle obbligazioni esigibili nelle diverse monete.

3. Qualora le obbligazioni risultino esigibili in monete di Stati membri, le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche con attivi espressi in ECU.

4. Per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, l'importo delle attività poste a copertura non può superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1998.

5. Per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, l'importo delle attività poste a copertura non può superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1996.

Art. 29.

Quote massime

1. Ciascuna impresa non può investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24 per più del:

a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale, in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati, ancorché detenuti tramite società immobiliari, tali da poter essere considerati come un unico investimento;

b) 5 per cento del loro ammontare lordo totale, nei seguenti attivi complessivamente considerati:

1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della società emittente;

2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.

Il limite sopra indicato può essere portato al 10 per cento se l'impresa non investe più del 40 per cento delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5 per cento dei suoi attivi;

c) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, od in obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato.

2. Fermi i limiti di cui al comma 1, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento ulteriori disposizioni sui limiti massimi di investimento per singole categorie di attivi, nonché sui criteri di investimento negli attivi stessi. Dette disposizioni debbono essere formulate in aderenza ai seguenti principi:

a) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da garantire che non vi sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore di investimento o da un investimento specifico;

b) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;

c) in caso di attivi a copertura di un investimento in una società controllata si deve tener conto, per l'applicazione delle regole e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dalla società controllata;

d) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente;

e) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, si può tener conto, per l'applicazione delle regole e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue autorità locali e le sue attività, per statuto, consistano nel fungere da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorità locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali;

f) non può essere imposto alle imprese di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.

3. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2 l'ISVAP adotta criteri più restrittivi per l'utilizzo ai fini della copertura delle riserve tecniche dei seguenti attivi:

a) quote di organismi di investimento comune in valori mobiliari (OICVM) non coordinati ai sensi della direttiva n. 85/611/CEE e di altri fondi di investimento diversi dagli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva;

b) titoli non negoziati su un mercato regolamentato;

c) titoli, obbligazioni ed altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti alla zona *A)* ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, o i cui emittenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro.

4. In circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, deroghe alle disposizioni stabilite ai sensi del comma 2, fatti salvi i principi di cui all'art. 26, comma 1.

5. L'ISVAP può portare al 40 per cento il limite di cui al comma 1, lettera *b)*, per le obbligazioni emesse da un ente creditizio avente la sede legale in uno Stato membro, quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'ente sia soggetto, in virtù di legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni;

b) le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni siano investite, in conformità alla legge di detto Stato membro, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e siano destinati per privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti in caso di inadempienza dell'emittente.

Art. 30.

Disciplina particolare delle riserve tecniche relative ad alcuni tipi di contratto

1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'OICVM, oppure da quelle del fondo interno, se questo è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.

2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

3. Gli articoli 26, comma 1, e 29 non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. I riferimenti alle riserve tecniche di cui all'art. 29 riguardano le riserve tecniche ad esclusione di quelle relative a dette obbligazioni.

4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle riserve tecniche addizionali corrispondenti sono applicabili gli articoli 26 e 29.

5. Le disposizioni di cui all'art. 28 non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui ai precedenti commi.

Art. 31.

Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche

1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24.

2. È fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la situazione delle predette attività risultante dal registro, con apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP.

3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attività devono essere annotati sul registro mensilmente e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

4. Il registro può essere formato anche usando supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'art. 2421, ultimo comma, del codice civile e delle altre norme vigenti.

5. Le attività a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono.

Art. 32.

Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi di detti Stati.

2. L'ISVAP controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle predette riserve.

Art. 33.

Margine di solvibilità

1. Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per la complessiva attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica italiana ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'art. 35.

2. Il margine di solvibilità è costituito:

a) dal patrimonio netto dell'impresa, che comprende in particolare:

1) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

2) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritto, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritto;

3) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;

4) il fondo di integrazione di cui all'art. 27, comma 4;

5) gli utili riportati;

6) i crediti che le società di mutua assicurazione a contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi nei limiti della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al 50 per cento del margine di solvibilità;

7) i prestiti subordinati, unicamente sino a concorrenza del 50 per cento del margine, di cui il 25 per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa sempreché esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione dell'impresa, i prestiti subordinati abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. Per i prestiti subordinati devono essere computati solo i fondi effettivamente versati; tali prestiti devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'art. 34;

8) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, fino al 50 per cento del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui al numero 7), che soddisfino le condizioni di cui all'art. 34. Vanno computati i soli importi effettivamente versati;

b) su richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione e con l'autorizzazione dell'ISVAP:

1) da un importo pari al 50 per cento degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attività di cui all'art. 2 per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore non può essere superiore a dieci;

2) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può tuttavia superare il 3,5 per cento della somma delle differenze fra i capitali «vita» e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare;

3) le plusvalenze risultanti da sottovalutazione degli elementi dell'attivo nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

3. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa, non si tiene conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto B/I dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie, di altri elementi immateriali, nonché delle provvigioni di acquisto da ammortizzare per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 2.

4. I criteri per la determinazione degli utili realizzati e della durata residua media dei contratti, nonché dei capitali «vita», sono stabiliti con provvedimento dell'ISVAP.

5. Per le assicurazioni complementari di cui al punto *B)* della tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP, su richiesta dell'impresa accompagnata da idonea documentazione, d'intesa con le corrispondenti autorità degli Stati membri nei quali l'impresa opera, può consentire che siano compresi nel margine di solvibilità, fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza, tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso, calcolata forfettariamente in percentuale dei premi, e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto.

6. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni dell'art. 27, comma 4, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilità gli elementi di cui al comma 2, lettera *b)*.

Art. 34.

Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità degli elementi di cui all'art. 33, comma 2, numeri 7) e 8)

1. I prestiti subordinati di cui all'art. 33, comma 2, lettera *a)*, numero 7), possono essere inclusi nel patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle seguenti condizioni:

a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non sia inferiore a cinque anni;

b) per i prestiti per i quali non è fissata scadenza, se è convenuto nel contratto che essi potranno essere rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la possibilità di rimborso anticipato qualora sia stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso l'impresa dovrà presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità posseduto e quello che risulterà dopo effettuato detto rimborso;

c) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta.

2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità con le quali essa intende operare per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di solvibilità al livello necessario. L'obbligo predetto non ricorre qualora l'impresa abbia ridotto sensibilmente l'importo per il quale il prestito è stato computato ai fini del margine di solvibilità nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera *a)*, e 2, non precludono la possibilità di rimborso anticipato dei prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine di solvibilità dell'impresa.

4. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera *a)*, numero 8), possono essere inclusi nel margine di solvibilità solo quando soddisfino alle seguenti condizioni:

a) sia esclusa la loro rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP;

b) il contratto di emissione dia all'impresa la possibilità di differire il pagamento degli interessi;

c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli prevedano la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di proseguire le sue attività.

5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP.

Art. 35.

Determinazione e calcolo del margine di solvibilità

1. Il minimo del margine di solvibilità si calcola come segue, secondo i rami esercitati:

a) per le assicurazioni di cui ai numeri I e II del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, l'importo del minimo del margine di solvibilità, deve essere pari alla somma dei due seguenti risultati:

1) il numero che rappresenta una aliquota del 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 per cento;

2) per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che rappresenta una aliquota dello 0,3 per cento di tali capitali presi a carico dall'impresa è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 per cento. Tuttavia, per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata è pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 per cento;

b) per le assicurazioni complementari di cui al punto *B)* della tabella di cui all'allegato I l'importo del minimo del margine di solvibilità deve essere calcolato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo danni;

c) per l'assicurazione malattia e per le operazioni di capitalizzazione di cui, rispettivamente, ai numeri IV e V del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, il minimo del margine di solvibilità si calcola come indicato al comma 1, lettera *a)*, numero 1, del presente articolo;

d) per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, e per le operazioni di cui al numero VI della stessa tabella, l'importo del minimo del margine di solvibilità deve essere pari alla somma dei due seguenti importi:

1) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento, l'importo di cui al presente comma, lettera *a)*, numero 1; qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni, l'importo pari all'1 per cento dei fondi gestiti; negli altri casi, l'importo è pari a zero;

2) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità, un importo pari ad una aliquota dello 0,3 per cento dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui al presente comma, lettera *a)*, numero 2.

Art. 36.

Quota di garanzia

1. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2, tale quota è costituita almeno per il 50 per cento dagli elementi indicati all'art. 33, comma 2.

2. La quota di garanzia, fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 10, non può, anche nel caso in cui non si debba far luogo alla costituzione del margine di solvibilità, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 800.000 unità di conto europee.

3. Per le società di mutua assicurazione alle quali non siano applicabili le disposizioni del presente decreto ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *b)*, la quota di garanzia, da costituirsi a decorrere dal primo esercizio successivo a tre esercizi consecutivi in cui l'ammontare annuo dei contributi riscossi abbia superato in lire italiane l'importo di 500.000 unità di conto europee, non può in nessun caso essere inferiore ad un ammontare di lire italiane corrispondente a 300.000 unità di conto. Tale misura è portata progressivamente all'importo di cui al comma 2 mediante quote successive di 100.000 unità di conto europee ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500.000 unità di conto.

4. Il minimo della quota di garanzia di cui ai commi 2 e 3 deve essere costituito dagli elementi indicati al comma 1.

Art. 37.

Vigilanza sull'attuazione del programma di attività

1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'art. 12.

2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzione del programma di attività.

3. Qualora da tale rendiconto appaia un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può adottare tutte le misure necessarie per imporre il rispetto del programma e ristabilire l'equilibrio della gestione.

4. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività e allo statuto della società, nonché ogni variazione inerente alle persone indicate nell'art. 9, comma 2, lettere *c)* e *d)*. Le eventuali modifiche del programma di attività e dello statuto devono essere approvate dall'ISVAP.

Art. 38.

Comunicazione delle basi tecniche e delle condizioni di polizza

1. Le imprese debbono comunicare all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 14, comma 1, relativi ai nuovi prodotti assicurativi ed alle variazioni apportate a quelli in vigore.

2. Le imprese non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 per l'attività svolta all'estero se lo Stato membro o lo Stato terzo dell'obbligazione non impone lo stesso obbligo alle imprese aventi la sede legale nel proprio territorio. In tal caso le imprese predette debbono comunicare le basi tecniche adottate solo a richiesta dell'ISVAP ed in via non sistematica.

3. Le imprese debbono comunicare, a richiesta dell'ISVAP e in via non sistematica, le condizioni di polizza e i documenti, formulari e stampati da esse utilizzati nelle relazioni con i contraenti.

4. La comunicazione degli elementi di cui ai commi precedenti non costituisce per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

Art. 39.

Sopravvenuta inidoneità degli amministratori e degli azionisti

1. Se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo dell'impresa perdono in tutto od in parte i requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, decadono dall'ufficio. La decadenza deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza dell'inidoneità sopravvenuta. Nel caso in cui la decadenza non venga dichiarata dal consiglio di amministrazione nel termine sopra indicato, la stessa viene dichiarata con provvedimento dell'ISVAP.

2. Alle persone fisiche, agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali delle persone giuridiche, detentrici del controllo o di una partecipazione qualificata nell'impresa che perdono in tutto o in parte i requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, si applica l'art. 10, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

Art. 40.

Disposizioni particolari per le operazioni di capitalizzazione

1. Rientrano nel ramo indicato al numero V del punto *A)* della tabella di cui all'allegato 1 i contratti con i quali un'impresa si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme o a consegnare titoli od altri beni al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti o premi o conferimenti unici o periodici effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attività.

2. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con versamenti periodici, i versamenti stessi possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest'ultima modalità sia prevista contrattualmente.

3. Il contraente ha facoltà di ottenere il riscatto del contratto dall'inizio del secondo anno dalla stipulazione, a condizione che abbia corrisposto un'intera annualità di premio.

4. Quando i contratti di capitalizzazione prevedono il periodico sorteggio di contratti per i quali viene anticipato il pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi debbono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non concernono le casse di risparmio, i monti di pietà, nonché le società ed altri enti esercenti il credito e le aziende bancarie in genere, soggetti alle disposizioni in materia di disciplina del credito e del risparmio.

6. Le stesse disposizioni non concernono altresì gli enti assistenziali istituiti per legge o anche a norma di contratto collettivo i quali integrano la loro attività assistenziale o mediante corresponsioni facoltative, a favore dei propri iscritti e loro aventi causa, di somme che, ai sensi delle disposizioni statutarie, siano di importo non ragguagliato a misure prestabilite e possano essere concesse annualmente solo nei limiti delle disponibilità di bilancio, ovvero mediante corresponsione di somme ragguagliate ad importi prefissati senza convenzione relativa alla durata della vita, coi limiti di corresponsione e le modalità di ordinamento tecnico stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 41.

Condizioni di esercizio dei rami infortuni e malattia

1. Le imprese, per l'esercizio dei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni, debbono conformarsi alle disposizioni in materia contenute in quest'ultimo decreto.

Capo IV

ATTIVITÀ ALL'ESTERO IN REGIME DI STABILIMENTO E DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Art. 42.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro

1. Le imprese che intendono istituire una sede secondaria in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP.

2. L'impresa deve unire alla comunicazione:

a) l'indicazione dello Stato nel cui territorio intende istituire la sede secondaria e l'indirizzo di tale sede;

b) un programma di attività recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria;

c) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio di detto Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.

3. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti stabiliti dall'art. 9, comma 2, lettera *c)*. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 39, comma 1, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante, o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria dando comunicazione all'ISVAP del nominativo della persona prescelta per tale sostituzione.

Art. 43.

Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP

1. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 42, ove non ravvisi l'esistenza di impedimenti ai sensi del comma 2, trasmette le comunicazioni stesse all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 33 e seguenti.

2. L'ISVAP non può dare corso all'adempimento di cui al comma 1 qualora giudichi che la situazione finanziaria dell'impresa non sia sufficientemente stabile, ovvero che il rappresentante generale, o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, non possiede i necessari requisiti di onorabilità e di professionalità, ovvero che sia inadeguata la struttura organizzativa che l'impresa intende dare alla sede secondaria.

3. L'ISVAP informa per iscritto l'impresa dell'avvenuta trasmissione all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale essa intende stabilirsi delle informazioni di cui all'art. 42, ovvero, nel caso che decida di non procedere alla trasmissione, del rifiuto e delle relative motivazioni. In caso di rifiuto, la comunicazione all'impresa deve essere data prima della scadenza del termine indicato al comma 1.

4. L'impresa non può costituire la sede secondaria e dare inizio all'attività della stessa prima di aver ricevuto una comunicazione di assenso da parte dell'autorità di controllo dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio di quest'ultima, prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data nella quale tale autorità ha ricevuto dall'ISVAP le informazioni di cui all'art. 42. L'ISVAP è tenuto a trasmettere immediatamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che, entro tale termine, gli pervenga dalla predetta autorità di controllo in ordine alle condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, la sede secondaria deve attenersi nell'esercizio della sua attività.

5. Qualora l'impresa intenda modificare il contenuto di una o più delle informazioni di cui all'art. 42, comma 2, deve darne per iscritto comunicazione all'ISVAP e all'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria, almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di ricevimento di tali informazioni, valuta la modificazione agli effetti degli adempimenti rientranti nella propria attività di controllo. Esso trasmette immediatamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che gli pervenga dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.

Art. 44.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro

1. Le imprese che intendono effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP. Alla comunicazione deve essere allegato un programma nel quale debbono essere indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali essa intende operare e la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere.

Art. 45.

Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP

1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'art. 44, trasmette all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi:

a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale;

b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 33 e seguenti;

c) un certificato che indichi i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

d) una dichiarazione che indichi la natura dei rischi e delle obbligazioni che l'impresa intende assumere.

L'ISVAP informa contemporaneamente l'impresa interessata della trasmissione della predetta documentazione.

2. L'ISVAP non può dare corso alla trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 qualora giudichi che l'impresa non dispone di una struttura amministrativa e di una situazione finanziaria adeguata avuto riguardo al suo programma di attività. Ove rifiuti la trasmissione, l'ISVAP dà motivata comunicazione all'impresa interessata entro il termine indicato nello stesso comma 1.

3. L'impresa può iniziare l'attività dalla data nella quale riceve dall'ISVAP comunicazione dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

4. Qualora l'impresa intenda modificare una delle informazioni contenute nel programma di cui all'art. 44, essa deve conformarsi a quanto disposto dall'art. 43, comma 5. L'ISVAP valuta la comunicazione fattagli dall'impresa e trasmette immediatamente all'impresa stessa ogni eventuale comunicazione che gli pervenga dall'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi.

Art. 46.

Poteri dell'ISVAP

1. L'ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie dell'impresa operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione, l'ISVAP deve informare l'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

2. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità che fossero commesse in altri Stati membri dalle imprese di cui al presente titolo ivi operanti, o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la solidità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.

Art. 47.

Comunicazioni relative ai contratti

1. Le imprese di cui agli articoli 42 e 44 devono trasmettere all'ISVAP, insieme al bilancio, un rendiconto tecnico concernente separatamente le attività svolte in regime di stabilimento e quelle svolte in regime di libertà di prestazione di servizi, suddiviso per Stati membri e per ciascuno dei rami indicati al punto *A)* della tabella di cui all'allegato 1. Il rendiconto tecnico va redatto secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP.

2. L'ISVAP, entro il mese successivo a quello di ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, comunica alle autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi che ne facciano richiesta l'importo aggregato dei premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, risultante dai rendiconti stessi.

Art. 48.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

1. Le imprese che intendono istituire una sede secondaria in uno Stato terzo debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando lo Stato nel cui territorio si propongono di operare e l'indirizzo della sede secondaria.

2. L'impresa deve unire alla comunicazione un programma di attività che indichi il nominativo della persona che essa intende preporre alla direzione della sede secondaria, le obbligazioni che essa intende assumere e, per i primi tre esercizi, le previsioni relative all'ammontare delle provvigioni da corrispondere, al gettito dei premi, e dall'ammontare dei sinistri da pagare, nonché la struttura organizzativa che l'impresa intende dare alla sede secondaria.

3. L'ISVAP può vietare all'impresa di procedere alla istituzione della sede secondaria qualora giudichi che la situazione finanziaria dell'impresa stessa non sia sufficientemente stabile ovvero qualora, sulla base del programma di attività presentatogli, ritenga inadeguata la struttura organizzativa della sede secondaria.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

Capo V

ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA SVOLTA DA SEDI SECONDARIE SITUATE IN ALTRI STATI MEMBRI.

Art. 49.

Condizioni di accesso e di esercizio

1. Le imprese di cui al presente titolo che intendono operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro debbono preventivamente darne comunicazione all'ISVAP fornendo i seguenti elementi:

a) l'indirizzo della sede secondaria da cui l'impresa intende operare;

b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e delle obbligazioni che l'impresa si propone di assumere.

2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

3. L'impresa è tenuta a comunicare all'ISVAP ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1.

4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo, nonché negli articoli 70, comma 4, 76 e 78, in quanto applicabili.

Capo VI

PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'ISVAP

Art. 50.

Violazione delle norme sulle riserve tecniche

1. Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e seguenti, l'ISVAP invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tal fine un termine congruo.

2. L'ISVAP, previa comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni, può vietare con proprio provvedimento all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica. Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di tali misure.

3. Se l'impresa, nel termine assegnatole, non ottempera all'invito rivoltole ai sensi del comma 1, l'ISVAP con proprio provvedimento può vietarle, l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'art. 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed agli articoli 114 e 115 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato all'impresa interessata ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il divieto di assunzione di nuovi affari ha durata massima di sei mesi. Ove entro tale termine l'impresa abbia rimosso le cause per le quali lo stesso è stato adottato, il provvedimento è revocato. Della revoca è data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera.

Art. 51.

Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia

1. Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento.

2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'art. 36 o se detta quota non è più costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, su proposta dell'ISVAP, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il termine per la loro esecuzione è fissato dall'ISVAP.

4. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 11 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

5. Nel caso previsto dal comma 1, l'ISVAP può vietare, con proprio provvedimento, all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica. Analogo provvedimento può essere adottato nel caso previsto dal comma 2. In entrambi i predetti casi del provvedimento viene data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali può essere richiesto di adottare analoga misura per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. Nella richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire oggetto del provvedimento.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere comunicato all'impresa interessata.

7. Per le imprese di cui all'art. 21 che non dispongono del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP, in relazione ai piani di cui al presente articolo o all'art. 62 del decreto legislativo danni, può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra.

Art. 52.

Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento

1. L'ISVAP può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle società alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art. 51 del presente decreto, assista un proprio rappresentante per l'esecuzione del piano stesso.

2. Il Presidente dell'ISVAP riferisce periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attuazione del piano di risanamento o di finanziamento, nonché sulla situazione generale dell'impresa.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può richiedere che, nel corso della sua attuazione, siano apportate al piano di risanamento o di finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi prefissati, concedendo, ove occorra, una proroga del termine per l'esecuzione del piano stesso.

Art. 53.

Vincolo delle attività patrimoniali

1. L'ISVAP, nel caso previsto dall'art. 51, comma 2, ordina, con proprio provvedimento, l'iscrizione di ipoteca, a favore della massa degli aventi diritto alle prestazioni contrattuali, sui beni immobili dell'impresa localizzati nel territorio della Repubblica che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 31. Ordina altresì, nello stesso modo, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel predetto registro, nonché il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel registro stesso.

2. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonché per il vincolo dei depositi in numerario delle annualità dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

3. Per i crediti diversi da quelli indicati al comma 2, ovunque localizzati, l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che dà disposizioni sulla relativa utilizzazione.

4. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del comma 1 sui beni localizzati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa.

5. L'ISVAP dà comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni; può inoltre richiedere alle stesse autorità:

a) l'adozione di provvedimento analogo a quello previsto al comma 1, primo periodo, per i beni immobili localizzati nei rispettivi territori;

b) il vincolo dei titoli e dei depositi in numerario localizzati nei rispettivi territori, ai fini del loro trasferimento nel territorio della Repubblica.

6. Il provvedimento di cui al comma 1 può essere adottato dall'ISVAP anche nel caso previsto dall'art. 50, comma 3, in relazione alla gravità delle irregolarità contestate all'impresa.

Art. 54.

Decadenza dall'autorizzazione

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 19 l'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale ai sensi dell'art. 7 quando si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) vi rinunci espressamente;

b) cessi di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi; se la cessazione dell'attività riguarda soltanto alcuni dei rami autorizzati la decadenza concerne esclusivamente detti rami;

c) si ponga volontariamente in liquidazione;

d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria;

e) venga assoggettata a liquidazione coatta;

f) trasferisca totalmente il proprio portafoglio.

2. Per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle società di cui al titolo II, nei casi previsti dagli articoli 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve essere sentito preventivamente l'ISVAP. Alle stesse società non si applicano le disposizioni relative al concordato preventivo ed all'amministrazione controllata.

3. La decadenza è dichiarata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 55.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata quando l'impresa:

a) non soddisfa più alle condizioni di accesso;

b) non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'art. 51;

c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente decreto, nonché ad ogni altra disposizione al cui rispetto essa è tenuta per l'esercizio della sua attività;

d) non si attiene, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti nel programma di attività;

e) è gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive.

Art. 56.

Modalità di revoca dell'autorizzazione

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

2. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dalla impresa o solo alcuni di essi.

3. Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 57.

Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative

1. In caso di revoca dell'autorizzazione disposta in conformità all'art. 56, l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonché dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato in applicazione degli articoli 50 e 51. L'ISVAP può altresì adottare i provvedimenti previsti dall'art. 53.

2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 deve essere data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe in conformità a quanto previsto dagli articoli 50, 51 e 53.

Art. 58.

Effetti della decadenza e della revoca dell'autorizzazione

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la liquidazione coatta dell'impresa nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera *e)*, o sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 56. La liquidazione coatta può essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale è disposta la revoca.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati all'art. 55, lettere *a)*, *c)* e *d)*. Il Ministero, su proposta dell'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero la pone in liquidazione coatta.

3. Le imprese nei cui confronti viene disposta la revoca o la decadenza dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni rami esercitati ai sensi del presente decreto debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

4. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell'impresa stessa.

Art. 59.

Liquidazione volontaria

1. Nel caso in cui un'impresa deliberi di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dall'ISVAP.

Art. 60.

Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri

1. I provvedimenti adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, concernenti la revoca o la decadenza dall'autorizzazione, nonché la liquidazione coatta amministrativa sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.

Capo VII

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art. 61.

Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi

1. Salvo quanto previsto dall'art. 62, le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai documenti di cui all'art. 2435 del codice civile.

2. Le imprese debbono trasmettere all'ISVAP, in allegato al bilancio, oltre alla relazione tecnica di cui all'art. 24, comma 3, un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, sottoscritto anche dall'attuario, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo.

Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP. Per le imprese di cui all'art. 21, comma 1, e per quelle che esercitano anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni, è approvato un apposito prospetto aggiuntivo.

3. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi del presente decreto e ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti.

4. Se un'impresa che esercita le attività indicate nell'allegato al decreto legislativo danni, direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attività previste dalla tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

Art. 62.

Certificazione del bilancio

1. Il bilancio delle imprese di cui al presente titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dalla quale risulti la certificazione della corrispondenza del bilancio stesso, redatto in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia.

2. Qualora tra gli amministratori della società di revisione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale.

3. Nel caso di imprese non soggette alle disposizioni del decreto di cui al comma 1, la relazione deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che ne hanno la rappresentanza e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 3, comma 1, del citato decreto.

4. Si applicano, anche per le imprese non soggette alle disposizioni del decreto di cui al comma 1, gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, primo e terzo comma, 12, 14, 15 e 16 del decreto stesso.

5. L'impugnazione della delibera assembleare che approva il bilancio delle imprese soggette e non soggette al decreto di cui al comma 1 può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione stessa nel registro delle imprese.

6. Nel caso di imprese non soggette alle disposizioni del decreto di cui al comma 1, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una società di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

7. Qualora la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone l'ISVAP, fermo restando per le società ed enti soggetti al decreto di cui al comma 1 il disposto dell'art. 4, comma 3, dello stesso decreto.

8. Qualora le società di revisione non si attengano alla disposizione di cui al comma 7, l'ISVAP ne informa la CONSOB per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Art. 63.

Annullabilità e risoluzione dei contratti

1. I contratti compresi nel portafoglio italiano delle imprese di cui al presente titolo sono annullabili con le modalità stabilite dall'art. 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta del contraente, se gli stessi non vengono regolarmente registrati o contabilizzati presso le rispettive sedi legali agli effetti della determinazione delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, prescritti dal presente decreto. In caso di annullamento, l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi incassati.

2. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano delle imprese di cui al comma 1 che operano in violazione delle disposizioni del presente decreto o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'art. 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 64.

Trasferimento di portafoglio

1. In caso di trasferimento volontario di tutto o di parte del portafoglio italiano, come definito all'art. 6, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione dell'ISVAP le relative deliberazioni e condizioni.

2. L'approvazione è data dall'ISVAP con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le imprese possono trasferire il portafoglio italiano sia ad altre imprese aventi la propria sede legale nel territorio della Repubblica, sia ad imprese aventi la propria sede legale in altri Stati membri. L'impresa cessionaria deve essere regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività ad essa trasferite ai sensi dell'art. 7 del presente decreto o delle corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, adottate in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della direttiva n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, e deve disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto del trasferimento. In nessun caso, tuttavia, il portafoglio può essere trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

4. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie, l'ISVAP rilascia l'approvazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole delle autorità di controllo degli Stati membri nei quali sono situate le sedi secondarie interessate.

5. Ai fini dell'approvazione, è altresì necessaria l'acquisizione del preventivo parere delle autorità di controllo degli Stati membri dell'obbligazione quando nel portafoglio oggetto del trasferimento sono compresi contratti stipulati in altri Stati membri in regime di libertà di prestazione di servizi.

6. In caso di trasferimento del portafoglio ad un'impresa avente la propria sede legale in un altro Stato membro, spetta all'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cessionaria attestare che l'impresa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. Qualora il portafoglio venga trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria situata in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'impresa cessionaria, per l'attività che essa, a seguito del trasferimento, venga ad esercitare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi, è tenuta a conformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 70.

7. Se le autorità di controllo di cui ai commi 4, 5 e 6 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.

8. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo a condizione:

a) che l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 81 del presente decreto, le attività ad essa trasferite;

b) che il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;

c) che il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;

d) che la predetta sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario ai sensi del presente decreto.

9. Le imprese possono altresì trasferire ad imprese aventi la propria sede legale in Stati terzi quella parte del loro complessivo portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello Stato in cui è situata la sede legale dell'impresa cessionaria.

10. Il trasferimento di portafoglio attuato in conformità al presente articolo non è causa di risoluzione dei contratti; i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di approvazione del trasferimento, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa avente la propria sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia oppure a favore di una sede secondaria di un'impresa avente la propria sede legale in Italia.

11. Il trasferimento totale del portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dall'autorizzazione per l'esercizio delle attività cedute. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa con sede legale in uno Stato estero, ma a favore di una sede secondaria della stessa situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del decreto di approvazione, delle disposizioni dell'art. 2112 del codice civile.

12. Nel caso in cui il trasferimento di portafoglio effettuato da un'impresa con sede legale in un altro Stato membro ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprenda obbligazioni assunte al di fuori di questo territorio, l'ISVAP dà il suo accordo a condizione che l'impresa cessionaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario, e che soddisfi alle condizioni previste dagli articoli 42 e 44.

Art. 65.

Fusione e scissione di imprese

1. Le imprese di cui al presente titolo possono procedere a fusioni, anche mediante incorporazione, con imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, o con imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro che siano autorizzate, ai sensi dell'art. 7 del presente decreto o delle corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, ad esercitare le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato 1. La fusione, le relative modalità e le nuove norme statutarie debbono essere sottoposte all'approvazione dell'ISVAP.

2. In caso di fusione attuata per incorporazione da parte di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa incorporante deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione.

3. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, questa deve essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 7 del presente decreto e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione.

4. La fusione di cui al comma 1 è approvata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Qualora alla fusione partecipino imprese aventi la sede legale in altri Stati membri, l'approvazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di controllo di detti Stati.

5. Per le fusioni che danno luogo alla incorporazione di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o che danno luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo parere favorevole solo dopo avere verificato:

a) che l'impresa incorporante o la nuova impresa dispongono del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

b) che l'impresa incorporante o la nuova impresa si conformano alle disposizioni contenute negli articoli 69 e 70.

6. Per i trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione si applicano le disposizioni di cui all'art. 64, comma 10.

7. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi precedenti valgono anche per le operazioni di scissione.

Art. 66.

Procedura della liquidazione coatta

1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

2. Con il decreto con cui dispone la liquidazione coatta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori scelti tra un elenco di nominativi indicati dall'ISVAP.

3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con i poteri delle società commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze del liquidatore sono poste a carico della liquidazione.

4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorità di controllo di questi Stati.

5. Un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fa parte in qualità di esperto del Comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, disposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1982, n. 576. L'ISVAP entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto procederà all'emanazione dei provvedimenti di integrazione; ai fini delle decisioni del Comitato di sorveglianza, in relazione all'integrazione predetta, ove necessario prevale il voto del Presidente.

6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta può essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale.

Art. 67.

Effetti della liquidazione

1. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.

2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione del decreto di liquidazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione.

3. Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, con apposita convenzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 e conformemente alle modalità previste dall'art. 64. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24, che alla data del provvedimento di liquidazione risultano iscritti al registro di cui all'art. 31 sono riservati, salvo quanto previsto al comma 7, esclusivamente al soddisfacimento degli obblighi derivanti dai contratti rientranti nei rami da I a VI e nelle assicurazioni complementari indicate nell'allegato I del presente decreto. Conseguentemente sono soddisfatti con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:

a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;

b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;

c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;

d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera *a)*, in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche;

e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso.

5. Se gli attivi a copertura risultano insufficienti per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono preferiti ai crediti di cui alla lettera *e)*.

6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, comma 1, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 68.

Liquidazione coatta di imprese non autorizzate

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove risulti l'assoluta mancanza di attività di una società posta in liquidazione coatta amministrativa per l'esercizio abusivo dell'attività assicurativa, provvede, su proposta dell'ISVAP, allo scioglimento della società senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

3. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività o queste non siano sufficienti a far fronte al pagamento del compenso o a spese autorizzate, può richiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.

4. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 213, commi 2 e 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico della Consap s.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

6. Ai contratti stipulati con le imprese di cui al presente articolo si applica l'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Titolo III

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO.

Art. 69.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica

1. L'accesso alle attività indicate al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla trasmissione all'ISVAP, da parte dell'autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:

a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale, nonché l'indirizzo della sede secondaria che essa si propone di costituire in Italia;

b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della direttiva n.79 267/CEE;

c) un programma di attività recante in particolare l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa di detta sede secondaria;

d) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria, che sia munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti poteri.

2. L'ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1 per indicare, se del caso, all'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa interessata le condizioni, giustificate da motivi d'interesse generale, che la stessa deve osservare nell'esercizio della sua attività.

3. L'impresa può costituire la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica a decorrere dal momento in cui riceve l'assenso dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Qualora l'impresa intenda modificare una o più delle informazioni di cui al comma 1 ne dà comunicazione all'ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP valuta la modificazione e, se del caso, interviene presso l'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa ai sensi del comma 2.

Art. 70.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica

1. L'accesso alle attività indicate al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese con sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla trasmissione all'ISVAP, da parte dell'autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:

a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale o, nel caso in cui l'impresa intenda operare da una sede secondaria situata in altro Stato membro, l'indirizzo di detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale;

b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della direttiva n. 79/267/CEE;

c) un certificato indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e delle obbligazioni che l'impresa intende assumere.

2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

3. L'impresa è tenuta a comunicare all'ISVAP, attraverso l'autorità di controllo dello Stato membro d'origine, ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non possono avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se essa si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.

Art. 71.

Obbligo di uso della lingua italiana

1. Le comunicazioni da farsi all'ISVAP ai sensi degli articoli 69 e 70 debbono essere effettuate in lingua italiana.

Art. 72.

Comunicazione delle condizioni di polizza

1. Le imprese di cui agli articoli 69 e 70 debbono comunicare all'ISVAP, a richiesta di questo ed in via non sistematica, le condizioni di polizza e gli altri documenti da esse utilizzati nell'esercizio dell'attività.

2. La comunicazione degli elementi di cui al comma 1 non costituisce per l'impresa condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

Art. 73.

Vigilanza dell'autorità di controllo dello Stato membro di origine

1. Le imprese aventi la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza finanziaria dell'autorità di controllo dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi.

2. L'autorità di controllo dello Stato membro d'origine di un'impresa che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione, l'autorità di controllo informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.

Art. 74.

Poteri dell'ISVAP

1. L'ISVAP può richiedere all'impresa che opera in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi la presentazione di tutti i documenti necessari per l'applicazione del presente articolo.

2. Qualora l'ISVAP accerti che l'impresa che opera in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica non rispetta le disposizioni della legge italiana che essa è tenuta ad osservare, invita l'impresa stessa a porre fine alla situazione di irregolarità.

3. Qualora l'impresa non si conformi all'invito di cui al comma 2, l'ISVAP ne informa l'autorità di controllo dello Stato membro di origine chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le irregolarità.

4. Ove le irregolarità persistano, l'ISVAP può adottare nei confronti dell'impresa, dopo averne informato l'autorità di controllo dello Stato membro di origine, misure idonee a porre termine alla situazione di irregolarità e, se necessario, di vietare la stipulazione di nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. In quest'ultimo caso, si applica l'art. 63, comma 2.

5. Qualora l'impresa che ha commesso l'infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana vengono adottate nei riguardi dello stabilimento o dei beni predetti.

6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi debbono essere notificate all'impresa interessata.

7. Delle misure adottate ai sensi dei commi precedenti l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa, su quotidiani o altre pubblicazioni a tale fine appositamente individuati, per il periodo di tempo ritenuto necessario.

8. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di controllo dello Stato membro di origine.

9. L'ISVAP vieta alle imprese di cui al presente titolo di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica quando ciò sia richiesto dalle autorità di controllo dei rispettivi Stati membri d'origine, e siano indicati gli attivi che debbono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle predette autorità di controllo, l'ISVAP adotta altresì i provvedimenti di cui all'art. 53.

Art. 75.

Comunicazione dei premi dell'esercizio

1. L'ISVAP chiede alle autorità di controllo degli Stati membri di origine delle imprese operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi di comunicare l'importo aggregato dei premi dell'esercizio precedente distintamente per i contratti conclusi nell'uno e nell'altro regime, al lordo delle cessioni in riassicurazione, suddiviso per ciascuno dei rami esercitati.

Art. 76.

Pubblicità

1. L'ISVAP provvede ogni tre mesi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio delle attività indicate al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 69 e 70.

Art. 77.

Trasferimento di portafoglio

1. Le imprese operanti nel territorio della Repubblica ai sensi delle disposizioni del presente titolo che intendono procedere al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi debbono comunicare all'ISVAP di aver richiesto all'autorità di controllo dello Stato membro d'origine l'autorizzazione al trasferimento.

2. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa stabilita nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il suo accordo dopo aver verificato:

a) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede legale in Italia, che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

b) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede legale in un altro Stato membro, che l'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

3. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa stabilita in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo accordo dopo aver verificato che:

a) l'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

b) l'impresa cessionaria soddisfa, nel territorio della Repubblica, alle condizioni di cui all'art. 70.

4. Il portafoglio oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo non può essere in alcun caso trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

5. L'ISVAP provvede a dare notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei trasferimenti di portafoglio di cui al comma 1 effettuati con il suo accordo.

6. Il trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio dei contratti conclusi dalle imprese di cui al comma 1, che sia stato debitamente autorizzato dall'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'accordo dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

Art. 78.

Rappresentante fiscale

1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 70 debbono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.

2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato, e la sua nomina deve essere comunicata all'ufficio del registro di Roma e all'ISVAP.

3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengano elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

5. Il rappresentante deve presentare all'ufficio del registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese precedente distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

Art. 79.

Rispetto delle disposizioni nazionali di interesse generale

1. È vietata la stipulazione da parte delle imprese di cui al presente titolo di contratti ed il ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale.

Art. 80.

Esercizio di assicurazioni contro i danni

1. Le imprese di cui al presente titolo autorizzate nei rispettivi Stati membri di origine ad esercitare, congiuntamente ai rami indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, uno o più rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni, possono esercitare detti rami anche nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, conformandosi alle disposizioni del predetto decreto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO.

Capo I

CONDIZIONI DI ACCESSO

Art. 81.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica

1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I debbono essere autorizzate dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui all'art. 7, comma 2.

2. L'autorizzazione non può essere rilasciata alle imprese che nello Stato di origine sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le attività di cui al comma 1 e quelle indicate al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni, salvo quanto previsto all'art. 86.

3. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito dei poteri previsti dall'art. 69, comma 1, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 4, lettera *b)* del presente articolo. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nello stesso art. 69, comma 1.

4. L'impresa deve inoltre dare prova:

a) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato di origine, in una delle forme indicate dall'art. 5 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto *A)* della tabella allegata, per i quali richiede l'autorizzazione;

b) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'art. 90 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.

5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 42, comma 3.

6. Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi del comma 4, lettera *b)* del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Art. 82.

Altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre:

a) presentare insieme alla domanda i seguenti documenti:

1) copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2506 del codice civile;

2) un certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

3) l'elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;

4) il certificato, rilasciato dalle competenti autorità di controllo dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto *A)* della tabella allegata l'impresa è autorizzata ad esercitare e le attività effettivamente esercitate;

b) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica dell'attività esercitata nel territorio stesso e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;

c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità in conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e seguenti;

d) presentare un programma dell'attività che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 83;

e) fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in base al presente decreto.

Art. 83.

Programma di attività

1. Il programma di attività deve indicare:

a) i rischi e le obbligazioni che l'impresa intende assumere;

b) gli elementi patrimoniali che costituiscono l'importo minimo della quota di garanzia;

c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari che costituiscono il fondo di organizzazione di cui l'impresa dispone nel territorio della Repubblica, in misura non superiore alla metà di quella stabilita dall'ISVAP ai sensi dell'art. 10, comma 5;

d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati.

2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui all'art. 12, comma 2, e ad esso deve essere allegata la relazione tecnica di cui all'art. 13.

3. Debbono essere allegati altresì i bilanci relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.

Art. 84.

Diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando:

a) l'impresa non provi di disporre effettivamente nel territorio della Repubblica dei mezzi finanziari che costituiscono il fondo di organizzazione di cui dell'art. 83, comma 1, lettera *c)*;

b) il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di un'impresa assicuratrice;

c) il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 42, comma 3.

2. L'autorizzazione non può essere rilasciata, inoltre, quando non sia rispettato dallo Stato di origine dell'impresa il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

Art. 85.

Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata, che intenda estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve essere autorizzata nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 81.

2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve:

a) presentare il programma di attività relativo ai nuovi rami per i quali l'autorizzazione è richiesta, redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 83 e con gli allegati ivi previsti;

b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia.

3. Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione tecnica di cui all'art. 13 nonché dall'ultimo bilancio approvato.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'art. 15, comma 4.

Art. 86.

Autorizzazione all'esercizio dei rami infortuni e malattia

1. Le imprese di cui al presente titolo che intendono esercitare le attività rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni possono essere a ciò autorizzate in conformità alle disposizioni contenute in detto decreto, a condizione che dispongano di analoga autorizzazione nel loro Stato di origine.

Art. 87.

Altre norme applicabili

1. Le disposizioni contenute nell'art. 7, commi 3 e 4, e negli articoli 8, 14, 18 e 19 si applicano anche alle imprese di cui al presente titolo.

Capo II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 88.

Vigilanza

1. Le sedi secondarie delle imprese di cui al presente titolo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2, 3 e 4.

Art. 89.

Riserve tecniche

1. Le imprese di cui al presente titolo sono tenute a conformarsi, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, alle disposizioni degli articoli 24 e seguenti relativi alla disciplina delle riserve tecniche.

2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 7. L'ISVAP può tuttavia esigere che detti attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove lo ritenga necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 90.

Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia

1. Le imprese di cui al presente titolo debbono disporre, per la loro sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni degli articoli 33, comma 2, e seguenti, in quanto applicabili.

2. Il margine di solvibilità è calcolato in conformità a quanto disposto dagli articoli 35 e 36, avuto riguardo all'attività svolta dalla sede secondaria.

3. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Tale quota non può essere inferiore alla metà dell'importo previsto dall'art. 36.

4. Le attività costitutive del margine di solvibilità debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.

5. La disposizione del comma 1 non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri, le quali siano soggette a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di questi Stati, ai sensi dell'art. 91.

Art. 91.

Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri

1. Le imprese di cui al presente titolo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato 1 in uno o più Stati membri o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere:

a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'art. 90, il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;

b) di poter costituire la cauzione prevista dall'art. 81, comma 4, lettera *b)*, soltanto in uno dei predetti Stati membri;

c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minima di garanzia.

2. La domanda di cui al comma 1 va presentata all'ISVAP ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati.

3. Le agevolazioni previste al comma 1 possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscono una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di altri Stati membri.

4. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata.

5. In caso di accoglimento della domanda, l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'art. 81, comma 4, lettera *b)*, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio della Unione europea.

Art. 92.

Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al comma 1 dell'art. 91 possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorità di controllo degli Stati interessati.

2. L'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale ha diritto di ottenere dalle altre autorità di controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto controllo.

Art. 93.

Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni

1. Le imprese alle quali sono state concesse le agevolazioni di cui all'art. 91, comma 1, debbono calcolare il margine di solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta dall'insieme delle loro sedi secondarie costituite negli Stati membri.

Art. 94.

Vigilanza sull'attuazione del programma di attività

1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'art. 83.

2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo all'esecuzione del programma di attività.

3. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività e allo statuto della società, nonché ogni variazione inerente alle persone indicate nell'art. 82, comma 1, lettera *a)*. Le variazioni apportate al programma di attività debbono essere approvate dall'ISVAP.

Art. 95.

Condizioni di esercizio dei rami infortuni e malattia

1. Le imprese autorizzate a praticare i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) nel territorio della Repubblica debbono conformarsi nell'esercizio degli stessi a quanto stabilito dal decreto legislativo danni, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 61 e 67.

Art. 96.

Determinazione delle tariffe. Comunicazione delle basi tecniche e delle condizioni di polizza

1. Le disposizioni contenute negli articoli 22 e 38, commi 1, 3 e 4, si applicano anche alle imprese di cui al presente titolo.

Art. 97.

Divieto per le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo di operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

1. È vietato alle imprese con sede legale in uno Stato terzo di esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nell'allegato I in regime di libertà di prestazione di servizi. La disposizione si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in altri Stati terzi di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.

2. È fatto divieto ai soggetti aventi il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese operanti in violazione di quanto disposto al comma 1. È altresì vietata qualsiasi forma di mediazione per la stipulazione di detti contratti.

Capo III

PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'ISVAP

Art. 98.

Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità

1. In caso di inosservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche e al margine di solvibilità da parte della sede secondaria di un'impresa di cui al presente titolo si applicano nei confronti della stessa, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 50, 51 e 53.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni sul margine di solvibilità da parte di un'impresa stabilita oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri, il cui stato di solvibilità è controllato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 91, l'ISVAP adotta nei confronti della sede secondaria di tale impresa situata nel territorio della Repubblica i provvedimenti di cui agli articoli 51 e 53, e ne dà comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui la sede secondaria ha dei beni.

3. Nell'adottare i provvedimenti di cui al comma 2 l'ISVAP può chiedere alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui la sede secondaria ha dei beni di vietarne la libera disponibilità, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di tali misure.

4. Se lo stato di solvibilità è controllato ai sensi dell'art. 91 dall'autorità di controllo di altro Stato membro, l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 spetta a detta autorità, la quale può avvalersi della facoltà prevista al comma 3 per i beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica.

Art. 99.

Revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria nei casi previsti dall'art. 54, comma 1.

2. La revoca dell'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria è disposta, su proposta dell'ISVAP, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti dall'art. 55.

3. La revoca dell'autorizzazione può altresì essere disposta:

a) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

b) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

4. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di cui al comma 1 deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. L'autorizzazione deve essere parimenti revocata quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia. In questi casi, la revoca deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

5. Si applicano altresì gli articoli 54, comma 2, e 56, rispettivamente in caso di decadenza e di revoca.

Art. 100.

Effetti della revoca dell'autorizzazione

1. Gli effetti della revoca dell'autorizzazione rilasciata per la sede secondaria sono disciplinati dall'art. 58.

2. L'ISVAP può consentire che un'impresa di cui al presente titolo ponga volontariamente in liquidazione la sua sede secondaria quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati nell'art. 99, comma 3, lettere *a)* e *b)*. In tal caso l'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso in cui alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta della sede secondaria.

Art. 101.

Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri

1. I provvedimenti adottati nei confronti delle imprese di cui al presente titolo, concernenti la revoca dell'autorizzazione, la dichiarazione della decadenza dall'autorizzazione, nonché la liquidazione coatta amministrativa e quelli previsti dall'art. 100 sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.

Capo IV

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art. 102.

Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi

1. Le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, nonché la compilazione della situazione patrimoniale e del resoconto speciale per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai documenti di cui all'art. 2435 del codice civile.

2. Si applicano altresì alle imprese di cui al comma 1 le disposizioni contenute nell'art. 61, comma 3.

3. Le imprese di cui al comma 1 debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 61, comma 2, relativamente alla situazione del margine di solvibilità della loro sede secondaria situata nel territorio della Repubblica. Esse debbono altresì attenersi alle predette disposizioni relativamente alla situazione del margine di solvibilità dell'insieme delle loro sedi secondarie situate all'interno dell'Unione europea, quando la vigilanza sullo stato di solvibilità delle stesse, ai sensi dell'art. 91, è esercitata dall'ISVAP.

4. Se un'impresa che esercita le attività indicate nell'allegato al decreto legislativo danni, direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con una sede secondaria di un'impresa di cui al presente titolo che esercita le attività previste dalla tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

Art. 103.

Certificazione del bilancio

1. Le imprese di cui al presente titolo debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 62, per quanto concerne la certificazione della situazione patrimoniale e del resoconto speciale di cui all'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 104.

Trasferimento di portafoglio

1. In caso di trasferimento volontario del portafoglio della sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, l'impresa cedente deve ottenere l'approvazione ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2.

2. Il trasferimento può essere effettuato:

a) ad un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non venga trasferito a favore di una sede secondaria situata in uno Stato terzo;

b) ad un'impresa avente la propria sede legale in uno Stato terzo, ma solo a condizione che il portafoglio ceduto venga trasferito a favore di una sede secondaria della stessa situata nel territorio della Repubblica.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera *a)*, l'impresa cessionaria deve soddisfare alle condizioni indicate all'art. 64, commi 3 e 6.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera *b)*, l'approvazione è subordinata alla verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. Nel caso che il controllo di solvibilità sia demandato all'autorità di controllo di altro Stato membro di stabilimento dell'impresa conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 91, tale verifica compete a detta autorità che ne rilascia attestazione.

5. Si applica, altresì, l'art. 64, commi 10 e 11.

Art. 105.

Altre norme applicabili

1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette alle disposizioni contenute nell'art. 57, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 98, nonché negli articoli 59, 63, 66, 67 e 68.

Capo V

DISPOSIZIONI SULLA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ E SULL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Art. 106.

Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo.

1. L'ISVAP informa la Commissione europea:

a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata ad imprese di nuova costituzione controllate da imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;

b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa che si trova nella situazione di cui al comma 1, lettera *a)*, la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla Commissione.

Art. 107.

Infrazioni al principio di reciprocità

1. L'ISVAP informa la Commissione delle difficoltà incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attività e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

2. Su decisione della Commissione, l'ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni saranno negate qualora le decisioni della Commissione siano prorogate dal Consiglio della Unione europea.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nell'Unione europea, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione.

4. L'ISVAP informa la Commissione, a richiesta:

a) di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa presentata da imprese di nuova costituzione controllate da altre imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;

b) di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Art. 108.

Legge applicabile ai contratti

1. I contratti sono regolati dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione è la Repubblica italiana.

2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975, presumendosi, ai fini della sua applicazione, che il contratto presenti il collegamento più stretto con lo Stato dell'obbligazione.

Art. 109.

Informativa del contraente

1. Le imprese operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, debbono comunicare al contraente, prima della conclusione del contratto, le informazioni figuranti nell'allegato II, punto *A*.

2. Al contraente debbono essere fornite per tutto il periodo di vigenza del contratto le informazioni elencate nell'allegato II, punto *B*.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione; esse debbono essere redatte in lingua italiana, salvo che il contraente non ne richieda la redazione in un'altra lingua.

4. L'ISVAP può prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato II, qualora ciò risulti necessario alla piena comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente.

5. Le imprese di cui ai titoli II e IV debbono altresì inserire nelle proposte, nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: «impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento dell'ISVAP» seguita dalla specificazione della data del provvedimento, nonché della data e del numero della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recante la pubblicazione dell'atto. Nel caso di più provvedimenti di autorizzazione è sufficiente indicare gli estremi del primo provvedimento.

Art. 110.

Sconti

1. Le imprese che esercitano le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, possono prevedere, per le assicurazioni stipulate da contraenti persone fisiche, sconti a carattere generale a condizione che le relative regole vengano dettagliatamente indicate quanto a misura e modalità applicative nella nota informativa per il contraente, di cui all'art. 109, in relazione alla tariffa interessata.

Art. 111.

Diritto di recesso del contraente

1. Il contraente può recedere da un contratto individuale rientrante nei rami I, II, III, IV e V del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso.

2. L'impresa deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.

3. La notifica del recesso da parte del contraente ha effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

4. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Art. 112.

Revocabilità della proposta

1. La proposta relativa ad un contratto di cui all'art. 111 è revocabile.

2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dalla notifica della revoca.

3. Dal rimborso sono escluse le spese di cui all'art. 111, comma 4.

TITOLO VI

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA.

Art. 113.

Abrogazioni

1. Il Titolo XIII, capi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 è abrogato.

2. La legge 22 ottobre 1986, n. 742, è abrogata, salvo quanto previsto all'art. 119 del presente decreto.

3. Il decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, è abrogato.

4. L'art. 12, comma 20, della legge 19 marzo 1993, n. 68, è abrogato.

Art. 114.

Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 20

1. Alla legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni)*. — *1.* Le imprese devono comunicare all'ISVAP, entro il termine di trenta giorni dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società, direttamente o per il tramite di società controllata o fiduciaria o per interposta persona, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente od indirettamente, comporti il controllo della società partecipata. Ai fini del controllo si tiene conto anche delle partecipazioni a titolo di pegno, usufrutto o deposito quando la detenzione inerisca all'esercizio del diritto di voto.

2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 deve altresì essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente, superi i limiti del cinque per cento del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale della società partecipata. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione già comunicata che abbiano comportato nuovamente il superamento dei predetti limiti.

3. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica alle imprese che assumano partecipazioni in società che esercitano la medesima attività»;

b) l'art. 9, comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese di assicurazione da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve essere comunicata per iscritto alle imprese e all'ISVAP entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 5 per cento del capitale dell'impresa, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute direttamente od indirettamente. Le successive variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato il medesimo limite percentuale o in ogni caso da quello nel quale la partecipazione si è ridotta entro il suddetto limite percentuale. Indipendentemente da tali limiti l'intendimento di effettuare le predette acquisizioni, sottoscrizioni, variazioni di partecipazione in misura tale da comportare il controllo dell'impresa deve essere preventivamente comunicato all'ISVAP».

c) nell'art. 10, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Autorizzazioni all'assunzione di partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate nel capitale di imprese di assicurazione»;

d) l'art. 10, comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese di assicurazione, da chiunque effettuate, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, quando comportino l'assunzione di una partecipazione qualificata, ovvero del controllo

dell'impresa, tenuto anche conto delle azioni o quote già possedute direttamente od indirettamente, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP., il quale deve pronunciarsi entro tre mesi dalla comunicazione. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di un'impresa di assicurazione»;

e) dopo l'art. 10, comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis*. Ai fini della presente legge si considera partecipazione qualificata il fatto di detenere in un'impresa di assicurazione, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque, in virtù di particolari accordi con l'impresa in cui è detenuta, la possibilità di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorché non dominante»;

f) l'art. 10, comma 4, è sostituito dal seguente:

«*4*. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro trenta giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo o di una partecipazione qualificata dell'impresa di assicurazione da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP»;

g) all'art. 11, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«*5*. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, determina con proprio decreto i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese di assicurazione, fissando i requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione; se questi soggetti sono persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, ultimo periodo»;

h) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il ritardo, la incompletezza o la erroneità delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9, 10 e 15, comma 1 comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione è raddoppiata se il ritardo è superiore a sessanta giorni.

2. L'omissione o il ritardo superiore a novanta giorni delle comunicazioni di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Qualora la omissione o il ritardo nelle comunicazioni di cui all'art. 15, comma 1 riguardi un atto da cui è derivato pregiudizio delle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. Alla condanna consegue la pubblicazione della sentenza, a spese dell'impresa, su almeno due quotidiani, di cui uno economico a diffusione nazionale.»;

i) l'art. 23 è abrogato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 115.

Requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori

1. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, le persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo in imprese soggette al presente decreto debbono possedere i seguenti requisiti:

a) avere svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzione di amministratore o di sindaco o di carattere direttivo in società od enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale o un fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire;

b) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, nonché per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle leggi in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni, ovvero non essere stati presidenti, amministratori con delega di poteri, direttori generali, sindaci o liquidatori di società od enti, nei settori assicurativo, creditizio o finanziario, che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti alla adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dalla adozione dei provvedimenti stessi.

2. Per gli organi collegiali i requisiti di cui al comma 1, lettera *a)*, devono essere posseduti da almeno un terzo dei componenti degli organi stessi.

Art. 116.

Certificazioni riguardanti residenti in altri Stati

1. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto ministeriale, i residenti in altri Stati possono produrre un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, altro documento equipollente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza.

2. Qualora nello Stato di residenza non sia previsto il rilascio del documento indicato al comma 1, lo stesso può essere sostituito da una dichiarazione giurata, ovvero, per gli Stati nei quali questa non sia prevista, da una dichiarazione resa dall'interessato ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato di residenza che rilascia un attestato facente fede del giuramento o della dichiarazione.

3. I documenti indicati nei commi 1 e 2 devono al momento della loro presentazione essere di data non anteriore a tre mesi.

Art. 117.

Deroghe alla disciplina in materia di capitale e di fondo di garanzia

1. Le imprese di cui al titolo II autorizzate ad esercitare le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono adeguare il proprio capitale o il proprio fondo di garanzia, se inferiore, ai livelli minimi prescritti dall'art. 10, commi 1 e 2, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le stesse imprese, se autorizzate ad esercitare anche uno o più rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono inoltre, entro il medesimo termine, adeguare il proprio capitale o il proprio fondo di garanzia, se inferiore, ai livelli minimi prescritti dall'art. 12, comma 1, di detto decreto.

3. Gli aumenti del capitale o del fondo di garanzia comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino alla concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale o il fondo di garanzia minimi stabiliti nel primo comma, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie ed alle imposte catastali nella misura fissa di lire un milione.

Art. 118.

Tariffe e condizioni di polizza approvate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. Le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad applicare le tariffe e le condizioni di polizza utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto senza necessità di alcuna comunicazione all'ISVAP. In caso di modifica delle predette tariffe e condizioni di polizza si applicano le disposizioni di cui all'art. 38.

Art. 119.

Norme in materia di calcolo e di copertura delle riserve tecniche

1. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad utilizzare i principi di calcolo vigenti a tale data, in deroga a quanto disposto dagli articoli 24 e 25.

2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute ai sensi degli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e degli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, a cedere all'INA una quota parte dei rischi assunti, provvedono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate a norma del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate anteriormente alla data di cessazione dell'obbligo di cui alle richiamate disposizioni, disposta dall'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito dalla legge 23 giugno 1994, n. 403. Apposite convenzioni da stipularsi tra le medesime imprese e con la CONSAP, da comunicarsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatoed all'ISVAP, provvedono a disciplinare i rapporti sorti in relazione alle predette cessioni legali.

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno termine fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera *a)*, e fino al 31 dicembre 1999 per conformarsi alle disposizioni previste dal comma 1, lettera *c)*, del medesimo articolo.

4. Le imprese di cui al titolo II, in deroga agli articoli 24 e seguenti, ove venga loro richiesto, determinano, rappresentano e localizzano le riserve tecniche inerenti alle obbligazioni assunte in Portogallo e Spagna fino al 31 dicembre 1995, ed in Grecia fino al 31 dicembre 1998, conformemente alle disposizioni vigenti in questi stessi Stati e sotto il controllo delle rispettive autorità.

5. Alle sedi secondarie situate in altri Stati membri appartenenti alle imprese di cui al titolo II si applica la disposizione prevista dal comma 1; le medesime imprese hanno termine fino al 31 dicembre 1999 per uniformare alle disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti gli attivi a copertura delle riserve tecniche costituite presso dette sedi secondarie anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Art. 120.

Forme pensionistiche complementari

1. In attesa dell'entrata in vigore nell'Unione europea di apposite disposizioni di coordinamento, alle imprese di cui agli articoli 49 e 70 è fatto divieto di stipulare convenzioni per la gestione di fondi pensione ai sensi dell'art. 6, commi 1, lettera *b)*, e 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché di istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione dei fondi pensione aperti di cui all'art. 9 dello stesso decreto.

Art. 121.

Provvedimenti amministrativi vigenti

1. Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, continua ad applicarsi il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato in data 10 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1991, n. 161, recante «Determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo per l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o di quote di imprese o enti assicurativi».

2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'ISVAP previsti dall'art. 29, continua ad applicarsi il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 settembre 1988, recante «Determinazione delle quote massime di investimento delle riserve tecniche in specifiche attività relative alle imprese che esercitano le assicurazioni private sulla vita».

3. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'ISVAP previsti dall'art. 61, comma 2, continuano ad applicarsi i decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 giugno 1988, recanti rispettivamente «Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazioni sulla vita ai sensi dell'art. 65, secondo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742» e «Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazioni sulla vita ai dell'art. 65, secondo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742 per gli enti e le imprese indicati all'art. 30, primo comma, della predetta legge n. 742».

Art. 122.

Imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. Le autorizzazioni concesse alle imprese di cui al titolo II anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'esercizio delle attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I nel territorio della Repubblica sono valide anche per operare negli altri Stati membri e negli Stati terzi, fermo l'obbligo per le imprese di conformarsi alle disposizioni di cui al titolo II, capo IV, se non già espressamente abilitate ad operare all'estero.

2. In caso di esercizio dell'attività assicurativa all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese, se non espressamente abilitate, debbono soddisfare l'obbligo di cui al comma 1 entro il 30 giugno 1995.

Art. 123.

Imprese operanti in regime di stabilimento anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. Le sedi secondarie delle imprese di cui ai titoli III e IV autorizzate ad esercitare le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I nel territorio della Repubblica anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che siano in attività a quest'ultima data, possono continuare a svolgere la loro attività nei rami previsti dall'autorizzazione, conformemente alle disposizioni del presente decreto.

Art. 124.

Imprese operanti in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. Le imprese che fino alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno operato in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica in base al decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, possono:

a) se autorizzate ad operare in base all'art. 13 di quest'ultimo decreto, continuare la loro attività nei rami previsti dall'autorizzazione, conformemente alle disposizioni del presente decreto;

b) se abilitate esclusivamente in base all'art. 12 dello stesso decreto legislativo, estendere la loro attività, previa comunicazione ai sensi dell'art. 70 del presente decreto, alla stipulazione di contratti su loro propria iniziativa nell'ambito dei rami già praticati.

Art. 125.

Cessione dei rischi in riassicurazione

1. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.

Art. 126.

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea

1. L'ISVAP rende noto, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il controvalore in lire italiane dell'ECU da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno, ai fini dell'applicazione del presente decreto. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'ECU in tutte le monete dell'Unione europea.

Art. 127.

Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle

assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima delle sanzioni di cui ai predetti articoli è raddoppiata.

Art. 128.

Altre disposizioni applicabili

1. Le disposizioni previste dall'art. 67 del testo unico le leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959 n. 449 e successive modifiche si applicano esclusivamente alle imprese di cui ai titoli II e IV del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 119 e 120 del testo unico richiamato al comma 1 si intendono riferite ai depositi effettuati su disposizione dell'ISVAP secondo quanto previsto dall'art. 53 del presente decreto. La disposizione di cui all'art. 121 del predetto testo unico non si applica all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA s.p.a..

Art. 129.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO I

TABELLA

A) Classificazione per ramo

I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana.

II - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità.

III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento.

IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lettera *d)*, della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.

V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del presente decreto.

VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

B) Assicurazioni complementari

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai punti I, II o III della lettera *A)* può con i relativi contratti garantire, in via complementare, i rischi di danni alla persona.

ALLEGATO II

NOTA INFORMATIVA PER I CONTRAENTI

A) Informazioni precontrattuali

Informazioni relative all'impresa	Informazioni relative al contratto
a. 1 Denominazione sociale, forma giuridica	a. 4 Definizione di ciascuna garanzia ed opzione
a. 2 Nome dello Stato membro dove è stabilita la sede legale ed eventualmente la sede secondaria con la quale sarà concluso il contratto	a. 5
a. 6	a. 7 Durata del contratto
Modalità di scioglimento del contratto	Modalità e durata di versamento dei premi
a. 3 Indirizzo della sede legale ed eventualmente della sede secondaria con la quale sarà concluso il contratto	a. 8
a. 9 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	Indicazione del valore di riscatto e del valore interamente pagato, nonché della natura delle relative garanzie
	a. 10 Informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate
	a. 11 Elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile
	a. 12 Indicazioni sulla natura delle attività a copertura delle obbligazioni nei contratti a capitale variabile

Informazioni relative all'impresa	Informazioni relative al contratto
	a. 13 Modalità d'esercizio del diritto di recesso
	a. 14 Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile al contratto
	a. 15 Regole relative all'esame dei reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari, in merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami
	a. 16 L'indicazione che al contratto si applica la legge italiana, in caso di mancata scelta delle parti; per il caso di scelta, la legislazione che l'impresa propone di scegliere.
	a. 17 L'indicazione che il contratto è redatto in lingua italiana, in caso di mancata scelta; per il caso di scelta, la lingua che l'impresa propone di scegliere.
	a 18 Misure e modalità di eventuali sconti.

B) Informazioni in corso di contratto

Informazioni relative all'impresa	Informazioni relative al contratto
b. 1 Qualsiasi variazione della denominazione sociale, della forma giuridica o dell'indirizzo della sede legale e, se del caso, della sede secondaria con la quale è stato concluso il contratto	b. 2 Tutte le informazioni relative ai punti da a. 4 ad a. 12 del punto *A)*, in caso di modifica del contratto o della legislazione applicabile
	b. 3 Informazioni annuali sulla situazione della partecipazione agli utili.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1993. L'art. 17 così recita:

«Art. 17 *(Assicurazione vita: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/96/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà prevedersi l'obbligo delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai principi attuariali, della comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che ciò possa costituire una condizione preliminare per l'esercizio delle loro attività;

b) dovrà prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) l'approvazione degli statuti, nonché la facoltà per tale istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;

c) dovrà prevedersi la possibilità per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;

d) dovrà prevedersi, nel caso del trasferimento di tutto o parte del portafoglio dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, il diritto del contraente di recedere dal contratto quando il trasferimento avvenga da una impresa avente sede legale in Italia ad una impresa avente sede legale in un altro Stato membro, nonché quando l'impresa cessionaria non sia stabilita in Italia;

e) sarà prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attività per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione;

f) dovrà prevedersi la possibilità, per le imprese autorizzate ad esercitare l'attività nei rami vita, di essere autorizzate all'esercizio nei rami infortuni e malattia e, per le imprese autorizzate ad esercitare unicamente l'attività nei rami infortuni e malattia, la possibilità di essere autorizzate anche all'esercizio dei rami vita;

g) dovrà prevedersi che le imprese autorizzate ad esercitare i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita e che le attività relative ai rischi infortuni e malattia siano disciplinate, per quanto concerne le regole per la liquidazione dell'impresa, dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita;

h) sarà prevista la possibilità, su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di Paesi terzi;

i) dovrà prevedersi la facoltà per le imprese di investire le attività a copertura delle riserve tecniche negli attivi indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del paragrafo 1 dell'art. 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa, prevedendo altresì opportune garanzie per i prestiti, nonché fissando, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, i limiti massimi per le singole categorie di investimenti; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; prevedere, infine, la possibilità che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facoltà di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;

l) dovrà prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facoltà, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;

m) sarà regolamentata la possibilità per le imprese di non applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, nonché di derogare alle regole della congruenza per la copertura delle riserve tecniche, in particolare delle riserve matematiche, ove l'applicazione delle stesse regole comporti che l'impresa debba detenere attività in una valuta per un importo non superiore al 7 per cento delle attività esistenti in altra valuta;

n) verrà previsto che, qualora un impegno debba essere rappresentato da attività espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo sia considerato rispettato qualora tali attività siano espresse in ECU;

o) verranno regolamentati i casi di non applicazione del diritto di recesso in funzione della durata del contratto e della tutela del contraente;

p) sarà previsto che l'ISVAP possa imporre la trasmissione, da parte delle imprese, di informazioni supplementari al contraente, se necessarie alla comprensione degli elementi essenziali del contratto;

q) sarà prevista la possibilità per l'ISVAP di esigere, per ogni impresa operante sul territorio della Repubblica, la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e degli altri documenti che essa intenda applicare, senza che costituisca per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività;

r) verrà previsto che le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino alla data del 27 novembre 1992 la percentuale prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera *a)*, della direttiva si conformino a tale disposizione entro il 31 dicembre 1998».

— La direttiva 92/96/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 360 del 9 dicembre 1992.

— La direttiva 79/267/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 63 del 13 marzo 1979.

— La direttiva 90/619/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 330 del 29 novembre 1990.

Note all'art. 1:

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90, reca attuazione della direttiva 82/627/CEE relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa. L'art. 1 così recita:

«Art. 1. — 1. L'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo stabilito dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. — Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata o in una società estera in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione è determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche: delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto portano a conoscenza del pubblico, con modalità stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, ogni variazione superiore al cinque per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con diritto di voto.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello, approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute;

3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;

4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtù di un accordo.

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le società e la borsa può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facoltà della Commissione nazionale per le società e la borsa di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, la società che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo avere ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".».

— La direttiva 93/22/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 141 dell'11 giugno 1993. L'art. 1, punto 13 così recita:

«13. "mercato regolamentato": il mercato degli strumenti finanziari di cui all'allegato, sezione B;

— che sia iscritto nell'elenco di cui all'art. 16 redatto dallo Stato membro che è lo Stato membro d'origine ai sensi dell'art. 1, punto 6, lettera *c)*;

— che funzioni regolarmente;

— che sia caratterizzato dal fatto che le disposizioni, elaborate o approvate dalle autorità competenti, definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato nonché, qualora sia applicabile la direttiva 79/279/CEE, le condizioni di ammissione alla quotazione fissate dalla stessa e, qualora la direttiva 79/279/CEE non sia applicabile, le condizioni che questi strumenti finanziari devono soddisfare per poter essere effettivamente negoziati sul mercato;

— che prescriva il rispetto di tutti gli obblighi di dichiarazione e di trasparenza prescritti in applicazione degli articoli 20 e 21».

— La direttiva 92/44/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 228 dell'11 agosto 1992.

Nota all'art. 3:

— Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, reca approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. L'art. 13-*bis* comma 1, lettera *d)*, così recita:

«1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) - c) (Omissis);

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art.433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a un milione di lire per ciascuna di esse».

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, reca il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

Note all'art. 5:

— L'art. 2325 del codice civile così recita:

«Art. 2325 *(Nozione).* — Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni».

— L'art. 2514 del codice civile così recita:

«Art. 2514 *(Società cooperative a responsabilità limitata).* — Nelle Società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni.

L'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimeno della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541».

— L'art. 2546 del codice civile così recita:

«Art. 2546 *(Nozione).* — Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nella mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2548».

Nota all'art. 7:

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, reca disciplina delle tasse e delle concessioni governative. L'art. 66 della tariffa, come modificata con D.M. 20 agosto 1992 è così formulato:

«Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
66	1. Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita e contro i danni, nonché delle altre operazioni previste dalle leggi in materia assicurativa (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742):		
	a) per le imprese nazionali e dei Paesi appartenenti negli Stati della Comunità economica europea .	6.000.000	
	b) per le imprese di altri Stati esteri	12.000.000	
	2. Autorizzazione ad estendere l'attività ad altri rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto aumento del capitale o del fondo di garanzia (decreto n. 449 del 1959 e leggi n. 295 del 1978 e n. 742 del 1986)	4.000.000»	

Nota all'art. 11:

— Il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, reca provvedimenti per la cooperazione. L'art. 24, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, così recita:

«Art. 24. — Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di quattro milioni.

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila.

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'art. 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto».

Note all'art. 26:

— La direttiva 89/647/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 386 del 30 dicembre 1989.

— La legge 13 gennaio 1994, n. 43 disciplina le cambiali finanziarie.

— La direttiva 79/267/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 63 del 13 marzo 1979. L'art. 8 così recita:

«Art. 8. — 1. Ogni Stato membro esige che le imprese che si costituiscono nel suo territorio e richiedono l'autorizzazione:

a) adottino una delle forme seguenti:

— per quanto riguarda il Regno del Belgio:
"société anonyme" "naamloze vennotschap", "société en commandite par actions" "vennootschap bij wijze van geldschieting cp aandelen", "association d'assurance mutuelle", "onderlinge verzekeringsmaatschappij", "société coopérative" "coöperatieve vennootschap";

— per quanto riguarda il Regno di Danimarca:
"aktieselskaber", gensidige selskaber";

— per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania:
"Aktiengesellschaft" "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "öffentlich-reclitliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen";

— per quanto riguarda la Repubblica Francese:
"société anonyme", "société à forme mutuelle à cotisations fixes", "société à forme tontinière";

— per quanto riguarda l'Irlanda:
"incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts" et "societies registered under the Friendly Societies Acts";

— per quanto riguarda la Repubblica italiana:
società per azioni, società cooperativa, mutua di assicurazione e gli istituti di diritto pubblico di cui all'articolo 1883 del codice civile;

— per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo:
"société anonyme", "société en commandite par actions", "association d'assurances mutuelles", "société coopérative";

— per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi:
"naamloze vennootschap", "onderlinge waarborgmaatschappij";

— per quanto riguarda il Regno Unito:
"incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts", "societies registered under the Friendly Societies Acts", l'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

Gli Stati membri possono inoltre autorizzare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma riconosciuta dal diritto pubblico o suo equivalente, purché lo scopo di tali enti sia quello di svolgere attività assicurativa a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato;

b) limitino il loro oggetto sociale alle attività previste dalla presente direttiva e alle operazioni che direttamente ne derivano ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale;

c) presentino un programma di attività conforme all'art. 9;

d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all'art. 20, paragrafo 2.

2. L'impresa che sollecita l'autorizzazione per l'estensione della propria attività ad altri rami, o, nel caso previsto all'art. 6, paragrafo 2, lettera *d)*, ad un'altra parte del territorio, deve presentare un programma di attività conforme all'art. 9 per quanto riguarda questi altri rami o quest'altra parte del territorio.

Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del minimo del margine di solvibilità di cui all'art. 19 e che possiede il fondo di garanzia di cui all'art. 20, paragrafi 1 e 2.

3. L'attuale coordinamento non osta a che gli Stati membri applichino disposizioni che prevedono la necessità di una qualifica tecnica dei dirigenti, né a che richiedano l'approvazione dello statuto, delle condizioni generali e speciali dei contratti, delle basi tecniche, specie per il calcolo delle tariffe e delle riserve di cui all'art. 17, e di qualsiasi altro documento necessario al normale esercizio del controllo.

4. Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessità economiche del mercato».

Nota all'art. 27:

— L'art. 2423-*bis* del codice civile così recita:

«Art. 2423-*bis* *(Principi di redazione del bilancio)*. — Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico».

Note all'art. 29:

— La direttiva 85/611/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 375 del 31 dicembre 1985.

— Per la direttiva 89/647/CEE vedi nota all'art. 26.

Nota all'art. 31:

— L'art. 2421 del codice civile così recita:

«Art. 2421 *(Libri sociali obbligatori)*. — Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle oggligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo se questo esiste;

7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni.

I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio e annualmente vidimati in ogni foglio e annualmente vidimati a norma degli articoli 2215 e 2216».

Nota all'art. 33:

— L'art. 2424 del codice civile così recita:

«Art. 2424 *(Contenuto dello stato patrimoniale)*. — Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I - *Immobilizzazioni immateriali:*

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

II - *Immobilizzazioni materiali:*

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - *Immobilizzazioni finanziarie*, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) altre imprese.

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri.

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni *(B)*.

C) Attivo circolante:

I - *Rimanenze:*

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale.

II - *Crediti*, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso altri.

Totale.

III - *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:*

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;

6) altri titoli.

Totale.

IV - *Disponibilità liquide:*

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante *(C)*.

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:

I - *Capitale.*

II - *Riserva da sopraprezzo delle azioni.*

III - *Riserve di rivalutazione.*

IV - *Riserva legale.*

V - *Riserva per azioni proprie in portafoglio.*

VI - *Riserve statutarie.*

VII - *Altre riserve, distintamente indicate.*

VIII - *Utili (perdite) portati a nuovo.*

IX - *Utile (perdita) dell'esercizio.*

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte;

3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori;

7) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) debiti verso imprese controllate;

9) debiti verso imprese collegate;

10) debiti verso controllanti;

11) debiti tributari;

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».

Nota all'art. 39:

— La legge 9 gennaio 1991, n. 20, reca integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi. L'art. 10, comma 3, così recita: «3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea».

Note all'art. 50:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. L'art. 75 così recita:

«Art. 75 *(Risoluzione)*. — I contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico o alle quali sia fatto divieto di assumere nuovi affari ai sensi dell'art. 70 sono risoluti, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di una rata successiva.

La denuncia deve essere comunicata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale si intendono far decorrere gli effetti».

— Il R.D. 4 gennaio 1925, n. 631 reca il regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private. Gli articoli 114 e 115 così dispongono:

«Art. 114. — Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare debbono limitare la propria attività alla gestione dei contratti in corso: è perciò ad esse vietata la stipulazione di nuovi contratti e la rinnovazione di quelli esistenti.

I contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati nel Regno presso le imprese alle quali sia fatto il divieto di assumere nuovi affari sono risoluti, nonostante qualunque patto in contrario, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di rate successive. La denuncia dovrà essere notificata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale il contraente intende che decorrano gli effetti».

«Art. 115. — Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare, in un periodo di tempo, non superiore a sei mesi, che sarà stabilito dal Ministero dell'economia nazionale, anche per le imprese cui sia stato fatto il divieto di operare anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento, debbono provvedere a rimuovere le cause per le quali fu pronunciato il divieto o mettersi in liquidazione secondo le norme del codice di commercio.

Quando sia trascorso il termine predetto senza che l'impresa abbia provveduto ai termini del comma precedente, essa sarà messa in liquidazione a norma degli articoli 92, 96 e 104 del presente regolamento, senza pregiudizio di ogni altra eventuale azione a carico dell'impresa, nonché di amministratori, rappresentanti legali e direttori, ai sensi delle disposizioni del decreto legge, del presente regolamento o di altre leggi».

Note all'art. 53:

— Per il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, vedi nota precedente. L'art. 27 così dispone:

«Art. 27. — I titoli di cui all'articolo precedente debbono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di emissione, salvo quanto è disposto nel terzo comma del presente articolo. La polizza o la ricevuta di deposito deve contenere dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati le cui polizze di assicurazione fanno parte del portafoglio italiano.

Nessun mutamento nei titoli depositati può essere effettuato se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale.

Le imprese sono esonerate dall'obbligo del deposito di cui al primo comma del presente articolo, quando si tratti di titoli nominativi sui quali, dall'ente che ha emesso i titoli medesimi, sia apposta dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati.

Le annualità di cui al n. 3 dell'articolo precedente, sono vincolate mediante dichiarazione autentica delle imprese notificata ai Ministeri nei cui bilanci sono iscritte le somme corrispondenti. Ricevuta tale notificazione, i Ministeri disporranno che l'importo delle quote di capitale comprese in dette annualità sia versato alla Cassa depositi e prestiti, la quale provvederà al reimpiego nei titoli di cui ai nn. 1 e 2 del precedente art. 26 su indicazione dell'impresa interessata o, in mancanza di tale dichiarazione, di ufficio. Le annualità potranno essere invece liberamente pagate alle imprese quando queste provino, con dichiarazione del Ministero dell'economia nazionale, che le attività vincolate sono sufficienti a coprire le riserve matematiche.

Il Ministero dell'economia nazionale, previa verificazione della libera proprietà del fondo o del credito, promuove con proprio decreto la iscrizione di ipoteca sui beni immobili, e, pei mutui ipotecari, la annotazione di vincolo, ai termini dell'art. 1994 del codice civile in margine all'iscrizione dell'ipoteca stabilita a garanzia dei mutui stessi.

I depositi in numerario ai termini del numero 7 del precedente art. 26 debbono essere eseguiti presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso istituti di credito o casse di risparmio ordinarie o postali; sul documento restituito all'impresa, comprovante il deposito, deve essere inscritta, da parte dell'Istituto depositario, la dichiarazione del vincolo e l'obbligazione di non effettuare qualsiasi restituzione se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale».

Note all'art. 54:

— Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, disciplina il fallimento, il concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Gli articoli 195 e 202 così recitano:

«Art. 195 *(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa).* — Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore.

Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'art. 2.

Il tribunale provvde d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di una impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici».

«Art. 202 *(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza).* — Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto».

Note all'art. 61:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. Gli articoli 55, 56 e 61 così recitano:

«Art. 55 *(Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio).* — L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente testo unico ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

In deroga all'art. 2364 del codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine può essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero dell'industria e del commercio su domanda delle società interessate».

«Art. 56 *(Modelli di bilancio e relativa presentazione)*. — Il bilancio, compilato in conformità ai modelli di cui al successivo comma, e gli altri documenti indicati dall'art. 2435 del codice civile, debbono essere presentati al Ministero dell'industria e del commercio, nel termine di un mese dalla loro approvazione.

I modelli di bilancio sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio. Le modificazioni hanno effetto dall'esercizio successivo a quello della emanazione del relativo decreto».

«Art. 61 *(Libri e registri contabili)*. — Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nazionali ed estere, oltre i libri e scritture obbligatori stabiliti dal codice civile e da leggi speciali, debbono tenere i libri e i registri ausiliari stabiliti dal regolamento, agli effetti del controllo sul bilancio.

Presso le imprese nazionali di assicurazione sulla vita e presso la rappresentanza delle imprese estere che esercitano l'assicurazione medesima deve essere tenuta una contabilità speciale, per le assicurazioni appartenenti al portafoglio italiano e tutto il materiale tecnico e statistico, relativo a queste assicurazioni, necessarie ai fini del controllo prescritto dal presente testo unico».

— L'art. 2435 del codice civile così recita:

«Art. 2435 *(Pubblicazione del bilancio)*. — Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per azioni e a responsabilità limitata».

— Per l'art. 2421 del codice civile vedi nota all'art. 31.

Note all'art. 62:

— Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, reca attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera *a)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216 concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa. L'art. 8 così recita:

«Art. 8 *(Albo speciale delle società di revisione)*. — 1. La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-*bis* e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le società che rispondono ai seguenti requisiti:

a) oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende;

b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili;

d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili;

e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

3. Per l'iscrizione nell'albo le società devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività sociale.

4. Le società costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purché ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-*bis* e 9.

5. Le società costituite all'estero iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attività di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.

6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. È inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo.

7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facoltà di cancellazione dall'albo».

— Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 15 e 16 del medesimo decreto così recitano:

«Art. 1 *(Controllo della contabilità e della valutazione del patrimonio sociale)*. — Nelle società con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio delle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale sono attribuite a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dal successivo art. 8. La società di revisione provvede, altresì, alla certificazione del bilancio ai sensi del successivo art. 4, nonché alla certificazione del bilancio consolidato, se sussiste l'obbligo della sua redazione. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle indicate nell'art. 2426, n. 5, dello stesso codice.

La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli informando il collegio sindacale dei fatti che ritiene censurabili, per gli adempimenti di competenza del collegio stesso a norma del secondo comma dell'art. 2408 del codice civile.

Le relazioni di certificazione, i pareri espressi e gli accertamenti eseguiti dalla società di revisione devono risultare da apposito libro, da tenersi, a cura della stessa, nella sede della società alla quale si riferiscono. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile.

Alla società di revisione si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 2407 del codice civile».

«Art. 2 *(Conferimento o revoca dell'incarico alla società di revisione)*. — Nelle società con azioni quotate in borsa il conferimento dell'incarico a una società di revisione è deliberato dall'assemblea, che deve essere convocata a tal fine almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico in corso. Nelle società in accomandita per azioni, alla deliberazione di conferimento dell'incarico si applica l'art. 2469 del codice civile.

Qualora l'assemblea non sia stata convocata nel termine indicato nel comma precedente o la deliberazione non sia stata adottata, la Commissione nazionale per le società e la borsa provvede, d'ufficio, al conferimento dell'incarico.

In caso di prima ammissione delle azioni alla quotazione di borsa la negoziazione non può aver inizio fino a quando l'incarico non sia stato conferito e la società di revisione non sia stata immessa nell'esercizio delle funzioni. Qualora la Commissione abbia richiesto la presentazione di un bilancio certificato in allegato alla domanda di ammissione delle azioni alla quotazione di borsa, il controllo contabile continua a essere svolto dalla società che ha certificato il bilancio sino a quando l'assemblea non abbia provveduto al conferimento dell'incarico. Se le azioni sono state ammesse d'ufficio alla quotazione in borsa a norma dell'art. 3, lettera *d)*, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, l'incarico deve essere conferito entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione e la certificazione del bilancio è effettuata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui è stata disposta l'ammissione. Si applica la disposizione del secondo comma.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito alla stessa società solo dopo il decorso di cinque esercizi.

L'assemblea o la Commissione, nel conferire l'incarico, determina il corrispettivo spettante alla società di revisione secondo criteri generali fissati dalla stessa Commissione.

Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico la relativa deliberazione deve essere trasmessa per l'approvazione alla Commissione, corredata delle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza della società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'art. 3 ad eccezione di quelle del n. 4). La Commissione, entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione, può negare l'approvazione qualora accerti l'esistenza di una delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'art. 3 o qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non sia tecnicamente idonea ad assumerlo. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione.

Anche prima della scadenza del triennio, l'assemblea può revocare l'incarico alla società di revisione quando ricorra una giusta causa, provvedendo con la stessa deliberazione a conferire l'incarico ad altra società di revisione. La Commissione, sentita la società revocata, può negare l'approvazione della deliberazione entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione medesima. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scandenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Le funzioni di controllo continuano a essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione dell'assemblea non sia divenuta efficace. Se la Commissione abbia negato l'approvazione della deliberazione limitatamente al conferimento del nuovo incarico, il relativo provvedimento deve essere notificato ai sensi e per gli effeti del successivo nono comma.

L'art. 2409 del codice civile si applica anche nel caso di fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri della società di revisione.

La Commissione dispone d'ufficio, sentita la società di revisione, la revoca dell'incarico quando rilevi l'esistenza di alcuna delle cause che avrebbero comportato il diniego della sua approvazione. Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l'assemblea non sia stata convocata o la deliberazione non sia stata adottata provvede d'ufficio la Commissione. Le funzioni di controllo continuano ad essere esercitate dalla società fino a quanto la deliberazione dell'assemblea di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento d'ufficio della Commissione.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel sesto, settimo e nono comma del presente articolo, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione, gli amministratori devono provvedere al deposito della deliberazione di conferimento o di revoca dell'incarico, per l'iscrizione nel registro delle imprese ed entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione devono chiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni a responsabilità limitata.

I provvedimenti della Commissione di cui al secondo e nono comma devono, entro quindici giorni dalla data della loro comunicazione alla società, essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori, i quali devono altresì richiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata entro trenta giorni dall'iscrizione».

«Art. 3. *(Incompatibilità)*. — L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;

2) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

3) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incario;

4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società.

I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico a norma dell'art. 2 non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l'incarico, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione.

Il divieto di cui al quarto comma dell'art. 2372 del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società stessa».

«Art. 5 *(Deposito e pubblicazione del bilancio)*. — Il bilancio delle società con azioni quotate in borse deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, con gli allegati di cui al terzo comma dell'art. 2429 del codice civile e con la relazione della società di revisione, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il collegio sindacale, tenuto conto della relazione della società di revisione, può formulare, riferendone direttamente in assemblea, eventuali osservazioni e proposte in aggiunta a quelle contenute nella relazione di cui all'art. 2429 del codice civile.

La relazione della società di revisione è depositata in allegato al bilancio a norma dell'art. 2435 del codice civile.

Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata».

«Art. 6 *(Effetti della certificazione del bilancio)*. — In deroga agli artt. 2377, secondo comma, e 2379 del codice civile, la deliberazione dell'assemblea che approva il bilanci certificato dalla società di revisione può essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, o cento milioni di lire in valore nominale se il capitale sociale è superiore a due miliardi di lire.

L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

Le società soggette a controllo contabile a norma del presente decreto debbono allegare alla dichiarazione dei redditi anche copia della relazione di certificazione del bilancio, di cui all'art. 4 secondo comma, o della relazione di cui all'art. 4, terzo comma. In caso di omessa allegazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

«Art. 12 *(Responsabilità civile)*. — Le persone che hanno sottoscritto la relazione di certificazione e i dipendenti che abbiano effettuato le operazioni di controllo contabile, sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società assoggettata a revisione e dei terzi».

«Art. 14 *(Falsità nella certificazione dei bilanci o in relazioni, comunicazioni o dichiarazioni)*. — Gli amministratori della società di revisione che nella certificazione del bilancio attestano il falso o che nelle relazioni o in altre comunicazioni o dichiarazioni, relative alla società assoggettata a revisione, espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero o nascondono o alterano, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni».

«Art. 15 *(Divulgazione di notizie riservate)*. — Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che si servono, a profitto proprio o altrui, di notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.

Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società stessa, con la reclusione fino a un anno.

I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della società cui si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate».

«Art. 16 (*Prestiti e garanzie della società e compensi illegali*). — Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire ottocentomila.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che percepiscono in proprio favore, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire quattrocentomila. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione che hanno corrisposto il compenso non dovuto».

— La legge 9 febbraio 1942, n. 194, reca disciplina giuridica della professione di attuario.

Note all'art. 63:

— Il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, vedi nota all'art. 50. L'art. 129 così recita:

«Art. 129. — Quando risultino polizze di assicurazione che non siano regolarmente registrate, gestite e contabilizzate presso le sedi o rappresentanze italiane agli effetti della determinazione delle riserve e delle cauzioni prescritte dal decreto legge, l'assicurato ha sempre diritto di richiedere l'annullamento del contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o personalmente ritirando ricevuta. L'assicurato ha diritto di ripetere dalle imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati».

— Per il d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 50.

Note all'art. 64:

— La direttiva 73/239/CEE è pubblicata in GUCE L 228 del 16 agosto 1973. GLi articoli 6 e 7 così recitano:

«Art. 6. — 1. Ciascun stato membro subordina ad autorizzazione amministrativa l'accesso all'attività assicurativa diretta sul proprio territorio.

2. Quest'autorizzazione dev'essere richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato da:

a) l'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di tale Stato;

b) l'impresa la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro e che apre una succursale o un'agenzia nel territorio dello Stato membro interessato;

c) l'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione prevista alla lettera *a)* o alla lettera *b)*, estende sul territorio di questo Stato le sue attività ad altri rami;

d) l'impresa che, avendo ottenuto conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, l'autorizzazione per una parte del territorio nazionale, estende la sua attività al di fuori di detta parte.

3. Gli Stati membri non subordinano a un deposito o ad una cauzione il rilascio dell'autorizzazione».

«Art. 7. — 1. L'autorizzazione è valida per l'intero territorio nazionale, a meno che, nella misura in cui la legislazione nazionale lo permette, il richiedente domandi l'autorizzazione di esercitare la propria attività soltanto in una parte del territorio nazionale.

2. L'autorizzazione è concessa per ramo. Essa copre l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi che rientrano in detto ramo quali sono previsti al punto A dell'allegato.

Tuttavia:

a) ogni Stato membro ha facoltà di concedere l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati nel punto B dell'allegato, dandole la denominazione corrispondente ivi prevista;

b) l'autorizzazione concessa per un ramo o per un gruppo di rami è valida anche per la garanzia dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste al punto C dell'allegato;

c) fino a coordinamento ulteriore, che dovrà intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, la Repubblica federale di Germania può mantenere il divieto di cumulare sul suo territorio l'assicurazione malattia, l'assicurazione crediti e cauzione o l'assicurazione tutela giuridica, sia tra loro, sia con altri rami».

L'art. 2112 del codice civile così recita:

«Art. 2112 (*Trasferimento dell'azienda*) — In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.

Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda».

Nota all'art. 66:

— Per il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, vedi nota all'art. 54. L'art. 194, comma 2, così recita: «Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213».

— La legge 12 agosto 1982, n. 576, reca la riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

Note all'art. 67:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. L'art. 88 così recita:

«Art. 88. (*Trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione*). — Con i decreti presidenziali di liquidazione delle imprese e degli enti sottoposti alle norme del presente testo unico si può, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 83, disporre che il commissario liquidatore provveda, con apposita convenzione, al trasferimento di ufficio del portafoglio a imprese in regolare esercizio negli stessi rami aventi capitali e riserve tecniche non minori del doppio di quelli dell'impresa o dell'ente posto in liquidazione e sempreché sussistano le garanzie volute dal presente testo unico e dal regolamento nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall'impresa in seguito alla cessione.

La convenzione deve essere stipulata con l'impresa che offra le migliori condizioni e deve essere approvata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del commissario liquidatore.

Il trasferimento di portafoglio assicurativo in base a convenzioni approvate e pubblicate, ai sensi del precedente comma, non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

I rischi inerenti ai contratti come sopra trasferiti sono a carico dell'impresa cessionaria a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati, i contratti di assicurazoine in corso non possono; salvo patto contrario, essere disdetti dall'impresa cessionaria. Qualora questa proceda, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della convenzione e con preavviso di almeno trenta giorni, a notificare la disdetta di contratti di singoli assicurati, con decorrenza dalla successiva scadenza di premio, i medesimi assicurati possono, a loro volta, disdire tutti i contratti di assicurazione contro i danni stipulati con la cessionaria o con la cedente».

— Per il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, vedi nota all'art. 54. L'art. 111, comma 1, così recita:

«Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa».

— Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1957, n. 39, reca modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Note all'art. 68:

— Per il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, vedi nota all'art. 54. L'art. 213, commi 2 e 3, così recita:

«Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del Tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile.

Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso degli artt. 2456 e 2457 del codice civile».

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 50.

Nota all'art. 69:

— Per la direttiva 79/267/CEE vedi nota all'art. 26. Gli articoli 19 e 20 così recitano:

«Art. 19. — Fatto salvo l'art. 20, il minimo del margine di solvibilità è determinato come segue secondo i rami esercitati:

a) per le assicurazioni di cui all'art. 1, punto 1, lettere *a)* e *b)*, diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'articolo 1, punto 3, tale minimo deve essere pari alla somma dei due risultati seguenti:

primo risultato: il numero che rappresenta un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche di cui sopra; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85%;

secondo risultato: per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi il numero che rappresenti un'aliquota dello 0,3% di tali capitali presi a carico dall'impresa è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%;

per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata è pari allo 0,1%; per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15%;

b) per le assicurazioni complementari di cui all'art. 1, punto 1, lettera *c)*, tale minimo deve essere pari al risultato del calcolo seguente:

si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi;

si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio;

si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di unità di conto, la seconda comprendente l'eccedenza, le aliquote del 18% e del 16% sono calcolate rispettivamente su tali quote e sono sommate.

La somma così ottenuta si moltiplica per il rapporto, riferito all'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo aver detratto, nelle operazioni di riassicurazione, le cessioni e le retrocessioni e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore a 50%.

Nel caso dell'associazione di assicuratori nota come Lloyd's, il calcolo del margine di solvibilità è effettuato partendo dai premi netti; questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo è fissato annualmente e determinato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici più recenti concernenti in particolare le commissioni versate. Tali elementi, nonché il calcolo effettuato, sono comunicati alle autorità di controllo dei paesi nel cui territorio il Lloyd's è stabilito;

c) per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, comprese nell'art. 1, punto 1, lettera *d)*, e per le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 1, punto 2, lettera *b)*, tale minimo deve essere pari ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera *a)*, primo risultato, del presente articolo;

d) per le operazioni tontinarie di cui all'art. 1, punto 2, lettera *a)*, tale minimo deve essere pari ad un'aliquota dell'1% dei fondi delle associazioni;

e) per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'art. 1, punto 1, lettere *a)* e *b)*, e per le operazioni di cui all'art. 1, punto 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, tale minimo deve essere pari:

ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera *a)*, primo risultato, del presente articolo, nella misura in cui l'impresa assuma un rischio d'investimento, e ad un'aliquota dell'1% delle riserve così calcolata nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento ed a condizione tuttavia che la durata del contratto superi i cinque anni e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione previste nel contratto sia fissato per un periodo superiore a cinque anni, più

un'aliquota dello 0,3% dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera *a)*, secondo risultato, primo comma, del presente articolo nella misura in cui l'impresa assuma un rischio di mortalità».

«Art. 20. — 1. Un terzo del minimo del margine di solvibilità, quale è previsto all'art. 19, costituisce il fondo di garanzia. Fatto salvo il paragrafo 2, esso è costituito almeno per il 50% dagli elementi elencati nell'art. 18, punti 1 e 2.

2. *a)* Il fondo di garanzia è comunque al minimo di 800.000 unità di conto.

b) Ogni Stato membro può prevedere la riduzione a 600.000 unità di conto del minimo del fondo di garanzia per le mutue, le società a forma mutualistica e quelle a forma tontinaria.

c) Per le mutue assicuratrici di cui all'art. 3, punto 2, secondo trattino, seconda frase, non appena rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, e per le società a forma tontinaria, ogni Stato membro può autorizzare la costituzione di un minimo di fondo di garanzia di 100.000 unità di conto, portato progressivamente all'importo di cui alla lettera *b)* mediante quote successive di 100.000 unità di conto ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500.000 unità di conto.

d) Il minimo del fondo di garanzia di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* deve essere costituito dagli elementi elencati nell'art. 18, punti 1 e 2.

3. Le mutue assicuratrici che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, o dell'art. 10 possono procedervi solo qualora si conformino immediatamente alle esigenze di cui al paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo».

Nota all'art. 70:

— Per la direttiva 79/267/CEE, vedi nota precedente.

Nota all'art. 78:

— La legge 29 ottobre 1961, n. 1216, reca disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. Gli articoli 12, 24 e 28 così recitano:

«Art. 12. — Gli assicuratori e i loro agenti od incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo art. 28 e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'art. 9.

Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.

In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4».

«Art. 24. — Le trasgressioni alle disposizioni della presente legge sono punite come segue:

1) la omessa tenuta dei registri dei premi di cui agli articoli 5, 6 e 14 o la mancata vidimazione, con la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 6.000.000;

2) la omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, con la pena pecuniaria da due a cinque volte la imposta dovuta su ciascuna delle partite non registrate, col minimo di lire 8.000 per ogni omissione;

3) la infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, con la pena pecuniaria da quattro a dieci volte l'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota, col minimo di lire 8.000;

4) la mancata conservazione dei registri dei premi giusta il secondo comma dell'art. 8 e il secondo comma dell'art. 14, con la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 6.000.000;

5) il rifiuto alla esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli artt. 12 e 14 e l'inadempimento alle altre disposizioni di detto art. 12, con la pena pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 3.000.000;

6) la infedele indicazione d'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, con la sopratassa pari a trenta volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di lire 10.000;

7) l'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 6, con la pena pecuniaria da lire 30.000 a lire 60.000, rispettivamente per ogni rendiconto e per ciascuna partita, omissione od irregolarità;

8) la mancata conservazione degli originari rendiconti giusta la lettera *c)* di detto secondo comma dell'art. 6 con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 per ogni rendiconto non conservato;

9) la mancata conservazione degli originali contratti prescritta dall'ultimo comma dell'art. 8, con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 per ogni contratto non conservato;

10) la omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, con la sopratassa pari al triplo della imposta dovuta sulla somma non denunziata, col minimo di lire 4.000;

11) la infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15 con la sopratassa pari a sei volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di lire 10.000;

12) la mancata presentazione all'ufficio del registro, prescritta dall'art. 10, delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 per ciascuna polizza, certificato od appendice di cui sia stata omessa la presentazione a carico dell'assicuratore o del suo agente o incaricato;

13) il ritardato pagamento delle imposte dovute oltre i termini stabiliti dagli articoli 9, 11 e 15 con la sopratassa uguale al decimo della imposta di cui sia stato ritardato il pagamento;

14) l'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 17, con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a carico dell'assicuratore per ogni contratto o ricevuta in cui non sia indicata la somma delle imposte fatte rifondere dal contraente.

Oltre alla pena di cui al comma precedente, l'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, incorrerà in altra pena di lire 8.000 per ogni contratto o ricevuta, nella quale si sia verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo di rimborso al contraente della somma in più percetta;

15) la omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'art. 20, con la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 600.000;

16) l'inosservanza dei divieti ed obblighi di cui agli articoli 18 e 19, nonché ogni altra trasgressione alle norme della presente legge, non espressamente contemplata nei precedenti numeri, con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000».

«Art. 28. — L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, l'applicazione delle sanzioni e la definizione delle relative controversie sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni della presente legge, anche se costituenti reato, è altresì demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I funzionari o gli impiegati di cui al secondo comma, nonché gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle funzioni».

Nota all'art. 81:

— Per il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, vedi nota all'art. 50.

Nota all'art. 82:

— L'art. 2506 del codice civile così recita:

«Art. 2506 *(Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato)*. — Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe.

Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.

Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.

Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'art. 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione».

Note all'art. 102:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. Per gli articoli 55, 56 e 61 vedi nota all'art. 61. L'art. 58 così recita:

«Art. 58 *(Bilancio delle imprese estere)*. — Le imprese estere sono autorizzate a compilare il bilancio secondo le prescrizioni della legge del loro paese. Devono però compilare annualmente una situazione patrimoniale e un resoconto speciale per le operazioni compiute in Italia, in conformità al modello prescritto».

— Per l'art. 2435 del codice civile, vedi nota all'art. 61.

Nota all'art. 103:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota precedente.

Nota all'art. 107:

— Per la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi nota all'art. 39. L'art. 10, comma 5, così recita: «5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione».

Nota all'art. 108:

— La legge 18 dicembre 1984, n. 975, ratifica e dà esecuzione alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali adottata a Roma il 19 giugno 1980.

Note all'art. 113:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. Il titolo XIII, ai capi 1 e 2, disciplinava il frazionamento delle provviste di acquisto e le distrazioni di contratti di assicurazioni sulla vita.

— La legge 22 ottobre 1986, n. 742, reca nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita.

— Il D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 515, reca attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita.

— La legge 19 marzo 1993, n. 68, reca conversione in legge del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8 in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

Note all'art. 114:

— Per la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi nota all'art. 39. L'art. 5 così recitava:

«Art. 5. *(Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni).* — 1. Le imprese e gli enti assicurativi devono comunicare all'ISVAP, entro il termine di quarantotto ore dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società, qualora la partecipazione, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata. La comunicazione è in ogni caso dovuta quando il valore della partecipazione sia superiore al 5 per cento del capitale sociale dell'impresa o dell'ente assicurativo.

2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 deve altresì essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, superi i limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP, con riferimento al capitale della società partecipata ed al patrimonio libero dell'impresa o dell'ente assicurativo. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione già comunicata.

3. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo».

L'art. 9, comma 1, così recitava: «1. L'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese ed enti assicurativi da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve essere comunicata per iscritto alle imprese o enti assicurativi e all'ISVAP entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 2 per cento del capitale dell'impresa o dell'ente, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, e indipendentemente da tali limiti quando comporti il controllo dell'impresa o dell'ente. Le variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro quindici giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà del medesimo limite percentuale o in ogni caso da quando la partecipazione si è ridotta entro il suddetto limite percentuale».

L'art. 10 così recitava:

«Art. 10. *(Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese ed enti assicurativi).* — 1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese o enti assicurativi, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, quando comportino il controllo delle imprese o degli enti assicurativi, tenuto anche conto delle azioni o quote già possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di una impresa o di un ente assicurativo.

2. Ai fini della presente legge una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto, deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.

3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né dopo la comunicazoine del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro quindici giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo della impresa o dell'ente assicurativo da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP.

5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale vietare l'autorizzazione».

L'art. 11 così recita:

«Art. 11 *(Autorizzazioni e comunicazioni).* — 1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'art. 10 devono farne domanda a mezzo raccomandata all'ISVAP; l'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro il termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dall'ISVAP tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'art. 10, comma 2, o di altri eventi successivi all'autorizzazione.

3. I provedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati al richiedente, alla impresa o all'ente assicurativo interessato ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, in prima applicazione, i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di garantire l'indipendenza delle imprese o degli enti assicurativi e la tutela degli assicurati e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle imprese o degli enti che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni delle imprese o degli enti assicurativi,

nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti. Le relative deliberazioni, i modelli per le domande di autorizzazione con l'indicazione della documentazione da allegare sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

L'art. 16 così recitava:

«Art. 16. *(Sanzioni)*. — 1. Il ritardo o la incompletezza delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9 e 15, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione è raddoppiata se il ritardo è superiore a sessanta giorni.

2. L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, è punita con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da lire quattro milioni a lire cinquanta milioni.

3. Nel caso in cui le comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, contengano indicazioni false, si applica la pena dell'arresto fino a tre anni, se il fatto non costituisce reato più grave.

4. Qualora la omissione della comunicazione di cui all'art. 15, comma 1, riguardi un atto da cui è derivato pregiudizio alle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. La violazione degli obblighi prescritti dall'art. 10, comma 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, è punita con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni.

6. Alla condanna consegue in ogni caso la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale».

L'art. 23 così recitava:

«Art. 23. *(Liquidazione delle società di mutuo soccorso)*. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove gli risulti l'assoluta mancanza di attività di una società di mutuo soccorso posta in liquidazione coatta amministrativa per aver esercitato attività assicurativa, provvede allo scioglimento della società senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo in caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazoine del decreto di scioglimento.

2. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività, può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 213, secondo e terzo comma, delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"».

Note all'art. 119:

Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. Gli articoli 23, 24, 25 e 26 così recitano:

«Art. 23 *(Obbligo di cessione)*. — Le imprese nazionali ed estere, che esercitano nel territorio della Repubblica l'assicurazione sulla vita ai sensi del presente testo unico, sono obbligate a cedere all'istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il potafoglio italiano.

La quota predetta è del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi cinque anhi di esercizio nel territorio della Repubblca nel ramo vita e, rispettivamente del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito.

Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione.

L'Istituto ha facoltà di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese. Quando non si avvale di questa facoltà, l'Istituto è tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali.

Le quote cedute sono garantite dallo Stato.

Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel territorio della Repubblica all'Istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi».

«Art. 24 *(Modalità della cessione)*. — La cessione di cui all'articolo precedente viene fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato dalla quota parte di spese di acquisizione in misura non superiore all'ottanta per cento del premio del primo anno, col limite massimo del quattro per cento del capitale assicurato. Negli anni successivi al primo l'aliquota del premio da corrispondere dalle imprese private all'Istituto sarà decurtata delle spese di incasso, in misura pari all'otto per cento del premio annuo.

Le imprese private sono autorizzate altresì a trattenere metà della quota parte proporzionale degli aumenti tariffari che vengano applicati ai sensi dell'art. 21 del presente testo unico.

La provviggione di acquisto che l'Istituto deve corrispondere alle imprese private sulle quote ad esso cedute è dall'Istituto stesso liquidata integralmente nel primo anno alle imprese, ma queste, sulle polizze che vengano stornate nel secondo anno, escluse quelle di cui all'art. 97, sono tenute a restituire, all'atto dello storno, il quindici per cento delle provvigioni percepite, commisurato al pro-rata dei premi stornati del secondo anno; trattenendo la differenza a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute».

Art. 25 *(Partecipazione delle imprese cedenti agli utili di bilancio dell'Istituto)*. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a corrispondere alle imprese private, a decorrere dal 1° gennaio 1939, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati.

Le imprese debbono destinare tale provento all'assegnazione di una compartecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall'Istituto allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio».

«Art. 26 *(Vincolo delle somme dovute dall'Istituto alle imprese cedenti)*. — Le somme che l'Istituto deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, nonché le riserve matematiche inerenti alle quote cedute, sono vincolate a favore dei beneficiari e degli assicurati delle polizze stesse».

— Per la legge 22 ottobre 1986, n. 742, vedi nota all'art. 113. Gli articoli 62 e 63 così recitano:

«Art. 62 *(Obbligo di cessione)*. — 1. ...

2. La modificazione apportata dal primo comma all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica ai rischi assunti a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 63 *(Modalità della cessione)*. — 1. La cessione di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, viene fatta verso una corrispondente quota del premio risultante dalla polizza. L'impresa cedente ha diritto di trattenere una quota dei premi da cedere per il rimborso degli oneri effettivi di acquisto, di incasso e di gestione da essa sostenuti.

2. La quota da trattenere agli effetti del comma 1 è rappresentata dai caricamenti dei premi e da una aliquota delle riserve tecniche corrispondenti alle cessioni di ciascuna impresa.

3. La parte del caricamento dei premi afferente alla provvigione iniziale di acquisto, calcolata secondo le basi tecniche della tariffa, è trattenuta per intero sul premio di primo anno. Le analoghe trattenute sugli incrementi di premio che maturino negli anni successivi in applicazione di clausole contrattuali verranno effettuate con le modalità precisate nelle convenzioni di cui al comma 6.

4. Per le polizze stornate nel primo e nel secondo anno di assicurazione le imprese sono tenute a restituire, in proporzione alle aliquote di liquidazione previste agli articoli 96 e 97 del testo unico citato nel comma 1, per l'anno in cui si verifica lo storno, la quota parte del caricamento afferente alle provvigioni di acquisto che corrisponde alle rate di premio non incassate, al netto di una quota del 50 per conto a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute. In ogni caso l'ammontare netto trattenuto dalle imprese sulle polizze stornate non può essere superiore all'importo dei premi netti ceduti all'Istituto nazionale delle assicurazioni su dette polizze.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa, con proprio decreto, le modalità di calcolo della trattenuta da effettuare sui premi ceduti, determinando in particolare, per ogni triennio, l'aliquota di cui al comma 2 in relazione alle condizioni di investimento ed agli oneri di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

6. Apposite convenzioni, stipulate tra l'istituto e le imprese cedenti e comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ISVAP, regolano l'applicazione delle norme che disciplinano le modalità della cessione.

7. Fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della precedente legge l'aliquota di cui al comma 2 è fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni impresa in misura non superiore al 28 per cento dei premi annui.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano sui premi soggetti a cessione a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le trattenute sui premi ceduti anteriormente alla predetta data effettuate dalle imprese a titolo di rimborso degli oneri di acquisto, di incasso e di gestione restano a tutti gli effetti acquisite alle imprese stesse, qualunque sia la misura nella quale sono state operate, purché non superiore a quella risultante dalla prima applicazione dei commi precedenti.

9. ...».

— Il D.L. 23 maggio 1994, n. 301, convertito dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, reca accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dall'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita. L'art. 2 così recita:

«Art. 2. — 1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Il bilancio della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., deve prevedere accantonamenti adeguati agli impegni derivanti a suo carico dalle cessioni di premi effettuate dalle imprese di assicurazione.

3. La CONSAP è tenuta ad adempiere, per le quote a suo carico, gli obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti.

4. L'INA è esonerato da ogni responsabilità, compresa quella sociale di cui all'articolo 2504-*decies*, comma secondo, del codice civile, per le obbligazioni della CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1.

5. Il Ministero del tesoro è responsabile in via solidale dell'esatto adempimento, da parte della CONSAP, delle obbligazioni di cui al comma 3. Agli eventuali oneri si provvede con lo stanziamento recato dagli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro istituiti per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prestate dallo Stato.

6. Il Ministero del tesoro, in relazione alle obbligazioni di cui al comma 3, tiene indenne e solleva l'INA da ogni responsabilità nei casi di azioni o pretese esercitate nei confronti dell'INA stesso.

7. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle contenute nel decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277».

Nota all'art. 120:

— Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, reca disciplina delle forme pensionistiche complementari a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)* della legge 23 ottobre 1992, n. 471. L'art. 6 così recita:

«Art. 6 *(Regime delle prestazioni e modelli gestionali)*. — 1. Il fondo pensione non è abilitato all'assunzione diretta di impegni di natura assicurativa e gestisce le risorse mediante:

a) convenzione con soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti alla Comunità economica europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzione con impresa assicurativa autorizzata e abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

c) convenzione con ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla base dei principi e criteri del presente decreto legislativo;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera *a)*.

2. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, nonché per le forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito di cui all'art. 2, comma 2, il fondo pensione gestisce le relative risorse esclusivamente mediante convenzione con impresa assicurativa abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente tra loro.

4. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*. A tale fine, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono, tra l'altro individuati: *a)* le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento; *b)* i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; *c)* i criteri di rendicontazione dell'attività svolta e di applicazione delle commissioni di gestione; *d)* il contenuto dei contratti tra fondo e gestore; *e)* le regole da osservare in materia di conflitto di interessi.

5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controlli direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento».

Note all'art. 121:

— Per la legge 22 ottobre 1986, n. 742, vedi nota all'art. 113. l'art. 65 così recita:

«Art. 65 *(Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 66, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP.

2. Al bilancio, oltre alla realizzazione tecnica di cui all'art. 31, comma 3, deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le società di cui all'articolo 30 che continuano ad esercitare le attività indicate nel punto *A)* della tabella allegata e per quelle di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è approvato un apposito prospetto.

3. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi della presente legge e ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici approvati dall'ISVAP e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile.

4. Le imprese di cui al titolo II, capo III, sono tenute all'adempimento di cui al comma 2 relativamente alla situazione del margine di solvibilità soltanto quando la vigilanza sullo stato della loro solvibilità è esercitata, ai sensi dell'art. 51 dall'ISVAP.

5. Gli enti e le imprese cha assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitale o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti sono tenute ad allegare al loro bilancio la relazione tecnica di cui all'art. 31, comma 3.

6. Se un'impresa che esercita le attività contemplate nell'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attività di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'ISVAP, relativamente ad imprese con sede sociale nel territorio della Repubblica, vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate».

L'art. 30 della stessa legge così recita:

«Art. 30 *(Obbligo di gestione distinta per le imprese già autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni)*. — 1. Le imprese, che alla data del 15 marzo 1979 esercitavano congiuntamente ai rami di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, uno o più rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata, possono continuare in tale esercizio, ma devono tenere per ciascuna delle due attività suddette una gestione distinta.

2. L'impresa che esercita la propria attività a norma del comma 1 deve:

a) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i fatti contabili e di gestione ed i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità prescritto, rispettivamente, dalla presente legge e dalla legge 10 giugno 1978, n. 295. In particolare, tutte le partite dei profitti e delle rendite nonché delle perdite e delle spese devono essere ripartite in base alla loro origine, mentre gli elementi comuni alle due gestioni devono essere imputati alle stesse secondo criteri di ripartizione. Tali criteri devono essere comunicati all'ISVAP, che ne valuta la congruità in conformità alle direttive fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) con il bilancio dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, attribuire alle due gestioni gli elementi espliciti costitutivi del margine di solvibilità di ciascuna di esse e, con i bilanci degli esercizi successivi, attribuire a ciascuna delle due gestioni gli elementi espliciti che si rendano disponibili successivamente;

c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità specifici a ciascuna attività al margine di solvibilità della corrispondente gestione.

3. L'impresa che abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, informandone l'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili; l'ISVAP vigila affinché non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati e dei beneficiari per contratti di assicurazione sulla vita e degli assicurati contro i danni.

4. Agli effetti della presente legge si considerano come elementi espliciti gli elementi costitutivi del patrimonio netto dell'impresa indicati nella lettera *a)*, comma 2, dell'art. 36.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche alle società già autorizzate alla data del 15 marzo 1979 all'esercizio delle attività indicate nel punto *A)* della tabella allegata che, valendosi delle disposizioni previste in materia dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, abbiano proceduto, alla data di pubblicazione della presente legge, alla fusione anche per incorporazione con altra società esercente le assicurazioni di cui all'art. 1 della citata legge, a condizione che una delle società partecipanti all'operazione di fusione fosse, alla stessa data del 15 marzo 1979, controllata o collegata con le altre».

Note all'art. 124:

— Per il D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 515, vedi nota all'art. 113. L'art. 13 così recita:

«Art. 13 *(Autorizzazione per l'assunzione di obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa dell'impresa e condizioni per il rilascio)*. — 1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro, che intendono assumere obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 4, devono essere a ciò preventivamente autorizzate.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP. Essa è valida per l'intero territorio nazionale. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 7 e il comma 2 dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

3. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla domanda di autorizzazione devono essere uniti i seguenti documenti:

un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dall'art. 19 della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attività assicurativa anche all'estero;

un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare e attestante che detta autorità consente che l'impresa stessa assuma obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi;

un programma di attività, redatto in lingua italiana, recante l'indicazione della natura delle obbligazioni che l'impresa intende assumere, gli elementi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, le condizioni generali e speciali di polizza, le tariffe, i formulari e ogni altro stampato che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di assicurazione o di operazioni.

4. Le tariffe e le condizioni di polizza relative alle attività di cui al comma 3 presentate dalle imprese devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'approvazione è concessa, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, con lo stesso decreto con cui viene rilasciata l'autorizzazione.

5. Qualora l'impresa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, intenda effettuare in regime di libertà di prestazione di servizi operazioni diverse da quelle indicate nel programma di attività, deve essere a ciò espressamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'osservanza delle modalità di cui al comma 2.

6. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza, nonché le relative modificazioni, che le imprese intendono adottare in corso di esercizio per le attività ammesse, devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, entro tre mesi dalla loro presentazione. Decorso il termine suddetto le tariffe e le condizioni di polizza si intendono approvate. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, in caso di approvazione tacita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza dei tre mesi dalla presentazione.

7. Sono soggette ad approvazione con le modalità previste dal comma 6 le modificazioni relative agli atti e ai dati previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1986, n. 742».

— L'art.12 del medesimo decreto così recita:

«Art. 12 *(Condizioni per l'assunzione di obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa del contraente)*. — 1. Le imprese stabilite in un altro stato membro, che intendono assumere obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 4, devono preventivamente presentare all'ISVAP:

a) un certificato, rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dall'art. 19

della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attività assicurativa anche all'estero;

b) un certificato, rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare e attestante che detta autorità consente che l'impresa stessa effettui operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi;

c) una dichiarazione indicante la natura delle obbligazioni che l'impresa intende assumere.

2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1, a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

3. Le imprese che successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui alla lettera *c)* del comma 1 intendano effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assunzione di obbligazioni diverse da quelle indicate in detta dichiarazione devono darne comunicazione all'ISVAP.

4. L'ISVAP, ove ne ravvisi l'opportunità, può richiedere, non sistematicamente, alle imprese la comunicazione delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, dei formulari e di ogni altro stampato da esse utilizzati nell'esercizio dell'attività.

5. I contratti di cui al presente articolo possono anche essere stipulati in deroga alle disposizioni nazionali, salvo comunque il rispetto delle norme di ordine pubblico».

Note all'art. 127:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. Gli articoli 114 e 115 così recitano:

«Art. 114 *(Sanzioni per il collocamento di rischi all'estero e per l'esercizio di attività assicurative in violazione del testo unico).* — È vietata la mediazione per il collocamento di rischi all'estero.

Chiunque viola tale divieto è punito con una sanzione amministrativa pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire 100.000 per ogni contratto.

La stessa pena si applica:

a) a coloro che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico;

b) agli intermediari che collocano assicurazioni presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico;

c) a coloro che cedono rischi ai riassicuratori per i quali è stato posto il veto ai sensi dell'articolo 73;

d) a coloro che stipulano all'estero assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti di rischi speciali per i quali sia intevenuta particolare autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.

e) a coloro ai quli sia stato fatto divieto di operare ai sensi del presente testo unico qualora, ciò nonostante, continuino ad assumere contratti.

In caso di recidiva l'ammenda è raddoppiata».

«Art. 115 *(Altre sanzioni).* — Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento, sono puniti con le sanzioni amministrative stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire 30.000 e non superiore a lire 300.000 per ciascuna inosservanza».

Note all'art. 128:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. L'art. 67 così recita:

«Art. 67 *(Obbligo dei contributi).* — L'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere, di qualsiasi natura, le quali operino nel territorio della Repubblica, debbono pagare annualmente, per le assicurazioni stipulate od eseguite nel territorio stesso, un contributo di vigilanza nella misura, non superiore all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

L'Istituto e le predette imprese sono tenuti altresì a versare un contributo, in misura del quattro per cento di quello di cui al precedente comma, per le spese di redazione e pubblicazione dell'annuario delle assicurazioni, edito annualmente dal Ministero dell'industria e del commercio, Ispettorato delle assicurazioni private, e per le spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali ed internazionali che interessino le assicurazioni.

I contributi di cui ai commi precedenti sono dovuti anche dagli enti indicati nel terzo comma dell'art. 1. Per detti enti il contributo di vigilanza non può essere fissato in misura superiore al mezzo per mille dei premi, contributi e conferimenti annui, tenendo conto delle spese all'uopo sostenute per il funzionamento del servizio di vigilanza sulle assicurazioni».

— Gli articoli 119, 120 e 121 così recitano:

«Art. 119 *(Esenzioni dalla imposta di bollo per i titoli di credito depositati presso la Cassa depositi e prestiti, e dalle imposte ipotecarie).* — I titoli di credito di cui all'art. 30 ammessi al deposito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 31 e non soggetti originariamente all'imposta di bollo, sono accettati con esenzione dalla imposta stessa fino a quando rimangono vincolati presso la Cassa medesima. Sono parimenti esenti dalla imposta proporzionale di bollo le ricevute rilasciate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese private in occasione del ritiro di titoli depositati alla predetta Cassa depositi e prestiti, in esecuzione del presente testo unico.

Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo di cui al citato art. 31 sono esenti dalle imposte ipotecarie».

«Art. 120 *(Tassa di custodia sui depositi di titoli presso la Cassa depositi e prestiti).* — Sui depositi di titoli pubblici effettuati, presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese ed enti di cui al presente testo unico, a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a garanzia della massa degli assicurati, è dovuta la tassa di custodia in ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito».

«Art. 121 *(Divieto di assumere la denominazione di «istituto» e l'appellativo di «nazionale»).* — È vietato alle imprese private di assicurazione di assumere la denominazione di «istituto» e di includere nelle loro denominazioni l'appellativo di «nazionale».

Non può essere ordinata l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di quelle imprese che contravvengono alla precedente disposizione».

Note all'allegato I:

— Per la direttiva 79/267/CEE vedi nota all'art. 26. L'art. 1, numero 1, così recita:

«La presente direttiva riguarda l'accesso alle attività non salariate dell'assicurazione diretta, praticata dalle imprese che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l'esercizio di tali attività, quali sono qui di seguito definite:

A. le seguenti assicurazioni ove risultino da un contratto:

a) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione per il caso di vita, l'assicurazione per il caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione vita con controassicurazione, l'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità;

b) l'assicurazione di rendita;

c) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazione vita, ossia in particolare le assicurazioni per danni corporali, comprese l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via completamentare alle assicurazioni vita;

d) l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito, denominata "permanent health insurance" (assicurazione malattia, a lungo termine, non rescindibile)».

95G0174

ALLEGATO N.15.

Allegato "C" al repertorio n. 17852/3014

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

ART. 1) DENOMINAZIONE

La società si denomina "POSTE VITA S.p.A".

ART. 2) SEDE

La società ha sede in Napoli alla piazza Garibaldi n. 19.

ART. 3) DURATA

La durata della società è fissata sino al 31.12.2100.

ART. 4) DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

OGGETTO SOCIALE

ART. 5) OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'esercizio delle assicurazioni e delle operazioni di cui al punto A) della Tabella allegato I al D.L.vo 17.3.1995 n. 174, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività.

CAPITALE SOCIALE

ART. 6) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di lire 20.000.000.000 (ventimiliardi), diviso in numero 20.000.000 (ventimilioni) di azioni ordinarie nominative del valore nominale di lire 1.000 (mille) ciascuna.

ART. 7) AZIONI

Le azioni sono indivisibili. Ciascuna di esse dà diritto ad un voto.

ART. 8) VERSAMENTI SULLE AZIONI

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo in una o più volte.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura annua di cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'articolo 2344 c.c..

ART. 9) PRELAZIONE

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Il diritto di prelazione non sorge ove l'alienazione delle azioni venga disposta dal socio in favore di una società sua partecipante o partecipata o comunque facente parte del medesimo gruppo.

Il socio che intende vendere le proprie azioni, deve informarne con lettera raccomandata l'organo amministrativo, indicando il prezzo e le modalità di pagamento; l'organo amministrativo ne darà comunicazione agli altri soci entro trenta giorni.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare.

Se tutti i soci intendono avvalersi della facoltà loro con-

cessa, potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in-
vendita in proporzione a quelle rispettivamente possedute,-
salvo accordo fra i soci.----------
In mancanza di comunicazioni nel termine indicato da parte-
di tutti o di alcuno dei soci, essi si considerano rinuncia--
tari e quindi le azioni offerte in vendita possono essere-
acquistata dal socio o dai soci che avranno, nei termini,-
comunicato di voler acquistare.----------
Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indi--
cate, le azioni sono liberamente trasferibili.----------
ART. 10) OBBLIGAZIONI----------
La società può emettere obbligazioni anche convertibili a-
norma di legge, determinando le condizioni del relativo col--
locamento.----------

----------ASSEMBLEA----------

ART. 11) ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE----------
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di rego--
la, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione-
dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso-
purchè sito nel territorio dello Stato.----------
ART. 12) DIRITTO DI INTERVENTO----------
L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni-
dell'articolo 2370 c.c. e dalle altre disposizioni di leggi-
in materia.----------
ART. 13) RAPPRESENTANZA----------

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2372 c.c..

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 14) PRESIDENZA

La presidenza dell'assemblea, a seconda dei sistemi di amministrazione, spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati. Qualora i predetti non possano o non vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori, anche estranei.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

ART. 15) CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

sociale.----------

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata,- oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge,- ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.- L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo- mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del- la Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato- per l'adunanza.----------

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo- e dell'ora dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da- trattare.----------

Si reputano regolarmente costituite le assemblee totalitarie- b cui all'art. 2366 comma 3 c.c..----------

ART. 16) QUORUM DELIBERATIVI----------

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col vo-- to favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza- del capitale sociale ed in seconda convocazione con la mag-- gioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualun-- que esso sia.----------

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in se-- conda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che- rappresentino più della metà del capitale sociale.----------

ART. 17) SISTEMI DI VOTAZIONE----------

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la- maggioranza richieda l'appello nominale.----------

La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

----------AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA----------

ART. 18) ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, a scelta dell'assemblea ordinaria:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

I componenti dell'organo amministrativo:

a) devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del D.L.vo 174/95;

b) durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, comunque per un periodo non superiore ad un triennio, e sono rieleggibili;

c) possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 c.c.;

d) possono essere anche non soci.

L'Ente Pubblico che ha partecipazioni nella società avrà la facoltà di nominare uno o più membri dell'organo amministrativo; ad essi si applica la disciplina di cui agli articoli 2458 c.c. e seguenti.

ART. 19) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando la società è amministrata da un Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

A) Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

B) Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma in nessun caso inferiore ad un giorno.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente se nominato, ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

C) Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

D) Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto ai sensi di legge, vengono firmati da chi presiede la riunione e dal Segretario nominato, di volta in volta, anche fra estranei al Consiglio.

E) Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli espressamente richiamati dall'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

ART. 20) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può pertanto compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'assemblea.

ART. 21) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI.----------

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria con deliberazione valida sino a modifica.----------

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2389 c.c., comma 2, al Presidente, al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, ai membri del Comitato Esecutivo e agli amministratori investiti di particolari cariche o incarichi, può essere attribuita una speciale remunerazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.----------

ART. 22) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'----------

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta, senza limitazione alcuna, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione;- spetta altresì, ma nei limiti della delega, ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati.-----

L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, amministrativi e tecnici, nonchè procuratori per singoli affari o per categorie di affari.----------

----------COLLEGIO SINDACALE----------

ART. 23) NOMINA----------

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi dell'articolo 2397 c.c.,-

funzionanti ai sensi di legge.

I componenti del Collegio Sindacale devono avere i requisiti di cui all'articolo 9 del D.L.vo 174/95.

L'Ente Pubblico che ha partecipazioni nella società avrà la facoltà di nominare uno o più membri del Collegio Sindacale; ad essi si applica la disciplina di cui agli articoli 2458 c.c. e seguenti.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

ART. 24) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale nonchè a depositare nella sede sociale, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, copia dello stesso unitamente al conto dei profitti e delle perdite ed alla sua relazione.

Il bilancio dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo CONSOB di cui al D.P.R. 31.3.1975 n. 136, art. 8, società designata dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 25) UTILI

Dagli utili netti annuali, derivanti dal bilancio, deve essere detratta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire un fondo di riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale so-

ciale.----------

Ai sensi dell'art. 2433 C.C. l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili.----------

----------FINANZIAMENTO SOCI----------

ART. 26) FINANZIAMENTO DEI SOCI----------

Tutti i soci, in ossequio all'articolo 11 del D.L.vo 1.9.1993 n. 385, alla delibera del CICR in data 3.3.1994 ed alle relative istruzioni pubblicate sulla G.U. n. 289/94, purchè siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e siano titolari di una partecipazione di almeno il due percento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, possono effettuare finanziamenti infruttiferi (salvo diversa deliberazione dell'assemblea) a favore della società, in proporzione alle quote di partecipazione sociale da ciascuno posseduta.----------

----------SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - RINVIO----------

ART. 27) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE----------

In caso di scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.----------

La liquidazione può essere revocata con delibera dell'assemblea straordinaria adottata con il voto favorevole di tutti i soci della società.----------

ART. 28) RINVIO----------

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le-

norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.———

Firmato: ENZO CARDI, LUPI EVANDRO, PIERLUIGI AMBROSONE———

Attesto che la presente copia, composta da sette fogli -

, è copia autentica all'originale, firmato a norma di leg—

ge.———

Si rilascia per uso consentito ———

Roma, 5 agosto 1996 ———

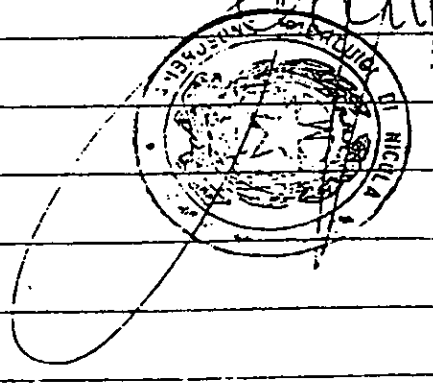

ALLEGATO N. 16.

Allegato "C" al repertorio n. 17854/3015----------

----------S T A T U T O----------

----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI--------

ART. 1) DENOMINAZIONE----------

La società si denomina "SIM POSTE Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A", in forma abbreviata "SIM POSTE S.p.A.".----

ART. 2) SEDE----------

La società ha sede in Milano alla piazza Cordusio n. 1.------

ART. 3) DURATA----------

La durata della società è fissata sino al 31.12.2050.--------

ART. 4) DOMICILIO DEI SOCI----------

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.-----

----------OGGETTO SOCIALE----------

ART. 5) OGGETTO SOCIALE----------

La società ha per oggetto lo svolgimento professionale nei confronti del pubblico, ottenute le prescritte autorizzazioni, di alcune o di tutte le seguenti attività regolate dalla legge 2.1.1991 n. 1 e sue successive modificazioni od integrazioni:----------

- negoziazione per conto proprio o per conto di terzi, ovvero sia per conto proprio che per conto di terzi, di valori mobiliari;----------

- collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero

assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

- gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

- raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;

- consulenza in materia di valori mobiliari;

- sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, di cui all'art. 18-ter, comma 3, del D.Lvo 8.4.1974, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7.6.1974 n. 216, e successive modificazioni d integrazioni. Può collocare certificati di deposito o obbligazioni emessi da istituti di credito speciale, nonchè gli altri prodotti finanziari ed assicurativi consentiti dallavigente disciplina.

La società può inoltre svolgere, sempre ottenute le prescritte autorizzazioni e con le modalità consentite, le seguenti attività correlate:

- custodia ed amministrazione di valori mobiliari;

- finanziamento di contratti di Borsa mediante operazioni di riporto e le altre operazioni consentite;

- negoziazione per conto terzi di valute in Borsa e fuoriborsa, anche ai sensi dell'art. 21 della legge 1/91;

— rappresentanza in Italia di intermediari esteri nonchè le-
seguenti attività strumentali in via prevalente per soddi--
sfare esigenze sociali:----------
studi, ricerche, analisi e conseguente attività editoriale-
(esclusa la pubblicazione di quotidiani) in materia economi--
ca e finanziaria;----------
elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati ed infor--
mazioni economiche e finanziarie;----------
formazione ed addestramento del personale e comunque ogni-
altra attività consentita dalla legge 1/91 e disposizioni-
regolamentari.----------
La società inoltre potà, sempre subordinatamente ad ogni ne--
cessaria autorizzazione, nei limiti e con le modalità previ--
ste dalla disciplina di legge e regolamentare, ai soli fini-
strumentali, assumere partecipazioni in altre SIM ed in so--
cietà aventi per oggetto attività connesse e strumentali al--
lo scopo sociale nonchè in società esercenti l'attività di-
acquisizione e gestioni di immobili per uso funzionale della-
società e di trasporto valori e meglio e comunque in società-
che svolgono le attività elencate negli appositi regolamenti-
emanati da Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB.----------
E' in ogni caso esclusa la raccolta di risparmio fra il pub--
blico per l'erogazione del credito nonchè ogni altra attivi--
tà di intermediazione nei pagamenti e l'emissione di titoli,-
documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti-

dei clienti.----------

----------CAPITALE SOCIALE----------

ART. 6) CAPITALE SOCIALE----------

Il capitale sociale è di lire 20.000.000.000 (ventimiliardi), diviso in numero 20.000.000 (ventimilioni) di azioni ordinarie a voto non limitato del valore nominale di lire 1.000 (mille) ciascuna.----------

ART. 7) AZIONI----------

Le azioni sono indivisibili. Ciascuna di esse dà diritto ad un voto.----------

ART. 8) VERSAMENTI SULLE AZIONI----------

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo in una o più volte.----------

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura annua di cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'articolo 2344 c.c..----------

ART. 9) PRELAZIONE----------

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.----------

Il diritto di prelazione non sorge ove l'alienazione delle azioni venga disposta dal socio in favore di una società sua partecipante o partecipata o comunque facente parte del medesimo gruppo.----------

Il socio che intende vendere le proprie azioni, deve infor—

marne con lettera raccomandata l'organo amministrativo, indicando il prezzo e le modalità di pagamento, il quale nedarà comunicazione agli altri soci entro trenta giorni.------

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo seintendono acquistare.----------

Se tutti i soci intendono avvalersi della facoltà loro concessa, potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte invendita in proporzione a quelle rispettivamente possedute,-salvo accordo fra i soci.----------

In mancanza di comunicazioni nel termine indicato da partedi tutti o di alcuno dei soci, essi si considerano rinunciatari e quindi le azioni offerte in vendita possono essereacquistata dal socio o dai soci che avranno, nei termini,-comunicato di voler acquistare.----------

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, le azioni sono liberamente trasferibili.----------

ART. 10) OBBLIGAZIONI----------

La società può emettere obbligazioni anche convertibili anorma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.----------

----------ASSEMBLEA----------

ART. 11) ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE----------

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione-

dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purchè sito nel territorio della Stato.

ART. 12) DIRITTO DI INTERVENTO

L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni dell'articolo 2370 c.c. e dalle altre disposizioni di leggi in materia.

ART. 13) RAPPRESENTANZA

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2372 c.c..

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 14) PRESIDENZA

La presidenza dell'assemblea, a seconda dei sistemi di amministrazione, spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati. Qualora i predetti non possano o non vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori, anche estranei.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale

sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

ART. 15) CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

Si reputano regolarmente costituite le assemblee totalitarie di cui all'art. 2366 comma 3 c.c..

ART. 16) QUORUM DELIBERATIVI

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualun-

que esso sia.----------

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.----------

I soci che non ottemperano a quanto previsto dalla vigente normativa in materia oppure non siano in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'art. 2377 c.c. se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli Amministratori e dei Sindaci e può essere proposta dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.----------

ART. 17) SISTEMI DI VOTAZIONE----------

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.----------

La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.----------

----------AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA----------

ART. 18) ORGANO AMMINISTRATIVO----------

La società può essere amministrata, a scelta dell'assemblea

ordinaria:

- da un Amministratore Unico;

- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

I componenti dell'organo amministrativo:

a) devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 1/91 e comunque dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalla normativa in materia;

b) durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, comunque per un periodo non superiore ad un triennio, e sono rieleggibili;

c) possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 c.c..

d) possono essere anche non soci.

L'Ente Pubblico che ha partecipazioni nella società avrà la facoltà di nominare uno o più membri dell'organo amministrativo; ad essi si applica la disciplina di cui agli articoli 2458 c.c. e seguenti.

ART. 19) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando la società è amministrata da un Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

A) Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Pre-

sidente che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

B) Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma in nessun caso inferiore ad un giorno.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente se nominato, ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

C) Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

D) Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva let-

tera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto ai sensi di legge, vengono firmati dachi presiede la riunione e dal Segretario nominato, di volta in volta, anche fra estranei al Consiglio.

E) Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli espressamente richiamati dall'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

ART. 20) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può pertanto compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'assemblea.

ART. 21) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi

dall'assemblea ordinaria con deliberazione valida sino a modifica.----------

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2389 c.c., comma 2, al Presidente, al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, ai membri del Comitato Esecutivo e agli amministratori investiti di particolari cariche o incarichi, può essere attribuita una speciale remunerazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.----------

ART. 22) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'----------

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta, senza limitazione alcuna, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione; spetta altresì, ma nei limiti della delega, ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati.-----

L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, amministrativi e tecnici, nonchè procuratori per singoli affari o per categorie di affari.----------

----------COLLEGIO SINDACALE----------

ART. 23) NOMINA----------

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi dell'articolo 2397 c.c., funzionanti ai sensi di legge, con particolare riguardo alle funzioni affidategli dalla legge 1/91 e sue successive modificazioni o integrazioni.----------

I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 1/91 e comunque dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalla normativa in materia.----------

L'Ente Pubblico che ha partecipazioni nella società avrà la facoltà di nominare uno o più membri del Collegio Sindacale; ad essi si applica la disciplina di cui agli articoli 2458 c.c. e seguenti.----------

----------ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI----------

ART. 24) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO----------

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.---

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale nonchè a depositare nella sede sociale, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, copia dello stesso unitamente al conto dei profitti e delle perdite ed alla sua relazione.----------

I bilancio dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo CONSOB di cui al D.P.R. 31.3.1975 n. 136, art. 8, società designata dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.----------

ART. 25) UTILI----------

Dagli utili netti annuali, derivanti dal bilancio, deve essere detratta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire un fondo di riserva legale sino-

a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale so-
ciale.----------

Ai sensi dell'art. 2433 C.C. l'assemblea che approva il bi-
lancio delibera sulla distribuzione degli utili.----------

----------FINANZIAMENTO SOCI----------

ART. 26) FINANZIAMENTO DEI SOCI----------

Tutti i soci, in ossequio all'articolo 11 del D.L.vo-
1.9.1993 n. 385, alla delibera del CICR in data 3.3.1994 ed-
alle relative istruzioni pubblicate sulla G.U. n. 289/94,-
purchè siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e-
siano titolari di una partecipazione di almeno il due per-
cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio-
approvato, possono effettuare finanziamenti infruttiferi-
(salvo diversa deliberazione dell'assemblea) a favore della-
società, in proporzione alle quote di partecipazione sociale-
da ciascuno posseduta.----------

----------SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - RINVIO----------

ART. 27) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE----------

In caso di scioglimento della società l'assemblea determine--
rà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più li--
quidatori fissandone poteri e compensi.----------

La liquidazione può essere revocata con delibera dell'assem--
blea straordinaria adottata con il voto favorevole di tutti-
i soci della società.----------

ART. 28) RINVIO----------

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le-
norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.------
Firmato: ENZO CARDI, LEGGIO AUGUSTO, PIERLUIGI AMBROSONE-----

Attesto che la presente copia, composta da nove fogli -
, è copia autentica all'originale, firmato a norma di leg--
ge.----------
Si rilascia per uso omologazione --------
Roma, 30 Luglio 1996 ----------

ALLEGATO 17.

Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni

SEGRETARIATO GENERALE

00100 Roma, ... 12 ...

Al Presidente
dell'Ente Poste Italiane
Viale Europa, 190
00144 ROMA

e p.c.: Al Collegio dei Revisori
dei Conti
Ente Poste Italiane
Viale Europa, 190
00144 ROMA

Prot. N. 156/R
Allegati
Risp. al N.
del

OGGETTO: Delibera del Consiglio di Amministrazione EPI n. 4/96 di approvazione del progetto di costituzione di una SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) a partecipazione totalitaria da parte dell'Ente Poste Italiane.

In relazione alla delibera di cui all'oggetto, alla documentazione illustrativa della predetta iniziativa trasmessa a corredo della stessa (Poste Italiane - SIM Poste - Business Plan - dicembre 1995) ed alle informazioni ed elementi di chiarimento forniti con lettera del 22 febbraio scorso (Prot. UP/B4/2321), si comunica l'assenso in via di principio all'iniziativa in questione per quanto riguarda questa Amministrazione che ha avviato con il Tesoro la procedura per la acquisizione della intesa prescritta. Si invita codesto Ente a voler attentamente considerare sin d'ora le osservazioni e le cautele di cui alla nota allegata, in ordine alle quali si prega di voler fornire assicurazione.

IL MINISTRO

* inviata copia al Cons. De Filippi in data 6/5/96 per (autorizzato tel. dal Pres.)

Nota di commento al Business Plan EPI sulla questione della costituzione di una SIM (Società di Intermediazione Finanziaria) a partecipazione totalitaria da parte dell'EPI.

Nel quadro delle norme statutarie dell'EPI e del Contratto di Programma stipulato con il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, EPI ha proposto con apposito Business Plan (B.P. nel seguito), la costituzione ex novo di una SIM a totale controllo EPI.

Il B.P. ha individuato le seguenti direttrici per lo sviluppo di servizi di intermediazione finanziaria " a gestione EPI": -
- sviluppo attività di collocamento di titoli di Stato ed obbligazioni;
- nuovi prodotti e strumenti (opzioni su buoni postali);
- collocamento di titoli azionari;
- compravendita di titoli su mercati secondari regolamentati e non;
- custodia ed ammistrazione valori mobiliari;
- partecipazione ai mercati telematici (lira interbancaria e titoli di stato);
- gestione di fondi pensione.

Tale progetto dovrebbe, nelle intenzioni dell'EPI, realizzarsi in due fasi:
- una prima fase che sembrerebbe estendersi all'orizzonte temporale del primo esercizio, così come desunto dal conto economico riportato (1996), sarebbe dedicata allo sviluppo di un SIM monosportello in Roma per lo svolgimento delle attività sino ad oggi affidate ad Enti esterni (SIGE ed altri) e pertanto, alla partecipazione alle aste per il collocamento dei titoli di stato e loro negoziazione su ordine della clientela per eventuale realizzo dei titoli collocati;
- una seconda fase nella quale si dovrebbe realizzare a far data dal 1997 una prima struttura sul territorio su base regionale per sviluppare le attività della periferia (sportelli dell'Ente), e si dovrebbe definire un'offerta di prodotti allargata ad un più grande spettro di intermediazione finanziaria.

Corre l'obbligo di individuare, nello schema dell'iniziativa proposta, alcune questioni che, nella autonomia gestionale e nelle responsabilità e competenze proprie degli organi di Amministrazione dell'Ente, dovranno essere considerate nelle fasi di realizzazione dell'iniziativa.

1/ Quando si guardi al mercato generale della intermediazione finanziaria è immediato rilevare una crescente fase di turbolenza che suggerisce l'adozione di una attenta gestione.
Il recepimento della Direttiva U.E. n. 82/93 entrata in vigore in data 1.1.1996, comporta, in ottemperanza all'indirizzo preponderante nel sistema europeo, la equiparazione tra Banche e SIM dei ruoli esprimibili nel momento finanziario della intermediazione.
Anche in attesa della prossima regolamentazione di recepimento, si deve valutare sin d'ora la evoluzione delle attuali strutture di offerta già operanti in Italia e che sono già sottoposte alle sfide derivanti dalla concorrenza degli operatori stranieri.
Tali operatori, per forza della condizione normativa dei paesi d'origine, possono già essere presenti nel nostro paese con i loro assetti organizzativi di raccolta e

d'offerta e con apparati gestionali più tarati per intervenire efficientemente sui mercati regolamentari internazionali.
E' ragionevole attendersi che il regolamento di attuazione della predetta Direttiva modificherà e di fatto innoverà le architetture del sistema, già delineate in termini di ruoli, degli operatori e di regolamentazione dei mercati ufficiali della Legge n. 1/91 istitutiva delle SIM.

2/ Se ne può arguire che sia la nozione di SIM, sia la natura dei mercati ufficiali nei quali dovrebbe la nuova società esercitare la sua attività, sia infine le caratteristiche del sistema competitivo nel quale tale SIM si troverebbe a confrontarsi, saranno presto nel loro complesso oggetto di una complessa evoluzione.
Parallelamente alla modificazione della legge n. 1/91 sono state già impostate le attività preliminari in vista della trasformazione del mercato ufficiale (la Borsa) da istituzione pubblica ad organizzazione privata con un proprio regime di costi e con proprie condizioni di equilibrio economico.
Si svilupperà di conseguenza una progressiva azione di trasferimento della gran parte delle operazioni di intermediazione in altri mercati specializzati e più efficienti (Parigi, Londra e New York) ed in modo sempre più rilevante si verificherà un passaggio delle propensioni di acquisto dai prodotti primari a quelli derivati.
La concomitante crescita di altri mercati privati su piazze estere e l'ingresso degli operatori stranieri, già evoluti organizzativamente perché dotati di risorse umane e infrastrutture informatiche molto sofisticate, deve porre in tutta evidenza la necessità di una grande prudenza nella definizione sia del ruolo specialistico che l'EPI può assumere in tale mercato sia degli apparati organizzativi necessari per sostenerlo.

3/ Della velocità delle trasformazioni sopra descritte si ha testimonianza nel fatto che buona parte delle attuali SIM hanno già richiesto la trasformazione in SIM bancarie per godere di tutti gli accessi a servizi interbancari, ovviamente sottoponendosi alla vigilanza della Banca d'Italia.

Per tali servizi si dovranno pertanto scegliere profili competitivi che corrispondano ai fattori critici di successo più idonei alla nuova situazione concorrenziale: tra la banca universale e l'operatore iperspecialistico su particolari prodotti non si potrà non scegliere una modalità molto precisa di presenza sul mercato ed il più coerente ed efficiente modello organizzativo conseguente ad essa.
Non sarà suffciente basarsi sulla capillare presenza sul territorio, sulla grande disponibilità di personale non specialistico ovvero sulla incapacità della clientela periferica a trovare contatti con altri intermediari finanziari, per delineare una strategia generica di presenza sul mercato della intermediazione finanziaria.

4/ Tutto ciò premesso, si può valutare positivamente la possibilità di partecipazione diretta alle aste di collocamento dei titoli pubblici, ma è certamente da considerare con estrema cautela l'ipotesi che sia realizzabile la negoziazione per

conto proprio o di terzi di qualsiasi titolo anche considerando l'acquisto di titoli già emessi o per l'attività di arbitraggio o per smobilizzi di investimenti in gestione portafogli; tali ultime operazioni (segnatamente al collocamento dei titoli azionari, alla compravendita di titoli su mercati secondari regolamentati e non, custodia ed amministrazione valori mobiliari, partecipazione ai mercati telematici, gestione di fondi pensione) andrebbero pertanto escluse dall'ambito di operatività della costituenda società, prevedendosi analiticamente nello Statuto l'ambito gestorio consentitole.

Occorre tener presente che le perdite su titoli e su operazioni particolari, che sono un evento normale sul mercato mobiliare, potrebbero infatti non poco offuscare la credibilità delle "Poste" quale soggetto che storicamente assicura la "certezza" del risparmio.

5/ In ogni caso si ravvede l'esigenza di garantire la disponibilità di una struttura informatica adeguata sia alla necessaria tempestività d'accesso al mercato sia al flusso della informazione centro-periferia, che la modernizzazione di tali mercati pone come condizione.

I termini di regolazione delle operazioni, oggi in Italia a 5 giorni per il mercato azionario e di 3 giorni per il reddito fisso, sono già superati dalle realtà di altri mercati ufficiali verso i quali si va dirigendo la parte più ricca della domanda, ma in ogni caso sono ormai superate sul piano della tempestività della informazione che si deve poter ottenere per gestire positivamente e/o corrispondere alle necessità informative della clientela, anche per quanto attiene al buon esito delle operazioni sui sistemi di trattazione continua.

6/ Nella sostanza pertanto si ritiene necessario definire secondo i limiti prima indicati, il disegno della missione della SIM Poste e del suo ruolo necessariamente specialistico in un mercato, nel quale è prudentemente saggio entrare con precise intenzioni e soltanto dopo aver affrontato sufficienti mezzi organizzativi e tecnici.

7/ Nel procedere dell'iniziativa sarà infine necessario provvedere alla redazione di un approfondimento del business plan fin qui delineato, accompagnato da studi di settore concernenti:

1. una più attenta analisi delle ipotesi organizzative corrispondenti ad efficienti presenze sulle specifiche aree di servizio/mercato e prodotto/mercato;
2. una fondata analisi del mercato specifico e delle sue ipotesi strutturali;
3. una fondata valutazione dei costi del personale e dei tempi per l'allineamento del sistema ai più prudenti traguardi redatta sulla base di esperienze concrete.

Poste Italiane
Ente Pubblico Economico

6 FEB. 1996
Prot. N° 1432

Roma, 22.2

Ufficio di Presidenza

Prot. n. UP/BM 2324

All. —

Risp. al n. —

del —

Al Ministro delle Poste
e delle Telecomunicazioni
L.go Pietro di Brazzà, 86
00187 R O M A

e p.c. Al Collegio dei Revisori
dei Conti dell'EPI
S E D E

e p.c. Al Consigliere
Francesco De Filippis
Incaricato del Controllo
della Corte dei Conti sull'EPI
S E D E

Delibera n. 3/96 e 4/96. Progetto di costituzione di una S.p.A. per la vendita di prodotti assicurativi e di una Società di intermediazione mobiliare. Risposta alla lettera dell'1/2/96 Prot. GM48/96.

Con riferimento alla lettera indicata in oggetto si trasmettono le informazioni e gli elementi di chiarimento richiesti.

In via generale si conferma che entrambe le iniziative sono finalizzate all'ottimizzazione delle risorse disponibili, segnatamente nella direzione della efficienza della struttura distributiva costituita dalla capillare rete degli uffici postali.

Sui punti specifici di cui alla nota ministeriale, si precisa che :

1) La promozione di nuovi servizi è espressamente prevista - e viene anzi imposta tra le finalità proprie dell'Ente - dal vigente contratto di programma, nell'ottica del risanamento economico finanziario che impegna l'Ente a coniugare insieme obiettivi di recupero della qualità dei servizi e obiettivi di ampliamento della gamma dei prodotti offerti al pubblico, finalizzati gli uni e gli altri all'aumento dei ricavi.

2) Tra i prodotti e i servizi che il contratto di programma prevede che l'Ente possa svolgere in regime di concorrenza, anche attraverso la costituzione di Società, figurano

menzionati espressamente quelli assicurativi (art. 1, comma 5° e art. 2, comma 2°). Le caratteristiche di "connessione" e di "complementarietà" dei predetti servizi assicurativi, di cui all'art. 3, comma 2° dello statuto dell'Ente Poste Italiane, vengono dunque esplicitate dalle espresse previsioni del richiamato contratto di programma; contratto di programma che, ai sensi dell'art. 2, comma 1° della legge istitutiva dell'Ente, concorre d'altronde a determinare l'ambito delle attività e dei servizi del nuovo Ente a integrazione di quelli già svolti dalla ex Amministrazione P.T.

3) In ordine alla partecipazione totalitaria dell'Ente nelle due iniziative, la stessa appare giustificata e resa opportuna, dalla contestuale presenza di due elementi:

- l'assenza di sostanziali fattori di rischio, per l'assimilabilità delle attività proposte con quelle già svolte dall'Ente in materia di raccolta di risparmio;

- l'opportunità nell'attuale fase di evoluzione istituzionale dell'Ente di non cedere a terzi, sia pure per quota, la contitolarità della rete distributiva postale.

4) In ordine al punto in questione si rinvia ai documenti allegati, contenenti il piano specifico dei nuovi servizi e il business plan.

Confidando di aver corrisposto alla richiesta formulata, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Presidente

Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

AL PRESIDENTE DELL'ENTE
POSTE ITALIANE
Viale Europa 190
R O M A

p.c.: AL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI DELL'EPI
Viale Europa 190
R O M A

p.c.: Al Cons. Francesco DE FILIPPIS
Incaricato del Controllo sull'EPI
Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via Baiamonti 25
R O M A

Oggetto: Del. n. 3/96 e 4/96 - Progetto costituzione di una s.p.a. per la vendita di prodotti assicurativi e di una Società di intermediazione mobiliare.

Il risanamento economico finanziario dell'Ente ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili si pongono, nell'euritmia del sistema delineato dalla L. n. 71/1994 e del contratto di programma, come gli obiettivi principali da perseguire cui debbono essere teleologicamente riconducibili tutte le iniziative assunte in vista della trasformazione in s.p.a. dell'attuale Ente pubblico economico.

Tenuto premesso codesto Ente vorrà chiarire:

1) le ragioni per le quali ritiene di dover privilegiare l'introduzione di servizi nuovi utilizzando lo strumento della s.p.a. anziché rivolgere prioritariamente i propri

sforzi, per incrementare i livelli qualitativi dei servizi postali universali e riservati così come previsto dall'art. 1 c. 5 del contratto di programma ;

2) le considerazioni in base alle quali la vendita di prodotti assicurativi e l'intermediazione mobiliare sono stati considerati servizi connessi o complementari a quelli dell'Ente i quali soli giustificano ai sensi dell'art. 3, secondo comma, dello Statuto la costituzione di s.p.a.;

3) i motivi per i quali si prevede una partecipazione totalitaria dell'Ente posto tenuto conto che l'art. 2362 del cod. civile prevede la responsabilità illimitata dell'unico azionista;

4) se siano stati elaborati il piano operativo di bilancio dei nuovi servizi e il business plan che unitamente alle altre informazioni previste all'art. 2 c. 2 e 3 dovevano essere trasmessi a questo Ministero per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di s.p.a. che, allo stato degli atti, non può essere concessa.

IL MINISTRO

ALLEGATO 18.

Ministero delle Poste
e delle Telecomunicazioni
SEGRETARIATO GENERALE

Roma.

Al Presidente
dell'Ente Poste Italiane
Viale Europa, 190
00144 ROMA

e p.c: Al Collegio dei Revisori
dei Conti
Ente Poste Italiane
Viale Europa, 190
00144 ROMA

Prot. N. 158/R
Allegati
Riso. al N.
del

OGGETTO: Delibera del Consiglio di Amministrazione EPI n. 3/96 di approvazione del progetto di costituzione di una Società per Azioni per la vendita di prodotti assicurativi nel ramo vita a partecipazione totalitaria da parte dell'Ente Poste Italiane.

In relazione alla delibera di cui all'oggetto, alla documentazione illustrativa della predetta iniziativa trasmessa a corredo della stessa (Poste Italiane - Poste Vita - costituzione di una Società per azioni per la vendita di prodotti assicurativi del ramo vita - Business Plan - dicembre 1995) ed alle informazioni ed elementi di chiarimento forniti con lettera del 22 febbraio scorso (Prot. UP/B4/2321), si comunica l'assenso in via di principio all'iniziativa in questione per quanto riguarda questa Amministrazione che ha avviato con il Tesoro la procedura per la acquisizione dell'intesa prescritta. Si invita codesto Ente a voler attentamente considerare sin d'ora le osservazioni e le cautele di cui alla nota allegata, in ordine alle quali si prega di voler fornire assicurazione.

IL MINISTRO

* inviata copia al Cons. De Filippis in data 6/5/96 (autorizzato dal Pres)

Nota sul Business Plan (Dicembre 1995) EPI per "la costituzione di una S.p.A. per la collocazione dei prodotti assicurativi del ramo Vita"

Il Business Plan (B.P. nel seguito) in questione prende spunto dall'art. 1 del Contratto di Programma, che prevede che l'EPI offra in regime di concorrenza anche servizi assicurativi. Il B.P. propone la costituzione di una Società per azioni denominata Poste Vita per la vendita di prodotti assicurativi del ramo a totale partecipazione EPI. Il capitale sociale sarebbe fissato in L. 30 miliardi. Il B.P. si basa sulla assunzione che il sistema bancario italiano abbia goduto di un significativo sviluppo del mercato dei prodotti assicurativi realizzato attraverso i suoi sportelli con prodotti ad alta capitalizzazione apparentemente più propri al predetto canale e più coerenti alla segmentazione di clientela.

Alcuni commenti generali al B.P. in questione possono essere espressi a prescindere dalle osservazioni di dettaglio che si espongono nel seguito:

A) Non si può negare la bontà dell'intenzione di arricchire il punto vendita postale di una serie di prodotti finanziari ed assicurativi che nelle economie di scala rappresentate dalle dimensioni del sistema postale, vengono applicate a prodotti di facile gestione amministrativa ed informatica.

B) Non si deve comunque sottovalutare la necessità di risorse ed esperienze organizzative per sviluppare tale tipo di attività.

C) Il Business plan in questione sembra però attenuare l'evidenza delle grandi difficoltà che la diffusione dei servizi banco-assicurativi ha sperimentato per fatti normativi, sindacali e per comportamenti e vincoli organizzativi nelle aziende bancarie italiane, pur già evolute nell'esercizio dell'offerta dei loro servizi.

Le osservazioni che seguono pongono l'attenzione su alcuni aspetti della relazione del B.P. in questione:

1/ Le condizioni evolutive del mercato assicurativo vita e le prospettive di una sua presunta forte crescita giustificata, nel confronto Italia-Europa, dai differenziali di incidenza tra premi raccolti e PIL sono da riguardare con grande prudenza perché tale confronto non coglie alcuni profondi aspetti dei comportamenti di acquisto, nè ricorda che la storia della previdenza individuale è giustificata dalla particolare normativa agevolativa (maggiori sgravi fiscali, minore peso contributivo della previdenza pubblica, nessuna imposta sui premi etc.).

La previsione dell'esplosione del risparmio vita è quanto mai legata ai termini della riforma pensionistica, alla diffusione dei fondi pensione ed ai margini di risparmio "libero" lasciati ai lavoratori dipendenti e la prudenza dovrebbe rivedere le cifre che si attribuiscono al risparmio bancario ed a quello assicurativo-bancario.

Non è confortata l'ipotesi della crescita delle vendite del canale bancario, quando si considera che il 30% dei nuovi premi "captati" è un dato che comprende l'azione dei promotori finanziari.

In effetti i dati attribuiti al sistema banca-assicurazione sono condizionati dalla azione delle reti esterne di promotori di prodotti finanziari ed anche i canali assicurativi (brokers e agenti) in questi anni hanno avuto trends di crescita positivi.

2/ La costituzione di apposita S.p.A. denominata Poste Vita con un capitale di 30 mld appare inferiore alla richiesta dell'ISVAP, che pretende anche la costituzione di un fondo di organizzazione, di importo probabilmente superiore.

Tale S.p.A. dovrebbe comunque far riferimento del proprio oggetto sociale al Dlg n. 174 del 17/03/1995 e non come riportato nell'art. 3 della bozza di Statuto alla legge n. 742 del 22/10/1986 già abrogata.

3/ L'operatività della Poste Vita S.p.A. sarebbe realizzata, nel disegno EPI, entro 180 giorni dalla sua costituzione.
Infatti in tale periodo si stima possibile ottenere sia l'autorizzazione dell'ISVAP sia mettere a punto:
- la verifica della domanda con una preventiva indagine di mercato mirata ad accertarne le effettive potenzialità, la tipologia del cliente interessato, le caratteristiche dei prodotti da presentare;
- i programmi di formazione del personale addetto alla vendita;
- la selezione dei primi 1.500 punti vendita ove "testare" l'indagine di mercato;
- il modello organizzativo dell'Ente per seguire il business;
- il modello organizzativo delle procedure di informatizzazione del prodotto/servizio;
- il piano operativo triennale.

A tale riguardo è necessario osservare che:

3.1 I tempi stimati in 180 giorni, per il rilascio di un'autorizzazione per una nuova compagnia da parte dell'ISVAP, sono probabilmente teorici, sulla base della prassi consolidata.

3.2 I tempi, sempre stimati in 180 giorni, che, dovrebbero permettere una ricerca di mercato e l'attivazione sia della struttura organizzativa amministrativa e commerciale sia della rete di venditori, sembrano sottostimati.

3.3 Il modello organizzativo delle procedure di informatizzazione nonché della loro funzionalità operativa dovrebbero essere attivati sempre entro 180 giorni pena il mancato avvio dell'iniziativa.

Sembra a tal fine importante per EPI non sottovalutare la specificità del software tecnico-gestionale che è essenziale per il funzionamento di un'impresa di assicurazione e non è improvvisabile stante lo stadio di evoluzione del sistema informativo dell'EPI.
Se ne può dedurre che la possibilità tecnica del progetto e la tempistica d'introduzione sul mercato e della messa a regime del sistema organizzativo di supporto, potranno forse con difficoltà mantenere la geometrica previsione di tempi e costi delineata dal B.P. di Poste Vita.

4/ Non è ben chiara la natura e la definizione della o delle polizza/e che si dovrebbero introdurre perché le affermazioni sfumano le nozioni tecniche.
In realtà le predette affermazioni definitorie dei prodotti che si dovrebbero vendere attraverso la rete EPI, dopo averne ottenuta l'autorizzazione ISVAP, sembrano ispirate da presentazioni commerciali di prodotti già esistenti sul mercato e solo apparentemente innovativi. Sembra necessario pertanto disporre in tempi brevi di una specificità progettuale che tenga conto sia dei segmenti di clientela più rilevanti sia delle condizioni logistiche nelle quali la vendita nel canale postale si realizzerebbe.

5/ Quanto al piano di fattibilità economica e finanziaria, rappresentato nel B.P. in questione, in carenza di una precisa definizione delle caratteristiche attuariali delle polizze oggetto del piano, appare necessario sul punto sospendere ogni giudizio in attesa di un piano tecnico-attuariale opportunamente valutato da una commissione di Attuari.

5.1 Tutto il piano è costruito sulla base di forti ipotesi di attivazione degli sportelli, che in tre anni salgono a 6.000 circa ed in cinque a 9.000 circa. Tale ipotesi appare di difficile pratica attuazione, ove si consideri l'onere della formazione e dello sviluppo di capacità di offerta, alla luce delle attuali caratteristiche professionali del personale e di mancato "orientamento alla vendita" che lo caratterizzano almeno nelle sue strutture periferiche.

5.2 Sulla base di tale trend di crescita, è facile derivare i volumi di premi che sembrerebbero prudenziali per ammontare unitario per sportello, ma che in realtà diventano per volume complessivo una variabile dipendente dal numero di sportelli ed addetti attivi secondo la tempistica delineata.

5.3 Anche in funzione della mancata definizione allo stato del tipo di polizze adottate non è apprezzabile il volume delle riserva a stato patrimoniale che cresce di anno in anno in misura quasi pari ai premi incassati.
Le evidenze delle riserve non permettono peraltro, in carenza di informazioni sulle forme tecniche delle polizze oggetto del piano, di ponderare la congruità delle riserve valutate e dei loro meccanismi di rivalutazione.

5.4 Senza entrare nel merito delle valutazioni dei costi di gestione (personale, acquisizione, gestione e spese generali) e di impianto (formazione e pubblicità), il piano di fattibilità economico-finanziario appare ottimistico nei tempi, nei ricavi e nei costi.

6/ Per concludere si tiene qui a confermare ogni positivo orientamento ad autorizzare iniziative di arricchimento della gamma dei prodotti offerti dal sistema EPI per il raggiungimento dei suoi migliori equilibri e di un più ricco servizio alla clientela, ma è doveroso nel contempo sottolineare che l'implementazione e la gestione di tali decisioni necessitano, nelle autonomie gestionali e nelle responsabilità e competenze proprie degli organi di Amministrazione dell'Ente, di:

- un piano di marketing che, sulla base di un'analitica ricerca di mercato nello specifico dei prodotti e del sistema concorrenziale del settore banco-assicurativo, evidenzi quali prodotti e quali fattori critici di successo dovrebbero caratterizzare l'azione EPI;
- un analitico piano tecnico-attuariale che evidenzi sia le implicazioni finanziarie, sia le necessità informatico-amministrative, sia le dimensioni dei costi e della qualità delle risorse specialistiche da affrontare.
  Tale ultimo piano ovviamente dovrebbe delineare le condizioni di equilibrio attuariale dell'iniziativa, sia economico sia finanziario, che dovrebbero emergere da alternativi scenari di sviluppo del mercato e delle realizzazioni organizzative.

Poste Italiane
Ente Pubblico Economico

22 FEB. 1996
Prot. N° 1432

Roma, 22.2

Ufficio di Presidenza

Prot. n. UP/B4/ 2321
All.
Risp. al n.
del

Al Ministro delle Poste
e delle Telecomunicazioni
L.go Pietro di Brazzà, 86
00187 R O M A

e p.c. Al Collegio dei Revisori
dei Conti dell'EPI
S E D E

e p.c. Al Consigliere
Francesco De Filippis
Incaricato del Controllo
della Corte dei Conti sull'EPI
S E D E

Delibera n. 3/96 e 4/96. Progetto di costituzione di una S.p.A. per la vendita di prodotti assicurativi e di una Società di intermediazione mobiliare. Risposta alla lettera dell'1/2/96 Prot. GM48/96.

Con riferimento alla lettera indicata in oggetto si trasmettono le informazioni e gli elementi di chiarimento richiesti.

In via generale si conferma che entrambe le iniziative sono finalizzate all'ottimizzazione delle risorse disponibili, segnatamente nella direzione della efficienza della struttura distributiva costituita dalla capillare rete degli uffici postali.

Sui punti specifici di cui alla nota ministeriale, si precisa che :

1) La promozione di nuovi servizi è espressamente prevista - e viene anzi imposta tra le finalità proprie dell'Ente - dal vigente contratto di programma, nell'ottica del risanamento economico finanziario che impegna l'Ente a coniugare insieme obiettivi di recupero della qualità dei servizi e obiettivi di ampliamento della gamma dei prodotti offerti al pubblico, finalizzati gli uni e gli altri all'aumento dei ricavi.

2) Tra i prodotti e i servizi che il contratto di programma prevede che l'Ente possa svolgere in regime di concorrenza, anche attraverso la costituzione di Società, figurano

menzionati espressamente quelli assicurativi (art. 1, comma 5° e art. 2, comma 2°). Le caratteristiche di "connessione" e di "complementarietà" dei predetti servizi assicurativi, di cui all'art. 3, comma 2° dello statuto dell'Ente Poste Italiane, vengono dunque esplicitate dalle espresse previsioni del richiamato contratto di programma; contratto di programma che, ai sensi dell'art. 2, comma 1° della legge istitutiva dell'Ente, concorre d'altronde a determinare l'ambito delle attività e dei servizi del nuovo Ente a integrazione di quelli già svolti dalla ex Amministrazione P.T.

3) In ordine alla partecipazione totalitaria dell'Ente nelle due iniziative, la stessa appare giustificata, e resa opportuna, dalla contestuale presenza di due elementi:

- l'assenza di sostanziali fattori di rischio, per l'assimilabilità delle attività proposte con quelle già svolte dall'Ente in materia di raccolta di risparmio;

- l'opportunità nell'attuale fase di evoluzione istituzionale dell'Ente di non cedere a terzi, sia pure per quota, la contitolarità della rete distributiva postale.

4) In ordine al punto in questione si rinvia ai documenti allegati, contenenti il piano specifico dei nuovi servizi e il business plan.

Confidando di aver corrisposto alla richiesta formulata, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Presidente

Il Ministro delle Poste
delle Telecomunicazioni

AL PRESIDENTE DELL'ENTE
POSTE ITALIANE
Viale Europa 190
R O M A

p.c.: AL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI DELL'EPI
Viale Europa 190
R O M A

p.c.: Al Cons. Francesco DE FILIPPIS
Incaricato del Controllo sull'EPI
Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via Balamonti 25
R O M A

Oggetto: Del. n. 3/96 e 4/96 - Progetto costituzione di una s.p.a. per la vendita di prodotti assicurativi e di una Società di intermediazione mobiliare.

Il risanamento economico finanziario dell'Ente ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili si pongono, nell'euritmia del sistema delineato dalla L. n. 71/1994 e del contratto di programma, come gli obiettivi principali da perseguire cui debbono essere teleologicamente riconducibili tutte le iniziative assunte in vista della trasformazione in s.p.a. dell'attuale Ente pubblico economico.

Tenuto premesso codesto Ente vorrà chiarire:

1) le ragioni per le quali ritiene di dover privilegiare l'introduzione di servizi nuovi utilizzando lo strumento della s.p.a. anzichè rivolgere prioritariamente i propri

sforzi, per incrementare i livelli qualitativi dei servizi postali universali e riservati così come previsto dall'art. 1 c. 5 del contratto di programma ;

2) le considerazioni in base alle quali la vendita di prodotti assicurativi e l'intermediazione mobiliare sono stati considerati servizi connessi o complementari a quelli dell'Ente i quali soli giustificano ai sensi dell'art. 3, secondo comma, dello Statuto la costituzione di s.p.a.;

3) i motivi per i quali si prevede una partecipazione totalitaria dell'Ente poste tenuto conto che l'art. 2362 del cod. civile prevede la responsabilità illimitata dell'unico azionista;

4) se siano stati elaborati il piano operativo di bilancio dei nuovi servizi e il business plan che unitamente alle altre informazioni previste all'art. 2 c. 2 e 3 dovevano essere trasmessi a questo Ministero per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di s.p.a. che, allo stato degli atti, non può essere concessa.

IL MINISTRO

Ministero delle Poste
e delle Telecomunicazioni

Dir.Gen.Reg. e Qualita' dei Servizi

Prot. N.
Allegati
Risp. al N.
del

- POSTE ITALIANE
Ente Pubblico Economico
Ufficio di Presidenza
Viale Europa 190

p.c.: Collegio dei Revisori dei Conti
Ente Poste Italiane
Viale Europa 190

00144 ROMA

p.c.: Cons. Francesco De Filippis
Incaricato del controllo sull'EPI
Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via Baiamonti 25

00100 ROMA

OGGETTO: Delibera del Consiglio di Amministrazione EPI n. 41 del 16.7.1996 relativa alla costituzione di una Societa' per Azioni avente ad oggetto la vendita di prodotti assicurativi nel ramo vita.

In riferimento alla delibera indicata in oggetto, si prende atto del provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione di codesto Ente relativo alla costituzione di una societa' per azioni, finalizzata alla vendita di prodotti assicurativi nel ramo vita, in ordine alla quale, con nota n.158/R del 2.4.1996, e' stato comunicato l'assenso di principio del Ministro all'iniziativa in questione, approvata dal C.A.dell'EPI con delibera n. 3/96.

Si fa presente, peraltro, che alla data odierna non risulta essere perfezionata la procedura di intesa con il Ministero del Tesoro, ex art.2 comma 4 del contratto di programma, avviata con nota del Ministro del 2 aprile 1996, in quanto non ancora pervenuto il formale assenso del citato Dicastero, di cui si fa riserva di fornire tempestiva comunicazione.

Con l'occasione si raccomanda:

a) il pieno rispetto della normativa sugli appalti nei settori esclusi da parte della costituenda societa' particolarmente nei futuri rapporti con i suoi soci;

b) l'adozione di soluzioni convenzionali tali da garantire all'EPI la continuita' nel tempo dell'erogazione del servizio a condizioni qualitative ed economiche competitive, nonche' un volume di attivita' coerente con gli obiettivi di gestione delle risorse umane dell'Ente;

/-

c) l'adozione di soluzioni statutarie tali da garantire il rispetto dei principi contenuti nella legge 71/94, nel contratto di programma, stipulato tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Ente Poste Italiane il 17.1.1995, ed in quelli che saranno successivamente stipulati, soprattutto con riferimento agli obiettivi di qualita' del servizio, soddisfazione della clientela, risanamento economico-finanziario e ristrutturazione dell'assetto organizzativo. Si tratta di garantire il principio di estendibilita' degli obblighi individuati nel contratto di programma in capo all'EPI alla costituenda societa', anche in adempimento a quanto prescritto a livello generale dalla legge 71 del 29.1.1994;

d) l'adozione di soluzioni statutarie e organizzative tali da preservare le azioni di vigilanza e controllo da parte degli organi ministeriali preposti, nonche' tali da garantire una ottimale gestione da parte della costituenda societa';

e) il rispetto delle indicazioni normative comunitarie ed internazionali in materia di tutela della concorrenza e del mercato nell'ambito, ovviamente, dei servizi prestati e di ciascuna delle fasi di lavorazione ad essi relative;

f) la massima attenzione al fatto che l' attivita' svolta dalla costituenda societa' sara' gestita in regime di concorrenza. Anche per tale ragione, sara' necessaria la definizione di un sistema di contabilita' analitica che renda controllabile l'insussistenza di sussidi incrociati e che garantisca la trasparente fissazione delle condizioni economiche relative ai rapporti tra EPI e la nuova societa', evitando comportamenti discriminatori. Sara', pertanto, indispensabile l'immediata implementazione da parte dell'EPI di detto sistema di contabilita' analitica anche al fine di consentire la corretta individuazione degli elementi di costo necessari a determinare i prezzi di trasferimento alla costituenda societa' dei beni e dei servizi che saranno dall'EPI stesso forniti;

g) l'adozione di modalita' di selezione dei fornitori da parte della costituenda societa', omogenee e non discriminatorie.

Cio' premesso, sembra opportuno rinnovare a codesto Ente l'invito a considerare con attenzione le osservazioni e le cautele contenute nel documento allegato alla sopracitata lettera del Ministro del 2.4.1996 di cui, ad ogni buon fine, si allega copia alla presente.

IL DIRIGENTE GENERALE
Romano Righetti

Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni

Dir.Gen.Reg. e Qualita' dei Servizi

POSTE ITALIANE
Ente Pubblico Economico
Ufficio di Presidenza
Viale Europa 190

Prot. N.
Allegati
Risp. al N.
del

p.c.: Collegio dei Revisori dei Conti
Ente Poste Italiane
Viale Europa 190

00144 ROMA

p.c.: Cons. Francesco De Filippis
Incaricato del controllo sull'EPI
Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via Baiamonti 25

00100 ROMA

OGGETTO: Delibera del Consiglio di Amministrazione EPI n. 42 del 16.7.1996 relativa alla costituzione di una Societa' per Azioni avente ad oggetto l'attivita' di intermediazione mobiliare.

In riferimento alla delibera indicata in oggetto, si prende atto del provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione di codesto Ente relativo alla costituzione di una societa' per azioni, finalizzata all'attivita' di intermediazione mobiliare, in ordine alla quale, con nota n.156/R del 2.4.1996, e' stato comunicato l'assenso di principio del Ministro all'iniziativa in questione, approvata dal C.A.dell'EPI con delibera n. 4/96.

Si fa presente, peraltro, che alla data odierna non risulta essere perfezionata la procedura di intesa con il Ministero del Tesoro, ex art.2 comma 4 del contratto di programma, avviata con nota del Ministro del 2 aprile 1996, in quanto non ancora pervenuto il formale assenso del citato Dicastero, di cui si fa riserva di fornire tempestiva comunicazione.

Con l'occasione si raccomanda:

a) il pieno rispetto della normativa sugli appalti nei settori esclusi da parte della costituenda societa' particolarmente nei futuri rapporti con i suoi soci;

b) l'adozione di soluzioni convenzionali tali da garantire all'EPI la continuita' nel tempo dell'erogazione del servizio a condizioni qualitative ed economiche competitive, nonche' un volume di attivita' coerente con gli obiettivi di gestione delle risorse umane dell'Ente;

./.

c) l'adozione di soluzioni statutarie tali da garantire il rispetto dei principi contenuti nella legge 71/94, nel contratto di programma, stipulato tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Ente Poste Italiane il 17.1.1995, ed in quelli che saranno successivamente stipulati, soprattutto con riferimento agli obiettivi di qualita' del servizio, soddisfazione della clientela, risanamento economico-finanziario e ristrutturazione dell'assetto organizzativo. Si tratta di garantire il principio di estendibilita' degli obblighi individuati nel contratto di programma in capo all'EPI alla costituenda societa', anche in adempimento a quanto prescritto a livello generale dalla legge 71 del 29.1.1994;

d) l'adozione di soluzioni statutarie e organizzative tali da preservare le azioni di vigilanza e controllo da parte degli organi ministeriali preposti, nonche' tali da garantire una ottimale gestione da parte della costituenda societa';

e) il rispetto delle indicazioni normative comunitarie ed internazionali in materia di tutela della concorrenza e del mercato nell'ambito, ovviamente, dei servizi prestati e di ciascuna delle fasi di lavorazione ad essi relative;

f) la massima attenzione al fatto che l' attivita' che sara' svolta dalla costituenda societa' sara' gestita in regime di concorrenza. Anche per tale ragione, sara' necessaria la definizione di un sistema di contabilita' analitica che renda controllabile l'insussistenza di sussidi incrociati e che garantisca la trasparente fissazione delle condizioni economiche relative ai rapporti tra EPI e la nuova societa', evitando comportamenti discriminatori. Sara', pertanto, indispensabile l'immediata implementazione da parte dell'EPI di detto sistema di contabilita' analitica, anche al fine di consentire la corretta individuazione degli elementi di costo necessari a determinare i prezzi di trasferimento alla costituenda societa' dei beni e dei servizi che saranno dall'EPI stesso forniti;

g) l'adozione di modalita' di selezione dei fornitori da parte della costituenda societa', omogenee e non discriminatorie.

Cio' premesso, sembra opportuno rinnovare a codesto Ente l'invito a considerare con attenzione le osservazioni e le cautele contenute nel documento allegato alla sopracitata lettera del Ministro del 2.4.1996 di cui, ad ogni buon fine, si allega copia alla presente.

IL DIRIGENTE GENERALE
Romano Righetti

Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Servizio VI Divisione XII
Prot. N. VI-12-1151/94 Allegati

All'Ente Poste Italiane
Dir.Cen.Ufficio Bilancio e Progr.
Economica
V.le America
ROMA -EUR

Risposta al Foglio del 27.1.1994
Div. Sez. N. 563

OGGETTO: Normativa fiscale applicabile all'Ente Poste Italiane.

In relazione ai quesiti formulati dall'Ente Poste Italiane con la nota n° 000576 del 21 gennaio 1994, in materia di I.V.A., imposta di bollo e di imposte sui redditi si riporta di seguito la risposta dello scrivente Dipartimento.

A) Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è stato chiesto di conoscere il trattamento fiscale da riservare al servizio di Banco Posta, di cui al D.P.R. 29 marzo 1973, n° 156, alle prestazioni concernenti i servizi postali ed il servizio telegrafico nazionale, ambedue esenti dal tributo ai sensi, rispettivamente, del n° 1 e 16 dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633, nonchè gli adempimenti contabili inerenti le attività previste dall'art. 17, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n° 412 e dall'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

A tal fine l'Ente interrogante ha fatto presente che in seguito alla trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in Ente Poste Italiane, ha assunto, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, la diversa configurazione giuridica di "Ente pubblico economico". Il mutamento della natura giuridica implica il contemperamento da un lato del principio di economicità nella resa dei

servizi, dall'altro il perseguimento e la tutela dell'interesse pubblico da assicurare all'utenza, con l'effetto che sono riservati esclusivamente criteri privatistici alla gestione ed organizzazione dell'impresa.

Codesto Ente ha sottolineato, inoltre, che svolge, sostanzialmente, le medesime attività e servizi esercitati dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni.

Tanto premesso, lo scrivente rileva che le attività inerenti il servizio di Banco-Posta, nonchè le prestazioni concernenti i servizi postali ed il servizio telegrafico nazionale, continuano ad usufruire del trattamento agevolato previsto nei numeri 1 e 16 dell'art. 10 del citato D.P.R. n° 633/72, in quanto trattasi di operazioni rese nell'esercizio del servizio pubblico, caratteristica, questa che continua a sussistere, anche se i servizi stessi sono resi dall'Ente in parola.

Pertanto, in seguito alla richiamata trasformazione dell'Amministrazione delle poste non sono venuti meno i presupposti per l'applicazione del trattamento agevolato relativo alle predette operazioni.

Inoltre, per quel che concerne gli adempimenti contabili richiesti ai fini I.V.A. per le operazioni di cui all'art. 17, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n° 412 e dall'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, aventi ad oggetto, rispettivamente, la vendita o l'intermediazione di prodotti filatelici e la distribuzione dei valori bollati, il trattamento da riservare al querente è il seguente.

In primo luogo, per le operazioni intercorrenti tra l'Amministrazione postale ed i terzi acquirenti, occorre rilevare che il

recente D.M. 4 agosto 1993, modificando il punto n° 22 del D.M. 21 dicembre 1992, ha fra l'altro, esonerato gli Enti assoggettati al regime di contabilità pubblica dall'obbligo di rilasciare scontrino o ricevuta fiscale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali non è dovuta l'emissione di fattura, se non a richiesta del cliente. Poichè, con nota del 7 febbraio 1994, l'istante ha dichiarato che usufruirà trasitoriamente di tale regime fino alla trasformazione in società per azioni, lo stesso, qualora sia effettivamente titolare del regime dichiarato, potrà avvalersi del correlato beneficio e, quindi, non rilasciare alcuna certificazione fiscale agli acquirenti.

Resta, invece, invariato l'obbligo di emettere fattura nei confronti del committente per le prestazioni d'intermediazione eseguite ai sensi del citato art. 17 della legge 412/91.

Per quel che riguarda, inoltre, la tenuta della contabilità a livello nazionale o provinciale, nonchè l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei versamenti d'imposta, a parere dello scrivente si rendono applicabili, per evidenti motivi di carattere analogico, le disposizioni contenute nel D.M. 18 novembre 1976.

Il predetto decreto ministeriale, infatti, prevede che gli obblighi di fatturazione, annotazione dei corrispettivi e registrazione degli acquisti, inerenti operazioni effettuate dalle imprese tramite sedi secondarie, alle quali non sia stata riconosciuta autonomia contabile rispetto alla casa madre, devono essere eseguite dalla sede centrale entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. Di conseguenza anche gli obblighi inerenti le liquidazioni periodiche ed i versamenti d'imposta devono essere assolti dalla sede principale.

Pertanto, in conformità al principio appena espresso, l'Amministrazione centrale delle Poste e delle Telecomunicazioni dovrà provvedere, anche per conto delle amministrazione periferiche, agli adempimenti fiscali connessi con le predette attività.

B) In relazione alle problematiche esposte in materia d'imposta di bollo si ritiene che gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo, posti in essere dall'Ente Poste Italiane, non possano essere considerati atti amministrativi dello Stato per i quali si applicano disposizioni particolari del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642 (disciplina dell'imposta di bollo). Non torna infatti applicabile agli stessi l'esenzione dal pagamento del tributo disposta dall'art. 16 della tabella, allegato B, dello stesso decreto presidenziale, in quanto tale beneficio è concesso esclusivamente agli atti degli enti tassativamente ivi indicati tra i quali non può ritenersi compreso l'Ente Poste.

C) Per quanto riguarda, infine, gli obblighi gravanti sull'Ente Poste in materia di scritture contabili richieste ai fini delle imposte sui redditi, si ritiene che gli stessi debbano considerarsi soddisfatti sin quando verrà mantenuta la figura di Ente assoggettato agli obblighi di contabilità pubblica. Naturalmente l'istante sarà tenuto ad uniformarsi ai diversi adempimenti previsti in materia per le società di capitali, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 600, nel momento in cui avverrà la prevista trasformazione in società per azioni.

Per ciò che concerne, invece, gli adempimenti relativi all'Ente in quanto sostituto d'imposta, si fa presente che, non rientrando più l'Ente tra i soggetti di cui all'art. 29 del D.P.R. n° 600 del 1973, ad esso sono applicabili le disposizioni recate dall'art. 23 del medesimo D.P.R., nè è possibile, in via amministrativa, aderire alla soluzione "transitoria" suggerita dall'Ente istante.

IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO 19.

VERBALE N. 68/96

L'anno 1996, il giorno martedì 26 novembre alle ore 10.00 presso la sede dell'Ente Poste Italiane in Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dr. Giancarlo Filocamo	- Presidente
Dr. Luciano Calamaro	- Revisore effettivo
Dr. Filippo Alberto Pepe	- Revisore effettivo
Dr. Vito Monaco (fino alle ore 12)	- Revisore supplente
Dr. Marino Bozzetti	- Revisore supplente

Assiste alla riunione il Dr. Francesco De Filippis - Consigliere della Corte dei Conti - delegato al controllo sulla gestione dell'Ente ex art. 12 della Legge n. 259/1958.

1. <u>Mod. 770/1996 - Dichiarazione sostituto d'imposta 1996.</u>

1.1 In relazione all'obbligo della presentazione del modello in oggetto e con riferimento al precedente verbale n. 61 del 31 ottobre u.s. di questo Collegio, si rappresenta quanto segue:

a) con nota APO/DIR/0041686 del 31 ottobre 1996 a firma dei Direttori delle Aree A.F. e P.O. - indirizzata al Presidente dell'Ente ed al Presidente del Collegio - è stato trasmesso il mod. 770/1996 per la prescritta sottoscrizione, rilevandosi, nel contesto, la carenza di "tutte le informazioni necessarie per la completa predisposizione del

modello 770 in oggetto" e che pertanto gli "importi dei compensi a terzi nonché delle retribuzioni al personale non di ruolo corrisposti in periferia sarà integrato entro 30 giorni in forza dell'articolo 46 , ultimo comma del D.P.R. del 27 settembre 1973, n. 600" (Allegato n. 1).

b) con nota n. 12812 del 31 ottobre 1996, diretta al Ministero delle Finanze, il Presidente dell'Ente ha rilevato quanto segue:

"l'Ente Poste Italiane presenta per la prima volta il modello 770, in qualità di sostituto d'imposta, in quanto la sua trasformazione ne ha causato il mutamento della natura giuridica.

L'acquisizione progressiva dei caratteri istituzionali di Ente Pubblico ha consentito solo dal 1995 il completo assoggettamento alla normativa fiscale.

La vasta area di informazioni interessata alla predisposizione dei dati contenuti nel modello (circa 216.000 unità di personale, 14.500 strutture operative ed oltre 130 centri autonomi di spesa) con le conseguenti difficoltà di tipo organizzativo e la mancanza di un sistema di dati centralizzati, non hanno consentito di ordinare entro il 31 ottobre 1996 tutte le notizie necessarie per la compieta predisposizione di tutti i quadri del modello 770 in oggetto.

I dati esposti nel modello allegato che si presenta, sono rappresentativi delle informazioni fin qui ordinate secondo gli schemi del modello fiscale emergenti dai supporti magnetici allegati alla dichiarazione.

Si fa riserva di integrare tali dati entro i termini previsti dall'articolo 46 ultimo comma D.P.R. 27 settembre 1973, n. 600.

I dati che verranno successivamente integrati, che comunque rappresentano una misura esigua rispetto al totale, riguardano i pagamenti effettuati dalle strutture periferiche concernenti i quadri di seguito elencati:

- QUADRO I
- QUADRO L
- QUADRO M"

In detta nota è stato apposto il visto del Presidente di questo Collegio (Allegato n. 2).

c) Nel procedere all'esame del Mod. 770/96, trasmesso al Ministero delle Finanze in data 31 ottobre 1996, il Collegio (Verb. n. 61/96) ebbe a rilevare, tra l'altro, quanto segue:

"Il Presidente dell'Ente ha ritenuto, per soddisfare il prescritto obbligo della dichiarazione nei termini del 31 ottobre 1996, di presentare il modello 770/1996 così come predisposto dagli Uffici, allegando allo stesso la nota prot. n° 12812 del 31 ottobre 1996 diretta al Ministero delle Finanze nella quale, tra l'altro, si fa riserva di produrre, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 46, ultimo comma del D.P.R. n. 600/1973, la dichiarazione integrativa.

Il modello 770 in oggetto e l'allegata nota sono state controfirmate dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La dichiarazione integrativa, di cui il Collegio, fin d'ora, sollecita la puntuale e tempestiva compilazione, sarà controfirmata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dopo i riscontri di rito.

Tenute presenti, poi, le motivazioni circa le difficoltà organizzative (rappresentate nella predetta nota n. 12812) che non hanno consentito la compiuta predisposizione di tutti i quadri del mod. 770/1996, il Collegio chiede di conoscere, fin d'ora, le iniziative che l'Ente assumerà nei riguardi dell'Amministrazione Finanziaria, considerato che gli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 600/1973 prevedono l'applicazione di pene pecuniarie, nonché eventualmente nei confronti dei responsabili."

1.2 In data 25 novembre 1996 è stata consegnata al Presidente di questo Collegio "bozza del mod. 770/96".

Al fine di acquisire i necessari elementi conoscitivi, il Collegio ha convocato il Dr. Evandro Lupi ed il Dr. Francesco Rettini rispettivamente Direttore dell'Area A.F. e dell'Area P.O..

Nel corso dell'incontro i predetti hanno precisato che il documento in rassegna rappresenta un'ipotesi di lavoro, ancora all'esame degli uffici competenti.

I medesimi dirigenti hanno assicurato che il mod. 770/'96, debitamente sottoscritto dal Presidente dell'Ente, sarà trasmesso entro le ore 17 del giorno giovedì 28 novembre p.v. per la prescritta sottoscrizione del Presidente dell'organo interno di controllo.

1.3 In merito all'intera vicenda il Collegio, nel richiamare gli inviti precedentemente formulati, deve rilevare la tardività dell'inoltro del suddetto documento, con conseguenziale compromissione della funzione di controllo ad esso demandata, nonchè gli oneri correlati all'applicazione delle pene pecuniarie di cui alla succitata normativa.

1.4 Attesa la situazione sopra descritta, il Collegio ritiene, fin d'ora, che la sottoscrizione da parte del suo Presidente non potrà che assumere valenza di riscontro della regolarità formale della dichiarazione stessa.

Nella riunione del Collegio, che ora si convoca per giovedì 28 novembre p.v. alle ore 15, verrà esaminato, nei limiti sopra detti, il documento fiscale in oggetto.

Alla dichiarazione in parola saranno allegati il presente verbale e quello della seduta del 28 novembre 1996.

Il Cons. della Corte dei Conti Dr. Francesco De Filippis prende atto delle suesposte notazioni e rimane in attesa di conoscere gli orientamenti che saranno assunti al riguardo dal C.d.A. dell'ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Visto:

Il Consigliere della Corte dei Conti

Dr. Francesco De Filippis

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr. Giancario Filocamo

Dr. Luciano Calamaro

Dr. Filippo Alberto Pepe

Dr. Vito Monaco

Dr. Marino Bozzetti

Poste Italiane
Ente Pubblico Economico
00144 Roma, viale Europa, 190
telefono 06 5958 9002
telefax 06 5942263

Coll.
31 OTT. 1996
Prot. N° 3257 Rev

31 OTT. 1996

Presidenza

Prot. n. AP0/AI/ 004686
VI
Risposta
del

Al Sig. Presidente
dell'Ente Poste Italiane
Prof. Enzo Cardi

Al Presidente
del Collegio dei Revisori
Dr. Giancarlo Filocamo

Oggetto: Dichiarazione Mod. 770/96 per l'anno 1995.

Nel sottoporre alla firma delle SSLL, il modello 770/96 si rappresenta quanto segue.

La mancanza di un sistema informativo integrato e il sistema di decentramento del pagamento delle retribuzioni al personale a tempo determinato ed ad eventuali consulenze locali, non hanno consentito di ottenere a livello centrale tutte le informazioni necessarie per la completa predisposizione del mod. 770 in oggetto.

La presentazione del modello assolve all'obbligo di consegnare entro il 31/10/1996 formale dichiarazione del sostituto d'imposta.

I dati ivi contenuti risultano dall'archivio CNED e dalla procedura "retribuzioni dirigenti".

Gli importi trattenuti ai fini Irpef sono stati versati su conto fiscale dagli organi centrali e periferici, come risulta dall'estratto del predetto conto.

La dichiarazione risulta carente degli importi dei compensi a terzi nonchè delle retribuzioni al personale non di ruolo corrisposti in periferia e sarà integrata entro 30 giorni in forza dell'articolo 46 ultimo comma del D.P.R. del 27/9/1973 n. 600.

In fede.

31 ottobre 1996

Il Direttore dell'Area A.F.
(Dr. Evandro Lupi)

Il Direttore dell'Area Personale
(Dr. Francesco Rettini)

Poste Italiane
Ente Pubblico Economico
00144 Roma, viale Europa, 190
telefono 06 5910001
telefax 06 5042263

Roma, 31 OTT. 1996

Presidenza

Prot. n. 12812

All.

Risp. al n.

del

AL MINISTERO
DELLE FINANZE
Roma

Oggetto: Modello 770/96 per l'anno 1995.

L'Ente Poste Italiane presenta per la prima volta il modello 770, in qualità di sostituto d'imposta, in quanto la sua trasformazione ne ha causato il mutamento della natura giuridica.

L'acquisizione progressiva dei caratteri istituzionali di Ente Pubblico ha consentito solo dal 1995 il completo assoggettamento alla normativa fiscale.

La vasta area di informazioni interessata alla predisposizione dei dati contenuti nel modello (circa 216.000 unità di personale, 14.500 strutture operative ed oltre 130 centri autonomi di spesa) con le conseguenti difficoltà di tipo organizzativo e la mancanza di un sistema di dati centralizzati, non hanno consentito di ordinare entro il 31 ottobre 1996 tutte le notizie necessarie per la completa predisposizione di tutti i quadri del modello 770 in oggetto.

I dati esposti nel modello allegato che si presenta, sono rappresentativi delle informazioni fin qui ordinate secondo gli schemi del modello fiscale emergenti dai supporti magnetici allegati alla dichiarazione.

Si fa riserva di integrare tali dati entro i termini previsti dall'articolo 46 ultimo comma D.P.R. 27 settembre 1973, n. 600.

I dati che verranno successivamente integrati, che comunque rappresentano una misura esigua rispetto al totale, riguardano i pagamenti effettuati dalle strutture periferiche concernenti i quadri di seguito elencati:

- QUADRO I
- QUADRO L
- QUADRO M

Roma, 31 ottobre 1996

Visto:
Il Presidente
dell'Organo di Controllo
Dr. Giancarlo Filocamo

Il Presidente dell'Ente
Prof. Enzo Cardi

ALLEGATO 20.

Poste Italiane
Ente Pubblico Economico

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 70/96

L'anno 1996, il giorno giovedì 28 novembre alle ore 15,00 presso la sede dell'Ente Poste Italiane in Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dr. Giancarlo Filocamo	- Presidente
Dr. Luciano Calamaro	- Revisore effettivo
Dr. Filippo Alberto Pepe	- Revisore effettivo
Dr. Marino Bozzetti	- Revisore supplente

Assiste alla riunione il Dr. Francesco De Filippis - Consigliere della Corte dei Conti - delegato al controllo sulla gestione dell'Ente ex art. 12 della Legge n. 259/1958.

1. **Modello 770/1996.**

Il Dr. Filocamo informa, a seguito di colloquio con il Presidente dell'Ente, che le strutture competenti non hanno compilato il modello in oggetto.

Si rileva che detto importante documento fiscale avrebbe dovuto essere consegnato al Collegio entro le ore 17,00 di oggi 28 novembre 1996, al fine, di consentirne il controllo, così come convenuto con i responsabili delle competenti strutture dell'Ente (verbale n. 68/96).

In tale contesto, il comportamento dell'Ente medesimo va censurato in quanto pregiudica l'attività del Collegio.

Il Collegio medesimo, peraltro, ritiene di avviare, seduta stante, accertamenti diretti presso l'Area A.F., mirati al controllo del modello 770/96.

A seguito della verifica sono state acquisite copia delle scritture di chiusura del libro giornale al 31.12.1995, da pag. 1 a 16 del tabulato vidimato, nonchè, copia dei mastrini contrassegnati dai numeri 2211060 (Erario conto ritenute su redditi di lavoro dipendente) e 2211070 (Erario conto ritenute su redditi di lavoro autonomo) riservandosi i riscontri all'atto della consegna del modello 770/96, che secondo quanto dichiarato dai Direttori delle Aree interessate, avverrà entro le ore 13 di domani 29 novembre 1996.

Il Cons. della Corte dei Conti Dr. Francesco De Filippis prende atto delle suesposte notazioni e rimane in attesa di conoscere gli orientamenti che saranno assunti al riguardo dal C.d.A. dell'ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Visto:

Il Consigliere della Corte dei Conti — Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr. Francesco De Filippis

Dr. Giancarlo Filocamo

Dr. Luciano Calamaro

Dr. Filippo Alberto Pepe

Dr. Marino Bozzetti

VERBALE N. 71/96

L'anno 1996, il giorno 29 novembre alle ore 15.00 presso la sede dell'Ente Poste Italiane in Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dr. Filippo Alberto Pepe	- Revisore effettivo
Dr. Vito Monaco	- Revisore supplente

Sono assenti giustificati:

Dr. Giancarlo Filocamo	- Presidente
Dr. Luciano Calamaro	- Revisore effettivo
Dr. Marino Bozzetti	- Revisore supplente

Assiste alla riunione il Dr. Francesco De Filippis - Consigliere della Corte dei Conti - delegato al controllo sulla gestione dell'Ente ex art. 12 della Legge n. 259/1958.

Il Collegio, riceve alle ore 11,15 di oggi 29/11/96 dall'Area competente, i mastrini dei due conti n. 2211070 "Erario c/ritenute sui redditi di lavoro autonomo" e n. 2211060 "Erario c/ritenute sui redditi di lavoro dipendente" funzionanti per il periodo 1/1/95 - 31/12/95.

Il Collegio, inoltre, sempre in data 29/11/96, riceve alle ore 16,45, dalle Aree competenti, con nota n. 14701 del 29/11/96, per il visto del

Collegio medesimo, il modello base del mod. 770/1996 "Dichiarazione Sostituto d'imposta "dell'Ente Poste Italiane.

Con il Mod. 770/1996 è stata presentata, altresì, una lista elaborata dall'Area competente sulla base dei dati forniti dall'esattore contenente gli ammontari, per singolo codice di tributo, delle somme trattenute e delle somme versate nel 1995.

Con la nota, a firma dei responsabili dell'Area "Amministrazione e Finanza" e "Personale e Organizzazione", viene denunciata, con riferimento al modello in argomento, "una eccedenza dei versamenti effettuati all'Amministrazione finanziaria rispetto all'ammontare delle ritenute operate".

Detta divergenza viene giustificata, con la nota medesima, dalla "incompleta ricognizione" dei percettori di reddito gestiti direttamente dalla periferia (personale assunto a tempo determinato) non potuta perfezionare all'atto della produzione del 770.

Viene fatta riserva, con la stessa nota, di perfezionare le informazioni necessarie affinchè sia definita l'analisi dei percettori di reddito mancanti entro 90 giorni dalla data della presentazione del mod. 770.

Da un esame attraverso rielaborazioni effettuate distintamente per Regione, per mese e per tipo di reddito, con l'ausilio degli Uffici del Collegio dei Revisori, sui tabulati dei mastrini precedentemente prodotti, sono emersi dati non congruenti con i totali risultanti dalle somme indicate come trattenute e versate nella lista elaborata come sopra detto.

Il Collegio richiama le osservazioni ed i rilievi formulati nei seguenti propri verbali:

1) n.58. del 16/10/96. col quale si sollecita la compilazione del Mod. 770.

2) n. 61. del 31/10/96. nel quale, si rileva che l'Ente precisa che il mod. 770, sottoscritto dal Presidente dell'Ente, pur incompleto nei suoi quadri viene prodotto dall'Ente stesso per soddisfare l'obbligo della dichiarazione nei termini del 31/10/96 con riserva di produrre, entro 30 giorni, la dichiarazione integrativa.

3) n. 68 del 26/11/96 nel quale viene data, tra l'altro, da parte dei dirigenti responsabili dell'E.P.I., l'assicurazione che il mod. 770/96 sarebbe stato presentato al Collegio, per il visto, alle ore17.00 del giorno 28/11/96.

Il Collegio, nello stesso verbale a causa della tardività della produzione del documento rileva, a parte le conseguenze del ritardo nei confronti della Amministrazione Finanziaria, che la sottoscrizione da parte del Collegio medesimo non poteva assumere valenza di riscontro della regolarità formale della dichiarazione stessa.

4) n. 70. del 28/11/1996, nel quale il Collegio evidenzia, tra l'altro, un nuovo rinvio (alle ore 13,00 del 29/11/96) della produzione del mod. 770/96 al Collegio medesimo per l'apposizione del visto.

Alle ore 20 il Collegio aggiorna la seduta, alle ore 9.00 del successivo 30.11.1996, per riscontrare sul Mod. 770 alcuni aspetti di regolarità formale, ove possibile, e procedere, quindi, all'apposizione del visto.

Il Cons. della Corte dei Conti Dr. Francesco De Filippis prende atto delle suesposte notazioni e rimane in attesa di conoscere gli orientamenti che saranno assunti al riguardo dai C.d.A. dell'ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Visto:

Il Consigliere della Corte dei Conti — Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr. Francesco De Filippis — Dr. Filippo Alberto Pepe

Dr. Vito Monaco

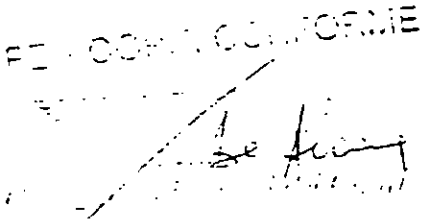

Poste Italiane

Ente Pubblico Economico
00144 Roma, viale Europa, 190
telefono 06 5958[illegible]
telefax 06 5953[illegible]

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 72/96

L'anno 1996, il giorno 30 novembre alle ore 9,00 presso la sede dell'Ente Poste Italiane in Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dr. Filippo Alberto Pepe	- Revisore effettivo
Dr. Vito Monaco	- Revisore supplente
Dr. Marino Bozzetti	- Revisore supplente

Sono assenti giustificati:

Dr. Giancarlo Filocamo	- Presidente
Dr. Luciano Calamaro	- Revisore effettivo

Assume la Presidenza il membro effettivo Dr. Filippo Alberto Pepe.

Preliminarmente viene letto il precedente verbale n. 71/96 del 29 novembre 1996 che viene approvato da tutti i presenti.

Per i propri adempimenti d'istituto, in ordine alla sottoscrizione del mod. 770/96, già sottoscritto dal Presidente dell'Ente, il Collegio, dopo aver richiamato tutte le osservazioni formulate nei precedenti suoi verbali redatti per il controllo in oggetto:

n. 58 del 16 ottobre e 22 ottobre u.s.;

n. 61 del 31 ottobre u.s.;

n. 68 del 26 novembre u.s.;

n. 70 del 28 novembre u.s.,

n. 71 del 29 novembre u.s.;

e dopo aver constatato che la Dichiarazione dei sostituti di imposta Mod. 770/96 integrativa da presentare si compone di:

1) modello base sottoscritto, come già detto, dal Presidente dell'Ente;

2) modello aggiuntivo 770/NPQRST;

3) tre cartucce magnetiche di cui due relative al Mod. 770/96 ed una relativa al modello 730/96;

4) bolla di consegna dei supporti di cui al precedente punto 3;

il Collegio procede al semplice esame formale del documento-base formulando le osservazioni che seguono.

QUADRO L

L'importo "dichiarato" versato nel quadro (lire 1.122.652.095.000) conforme al dato risultante dalla "lista" elaborata, per codice di tributo dall'Area Personale e Organizzazione, non trova riscontro nei conti erariali corrispondenti della contabilità generale, come rilevato nel precedente verbale n. 71/96.

Si osserva anche che i versamenti indicati nei righi da L2 a L6 risultano effettuati oltre il termine prescritto.

Il Collegio, inoltre, fa presente che non sono state messe a sua disposizione, neppure in copia, le quietanze indicate nei righi da L2 a L7.

QUADRO I "Dati riassuntivi relativi alle somme assoggettate a ritenuta".

Il Collegio, tenuto conto di tutte le osservazioni e precisazioni formulate nei verbali sopra richiamati, ha potuto soltanto effettuare

un confronto tra le somme "dichiarate" trattenute per singole categorie di reddito e quelle risultanti dalla predetta lista elaborata dall'Area Personale e Organizzazione.

Il raffronto effettuato viene sinteticamente evidenziato nel seguente prospetto:

VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA FORMALE TRA MOD. 770/96 E LISTA ELABORATA DALL'AREA COMPETENTE. DELLE SOMME TRATTENUTE E VERSATE

MOD. 770 (in migliaia)		LISTA CODICE	DELL' AREA TRATTENUTO (in migliaia)	VERSATO (in migliaia)
F1 (I 23) (Plusvalenze art.81 ecc.)	4.184	1052	4.184	4.184
D (I 14) (lavoro autonomo)	1.290.752	1040	762.513	762.513
		1041	683.506	683.506
C (I 12) (Altri redditi lavoro dip.)	64.535	1004	71.509	71.509
E (I 9) (Indennità fine rapp.)	9.648.880	1012	3.756.546	3.756.546
A (I 3) (lav. dip.)	1.130.297.672	1001	1.080.418.488	1.837.129.054
		1002	3.701.819	3.701.819
		1003	12.910.202	12.910.202
		1005	2.521	2.521
- ritenute arretrati (I 4)	10.262.044	1013	10.483.716	10.483.716
		1015	1.439	1.439
		1023	1.853.652	1.853.652
VA (I 4)	1.395.265			
SA (I 4)	13.524.705	SA 1901/2	13.524.705	13.524.705
SI (I 5)	38.756.852	SI 1601/2	38.756.862	38.756.862

Pertanto il Collegio constata che non vi è corrispondenza tra i due predetti documenti.

Concluse le operazioni di controllo, rese possibili dalla documentazione posta a sua disposizione, il Collegio, ribadita l'impossibilità di poter compiutamente accertare eventuali altre omissioni ed incongruenze, autorizza il Presidente a sottoscrivere il Mod. 770/96 nella parte di competenza evidenziando che la sottoscrizione stessa non implica, comunque, l'assunzione di corresponsabilità da parte del Collegio in ordine alla correttezza e veridicità dei dati esposti nella Dichiarazione Mod. 770/96 integrativa da presentare.

Si raccomanda di allegare alla Dichiarazione copia di tutti i verbali redatti dal Collegio, limitatamente alle parti riguardanti la materia in oggetto, in precedenza richiamati, oltre al presente.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER COPIA CONFORME

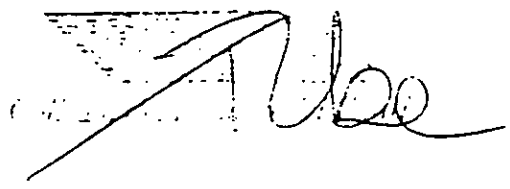

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr. Filippo Alberto Pepe

Dr. Vito Monaco

Dr. Marino Bozzetti

ALLEGATO 21.

RECONTA ERNST & YOUNG

Via Romagnosi 18/A
00196 Roma

Tel. 06/ 32[illegible]51
Fax: 06/ 32475504

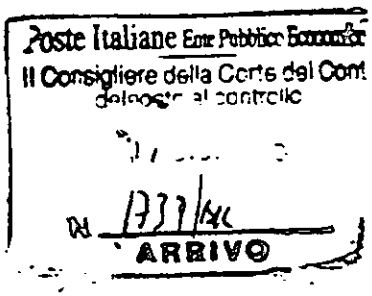

Gent.mo
Prof. Avv. Enzo Cardi
Presidente
dell'Ente Poste Italiano
Viale Europa 190
00144 ROMA

In allegato alla presente inviamo la nostra "bozza di relazione" sul Progetto di bilancio dell'Ente Poste Italiano che chiude con una Perdita di lire 819.166 milioni e un Patrimonio Netto di lire 4.130.461 milioni. La bozza di Relazione soggetta a quegli eventuali cambiamenti che si rendessero opportuni, é da intendersi come "lettera di conforto" al Consiglio di Amministrazione dell'Ente ai fini dell'esame per l'approvazione del Bilancio.

Il nostro intervento per l'esame del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1995 é praticamente ultimato e rimaniamo pertanto in attesa di ottenere il Bilancio per emettere la nostra Relazione Finale.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento cogliamo l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Riccardo Bottigelli
(Socio e Legale Rappresentante)

BOZZA PER DISCUSSIONE SOGGETTA A CAMBIAMENTI

Poste Italiane Ente Pubblico Econom
Il Consigliere della Corte dei Cc
delegato al controllo
N. 1739/4/c
ARRIVO

POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO

RELAZIONE ANALITICA SULL'INTERVENTO DI MONITORAGGIO DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI E DI REVISIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 1995

OGGETTO DELL'INCARICO

In relazione all'incarico conferitoci, abbiamo svolto le seguenti attività di verifica sulla contabilità e sul bilancio dell'Ente Poste Italiane chiuso il 31 dicembre 1995:

- il monitoraggio delle registrazioni contabili - tenute per la prima volta - in partita doppia e secondo il dettato della normativa civilistico-fiscale dalle Poste Italiane per soddisfare gli adempimenti a cui sono soggetti gli enti pubblici economici;

- la revisione contabile del Bilancio dell'Ente Poste Italiane al 31 dicembre 1995. In particolare questa ultima attività ha riguardato:

- l'esame dei principi contabili adottati nella redazione del Bilancio ed il riscontro della loro effettiva applicazione;
- la verifica delle voci maggiormente significative risultanti dalle Situazioni Contabili predisposte dalle Unità Periferiche e dalle Unità Centrali per l'aggregazione nel Bilancio dell'Ente;
- la verifica della corretta esposizione dei saldi nel Bilancio dell'Ente Poste Italiane;
- l'analisi della completezza dell'informativa di bilancio.

NATURA DELL'INCARICO, PRINCIPI DI REVISIONE E PRINCIPI CONTABILI

Nell'espletamento dell'incarico di monitoraggio e di revisione abbiamo fatto riferimento, per quanto applicabile, ai principi di revisione predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

Le fonti normative a cui abbiamo fatto invece riferimento per l'analisi del Bilancio dell'Ente Poste Italiane al 31 dicembre 1995 sono le leggi che disciplinano il bilancio di esercizio interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti, quelli dell'International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E DI REVISIONE CONTABILE

Come previsto dalle norme di svolgimento della revisione contabile, le analisi, le verifiche ed i riscontri sui saldi di bilancio sono stati effettuati utilizzando le tecniche della revisione contabile che, come noto, si basano su verifiche a campione. La natura, i tempi e l'estensione di tali verifiche sono stati determinati tenendo conto della significatività dei conti nel bilancio e della valutazione dell'affidabilità dei sistemi e procedure di controllo in essere presso l'Ente Poste Italiane. Abbiamo pertanto effettuato anche una analisi preliminare delle procedure contabili ed amministrative e dei controlli insiti nelle stesse nonché una valutazione della loro affidabilità ai fini della corretta rilevazione di tutti i fatti di gestione nelle scritture contabili e nel Bilancio dell'Ente.

In particolare per quanto attiene la valutazione dell'ambiente generale di controllo interno nonché delle procedure di controllo previste dal sistema amministrativo-contabile abbiamo esaminato, presso la Sede Centrale, tutte le principali procedure

dell'Ente aventi risvolti amministrativo-contabili. Il grado di efficacia dei punti di controllo e l'operatività degli stessi è stata successivamente riscontrata tramite analisi, a campione, di alcune transazioni svolte nel corso dell'esercizio.

Definito il grado di efficacia dei controlli procedurali abbiamo verificato che le procedure emesse dalla Sede Centrale, fossero effettivamente operanti presso le Unità Periferiche dell'Ente. Tale tipologia di riscontro è stata effettuata mediante sondaggi delle singole transazioni economiche e patrimoniali-finanziarie effettuate nel corso dell'anno dalle Unità Periferiche nonché mediante verifica delle registrazioni riepilogative, a livello mensile, di tutte le transazioni cosiddette ripetitive o di "routine" effettuate dalle Filiali e dalle Sedi. I risultati ottenuti hanno confermato la sostanziale operatività del sistema dei controlli interni nonché la generale affidabilità delle procedure.

ESTENSIONE DELL'INCARICO E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E DI REVISIONE CONTABILE

L'attività di monitoraggio delle registrazioni contabili civilistico-fiscali, finalizzata a valutare la rispondenza, completezza e correttezza delle stesse rispetto ai fatti di gestione è stata svolta sull'intero esercizio 1995 e presso tutte le 95 Filiali, le 19 Sedi Regionali dell'Ente e le 4 Unità Contabili dell'Area Centrale Amministrazione e Finanza che ha la responsabilità della predisposizione del Bilancio dell'Ente.

L'attività di revisione contabile sulle voci delle situazioni economico-patrimoniali delle Unità Organizzative Periferiche (Filiali e Sedi Regionali) e della Sede Centrale è stata effettuata inizialmente sui saldi confluiti nel Progetto Preliminare di Bilancio presentato dal Responsabile dell'Area Centrale Amministrazione e Finanza in data 15 aprile 1996.

Tale Progetto Preliminare di Bilancio, come è prassi in aziende di grandi dimensioni, è stato oggetto di successivi ulteriori riscontri ed assestamenti da parte della Struttura Centrale dell'Area Amministrazione e Finanza; tali riscontri ed assestamenti hanno permesso di giungere al Progetto Definitivo di Bilancio.

RACCORDO TRA IL PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO E QUELLO DEFINITIVO PRESENTATO PER L'APPROVAZIONE

Di seguito sono presentati i prospetti di raccordo tra il Progetto Preliminare di Bilancio che evidenzia un risultato negativo di esercizio di lire 815.099 milioni ed un Patrimonio Netto di lire 4.174.602 milioni ed il Progetto Definitivo di Bilancio sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, che evidenzia invece un risultato negativo d'esercizio di lire 819.166 milioni ed un Patrimonio Netto di lire 4.130.461 milioni.

La colonna rettifiche e riclassifiche evidenzia, per ciascuna voce di bilancio, il saldo netto degli aggiustamenti emersi sia dalla prosecuzione delle attività di riscontro ed accertamento effettuati dalla struttura dell'Ente sia quelli emersi dall'attività di revisione contabile da noi effettuata sul Progetto Preliminare di Bilancio.

Dette rettifiche e riclassifiche sono riportate, analiticamente per lo Stato Patrimoniale e complessivamente per il Conto Economico, nel prosieguo della presente relazione. Le stesse sono state analizzate e discusse con il Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza e se non già rilevate dalla struttura in modo autonomo, sono state registrate e sono quindi affluite nel Progetto di Bilancio Definitivo che, a nostro parere, presenta di conseguenza un sostanziale grado di attendibilità e ragionevolezza. Portiamo tuttavia all'attenzione del Consiglio di Amministrazione quanto di seguito rilevato.

PRINCIPALI CONSIDERAZIONI SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO

Immobilizzazioni materiali

L'art 6 comma 1 della legge n° 71/1994 che regola la trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in Ente Pubblico Economico recita: "L'Ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero." La stessa legge all'art. 7 comma 5 prevede che il Ministero Poste e Telecomunicazioni, sentito il Ministro delle Finanze, individui, tramite decreto, i beni da destinare a sedi ed uffici del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Alla data odierna il suddetto Decreto non risulta ancora promulgato cosicché l'Ente non ha potuto provvedere ad effettuare le volture catastali dei beni immobili trasferiti; l'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali è stata effettuata dall'Ente esclusivamente sulla base del citato disposto legislativo.

In assenza del suddetto decreto di individuazione dei beni da destinare agli uffici del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nel bilancio dell'Ente tra le immobilizzazioni materiali sono iscritti ed ammortizzati - anche quei beni che dovranno essere destinati al suddetto Ministero.

Sulla base delle informazioni acquisite, seppur in via ufficiosa, il valore contabile netto dei beni o le porzioni degli stessi rivendicati, dal Ministero ammontano a circa lire 211.300 milioni. L'ammortamento dell'esercizio ammonta invece a circa 7.400 milioni. Il predetto ammontare stimato non considera inoltre quegli ulteriori beni che - sempre sulla base di apposito decreto - il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni si riserva di indicare al fine di destinarli agli Uffici addetti al Controllo delle Concessioni di Telecomunicazioni o di Emissioni Radioelettriche. Per questi ultimi

beni il Ministero non si è ancora pronunciato - neppure in via ufficiosa - e pertanto non si è in grado di stimare, anche in modo soltanto indicativo, il relativo valore contabile netto e la quota di ammortamento dell'esercizio.

Infine nelle immobilizzazioni materiali risultano ricompresi fabbricati strumentali "consegnati" dal Ministero delle Finanze all'atto dell'istituzione dell'Amministrazione delle Poste il cui valore contabile netto ammonta a circa 245.000 milioni mentre la quota di ammortamento dell'esercizio risulta pari a lire 6.159 milioni.

Nulla disponendo la legge istitutiva dell'Ente circa il trattamento dei beni "consegnati" dal Ministero delle Finanze all'Amministrazione delle Poste non è oggettivamente possibile determinare allo stato attuale se tali beni rimangono di proprietà dell'Ente oppure devono essere considerati di proprietà demaniale e come tali riportati in bilancio solo nei conti d'ordine.

Crediti verso Cassa Depositi e Prestiti per compensi relativi alla gestione del Risparmio

I crediti verso la Cassa Depositi e Prestiti includono lire 557.067 milioni relativi alla parte ancora da incassare relativa ai proventi dei servizi della gestione del risparmio postale che l'Ente ha rilevato per lire 1.836.573 milioni sulla base della Convenzione stipulata in data 5 maggio 1994 con il suddetto Istituto.

In data 22 aprile 1996 la Cassa Depositi e Prestiti rilevava che la Convenzione in oggetto doveva ritenersi disdetta a seguito della comunicazione del 4 aprile 1995 e pertanto riconosceva all'Ente soltanto un ammontare forfettario pari a lire 1.600.000 milioni.

L'Ente Poste Italiane in data 3 maggio 1996, replicava adducendo che la disdetta della Convenzione non poteva che applicarsi all'esercizio successivo (1996) in quanto notificata oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza dell'anno 1995 previsto dalla

stessa Convenzione. Da parte sua la Cassa Depositi e Prestiti, in data 15 maggio 1996 ribadiva la propria posizione confermando il proprio debito in lire 1.600.000 milioni adducendo, tra l'altro, che lo stesso debito era già iscritto nel proprio bilancio approvato.

Gli Amministratori, nella convinzione della legittimità dei diritti dell'Ente in forza della Convenzione, hanno mantenuto in bilancio, il credito di lire 557.067 milioni precedentemente iscritto nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti. Allo stato attuale non è oggettivamente possibile determinare se l'ammontare del credito iscritto è adeguato ed, in subordine, valutare la completa esigibilità dello stesso.

Debiti verso Ministero del Tesoro per pensioni erogate ad ex dipendenti delle Poste

La legge istitutiva dell'Ente prevede all'art. 6 comma 5 che le Poste Italiane provvedano alla liquidazione ed al relativo rimborso al Ministero del Tesoro degli oneri relativi al personale posto in quiescenza nel periodo 1 gennaio-31 luglio 1994 mentre per il personale già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994, la stessa legge prevede che l'equivalente onere rimanga a carico del suddetto Ministero.

Al medesimo articolo comma 7 viene inoltre previsto che l'Istituto Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal 1 agosto 1994, provveda - previo versamento dei contributi da parte dell'Ente Poste Italiane - al trattamento di quiescenza di tutto il personale delle Poste Italiane collocato a riposo.

L'Ente in virtù dell'interpretazione di tale legge ha stanziato nel corso dell'esercizio 1994, tra i debiti verso la controllante Ministero del Tesoro anche l'onere di circa lire 874.000 milioni per il rimborso delle pensioni - già a carico dell'Amministrazione delle Poste - erogate dal Ministero del Tesoro per il periodo decorrente dal 1 gennaio al 31 luglio 1994.

In considerazione che il Ministero del Tesoro non ha ancora rendicontato

all'Ente Poste i pagamenti delle pensioni effettuate per il periodo suddetto e che dall'esame della corrispondenza intercorsa con il citato Ministero, emerge che lo Stesso ha disposto affinché tale onere - a partire dal 1 gennaio 1994 - faccia carico al proprio capitolo di spesa (n° 4351) non è oggettivamente determinabile se ed in quale misura il debito iscritto in bilancio nei confronti del Tesoro sia effettivamente dovuto.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA FUTURA CERTIFICAZIONE

La trasformazione dell'Ente in Società per Azioni avrà tra le sue conseguenze la necessità di sottoporre a certificazione i Bilanci di esercizio.

Vi facciamo notare che qualora nei futuri Bilanci delle Poste Italiane dovessero permanere le problematiche illustrate nel paragrafo "Principali considerazioni sulla redazione del Bilancio" queste assumerebbero, ai fini della certificazione, le caratteristiche delle cosiddette "Incertezze".

In simili casi la società di revisione - dopo averne valutato la rilevanza rispetto al bilancio nel suo complesso - richiamerebbe le situazioni osservate nella propria relazione.

ALLEGATO 22.

ACCORDO PER L'AVVIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO RELATIVO ALLA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO.

REPUBBLICA ITALIANA

POSTE ITALIANE

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

AREA APPROVVIGIONAMENTI

Premesso che la legge 71/1994 ha trasformato l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in POSTE ITALIANE, ENTE PUBBLICO ECONOMICO;

- che l'Ente "Poste Italiane" si è impegnato con il Contratto di Programma, sottoscritto dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni e dal Presidente dell'Ente "Poste Italiane" in data 17.1.1995, ad offrire alla propria clientela servizi di qualità;
- che il Contratto di Programma prevede il raggiungimento dei seguenti standard di recapito per l'85% delle lettere ordinarie: 48 ore (J+2) nelle relazioni "città per città" dei capoluoghi di provincia e 72 ore (J+3) per tutte le relazioni nazionali, semprechè l'impostazione avvenga entro le ore 17.00 nei capoluoghi di provincia ed entro le ore 12.00 nelle località provinciali;

- che entro il 1996 lo standard di qualità da raggiungere per l'85% delle lettere ordinarie è fissato in: 24 ore (J+1) nelle relazioni "città per città" dei capoluoghi di provincia e 48 ore (J+2) per tutte le relazioni nazionali, semprechè l'impostazione avvenga entro le ore 17.00 nei capoluoghi di provincia ed entro le ore 12.00 nelle località provinciali;
- che la qualità del servizio reso deve essere certificata da una società specializzata esterna all'Ente "Poste Italiane", secondo quanto previsto nella "Carta della qualità del servizio pubblico postale";
- che IPC (International Post Co.) Unipost, costituita tra le Amministrazioni postali più avanzate, della quale fa parte anche l'Italia, ha tra i propri compiti anche quello di certificare la qualità dei servizi postali presso le Amministrazioni che lo richiedono;
- che uno dei compiti istituzionali di IPC Unipost è quello di dare assistenza e collaborazione alle Amministrazioni postali nello svolgimento e organizzazione dei propri servizi di istituto;
- che IPC Unipost, attraverso e con la collaborazione della Soc. Price Waterhouse, con sede a

Bruxelles, ha largamente sperimentato ed effettuato sistemi di misurazione della qualità del servizio per le Amministrazioni postali di Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America;

- che IPC Unipost ha dichiarato la propria disponibilità ad assicurare quanto occorre per eseguire gli studi statistici ed effettuare i rilevamenti necessari per il rilascio delle certificazioni;

- che il progetto si svilupperà in due fasi distinte: nella prima sarà studiato e messo a punto da IPC Unipost, con la collaborazione di Price Waterhouse, il sistema ed il relativo software necessari a realizzare la seconda fase, consistente nella effettuazione dei rilevamenti sulla base dei quali saranno rilasciate le certificazioni di qualità del servizio postale italiano (allegato);

- che il sistema di qualità di Price Waterhouse per gli aspetti inerenti il presente contratto, oltre che da IPC Unipost, è garantito dalla certificazione ISO 9002;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

le POSTE ITALIANE, Ente Pubblico Economico, con sede a 00144 Roma (Italia), Viale Europa n. 190, (codice fiscale 97103880585 e Partita IVA 01114601006) rappresentate per la stipula del presente atto dal Presidente, Prof. Enzo Cardi

E

IPC Unipost SC, con sede a 1130 Bruxelles (Belgio), Rue de la Fusée 100, (N.TVA BE 436501681), rappresentata per la stipula del presente atto dal Presidente YVES COUSQUER nato a Mont Pellier il 23.12.1941

si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del contratto.

ART. 2 - Con il presente atto IPC Unipost si impegna a realizzare con la collaborazione di Price Waterhouse il sistema ed il relativo software per il monitoraggio delle lettere ordinarie interne in Italia.

Il sistema sarà sviluppato per soddisfare la realizzazione del programma di monitoraggio illustrato negli articoli successivi e negli allegati al presente contratto per la certificazione della qualità del servizio delle lettere ordinarie interne meccanizzabili.

ART. 3 - Il compenso per lo studio e la realizzazione del sistema di monitoraggio e del relativo software è convenuto in L. 1.952.587.373 (unmiliardonovecentocinquantaduemilionicinquecentottantasettemilatrecentosettantatre) pari a Franchi belgi 36.820.515 e Dollari USA 1.227.351 in base ai tassi di cambio di 53 lire per 1 BEF e 30 BEF per 1 US$.

Il compenso non è soggetto a revisione ed è comprensivo di tutte le spese.

Nell'allegato "A" è riportata l'analisi dei costi.

Eventuali variazioni al sistema conseguenti a cambiamenti del progetto di monitoraggio per la certificazione della qualità del servizio, di cui ai successivi articoli ed allegati (come il cambiamento del numero dei percorsi postali o del volume della posta), richiesti dall'Ente Poste Italiane, potrebbero comportare variazione dei costi. In tale eventualità i nuovi prezzi saranno concordati tra Ente Poste Italiane e IPC Unipost.

ART. 4 - IPC Unipost dovrà dall'1.7.1996 (primo luglio millenovecentonovantasei) rendere operativo il sistema.

ART. 5 - Il software del sistema e la relativa documentazione rimangono di proprietà esclusiva di

Price Waterhouse.

ART. 6 - IPC Unipost si impegna, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, alla misurazione e certificazione della qualità del servizio delle lettere ordinarie per tutta la durata del contratto, nei modi e con le scadenze previste nel presente atto.

ART. 7 - IPC Unipost provvederà a misurare la qualità del servizio postale italiano interno accertando i tempi intercorrenti fra impostazione e recapito per la corrispondenza ordinaria "città per città" nei capoluoghi di provincia ed in ambito nazionale.

ART. 8 - Le tratte sulle quali effettuare i rilevamenti ed il peso percentuale della corrispondenza campione sono indicati nell'Allegato B, che è parte integrante del presente atto.

ART. 9 - IPC Unipost curerà l'intera fase del progetto consistente nella elaborazione del piano di lavoro, nella produzione delle lettere, nella loro distribuzione ai collaboratori e nel controllo, nella impostazione, nel ricevimento, nella raccolta e analisi dei dati, nell'archiviazione. Questa attività potrà essere svolta, in tutto o in parte ed unitamente alla eventuale altra necessaria, anche

da Price Waterhouse, a giudizio insindacabile e sotto la responsabilità di IPC Unipost.

ART. 10 - IPC Unipost si impegna a fornire, per tutta la durata del contratto:

- un rapporto mensile, su carta e su "floppy disk", da consegnare, entro il giorno 30 (trenta) del mese successivo, contenente i risultati delle misurazioni per ciascuna tratta, evidenziando la percentuale delle lettere campione recapitate entro i tempi standard previsti, i giorni medi intercorrenti tra impostazione e recapito dell'intero campione e l'indicazione, per quantità di oggetti, dei tempi di recapito da J+1 a J+9 e da J+10 e oltre (dove J rappresenta il giorno di impostazione). Il rapporto mensile si riferirà ad almeno il 70% (settanta per cento) del campione, il residuo 30% (trenta per cento) sarà considerato nei rapporti successivi;
- un rapporto trimestrale, da consegnarsi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del trimestre, strutturato similarmente al rapporto mensile accompagnato da un sommario e considerazioni;
- un rapporto semestrale certificato, da consegnarsi entro 60 (sessanta) giorni, come richiesto dalla Carta di Qualità del servizio delle "Poste

Italiane". Questo rapporto fornirà i dati - cartacei e su floppy disk - delle prestazioni "città per città" e nazionali. Il rapporto certificherà le prestazioni entro lo standard ed i giorni medi di recapito sia a livello "città per città" dei capoluoghi, sia a livello nazionale.

Tutta la documentazione relativa alle misurazioni sarà tenuta a disposizione dell'Ente "Poste Italiane" per almeno un anno dal rilevamento.

ART. 11 - Il primo rapporto mensile sarà inviato entro il 30 agosto 1996, il primo rapporto trimestrale sarà inviato entro il 30 ottobre 1996, il primo rapporto semestrale certificato sarà inviato entro il 28 febbraio 1997.

ART. 12 - Entro dieci giorni dalla data di stipula del presente atto saranno indicati a IPC Unipost i nominativi dei due funzionari responsabili, per l'Ente "Poste Italiane", rispettivamente della parte contrattuale e della parte operativa. I funzionari parteciperanno ai lavori dei due comitati che saranno costituiti da IPC Unipost e dei quali faranno parte anche funzionari della Price Waterhouse.

ART. 13 - La validità del presente contratto è fis-

sata in un anno dalla data della sottoscrizione e, in mancanza di disdetta data da una delle due parti almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza, si considererà prorogato per uguale periodo fino, ad un massimo di anni tre.

Nel caso che alla scadenza del terzo anno il contratto dovesse essere rinnovato, il canone da corrispondere è quello della sola misurazione e certificazione del servizio.

ART. 14 - Il compenso annuo da corrispondere a IPC Unipost per le prestazioni relative alla misurazione e certificazione del servizio di cui agli artt. 6 e seguenti del presente atto resta fissato in L. 3.142.755.133 (tremiliardicentoquarantaduemilionisettecentocinquantacinquemilacentotrentatre), pari a Franchi Belgi 59.263.860 e a Dollari USA 1.975.462, in base ai tassi di cambio di 53 lire per 1 BEF ed a 30 BEF per 1 US$.

Il compenso pattuito è invariabile per il primo anno. Per ciascuno degli anni successivi varierà, in più o in meno, in relazione all'andamento del mercato dei cambi presso la Borsa di Milano alla data del primo giorno feriale di decorrenza del nuovo periodo contrattuale.

ART. 15 - Restano a carico dell'Ente "Poste Italia-

ne" le spese relative all'affrancatura degli invii postali, sia per le lettere campione, sia per tutta la corrispondenza attinente all'indagine, quali le spese di spedizione dei pieghi di lettere ai collaboratori e viceversa. L'Ente "Poste Italiane" invierà trimestralmente i francobolli necessari per la spedizione a IPC Unipost entro 15 giorni dalla richiesta.

Saranno a carico dell'Ente "Poste Italiane" anche le spese per la corrispondenza generata da questo contratto destinata alla sede designata in Italia da IPC Unipost.

L'Ente "Poste Italiane" rimborserà le spese di francatura meccanica su presentazione di fattura.

ART. 16 - Il pagamento dei compensi previsti dal presente contratto avverrà nei seguenti tempi e modalità:

il pagamento del compenso pattuito all'art. 3 per la realizzazione del sistema di monitoraggio e del relativo software avverrà per un terzo alla firma del presente atto e per il residuo al completamento del sistema, su presentazione di fatture da parte di IPC Unipost;

il pagamento del compenso pattuito all'art. 14 per

la effettuazione del monitoraggio avverrà con cadenza trimestrale posticipata su presentazione di fatture - in franchi belgi - da parte di IPC Unipost.

Tutti i pagamenti di cui al presente atto saranno effettuati sulla base di fatture emesse dalla IPC Unipost in triplice copia, così intestate: "Poste Italiane - Ente Pubblico Economico - Area Amministrazione e Finanza - Viale Europa n. 190 - 00144 Roma, ed inviate all'Ente Poste Italiane - Area Amministrazione e Finanza - Ufficio Fornitori, al medesimo indirizzo, corredate dalle attestazioni di regolare prestato servizio, rilasciate dall'Area Pianificazione Strategica Marketing e Qualità.

Sulle fatture dovrà essere indicato anche il numero di repertorio del presente contratto e il capitolo di spesa (354.01) e l'esenzione I.V.A. ai sensi della clausola 21.7 par. 3.7 del "VAT code" Internazionale.

I pagamenti avverranno entro sessanta giorni dal ricevimento delle singole fatture.

L'Ente effettuerà i pagamenti tramite Banca Generale conto 210 - 0248865-15.

ART. 17 - L'Ente "Poste Italiane" rimane estraneo

ai rapporti costituti, costituendi e comunque intercorrenti tra IPC Unipost e Price Waterhouse essendo IPC Unipost unico contraente e solo responsabile della corretta esecuzione del progetto.

ART. 18 - Eventuali richieste di maggiori prestazioni e/o ampliamento del progetto saranno trattate esclusivamente e direttamente tra Ente "Poste Italiane" e IPC Unipost, così come tra le parti potranno essere concordati nuovi compensi per maggiori prestazioni.

ART. 19 - IPC Unipost istituità in Italia, a Milano, un Centro operativo per la gestione del progetto. Ogni eventuale problema tra il Centro operativo che dovesse sorgere nel rapporto tra IPC Unipost e Ente "Poste Italiane", non disciplinato dal presente contratto, sarà comunicato a IPC Unipost per la definizione di intesa con Ente "Poste Italiane".

ART. 20 - L'allegato "A" riporta l'analisi dettagliata, per singole componenti di costo dell'importo contrattuale relativo alla misurazione e certificazione del servizio di cui all'art. 14, concordato in L. 3.142.755.462 pari a Franchi Belgi 59.263.860 e a Dollari USA 1.975.462 in base ai tassi di cambio di 53 lire per 1 BEF ed a 30 BEF per 1 US$ per il primo anno, ai fini delle possibi-

li revisioni derivanti da eventuali maggiori prestazioni richieste da Ente Poste Italiane.

ART. 21 - In caso di controversia per quanto si riferisce al presente contratto si farà ricorso ad un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati rispettivamente dall'Ente "Poste Italiane" e da IPC Unipost. Il terzo membro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato in accordo tra le parti, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia
Roma, li 16.5.1996

PER L'ENTE POSTE ITALIANE

PER IPC UNIPOST

COSTI DI AVVIAMENTO

Costi di avviamento	BEF	ITL	USD	%
Approccio statistico	2.466.975	130.823.354	82.233	6,7
Produzione	2.514.257	138.833.703	87.142	7,1
Rete	9.389.231	497.909.780	312.975	25,5
Tecnologia di informazione	2.724.718	144.491.466	90.824	7,4
Garanzia di qualità	2.514.257	138.833.703	87.142	7,1
Project Management	11.466.001	609.207.250	382.934	31,2
Spese	5.523.077	292.888.106	184.103	15
Totale	36.820.515	1.952.387.373	1.227.351	100

COSTI DI GESTIONE PER ANNO

Costi di gestione per anno	BEF	ITL	USD	%
Operazioni	6.815.344	361.416.840	227.178	11,5
Inserimento dati	3.615.095	191.708.063	120.503	6,1
Rete	9.245.152	490.259.801	308.172	15,6
Tecnologia di informazione	2.252.027	119.424.695	75.068	3,8
Garanzia di qualità	9.008.107	477.698.780	300.270	15,2
Project Management	11.615.717	615.980.006	387.191	19,6
Spese	15.712.409	886.256.948	557.080	28,2
Totale	59.263.850	3.142.755.133	1.975.462	100

ALLEGATO 23.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per il Personale Dirigente

SOMMARIO

Contratto Collettivo di Lavoro per il Personale Dirigente dell'Ente

PARTE I - Costituzione del Rapporto
Art.1 - Qualifica e suo riconoscimento
- Applicabilità del contratto - Controversie
Art.2 - Istituzione del rapporto

PARTE II - Trattamento Economico
Art.3 - Minimo contrattuale
Art.4 - Aumenti di anzianità
Art.5 - Superminimo individuale
Art.6 - Retribuzione variabile
Art.7 - Tredicesima

PARTE III - Svolgimento del Rapporto
Art.8 - Ferie
Art.9 - Aspettativa
Art.10 - Formazione - Aggiornamento culturale - professionale
Art.11 - Trasferte e missioni
Art.12 - Trattamento di malattia
Art.13 - Trattamento di maternità
Art.14 - Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio - copertura assicurativa
Art.15 - Trasferimento del dirigente
Art.16 - Responsabilità civile e o penale connessa alla prestazione
Art.17 - Mutamento di posizione

PARTE IV - Tutela Previdenziale
Art.18 - Trattamento di quiescenza e previdenza

PARTE V - Tutele Sindacali del Rapporto
Art.19 - Collegio arbitrale
Art.20 - Controversie

PARTE VI - Risoluzione del Rapporto
Art.21 - Modalità di risoluzione del rapporto di lavoro
Art.22 - Risoluzione automatica del rapporto di lavoro
Art.23 - Preavviso
Art.24 - Indennità in caso di morte
Art.25 - Anzianità

PARTE VII - Disposizioni Generali
Art.26 - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore
Art.27 - Contributi sindacali
Art.28 - Attività sociali
Art.29 - Decorrenza e durata

Disposizioni Transitorie

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE

fra

l'Ente Poste Italiane, rappresentato dal Presidente,
autorizzato alla sottoscrizione con delibera n. 24
del 18 maggio 1994 del Consiglio di amministrazione

e

le seguenti Organizzazioni sindacali:

SINDIP - CGIL - CISL - UIL - CISNAL - SAILP - FAILP - USPPI

Róma, addì 1° Agosto 1995

PARTE I

Costituzione del rapporto

Art. 1

Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del contratto - Controversie

Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all'art.2094 del cod. civ. e che ricoprono nell'Ente un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

Rientrano ad esempio sotto tale definizione coloro ai quali siano stati conferiti in modo continuativo poteri di rappresentanza e di direzione per tutta o per una notevole parte dell'Ente.

Rientrano altresì nella definizione di cui al 1° comma coloro che siano assunti o promossi nella qualifica di dirigente successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto.

Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica del dirigente sono sottoposte alla procedura di cui al successivo articolo 19 ed il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazone del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.

L'Ente si impegna a dare piena attuazione a quanto previsto dalla legge n. 125/91.

Art. 2

Istituzione del rapporto

L'assunzione o la promozione a dirigente debbono essere effettuate per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto.

L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore a sei mesi, potrà essere concordata fra le parti e dovrà risultare da atto scritto.

PARTE II

Trattamento economico

Art. 3

Minimo contrattuale

Il minimo contrattuale mensile è fissato in lire 4.850.000.
Tale misura è comprensiva dell'indennità integrativa speciale.

Art. 4

Aumenti di anzianità

Gli aumenti retributivi in funzione dell'anzianità di servizio del dirigente sono autonomamente ed integralmente regolati come appresso:

a) al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente viene corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a L. 250.000;

b) l'anzianità maturata dai dirigenti fino al 31 luglio 1994 viene valutata in lire 155.000 mensili per ogni anno di effettivo esercizio di funzioni dirigenziali che risultino formalmente attribuite e comunque espletate nella Pubblica Amministrazione;

c) gli aumenti di anzianità complessivamente riconoscibili al dirigente non possono essere superiori ai dieci bienni.

I termini di cui al punto a) decorreranno dal 1° agosto 1994.

Art. 5

Superminimo individuale

Al dirigente potrà essere corrisposto un superminimo individuale, il cui importo sarà determinato in funzione dell'autonoma valutazione dell'Ente circa il peso della responsabilità organizzativa assegnata, confrontata anche con il mercato del lavoro esterno, il livello di prestazione raggiunto, ed il livello di competenza ed esperienza professionale posseduto dal dirigente.

In relazione alla nuova struttura dell'Ente l'entità di tale valutazione dovrà essere contenuta, per ciascun livello di funzione, nei seguenti limiti:

a) Funzione di staff. nelle strutture centrali territoriali da 5 a 30 milioni;

b) Direzione di Filiale da 25 a 40 milioni;

c) Direzione di Sede da 45 a 70 milioni;

d) Direzione di Area Centrale da 55 a 80 milioni.

I limiti della retribuzione complessiva, risultante dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 5, non potranno prescindere dagli elementi parametrali desumibili dai compensi corrisposti ai componenti degli Organi di amministrazione, massimi responsabili della gestione dell'Ente.

Art. 6

Retribuzione variabile

In relazione ai risultati economico-finanziari conseguiti nell'anno dall'Ente, al dirigente che ha raggiunto gli obiettivi assegnatigli potrà essere attribuito un premio nella misura massima del 25% della retribuzione annua percepita, relativamente agli articoli 3, 4 e 5.

Art. 7

Tredicesima

Entro il 20 dicembre di ciascun anno viene corrisposta al dirigente una tredicesima mensilità pari ai valori di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, la tredicesima mensilità verrà corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero la eventuale frazione superiore ai 15 giorni.

PARTE III

Svolgimento del rapporto

Art. 8

Ferie

Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione di 35 giorni lavorativi.

In ogni caso il dirigente conserva il diritto di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato.

Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente quest'ultime non risultino comunque fruite, in tutto o in parte, entro il 1° semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto una indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno.

In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'Ente.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.

L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva.

Art. 9

Aspettativa

Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi potrà essere concesso un periodo di aspettativa.

Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, ma decorre l'anzianità agli effetti del preavviso.

I dirigenti che siano eletti membri del parlamento nazionale o di Assemblea regionale ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa, non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai dirigenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o regionali e nazionali, nonchè quelle di amministratore dell'Ente o di Società controllate dall'Ente.

Art. 10

Formazione - Aggiornamento culturale-professionale

L'Ente, allo scopo di promuovere un aggiornamento culturale e professionale consono alle funzioni dirigenziali, attesa la struttura e la natura dell'attività svolta, avvierà interventi formativi per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionali, quale supporto alle responsabilità affidate all'interessato.

La partecipazione dei singoli a corsi, seminari o altre iniziative formative sarà concordata con il dirigente interessato.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti sottolineano la particolare importanza che l'attuazione di appropriati interventi formativi riveste per i dirigenti e per l'Ente, soprattutto in vista della futura trasformazione a Società per azioni.

A tale fine le parti concordano sulla opportunità che l'Ente assicuri ai propri dirigenti il progressivo conseguimento di livelli di preparazione manageriale raccordati alle nuove realtà produttive e alle sempre maggiori esigenze di efficienza e di competitività.

Verrà costituito un gruppo di studio paritetico per il monitoraggio delle suddette iniziative, ivi compreso il rispetto delle norme di legge sulle pari opportunità.

Art. 11

Trasferte e missioni

Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane è dovuto un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari al 2% del minimo mensile contrattuale, per ogni giorno di trasferta.

In caso di trasferta di durata superiore a due settimane o di missione all'estero, verranno presi accordi diretti tra l'Ente e il dirigente; in ogni caso verrà riconosciuto, ricorrendone le condizioni, l'importo di cui al 1° comma, suscettibile di assorbimento in eventuali trattamenti complessivi di trasferta.

Gli importi erogati per titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto.

Art. 12

Trattamento di malattia

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio l'Ente conserverà al dirigente il posto per un periodo di 12 mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.

Superati i limiti di conservazione del posto sopra indicati, al dirigente che ne faccia domanda sarà concesso un successivo ulteriore periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione, ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso.

Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove per il perdurare dello stato della malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Se scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chieda la risoluzione del rapporto e l'Ente non provveda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

Art. 13

Trattamento di maternità

Per quanto riguarda le assenze dal lavoro per maternità, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 1204/71 salve diverse previsioni contrattuali stabilite per il personale non dirigente dell'Ente.

Art.14

Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio - Copertura assicurativa

Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'Ente conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del dirigente non in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare due anni e sei mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.

L'Ente inoltre deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:

a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi e che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;

b) in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124;

c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.

Agli effetti dei precedenti comma si considera:

- infortunio sul lavoro, l'evento che, come tale, è previsto dalla legge sull' assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- professionale, la malattia che sia connessa con l'esercizio della funzione dirigenziale;
- retribuzione, il coacervo dei compensi di cui agli articoli 3, 4 e 5.

L'Ente provvederà altresì a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari a L. 100 milioni quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari a L. 140 milioni quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da piu' figli a carico e/o dal coniuge. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di L. 180.000 annue, che saranno trattenute sulla sua retribuzione secondo apposite modalità stabilite dall'Ente.

Le somme rispettivamente assicurate ai sensi del comma precedente, nonché l'entità del concorso economico del dirigente ivi stabilita opereranno a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Art. 15

Trasferimento del dirigente

Il dirigente può essere trasferito da una sede ad altra sede di lavoro soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'Ente.

Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto dall'Ente al dirigente con un preavviso non inferiore a mesi tre ovvero a mesi quattro quando il dirigente abbia familiari conviventi o a carico.

Al dirigente trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese cui va incontro per sé e famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonché l'eventuale maggior spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi direttamente tra le parti e comunque per un periodo non inferiore a due anni, oltre ad una indennità una tantum pari a 4 1/2 mensilità di retribuzione per il dirigente con carichi di famiglia ed a 3 1/2 mensilità per il dirigente senza carichi di famiglia.

Per il reperimento dell'alloggio nella sede di destinazione, anche l'Ente esplicherà il suo interessamento per agevolare il dirigente.

Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di morte entro cinque anni dalla data di trasferimento, l'Ente dovrà rimborsare le spese relative al rientro del dirigente e/o della sua famiglia alla sede originaria.

Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.

Il dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2°, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare pari ad 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato.

Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno.

NOTA A VERBALE

Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano all'Ente di rispettare i termini di preavviso di cui al 2° comma, il dirigente verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini.

Art. 16

Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione

Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'Ente.

Il dirigente che, ove si apra procedimento di cui al successivo comma 4°, risolva il rapporto motivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare pari alla metà del corrispettivo del preavviso individuale maturato.

Il dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato all'Ente la notifica, a lui fatta, dell'avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a giudizio.

Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Ente. E' in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'Ente nei limiti e con le modalità che saranno concordate tra l'Ente stesso e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.

Le garanzie e le tutele di cui al 4° comma del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

Le garanzie e le tutele di cui ai punti precedenti sono sospese, nell'ipotesi in cui sia stata ammessa costituzione di parte civile dell'Ente nel procedimento penale a carico del dirigente e sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato. In quest'ultima ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio penale, l'Ente provvederà all'immediato recupero di ogni somma pagata per la difesa del dirigente.

Art. 17

Mutamento di posizione

Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività disposto dall'Ente sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.

NOTA A VERBALE AGLI ARTT. 15, 16, 17

Le parti si danno atto che, considerata la particolare, specifica natura del trattamento corrispondente all'indennità sostitutiva del preavviso o frazione di essa, previsto dalle norme sopra indicate a favore del dirigente che risolva il rapporto di lavoro, il trattamento medesimo viene corrisposto a titolo risarcitorio e quindi non ha effetto sulla determinazione dell'anzianità, né per il computo del trattamento di fine rapporto.

PARTE IV

Tutela previdenziale

Art. 18

Trattamento di quiescenza e previdenza

Ai dirigenti dell'Ente si applica quanto previsto in materia di quiescenza e previdenza dalla legge 71 del 29 gennaio 1994, art. 6 commi 5, 7, 9, 10, compreso il trattamento di fine rapporto. A tali fini saranno considerati utili gli elementi della retribuzione di cui agli articoli 3 e 4.

Sono fatte salve eventuali basi pensionabili maturate al 31 luglio 1994 più favorevoli rispetto a quelle determinate dall' applicazione dei precedenti art. 3 e 4.

L' importo di cui all'articolo 3 è depurato dell' ultima indennità integrativa speciale percepita che viene riconosciuta secondo le norme previste per il personale statale.

PARTE V

Tutele sindacali del rapporto

Art. 19

Collegio arbitrale

E' istituito, a cura delle parti stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi degli articoli 1 e 23.

Il Collegio, che sarà in carica per la durata del presente contratto, rinnovabile, è composto di tre membri di cui uno designato dall'Ente, uno dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto[1] o dal dirigente interessato ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata.

Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra citati per la scelta di quest'ultimo.

Ognuno dei rappresentanti delle parti può essere sostituito di volta in volta.

Il Collegio ha sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Roma.

Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle parti.

Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo di raccomandata a.r., delle Organizzazioni sindacali o del dirigente interessato che trasmetteranno al Collegio il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi del comma 4° dell'art. 21.

Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura delle Organizzazioni sindacali, o del dirigente interessato, all'Ente.

Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte dell'Ente.

Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, loro rappresentanti, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione.

---

[1] In caso di mancata intesa fra le Organizzazioni sindacali, ciascuna nominerà un arbitro che parteciperà al Collegio su richiesta del dirigente interessato.

Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di motivazione o in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al 9° comma, salva la facoltà del Presidente di disporre di una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.

Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, nonchè quello di cui al 4° comma dell'art. 21, sopra richiamato.

Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento sia ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termini dell'art. 21 disporrà contestualmente, a carico dell'Ente, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame fra:

- un minimo, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mesi del preavviso stesso;
- un massimo, pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso.

L'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 51 ed i 61 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente:

7 mensilità in corrispondenza del 56° anno compiuto;
6 mensilità in corrispondenza del 55° e 57° anno compiuto;
5 mensilità in corrispondenza del 54° e 58° anno compiuto;
4 mensilità in corrispondenza del 53° e 59° anno compiuto;
3 mensilità in corrispondenza del 52° e 60° anno compiuto;
2 mensilità in corrispondenza del 51° e 61° anno compiuto.

Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione del Presidente, saranno in ogni caso ripartite al 50% fra le parti in causa.

Le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio saranno a carico delle rispettive parti in causa.

Art. 20

Controversie

Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle parti stipulanti il contratto stesso.

Le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione delle norme contrattuali in singoli casi e che non abbiano trovato diretta definizione tra l'Ente ed il dirigente saranno demandate ai fini della loro soluzione all'esame

dell'Ente e delle Organizzazioni sindacali. Tale esame deve esaurirsi, salvo motivato impedimento, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione inoltrata, dalle Organizzazioni sindacali. Le relative conclusioni formeranno oggetto di apposito verbale sottoscritto dalle parti.

PARTE VI

Risoluzione del rapporto

Art. 21

Modalità di risoluzione del rapporto di lavoro

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.

Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'Ente, quest'ultimo é tenuto a specificarne contestualmente la motivazione.

Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'Ente, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'articolo 19.

Il ricorso dovrà essere inoltrato, a mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento.

Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di cui all'art.23.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei dirigenti per i quali interviene la risoluzione automatica del rapporto di lavoro così come previsto nel successivo articolo 22.

Art. 22

Risoluzione automatica del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del dirigente si risolve automaticamente, fatta salva la comunicazione scritta, al compimento dell'età pensionabile o al raggiungimento del massimo della anzianità contributiva utile ai fini pensionistici secondo i limiti previsti dalle disposizioni di legge che regolano in materia il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente e comunque al compimento dei 65 anni di età.

In tutti questi casi la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al realizzarsi di una delle condizioni suddette senza l'obbligo per l'Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva.

Art. 23

Preavviso

Salvo il disposto dell'art.22 del presente contratto e dell'art.2119 del c.c.

civ., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto dall'Ente senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a) mesi otto di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di servizio non superiore a due anni;

b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri quattro mesi di preavviso.

In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto, non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.

Il dirigente dimissionario deve dare all'Ente un preavviso i cui termini saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati.

In caso di inosservanza dei termini suddetti é dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

E' in facoltà del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

L'indennità sostitutiva del preavviso determinata nell'importo in base agli articoli 3, 4, e 5 é soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali nei limiti di cui agli articoli 3 e 4.

Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.

Agli effetti di cui alla lett. b) del 1° comma viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.

Art. 24

Indennità in caso di morte

In caso di morte del dirigente, l'azienda corrisponderà agli aventi diritto l'indennità del preavviso. Ciò indipendentemente da quanto possa loro spettare per coperture assicurative e per ogni altra causa.

Art. 25

Anzianità

Agli effetti della determinazione dell'anzianità ogni anno iniziato si com-

puta pro-rata in relazione ai mesi di servizio prestato, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

All'anzianità come sopra specificata vanno sommate quelle anzianità convenzionali cui il dirigente abbia diritto.

PARTE VII

Disposizioni generali

Art. 26

Disposizioni generali e condizioni di miglior favore

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono - in quanto compatibili con la figura del dirigente - le norme contrattuali collettive e le norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall'Ente.

Le condizioni stabilite eventualmente da accordi individuali, più favorevoli, si intendono mantenute "ad personam".

Art. 27

Contributi sindacali

Le modalità di trattenuta dei contributi sindacali formeranno oggetto di separata intesa.

Art. 28

Attività sociali

Le attività sociali ed assistenziali svolte dalla Amministrazione delle poste e telecomunicazioni alla data del 31/12/1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva per il personale non dirigente dell'Ente.

Art. 29

Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° Agosto 1994, salvo le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli.

Avrà scadenza il 31 Luglio 1998 ad eccezione della parte relativa al trattamento economico (parte seconda) che scadrà il 31 Luglio 1996.

In caso di mancata disdetta, da notificarsi con lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza sopra indicata, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti dell'E.P.I. si applica al personale che, alla data del 1° gennaio 1994, risulta titolare della qualifica di dirigente e come tale iscritto nei ruoli dell'Amministrazione P.T.

2. Per le future necessità di personale dirigente l'Ente limiterà il ricorso a nuove assunzioni e si avvarrà in via prioritaria delle risorse interne appartenenti alla ex carriera direttiva delle quali favorirà la crescita professionale.
A partire dall'agosto 1994 l'Ente realizzerà, a tale scopo, una valutazione del potenziale di sviluppo che evidenzi le possibili candidature per la promozione a dirigente da effettuarsi quando se ne verifichi la necessità organizzativa.
Entro il 31/12/94 le Parti firmatarie del presente Contratto si rincontreranno per una verifica sull'applicazione di quanto sopra previsto.

ALLEGATO 24.

Determinazione n. 36/94

La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

nell'adunanza plenaria del 19 e del 22 luglio 1994;

visto il t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

visto l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n.259 sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, ed in particolare il suo art. 3;

vista la determinazione 27 febbraio 1990 n. 10/90, contenente norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione del controllo istituita a norma dell'art. 9 della suddetta legge 259/1958;

visto l'art. 5 del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modifiche, con legge 29 gennaio 1994 n. 71, con cui l Ente "Poste Italiane" è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'art. 12 della legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Cons. Francesco DE FILIPPIS; nonchè il Presidente dell'Ente "Poste Italiane", prof. Enzo CARDI;

RITENUTO IN FATTO

Con deliberazione n. 12 del 17 marzo 1994, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente "Poste Italiane" (in prosieguo CdA dell'EPI) ha incaricato un suo componente di svolgere apposita istruttoria, fondata su procedura concorsuale per

l'esame delle posizioni curriculari, onde pervenire alla scelta del dirigente delle relazioni industriali (DRI) cui sarebbe stato affidato l'incarico di gestire i rapporti sindacali nonchè il miglior impiego delle risorse umane, ridimensionando gli organici, razionalizzando la struttura e pervenendo ad una sollecita stipula del contratto collettivo di diritto privato ai sensi del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con legge 29 gennaio 1994, n. 71.

Successivamente, con delibera n. 15 del 23 marzo 1994, il CdA anzidetto ha autorizzato il Presidente dell'ente alla stipula del contratto di lavoro per l'assunzione del DRI, scelto a seguito degli accertamenti svolti in ottemperanza della precedente delibera n. 12, determinando in lire 210 milioni annui la retribuzione da corrispondere "oltre alla previsione di un compenso incentivante legato al conseguimento di obiettivi prefissati nella misura massima annuale del 20% della retribuzione annua", per complessivi 252 milioni annui.

In merito a tale ultima delibera, il magistrato delegato al controllo ex art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 ha formulato riserva d'investire la competente Sezione della Corte dei conti in merito alla conformità a legge e ai principi di buona gestione finanziaria del provvedimento consiliare.

Con nota datata 28 marzo 1994, n. 1637/265, è stato notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Tesoro, al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni nonchè al Presidente dell'EPI che, nell'adunanza del 26 aprile 1994, la Sezione si sarebbe pronunciata sulle seguenti questioni:

a) conformità a legge dell'assunzione del predetto dirigente;
b) conformità a legge ed ai principi di buona gestione finanziaria della misura del trattamento retributivo previsto per il suddetto dirigente.

Con la stessa nota fu data avvertenza alle Autorità destinatarie della loro facoltà di far pervenire deduzioni e memorie nonchè di esporre oralmente le proprie ragioni innanzi alla Sezione in merito alle surriferite questioni.

Con memoria dell'8 aprile 1994, prodotta in data 12 aprile 1994, il Presidente dell'EPI, nel chiedere alla Sezione pronuncia di non luogo a rilievo, ha invocato, in via preliminare, l'inammissibilità delle proposte questioni per l'adesione prestata dal magistrato delegato alla delibera n. 12 e, in ogni caso, di riconoscere la legittimità della procedura e dell'atto deliberativo n. 15 in quanto conforme al vigente ordinamento e posti in essere in completa armonia con i principi di sana e corretta gestione, nel quadro dell'autonomia negoziale riconosciuta dal vigente ordinamento all'ente pubblico economico.

l'Adunanza plenaria della Sezione del Controllo, nella seduta del 26 aprile 1994, su istanza del Presidente dell'EPI, ha disposto il rinvio della disamina delle questioni de quibus, al fine di acquisire lo statuto dell'Ente nonchè il contratto collettivo di lavoro dei dirigenti: atti questi che erano in corso di prossima definizione ed idonei a confortare, secondo la prospettazione del Presidente dell'EPI, la legittimità dell'operato dell'ente.

Nella seduta del 19 maggio 1994, il CdA dell'EPI ha autorizzato il Presidente alla firma del contratto di lavoro

per il personale dirigenziale, stabilendo, per l'effetto, "dalla data del 1° giugno 1994 l'entrata in vigore dell'ordinamento di diritto privato del rapporto di lavoro per il personale dirigenziale". Nei confronti di tale deliberato, il magistrato delegato al controllo, dopo aver richiesto alcuni chiarimenti in ordine a determinati profili generali del quadro normativo e potestativo caratterizzante l'elaborazione e la stipulazione del contratto de quo, ha formulato riserva di sottoporre alcuni profili dell'atto negoziale alla competente Sezione del controllo della Corte dei conti perchè si pronunciasse sulla loro conformità a legge ed ai principi di buona gestione finanziaria.

In merito al suddetto contratto, il Collegio dei revisori dei conti (CRC) ha espresso, a seguito di approfondita ponderazione e valutazione dei differenti istituti (promozioni, ferie, aspettative, responsabilità, trattamento retributivo, applicazione automatica del contratto, risoluzione automatica del contratto ecc.) nelle sedute del 20, 21 e 23 maggio 1994, molteplici punti critici, dettagliatamente illustrati con i verbali n. 26, 27 e 28 e 29, trasmessi al CdA dell'EPI e alle Autorità governative di vigilanza (Tesoro e Poste e Telecomunicazioni) oltre al magistrato delegato al controllo.

Le considerazioni del CRC si possono così riepilogare:

1) mancanza della delibera concernente l'organizzazione dell'Ente;
2) perplessità in ordine alla conformità del contratto con gli Accordi conclusi tra il Governo e le parti sociali il 23 luglio 1993;

3) differenti termini di decorrenza tra la disciplina privatistica applicabile al personale dirigente e quella applicabile al restante personale in contrasto con il disposto art. 6, comma 6 della legge 71/1994;
4) omessa previsione di più livelli dirigenziali in contrasto con le norme statutarie (art. 13);
5) riflessi finanziari ed economici sui bilanci di organismi pubblici (Tesoro, INPDAP, IPOST) conseguenti alle clausole contrattuali;
6) possibile contenzioso con riferimento alla genericità di talune clausole;
7) mancata previsione delle misure relative alle attività sociali di cui all'art. 6 comma 11 della L. 71/94;
8) aumento del costo unitario medio annuo aziendale da L. 116,2 milioni (1993) a L. 140,5 milioni (1994) non conforme ai citati Accordi del 23 luglio 1993;
9) durata del contratto (parte economica) inferiore ai due anni come da Accordi 23 luglio 1993;
10) osservazioni sui singoli articoli in ordine: alla definizione della posizione di dirigente, all'istituzione del rapporto ed alla promozione del dirigente, alle singole componenti retributive, alla disciplina dello svolgimento del rapporto nonchè alla responsabilità del dirigente.

Alla luce dei rilievi critici del CRC, il CdA dell'EPI ha proceduto a nuove valutazioni per adeguare parzialmente l'articolato contrattuale agli orientamenti del CRC, provvedendo così ad adottare nuovi atti deliberativi nelle riunioni del 2 giugno, del 17 giugno, del 23 giugno e del 28 giugno 1994, protesi alla definitiva stesura del contratto,

nei cui confronti il magistrato delegato al controllo ha ribadito la precedente riserva, in considerazione della conservazione dei profili caratterizzanti la prima versione ed afferenti:

a) all'applicazione automatica del contratto ad alcune categorie di personale dell'ente;
b) alla struttura retributiva e all'assegno di "armonizzazione";
c) alla risoluzione automatica del contratto.

Con lettera datata 13 giugno 1994, vennero informate le surriferite Autorità governative insieme al Presidente dell'EPI del deferimento alla Sezione nell'adunanza del 19 luglio 1994 dell'esame del CCLD, in ordine alle seguenti questioni:

A) Con riferimento al contratto dei dirigenti:

1) conformità a legge e agli Accordi sul costo del lavoro del 31/7/92 e 23/7/93 del procedimento osservato per la definizione e la sottoscrizione del contratto;
2) conformità a legge ed ai principi di buona gestione finanziaria della stipula del contratto prima della ristrutturazione dell'ente e dell'adozione degli atti alla stessa correlati (contratto di programma, regolamento di amministrazione e di contabilità, ecc.);
3) conformità a legge e ai principi di buona gestione finanziaria dell'inquadramento automatico dei dirigenti e dei funzionari vincitori dei concorsi in itinere nonchè della risoluzione automatica del rapporto di lavoro;
4) conformità a legge ed ai principi di buona gestione finanziaria del sistema retributivo previsto per i dirigenti;

5) conformità a legge ed ai principi di buona gestione finanziaria derivanti dal contratto in questione, anche con riguardo al D.L.vo 3/2/93, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
6) conformità a legge degli ulteriori surriferiti profili formulati dal Collegio dei Revisori dei conti (CRC).

B) Con riferimento all'assunzione del DRI:

1) conformità a legge dell'assunzione del predetto dirigente;
2) conformità a legge ed ai principi di buona gestione finanziaria della misura del trattamento retributivo previsto per il dirigente assunto.

Con la stessa nota è data avvertenza alle autorità destinatarie della loro facoltà di far pervenire deduzioni e memorie nonchè di esporre oralmente le proprie ragioni innanzi alla Sezione in merito alle surriferite questioni.

Con memoria datata 11 luglio 1994, pervenuta alla Corte in data 18 luglio 1994, il Presidente dell'EPI ha chiesto alla Corte di dichiarare conforme a legge e ai principi di buona gestione finanziaria l'operato dell'ente, sulla scorta di acute, approfondite ed articolate argomentazioni, i cui profili più salienti possono così schematizzarsi:

a) l'art. 6 della legge 71/1994 ha esplicitamente previsto che il personale dell'ex Amministrazione P.T. resti alle dipendenze dell'EPI con rapporto di diritto privato, anche se, in base al comma 6 dello stesso art. 6, ai dipendenti dell'EPI continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti "fino alla stipulazione di un nuovo contratto di diritto privato";

b) l'esigenza prioritaria dei vertici dell'ente è quella di stipulare il contratto per il personale "onde concretizzare il nuovo cambiamento";

c) la negoziazione con le rappresentanze sindacali incontra precisi limiti imposti dalla legge 71/1994, "individuabili sia nella necessità di procedere ad un rapido risanamento dell'Azienda, sia nella previsione di una nuova tipologia del rapporto di lavoro, che avrebbe dovuto presentare una disciplina mista, privatistica relativamente al periodo di costanza del rapporto e pubblicistica per ciò che concerne il trattamento pensionistico";

d) tale strutturazione peculiare, ha giustificato, nei limiti dell'autonomia negoziale delle parti contraenti, di conferire al contratto una propria specificità;

e) l'ente ha ben tenuto presente le compatibilità finanziarie nonchè l'art. 9, comma 2 del D.L. 3 febbraio 1993, n. 29, laddove si sancisce che l'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di pubblica finanza;

f) in luogo di riferirsi ai modelli contrattuali validi per l'ENEL, la SIP, le Ferrovie dello Stato, ad elevata onerosità, l'ente ha proposto alle OO.SS. d'ispirarsi al contratto di lavoro per i dirigenti delle aziende industriali, che prevede più bassi livelli retributivi di tutta la categoria dirigenziale privata;

g) l'inserimento della clausola risolutiva di cui all'art. 22 mira a favorire il ricambio generazionale della forza lavoro, evitando di gravare l'impresa di oneri eccessivi;

h) la contrattazione ha visto la partecipazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio nazionale: e ciò nel sostanziale rispetto dell'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993;

i) in mancanza di una specifica norma diretta a garantire la successione cronologica degli atti di autorganizzazione e del contratto di programma, ogni valutazione è rimessa all'autonomia gestionale dell'ente e agli apprezzamenti di merito che la presiedono;

l) l'applicazione automatica del contratto evita inutili vuoti di gestione e mira a salvaguardare le aspettative legittimamente formatesi in coloro i quali avevano acquisito una idoneità alla funzione accertata tramite procedura concorsuale;

m) il trattamento retributivo, caratterizzato da elasticità e onnicompresività, tende ad assicurare al personale già in servizio la conservazione di quanto percepito in vigenza del precedente contratto;

n) gli oneri derivanti dal CCLD sono compatibili con le risorse finanziarie dell'ente e non contrastano con le norme del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29, ove applicabili;

o) le osservazioni del CRC sono state in parte recepite mentre per le restanti valgono le suesposte considerazioni.

Con lettera del 16 luglio 1994, il Ragioniere Generale dello Stato ha comunicato che, alla luce delle considerazioni svolte nella relazione tecnica unita all'atto Senato n. 1699 della passata legislatura mirante alla conversione in legge del D.L. n. 487/1993, deve considerarsi sussistente la

copertura finanziaria connessa con l'aggravio di spesa derivante dalla maggiorazione dei trattamenti pensionistici.

Al pubblico dibattimento, il Presidente dell'EPI, nel richiamarsi alle conclusioni scritte, ha insistito per la conformità a legge ed ai principi di buona gestione finanziaria degli atti sottoposti all'esame della Sezione, sottolineando che l'assunzione del DRI trova la propria giustificazione nella carenza assoluta di adeguate professionalità all'interno dell'ente, specie nella presente fase di trasformazione, e che le vacanze dirigenziali prodotte dall'applicazione dell'art. 22 del CCLD saranno, di norma, colmate attraverso procedimenti interni di promozione: e ciò al fine di assicurare, dopo l'attuazione di un adeguato programma di qualificazione professionale, il necessario ringiovanimento dei quadri dirigenziali.

RITENUTO IN DIRITTO

La Corte, in conformità della costante giurisprudenza (Cfr. Determ. n. 71/90 del 18 dicembre 1990), ribadisce la propria potestà di sindacare il contratto in questione anche nel quadro della peculiare procedura di cui all'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, trattandosi di un atto di gestione ad alta valenza ed incidenza finanziaria, strutturale e funzionale per l'ente, in guisa da poterne condizionare, in prosieguo, l'intera operatività: e tale sindacato va rapportato non solo ai modelli legali, ma soprattutto, in virtù della novellazione legislativa (legge 14 gennaio 1994, n. 20), ai principi di buona gestione finanziaria.

In tale contesto, è bene sottolineare che le questioni sulle quali la Sezione deve pronunciarsi si collocano nel quadro dell'autonomia negoziale e, di riflesso, della potestà discrezionale di gestione dell'ente pubblico economico. Va, tuttavia, precisato che gli atti assunti dai responsabili dell'ente, pur se sottoposti alle regole imprenditoriali applicabili alle imprese private, devono essere, altresì, improntati al rispetto dei principi pubblicistici, enunciati, a più riprese, dalla Corte, secondo cui i criteri di gestione imprenditoriale privata vanno comtemperati dai canoni, di generale ed assoluta applicazione, disciplinanti le risorse pubbliche, tenuto altresì conto dell'obbligo del Tesoro di ripianare le eventuali perdite patrimoniali.

Tanto puntualizzato, ritiene la Sezione di dover correttamente inquadrare le fattispecie sottoposte al suo esame nel sistema normativo e gestionale, posto a presidio dell'operatività dell'Ente Poste Italiane (EPI), dando successivamente ingresso alle questioni afferenti al contratto collettivo di lavoro dei dirigenti (CCLD), il quale riveste un ruolo prodromico per la definizione degli ulteriori profili afferenti all'assunzione del dirigente delle relazioni industriali (DRI). In tale disamina assumono, altresì, particolare rilievo le modalità di esercizio del controllo della Corte e le correlate potestà e finalità, con riguardo sia al mutato e più moderno scenario legislativamente disciplinato dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia ai principi affermati da ultimo dalla Corte Costituzionale (Cfr. Sentenza n. 466 del 17 dicembre 1993) sia, infine, alle prescrizioni statuite in sede di Unione Europea per garantire il rispetto delle regole di libertà di

concorrenza. secondo le linee-guida elaborate con la Risoluzione del Consiglio del 7 febbraio 1994 (94/c E 48/02) per i servizi postali nonchè agli indirizzi emersi in sede di normazione comunitaria favorevoli all'adozione di una nozione sostanziale di impresa pubblica (art. 2 direttiva CEE n. 80/723 in tema di trasparenza di relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche; art. 1 direttiva CEE n. 90/531 in tema di procedure di appalto degli enti erogatori di servizi).

Alla fine del 1993, il Governo ha emanato il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con legge 29 gennaio 1994, n. 71, con cui ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (in seguito Amm.ne P.T.) ad ente pubblico economico, denominato ente "Poste Italiane" (EPI), in previsione della sua ulteriore trasformazione, entro il 31 dicembre 1996, in società per azioni (S.p.A.).

All'EPI è affidato il compito di procedere al suo risanamento economico-finanziario mediante un'azione improntata a criteri di efficienza ed economicità.

Si statuisce, inoltre, all'art. 5 della suddetta legge l'assoggettamento dell'EPI al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259.

Dal suesposto quadro normativo discende da un lato che i criteri operativi dell'EPI devono uniformarsi non solo al rispetto delle prescrizioni normative ma anche all'osservanza dei principi di sana gestione finanziaria (economicità, efficienza ed efficacia) e dall'altro che la condotta degli organi dell'Ente deve mirare a conseguire entro il 1996 la

trasformazione dell'Ente in S.p.A., in armonia con l'orientamento legislativo adottato nel 1991 (Cfr. art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 35, con cui è stato convertito in legge il D.L.5 dicembre 1991, n. 386).

Con la surriferita trasformazione si è voluto, quindi, ancorare la gestione dell'EPI agli strumenti giuridici del diritto privato, ampliando in tal modo l'area dell'autonomia negoziale dell'ex Amm.ne P.T. e riducendo, di riflesso, l'ambito delle attività poste in essere mediante l'uso di poteri tipici della Pubblica Amministrazione (P.A.).

Il legislatore nel dettare gli obiettivi cui deve imperativamente mirare la gestione dell'EPI, ha circoscritto, almeno nella prima fase di risanamento economico-finanziario, il potere degli amministratori, sottoposto alla costante verifica, specie da parte del Collegio dei revisori dei conti (CRC), in merito alla compatibilità con l'autosufficienza finanziaria delle azioni che s'intendono portare ad esecuzione.

Come comprova la documentazione acquisita in sede istruttoria, il CRC ha svolto un prezioso ruolo per assicurare il rispetto delle regole giuridiche e di congrua e corretta gestione, tanto da indurre il CdA ad una "rimodulazione" della propria azione in un contesto di felice ed esemplare sinergia per il conseguimento del risanamento economico-finanziario: e ciò nel quadro dei rapporti interni all'ente, portati ovviamente a conoscenza sia del magistrato delegato della Corte sia delle Autorità di governo per l'attivazione delle iniziative da avviare nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

Ed è in tale articolato sistema potestativo - di indirizzo, di vigilanza, di gestione e di controllo interno - che si inserisce l'attività sindacatoria della Corte, di natura non speculare dell'azione del CRC, essendo protesa a consentire l'avvio del controllo politico del Parlamento, potendo influire, solo indirettamente e nei limiti dell'acquisito consenso degli amministratori, sull'attività dell'Ente nonchè attivare, quale sollecitazione estrema, la valutazione della competente Autorità governativa, destinataria del conclusivo orientamento della Corte.

La diversità del quadro costitutivo, in cui s'inquadra l'esercizio della potestà sindacatoria della Corte rispetto all'ambito assegnato con differenziati poteri e finalità al CRC, giustifica l'esistenza dei loro interventi. Tale distinzione conduce ad una specifica configurazione funzionale della Corte, i cui profili più salienti possono, alla luce della recente novellazione legislativa (legge 14 gennaio 1994, n. 20), mirare non solo al rispetto delle mere disposizioni normative, ma anche alla valutazione dell'azione amministrativo-contabile dell'ente nel contesto dei principi di sana gestione finanziaria.

La giurisprudenza di questa Sezione ha avuto, a più riprese, occasione di affermare che, ai fini del suo sindacato, il criterio di economicità va inteso "non tanto come risultato della gestione di per sè considerato, ma piuttosto come canone di indirizzo della condotta degli amministratori, che tale risultato devono perseguire nei modi congrui" (Cfr. Determ. 14/90 del 13 marzo 1990) e, con riferimento alla contrattazione collettiva, postula, tra l'altro, un'adeguatezza tra mezzi e fini tale da consentire

all'Ente stesso la migliore "utilizzazione delle risorse economiche disponibili che, giova ricordarlo, traggono principalmente origine dal contributo pubblico" (Cfr. Determ. 71/90 del 18 dicembre 1990) e che, nella determinazione del trattamento economico, spettante al personale, l'ente deve contenersi nei limiti imposti dalle generali esigenze della finanza pubblica e dal principio di economicità della gestione, mediante un rigoroso esercizio di ogni facoltà discrezionale, sia nella fase di contrattazione collettiva, sia nell'attuazione dei vari istituti retributivi (Cfr. Determ. 65/92 del 13 gennaio 1992).

In merito, poi, al criterio di "autosufficienza economica" la Corte ha ritenuto di identificarlo nel principio di autosufficienza della gestione e cioè nell'equilibrio economico tra i costi ed i ricavi, tratti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale (Cfr. da ultimo Determ. 31/94 del 27 maggio e 1 luglio 1994), tenendo altresì conto degli oneri scaturenti dal processo di risanamento economico-finanziario.

I suesposti orientamenti assumono nei confronti dell'EPI una peculiare rilevanza, essendo l'ente impegnato in una complessa, difficile, se non ardita, operazione, mirante a rendere l'ente patrimonialmente solido ed operativamente competitivo; obiettivi questi da considerarsi non solo prioritari, ma condizionanti di qualsiasi iniziativa od azione di gestione.

In tale contesto, non può la Sezione non ricordare i risultati finanziari ereditati dall'EPI all'inizio della propria gestione: risultati che evidenziano un considerevole volume di perdite (oltre 5.000 miliardi solo nel 1993)

insieme a perduranti discrasie operative identificati dalle Sezioni Riunite della Corte nella ridondanza di personale, nella ridottissima produttività, nell'esistenza di moduli organizzativi obsoleti e dispendiosi (Cfr. Relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria dl 1993).

* * *

Tanto precisato in via di generale sistematica, ritiene la Sezione, per evidenti ragioni di logica valutativa, di dare immediato ingresso ai profili di legittimità e di rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, interessanti il contratto collettivo di lavoro dei dirigenti, secondo l'ordine esposto in narrativa e con la precisazione di ricondurre nella nozione di legittimità anche gli aspetti di congrua e corretta gestione, a causa del richiamo costituzionale rinvenibile nell'art. 97 Cost. nonchè nelle correlate norme applicative, tra cui spicca, da ultimo, l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nella parte riferibile anche agli enti pubblici economici.

* * *

1) Conformità a legge e agli accordi sul costo del lavoro del 31 luglio 1992 e del 23 luglio 1993 per il procedimento osservato per la definizione e la sottoscrizione del contratto.

In virtù dei suddetti accordi sono stati enunciati, tra l'altro, le modalità ed i criteri applicativi per la

composizione delle rappresentanze suindicate a livello nazionale ed aziendale, concordandosi che la rappresentanza sindacale unitaria è quella disciplinata dall'intesa quadro sottoscritta il 1° marzo 1991 e che la sua composizione deriva per due terzi da elezione da parte di tutti i lavoratori e per un terzo da designazione o elezione da parte delle OO.SS. stipulanti il CCNL.

La Corte, pur riconoscendo al suddetto accordo validità generale nei confronti non solo delle imprese private, ma anche di quelle pubbliche, ritiene che, nel caso in esame, le sue disposizioni possono essere derogate, a cagione della peculiare natura dell'EPI e del silenzio osservato dalle Autorità governative (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del Tesoro e Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni) interessate dal Collegio dei Revisori dei conti con apposite comunicazioni e dalla Corte dei conti nella preliminare fase contestatoria.

In tale prospettiva, va osservato che l'EPI si caratterizza, nell'ambito del vigente sistema delle imprese pubbliche, per la specificità delle proprie funzioni e per la completa autonomia operativa in guisa da non essere riconducibile, ai fini della contrattazione collettiva, ad alcun altro comparto o settore. Ciò comporta che il contratto collettivo convenuto tra l'EPI ed i rappresentanti sindacali dei dirigenti si qualifica, al tempo stesso, come contratto nazionale ed aziendale, alla cui definizione, nella presente fase di avvio del processo trasformativo dell'ente, appropriato appare il ricorso alle rappresentanze sindacali esistenti, nel più largo spettro, allo scopo di assicurare da un lato la maggiore partecipazione delle forze sindacali

dell'ente, interessate, quanto meno indirettamente, alla definizione e alla stipulazione dell'accordo e dall'altro di convenire sul contenuto di alcuni principi negoziali di generale applicazione: e ciò a causa delle inevitabili ripercussioni sul contenuto del contratto collettivo di lavoro applicabili al personale non dirigente.

Il ricorso di tali circostanze ha indotto il CdA dell'EPI a distaccarsi dal modulo rappresentativo previsto dall'accordo: distacco che non ha riscontrato alcun formale dissenso da parte delle competenti Autorità di Governo, le quali hanno dimostrato per facta concludentia di voler derogare ai criteri previsti dal citato accordo. Ciò è avvenuto in piena consonanza con la natura negoziale dell'accordo stesso e, quindi, della sua derogabilità in accertate condizioni sociali ed imprenditoriali.

Conclusivamente, sulla questione de qua, è convincimento della Sezione che, pur avendo il Collegio dei Revisori dei conti avanzato qualche perplessità al riguardo allo scopo di informarne, com'è suo precipuo dovere, sia i membri del CdA sia l'Autorità di vigilanza per l'eventuale seguito di competenza, non può censurarsi in questa sede l'atto negoziale concordato, stante la sua specificità e le ragioni di pace sindacale che lo ispirano: finalità queste poste a fondamento degli accordi del 31 luglio 1992 e del 23 luglio 1993.

* * *

2) Conformità a legge e ai principi di buona gestione finanziaria della stipula del contratto prima della

ristrutturazione dell'ente e dell'adozione degli atti alla stessa correlati (contratto di programma, regolamento di amministrazione e di contabilità ecc.).

Ai sensi della legge istitutiva dell'EPI (legge 71/1994) è stato prescritto il risanamento strutturale e organizzativo dell'Ente onde pervenire al ripianamento della deficitaria situazione finanziaria. Ciò comporta lo studio e la soluzione delle problematiche inerenti alla ristrutturazione funzionale delle attività e dei servizi esercitati dall'ex Amministrazione P.T. fino all'adozione del contratto di programma (art. 2); alla riorganizzazione dei servizi con l'indicazione dei diversi centri operativi (art. 4); all'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità per disciplinare le attività svolte dall'ente anche prima della correlazione del contratto di programma (art. 8); alla puntualizzazione delle misure intese, tra l'altro, al conseguimento degli obiettivi di recupero della qualità del servizio e di contenimento dei costi (art. 8); al piano di riassetto e di eventuale riconversione del personale per conseguire il risanamento economico-finanziario dell'ente nonchè il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da Enti analoghi in altri Paesi europei (art. 8).

Tali atti, pur connotandosi sicuramente quali atti presupposti per la determinazione del fabbisogno dirigenziale e dei relativi profili, assumono nel quadro della contrattazione collettiva un ruolo di mera opportunità e, come tale, rimessa alla valutazione degli organi dell'EPI e delle Autorità governative di vigilanza per esulare così dal

sindacato della Sezione, in mancanza di evidenti motivi di non plausibilità e di irragionevolezza. Va, però precisato che le situazioni dirigenziali prodotte in seguito all'applicazione del contratto sono inidonee a condizionare ovvero a restringere l'esercizio dei poteri approvativi e di vigilanza rimessi alle competenti Autorità di governo nel senso che, in nessun modo, i provvedimenti di risanamento economico-finanziario e di miglioramento della qualità dei servizi, rimessi all'EPI in virtù del contratto di programma, possono trovare nell'applicazione del contratto in questione una ragione ostativa.

In caso di acclarata incompatibilità, sarà cura del CdA dell'EPI procedere all'adozione di misure correttive, anche drastiche, per armonizzare i canoni d'indirizzo della condotta aziendale con le finalità emergenti dal contratto di programma e dagli altri atti correlati, nel più vasto quadro di riferimento emergente dalle regole europee della libertà di concorrenza e degli aiuti alle imprese.

Rimane, infine, intatto il potere della Corte di verificare, a gestione conclusa, l'adeguatezza della scelta operata dal CdA dell'EPI nel quadro del rispetto dei principi di buona gestione finanziaria con riferimento ai risultati conseguiti.

* * *

3) Conformità a legge e ai principi di buona gestione finanziaria dell'inquadramento automatico dei dirigenti e dei vincitori di concorsi in itinere nonchè della risoluzione automatica del rapporto di lavoro.

La prima disposizione transitoria del contratto in esame prevede l'automatica applicazione del contratto stesso - che equivale, sostanzialmente, all'inquadramento automatico nella qualifica dirigenziale - di alcune categorie di dipendenti dell'ex Amministrazione PT.

In proposito, merita rilevare che la trasformazione ordinamentale statuita con la legge 71/1994 non è di per se stessa risolutiva delle cause di "malamministrazione", generata ed alimentata - come rilevato in questi ultimi anni dalle Sezioni Riunite di questa Corte nelle Relazioni al Parlamento, adottate ex art. 41 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1224 - da comportamenti manageriali inadeguati, da una forte tensione sindacale, da bassissima produttività accompagnata da moduli organizzativi ed operativi obsoleti, burocratici, dispendiosi, incontrollati. La prevista modificazione postula un mutamento di mentalità, di professionalità, di produttività degli operatori in un rinnovato quadro organizzativo, strutturale e funzionale, compatibile con le disponibilità finanziarie dell'ente e con la necessità di esercitare professionalità consone alle moderne tecniche di gestione.

In tale prospettiva, non v'è dubbio che, ogni automatismo gestionale, specie se diretto alla conservazione di pregresse situazioni, si pone in stridente contrasto con i surriferiti obiettivi e, quindi, con il generale principio legislativo che lo ispira.

Va, però, ricordato che, nel caso in esame, non è consentito alla Sezione discostarsi dalla linea tracciata dal legislatore con l'art. 6 della legge 71/1994, secondo cui l'EPI, nel succedere "in universum jus" all'ex Amm.ne PT, è

tenuta ad assicurare al personale dipendente il trattamento normativo ed economico acquisito alla data dell'1 gennaio 1994. Il sistema legislativo fa carico all'EPI di salvaguardare i "diritti quesiti" del personale i quali assurgono a fonte normativa derogatrice ai suddetti obblighi.

Consegue che, sotto tale angolazione, la disposizione transitoria prima non merita censura limitatamente, però, ai dirigenti dell'ex Amministrazione PT che, alla data dell'1 gennaio 1994, risultavano in possesso della relativa qualifica dirigenziale (dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente) ed erano, a tale titolo, iscritti nei rispettivi ruoli. Tutte le altre categorie interessate dalla disposizione de qua non possono beneficiare dell'applicazione automatica del nuovo contratto, necessitando una specifica ricognizione, a mente delle disposizioni statutarie dell'EPI, sulla loro capacità di svolgere i compiti previsti dal nuovo ordinamento, configurato dal piano di ristrutturazione, e nei limiti delle eventuali posizioni strutturali e funzionali previste dal piano stesso.

* * *

4) Conformità a legge e ai principi di buona gestione finanziaria del sistema retributivo previsto per i dirigenti.

In tale contesto vengono in considerazione l'art. 3 (retribuzione di base); l'art. 4 (anzianità di servizio); l'art. 5 (superminimo) e l'art. 6 (retribuzione variabile) previsti dal contratto in questione, cui si aggiunge,

limitatamente ai dirigenti dell'ex Amministrazione PT, l'assegno di "armonizzazione" disciplinato dalla terza disposizione transitoria del contratto in esame.

Per una corretta valutazione e ponderazione dei diversi profili, non è consentito alla Sezione, a differenza del CRC di addentrarsi in un esame dettagliato delle disposizioni contrattuali, confermative di formule negoziali, operanti nel settore privato ovvero costitutive di trattamenti retributivi peculiari, protesi ad assicurare il miglioramento dei risultati economico-finanziari dell'EPI, onde accelerare, mediante un fervido processo partecipativo dei dirigenti, il risanamento dell'ente, creando così le condizioni ottimali per la successiva trasformazione in SpA.

La discrezionalità negoziale del CdA incontra, però, un duplice limite: la compatibilità economica e finanziaria degli oneri assunti, da calcolare secondo quanto sarà precisato in prosieguo; la concreta erogazione del trattamento economico delle componenti retributive "variabili" (artt. 5 e 6 del CCLD) deve trovare oggettivo fondamento nell'esigenza di preminente riconoscimento, a favore dei dirigenti beneficiari, della loro specifica capacità professionale, del maggiore impegno richiesto e dei positivi risultati conseguibili dall'esercizio delle funzioni assegnate, elementi tutti alla cui valutazione va adeguatamente commisurato il relativo importo, evitando applicazioni generalizzate e rapportate ai massimi valori, che si palesano incompatibili con la ratio e con le finalità alle quali siffatti istituti sono preordinati (Cfr. Determ. 13 gennaio 1992 n. 65).

Tale processo di valutazione e conseguente quantificazione deve avvenire nel rispetto delle regole di trasparenza e alla luce di preordinati criteri di quantificazione, ispirati ai principi di plausibilità e di ragionevolezza in guisa da risultare armonizzati, come meglio sarà puntualizzato in seguito, al regime economico applicabile ai dirigenti operanti con il medesimo impegno professionale per capacità e laboriosità e con pari responsabilità nel quadro del modello organizzativo dell'EPI.

A diverso convincimento perviene la Sezione in ordine all'assegno di "armonizzazione", in quanto i criteri di determinazione si pongono in stridente contrasto con il vigente ordinamento, in cui vanno ricompresi anche i principi di congrua e corretta gestione.

Sta di fatto, invero, che la terza disposizione transitoria nel precisare i criteri di determinazione del trattamento in questione - che dovrebbe costituire applicazione del principio della non reformatio in peius - fa riferimento al netto e non al lordo degli emolumenti da considerare, al trattamento percepito e non a quello legalmente spettante ed, infine, alla presa in carico di molteplici voci "variabili" perchè connesse, con carattere di straordinarietà, a peculiari prestazioni, come tali non suscettibili di trovare nel nuovo sistema ragione di perdurante esistenza, tenuto anche conto del suo connotato di omnicomprensività.

Alla luce di quanto precede, la terza disposizione transitoria, non può essere considerata conforme a legge e, come tale, va rimodulata nei sensi surriferiti, mediante una dettagliata verifica, in collegamento con il Collegio dei

revisori dei conti, della corresponsione spettante nel 1993 al singolo dirigente del trattamento generalizzato, in osservanza delle regole vigenti, ivi compresa quella del blocco delle remunerazioni disposto con l'art. 7 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 convertito con legge 14 novembre 1992, n. 438.

* * *

5) Conformità a legge ed ai principi di buona gestione finanziaria degli oneri finanziari derivanti dal contratto in questione, anche con riguardo al D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

La questione sottoposta all'esame della Sezione, per evidenti motivi di pertinenza, va esaminata insieme ai rilievi mossi dal CRC ai punti 5 e 8 indicati in narrativa, riguardanti rispettivamente i riflessi finanziari ed economici sui bilanci di organismi pubblici (Tesoro, INPDAP, IPOST) conseguenti alle clausole contrattuali nonchè all'aumento del costo unitario medio aziendale da L. 116,2 milioni (1993) a L. 140,5 milioni (1994), non conforme ai citati accordi del 23 luglio 1993.

Così definito il thema decidendum, ritiene la Sezione che, alla luce di quanto in precedenza osservato in merito alla prima e alla terza disposizione transitoria, i termini di riferimento per procedere alla quantificazione del costo del contratto e, quindi, alla sua compatibilità sia con l'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 sia con le disponibilità finanziarie dell'EPI risultano sostanzialmente

modificati in guisa da imporre una nuova valutazione dei correlati oneri da parte del Consiglio di Amministrazione dell'EPI, sulla quale nuovamente dovrà pronunciarsi il CRC per verificarne la correttezza contabile e la compatibilità finanziaria in termini di congruità del costo del CCLD.

Conseçue che, allo stato, la questione potrà essere esaminata allorquando si sarà proceduto alla definizione di tutte le clausole contrattuali comportanti oneri a carico dell'EPI, ivi comprese quelle scaturenti dall'applicazione degli artt. 3 e 4 del CCLD, nella parte in cui incrementano sensibilmente la base pensionabile con negative ed incisive ripercussioni a carico degli organismi tenuti alla corresponsione o al finanziamento dei correlati trattamenti pensionistici (Ministero del Tesoro, INPDAP e IPOST) i quali dovranno chiaramente impegnarsi a fronteggiarne gli oneri, che graverebbero, nella contraria evenienza, a carico dell'EPI.

Merita solo, in questa fase, rilevare che la determinazione del costo e la sua presa in carico da parte dell'Ente deve da un lato armonizzarsi con l'accordo del 23 luglio 1994 e con l'art. 9 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni (D.Lvo 18 novembre 1993, n. 470 e D.Lvo 23 dicembre 1993, n. 546) e dall'altro deve soddisfare il principio giurisprudenziale, più volte affermato da questa Corte tanto da potersi considerare jus receptum, secondo cui gli oneri contrattuali possono essere assunti solo nel rispetto del criterio di compatibilità economico-finanziaria, desumibile dalla situazione contabile dell'EPI nel contesto dell'azione di risanamento e di trasformazione dell'ente in S.p.A..

In tale prospettiva, preziosa sarà l'analisi svolta da parte del CRC, alle cui risultanze la Corte presterà la massima attenzione e considerazione, massime in carenza di adesione degli enti interessati per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla nuova quantificazione della "base pensionabile" determinata in applicazione degli artt. 3 e 4 del CCLD.

* * *

Conclusivamente, in ordine ai surriferiti profili, inerenti al CCLD, l'orientamento della Sezione può riassumersi nel non luogo a rilievo delle diverse disposizioni contrattuali a condizione che l'applicazione della prima disposizione transitoria sia circoscritta ai dirigenti dell'ex Amministrazione PT in servizio al 1° gennaio 1994 ed iscritti nei rispettivi ruoli con la qualifica dirigenziale (dirigente generale, dirigente superiore, primo dirigente) e che l'assegno di armonizzazione sia quantificato con esclusivo riferimento al lordo del trattamento legalmente spettante e con esclusione delle voci "variabili" nei sensi surriferiti.

Ribadisce, infine, il principio che l'ente, nel procedere alla nuova determinazione degli oneri finanziari connessi all'applicazione del contratto, faccia riferimento anche al "costo" derivante dall'accresciuta "base pensionabile", ove le maggiorazioni del correlato trattamento pensionistico non siano prese in carico, con esplicita ed inequivocabile dichiarazione di assenso, dagli organismi

tenuti per legge a provvedervi (Ministero del Tesoro, INPDAP, IPOST).

Gli oneri globalmente derivanti dal CCLD devono risultare compatibili con la situazione finanziaria dell'EPI e con l'art. 9 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè con i criteri d'incremento retributivo previsti dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

Richiama, in proposito, l'attenzione delle competenti Autorità di Governo onde siano adottate le iniziative previste dal vigente ordinamento ed imposte dalla presente situazione economico-finanziaria per assicurare l'esercizio corretto dei poteri discrezionali di gestione spettanti al CdA dell'EPI, con riferimento alle clausole del contratto di programma e alle linee-guida elaborate in sede di Unione europea e dalla normativa comunitaria in merito ai finanziamenti statali alle imprese pubbliche, erogatrici di pubblici servizi.

Riserva, infine, ogni valutazione sulla compatibilità finanziaria del "costo" del contratto in questione appena proceduto alle nuove quantificazioni e rinvia al momento della valutazione globale sulla gestione le proprie determinazioni sulle scelte compiute dall'ente in relazione ai risultati prefissati per il risanamento economico-finanziario dell'EPI.

* * *

Nel dischiudere ingresso alla restante questione attinente all'assunzione del DRI, si osserva, preliminarmente, che i poteri della Sezione, in virtù di

quanto esplicitato in via generale, non possono essere in alcun modo pregiudicati dai comportamenti del magistrato delegato al controllo, i cui compiti di natura istruttoria non investono il merito delle fattispecie gestionali.

Il primo profilo è stato proposto per ragioni di completezza e di correttezza onde procedere ad una globale valutazione dell'azione dell'ente.

In proposito, va ricordato che è costante orientamento della Sezione riconoscere all'ente pubblico economico la potestà di provvedere all'assunzione, anche a tempo indeterminato, del personale dirigenziale, una volta accertata e motivata, come nel caso di specie, la necessità e l'urgenza di tale atto onde consentire all'EPI di perseguire i propri obiettivi nel modo più proficuo. Nè gli artt. 6 e 8 della legge 71/1994 sembrano offrire validi spunti normativi per censurare l'azione dell'Ente: e ciò in quanto non è consentito dedurre dalla surriferita normativa alcun esplicito precetto ostativo all'applicazione del principio generale di completa capacità dell'ente pubblico economico in subiecta materia nel rispetto dei principi di organizzazione e di compatibilità economico-finanziaria. E, in carenza di un'espressa disposizione normativa, l'operato dell'ente, in questa fase, non può meritare censura, specie dopo l'approvazione dello Statuto e del CCLD, con le limitazioni indicate in precedenza che non incidono sul potere della nomina in questione.

Riconosciuta, quindi, la legittimità della delibera n. 12, relativa alla necessità di procedere alla nomina del DRI, occorre verificare se la statuizione contenuta nel successivo atto deliberativo (Del. n. 15) possa considerarsi immune da

censure per quanto attiene alla determinazione del trattamento economico.

Quest'ultimo va, in primo luogo, armonizzato con le voci remunerative previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del CCDL, in guisa da rapportare la globalità del trattamento da corrispondere nell'area di compatibilità con le similari situazioni degli altri dirigenti. Devesi, inoltre, tutelare il conseguimento dell'obiettivo, particolarmente condizionante per l'EPI, del risanamento economico-finanziario al termine del 1996 per la successiva trasformazione in S.p.A. a partire dal 1° gennaio 1997 (art. 1 della legge 71/1994).

In buona sostanza, l'autonomia negoziale statutariamente prevista in favore del CdA dell'EPI di procedere all'assunzione del DRI secondo le regole di mercato, in relazione al trattamento già goduto dall'interessato, incontra un invalicabile e sostanziale limite nella necessità di procedere al massimo contenimento della spesa e nell'onere naturale di non compromettere il quadro remunerativo derivante dal CCLD e da quello disegnato dal Governo, in sede di concertazione sindacale, con l'accordo del 23 luglio 1993, applicabile anche alle retribuzioni dei dirigenti degli enti pubblici economici.

Inoltre, il potere dell'EPI, in tale materia, va esercitato in modo appropriato nel senso di garantire il rispetto di parametri di riferimento, interni ed esterni. Da siffatta angolazione, la determinazione del trattamento retributivo del DRI, fissata globalmente in 252 milioni annui, va ragguagliata, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, al quadro remunerativo legalmente

disposto a favore degli altri dirigenti dell'EPI, operanti in posizione similare per professionalità e per responsabilità, in guisa da osservare, in subiecta materia, l'obiettivo di costante riferimento del mantenimento di un giusto equilibrio interno nell'ambito delle varie posizioni istituzionali ed operative da valutare con riguardo al principio di tendenziale omogeneità dei trattamenti spettanti al personale interessato. Solo per tale via è possibile generare e conservare all'interno dell'EPI un'armonica intelaiatura operativa, animata da proficua partecipazione all'azione globale dell'ente per il conseguimento degli obiettivi di risanamento economico-finanziario e di trasformazione in S.p.A. ed esente da spinte di "galleggiamento" o di "trascinamento" del più elevato parametro economico, per loro natura foriere di dirompenti effetti nei processi sinergetici operativi, indispensabili per la felice e pronta attuazione della politica di riorganizzazione e di redditizio funzionamento voluta dalla legge 71/1994.

Ne. infine, è consentito prescindere dagli elementi parametrali desumibili dai compensi corrisposti al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione nonchè da quelli omologhi spettanti al Presidente e ai membri del Collegio dei Revisori dei conti, val dire ai massimi esponenti dell'EPI, chiamati per capacità professionale e per impegno operativo a collocarsi al vertice dell'Ente per assicurarne la più proficua gestione.

La determinazione del trattamento globale di 252 milioni annui, previsti a favore del DRI, infrange da un lato i suddetti criteri di riferimento e genera dall'altro "spinte" emulative fortemente nocive nell'attuale fase di

ristrutturazione funzionale ed operativa dell'EPI, in guisa da doversi considerare, alla luce dei canoni di sana gestione finanziaria, ingiustificato, anche con riferimento alla precaria situazione finanziaria dell'Ente e alle possibili ripercussioni che si potranno avere nell'ambito di lavoro rispetto al trattamento armonizzato previsto per la generalità dei dirigenti.

Conclusivamente, è convincimento della Sezione che, pur rientrando l'assunzione del DRI nell'autonomia gestionale del CdA, da valutare al termine dell'esercizio finanziario, la quantificazione del relativo trattamento economico, oltre a non armonizzarsi con i criteri stabiliti con CCLD, risulta, altresì, non giustificata in rapporto all'architettura retributiva prevista, in via di generale applicazione, per tutto il personale dirigenziale.

P . Q . M .

La Corte dei conti - Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - dichiara, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, che:

1) In ordine al contratto collettivo di lavoro dei dirigenti dell'Ente "Poste Italiane":

a) la prima disposizione transitoria, relativa all'applicazione automatica del contratto, è applicabile esclusivamente al personale dell'Ente titolare, alla data dell'1 gennaio 1994, della qualifica di dirigente e, come tale, iscritto nei relativi ruoli dell'ex Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni;

b) la terza disposizione transitoria, riguardante la corresponsione ai dirigenti provenienti dall'ex Amministrazione P.T. di un assegno di "armonizzazione", deve essere riferita all'importo complessivo annuo calcolato "al lordo" anzichè "al netto", rapportato al trattamento legalmente spettante per le prestazioni eseguite nel 1993 e non a quello "percepito" e non deve comprendere le componenti retributive "variabili", come puntualizzato in motivazione.

2) In ordine all'assunzione del dirigente delle relazioni industriali non è giustificata, anche in considerazione della situazione finanziaria e delle possibili ripercussioni nell'ambito di lavoro dell'Ente, la diversità del trattamento retributivo rispetto al trattamento previsto per la generalità dei dirigenti.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del Tesoro, al Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni nonchè al Presidente dell'Ente "Poste Italiane".

ESTENSORE
F.to De Filippis

PRESIDENTE
F.to Coltelli

Depositata in Segreteria il 3 agosto 1994

p.c.c.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dr. Galeazzo Pazienza)

PREMIO EX ART.6 C.C.N.L. ALLEGATO 25.

Periodo elab.: 1995 Dal: 01 Al: 12

Codice Ditta : 1 - POSTE ITALIANE

Cognome	Nome	PREMIO EX ART.6
AVERNA	FRANCESCO	25.860.276,00
CARIGLIA	GIOVANNI	29.299.224,00
DEIANA	GIOVANNI	22.438.806,00
DI SARRA	MAURIZIO	35.324.965,00
FERRARI	ALBERTO	34.082.544,00
LUPI	EVANDRO	28.875.705,00
NENNA	VINCENZO	33.336.132,00
RIEMMA	FILIPPO	35.298.004,00
TILLI	FRANCESCO	26.054.377,00
AMADUZZI	ARRIGO	20.763.196,00
ARGENTIERI	ALESSANDRO	20.077.601,00
BARSI	GIAN PAOLO	15.627.186,00
BASILE	DOMENICO	27.390.237,00
CARDARELLI	CLAUDIO	24.269.714,00
CEFARO	GIANCARLO	15.324.265,00
CIOLLI	DANILO	15.207.463,00
CUZZOLA	CRISTOFARO	22.720.421,00
DATO	GIUSEPPE	20.298.976,00
DI NUZZO	GIUSEPPE	19.843.768,00
GRECO	ROSA	15.281.965,00
LANZA	FRANCESCO	20.767.603,00
LUISE	GIANCARLO	22.515.213,00
MARCHETTI	GUIDO	15.462.816,00
MIGLIACCIO	GIUSEPPE	13.767.672,00
OLIVA	DOMENICO	19.806.668,00

segue ==>

PREMIO EX ART.6 C.C.N.L.

Periodo elab.: 1995 Dal: 01 Al: 12

Codice Ditta : 1 - POSTE ITALIANE

Cognome	Nome	PREMIO EX ART.6
RANFAGNI	RENZO	14.755.920,00
VINCENTI	ANTONIO	19.359.088,00
VITALE	LUIGI	21.859.197,00
ALVIGGI	GAETANO	14.761.145,00
AMATO	OTTAVIO	14.761.145,00
AMODEO	GAETANO	20.958.708,00
ANGIERI	GIUSEPPE	20.314.115,00
ARANCIO	OTTAVIO	21.226.239,00
BOZZONE	FERNANDO	21.021.477,00
BRUNO	ALDO	20.289.548,00
CAFFARELLI	ALBERTO	13.223.819,00
CAMPISI	DOMENICO	25.268.130,00
CANOVA	CORINNA	25.348.495,00
CAPONE	DOMENICO	15.434.597,00
CASSATA	VITO	16.597.901,00
CIUFFARELLA	FRANCO	25.340.273,00
COLUMBA	FRANCESCO	13.489.848,00
COSSU	TOMASO	15.149.548,00
COSTA	GIAN LUIGI	19.983.455,00
CRISCOLO	ANTONIO	18.348.389,00
DAMIA	GIOVANNA	15.652.929,00
D'ANCA	GIUSEPPE	15.283.340,00
DE FAZIO	ANTONIO	20.477.122,00
DE GIROLAMO	ALDO	14.984.726,00
DE LISI	FEDERICO	20.490.591,00

segue ==>

PREMIO EX ART.6 C.C.N.L.

Periodo elab.: 1995 Dal: 01 Al: 12

Codice Ditta : 1 - POSTE ITALIANE

Cognome	Nome	PREMIO EX ART.6
DE MATTEO	MARIO	20.040.336,00
DELL'ELCE	ALESSANDRO	13.626.346,00
DE VITA	GIOVANNI	21.866.128,00
DI LORETO	DARIO	16.117.858,00
DI NUZZO	FRANCESCO	20.726.684,00
ELEFANTE	ERMANNO	15.389.594,00
EUGENI	IDO	20.454.640,00
FABOZZI	GIUSEPPE	15.546.478,00
GALLI	GIAMPIERO	27.814.045,00
GATTUSO	CARMELO	16.222.703,00
GIORGETTA	CLAUDIO	20.303.426,00
GRAVILI	TOMMASO	18.473.694,00
GUERRIERO	CARLO	11.193.533,00
IAZZETTA	SALVATORE	20.176.390,00
JANNIELLO	REMO	20.102.637,00
IZZO	LUIGI	14.799.881,00
LA TORRE	MERCURIO	15.294.632,00
LEDDA	GIULIANO	13.212.651,00
MACCARONE	VITO	26.010.766,00
MACCHIA	MICHELE	18.999.178,00
MACRI'	MASSIMO	15.324.241,00
MANFREDI	FRANCESCO	20.895.231,00
MANTIONE	BENITO	13.856.014,00
MARCHESE	VITO	25.848.639,00
MARINUCCI	ANTONIO	16.133.839,00

segue ==>

PREMIO EX ART.6 C.C.N.L.

Periodo elab.: 1995 Dal: 01 Al: 12

Codice Ditta : 1 - POSTE ITALIANE

Cognome	Nome	PREMIO EX ART.6
MARTINI	VINCENZO	25.492.874,00
ORSINI	GAETANO	15.095.176,00
MAZZARA	LUCIO	15.253.125,00
MENCARINI	ALESSANDRO	15.791.112,00
MESSA	ANTONIO RAFFAELE	22.103.955,00
MICELE	FRANCESCO	20.964.207,00
MILICI	MARIO	20.742.248,00
MIRELLI	LUCIANO	19.314.563,00
MITOLO	DOMENICO	13.404.361,00
MODUGNO	ANTONIO	19.091.144,00
NUCCIO	ANTONIO	22.020.194,00
ORECCHINI	ANDREA	25.437.650,00
PAPALEO	GIORGIO	16.058.519,00
PETRELLA	GIUSEPPE A.	20.721.519,00
POLOSA	ELIO	19.856.631,00
PRIMAVERA	PASQUALE	18.697.047,00
PRIMICERIO	MATTEO	20.814.045,00
RANIA	GIOVANNI	18.929.857,00
RETTINI	FRANCESCO	25.328.007,00
ALBERTI	CARLO	0,00
RONCONE	ITALO	20.409.897,00
SALTA	DINO	18.278.418,00
SATRIANO	MICHELE	15.588.685,00
SBARRA	RAFFAELE	20.792.950,00
SCIARRILLO	FERRUCCIO	15.661.641,00

segue ==>

PREMIO EX ART.6 C.C.N.L.

Periodo elab.: 1995 Dal: 01 Al: 12

Codice Ditta : 1 - POSTE ITALIANE

Cognome	Nome	PREMIO EX ART.6
SERGI	SERGIO	21.321.500,00
SOMMA	FRANCESCO	16.056.627,00
SPINELLI	ANNA MARIA	13.517.790,00
VALENTINO	GIOVANNI	15.390.287,00
VERNIERI	GIUSEPPE	22.711.497,00
ZITO	ANTONIO	20.311.052,00
ZUMBO	CARMELO	24.472.675,00
AMELIO	ANTONIO	19.758.823,00
AURICCHIO	MARIANTONIETTA	12.784.968,00
CANTELLA	NUNZIA MARIA	15.563.200,00
DI VECE	GIUSEPPE	12.361.066,00
FALZARANO	VINCENZO	14.505.326,00
MANZI	CIRO	9.388.041,00
PAOLETTI	CLAUDIO	17.016.011,00
TRIPODI	PIETRO	12.778.043,00
VERRI	MARCELLA	12.158.915,00
AGNELLO	LUIGI	12.696.357,00
ALIPERTA	LORENZO	16.344.690,00
AMARI	ALDO	12.483.351,00
APICE	LUIGI	14.165.236,00
ARCANGELETTI	BENITO	17.160.661,00
AUGUSTO	VITO	16.283.821,00
BAIARDO	AURELIO	15.979.306,00
BARBERINI	MASSIMO	13.739.644,00
BASILAVECCHIA	NICOLA	15.142.519,00

segue ==>

PREMIO EX ART.6 C.C.N.L.

Periodo elab.: 1995 Dal: 01 Al: 12

Codice Ditta : 1 - POSTE ITALIANE

Cognome	Nome	PREMIO EX ART.6
CUTULI	DOMENICO	13.707.549,00
D'ABBUNDO	ANTONIO	16.215.014,00
D'ACUNZO	LUIGI	16.736.809,00
D'ANTINI	ERMENEGILDO	17.054.725,00
D'ORSA	ANDREA A.O.	16.756.571,00
DE GREGORIO	NICOLA	12.905.317,00
DE LUCA	ANTONIO	19.105.793,00
DE NICOLA	DOMENICO	16.989.482,00
DE RISI	DANIELA	18.391.049,00
DEL BUFALO	MANUELA	14.292.612,00
DEL CONTE	FRANCESCO	14.419.967,00
DENTICE D'ACCADIA	VITTORIO	13.109.655,00
DI CARLO	MELCHIORRE G.	16.639.957,00
DI COSTANZO	MARIO	16.928.090,00
DI FRANCESCO	SABINO	0,00
DI GIORGIO	DOMENICO	18.692.852,00
DI MINO	FILIPPO	14.873.770,00
DI STASI	GIOVANNI	16.541.315,00
DE VITA	PASQUALE	12.584.714,00
DIACONO	FRANCESCO	14.688.750,00
DONZELLI	CARLO	14.300.183,00
FABBRICATORE	MICHELE	16.971.745,00
FESTA	FRANCESCO SAVERIO	14.061.587,00
FIORILLO	PIETRO ANTONIO	14.316.060,00
FLESCA	ENNIO	16.681.103,00

segue ==>

PREMIO EX ART.6 C.C.N.L.

Periodo elab.: 1995 Dal: 01 Al: 12

Codice Ditta : 1 - POSTE ITALIANE

Cognome	Nome	PREMIO EX ART.6
FORTINO	SANTE	20.953.417,00
FRANCHI	ANNA	12.880.106,00
GAMBINO	VINCENZO	18.451.719,00
GARRITANO	BERNARDINO	16.733.711,00
GHELLI	VINCENZO	10.999.166,00
GIORNI	SERGIO	20.488.420,00
GIOVANNITTI	ARRIGO	12.864.748,00
GRASSETTI	CARLO	0,00
GRIMALDI	GAETANO	11.467.700,00
INTERLANDI	GAETANO GIACOMO	12.370.273,00
IORIO	LEONARDO	12.225.240,00
LA MARCA	SALVATORE	9.959.277,00
LAMIA	FRANCESCO	15.461.275,00
LEOTTA	SALVATORE	17.215.465,00
LISERRE	VINCENZO	12.359.531,00
LO NIGRO	GIAMPAOLO	14.074.299,00
LOSITO	MICHELE	16.975.902,00
LUCCHESI	ANNA MARIA	13.933.719,00
MADDALO	OSVALDO	16.777.124,00
MAPPA	GIUSEPPE	10.374.952,00
MARAZZI	DONATA	23.763.135,00
MARCIANO'	GIULIO	9.054.125,00
MARINARO	MARIANO	16.343.316,00
MATTEI	ANGELO MARIA	12.809.794,00
MELE	ANTONIO	12.546.988,00

segue ==>

PREMIO EX ART.6 C.C.N.L.

Periodo elab.: 1995 Dal: 01 Al: 12

Codice Ditta : 1 - POSTE ITALIANE

Cognome	Nome	PREMIO EX ART.6
MELLEA	VITTORIO	16.939.638,00
MEOLA	ANDREA	13.956.062,00
MORREALE	GIOVANNI	18.331.654,00
MUGGIANU	ALFREDO	20.592.721,00
NARDO	EDOARDO	16.935.923,00
NATALE	LUCIANO	14.589.956,00
PADULA	GIOVANNI	14.411.966,00
PANTANO	GIUSEPPE	17.942.419,00
PETITTA	ORLANDO	13.246.636,00
PIETRAFESA	DOMENICO	16.829.056,00
PIRRO	CESARE	11.920.607,00
POGGIO	ADRIANO	10.714.715,00
PREZZO	FRANCESCO	17.822.638,00
RAGOSTA	MICHELE	14.401.664,00
RAIA	VITO	12.230.188,00
RIVELLO	EDUARDO	11.529.206,00
RODIO	ENZO	12.659.035,00
RUGGERI	ARMANDO	12.215.504,00
SACCHINI	NORBERTO	13.899.767,00
SACCO	NICOLA	16.744.740,00
SANNA	LUIGI	15.199.410,00
SAPIENZA	GIUSEPPE	10.204.358,00
SARCINA	SAVINO	16.978.200,00
SBARDELLA	BRUNO	15.954.594,00
SCHEPISI	GIOVANNI	20.889.371,00

segue ==>

PREMIO EX ART.6 C.C.N.L.

Periodo elab.: 1995 Dal: 01 Al: 12

Codice Ditta : 1 - POSTE ITALIANE

Cognome	Nome	PREMIO EX ART.6
SCIARRETTA	SILVANO	0,00
SERAO	ANDREA	15.280.571,00
SUMMA	VITO	17.495.709,00
TACCINI	CLAUDIO	15.647.805,00
TESTA	ERNESTO	16.784.708,00
TIBERTO	MARINO	14.285.584,00
TONIN	GIOVANNI	14.322.347,00
TROCCOLI	MICHELE	16.809.037,00
TUOZZI	ANTONIO	12.780.839,00
VALENTINO	GIOVANBATTISTA	14.368.087,00
VARUZZA	SALVATORE	14.198.654,00
VELARDI	ANTONIO	13.991.978,00
VENTRELLA	GIOVANNI	10.714.910,00
VERNICE	ALDO	14.851.493,00
VETTA	FEDELE	14.331.204,00
ZAGARIA	GIOVANNI	16.961.037,00
ZORODDU	FRANCESCO	11.949.543,00
ORLANDI	ALESSANDRO	35.323.811,00
MINI	SALVATORE	19.908.955,00
ROSA	LUIGI	26.905.983,00
SAMMARCO	FRANCESCO	14.710.113,00
PALMIERI	OLIVIERO	25.882.491,00
MOLITERNO	ADRIANO	22.112.474,00
PATRIARCA	ALDO ELIO	26.222.370,00
GABRIELE	MARIO	0,00

segue ==>

PREMIO EX ART.6 C.C.N.L.

Periodo elab.: 1995 Dal: 01 Al: 12

Codice Ditta : 1 - POSTE ITALIANE

Cognome	Nome	PREMIO EX ART.6
TANASI	FRANCESCO	19.876.464,00
MICHELONI	OLGA	12.476.233,00
BARBONE	PASQUALE	8.637.504,00
LA PORTA	GIUSEPPE	8.323.497,00
EVANGELISTA	LEONIO	8.842.632,00
DI MARCO	MICHELE	9.162.353,00
MANINI	GIOVANNI	12.630.212,00
RAGUCCI	RITA	11.226.671,00
DI PIETRANTONIO	DELIA	12.017.577,00
ALESSI	IGNAZIO	13.833.412,00
BELLINO	SALVATORE	11.825.977,00
CIMINO	GIACOMO	17.102.437,00
CIRACI'	MARIA	16.066.493,00
CRETA	COSTANTINO	12.133.556,00
D'ARRIGO	GIUSEPPE	12.212.827,00
DE MATTEIS	ANTONIO	11.866.909,00
DI SALVO	SALVATORE	15.650.612,00
FIACCAVENTO	GESUALDO	11.789.177,00
FRANCO	ANTONINO	11.871.642,00
FUSTO	GIUSEPPE	16.245.458,00
GANGI	FRANCESCO	11.996.103,00
GIANNI	RUBENS	13.541.409,00
GIOVINAZZI	GIOVANNI BATTISTA	12.177.920,00
GRANDE	PAOLO	12.179.280,00
IANNASSO	GIUSEPPE	12.307.197,00

segue ==>

PREMIO EX ART.6 C.C.N.L.

Periodo elab.: 1995 Dal: 01 Al: 12

Codice Ditta : 1 - POSTE ITALIANE

Cognome	Nome	PREMIO EX ART.6
LEONE	MARIO	12.346.273,00
MANCINI	GIUSEPPE	16.876.069,00
MUGGEO	LUIGI	12.980.486,00
NOACCO	ANGELO	12.213.674,00
PALANGA	ANNA MARIA	12.333.780,00
ROMANO	VITTORIO	17.548.186,00
RUGGERI	ALVARO	12.409.873,00
RUTA	GIORGIO	12.292.899,00
STRAZIOSO	ANTONIO	11.779.379,00
TUFANO	FELICE	15.239.573,00
VINCI	GIUSEPPE	12.382.894,00
TURRIANI	GIANFRANCO	11.923.386,00
VIRZI'	FRANCO	11.529.743,00
ZAPPIA	LIBERO	10.951.007,00
ZUPPA	RAFFAELE	17.413.820,00
RETTIFICA SU POSTAGIRI		0,00
BIANCHINI	MARCELLA	4.146.382,00
SCIARRETTA	BERNARDINO	4.146.382,00
SCIARRETTA	FEDERICA	4.146.382,00
MAGNOCAVALLO	ANTONIO	2.771.874,00
CIRCOSTA	FAUSTA	0,00

ALLEGATO 26.

DIRIGENTI ALL'1/2/98 — ATTRIBUZIONE DI PERMANENZA

Pensionati evidenziati in grigio

(*) N.B. Integrazione attribuita per garantire il trattamento pensionistico inclusivo anche emolumento di cui all'art. 3 del CCNL Dirigenti Enti pesto

N°	Cognome / Nome	Data di nascita	Min.Contr.	Anzian.	(*) N.B.	Integrazione non pension.	Totale	Min.Contr.	Anzian.	Supplem.	(*) N.B.	Integrazione non pensio.	Totale	Maggiore Spesa 11/13 di B - A
	Classe						A						B	
1	ABBATE PIETRO		63.050.000				63.050.000	63.050.000		10.000.000			73.050.000	8.481.838
2	ABRUZZESE LUIGI		63.050.000				63.050.000	63.050.000		7.000.000			70.050.000	6.923.077
3	ACCIARI FAUSTO		63.050.000				63.050.000	63.050.000		5.000.000			68.050.000	4.230.769
4	AFFINITO TRISTANO		63.050.000				63.050.000	63.050.000		5.000.000			68.050.000	4.230.769
5	Agnello Luigi	04/12/34	63.050.000	6.060.000		12.883.000	81.993.000	63.050.000	8.060.000	13.000.000			84.110.000	90.000
6	ALDANO ALESSANDRO		63.050.000				63.050.000	63.050.000		10.000.000			73.050.000	8.481.838
7	ALFIERI ANDREA		63.050.000				63.050.000	63.050.000		7.000.000			70.050.000	6.923.077
8	Amari Aldo Edoardo	17/06/98	63.050.000	6.045.000		11.956.000	81.051.000	63.050.000	6.045.000	11.700.000			81.229.792	184.860
9	AMATO DI VIO		63.050.000				63.050.000	63.050.000		5.000.000			68.050.000	4.230.769
10	AMATO GABRIELE		63.050.000				63.050.000	63.050.000		5.000.000			68.050.000	4.230.769
11	Amodeo Gaetano	15/06/36	63.050.000	20.150.000		18.392.000	101.592.000	63.050.000	20.150.000	13.000.000		5.392.000	101.800.000	6.769
12	ANDREOTTI EMILIA		63.050.000				63.050.000	63.050.000		7.000.000			70.050.000	6.923.077
13	ANELLI GIOVANNA GIUSEP		63.050.000				63.050.000	63.050.000		7.000.000			70.050.000	6.923.077
14	APICE LUIGI	01/06/42	63.050.000	6.045.000		9.160.000	78.255.000	63.050.000	6.045.000	5.000.000		0	74.095.000	3.464.000
15	Arienzo Ottavio	03/02/32	63.050.000	16.120.000		20.703.000	99.873.000	63.050.000	16.120.000	21.000.000			100.170.000	251.308
16	ARCANGELETTI BENITO	27/09/98	61.050.000	6.045.000		14.564.000	81.664.327	63.050.000	6.045.000	25.000.000			99.364.504	8.699.336
17	ARCURI GAETANO		63.050.000				63.050.000	63.050.000		5.000.000			68.050.000	4.230.769
18	Argentieri Alessandro	18/07/35	63.050.000	18.135.000		17.803.994	98.988.994	63.050.000	18.135.000	18.000.000		0	99.185.000	196.851
19	AUGUSTO VITO	24/05/44	63.050.000			4.531.995	67.581.995	63.050.000		10.000.000			73.050.000	5.628.773
20	AURICCHIO MARIANT	06/02/56	63.050.000			3.127.995	66.177.995	63.050.000		5.000.000			68.050.000	1.884.004
21	Averna Francesco	13/01/51	63.050.000	6.045.000		46.429.994	115.524.994	63.050.000	6.045.000	47.000.000			116.095.000	482.313
22	BABUDER EZIO		63.050.000				63.050.000	63.050.000		25.000.000			88.050.000	21.153.846
23	BAIARDO AURELIO	20/10/39	63.050.000	6.045.000		1.672.996	70.767.996	63.050.000	6.045.000	25.000.000			94.095.000	10.738.234
24	BARBERINI MASSIMO	28/9/48	63.050.000	6.045.000			69.095.000	63.050.000	6.045.000	5.000.000			74.095.000	4.230.769
25	BARBONE PASQUALE	13/05/48	63.050.000		1.200.194		64.250.194	63.050.000		25.000.000			88.050.000	21.153.846
26	BARRACO ROSA		63.050.000				64.250.194	63.050.000		5.000.000	1.200.194		69.250.194	4.230.769
27	BASILAVECCHIA NICOLA	12/08/47	63.050.000	10.075.000		1.099.000	74.274.000	63.050.000	10.075.000	29.000.000			98.125.000	20.223.923
28	BAVUSO PRINCIPIO		63.050.000				63.050.000	63.050.000		5.000.000			68.050.000	4.230.769
29	BELLINO SALVATORE	19/06/36	63.050.000	4.018.600		15.321.000	82.389.602	63.050.000	2.015.000	25.000.000			84.645.346	2.255.818
30	BERNARDI EMANUELE		63.050.000				63.050.000	63.050.000		10.000.000			73.050.000	8.481.838
31	BETTI MIRIAM		63.050.000				63.050.000	63.050.000		10.000.000			73.050.000	8.481.838
32	BIFRONTE GIUSEPPE ER		63.050.000			1.380.000	64.430.000	63.050.000		10.000.000			73.050.000	8.481.838
33	BOVA CARMELO	28/12/50	63.050.000	6.045.000			70.475.000	63.050.000	6.045.000	25.000.000			94.095.000	19.886.154
34	BOZZONE FERNANDO	8/03/32	63.050.000	16.120.000		22.360.000	101.530.000	63.050.000	16.120.000	26.000.000			106.170.000	3.080.000
35	BRUNETTI M. GABRIELLA		63.050.000				63.050.000	63.050.000		25.000.000			88.050.000	21.153.846
36	Bruno Aldo	06/06/38	63.050.000	16.120.000		20.645.000	99.815.000	63.050.000	16.120.000	21.000.000			100.170.000	300.383
37	CALABRO ANTONIO		63.050.000				63.050.000	63.050.000		6.000.000			69.050.000	4.230.769
38	Calabro Luigi	29/01/35	63.050.000	6.045.000		9.573.000	78.668.000	63.050.000	6.045.000	10.000.000			79.095.000	341.308
39	CALZONE DELIA		63.050.000				63.050.000	63.050.000		25.000.000			88.050.000	21.153.846
40	CAMPANELLA SERGIO	12/12/47	63.050.000	6.045.000		457.000	69.552.000	63.050.000	6.045.000	5.000.000			74.095.000	3.844.077
41	CAMPISI DOMENICO	28/10/36	63.050.000	16.120.000		19.802.000	98.972.000	63.050.000	16.120.000	20.000.000			99.170.000	34.013.692
42	CANOVA CORINNA	01/04/41	63.050.000			17.588.000	80.638.000	63.050.000		50.000.000			113.050.000	27.340.923
43	CANTELLA NUNZIA MARIA	18/01/56	63.050.000				63.050.000	63.050.000		5.000.000			68.050.000	4.230.769
44	CARDARELLI CLAUDIO	12/02/56	63.050.000	10.075.000		20.662.000	93.787.000	63.050.000	10.075.000	45.000.000			118.125.000	20.693.692
45	CASERTANO CORRADO	20/05/41	63.050.000	6.045.000		1.214.000	70.309.000	63.050.000	6.045.000	10.000.000			79.095.000	7.434.308
46	CASSARO ROBERTO	11/06/39	63.050.000	6.045.000		3.721.000	72.816.000	63.050.000	6.045.000	10.000.000			79.095.000	8.313.000
47	Cassata Vito	21/04/38	63.050.000	16.120.000		19.703.000	98.873.000	63.050.000	16.120.000	20.000.000		0	99.170.000	281.308
48	CAVALLARI RITA	20/03/44	63.050.000	6.045.000			69.095.000	63.050.000	6.045.000	10.000.000			79.095.000	8.481.838
49	CAVUOTO TIZIANA		63.050.000				63.050.000	63.050.000		10.000.000			73.050.000	8.481.838
50	CIALDINI GIUSEPPINA ROS		63.050.000				63.050.000	63.050.000		25.000.000			88.050.000	21.153.846
51	CIALONE BRUNO		63.050.000				63.050.000	63.050.000		6.000.000			69.050.000	4.230.769
52	CICERCHIA MAURO		63.050.000				63.050.000	63.050.000		7.000.000			70.050.000	6.923.077
53	CICORIA LUIGINA		63.050.000				63.050.000	63.050.000		7.000.000			70.050.000	6.923.077
54	CIMINO GIACOMO	03/05/33	63.050.000	6.045.000		17.065.000	86.160.000	63.050.000	6.045.000	25.000.000			94.095.000	6.686.846

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

ALLEGATO 27.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per il Personale Dipendente

SOMMARIO

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente

Art.1 - Relazioni Industriali
Art.2 - Diritti Sindacali
Art.3 - Costituzione del rapporto di lavoro
Art.4 - Reclutamento
Art.5 - Assunzione
Art.6 - Periodo di prova
Art.7 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art.8 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art.9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Osservanza e controllo degli orari di lavoro
Art. 11 - Orario flessibile
Art. 12 - Lavoro supplementare. straordinario. festivo. notturno e a cottimo
Art. 13 - Indennità di bilinguismo
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Cure termali
Art. 16 - Giorni festivi
Art. 17 - Permessi
Art. 18 - Assenze per malattie - Trattamento
Art. 19 - Aspettativa
Art. 20 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Art. 21 - Tutela della maternità
Art. 22 - Tutela delle persone handicappate
Art. 23 - Tutela tossicodipendenti
Art. 24 - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 25 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 26 - Lavori usuranti
Art. 27 - Vestiario

Art. 28 - Trasferimenti
Art. 29 - Missioni
Art. 30 - Doveri del dipendente
Art. 31 - Salvaguardia della dignità dei lavoratori
Art. 32 - Provvedimenti disciplinari
Art. 33 - Sospensione cautelare
Art. 34 - Codice disciplinare
Art. 35 - Responsabilità
Art. 36 - Formazione
Art. 37 - Funzioni superiori
Art. 38 - Quadri
Art. 39 - Ritenute per quote assicurative e associative
Art. 40 - Criteri
Art. 41 - Aree di classificazione
Art. 42 - Area di base - Declaratoria
Art. 43 - Area operativa - Declaratoria
Art. 44 - Area Quadri di 2° livello - Declaratoria
Art. 45 - Area Quadri di 1° livello - Declaratoria
Art. 46 - Surrogabilità di applicazione
Art. 47 - Norma transitoria - Surrogabilità di applicazione
Art. 48 - Requisiti di accesso alle aree
Art. 49 - Titolo di studio
Art. 50 - Criteri di accesso alle aree
Art. 51 - Accesso dall'interno
Art. 52 - Pubblicità
Art. 53 - Procedure di inquadramento - Norma di rinvio
Art. 54 - Criteri
Art. 55 - Struttura della retribuzione
Art. 56 - Retribuzione fissa base mensile, giornaliera e oraria
Art. 57 - Pagamento della retribuzione
Art. 58 - Minimi tabellari
Art. 59 - Indennità di contingenza
Art. 60 - Tredicesima mensilità

Art. 61 - Norma transitoria - Compenso incentivante
Art. 62 - Norma transitoria - Indennità "una tantum"
Art. 63 - Assegno per il nucleo familiare
Art. 64 - Trattamento di quiescenza e previdenza
Art. 65 - Miglioramenti contrattuali
Art. 66 - Norma transitoria - Trattamento economico personale ex ruolo ad esaurimento
Art. 67 - Premi produttività
Art. 68 - Indennità di funzione
Art. 69 - Indennità particolari
Art. 70 - Indennità per prestazioni di lavoro festivo
Art. 71 - Indennità per prestazioni di lavoro notturno
Art. 72 - Indennità per lavoro straordinario
Art. 73 - Indennità di missione
Art. 74 - Indennità di prima sistemazione
Art. 75 - Indennità per servizi viaggianti, di motomezzo o di mezzo meccanico
Art. 76 - Indennità di bilinguismo
Art. 77 - Criteri di determinazione dei compensi
- Posizioni aziendali
Art. 78 - Norma transitoria
Art. 79 - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 80 - Modalità di risoluzione
Art. 81 - Risoluzione per compimento del limite di età
Art. 82 - Recesso con preavviso
Art 83 - Risoluzione del rapporto di lavolo per inidoneità fisica
Art 84 - Indennità in caso di decesso
Art 85 - Contratto di agenzia
Art 86 - Norma finale
Art 87 - Decorrenza e durata
Art 88 - Servizi sociali
Accordo integrativo
APPENDICI E DICHIARAZIONI A VERBALE

PREMESSA

Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra l'Ente Poste Italiane e i suoi dipendenti. Esso si ispira alle norme generali contenute nella legge 20 maggio 1970, n.300 e nella legge 10 aprile 1991, n.125, nonchè ai principi previsti nel Protocollo d'intesa, tra Governo e Sindacati, del 23 luglio 1993.

Art. 1

Relazioni industriali

Il nuovo modello di relazioni industriali è ispirato ai principi generali individuati nelle leggi e nelle intese sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.

L'articolazione dello schema di modello relazionale si basa sui seguenti punti:

1) informazione trasparente e sistematicizzata;
2) consultazione come momento di arricchimento del processo decisionale;
3) partecipazione sistematicizzata in commissioni paritetiche per renderla realmente efficace;
4) contrattazione chiaramente delimitata sui due livelli ipotizzati;
5) procedure di raffreddamento.

1. Informazione

1.1. **Contenuti e finalità.**

Nell'ambito del sistema di relazioni industriali tra l'Ente e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori postelegrafonici viene definito un modello relazionale di informazione sulle attività e sulle strategie dell'Ente, nel quadro di una gestione caratterizzata dalla massima trasparenza possibile.

Lo scopo è quello di eliminare cause latenti di estraneazione e conflittualità dando consapevolezza alle azioni per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente.

1.2. **Livelli**

L'informazione si articolerà su tre livelli:

1 - Centrale
2 - di Sede
3 - di Filiale.

1.3. **Oggetto e Modalità**

1.3.1. A livello centrale, l'informazione avrà per oggetto:

a) dati relativi agli atti di portata generale aventi ad oggetto la gestione dei rapporti di lavoro;

b) scelte strategiche e programmi inerenti:
- situazione economica dell'Ente e relativi piani finanziari;
- politiche di investimento e di partecipazione societaria;
- tipologie e volumi delle attività in appalto o in concessione;
- dati occupazionali secondo la qualificazione indicata nell'art. 9 della legge n. 125/91.

Viene istituito a livello centrale, quale organismo stabile di informazione preventiva un Comitato composto da rappresentanti effettivi e supplenti dell'Ente e da n.3 rappresentanti effettivi e n.1 supplente delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL maggiormente rappresentative, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa risultante dal numero di deleghe rilasciate dal personale per la riscossione dei contributi sindacali e ai risultati conseguiti nelle elezioni delle R.S.U.

Il predetto Comitato si riunirà con cadenza semestrale o su richiesta di una delle parti: in tal caso l'incontro avverrà nei successivi 30 giorni.

1.3.2. A livello di Sede l'informazione avrà per oggetto gli atti di gestione adottati ed i relativi risultati riguardanti:
- gli obiettivi di miglioramento da realizzare nel corso dell'esercizio;
- parametri e risultati circa la qualità e la produttività dei servizi prestati;
- criteri di massima sull'organizzazione del lavoro;
- iniziative previste riguardo a strutture, criteri e modalità di funzionamento dell'organizzazione;
- programmi di formazione e sviluppo del personale;
- ambienti di lavoro;
- dati conoscitivi disaggregati in merito alla collocazione del personale nonchè alla attività dei comitati territoriali di pari opportunità;
- qualità del servizio e rapporto con la clientela.

Saranno previsti due incontri annuali, in relazione ai quali l'Ente fornirà preventivamente le informazioni sulle predette materie alle Organizzazioni sindacali regionali stipulanti il CCNL.

Qualora si verificassero variazioni significative in ordine alle iniziative oggetto dell'informazione sarà prevista un'analoga comunicazione, anche a richiesta della parte sindacale, in un successivo incontro.

1.3.3. A livello di Filiale l'informazione avrà per oggetto le materie di cui al precedente punto 1.3.2.

Saranno previsti due incontri annuali in relazione ai quali l'Ente fornirà preventivamente l'informazione sulle predette materie alle R.S.U. ed alle Strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali componenti le medesime R.S.U.

1.4. L'informazione di cui sopra sarà comunque assicurata alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL non partecipanti ai previsti incontri semestrali, mediante l'invio della documentazione relativa.

2. Consultazione

2.1. **Contenuti e finalità**

Lo scopo della consultazione è quello di arricchire i contenuti della conoscenza per l'adozione di scelte più adeguate anche per un' ottimale gestione delle risorse umane.

2.2. **Livelli**

La consultazione si articolerà su tre livelli:

1 - Centrale;

2 - di Sede;

3 - di Filiale.

2.3. **Oggetto e modalità**

2.3.1. A livello centrale, la consultazione avverrà nell ambito del Comitato di cui al precedente punto 1.3.1., sui progetti esecutivi riguardanti le seguenti materie:

- prospettive strategiche e produttive;
- programmi di ristrutturazione e sviluppo con particolare riguardo alle nuove iniziative, ai riflessi sull'occupazione, alla professionalità delle risorse umane e alle innovazioni tecnologiche;
- programmi di intervento ambientale e di sicurezza sul lavoro.

2.3.2. A livello di Sede la consultazione avrà per oggetto le medesime materie previste nella consultazione a livello centrale, limitatamente alle modalità attuative di competenza della Sede stessa, ivi comprese quelle relative alla mobilità interfiliale e di filiale, nonchè i piani di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione abbia formato oggetto di apposito accordo a livello nazionale.

2.3.3. A livello di Filiale la consultazione avrà per oggetto le medesime materie previste nella consultazione a livello di Sede, limitatamente alle modalità attuative di competenza della Filiale stessa, nonchè i piani di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione abbia formato oggetto di apposito accordo a livello nazionale.

Considerato il carattere non negoziale della consultazione e lo scopo di non ritardare l'attuazione dei programmi e delle strategie dell'Ente, sia a livello centrale che territoriale, la consultazione stessa avverrà come segue:

- a livello centrale, per le materie sopra definite, l'Ente darà preventiva comunicazione alle Federazioni sindacali presenti nel Comitato, cui potrà far seguito, a richiesta di una delle parti, da avanzarsi entro 5 giorni, un incontro del Comitato stesso, per l'esame dei progetti esecutivi inviati.
L'esame dovrà essere condotto nei dieci giorni successivi alla richiesta stessa entro i quali l'Ente comunque non darà luogo all'attuazione dei progetti oggetto della consultazione.
Decorso tale termine l'Ente assumerà le proprie autonome determinazioni.

- A livello territoriale di Sede, per le materie sopra definite, sarà data preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali regionali stipulanti il CCNL, ed a livello di Filiale alle R.S.U. nonchè alle Strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali componenti le medesime R.S.U. cui potrà far seguito, a richiesta di una delle parti, da avanzarsi entro 5 giorni, un incontro per l'esame dei progetti esecutivi inviati.
L'esame dovrà essere condotto nei 10 giorni successivi alla richiesta durante i quali la Sede o la Filiale non daranno luogo all'attuazione dei progetti oggetto della consultazione.
Decorso tale termine l'Ente assumerà le proprie autonome determinazioni.
Il Comitato di informazione e consultazione, istituito a livello centrale, stabilirà con proprio regolamento interno le modalità di svolgimento delle relative attività.

3. Partecipazione

3.1. **Contenuti e finalità**

Le competenze degli organismi paritetici partecipativi, che si caratterizzano come sedi di confronto non negoziale, presentano essenzialmente finalità di studio, analisi, acquisizione di conoscenze e monitoraggio, con la possibilità di realizzare anche la predisposizione di pareri e proposte da demandare alle parti stipulanti.

3.2. **Livelli**

La partecipazione si articolerà su due livelli:

1 - Centrale

2 - di Sede

3.3. **Oggetto e modalità**

3.3.1. A livello centrale viene istituito, quale organismo partecipativo paritetico, un Osservatorio sulla qualità del servizio composto da n. 3 rappresentanti

effettivi e n. 1 supplente designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL maggiormente rappresentative in proporzione alla rispettiva consistenza associativa risultante dal numero di deleghe rilasciate dal personale per la riscossione dei contributi sindacali e ai risultati conseguiti nelle elezioni delle R.S.U. e da altrettanti rappresentanti dell'Ente, effettivi e supplenti.
L' Osservatorio è finalizzato alla conoscenza delle fondamentali filosofie - guida che sono alla base dei programmi volti al miglioramento del sistema tecnico e dei processi aziendali, oltre che delle iniziative idonee alla diffusione nell'Ente di cultura e comportamenti organizzativi orientati alla qualità del servizio e ai rapporti con la clientela.
Vengono inoltre istituiti a livello centrale, nel rispetto dei criteri di composizione sopra enunciati, i seguenti Comitati paritetici:

a) Comitato per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane;

b) Comitato per le pari opportunità;

c) Comitato per l'ambiente e la sicurezza.

3.3.2. *A livello di Sede* verranno istituiti, nel rispetto dei criteri di composizione sopra enunciati, comitati paritetici partecipativi, composti da rappresentanti dell'Ente e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali regionali stipulanti il CCNL, corrispondenti a quelli di cui alle lettere a - b - c previsti a livello centrale.
I singoli organismi partecipativi, istituiti sia a livello centrale che territoriale, stabiliranno nell'ambito dei propri regolamenti interni le modalità di svolgimento dell'attività di partecipazione.

4. Contrattazione

4.1. **Contenuti e finalità**

Coerentemente con l'obiettivo del continuo miglioramento della qualità, efficienza e redditività dei servizi prestati viene definito un modello relazionale di contrattazione nell'ambito del quale le parti valuteranno le condizioni economico-finanziarie, le prospettive di sviluppo occupazionale e la situazione competitiva dell'Ente.

4.2. **Livelli**

La contrattazione si articolerà su due livelli territoriali:
1 - Nazionale
2 - di Sede

4.3. **Oggetto e modalità**

4.3.1. A livello nazionale saranno regolati con apposito accordo:
- il recepimento di eventuali intese tra Governo e Confederazioni sindacali su materie che abbiano riflessi diretti sul rapporto di lavoro;

- individuazione del fabbisogno di personale;
- eventuali nuovi istituti salariali connessi all'introduzione di nuovi servizi;
- le linee di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di contratto di formazione lavoro;
- criteri per la mobilità volontaria e collettiva d'ufficio;
- alcuni aspetti del rapporto di lavoro a tempo parziale relativi alla variazione della percentuale di personale da impiegare nella predetta tipologia contrattuale nonchè alla scala di priorità delle condizioni per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno;
- nuovi regimi di orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro.

La delegazione dell'Ente sarà composta da uno o più rappresentanti dell'Ente.

Le delegazioni di parte sindacale saranno composte da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.

Sulle predette materie l'Ente fornirà, preventivamente, alle Organizzazioni sindacali partecipanti alla trattativa, un'ipotesi di accordo corredata di ogni utile informativa.

4.3.2. A livello di Sede la contrattazione avrà per oggetto:

- nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e delle risorse umane, la gestione degli effetti e delle ricadute derivati dall'introduzione di nuovi modelli strutturali che comportino l'articolazione dei turni e degli orari di lavoro;
- incentivi economici legati ad obiettivi di budget;
- nella gestione del budget l'assunzione di unità con rapporto di lavoro a tempo determinato.

La delegazione di parte sindacale sarà composta dalle Organizzazioni sindacali regionali stipulanti il CCNL opportunamente integrata dalle OO.SS. territoriali congiuntamente alle R.S.U. per le materie riferite al territorio di competenza.

5. Procedure di raffreddamento

Allo scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali ed al fine di ridurre quanto più possibile le situazioni conflittuali, ed i conseguenti effetti negativi nei confronti dell'utenza, le parti firmatarie del presente contratto collettivo si obbligano a ricorrere alle procedure di conciliazione di seguito descritte.

5.1. **Interpretazione autentica del contratto collettivo**

Le parti che hanno sottoscritto il contratto collettivo, nell'ipotesi in cui sorgano controversie sull'interpretazione di clausole contenute nel contratto stesso, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'eventuale accordo raggiunto vale come interpretazione della clausola controversa, cui le parti sottostaranno.

5.2. **Controversie collettive**

Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra la Direzione dell'Ente e le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo escludendosi, durante la fase di confronto, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale.

E' esclusa dalla predetta procedura la materia attinente ai licenziamenti collettivi per la quale si applica la legge n. 223 del 1991.

Per l'attivazione delle procedure di confronto indicate nei punti 5.1. e 5.2. è necessario formulare, con atto scritto, una richiesta di incontro, adeguatamente motivata, da parte di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

La relativa convocazione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

In ogni caso il complessivo iter della procedura di confronto si intende concluso entro il termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla data della prima convocazione a prescindere dal raggiungimento o meno dell'eventuale accordo.

5.3. **Conflitti di lavoro**

I conflitti di lavoro sorti nelle Agenzie di base, nelle Agenzie di coordinamento, negli uffici di Ferrovia e di Arrivi e Distribuzione, nei CPO e nelle Filiali dovranno essere oggetto di confronto tra la direzione di Filiale e le R.S.U. costituite, nonchè le rappresentanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

I conflitti di lavoro sorti nei CCSB/CCED/CCUPE, nei CMP e nei CMPP nonchè nelle Sedi dovranno essere oggetto di confronto tra la direzione di Sede e le RSU costituite, nonchè le rappresentanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

La richiesta di incontro, adeguatamente motivata, deve essere inoltrata in forma scritta e la relativa convocazione deve avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della stessa.

In caso di mancato accordo, ad istanza di una delle parti, l'oggetto della controversia sarà esaminato in Sede entro dieci giorni.

In caso di conflitto a livello di Sede, su materie oggetto di contrattazione territoriale, ad istanza di una delle parti, la controversia sarà esaminata, in apposito incontro da tenersi entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza medesima, a livello centrale con i rappresentanti delle Segreterie generali

delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
Fino al completo esaurimento delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, nè le Organizzazioni sindacali interessate potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia collettiva.
L'Ente, fino alla scadenza delle procedure di cui sopra, non darà luogo all'attuazione delle eventuali modifiche connesse al confronto, comprese quelle relative agli adeguamenti di turni ed articolazioni dell'orario di lavoro, con esclusione delle modifiche stesse che riguardino i servizi essenziali e quelli al pubblico.
In ogni caso il complessivo iter della procedura di confronto si intende concluso entro il termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di inizio della convocazione a prescindere dal raggiungimento o meno dell'eventuale accordo.

Art. 2

Diritti sindacali

1. Diritto di assemblea
Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalle R.S.U., nonchè dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, assemblee del personale ivi applicato, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro.
Per problemi comuni a tutto il personale della Agenzia di coordinamento, e delle Agenzie di base comprese nel territorio di pertinenza, può essere indetta un'unica assemblea, alla quale i predetti dipendenti possono partecipare.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione dall'Ente di norma fuori dagli ambienti dove si svolge l'attività lavorativa.
La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati all'Ente con preavviso scritto da effettuarsi tre giorni prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima.
Gli organismi sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell'assemblea ai lavoratori nei modi consentiti.
Compete agli Organismi sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee.
Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata dell'assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo

rientro nella sede di servizio. A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonchè di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva.
Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell'anno di scadenza e rinnovo del CCNL.
Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio all'utenza. Per particolari settori operativi durante le assemblee indette nel corso dell'orario di lavoro dovrà essere assicurato un adeguato presidio.
Negli uffici con servizio continuativo al pubblico le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola nelle prime o ultime due ore di servizio.
Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente applicato fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, prende parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dell'orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruirà di riposo compensativo per la stessa durata dell'assemblea.
La predetta disposizione può essere applicata anche al personale applicato nelle Agenzie di base con meno di 5 dipendenti.
In tali casi, sarà predisposto, a cura del responsabile dell'unità produttiva nella quale si svolge l'assemblea, l'elenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l'indicazione della durata della stessa.
Il responsabile dell'unità produttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle segnalazioni, il numero di ore, o frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 ore annue.

2. Referendum

L'Ente deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti, da tutte le R.S.U., nonchè dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

3. Locali delle Rappresentanze sindacali unitarie

L'Ente, in ciascuna Filiale e negli uffici con un numero di dipendenti superiore a 600, su richiesta delle Rappresentanze sindacali, pone permanentemente a disposizione delle medesime, un idoneo locale comune attrezzato per l'esercizio delle loro funzioni.

4. Trattenute per contributi sindacali

4.1. Le trattenute per contributi sindacali vengono operate dall'Ente, a titolo gratuito, sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto collettivo, in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati.

4.2. Le deleghe devono essere inoltrate dalle Organizzazioni sindacali, alle quali va effettuato il versamento, alle strutture centrali o periferiche dalle quali i lavoratori direttamente dipendono.

4.3. Esse devono contenere :
- le generalità del dipendente;
- l'ufficio di appartenenza;
- l'individuazione esatta delle mensilità sulle quali effettuare le trattenute;
- la misura della trattenuta (quota fissa o percentuale);
- l'Organizzazione sindacale beneficiaria;
- il mese e l'anno di decorrenza;
- il luogo e la data del rilascio;
- la firma del dipendente.

4.4. Il versamento delle somme trattenute per contributi sindacali verrà effettuato dall'Ente non oltre il mese successivo a quello in cui la trattenuta stessa viene operata.

4.5. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione sindacale e notificata per iscritto alla Direzione del Personale dell'Ente e portata a conoscenza del personale dipendente.

4.6. La procedura di cui al punto 4.5. deve essere osservata anche nell'ipotesi di variazioni della misura della trattenuta in questione.
In tal caso l'adeguamento della misura della trattenuta avverrà entro 3 mesi dalla predetta comunicazione, ferma restando la decorrenza della variazione stessa dalla data stabilita dall'Organizzazione sindacale.

4.7. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL e per tutto l'anno 1995 le deleghe hanno validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre dello stesso anno e s'intendono tacitamente rinnovate ove non vengano revocate dall'interessato entro la data del 31 ottobre.
Per l'anno 1996 le deleghe hanno validità fino al 30 giugno e s'intendono tacitamente rinnovate fino al 31 dicembre ove non siano revocate entro il 30 giugno.

Le revoche presentate entro il 30 giugno hanno efficacia dal 1° luglio; quelle presentate entro il 31 dicembre hanno efficacia dal 1° gennaio 1997.

A partire da quest'ultima data le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato e possono essere revocate in qualsiasi momento dai lavoratori. In tal caso la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta all'Ente.

La revoca può essere effettuata mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata indirizzata alla struttura centrale o periferica dalla quale il lavoratore direttamente dipende ed all'Organizzazione sindacale interessata.

4.8. Le deleghe in atto alla data dell'entrata in vigore del CCNL conservano la loro validità e sono assoggettate alla disciplina del presente articolo.

5. Diritto di affissione

L'Ente collocherà all'interno dei luoghi di lavoro, ed in ambienti accessibili a tutti i lavoratori, un albo a disposizione delle Rappresentanze sindacali, per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle medesime Rappresentanze.

I contenuti dell'informazione dovranno riguardare la materia sindacale e del rapporto di lavoro e devono rispettare le disposizioni di legge generali sulla stampa.

L'Ente provvederà a deaffiggere il materiale di informazione o di propaganda affisso al di fuori delle apposite bacheche.

6. Attività sindacale

Lo svolgimento di attività sindacale avrà luogo nelle forme e nei modi ritenuti idonei dalle Organizzazioni sindacali per garantire la massima informazione dei lavoratori, senza recare intralcio allo svolgimento del servizio e verrà, comunque, effettuato senza venir meno all'obbligo di rendere per intero la prestazione lavorativa.

I dirigenti delle R.S.U., nonchè i dirigenti nazionali, regionali e provinciali delle corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno accedere, durante l'orario di lavoro, nei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa nell'ambito della unità produttiva, nel rispetto delle modalità e cautele adottate dall'Ente al fine di non pregiudicare l'ordinario svolgimento del lavoro, avuto riguardo alle caratteristiche organizzative dell'Ente stesso.

7. Tutela dei dipendenti dirigenti delle Rappresentanze sindacali unitarie

Il trasferimento in un ufficio di diversa unità produttiva, del dirigente della R.S.U., può essere disposto solo previo nulla osta delle Associazioni sindacali di appartenenza, salvi i casi di cambiamento di qualifica o categoria.

La medesima tutela è attribuita ai dirigenti degli organi statutari delle

Organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico sia aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale sia non affiliate alle predette Confederazioni, che siano stipulanti il presente CCNL, nella misura massima, per ciascun sindacato, dell'8% del numero degli iscritti risultante, a livello nazionale, dalle deleghe rilasciate dai dipendenti per la riscossione dei contributi sindacali alla data del 1° gennaio, ovvero ad un dirigente sindacale per ogni Filiale ove il Sindacato abbia costituito, a norma di statuto, una propria struttura territoriale.

La garanzia di cui al punto precedente non opera nell'ipotesi di trasferimenti collettivi.

Il riconoscimento della prerogativa di cui al punto precedente è subordinato alla preventiva comunicazione all'Ente dei nominativi dei destinatari della tutela.

Le Organizzazioni sindacali, a tal fine, avranno cura di comunicare tempestivamente all'Ente ogni variazione intervenuta nelle attribuzioni degli incarichi dirigenziali.

Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data in cui è cessato l'incarico dirigenziale.

8. Istituti di patronato

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al D. lgs. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'Ente, secondo le modalità stabilite con accordo aziendale.

9. Unità produttiva

Sono definite unità produttive le Agenzie di coordinamento, i CCSB/CCED/CCUPE, i CMP e i CMPP, i CPO, gli uffici di Ferrovia e di Arrivi e Distribuzione, nonchè la Sede Centrale (Aree), le Filiali e le Sedi, in quanto strutture organizzate che, pur se integrate nella più ampia attività dell'Ente, sono dotate di sufficiente autonomia nel promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'Ente stesso, tale da renderle idonee ad esplicare l'attività di produzione del servizio in modo da concludere l'attività di produzione medesima e perciò distinte dagli organismi minori che non presentano quei connotati.

10. Permessi sindacali

I permessi retribuiti per i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria sono definiti da appositi accordi aziendali - aventi la stessa durata del contratto - con le medesime Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 3

Costituzione del rapporto di lavoro

1. Per l'assunzione del personale le parti fanno riferimento alle disposizioni del Capo I, Titolo II del Libro V del c.c. ed alle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa nonché, in materia di assunzioni obbligatorie, alle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 12 agosto 1974, n. 370 e successive integrazioni e modificazioni.

2. L'assunzione di personale nella Regione Autonoma di Val d'Aosta e nella Provincia di Bolzano è regolata dalle norme richiamate nella legge istitutiva dell'Ente.

Art. 4

Reclutamento

1. Nel reclutamento di personale mediante pubblica selezione una percentuale dei posti, non superiore al 10%, dovrà essere riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato, in possesso degli stessi requisiti stabiliti per i partecipanti esterni alla selezione medesima, con riferimento a quanto stabilito nella parte del presente contratto relativa all'ordinamento del personale.

2. Nelle assunzioni a tempo indeterminato hanno la precedenza, nell'ordine:
   - i lavoratori che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a norma del successivo articolo 7, comma 13;
   - i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale;
   - i soggetti di cui al successivo comma 3, nel rispetto della disciplina ivi stabilita;
   - i soggetti di cui all'art. 8, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni ivi stabilite.

3. In caso di assunzioni, per pubblica selezione, nelle aree di base e operativa avrà la precedenza il figlio o il coniuge del dipendente deceduto o reso permanentemente e totalmente inabile al servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

La domanda di assunzione del coniuge o del figlio maggiorenne di cui al precedente punto dovrà essere presentata entro sei mesi dall'accertamento dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale. Per il figlio minorenne il termine suddetto decorre dal giorno del raggiungimento della maggiore età.

Art. 5
Assunzione

1. L'assunzione è comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati:
   - la data di assunzione;
   - l'area di inquadramento professionale;
   - la sede di lavoro;
   - il trattamento economico iniziale;
   - la durata del periodo di prova.

2. Nella lettera di assunzione sarà inoltre specificato che al lavoratore viene consegnata copia del presente contratto.

3. L'assunzione decorre a tutti gli effetti dal giorno di presentazione in servizio.

4. L'assunzione può avvenire con giustificato ritardo sul termine fissato per motivi ritenuti validi dall'Ente. In ogni caso il ritardo non potrà superare trenta giorni. Si prescinde dal predetto termine nei casi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (legge n.1204/71) e di servizio militare di leva.

5. All'atto dell'assunzione il dipendente deve presentare i seguenti documenti:
   - documento di identificazione;
   - libretto di lavoro o equipollente;
   - certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
   - certificato degli studi compiuti (a richiesta dell'Ente);
   - eventuale documento di servizio militare;
   - stato di famiglia;
   - certificato medico rilasciato dall'U.S.L. competente per territorio dal quale risulti l'idoneità specifica al lavoro per il quale viene assunto;
   - ogni altro documento che l'Ente ritenesse opportuno richiedere.

   Il dipendente, in luogo dei predetti documenti, può produrre, ove consentito, le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Il dipendente è tenuto a dichiarare il suo domicilio ed a notificare all'Ente ogni successivo cambiamento.

Art. 6

Periodo di prova

1. Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova.

2. La durata del periodo di prova è:
   - fino ad un massimo di tre mesi per i lavoratori della prima area;
   - fino ad un massimo di sei mesi per dipendenti delle restanti qualifiche.

3. Il periodo di prova resta sospeso durante le assenze dovute a malattia e infortunio del dipendente, nonchè in ogni altro caso stabilito per legge oppure quando il completamento del periodo di prova si presenti incompatibile con obblighi e divieti imposti dalla legge.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per il corrispondente personale non più in prova.

5. Non sono ammesse nè la protrazione, nè la rinnovazione del periodo di prova, salve le ipotesi in cui l'Ente ritiene giustificata l'assenza stessa, nel qual caso il periodo di prova verrà protratto per un tempo corrispondente alla durata dell'assenza.

6. Durante il periodo di prova il trattamento economico non può essere inferiore a quello minimo fissato per l'Area nella quale il dipendente è stato assunto.

7. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza obbligo di preavviso o di indennità.

8. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento, oppure per iniziativa dell'Ente durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora la risoluzione avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta al dipendente la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese.

9. Trascorso il periodo di prova senza che da una delle parti il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

10. Il personale già in servizio presso l'Ente, assunto nell'area superiore a seguito di pubblica selezione, qualora non superi il prescritto periodo di prova, viene reintegrato nell'Area e nella Filiale di provenienza.

Art. 7

Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. A titolo sperimentale fino al 31 dicembre 1997, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere introdotto, compatibilmente con le esigenze connesse alla funzionalità dei servizi, che saranno valutate dall'Ente, sia mediante la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno su richiesta del lavoratore, sia mediante assunzioni.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere costituito per iscritto secondo quanto previsto nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

3. La prestazione di lavoro in regime di tempo parziale dovrà essere non inferiore alla metà di quella resa in regime di tempo pieno. In relazione alle effettive esigenze di servizio, previo assenso del dipendente, la durata della prestazione di lavoro potrà essere fissata per un tempo pari ai 2/3 di quella resa in regime di tempo pieno.

4. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana (c.d. tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese od in determinati periodi nell'arco dell'anno (c.d. tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale, prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese od anno).

5. La prestazione lavorativa dovrà essere svolta senza soluzione di continuità e sarà collocata nell'arco temporale del ciclo produttivo in relazione alle esigenze del settore di applicazione.

6. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso da prestazioni di lavoro straordinario.

7. Il trattamento economico previsto nel presente contratto sarà proporzionale alla prestazione lavorativa.

8. Ai fini dei passaggi di area e dei criteri di ammissione al sistema di accertamento per i passaggi di area, i periodi di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione alla ridotta durata della prestazione: i relativi parametri temporali sono pertanto prolungati in misura corrispondente.

9. Il trattamento normativo verrà determinato per i singoli istituti, avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento e ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto sono regolati dalle disposizioni dettate nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e nel D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n.389, e successive modificazioni e integrazioni.

10. I lavoratori a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate lavorate nell'anno.
Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.

11. La percentuale massima di personale a tempo parziale non potrà superare il 10% del personale a tempo indeterminato in forza presso le singole Filiali. Il superamento della predetta percentuale, fino ad un massimo del 15%, dovrà essere oggetto di negoziazione a livello nazionale.

12. Il personale in servizio a tempo indeterminato con prestazioni a tempo pieno e con anzianità non inferiore a 24 mesi potrà chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in quello a tempo parziale con esclusione dei quadri.

13. Le domande volte alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze di servizio e la specificità delle funzioni.

14. Nell'accoglimento delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale l'Ente terrà conto delle seguenti situazioni:
a) dipendenti con figli portatori di handicap grave;
b) dipendenti con figli di età inferiore a sei anni;
c) dipendenti studenti di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
d) dipendenti portatori di handicap grave;

e) altre motivazioni, in particolare di carattere familiare.
L'applicazione del presente comma avverrà secondo intese a livello nazionale.

15. Il personale a tempo parziale potrà chiedere il ripristino del tempo pieno dopo un periodo di 18 mesi. Le domande saranno valutate positivamente dall'Ente nel limite del 25% del personale che ha già ottenuto la trasformazione del rapporto a tempo parziale, in forza nella Filiale al 31 dicembre dell'anno precedente. Avrà la precedenza il personale con maggiore anzianità nel rapporto di lavoro a tempo parziale,e in subordine, quello con maggiore anzianità di servizio.

16. In caso di assunzione a tempo parziale è ammesso per specifiche esigenze organizzative, lo svolgimento di lavoro supplementare, nel limite massimo dell'orario settimanale contrattuale, sempre con la normale retribuzione, per un ammontare complessivo non superiore a 50 ore annue.

17. L'assunzione a tempo parziale potrà avere durata limitata: in tale ipotesi si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 18 aprile 1962, n.230, 28 febbraio 1987, n. 56 e 26 giugno 1990, n. 162 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè quelle indicate nell'art. 8 del presente CCNL.

18. L'assunzione a tempo parziale dovrà essere preceduta da un'interpellanza rivolta al personale della Filiale interessata, che intenda trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

19. Il personale assunto a tempo parziale con anzianità minima di 36 mesi potrà presentare domanda volta a trasformare il proprio rapporto di lavoro in quello a tempo pieno. La domanda sarà valutata dall'Ente, a suo insindacabile giudizio, sulla base delle esigenze di servizio.

20. In caso di assunzioni a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 8

Rapporto di lavoro a tempo determinato

1. L'Ente potrà assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. In tale caso al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 18 aprile 1962, n.230, 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifi-

cazioni ed integrazioni, ed il trattamento economico fisso e variabile corrispondente all'area di applicazione.

2. In attuazione di quanto specificamente previsto dall'art. 23, punto 1), della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'Ente potrà valersi delle prestazioni di personale con contratto a termine, oltre che nelle ipotesi già previste dalle leggi di cui al comma precedente, nei seguenti casi:
- necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno - settembre;
- incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico;
- punte di più intensa attività stagionale.

3. Il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine non potrà superare la quota percentuale massima del 10% rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

4. In caso di esigenze assunzionali a tempo indeterminato, nell'arco della vigenza contrattuale, avranno la precedenza quei lavoratori che abbiano prestato servizio, con contratto a termine, per un periodo complessivo di almeno sei mesi anche non continuativo negli ultimi tre anni, in analoga posizione di lavoro nell'ambito della stessa Filiale. A tal fine, il servizio prestato verrà compreso tra gli elementi di valutazione prescelti per la selezione del personale.

5. In applicazione della legge 26.6.1990, n.162, l'Ente potrà ricorrere, per la sostituzione dei lavoratori tossicodipendenti di cui al 1° comma dell'art. 99 della citata legge, ad assunzioni a tempo determinato ai sensi della legge 18.4.1962, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9
Orario di lavoro

1. Il regime dell'orario di lavoro dovrà essere funzionale ad un ottimale utilizzo delle risorse in relazione alle reali esigenze operative e ad una necessaria corrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all'orario contrattuale, così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica della forza lavoro e la prestazione effettiva di lavoro all'interno del processo produttivo.

2. L'orario ordinario contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate di norma in 6 o 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico - produttive.

3. L'orario di lavoro settimanale concentrato in 6 giorni deve essere normalmente ripartito dal lunedì al sabato.

4. L'orario di lavoro settimanale concentrato in 5 giorni deve essere normalmente ripartito dal lunedì al venerdì con un eventuale intervallo non superiore a 60 minuti in relazione alle esigenze di servizio, che comporta un conseguente prolungamento fino al completamento dell'orario giornaliero d'obbligo. Con la suddetta articolazione dell'orario di lavoro la seconda giornata di libertà coinciderà con il sabato.

5. Nelle strutture le cui esigenze richiedano un'organizzazione del lavoro articolata in via ordinaria su 6 giorni della settimana, l'Ente potrà prestabilire schemi di rotazione del personale, con 5 prestazioni giornaliere a settimana per ciascun lavoratore, ovvero con alternanza di gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni, con rotazione sulla generalità degli interessati.

Orario a turno unico

Nelle strutture ove il lavoro è organizzato su turno unico, al fine di soddisfare le esigenze derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio, il personale potrà essere chiamato ad osservare:

a) orario sfalsato:
anticipando o posticipando l'inizio della prestazione lavorativa giornaliera e correlativamente anticipando e posticipando il termine della stessa;

b) orario spezzato:
- sarà attuato, di norma, nell'ambito dell'organizzazione dell'orario settimanale concentrato in 5 giorni, salvo che ragioni tecnico-produttive non ne rendano più efficiente l'introduzione nell'ambito dell'organizzazione dell'orario settimanale concentrato in 6 giorni, anche per cicli operativi plurisettimanali;
- la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 2 ore per tutti i lavoratori;
- l'introduzione è demandata alla contrattazione decentrata.

Orario su turni

In considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio e della correlata necessità di garantire i prefissati standard di qualità, può essere adottato l'orario di lavoro su turni nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) articolazione dell'orario di lavoro su due o più turni giornalieri, la cui durata, di norma, non può superare le 8 ore;

b) possibilità di istituire e modificare turni per brevi periodi ed a fronte di particolari esigenze;

c) attuazione di schemi di turnazione strettamente correlati ai flussi di traffico, sia per quanto riguarda l'articolazione dei turni di lavoro che la composizione degli stessi;

d) determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di una media plurisettimanale, fermo restando il limite di 36 ore settimanali. Il superamento del limite del normale orario contrattuale settimanale non dà luogo a compenso per lavoro straordinario purché mediamente, nell'arco di un mese, il limite stesso venga rispettato;

e) durante le soste fuori sede il personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed il personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Ente, è considerato in servizio a tutti gli effetti fino al limite massimo di 3 ore per soste non superiori alle 6 ore;

f) la rotazione fra i vari turni è obbligatoria per tutto il personale fatti salvi i casi di esclusione disciplinati da norme di legge oppure le ipotesi in cui detta rotazione si presenti incompatibile con diritti, obblighi e divieti previsti dalla legge.

Il genitore componente una famiglia monoparentale con prole di età non superiore a 6 anni ha diritto all'esclusione dal turno notturno.

In ogni caso, la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere tale da favorire il massimo contenimento del lavoro straordinario.

Art. 10

Osservanza e controllo degli orari di lavoro

1. L'osservanza dell'orario di lavoro, quale elemento essenziale della prestazione lavorativa, costituisce un obbligo per il lavoratore.

2. L'accertamento in ordine al rispetto dell'orario di lavoro sarà di norma effettuato mediante controllo di tipo automatico.
A tale controllo sono soggetti anche i dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro straordinario.

3. I sistemi automatici di rilevazione dell'orario di lavoro dovranno essere utilizzati per determinare le eventuali riduzioni delle retribuzioni in conseguenza di assenze totali o parziali dal posto di lavoro non giustificate, nonchè per il controllo sulla fruizione dei permessi orari e sui recuperi di questi ultimi e dei ritardi.

Art. 11

Orario flessibile

1. L'orario flessibile può essere introdotto a richiesta del personale, compatibilmente con le condizioni tecnico-operative e tenendo conto di criteri che garantiscano:
- il pieno soddisfacimento delle esigenze della clientela;
- la massima efficienza dell'organizzazione della struttura produttiva sia ai fini del servizio offerto che della prestazione lavorativa degli addetti;
- il mantenimento dell'equa distribuzione dei carichi di lavoro tra le unità applicate al settore interessato;
- nessun aggravio di spesa.

2. L'applicazione dell'orario flessibile resta in ogni caso subordinata all'esistenza di idonei mezzi di rilevazione automatica delle presenze.

3. Restano, pertanto, esclusi dall'orario flessibile:
- di norma i lavoratori che esplicano la propria attività negli uffici operativi articolati su unico turno di lavoro giornaliero e quelli addetti a specifici processi produttivi a fasi interconnesse;
- gli autisti;
- il personale di custodia;
- il personale in missione;
- il personale che opera in squadra;
- il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

4. La flessibilità si articolerà su una fascia massima di 60 minuti, con compensazione giornaliera. La scelta dell'orario di entrata, nell'ambito della fascia, sarà operata dal singolo dipendente volta per volta, senza necessità di preavviso, determinandosi di conseguenza l'orario di uscita.

5. Ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al termine della predetta fascia oraria saranno considerate come ritardi, mentre tutte le uscite anticipate rispetto al termine dell'orario di lavoro determinato con le modalità sopraindicate, costituiranno, salvo diverso titolo, assenza ingiustificata.

6. La richiesta del lavoratore per l'orario flessibile potrà essere accolta, nel rispetto dei criteri sopra enunciati, per un periodo non superiore a tre mesi, ferma restando la possibilità di ulteriore accoglimento per lo stesso periodo previa verifica delle condizioni richieste.

Art. 12

Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno e a cottimo

1. Il personale, salvo giustificato motivo di impedimento, non può esimersi dall'effettuare lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno, che venga richiesto dall'Ente.

2. E' considerato lavoro supplementare quello eseguito dai lavoratori a tempo parziale oltre l'orario d'obbligo individuale, fino al limite massimo di 36 ore settimanali previsto nell'art. 9 del presente CCNL.

3. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito dai lavoratori a tempo pieno, oltre l'orario ordinario contrattuale di lavoro.

4. E' considerato lavoro festivo quello effettuato in giorno riconosciuto festivo a norma del successivo art. 16.

5. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21.00 e le ore 7.00.

6. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea.
Allo scopo di contenere le prestazioni straordinarie entro i limiti di stretta indispensabilità, si dovranno attivare possibili strumenti alternativi quali l'attuazione di adeguate turnazioni ed articolazioni di orario nonchè l'impiego di unità eventualmente disponibili a livello di agenzia.

7. Le prestazioni straordinarie dovranno essere inserite in specifici programmi articolati per area funzionale e territoriale, da sottoporre a verifica periodica da parte dell'Ente con cadenza almeno trimestrale, al fine di valutarne l'effettiva entità e di adottare possibili interventi correttivi.

8. Il lavoratore a tempo pieno chiamato ad effettuare prestazioni straordinarie per esigenze non programmabili dovrà esserne informato almeno due ore prima del termine del normale orario di lavoro e, compatibilmente con le esigenze di servizio, effettuare tali prestazioni senza soluzione di continuità con il lavoro ordinario.

9. Nel caso di prestazioni straordinarie rese non in continuità con il normale orario di lavoro o comunque richieste dopo il termine dell'orario normale, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione per il tempo di effettivo lavoro con un minimo di 1 ora.

10. Per il lavoro straordinario, festivo e notturno verranno corrisposti i compensi stabiliti nella parte economica del presente contratto.

11. Per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali il dipendente, in luogo del compenso straordinario festivo, può scegliere di fruire di un giorno di riposo compensativo.

12. Non è consentito al lavoratore trattenersi sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario.

13. Non è ammessa la forfettizzazione del lavoro straordinario.

14. Per le esigenze di funzionalità dei servizi, in presenza di spiccate variabilità dei flussi di traffico o di lavori eccezionali da espletare con carattere di urgenza, l'Ente può attivare sistemi di lavorazione a quantità secondo e nei limiti del budget assegnato agli organi e secondo le modalità di contrattazione.

15. Per quanto attiene al recapito, la regolamentazione salariale prevederà anche la modalità di attivazione delle prestazioni lavorative aggiuntive in uno con i relativi compensi di produttività compatibilmente con la peculiarità del servizio.

Art. 13

Indennità di bilinguismo

1. Al personale in servizio nelle regioni autonome a statuto speciale del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, ai sensi della legge 23.10.1961, n. 1165 e del D.P.R. 18.5.1987, n. 269, è attribuita una indennità di bilinguismo collegata alla professionalità da corrispondersi con le modalità previste dalla legge 13.8.1980, n. 454 e dal D.P.C.M. 30.5.1988, n. 287, dalla legge 2 agosto 1991, n. 279, e nel decreto del Ministro del tesoro del 22 dicembre 1992 e successive modificazioni.

Art. 14

Ferie

1. Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie della durata di 32 o 27 giorni lavorativi, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa, rispettivamente su 6 o 5 giorni.

I suddetti periodi di ferie non comprendono le festività soppresse.

2. Per l'anno solare di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie pari ad 1/12 di ferie per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, prestati o da prestare nell'anno medesimo.

3. Il periodo di riposo dovrà essere programmato dall'Ente tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni stabiliti.

4. L'Ente assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre.

5. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, e la sostituzione di esse con compenso alcuno.

6. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione delle residue ferie entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

7. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati.

8. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per invalidità permanente a svolgere qualsiasi mansione della propria area, per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., per giustificato motivo e per decesso del dipendente, il lavoratore o gli eredi avranno diritto ad una indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, pari, per ogni giorno di ferie, alla retribuzione fissa base giornaliera di cui all'art. 56.

9. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118 del c.c.

10. L'assegnazione delle ferie dovrà avvenire in modo che nei periodi di maggiore intensità produttiva l'aliquota di personale contemporaneamente in ferie, nelle singole unità produttive, risulti contenuta in relazione alle esigenze del servizio.

11. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunge un'infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, o nel caso in cui il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare (genitore, coniuge, figli o fratelli).

12. Qualora il lavoratore non sia stato espressamente autorizzato a fruire, in prosecuzione del periodo di ferie programmato, di quelle non godute per i motivi di cui al precedente punto, egli avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, dell'assenza per malattia per infortunio o per evento luttuoso.

13. Al dipendente richiamato dalle ferie per motivate esigenze di servizio competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.

Art. 15

Cure termali

1. Valgono le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412 ed al decreto del Ministro della sanità del 12 agosto 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
I dipendenti dell'Ente non possono, quindi, fruire delle cure termali fuori delle ferie.

Art. 16

Giorni festivi

1. Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonchè la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera.

2. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle 24 ore. Per i lavoratori turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.

3. Ai lavoratori in turno che prestano servizio nei giorni di cui al comma 1, compete una maggiorazione retributiva.

4. Ai lavoratori i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a 4 ore, compete un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della maggiorazione di cui al precedente punto.

5. In relazione al combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n.792, a compensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse vengono riconosciute 4 giornate di permesso retribuito all'anno. Per la fruizione dei predetti permessi nonchè per la corresponsione di un compenso in caso di mancata fruizione degli stessi, si applica la stessa disciplina prevista nell'art. 14 per le ferie.

6. Ai lavoratori appartenenti alle Chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica viene riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n. 516 e dell' 8 marzo 1989, n. 101.
Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.

Art. 17
Permessi

1. Al lavoratore che ne faccia domanda, l'Ente può accordare, per giustificati motivi, permessi fino ad un massimo di 30 ore annue, da recuperare entro il mese successivo alla fruizione del permesso stesso.
E' riconosciuta al lavoratore la facoltà di convertire le ore di permesso da recuperare, nelle giornate di permesso retribuito spettanti in luogo delle festività religiose e civili soppresse.

2. In occasione del matrimonio, il lavoratore ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, senza decurtazione della retribuzione.

3. Al lavoratore colpito da grave lutto familiare (genitore, coniuge, figli o fratelli) sarà concesso un permesso retribuito di 3 giorni, se l'evento luttuoso si sia verificato nella città sede di lavoro o provincia e di 5 giorni, di cui 3 retribuiti, se l'evento si sia verificato fuori della provincia.

4. L'Ente può, inoltre, concedere ai dipendenti, per ragioni familiari o personali, permessi speciali non retribuiti fino al massimo nell'anno solare di 10 giorni, nonchè permessi di breve durata, non superiore a due ore, per gravi motivi, con facoltà di corrispondere la retribuzione.

5. Resta salvo il diritto del lavoratore di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, i permessi retribuiti e non retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Art. 18

Assenze per malattie - Trattamento

1. Il lavoratore, non in prova, assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione dell'intera retribuzione fissa per un periodo di mesi dodici. I periodi di malattia che intervengano con intervalli inferiori a 30 giorni si sommano ai fini della maturazione del predetto periodo di 12 mesi. Nel computo del periodo di 12 mesi non si tiene conto delle assenze dovute a patologie di particolare gravità quali la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare e la sindrome da immuno deficienza acquisita. In tali casi la retribuzione e la conservazione del posto spettano fino al limite massimo di 24 mesi, salvo quanto previsto al successivo comma.

2. Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di 24 mesi di assenza entro l'arco massimo di 48 mesi consecutivi. I termini si computano dal primo giorno del primo periodo di assenza per malattia.

3. Superati i periodi previsti dai precedenti commi per la conservazione del posto, durante i quali decorre l'anzianità, al lavoratore che ne faccia richiesta potrà essere concessa l'aspettativa fino a 12 mesi senza decorrenza dell'anzianità e senza corresponsione della retribuzione.

4. Trascorsi i periodi di assenza previsti dai precedenti commi, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.

5. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'Ente immediatamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno stesso in cui si verifica anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, salva l'ipotesi di comprovato impedimento.

6. Il lavoratore è tenuto ad inviare il relativo certificato medico di giustificazione entro 2 giorni dall'inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi.

7. L'Ente ha diritto di far controllare la malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Qualora il lavoratore durante l'assenza debba, per particolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto all'Ente, ne dovrà dare preventiva comunicazione precisando l'indirizzo dove potrà essere reperito.

8. Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

9. Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Ente della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

10. La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti.

11. Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi sopra indicati comporta la perdita del trattamento di malattia ed è sanzionabile con l'applicazione di provvedimento disciplinare.

Art. 19
Aspettativa

Per motivi di famiglia

1. Al lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi da valutarsi dall'Ente e purché questo non porti nocumento all'andamento del servizio, un periodo di aspettativa fino ad un massimo di un anno.

2. L'aspettativa comporta la perdita dell'intera retribuzione e non è utile ai fini dell'anzianità, né ai fini della carriera e del trattamento economico.

Per servizio militare

3. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle

armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonchè l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva. I lavoratori obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile, qualora beneficino del rinvio del servizio militare, hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio.

4. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione dell'Ente per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.

5. Il periodo di tempo trascorso, in costanza di rapporto, in servizio militare di leva viene computato a tutti gli effetti quale periodo di servizio prestato.

6. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto e percepiscono lo stipendio e gli assegni personali di cui sono provvisti, per un periodo massimo di sessanta giorni; successivamente a tale periodo l'Ente corrisponderà l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall'Amministrazione militare.

7. La disposizione di cui al punto 6 è applicabile anche al personale con contratto a termine, fino alla scadenza del contratto stesso.

Per volontariato

8. L'Ente può concedere, dopo avere valutato le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai lavoratori che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

9. Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti.

10. L'Ente può concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai sensi degli art. 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, che intendano prestare la loro opera in Paesi in via di sviluppo, un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima di un anno.

11. Qualora l'effettuazione del periodo di servizio civile all'estero dia luogo alla definitiva dispensa dalla ferma militare obbligatoria, detto periodo sarà

equiparato a tutti gli effetti contrattuali al servizio militare vero e proprio, e ciò previa presentazione, da parte dell'interessato, del foglio matricolare e della relativa dispensa rilasciate dal Ministero della difesa.

Per ricoprire cariche pubbliche elettive

12. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive nonchè eletto alle cariche di amministratore locale, viene concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita, anche per tutta la durata del mandato, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

13. Il lavoratore che al termine dell'aspettativa di cui ai precedenti commi non riprenda servizio senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.

Art. 20

Lavoratori studenti - Diritto allo studio

1. Per i lavoratori studenti si fa riferimento all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per la frequenza a corsi organizzati dalla Comunità Economica Europea potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore biennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno semprechè il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza, anche in ore parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro, per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

3. A tutti i dipendenti di cui al precedente comma 2 vengono riconosciuti i permessi retribuiti previsti nell'art.10, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Il personale, che potrà assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra, non dovrà superare - nel biennio - il 2% del totale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato applicati in ciascuna Filiale.

5. Il totale delle assenze dal servizio, per effetto dell'utilizzazione dei permessi

di cui sopra, non potrà superare, in ciascun giorno, l'1% del totale del personale di ciascuna unità produttiva.
I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un normale espletamento del servizio.

6. La durata giornaliera delle singole assenze può variare da un minimo di due ore all'intero orario d'obbligo, secondo le esigenze organizzative del lavoro e funzionali dell'ufficio.

7. Il richiedente deve allegare alla domanda il certificato di iscrizione al corso, attestante anche la sua durata, impegnandosi altresì a produrre i certificati mensili di frequenza, con l'indicazione delle ore complessive, nonchè il certificato della competente autorità scolastica comprovante la sua avvenuta partecipazione agli esami ed il risultato conseguito.

8. Per le ore di permesso fruite competono all'interessato i soli assegni fissi, salvo recupero nel caso di mancata presentazione dell'intera certificazione di cui sopra. Al recupero si procede altresì in caso di abbandono del corso di studio o di rinuncia ai restanti permessi, quando l'uno o l'altra non siano giustificati da causa di forza maggiore o da seri motivi sopravvenuti. Nel caso di giustificazione, peraltro, le ore di permesso già fruite vengono detratte da una eventuale successiva concessione.

9. I lavoratori sono tenuti a documentare la frequenza ai corsi e la loro presentazione agli esami, mediante la produzione delle certificazioni richieste dall'Ente.

Art. 21

Tutela della maternità

1. Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela della maternità (legge 30 dicembre 1971, n. 1204 - legge 9 dicembre 1977, n. 903).

2. Nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.

3. Nei periodi di assenza dal lavoro previsti per legge, il personale ha titolo al seguente trattamento economico:

a) durante il periodo di astensione obbligatoria viene corrisposto un trattamento economico pari al 100% della retribuzione normalmente spettante,

fissa e variabile relativa alla professionalità ed alla produttività dell'Unità produttiva di applicazione, con esclusione di quella legata all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa ed al raggiungimento degli obiettivi di produttività di gruppo o individuali, e comunque in coerenza con quanto verrà stabilito in applicazione dell'art. 77, comma 4;

b) durante il periodo di assenza facoltativa, per il primo ed il secondo mese viene corrisposto l'80% della retribuzione normalmente spettante, fissa e variabile relativa alla professionalità, con esclusione di quella legata all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa ed al raggiungimento degli obiettivi di produttività di gruppo o individuali; per il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto mese viene corrisposto il 30% della retribuzione di cui alla lettera b).

4. I periodi di assenza obbligatoria, in quanto equiparati a servizio prestato, sono valutati per intero ai fini dell'anzianità di servizio e di carriera.

5. Per i periodi di assenza facoltativa con retribuzione ridotta si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Detti periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13ª mensilità.

6. Qualora, durante l'assenza obbligatoria dal servizio della lavoratrice madre, la struttura organizzativa e tecnologica dell'unità produttiva di applicazione abbia subito significative modificazioni, l'Ente provvederà, se necessario, ad inserire nei primi corsi utili di addestramento la dipendente che abbia ripreso servizio.

Art. 22

Tutela delle persone handicappate

1. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.

2. I permessi mensili di cui all'art. 33, terzo comma, della citata legge possono essere fruiti in forma frazionata.

3. A tale scopo le parti seguiranno con attenzione l'evoluzione legislativa, impegnandosi ad adeguare, anche in modo graduale, gli interventi necessari. A livello di sede saranno individuate le misure più idonee, compreso l'ab-

battimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di handicap.

Art. 23
Tutela tossicodipendenti

1. Per i lavoratori tossicodipendenti si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificate dalla legge 26 giugno 1990, n. 162.

2. In applicazione dell'art. 29 legge 26 giugno 1990, n. 162, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso servizi sanitari delle U.S.S.L.L. e di altre strutture, l'Ente concede un periodo di aspettativa non retribuita per tutta la durata della terapia e comunque per un massimo di tre anni.

3. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

4. L'aspettativa comporta la sospensione del rapporto a tutti gli effetti, giuridici ed economici.

5. A coloro che fruiscono del predetto periodo di aspettativa, l'Ente si riserva la facoltà di erogare la retribuzione nella misura del 30 % per un massimo di un anno, qualora si trovino in condizioni familiari di grave disagio economico, adeguatamente comprovate e documentate.

6. In alternativa all'aspettativa di cui sopra potranno essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda. In tal caso saranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l'applicazione del lavoratore presso uffici più vicini alla struttura terapeutica di cui sopra nonchè alle mansioni più adeguate alla condizione dello stesso.

7. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'assunzione o il mantenimento in servizio.

Art. 24

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. L'Ente, riconosciuta la priorità della tutela della salute dei lavoratori e della igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei processi produttivi, si impegna ad adottare idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia, tenendo conto in particolare delle misure atte a tutelare la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti e la prevenzione delle malattie professionali, nonchè delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

2. In ottemperanza alla direttiva C.E.E. n. 89 301 del 12.6.89, il personale addetto in via esclusiva all'uso dei videoterminali deve essere adibito ad attività lavorative di diverso contenuto per periodi, non cumulabili, di dieci minuti per ogni ora di lavoro.

3. Con particolare attenzione alla fisiologia femminile, l'Ente tutelerà in modo specifico la salute delle lavoratrici durante il periodo di gestazione, allontanandole dai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri.

4. Al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori, l'Ente, assumendosi il relativo onere:

a) predisporrà, per le attività esposte a rischio anche derivante dall'uso continuo di videoterminali, visite preventive e controlli periodici tramite le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni, cui sono anche demandati collaudi e verifiche di macchinari, impianti e strutture;

b) istituirà, per i lavoratori che operano in ambienti di lavoro insalubri, un libretto personale sanitario al fine di sottoporre gli stessi a visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei Vigili del Fuoco dall'art.13 del D.P.R. 10.4.84, n.210;

c) fornirà tutte le indicazioni atte ad una efficace prevenzione ed attuerà interventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di rischio;

d) curerà iniziative per assicurare l'igiene industriale negli ambienti di lavoro e l'igiene generale nelle mense e nei luoghi di ritrovo;

e) provvederà ad istituire, negli edifici a maggiore concentrazione di personale, e comunque con un numero di dipendenti superiore a 1000, posti di pronta assistenza medica onde assicurare ai lavoratori la possibilità di avvalersi di un adeguato supporto sanitario;

f) garantirà interventi per indagini ed esami finalizzati allo studio ed alla elaborazione dei dati relativi a rilevamenti ambientali ed alle visite sanitarie sui lavoratori.

5. Al fine di garantire una equilibrata partecipazione dei lavoratori e, per essi, dei loro rappresentanti, finalizzata a conoscere adeguatamente ed a sostenere l'attività dell'Ente per la tutela della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori durante il lavoro, le parti affidano ai Comitati Paritetici per l'ambiente e la sicurezza il perseguimento coordinato degli obiettivi volti a garantire, a norma dell'art. 9 della L. n. 300/70, il controllo dello stato di applicazione della vigente normativa di legge ed aziendale in materia di ambiente, ergonomia, sicurezza, igiene del lavoro, barriere architettoniche, proponendo idonee iniziative a tutela della salute, del benessere e dell'integrità fisica dei lavoratori.

6. L'Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice ordinario, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.
L'Ente deve esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice ordinario, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, nel caso in cui il dipendente non abbia accettato il legale di nomina dell'Ente ed abbia nominato uno di propria fiducia, l'Ente è tenuto al rimborso delle spese di giudizio e di onorario sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dall'Ente stesso, entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilità del dipendente risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile.

7. Le garanzie e le tutele di cui al punto precedente sono sospese, nell'ipotesi in cui sia stata ammessa costituzione di parte civile dell'Ente nel procedimento penale a carico del dipendente.

Art. 25

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

1. Fino a quando non verrà garantita la copertura assicurativa da parte dell'INAIL, agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali si applica-

no le disposizioni di legge vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Eventuali atti di convenzione con l'INAIL o con altri Istituti assicuratori, previdenziali e assistenziali, saranno sottoposti al preventivo esame delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.

3. In applicazione dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 71 la materia delle pensioni privilegiate conseguenti alle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio è demandata alla competenza dell'Istituto postelegrafonici. L'Ente provvederà a definire tutte le procedure relative alle istanze, presentate prima della stipulazione del presente CCNL, intese ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo.

4. Nell'ipotesi di copertura assicurativa da parte dell'INAIL, agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni). In tali casi i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto ed alla retribuzione mensile per tutto il periodo dell'inabilità temporanea riconosciuto dall'INAIL.

5. Dalle retribuzioni spettanti nei casi di infortunio sul lavoro o di malattie professionali previste dal presente articolo, verrà dedotto quanto il lavoratore ha diritto di percepire dall'Istituto assicuratore, come indennità temporanea.

6. In riferimento all'art. 70 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'Ente provvederà a corrispondere al lavoratore l'indennità di invalidità temporanea determinata dall'Istituto assicuratore.

7. In caso di infortunio sul lavoro anche leggero, il lavoratore colpito deve immediatamente avvertire il responsabile dell'ufficio che lo accompagna al presidio sanitario del luogo oppure al più vicino posto di pronto soccorso per stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.

8. Qualora l'infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è comandato fuori dai locali dell'azienda, la denuncia viene estesa al più vicino posto di soccorso con le possibili testimonianze.

9. I periodi di assenza dovuti ad infortuni sul posto o a malattia professionale non sono computati ai fini del raggiungimento del limite di 12 o 24 mesi di cui all'art. 18 commi, 1 e 2, del presente contratto.

10. Nel caso in cui l'infortunio sul lavoro sia causato da colpe di un terzo, il risarcimento da parte del terzo responsabile relativamente alla quota di retribuzione e oneri inerenti, eccedenti il trattamento INAIL sarà versato dal lavoratore all'Ente.

Art. 26
Lavori usuranti

Valgono in materia le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

Art. 27
Vestiario

1. L'Ente può richiedere ai dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, di indossare degli indumenti ed oggetti di vestiario forniti dall'Ente stesso, da definire in apposito regolamento.

2. E' obbligo specifico del dipendente indossare gli indumenti protettivi, che verranno forniti dall'Ente secondo le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in rapporto agli speciali servizi cui il medesimo dipendente è addetto.

Art. 28
Trasferimenti

1. Il trasferimento del dipendente può essere disposto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, oppure, a domanda dell'interessato compatibilmente con le esigenze di servizio.

2. Il trasferimento a domanda è disposto secondo criteri che tengano conto:
- delle condizioni familiari;
- dell'anzianità di servizio;
- delle necessità di studio del dipendente e/o dei familiari.

3. I trasferimenti collettivi sono disposti secondo quanto previsto al punto 2 nonchè tenendo conto della professionalità.

4. I criteri di cui ai commi 2 e 3 sono definiti nell'ambito della contrattazione a

livello nazionale prevista nell'art. 1, punto 4.3.1., quinto capoverso, della parte "Relazioni Industriali" del presente contratto.

5. Nei trasferimenti d'ufficio non rientranti nella categoria di cui ai punti precedenti e riguardanti movimenti interprovinciali di personale, esclusi quelli nell'ambito dell'agenzia il cui territorio è ricompreso in più province, l'Ente curerà di contemperare le esigenze di servizio con l'interesse del dipendente e seguirà i criteri della mobilità collettiva privilegiando quello della professionalità.

6. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto all'interessato con un congruo preavviso non inferiore a 45 giorni, e non inferiore a 60 giorni per il dipendente con famiglia a carico.

7. Il dipendente, entro dieci giorni dalla comunicazione del trasferimento, ha facoltà di proporre opposizione all'organo superiore a quello che lo ha disposto, adducendo obiettive e comprovate ragioni.

8. Entro venti giorni dalla notifica dell'opposizione, l'organo competente, valutate in contraddittorio con l'interessato le motivazioni da lui addotte, deciderà in merito al trasferimento con provvedimento motivato.

9. In caso di trasferimento per ragioni di servizio, al dipendente e ai suoi familiari conviventi a carico, è dovuta l'indennità di missione per il tempo impiegato nel viaggio.

10. In caso di trasferimento per ragioni di servizio, al dipendente saranno rimborsate le spese di viaggio per sé e per i congiunti conviventi a carico e sarà corrisposta un'indennità di prima sistemazione.

11. Le indennità ed i rimborsi di cui ai precedenti commi sono dovuti nel caso in cui il dipendente venga trasferito in Comune diverso da quello di applicazione ed ivi stabilisca la propria abitazione.

12. Per le operazioni inerenti al trasloco è concesso, indipendentemente dalle ferie, il permesso di assentarsi dal servizio, mantenendo il diritto alle competenze fisse, per non oltre 3 giorni.

13. Prima di effettuare ed attivare il piano programmatico delle assunzioni, si farà luogo al piano dei trasferimenti intersede per quota parte delle disponibilità, al fine di lasciare inalterato l'assetto occupazionale correlato.

Art. 29

Missioni

1. Il personale inviato in missione fuori della località ove é ubicato l' ufficio di normale applicazione avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di pernottamento documentate, alla indennità di missione in misura proporzionale all'assenza dall'ufficio stesso, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio, nei limiti e secondo le modalità stabilite nel D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L' indennità di missione non è dovuta per le missioni di durata inferiore a 4 ore, per quelle compiute nelle località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località sede di servizio, nonchè nel caso di missioni effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di servizio o dalla dimora abituale.

3. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo, il periodo di 4 ore deve essere continuativo, ancorché compreso in due giorni consecutivi.

4. L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per malattia, quando sia chiamato per essere sottoposto a visita medico-legale in località diversa da quella della sede di servizio.

5. Al personale chiamato, quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione, dedotta la somma eventualmente liquidata dall'autorità giudiziaria.

6. Eventuali assenze per ferie durante la missione vengono dedotte dal periodo di missione e non devono comportare oneri per l'Ente.

7. Se il dipendente in ferie è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo in cui il dipendente si trova in ferie a quella di ritorno nello stesso luogo o nella sede di servizio.

8. Al dipendente colpito da infortunio nel luogo di missione nell'esercizio delle proprie attribuzioni si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, l'indennità di missione fino a quando, a giudizio dei sanitari dell'Unità Sanitaria Locale, si trovi nell'impossibilità di tornare nella propria sede di servizio o di abituale dimora.

9. Per i trattamenti retributivi si fa rinvio alla parte economica del contratto.

Art. 30

Doveri del dipendente

1. Il dipendente, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del codice civile, nonchè a quelli, in quanto applicabili, contenuti nel decreto del Ministro della funzione pubblica del 31 marzo 1994, deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnategli, ed in particolare:

a) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'Ente per il controllo delle presenze;

b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Ente;

c) mantenere assoluta segretezza sugli interessi dell'Ente; non trarre profitto, da quanto forma oggetto delle sue funzioni e non esplicare sia direttamente sia per interposta persona, anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto anche indiretto od in concorrenza con l'Ente;

d) astenersi da qualunque attività - a titolo gratuito od oneroso - o da qualunque altra forma di partecipazione in imprese od organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e distributori;

e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela condotta improntata a principi di correttezza e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona, non attendere ad occupazioni estranee al servizio e, in periodo di malattia od infortunio, ad attività lavorativa ancorché non remunerata;

f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;

g) non valersi di mezzi di comunicazione o di quanto è di proprietà dell'Ente per ragioni che non siano di servizio;

h) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Ente da parte del personale e non introdurre salvo che non siano debitamente autorizzate persone estranee all'Ente nei locali non aperti al pubblico;

i) rifiutare qualsiasi compenso a qualunque titolo offerto dalla clientela in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa. I lavoratori operanti in settori la cui attività è svolta prevalentemente a contatto con la clientela, dovranno esporre un adeguato contrassegno identificativo.

Art. 31

Salvaguardia della dignità dei lavoratori

1. Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.

2. A tal fine l'Ente, nella consapevolezza dell'esistenza del problema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro, si impegna, in linea con gli indirizzi espressi dalla Comunità Economica Europea nella Risoluzione n. 90/c 157 02 del 29 maggio 1990, a prevenire e reprimere comportamenti indesiderati a connotazione sessuale.

Art. 32

Provvedimenti disciplinari

1. Le violazioni da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nel presente contratto daranno luogo, secondo la gravità, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale o scritto;
b) multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
d) licenziamento con preavviso;
e) licenziamento senza preavviso.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.

3. L'Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti sui fatti addebitati al lavoratore a titolo di infrazione disciplinare può disporre il trasferimento dello stesso ad altro ufficio o, in ipotesi di particolare gravità, la sospensione dal servizio per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni corrispondendogli tuttavia la retribuzione.
Il periodo di sospensione dal servizio è valutabile a tutti gli effetti quale servizio prestato.

4. L'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al precedente comma 1 resta integralmente assoggettata alla procedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 33

Sospensione cautelare

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione, per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà, con facoltà, per l'Ente, di prolungare il periodo di sospensione fino alla sentenza definitiva.

2. La medesima facoltà di sospensione è riconosciuta all'Ente nel caso in cui il dipendente venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando la natura del reato sia particolarmente grave o si tratti di reati commessi a danno dell'Ente o abusando della posizione ricoperta presso l'Ente stesso, nonchè nei casi di condanna per i delitti di abuso di ufficio, peculato, concussione, corruzione e falsità.

3. Al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare pari al 50% della retribuzione mensile, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

4. Nel caso in cui il dipendente riprenda servizio, per mancata proroga o per revoca del provvedimento di sospensione, quanto corrisposto a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto ad altro titolo al lavoratore, nell' ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione.

Art. 34

Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si precisa quanto segue:

- l'entità di ciascuna delle sanzioni, sarà determinata anche in relazione:

- alla intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio di cui al sopra richiamato art. 7 L. 300/70.

Al lavoratore che commetta mancanze della stessa natura già sanzionate nello stesso biennio, potrà essere irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità nell'ambito di quelle previste per fatti appartenenti al medesimo gruppo, ovvero la sanzione di livel-

lo più elevato rispetto a quella già inflitta anche se la fattispecie non appartiene al gruppo cui la sanzione stessa si riferisce.

- Si applicano, secondo i predetti criteri di graduazione, le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale o scritto al lavoratore che:
- non osservi le disposizioni di servizio;
- non rispetti l'orario di lavoro o le formalità prescritte per la rilevazione ed il controllo delle presenze, si trattenga oltre l'orario di lavoro senza autorizzazione e senza giusto motivo nei locali di lavoro;
- non provveda a comunicare il motivo dell'assenza entro lo stesso giorno in cui la stessa si verifica, salvo casi di comprovata forza maggiore;
- esegua la prestazione lavorativa con scarsa diligenza;
- non abbia cura dei locali e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati; adoperi negligentemente quelli di cui gli è consentito l'uso o se ne avvalga abusivamente;
- durante l'orario di lavoro, nei locali di lavoro o in situazioni connesse alla attività lavorativa (es. mensa) tenga un comportamento scorretto;
- si presenti al lavoro o si trovi durante l'orario di servizio in stato di alterazione psichica a lui imputabile;
- in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osservi le norme infortunistiche portate a sua conoscenza.

- Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione:
- per recidiva entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
- per assenza arbitraria non superiore a due giorni;
- per comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, dipendenti o verso il pubblico;
- per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina o di contegno non corretto da parte del dipendente personale ;
- per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Ente;
- per sottrazione di materiale o beni strumentali di tenue valore;
- per comportamento che, in caso di assenza per malattia, non consenta il controllo medico disposto dall'Ente.

- Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a quattro giorni:
- per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
- per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio;

- per svolgimento di attività alle dipendenze di altro ente o di privati, avvalendosi della propria condizione o professionalità, in contrasto con gli interessi dell'Ente o comunque in concorrenza anche potenziale, se non altrimenti sanzionabile;
- per assenza arbitraria da tre a sei giorni;
- per ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede designata dai superiori, quando il ritardo non superi i dieci giorni;
- per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive situazioni di pericolo;
- per inosservanza di doveri e obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso o agli interessi dell'Ente o un vantaggio per sé o per terzi, se non altrimenti sanzionabile;
- per inosservanza del dovere di segretezza, da cui non sia derivato danno.

- Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a dieci giorni:
- per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
- per rifiuto di testimonianza o per testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
- rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
- per il compimento, in servizio, di atti dai quali sia derivato un vantaggio per sé e/o un danno per l'Ente, se non altrimenti sanzionabili in caso di particolare gravità;
- per assenza arbitraria da sette a dieci giorni;
- per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia dell'Ente che di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
- per rifiuto di assoggettarsi, secondo le norme di legge vigenti, a visite personali disposte a tutela del patrimonio e di quanto all'Ente è affidato;
- per alterchi con vie di fatto negli edifici dell'Ente;
- per atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona umana;
- per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro;
- per atti, comportamenti o molestie di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona umana;
- per uso dell'impiego al fine di trarne illecito profitto, per se o per altri;
- per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti dell'Ente, o per gravi manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'Ente;

- per inosservanza del dovere di segretezza, da cui sia derivato grave danno;
- in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile;
- per atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio o per volontario abbandono del servizio medesimo;
- per ingiustificato ritardo, oltre i 10 giorni, nel trasferimento disposto per esigenze di servizio.

- Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze:
- per recidiva plurima, nell'anno, nelle mancanze previste nel precedente gruppo;
- per essere sotto constatato reiterato effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza in genere ed a quella del servizio, fatte salve le situazioni tutelate nell'art. 23;
- per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni ai beni dell'Ente o di terzi, o anche con gravi danni alle persone;
- per aver occultato fatti e circostanze relativi a illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'Ente o ad esso affidati;
- per rifiuto nel trasferimento disposto per esigenze di servizio;
- per assenza arbitraria dal servizio superiore a dieci giorni consecutivi, anche non lavorativi;
- per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio.

- Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze:
- per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza dell'Ente o ad esso affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;
- per aver dolosamente percepito somme indebite a danno dell'utenza o per aver accettato compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, in relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio;

- per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all'Ente o a terzi;
- per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti dell'Ente o ad esso affidati, al fine di trarne profitto;
- per essersi recidivamente reso colpevole, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
- per aver intenzionalmente provocato o partecipato a disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito dell'ufficio;
- per condanna passata in giudicato, quando i fatti costituenti reato possano assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario, nell'ipotesi in cui la loro gravità, in relazione alla natura del rapporto, alle mansioni, al grado di affidamento, sia tale da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del lavoro;
- per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Le mancanze non specificamente previste nella presente elencazione verranno sanzionate con i provvedimenti di cui all'art. 32, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui all'art. 30 e quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai presenti criteri di correlazione.

Devoluzione delle ritenute per multe

L'importo delle ritenute per multe sarà introitato nel Bilancio dell'Ente e destinato ad attività sociali.

Concorso di mancanze

Il dipendente responsabile di più mancanze compiute con l'unica azione od omissione o con più azioni ed omissioni tra loro collegate da un medesimo nesso psicologico ed accertate con un unico procedimento, incorre nella punizione comminata per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

Art. 35

Responsabilità

1. L'Ente, in applicazione dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è tenuto ad assicurare tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni

svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi, esclusi i casi di danni derivanti da dolo o colpa grave.

2. Per i danni prodotti dal dipendente all'Ente valgono le norme del codice civile.

Art. 36

Formazione

1. L'Ente riconosce la necessità di valorizzare permanentemente la professionalità dei propri dipendenti secondo gli obiettivi strategici che attengono alla sua missione.

2. L'attività formativa si realizza attraverso metodiche di addestramento, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione.

3. In ragione dell'articolazione del personale in aree professionali occorrerà distinguere: formazione di base, formazione specifica, riqualificazione.

4. Dovranno altresì essere realizzati progetti di formazione mirata, con particolare riguardo per l'attività lavorativa dei quadri ed il loro aggiornamento in ordine alla missione dell'Ente. In tale contesto si colloca, ai livelli suddetti, la formazione relativa alle acquisizioni professionali concernenti la tecnologia e le ristrutturazioni.

5. Particolare cura sarà altresì rivolta nei confronti delle funzioni di marketing e più in generale di contatto con il pubblico.

6. Il personale incaricato dell'attività formativa centrale e periferica dovrà seguire specifici corsi di aggiornamento professionale.

7. L'attività di formazione avrà la disponibilità di un apposito budget previsto nel contratto di programma.

Art. 37

Funzioni superiori

In applicazione dell'art. 2103 del codice civile, come modificato dall'art. 13, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di assegnazione a mansioni superiori a quelle dell'area di inquadramento, il lavoratore ha diritto al tratta-

mento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi.

Art. 38
Quadri

1. La categoria dei "Quadri" è costituita dai dipendenti che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Ente.
   I requisiti di appartenenza all'Area "Quadri" sono stabiliti nella parte del presente contratto relativa alla classificazione del personale.

2. Orario di lavoro
   La prestazione lavorativa del "Quadro" si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale applicato nell'unità produttiva nella quale lo stesso è addetto. Tuttavia, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto relativamente alla durata della prestazione lavorativa settimanale, in considerazione della specificità della posizione ricoperta dal personale qualificato "Quadro", per lo stesso viene prevista la possibilità di modulare in maniera flessibile l'articolazione della propria prestazione giornaliera in diretta correlazione alle esigenze di servizio relative al settore di appartenenza.

3. Rimborso spese
   Il personale "Quadri", inviato in missione fuori della sua sede di lavoro, ha diritto al rimborso - nei limiti della normalità - delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio.
   Qualora la missione non sia inferiore alle 10 ore è, inoltre, riconosciuta una quota fissa per il rimborso delle spese non documentabili, pari al 2% del minimo tabellare mensile e dell'indennità di contingenza per ogni giorno di missione.
   Qualora la missione abbia una durata superiore a 4 ore e fino a 10 ore spetta una indennità oraria pari a L. 2.000 per le diurne e L. 3.000 per le notturne.
   Nei casi di missione all'estero, la percentuale prevista quale quota fissa per spese non documentabili è elevata dal 2% al 4%.
   Gli importi erogati a titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

4. Trasferimenti

Nei casi di trasferimento per esigenze di servizio, al personale "Quadri", in considerazione della specificità del ruolo ricoperto, saranno riconosciuti, nei limiti della normalità:

- il rimborso delle spese sostenute per il trasloco e per il viaggio per sé e per i congiunti conviventi a carico;
- il rimborso dell'indennizzo dovuto in ipotesi di anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato;
- la concessione dei giorni di permesso retribuito strettamente necessari all'effettuazione del trasloco, nonchè di brevi permessi atti ad agevolare il primo inserimento nella nuova sede di lavoro.

Sarà inoltre riconosciuta l'indennità di prima sistemazione.

5. Responsabilità civile e penale - Brevetti

Responsabilità civile e penale

L'Ente provvederà a garantire, attraverso apposita polizza assicurativa, il personale "Quadri" in caso di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelli causati da dolo o colpa grave.

A detto personale viene riconosciuta la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da dolo o colpa grave e relative a fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Brevetti

Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto di autore viene riconosciuta ai "Quadri" - previa specifica autorizzazione aziendale - la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.

6. Informazione

Sul piano informativo i "Quadri" verranno sempre più coinvolti nei processi preparatori all'assunzione di decisioni da parte dell'Ente e saranno destinatari di selezionati flussi di informazioni riguardanti sia l'area di attività nella quale sono inseriti che i più generali problemi di gestione dell'Ente.

7. Assegnazione temporanea

In applicazione dell'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri, ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori

assenti con diritto alla conservazione del posto. diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi.

8. Norma di rinvio
Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo valgono, per i "Quadri" le norme stabilite, per il restante personale, nel presente CCNL e nelle leggi vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.

Art. 39

Ritenute per quote assicurative e associative

1. L'Ente può effettuare, su delega del dipendente, ritenute sullo stipendio per quote associative dovute dal dipendente medesimo ad enti ed associazioni a carattere professionale ricreativo e mutualistico nonchè per premi relativi ad assicurazioni.

2. Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal D.P.R. 5.1.1950, n. 180, fermo restando il disposto dell'art. 70 dello stesso decreto presidenziale.

3. Sono effettuate a titolo gratuito le ritenute per conto dell'Istituto postelegrafonici e del Dopolavoro postelegrafonici, nonchè quelle concernenti i premi dovuti al Comitato sindacale assicurazioni postelegrafonici per assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità amministrativa nonchè per ricoveri ospedalieri.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 40

Criteri

1. Con il presente inquadramento si procede ad una ridefinizione ordinamentale che realizzi un assetto aziendale efficiente e funzionale alla produzione e vendita dei servizi, soddisfacendo i seguenti criteri:

- la affermazione della centralità del processo produttivo;
- la ricompattazione delle mansioni lavorative come scelta strategica per conseguire la massima flessibilità gestionale;
- la responsabilizzazione di tutti i partecipanti al processo produttivo, sebbene a diversi livelli, in ordine al risultato finale del processo stesso;
- la valorizzazione delle posizioni aziendali direttamente connesse con la produzione di base e di quelle che comportino un diretto contatto con i clienti;
- la giusta considerazione delle posizioni lavorative di supporto, amministrativo e tecnico;
- la valorizzazione della professionalità degli addetti.

Per ciascuna Area di inquadramento saranno previste posizioni retributive differenziate, raggiungibili attraverso avanzamenti, attribuiti ad una percentuale di addetti, sia in base alla esperienza lavorativa sia ad accertamenti professionali, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto presente l'accordo Governo - Sindacati del 23 luglio 1993.

Art. 41

Aree di classificazione

1. Il personale dell'Ente Poste Italiane, in relazione al diverso grado di partecipazione al processo produttivo aziendale, al differente apporto professionale richiesto, ed alle diverse responsabilità connesse ad ogni funzione aziendale, è inquadrato nelle seguenti 4 aree funzionali:

1. area DI BASE
2. area OPERATIVA
3. area QUADRI di 2° livello
4. area QUADRI di 1° livello.

2. In tutte le Aree si individueranno le posizioni di lavoro particolari dei tecnici: nell'Area Quadri di primo livello si individuano 2 diversi profili, di cui uno

destinato ad alcune tipiche figure "PROFESSIONALI", le quali, possono svolgere attività professionale nel rispetto dei requisiti e dei principi fissati dalla legge e dai rispettivi ordini professionali, senza vincolo di subordinazione gerarchica.

Art. 42

Area di base - Declaratoria

1. Attività semplici, con conoscenze elementari; attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Comprende i dipendenti che svolgono mansioni, manuali e non, che presuppongono conoscenze tecniche non specifiche o, se di natura amministrativa, tecnica o contabile, di mero supporto manuale o di contenuto puramente esecutivo.
Può essere richiesta l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Art. 43

Area operativa - Declaratoria

1. Attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione.
Comprende i dipendenti che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono mansioni - a contatto o meno con la clientela - che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione.

Art. 44

Area Quadri di 2° livello - Declaratoria

1. Attività con preparazione professionale specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche.
Comprende i dipendenti che, in ragione della particolare connotazione organizzativa dell'Ente, delle articolazioni funzionali e dei relativi assetti territoriali sono preposti:

- alla conduzione ed al controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza;
- a funzioni di significativa importanza con facoltà di iniziative nell'ambito delle direttive gestionali;
- a favorire contributi per il conseguimento degli obbiettivi di qualità ed efficienza del servizio;
- alla promozione dei servizi, con piena responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti.

Art. 45

Area Quadri di 1° livello - Declaratoria

1. Attività con elevata preparazione professionale e responsabilità di gestione di grandi unità organiche.
Comprende i dipendenti cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Ente.
In particolare, essi esplicano funzioni implicanti la responsabilità ed il controllo di unità organizzative e di particolare complessità, ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità stabilite dalla direzione dell'Ente, conoscenze professionali e gestione di rapporti con terzi di considerevole rilievo, ovvero - essendo in possesso di appropriate conoscenze e competenze di tipo dottrinario e scientifico - svolgono funzioni di interesse strategico per l'Ente, con prevalente ed elevato contenuto specialistico in attività di studio, consulenza, progettazione; programmazione e pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.
Comprende inoltre alcune tipiche figure professionali, con competenze specialistiche, abilitazioni all'esercizio della professione ed iscrizione ai relativi albi, necessarie per lo sviluppo e l'attuazione degli obbiettivi dell'Ente, con funzioni di studio, consulenza, progettazione, programmazione e ricerca ad essi assegnati dalla direzione dell'Ente.

Art. 46

Surrogabilità di applicazione

1. Nell'ambito delle Aree di Base ed Operativa, nelle quali il contenuto di specializzazione funzionale non costituisce elemento ostativo, deve essere garantita, in presenza di necessità di servizio, la intercambiabilità del personale tra i vari settori operativi, salvo i limiti posti all'esercizio di mansioni tecniche.

Art. 47

Norma transitoria
Surrogabilità di applicazione

1. Nell'ordinamento giuridico del personale, a regime, basato su 4 Aree, di cui all'art. 41, saranno previsti percorsi professionali collegati a filoni operativi omogenei. All'interno di essi potrà essere attuata la fungibilità delle mansioni.

2. In attesa della definizione dell'inquadramento del personale, in fase di prima applicazione delle previsioni del presente contratto, all'interno delle qualifiche e categorie che confluiranno nelle Aree di Base ed Operativa, l'Ente potrà:
- nell'ambito dei progetti di riorganizzazione aziendale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, attuare - per quanto possibile - la fungibilità all'interno di ciascuna Area anche attraverso corsi di riqualificazione professionale nell'ambito di accordi sindacali in materia di mobilità collettiva;
- attuare la piena fungibilità orizzontale tra i vari profili nell'ambito delle esistenti categorie del precedente ordinamento, fatti salvi i requisiti normativi previsti per lo svolgimento delle attività tecniche;
- attuare la fungibilità in senso verticale, ascendente e discendente, senza che ciò concretizzi aspettative giuridiche di inquadramento in Aree superiori, relativamente alle seguenti attuali qualifiche, nell'ambito di quelle indicate in ciascuno dei raggruppamenti che seguono:

A) Dirigente di Esercizio, Revisore, Operatore Specializzato di Esercizio;

B) Operatore di Esercizio, Operatore Trasporti, Vigilante, Operatore Telecomunicazioni;

C) qualifiche di mestiere (Operaio qualificato ed Operaio specializzato);

D) qualifiche tecniche.

- attuare la fungibilità in senso verticale, dal basso verso l'alto, tra le qualifiche di Coadiutore e Dattilografo e quella di Operatore Specializzato di Esercizio, fermo restando la precisazione di cui al comma precedente.

Art. 48

Requisiti di accesso alle Aree

1. Nelle procedure di selezione per l'accesso alle Aree, oltre il titolo di studio, l'Ente potrà richiedere il possesso dei requisiti comprovanti conoscenze professionali specifiche.

2. Per l'accesso alle procedure di selezione relative al profilo, definito "PROFESSIONALE" dell'Area quadri di primo livello di cui all'art. 41, sono richiesti l'abilitazione professionale e l'iscrizione ai relativi albi, nonchè una esperienza professionale esterna, debitamente comprovata, di cinque anni.

Art. 49
Titolo di studio

1. Il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alle Aree di classificazione del personale è, di norma, il seguente:
- per la prima Area DI BASE diploma di scuola media 1° grado
- per la seconda Area OPERATIVA diploma di scuola media 2° grado
- per la terza Area QUADRI 2° diploma di scuola media 2° grado o diploma di laurea
- per la quarta Area QUADRI 1° diploma di laurea.

Art. 50
Criteri di accesso alle Aree

1. La competente Area di Gestione "Personale e Organizzazione" curerà la selezione, il reclutamento, la formazione e lo sviluppo professionale del personale dell'Ente, sulla scorta delle esigenze aziendali programmate.

2. La selezione del personale da reclutare per le diverse Aree individuate si baserà su prove mirate alle mansioni che dovranno essere svolte, utilizzando procedure di selezione idonee a garantire la massima trasparenza ed obiettività.

3. L'Ente potrà avvalersi, laddove risulterà consigliabile, per le prime due Aree, di sistemi automatizzati di accertamento e selezione.

4. Per le Aree Quadri l'Ente attuerà procedure di accertamento e selezione - potendo avvalersi di qualificati organismi esterni - che individuino le capacità, le potenzialità, le attitudini ed il livello culturale dei selezionandi al fine dell'efficace programmazione e sviluppo della carriera individuale. Per il personale interno si terrà conto anche del curriculum lavorativo.

Art. 51

Accesso dall'interno

1. In presenza dei requisiti richiesti e delle necessarie capacità e competenze, sarà favorito lo sviluppo professionale delle risorse umane interne all'Ente.

2. L'Ente, in presenza di necessità di reclutamento di nuove unità, sulla base dei criteri selettivi di cui sopra, dovrà individuare le percentuali di accesso dall'interno alle diverse Aree, nel rispetto di quanto previsto nell' art. 1, punto 4.3.1 .

Art. 52

Pubblicità

1. L'Ente darà pubblicità, di tutti i passaggi di area disposti e delle relative assegnazioni del personale, mediante affissione agli albi e comunicazione alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

Art. 53

Procedure di inquadramento - Norma di rinvio

1. Con riferimento alle declaratorie di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 e in relazione alle aree di classificazione individuate nell'art. 41, l'Ente, a partire dal 15 febbraio 1995, effettuerà, tramite l'Area Personale e Organizzazione, l' inquadramento dei dipendenti in servizio.

2. Ferme restando le declaratorie di cui sopra, fino alla data sopra indicata, le parti potranno stipulare accordi integrativi al presente CCNL volti a definire le modalità di concreta attuazione dei principi di classificazione rilevanti.

3. Nessun onere economico, individuale o collettivo, potrà discendere, in termini di trattamento, dall'attuazione, in base al presente articolo, dell'inquadramento, sia per l'accorpamento di più livelli di categorie di provenienza in un'unica area, sia per l'eventuale diverso inquadramento nell'area di un'unica ex categoria.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 54
Criteri

La retribuzione del personale dell'Ente viene individuata sulla base dei seguenti criteri:
1) garantire un recupero del potere di acquisto dei salari;
2) privilegiare la professionalità;
3) assicurare un opportuno collegamento con il livello di prestazione globale dell'Ente;
4) garantire una debita connessione con il livello di prestazione individuale o per gruppi o unità produttive dell'Ente;
5) orientare i comportamenti dei dipendenti ai vari livelli verso risultati di efficienza, qualità e soddisfazione della clientela.

Art. 55
Struttura della retribuzione

1. La retribuzione è strutturata in "fissa" e "variabile".
A - La retribuzione fissa comprende:

a regime:
- minimo tabellare
- indennità di contingenza
- tredicesima mensilità

in via transitoria:
- indennità di contingenza in godimento
- retribuzione individuale di anzianità (art. 25 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335)
- elemento distintivo della retribuzione
- ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascuna Area, al fine di conservare al personale proveniente da differenti ex categorie la voce stipendiale fissa d'origine.

Le differenze esistenti tra tali posizioni e i minimi previsti per l'Area di inquadramento non saranno riassorbite all'atto dell'eventuale passaggio all'Area superiore.
Nelle stesse circostanze sarà ugualmente conservata la retribuzione

individuale di anzianità in godimento e l'elemento distintivo della retribuzione.

B - La retribuzione variabile comprende:
- premi di produttività
- indennità di funzione
- compenso incentivante (transitorio)
- indennità particolari

C - assegno per nucleo familiare

RETRIBUZIONE FISSA

Art. 56

Retribuzione fissa base mensile, giornaliera e oraria

1) La retribuzione base mensile è costituita da un dodicesimo del minimo tabellare, della retribuzione individuale di anzianità, dell'indennità di contingenza e dell'elemento distintivo della retribuzione ove spettante.
2) La retribuzione base giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.
3) La retribuzione base oraria si ottiene dividendo quella mensile per 156.

Art. 57

Pagamento della retribuzione

1. Il pagamento della retribuzione sarà effettuato il giorno 25 di ogni mese relativamente al mese stesso; esso sarà accompagnato da distinta. che resterà in possesso del lavoratore. con la chiara indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione e delle relative trattenute.

2. E' riservata all'Ente la scelta delle procedure di pagamento.

Art. 58

Minimi tabellari

1. Al personale dell'Ente Poste Italiane, assunto dopo l'entrata in vigore del presente contratto, competono i seguenti minimi tabellari annui lordi, in relazione all'Area di appartenenza:

	al 1/10/94	al 1 1/95	al 1/10/95
Area di base	L. 7.535.400	L. 8.805.000	L. 9.121.800
Area operativa	L. 10.337.600	L. 12.100.400	L. 12.540.800
Area quadri di 2° livello	L. 14.640.800	L. 17.133.200	L. 17.756.000
Area quadri di 1° livello professionali	L. 16.783.800 L. 20.702.012	L. 19.647.000 L. 24.235.628	L. 20.363.400 L. 25.119.668

Art. 59

Indennità di contingenza

1. L'indennità di contingenza viene corrisposta nelle seguenti misure:

Area di base	L. 12.013.236
Area operativa	L. 12.195.288
Area quadri di 2° livello	L. 12.496.044
Area quadri di 1° livello	L. 12.673.368
" " professionali	L. 12.859.620

Art. 60

Tredicesima mensilità

1. Entro il 20 dicembre di ciascun anno l'Ente corrisponde ai dipendenti una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in godimento dal 1° dello stesso mese, costituita dalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di contingenza in godimento e dall'elemento distintivo della retribuzione.

2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno o di assenza non retribuita, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Ente, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.

3. Per i periodi trascorsi in una posizione che comporti riduzione (o maggiorazione) della retribuzione, il relativo rateo di tredicesima è ridotto (o maggiorato) nella stessa proporzione.

Art. 61

Norma transitoria - Compenso incentivante

1. Con l'intento di facilitare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Contratto di programma, per avviare la ristrutturazione aziendale in vista della trasformazione dell'Ente in Società per Azioni, e nell'intesa di orientare

la struttura aziendale all'incremento dei livelli di produttività e qualità dei servizi, è istituito, fino al 31 dicembre 1995, un compenso pari alla retribuzione individuale mensile spettante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione, in vista di un processo di ristrutturazione del salario teso ad un maggiore riconoscimento degli apporti professionali e produttivi dei lavoratori.

2. Detto compenso sarà corrisposto a tutto il personale - ad eccezione di quello fuori ruolo o comandato, nonchè di quello di pubblica sicurezza della Polizia Postale - entro il 30 giugno di ogni anno secondo le modalità previste per la tredicesima mensilità e sostituisce il compenso annuale di incentivazione di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

Art. 62

Norma transitoria
Indennità "una tantum"

1. L'Ente, dalla data di stipulazione del presente contratto e fino al 31 dicembre 1994, corrisponderà, in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il terzo mese successivo a quello della cessazione stessa, ai dipendenti che abbiano maturato il diritto alla pensione, la somma sotto indicata per ogni anno di effettivo servizio comunque prestato, per un massimo di quarant'anni.

II Categoria	L. 74.100	VII Categoria	L. 144.400
III Categoria	L. 87.400	VIII Categoria	L. 163.400
IV Categoria	L. 102.600	IX Categoria	L. 190.000
V Categoria	L. 114.000	Dir. Div. r.e.	L. 220.400
VI Categoria	L. 123.500	Ispett. Gen. E.	L. 241.300

Art. 63

Assegno per il nucleo familiare

1. L'Ente corrisponderà ai dipendenti che ne abbiano titolo l'assegno per il nucleo familiare, secondo le disposizioni di cui al D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 13.5.1988, n. 153.

Art. 64

Trattamento di quiescenza e previdenza

1. Ai dipendenti dell'Ente si applica quanto previsto in materia di quiescenza e previdenza dalla legge n. 71, del 29.1.1994 art. 6, commi 5, 7, 9 e 10, compreso il trattamento di fine rapporto.

2. Le componenti della retribuzione variabile non sono computabili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Art. 65

Miglioramenti contrattuali

Al personale in servizio alla data del 1° ottobre 1994 saranno corrisposti aumenti contrattuali così determinati:

1 - Per il periodo dal 1°/1/1994 al 30/9/1994. L. 160.000 a titolo di una tantum, da corrispondersi con la retribuzione del mese di dicembre 1994, quale parziale recupero del valore reale del salario per il periodo di vacanza contrattuale.

2 - A partire dalle date sotto indicate, incrementi sui minimi tabellari mensili lordi come specificato per le singole ex categorie:

INCREMENTI MENSILI

	INCR. 1/10/94	INCR. 1/1/95	INCR. 1/10/95	TOTALE
II	L. 46.200	L. 105.800	L. 26.400	L. 178.400
III	L. 54.800	L. 125.400	L. 31.300	L. 211.500
IV	L. 64.300	L. 146.900	L. 36.700	L. 247.900
V	L. 70.000	L. 160.000	L. 40.000	L. 270.000
VI	L. 78.600	L. 179.600	L. 44.900	L. 303.100
VII	L. 90.900	L. 207.700	L. 51.900	L. 350.500
VIII	L. 104.400	L. 238.600	L. 59.700	L. 402.700
IX	L. 121.600	L. 277.800	L. 69.500	L. 468.900

Art. 66

Norma transitoria

Trattamento economico personale ex ruolo ad esaurimento

Al personale già appartenente alle qualifiche ad esaurimento, di cui agli articoli 60 e 61 del D.P.R. n. 748/1972 e successive modificazioni, viene conservata la retribuzione fissa in godimento all'entrata in vigore del presente contratto.

Al medesimo personale saranno corrisposti i seguenti aumenti contrattuali:

1 - per il periodo dal 1°/1/94 al 30/9/94. L. 160.000 a titolo di una tantum da corrispondersi con la retribuzione del mese di dicembre 1994, quale parziale recupero del valore reale del salario per il periodo di vacanza contrattuale.

2 - a partire dalle date sotto indicate i seguenti incrementi mensili lordi:

Qualifica	Incr. 1/10/94	Incr. 1.1.95	incr. 1/10 95	TOTALE
ex DDE	L. 188.100	L. 429.900	L. 107.500	L. 725.500
ex IGE	L. 208.900	L. 477.400	L. 119.400	L. 805.700

Agli appartenenti alle ex qualifiche ad esaurimento le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a 1° Dirigente secondo il precedente ordinamento giuridico (art. 62 e 73 D.P.R. 748/72); al trattamento economico così determinato vanno aggiunti i miglioramenti contrattuali come sopra attribuiti.

RETRIBUZIONE VARIABILE

Art. 67

Premi di produttività

Le disponibilità finanziarie, destinate fino al 1993 a remunerare le c.d. competenze accessorie, saranno finalizzate a compensare, durante il periodo di vigenza contrattuale, aumenti di produttività aziendale sia di natura quantitativa (intesa come rapporto tra costi e ricavi e tra servizi prodotti e risorse umane impiegate), sia di natura qualitativa (ad es. legata alla riduzione dei tempi di recapito) in stretta correlazione con i programmi e gli obiettivi previsti nel Contratto di programma dell'Ente.

I premi di produttività saranno erogati al raggiungimento degli obiettivi di quantità e qualità distintamente previsti e definiti nei budget assegnati alle Unità Produttive o nei sub-budget di gruppo o individuali.

La valutazione delle condizioni di erogabilità dei premi sarà effettuata mediante controllo periodico a consuntivo dai dirigenti delle Unità Produttive responsabili della attribuzione rispettivamente dei budget e sub-budget.

Art. 68

Indennità di funzione

1. Al personale appartenente alla Area Quadri, in considerazione della specificità dei posti di funzione ricoperti e della connessa responsabilità di direzione o di apporto professionale altamente qualificato, nonchè della conseguente necessità di garantire una presenza in servizio svincolata dalla limitazione giornaliera dell'orario prevista per le restanti categorie, viene attribuita l'indennità di funzione di cui all'art. 55, lettera B), a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. I criteri di assegnazione saranno definiti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 69

Indennità particolari

In ragione di particolari prestazioni richieste ai dipendenti ovvero a prestazioni da effettuare in condizioni ambientali disagiate, vengono individuate

le seguenti indennità di cui all'art. 55 lettera B):

- indennità per prestazioni festive
- indennità per prestazioni notturne
- indennità per prestazioni straordinarie, feriali e festive
- indennità per missioni fuori sede e di prima sistemazione
- indennità per servizi viaggianti, di motomezzo o di mezzo meccanico
- indennità di bilinguismo

Art. 70

Indennità per prestazioni di lavoro festivo

1. La misura lorda giornaliera dell'indennità spettante al personale chiamato a prestare servizio di turno nelle giornate festive di cui all'art. 16 è fissata in L. 17.150.

2. Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore, l'indennità è ridotta a L. 8.575.

3. Per i servizi di turno resi in occasione delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto l'indennità suddetta è corrisposta nella misura lorda di L. 24.500, ridotta a L. 12.250 ove la prestazione sia di durata pari o inferiore alla metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore.

Art. 71

Indennità per prestazioni di lavoro notturno

1. La misura lorda oraria dell'indennità per il lavoro prestato dalle ore 21.00 alle ore 7.00 è pari a L. 3.675.

Art. 72

Indennità per lavoro straordinario

1. La misura oraria dell'indennità per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a1) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile previsto dall'ordinamento previgente per le varie categorie e qualifiche, incrementato dei miglioramenti contrattuali mensili di cui all'art. 65 per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del contratto:

a2) minimo tabellare dell'Area di appartenenza, per il personale assunto successivamente;
b) indennità di contingenza in godimento;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

2. La maggiorazione di cui sopra è stabilita nelle seguenti misure:
- straordinario diurno feriale: 15%
- straordinario notturno feriale: 30%
- straordinario diurno festivo: 30%
- straordinario notturno festivo: 50%

Art. 73

Indennità di missione

1. Le misure orarie dell'indennità spettante al personale in missione fuori sede, sono fissate, per ciascuna Area funzionale, nei seguenti importi lordi:

- AREA DI BASE	L. 1.060 per le ore diurne; L. 1.590 per le ore notturne; per complessive L. 29.680 giornaliere.
- AREA OPERATIVA	L. 1.440 per le ore diurne; L. 2.160 per le ore notturne; per complessive L. 40.320 giornaliere.

Art. 74

Indennità di prima sistemazione

1. La misura dell'indennità di prima sistemazione spettante al dipendente trasferito per ragioni di servizio è fissata in tre mensilità della retribuzione base fissa, per colui il quale abbia carichi di famiglia ed in due mensilità della retribuzione base fissa, qualora il dipendente stesso non abbia carichi di famiglia.

Art. 75

Indennità per servizi viaggianti, di motomezzo o di mezzo meccanico

1. Al personale dipendente addetto alla distribuzione dei telegrammi, degli espressi e delle corrispondenze ordinarie o iscritte, può essere affidata, per

le esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi, la conduzione di motoveicoli di proprietà dell'Ente, purché gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Il predetto personale ha titolo, per ogni giornata di effettivo espletamento delle mansioni anzidette, ad un'indennità, per gli oneri connessi al consumo di carburante e lubrificante nonchè alla manutenzione ed al ricovero del motoveicolo, corrisposta secondo i seguenti criteri:

PERCORSO	INDENNITÀ	
da Km. 4 a Km. 15	L. 2.300	
oltre Km. 15 fino a Km. 20	L. 2.700	
oltre Km. 20 fino a Km. 28	50 cc. L. 3.050	125 cc. L. 4.000
oltre Km. 28 fino a Km. 35	50 cc. L. 3.350	125 cc. L. 4.500
oltre Km. 35 fino a Km. 45	L. 5.150	
oltre Km. 45 compresi fattorini e brigadieri	L. 6.000	
addetti al recapito Posta celere	L. 9.200	

Nel caso di utilizzo di motoveicolo a quattro ruote tipo "ape poker" al personale compete l'indennità di cui sopra aumentata del 50%.

2. Il personale di cui al comma 1 può essere autorizzato a far uso di mezzo di sua proprietà riconosciuto idoneo dall'Ente, purché abbia contratto idonea assicurazione per responsabilità civile secondo i criteri che saranno stabiliti dall'Ente, con titolo ad una indennità globale, per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo, per ogni giornata di effettiva prestazione, corrisposta secondo i seguenti criteri:

PERCORSO	INDENNITÀ
da Km. 4 a Km. 15	L. 3.600
oltre Km. 15 fino a Km. 20	L. 4.250
oltre Km. 20 fino a Km. 28	L. 4.750
oltre Km. 28 fino a Km. 35	L. 5.300
oltre Km. 35 fino a Km. 45	L. 5.700
oltre Km. 45 compresi fattorini e brigadieri	L. 6.500
addetti al recapito Posta celere	L.10.000

3. Al personale addetto al servizio di procacciato, al recapito dei pacchi ed alla vuotatura delle cassette, viene attribuita l'indennità prevista nelle tabelle di cui ai punti 1. e 2. per la fascia corrispondente alla percorrenza risultante dal modello 36.

4. L'Ente può autorizzare l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente che svolge i servizi di cui al punto 1, corrispondendo al medesimo un'indennità di L. 1.000, per ogni giornata di effettiva prestazione.

5. Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed al personale chiamato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da Comune a Comune con automezzi dell'Ente, compreso quello addetto alla guida. è concessa, dal momento della partenza del mezzo di trasporto fino al momento del rientro nell'Ufficio di appartenenza. una indennità oraria nelle seguenti misure:

a) direttore di treno postale e capo turno	L. 3.000
b) rimanente personale	L. 2.800

L'indennità di cui al comma 1 è conteggiata ad ore intere: le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera.
Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti. nonchè in servizio di messaggere, che si rechi in territorio estero ed ivi sosti per almeno quattro ore. per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta con la maggiorazione del 100%.
Il personale di cui al presente comma può richiedere. dietro presentazione di regolare fattura. il rimborso della spesa dell'albergo. anche per riposo goduto in ore diurne. con riduzione, nella misura di un terzo, dell'indennità per servizi viaggianti spettante.
Nel caso in cui. nella località della sosta fuori sede, esistano strutture alberghiere convenzionate il dipendente deve. in via prioritaria. usufruire di tali strutture.

Art. 76

Indennità di bilinguismo

Le misure dell'indennità di bilinguismo spettante al dipendente in servizio presso le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono fissate nei seguenti importi mensili lordi:

Area quadri (personale inquadrato nell'ex 7° livello retributivo e superiori) :	L. 337.130
Area operativa (personale inquadrato nell'ex 4° 5° e 6° livello retributivo):	L. 280.942
Area di base (personale inquadrato nell'ex 4° e 3° livello retributivo):	L. 224.753
Area di base (personale inquadrato nell'ex 2° e 1° livello retributivo):	L. 202.277

Art. 77

Criteri di determinazione dei compensi - Posizioni aziendali

1. La determinazione dei premi di produttività avverrà in relazione al valore delle posizioni aziendali ricoperte.

2. Tali posizioni differenziate, rilevanti solo ai fini economici di cui si parla, sono determinate a seconda della presenza di elementi significativi per il funzionamento e la produttività aziendale quali:
- l'impegno diretto nella produzione del business aziendale
- il contatto diretto con i clienti/utenti
- il livello di responsabilità gestionale
- il livello di specializzazione ed apporto professionale.

3. La presenza e combinazione delle variabili suddette individua posizioni cui collegare la retribuzione variabile.

4. Ad una Commissione paritetica formata da rappresentanti dell'Ente e delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto sarà demandato il compito di definire i criteri di attribuzione dei premi di produttività sia di unità operativa che di gruppo o individuali.

5. Tali premi saranno oggetto di rinegoziazione tra le parti nel rispetto di quanto stabilito nell'accordo del 23 luglio 1993, tra Governo e Sindacati.

6. Alla contrattazione decentrata sarà riservata l'ulteriore determinazione dei criteri di individuazione dei singoli compensi da attribuire al personale interessato alla realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi previsti nei budget o sub-budget.

Art. 78

Norma transitoria

1. La misura base del premio industriale cessa di essere corrisposta dal 1° gennaio 1995.

2. Entro il 20 dicembre 1994 l'Ente presenta alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL la proposta relativa ai criteri di distribuzione del premio di produttività di cui all'art. 67.

3. Entro il 15 gennaio 1995 le parti definiscono la materia con accordo integrativo del presente CCNL. Fino a tale data le indennità accessorie vengono corrisposte secondo i criteri validi al 31 dicembre 1994. Successivamente alla data del 15 gennaio 1995 le relative disponibilità sono accantonate per essere destinate secondo le modalità stabilite nell'accordo integrativo.

Art. 79

Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati da altre norme del presente contratto, può avvenire:

a) per compimento del 65° anno di età;

b) per recesso con diritto al preavviso: licenziamento - dimissioni;

c) per invalidità permanente a svolgere qualsiasi mansione della propria qualifica;

d) per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. e per giustificato motivo;

e) per decesso del dipendente.

Art. 80

Modalità di risoluzione

1. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro di cui alle lettere a),b),c) e d) del precedente articolo, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.

2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a specificarne contestualmente la motivazione.

Art. 81

Risoluzione per compimento del limite di età

1. La risoluzione del rapporto di lavoro, di cui alla lettera a) dell' art. 79, avviene automaticamente al realizzarsi della condizione prevista senza obbligo per l'Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva.

2. La risoluzione per raggiunti limiti di età avviene dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno.

Art. 82

Recesso con preavviso

1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto senza preavviso.
I termini di detto preavviso sono stabiliti come segue:

anni di servizio	mesi di preavviso
fino a 5	2
oltre 5 fino a 10	3
oltre 10	4

2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti alla metà.
Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 1995.

3. I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16 di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

5. L'Ente ha il diritto di ritenere su quanto sia da esso dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato nei termini previsti.

6. E' in facoltà della parte destinataria della dichiarazione di recesso, di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Art. 83

Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica

1. Il dipendente divenuto inidoneo a qualsiasi mansione della propria qualifica può essere licenziato con preavviso o con il pagamento della indennità sostitutiva, previo accertamento della inidoneità fisica.

Art. 84

Indennità in caso di decesso

Nel caso di decesso del dipendente, l'Ente corrisponderà agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 c.c..

Art. 85

Contratto di agenzia

1. Ai fini della rimodulazione degli organici, l'Ente favorirà le istanze, del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tese alla stipulazione di contratti di agenzia, nel rispetto dei principi previsti nel Libro IV, Titolo III, Capo X del codice civile.

Art. 86

Norma finale

Le parti convengono che ulteriori modalità di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono essere previste da idonei accordi collettivi aventi funzione integrativa del presente CCNL.

Art. 87

Decorrenza e durata

1. Fatte salve le diverse decorrenze espressamente indicate per i singoli istituti, il presente contratto ha decorrenza dalla data della stipulazione e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1997.

2. Dalla medesima data il rapporto di lavoro del personale dell'Ente è discipli-

nato dal codice civile - Libro V -, dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa, dal regolamento d'azienda, dal presente contratto e dal contratto individuale.

3. La parte relativa al trattamento economico scadrà il 31 dicembre 1995.

Art. 88
Servizi sociali

1. Le attività sociali e assistenziali verranno regolate con separato accordo entro il 15 gennaio 1995.

2. In attesa del compimento dell'iter di realizzazione dei CRAL e degli organismi centrali, le parti convengono di mantenere in funzione l'attuale struttura del Dopolavoro postelegrafonico, nelle forme e secondo l'ordinamento esistenti.

ACCORDO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DELL'ENTE POSTE ITALIANE

del 26 novembre 1994

ACCORDO INTEGRATIVO

DI CUI ALLA "NORMA FINALE" DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Nel quadro del raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi di gestione, come definiti nel Contratto di programma tra l'Ente ed il Ministero delle poste e telecomunicazioni previsto nell'art. 8 della legge 29 gennaio 1994, n. 71, le parti concordano sulla necessità di utilizzare idonei strumenti che ottengano l'ottimizzazione della complessiva gestione delle risorse umane in un ottica di efficienza.

La realizzazione di tale obiettivo non può prescindere dalla esigenza di salvaguardare l'interesse primario, di carattere generale, della tutela del lavoro, di tal che gli strumenti di intervento vanno individuati fra quelli che, mantenendo inalterati i livelli occupazionali, favoriscano l'esodo del personale senza pregiudizio del diritto al raggiungimento della massima anzianità contributiva.

Pertanto le parti convengono che, oltre alle ipotesi previste nel CCNL, la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti dell'E.P.I., dal 31 gennaio 1995, si verifica anche al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo a quello del compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici ed avviene automaticamente senza l'obbligo per l'Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva.

Le Parti convengono inoltre di differire, al 31 gennaio 1995, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli artt. 79 lettera a) e 81 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il presente accordo cessa di avere efficacia alla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane.

per l'ENTE POSTE ITALIANE
IL PRESIDENTE

FPT - CISL	FAILP-CISAL
SLP - CISL	SAILP aderente CONFSAL
FILPT - CGIL	CISNAL POSTE
UIL - POST	TECSTAT USPPI
SINDIP	

APPENDICI E DICHIARAZIONI A VERBALE AL CCNL DEL PERSONALE DELL'ENTE POSTE ITALIANE

del 26 novembre 1994

Dichiarazione a verbale all'art. 1

Relazioni industriali.

Le parti convengono che laddove le questioni trattate nell'ambito dei diversi Comitati, costituiti a livello centrale e periferico in attuazione dei modelli relazionali di informazione, consultazione e partecipazione, riguardino il personale appartenente all'Area "Quadri", in considerazione dello specifico ruolo svolto da quest'ultimi, la composizione dei predetti organismi verrà integrata con un rappresentante dei quadri di livello superiore.

LETTERA DELL'E.P.I.

alle Organizzazioni sindacali FAILP-CISAL, SAILP aderente CONFSAL, CISNAL-POSTE e USPPI. in materia di relazioni industriali

Con riferimento a quanto emerso nel corso della trattativa per il rinnovo del CCNL si conferma che l'EPI garantirà alle R.S.A., costituite da codeste Organizzazioni sindacali a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non solo i diritti sindacali disciplinati nella legge medesima ma anche tutte le prerogative che il CCNL stesso attribuisce alle R.S.U..

La stessa garanzia assume l'EPI nei confronti delle strutture territoriali di codeste Organizzazioni sindacali laddove il CCNL prevede prerogative nei confronti delle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali componenti le R.S.U..

Per quanto concerne, infine, l'attuazione dei modelli relazionali riguardanti l'informazione, la consultazione e la partecipazione saranno costituiti Comitati, con le stesse caratteristiche, competenze e modalità previste in proposito nel CCNL, la cui composizione farà riferimento a codeste Organizzazioni sindacali.

Dichiarazione a verbale all'art. 3

Costituzione del rapporto di lavoro

1. Allo scopo di armonizzare alcuni articoli del CCNL con le norme di attuazione dello Statuto Speciale del Trentino-Alto Adige contenute nel D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, le parti si impegnano ad adot-

tare ogni utile iniziativa tesa a realizzare, sulla materia del rapporto di lavoro, un costante raccordo con il Commissario di Governo e con la Provincia Autonoma di Bolzano.

2. In via transitoria ed eccezionale il personale non dirigente dipendente da Amministrazioni pubbliche o da Enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo presso l'Ente Poste alla data del 30 giugno 1994 può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ente.

3. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata nel termine perentorio di giorni 60 dall'entrata in vigore del CCNL.

4. L'inquadramento nelle Aree di classificazione di cui all'art. 41, viene effettuato sulla base della comparazione delle qualifiche ricoperte presso l'Amministrazione di provenienza e quelle ascritte ai livelli retributivi vigenti prima del CCNL. Il trattamento economico sarà determinato ai sensi degli artt. 56 e seguenti senza tener conto dell'anzianità maturata e delle indennità godute presso le Amministrazioni di provenienza.

5. In via transitoria ed eccezionale il personale estraneo all'Ente che a seguito di formale incarico abbia evidenziato, secondo la valutazione autonoma e discrezionale del Consiglio di amministrazione, professionalità specifiche utili al processo di risanamento dell'Ente, può essere inquadrato nelle Aree di classificazione di cui all'art. 41, previa domanda da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del CCNL.

6. L'assunzione nelle Aree di classificazione sarà effettuata sulla base delle specifiche professionalità dei richiedenti e delle attinenze delle stesse alle declaratorie di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL.
Si applicano gli artt. 5 e 6 del CCNL.

7. L'inquadramento di cui ai precedenti commi potrà riguardare non più di 10 unità per i soggetti indicati al comma 2 e non più di 5 unità per quelli contemplati al comma 5.

Dichiarazione a verbale all'art. 4

Reclutamento

1. Fatte salve le qualifiche per le quali è obbligatorio il ricorso al collocamento per chiamata numerica, l'Ente per l'assunzione di nuovo personale, nelle

strutture centrali e territoriali si avvarrà di sistemi di selezione basati sulla valutazione di requisiti di tipo professionale, culturale, attitudinale ricorrendo, ove opportuno, a procedure automatizzate nonchè alla collaborazione di società specializzate.

2. Le parti, ravvisando nel contratto di formazione e lavoro uno strumento che può contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile, concordano sull'opportunità che l'Ente promuova l'utilizzo dei contratti di formazione - lavoro.
A tal fine dovrà essere oggetto di negoziazione a livello nazionale con le OO.SS. la regolamentazione dell'eventuale contratto di formazione e lavoro, basata sulle peculiari caratteristiche dello stesso e con l'osservanza della specifica normativa vigente in materia, nonchè della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108.

3. L'Ente, nelle assunzioni, terrà particolare conto della domanda presentata dal coniuge o da uno dei figli maggiorenni, nell'ipotesi di decesso o di inabilità totale e permanente al servizio del dipendente che comporti la perdita dell'unica fonte di reddito per la famiglia.
L'assunzione, ove possibile, avverrà nel luogo di residenza della famiglia.

Dichiarazione a verbale all'art. 8

Rapporto di lavoro a tempo determinato

L'Ente si riserva la facoltà di destinare, nelle assunzioni a tempo determinato, nelle Aree di base ed operativa, il 20% dei posti ai figli di dipendenti e di ex dipendenti e al coniuge superstite del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo di servizio richiesto per il conferimento della pensione.

Dichiarazione a verbale all'art. 11

Orario flessibile

L'Ente si impegna ad estendere il più possibile l'installazione di dispositivi automatici di rilevazione delle presenze.

Dichiarazione a verbale all'art. 19

Aspettativa

L'Ente riconosce l'alto valore sociale della proposta concernente l'istituto del congedo parentale presentata dalle Organizzazioni sindacali. A tal fine valuterà, entro il 1995, con le stesse l'introduzione dell'istituto non appena le condizioni tecnologiche interne dell'Ente consentiranno la gestione informatica dei relativi permessi.

Dichiarazione a verbale all'art. 25

Infortuni sul lavoro

Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sia residuata al lavoratore un'invalidità permanente parziale, incompatibile con i compiti precedentemente svolti, l'Ente, nell'ambito della procedura conciliativa di cui all'art. 410 c.p.c., si impegna a trovare soluzioni transattive anche in deroga a quanto disposto nell'art. 2103 c.c., come sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Dichiarazione a verbale all'art. 26

Lavori usuranti

In tale materia i Comitati paritetici per l'ambiente e la sicurezza promuoveranno indagini e formuleranno proposte.

Inoltre l'Ente promuoverà utile iniziative atte a tutelare, in particolare, i dipendenti applicati ai videoterminali, in relazione alle direttive ed alle raccomandazioni della C.E.E., recepite o vincolanti.

Dichiarazione a verbale all'art. 28

Trasferimenti

1. Le OO.SS. precisano che, per quanto riguarda i processi di mobilità dovuti alla gestione degli eventuali esuberi di cui all'accordo del 12 luglio 1994.

sarà attivato apposito negoziato per la definizione di opportuni incentivi ed indennizzi.

2. Le parti convengono che i limiti e le modalità di rimborso delle spese di trasporto degli effetti familiari saranno definiti nell'ambito della negoziazione sulla mobilità di cui all'art. 1, punto 4.3.1.

Dichiarazione a verbale all'art. 31

Salvaguardia della dignità dei lavoratori

Le parti concordano che in seno ai Comitati per le Pari Opportunità, nazionale e territoriali, siano istituiti Osservatori per il monitoraggio sul fenomeno delle molestie sessuali con il compito di effettuare rilevamenti statistici, mediante appositi strumenti, e di proporre iniziative intese ad informare e sensibilizzare, sui diversi aspetti del problema, tutti i lavoratori.

Dichiarazione a verbale all'art. 39

Ritenute per quote assicurative e associative

L'Ente si impegna a prendere in esame eventuali richieste presentate da Comitati o Istituti assicurativi intese ad ottenere i benefici previsti dal comma 3 dell'art. 39 per quanto concerne la riscossione dei premi dovuti per assicurazione contro gli infortuni e per ricoveri ospedalieri.

Dichiarazione a verbale all'art. 62

Norma transitoria - Indennità "una tantum"

1. Le parti si impegnano, alla scadenza della parte economica del contratto, a prendere in considerazione i trattamenti variabili di cui all'art. 55 per collegarli alle prestazioni effettivamente rese dal personale.

Dichiarazione a verbale all'art. 83

Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica, l'Ente, nell'ambito della procedura conciliativa di cui all'art. 410 c.p.c., si impegna a trovare soluzioni transattive anche in deroga a quanto disposto nell'art. 2103 c.c. come sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n.300.

APPENDICE

GARANZIA SULLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DI CUI ALLA LEGGE 146/90 - NORME SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLE PERSONE COSTITUZIONALMENTE TUTELATI.

Al fine di garantire la piena applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 46, nel CCNL del personale dell'Ente Poste Italiane viene interamente recepito il contenuto dell'allegata deliberazione, del 13 febbraio 1992, formulata, per i servizi delle poste e telecomunicazioni, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 12 della legge sopra richiamata.

Inoltre, premesso che con deliberazione del 25 luglio 1992 la predetta Commissione ha raccomandato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di attuare una regolamentazione del servizio idonea a conciliare la tutela del diritto al lavoro di tutti i dipendenti con il diritto di sciopero del personale detentore di chiavi e/o responsabile della custodia di valori, vengono definiti gli adempimenti che i direttori degli uffici postali porranno in essere in caso di proclamazione di sciopero da parte delle Organizzazioni sindacali di categoria.

1. Ove l'ufficio sia dotato di una seconda cassaforte, il direttore, il giorno precedente a quello dello sciopero, dovrà costituire un fido in numerario e carte valori di entità sufficiente a fronteggiare le prevedibili esigenze di servizio, tenuto conto della durata dell'astensione dal lavoro.

Il fido così costituito, unitamente ad un'adeguata dotazione di stampati soggetti a controllo ed agli strumenti di autenticazione, dovranno essere custoditi nella seconda cassaforte, previa redazione, in triplice copia, di un apposito verbale di ricognizione dei valori e degli oggetti immessi nel mezzo di custodia.

Il verbale dovrà essere sottoscritto dal direttore dell'ufficio e dal dipendente con funzioni vicarie o, in mancanza di quest'ultimo, dal dipendente dal grado più elevato.

Una copia del verbale dovrà essere custodita nella seconda cassaforte, mentre le altre due copie saranno conservate dai firmatari.

Il direttore, il giorno dello sciopero o, a sua discrezione, al termine dell'orario d'ufficio del giorno precedente, dovrà recarsi presso la sede dell'Agenzia per consegnare al direttore dell'Agenzia stessa o, in assenza, al suo vicario, le chiavi dell'ufficio, quella della seconda cassaforte e della centralina di teleallarme, ove esista, insieme ai relativi duplicati.

I suddetti direttori assumeranno le opportune iniziative per consentire, ove possibile, l'apertura dell'ufficio e l'attivazione dei servizi.

2. Nel caso in cui l'ufficio sia sprovvisto della seconda cassaforte il direttore, il giorno precedente a quello dello sciopero, compilerà in contraddittorio con il suo vicario o, in mancanza di questi, con il dipendente di grado più elevato, il conto generale di cassa, il memoriale del movimento degli stampati soggetti a controllo, nonchè apposito verbale riguardante la consistenza degli strumenti di autenticazione.
   Detti documenti saranno sottoscritti anche dal dipendente chiamato per il contraddittorio.
   Il direttore, il giorno dello sciopero o, a sua discrezione, al termine dell'orario d'ufficio del giorno precedente, effettuerà la consegna delle chiavi dell'ufficio e della cassaforte con le modalità previste nel punto 1.

3. Nel caso in cui l'ufficio sia sprovvisto di cassaforte dotata di sistemi di apertura a tempo e manchi il secondo mezzo di custodia il direttore, il giorno precedente a quello dello sciopero, dovrà programmare l'apertura di detta cassaforte per il giorno successivo, in modo da poter riattivare egli stesso, in tale giorno, il "timer" nell'eventualità che non sia possibile la consegna delle chiavi della cassaforte al direttore dell'Agenzia, al suo vicario o ad altro dipendente del proprio ufficio.
   Il dipendente che assume, nell'occasione, la reggenza dell'ufficio, dovrà adempiere a tutte le incombenze connesse con lo svolgimento di tale incarico, compresa la riattivazione del "timer".

4. Alla ripresa dell'attività lavorativa da parte del direttore dovranno essere effettuati tutti i riscontri relativi allo stato di cassa, dei valori, degli stampati soggetti a controllo e degli strumenti di autenticazione.

5. Nel caso in cui l'organizzazione dell'ufficio preveda le figure del direttore, del cassiere e del controllore, saranno questi ultimi ad eseguire gli adempimenti previsti nei punti precedenti.

Dichiarazione a verbale

Le OO.SS. FILPT/CGIL - FPT/SLP/CISL - UIL/POST chiedono che l'Ente riconsideri l'entità del premio industriale conglobato nei minimi tabellari, di cui all'art. 65, al fine di recuperare alcuni errori materiali che emergono dall'esame della tabella riferita agli incrementi mensili.

Dichiarazione a verbale

Le OO.SS. FPT/SLP/CISL - UIL/POST e FILPT/CGIL, chiedono che l'Ente, in caso di assunzione, si impegni a tenere in debito conto la posizione dei vincitori e degli idonei dei concorsi sospesi con il comunicato dello stesso Ente Poste Italiane pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 25/3/1994.

Dichiarazione a verbale sul congedo parentale

Le OO.SS. FILPT/CGIL - FPT/SLP/CISL - UIL/POST giudicano con estrema negatività la non formalizzazione nell'ambito dell'art. 19 della normativa concernente il congedo parentale ritenendo tale problematica formalmente acquisita nell'ipotesi di accordo del 23/91 per l'alto contenuto sociale che qualificava lo stesso contratto di lavoro in tema di affermazione dei diritti individuali e collettivi delle lavoratrici e dei lavoratori.

Si ritiene peraltro generico l'impegno aziendale ad una definizione e soluzione di tale problematica anche alla luce dello stanziamento a copertura definito nella legge finanziaria 1995 pari a 90 MD.

CGIL - CISL e UIL ritengono perciò necessario arrivare nel più breve tempo possibile ad un pieno riconoscimento ed esigibilità di tale diritto.

Dichiarazione a verbale all'art. 57

Le OO.SS. FILPT/CGIL - FPT/SLP/CISL - UIL/POST ritengono illegittimo il

2° comma dell'art. 57 riferito al pagamento della retribuzione.

La scelta delle procedure non può essere riservata all'Ente in quanto deve salvaguardare il diritto dei singoli lavoratori.

Dichiarazione a verbale all'art. 24

La delegazione sindacale FPT-CISL, SLP-CISL, FILPT-CGIL, UIL-POST chiede che l'Ente, in caso di azioni criminose perpetrate contro Uffici, mezzi di trasporto di valori e di effetti postali ed impianti, con esiti letali o di invalidità permanente a danno dei lavoratori, si impegni ad erogare gli indennizzi ed i benefici previsti dalla legge n. 862 del 21.12.78 e successive modificazioni.

ACCORDO INTERPRETATIVO DEL CCNL DEL 26 NOVEMBRE 1994

in applicazione dell'art. 1, punto 5.1

Nota interpretativa dell'art. 65

MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI

Premesso che il primo capoverso dell'art. 65 del CCNL stabilisce che "Al personale in servizio alla data del 1° ottobre 1994 saranno corrisposti aumenti contrattuali" nelle misure indicate nello stesso articolo relativamente alle decorrenze 1/10/1994, 1/1/1995 e 1/10/1995, si precisa che gli incrementi sui minimi tabellari mensili lordi, ivi individuati, spettano soltanto ai dipendenti che siano in servizio in ciascuna delle predette date. Tale interpretazione risulta coerente, oltre che con l'orientamento espresso dalle parti nel corso delle trattative per il rinnovo del contratto, anche con quanto stabilito nell'art. 62 che attribuisce una indennità "una tantum", in caso di cessazione di rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1994, proprio a favore di quei dipendenti che, non essendo più in servizio il 1° gennaio 1995, non possono beneficiare degli ulteriori incrementi economici che matureranno alle predette date. Ciò anche al fine di evitare che il suddetto personale, e soltanto questo, venga a beneficiare sia degli incrementi contrattuali di cui all'art. 65 sia dell'indennità "una tantum" - istituto economico compensativo di questi ultimi - con evidente disparità di trattamento rispetto al restante personale.

Nota interpretativa degli art. 2, punto 7, 79 e 83

Premesso che l'art. 41 del CCNL stabilisce che "il personale dell'Ente è inquadrato in quattro Aree funzionali" all'interno delle quali non sono previste ulteriori distinzioni di qualifiche o categorie, si precisa che negli artt. 2, punto 7, 79 e 83 le parole "qualifica" e "categoria" devono intendersi sostituite con la parola "AREA".

FPT - CISL
SLP - CISL
FILPT - CGIL
UIL - POST
SINDIP
FAILP - CISAL
CISNAL - POSTE
TECSTAT - USPPI

per l'ENTE POSTE ITALIANE
IL PRESIDENTE

Roma, 23 dicembre 1994

ALLEGATO 28.

Principali notazioni del Collegio dei Revisori dei conti

A partire dal gennaio 1995 sono diventate funzionanti tutte le unità organizzative centrali della nuova struttura dell'Ente Poste.

Come già osservato nel precedente referto per il Parlamento, in luogo delle precedenti Direzione Centrali nelle quali era strutturata l'organizzazione di centro della preesistente Amministrazione P.T., vi sono ora le Aree centrali alle quali sono state assegnate le diverse funzioni.

Una ulteriore attività di controllo interno è demandata alle due Divisioni di Servizi (Finanziari e Postali) nonché all'Area Amministrazione e Finanza.

L'attuale sistema dei controlli interni è caratterizzato da una eccessiva presenza di strutture che operano senza un adeguato coordinamento teso ad ottimizzare le risorse impiegate e ciascuna senza perseguire appieno gli obiettivi della "missione" affidata.

A giudizio del Collegio l'esercizio 1995 appare ancora caratterizzato dal difficile avvio delle realizzazione delle iniziative tese al raggiungimento del risanamento economico nel triennio 1994/1996 in presenza, invero, di insufficiente elasticità dell'azienda.

Anche le iniziative in tema di servizi postali e finanziari che hanno riscosso il consenso degli utenti si collocano in un contesto di generale

difficoltà - per la complessa organizzazione, sia per dimensione che per struttura - a registrare significativi segnali di inversione di tendenza.

Il costo del lavoro di 9.562.908 milioni di lire ha segnato una contrazione di 555.775 milioni rispetto al 1994 connessa alla riduzione di circa 21.000 unità di personale.

I ricavi hanno segnato un lieve incremento di L. 91.028 milioni rispetto al 1994 compensando il minor contributo dello Stato che da 968.000 milioni del 1994 è sceso a L. 168.000 milioni nel 1995.

L'aumento di L. 617.735 milioni dei proventi dei servizi postali è da ascrivere agli effetti della manovra tariffaria e dalle compensazioni tariffarie chieste allo Stato, atteso che il traffico ha segnato un calo del 2,27%.

I ricavi dei servizi postali di L. 6.157.376 milioni rappresentano il 53,64% del totale dei ricavi. I servizi di bancoposta di L. 4.998.190 milioni (es. 1994: 4.757.914 milioni) hanno registrato un aumento di L. 240.276 milioni rispetto al 1994. La principale voce di ricavo si riferisce ai compensi di L. 3.748.715 milioni per i servizi resi alla Cassa Depositi e Prestiti.

A tale proposito vengono evidenziati i riflessi negativi sul conto economico, sul quale non sono accantonati specifici fondi, nel caso in cui i crediti vantati presso il Tesoro e la Cassa Depositi e Prestiti non fossero realizzati nella misura contabilizzata.

Gli oneri del personale hanno assorbito il 76% circa dei complessivi costi della produzione. In merito il Collegio, pur riconoscendo alle risorse

umane un peso rilevante ai fini del buon andamento della complessa organizzazione produttiva dell'Ente Poste, sottolinea l'esigenza della massima attenzione da parte degli Amministratori nella loro selezione, distribuzione e utilizzo, al fine di pervenire al necessario risanamento economico-finanziario della gestione.

Indispensabile si rende la creazione e lo sviluppo della contabilità analitica per acquisire elementi di conoscenza ai fini della misurazione della produttività e della determinazione del costo per la costruzione delle tariffe di vendita.

Il Collegio ribadisce, infine, la insostituibile esigenza del funzionamento di un efficace sistema di controlli interni atteso che, pur in presenza di strutture dell'Ente a ciò preposte, nel decorso esercizio 1995 sono emerse carenze non più giustificabili nell'organizzazione di un ente pubblico economico e nella prospettiva della sua trasformazione in società per azioni.

Durante l'anno 1995, inoltre, il Collegio ha effettuato, nell'ambito del sistematico controllo sulla gestione, verifiche esterne presso Sedi, Filiali ed Uffici Centrali dell'Ente Poste.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza rimessa alle Ragionerie Provinciali dello Stato (art. 33, comma 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità), sono state eseguite n. 229 verifiche di Cassa presso le Filiali dell'Ente.

I documenti trasmessi al Collegio dalle suddette Ragionerie Provinciali dello Stato, sono stati oggetto di intervento del Collegio, al fine di promuovere misure intese ad emendare le anomalie segnalate.